IL PROGETTO DEL CODICE PENALE PEL REGNO D'ITALIA COI LAVORI...



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

IL PROGETTO

DEL

CODICE PENALE

E DI

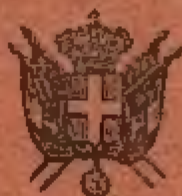
POLIZIA PUNITIVA

pel Regno d'Italia

COI LAVORI PREPARATORI PER LA SUA COMPILAZIONE
RACCOLTI ED ORDINATI SUI DOCUMENTI UFFICIALI

Volume primo

I. Discussioni e documenti sulla scelta della scala penale e su varj progetti di codice penale.
II. Testo del progetto adottato dalla commissione compilatrice.



FIRENZE
STAMPERIA REALE
1870

3 5 C 3

IL PROGETTO

DEL

CODICE PENALE

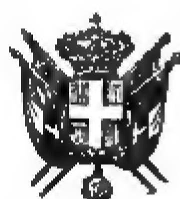
pel Regno d'Italia

COI LAVORI PREPARATORI PER LA SUA COMPILAZIONE

RACCOLTI ED ORDINATI SUI DOCUMENTI UFFICIALI

Volume primo

I. Discussioni e documenti sulla scelta della scala penale e su varj progetti di codice penale.
II. Testo del progetto adottato dalla commissione compilatrice.





FIRENZE
STAMPERIA REALE
1870

Digitized by Google

PROPRIETÀ LETTERARIA

Digitized by Google

Gli studi per la formazione di un codice penale unico pel regno d'Italia furono iniziati dal ministro G. PISANELLI nel 1863. Con circolare 12 febbraio di quell'anno egli aveva invitata la magistratura a comunicare le osservazioni e proposte che le erano suggerite dall'esperienza del codice sardo 20 novembre 1859; indi nominò una commissione con l'incarico di compilare un progetto di codice penale, composta dei signori CONFORTI commend. Raffaele, presidente; DE FALCO commend. Giovanni, DE FILIPPO commend. Gennaro, MARTINELLI commend. Sante, PESSINA cav. Errico, RATTI cavaliere Cosimo. Questa commissione eseguì il suo incarico, ma pel solo primo libro. E il ministro, dopo averlo esaminato ed avervi introdotte varie modificazioni ed aggiunte, incaricò il commend. DE FALCO della compilazione definitiva. Allorchè questa fu compiuta, il ministro con circolare 10 settembre 1864, lo comunicò alla magistratura per le sue osservazioni.

Se non che, mutato indi il ministero, decretato il trasporto della capitale a Firenze, il governo dovette considerare come

Digitized by Google

urgente l'unificazione delle leggi, e ne fece la proposta, senza però comprendervi per allora il codice penale, i cui studi, per le cose ora dette, potevansi dire appena incominciati. Tuttavia nella Camera dei deputati fu ugualmente discusso ed approvato un progetto di iniziativa parlamentare, con cui veniva esteso il codice sardo 20 novembre 1859 a tutto il regno e perciò anche alla Toscana, abolita però la pena di morte. Nel medesimo tempo la Camera faceva invito al governo *di completare gli studi già iniziati e presentare in una delle prossime sessioni il progetto di un nuovo codice penale* (ord. del giorno 16 marzo 1865).

Quell'invito riusciva ancor più urgente, dopo che, per l'insorto disaccordo col Senato circa la proposta abolizione della pena capitale, e per la successiva chiusura del parlamento, rimase ineseguibile la legge votata, e tutta quella discussione restò priva di pratiche conseguenze, continuando ad aver vigore il pristino stato di legislazione.

Per mandare ad effetto pertanto l'invito della Camera e compiere anche nelle materie penali l'unificazione legislativa, il ministro di grazia e giustizia (Cortese) e quello dell'interno (Natoli) presentarono alla firma reale un decreto, 15 novembre 1865, che instituì una commissione *incaricata di riassumere e completare gli studi sulla riforma del sistema e della scala delle pene, da servire di base al futuro progetto di codice penale;* e succeduto all'on. Cortese nel ministero di grazia e giustizia il commend. De Falco, questi con decreto 12 successivo gennaio 1866, nominò anche la commissione incaricata di compilare il progetto del codice.

La prima commissione fu composta dei signori:

Commend. Gius. Pisanelli, deputato al parlamento, *presidente*,
Cav. Fr. Sav. Arabia, sostituto procuratore generale a Napoli,
Cav. Fed. Bellazzi, deputato,

Digitized by Google

Commend. Gius. Boschi, direttore generale delle carceri del regno,
Cav. G. Giuliani, direttore della casa di reclusione in Milano,
Cav. A. Lavini, sostituto procuratore generale a Torino,
Commend. P. S. Mancini, deputato e professore,
Cav. C. Morelli, deputato, professore di medicina,
Commend. Bald. Paoli, consigliere alla corte di cassazione di Firenze,
Commend. C. Peri, già ispettore generale delle carceri,
Cav. Filippo Ambrosoli, procuratore del Re, allora in missione al ministero, *anche qual segretario.*

La seconda commissione fu composta dei signori:

Commend. Pisanelli, *presidente*,
Commend. Celso Marzucchi, senatore del regno e primo presidente d'appello a Firenze, *vice-presidente*,
Cav. Arabia,
Avv. cav. Fr. Carrara, deputato, prof. all'università di Pisa,
Commend. Raff. Conforti, procuratore generale alla corte di cassazione di Firenze, senatore del regno,
Commend. G. De Filippo, consigliere di Stato e deputato,
Commend. Mancini,
Commend. Paoli,
Cav. E. Pessina, professore a Napoli, deputato,
Avv. P. Sellitto di Napoli,
Commend. Seb. Tecchio, senatore del regno,
Commend. G. Vacca, procuratore generale alla corte di cassazione di Napoli, senatore del regno,
Cav. Ambrosoli
Conte A. De Foresta, sostituto procuratore generale a Firenze
Commend. A. Vaccarone, direttore di divisione nel ministero di grazia e giustizia
} *anche quali segretari.*

A questi membri furono aggiunti i signori:

Cav P. Ellero, professore di diritto penale nell'università di Bologna,

Cav. G. P. Tolomei, professore di diritto penale nell'università di Padova,

Commend. G. Costa Cav. N. Tondi	nel tempo in cui successivamente coprirono la carica di direttore di divisione per gli affari penali nel ministero di grazia e giustizia, ed in surrogazione del cessato commend. Vaccarone.

Le funzioni di segretario vennero più tardi disimpegnate da altri funzionari del ministero, e specialmente dal segretario avv. Rodellono.



AVVERTIMENTO.

Siccome le discussioni della commissione furono fatte talora sui principj generali, talora su progetti di singole parti preparati dalle sotto-commissioni, avvenne che in più riprese siansi esaminati i medesimi argomenti e che talora siasi variata qualche deliberazione. Per mostrare nondimeno il progresso storico e ragionato del lavoro complessivo, si è preferito di lasciar intatto l'ordine dei processi verbali

PROCESSI VERBALI

E

DOCUMENTI.



Verbale N° 1.

SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1866.

SOMMARIO

Inaugurazione delle sedute – Programma proposto dal Ministro di grazia e giustizia – Discussione.

In seguito ad invito sono intervenuti i signori:

Il deputato Fed. Bellazzi, aggiunto alla commissione con lettera 17 corrente,

Boschi, direttore generale delle carceri,

Giuliani,

Morelli,

Paoli;

Peri;

Ambrosoli, anche quale segretario.

Sono assenti gli altri membri della commissione; il commendatore Pisanelli, presidente, è impedito per malattia.

Interviene ad inaugurare i lavori della commissione il signor ministro di grazia e giustizia, commend. De Falco, il quale, previa lettura del decreto con cui fu istituita la commissione, ricorda come, venuto egli al ministero, trovasse per tal modo iniziata dal suo predecessore l'opera della unificazione della legislazione penale, in quanto concerne gli studi preparatorj, ma reputasse ad un tempo poco preciso il mandato attribuito alla commissione, massime atteso il fatto precorso, della compilazione già avvenuta di un progetto del primo libro di un codice penale pel regno d'Italia, dove i sistemi penali sono già tracciati, ed al quale conviene far succedere sollecitamente i libri successivi, che per conseguenza mentre esso aveva trovato necessario di istituire senza ritardo una commissione che si occupasse della revisione dell'accennato progetto del primo libro del codice penale, e della compilazione de' successivi, non aveva però disconosciuto che rimaneva pur sempre alla precedente commissione un cómpito assai grave; quello di preparare elementi e materiali da utilizzarsi dalla seconda, a membri della quale aveva pur

chiamati taluni dei componenti della prima, nella quale più particolarmente prendeva parte l'elemento tecnico e pratico circa i migliori sistemi di penalità.

La prima commissione infatti ha a risolvere l'arduo quesito: quali sistemi e specie di pene si possano adottare dalla legislazione, nelle attuali condizioni d'Italia, e quali debbano essere i modi di espiazione.

In particolare poi se sia adottabile la pena della deportazione, sulla quale tanto fu scritto e tante esperienze furono fatte, e che pure da più parti si mette innanzi come pena molto acconcia sotto più aspetti, e specialmente nelle condizioni del nostro regno;

Se debba esservi un solo sistema, con un unico nome, di pena restrittiva o d'imprigionamento, distinguendo la intensità delle pene dal solo elemento della durata, o se invece debbano esservi più sistemi e con più nomi, e quindi più specie di pene, benchè tutte consistenti nella restrizione della libertà;

Se tal pena d'imprigionamento debba eseguirsi col sistema così detto penitenziario o reclusione cellulare continua, diurna e notturna, se a reclusione cellulare notturna con lavoro diurno in comune, o se a metodo misto con riguardo p. e. ai diversi reati e ad altre circostanze.

E poichè a risolvere tali quistioni, a convertire in legge le prese risoluzioni, e a mandarle ad effetto, è necessariamente richiesto assai tempo ed ingente spesa, la commissione, riconoscendo la necessità di riforme, dee pur studiare il quesito se e come si possa provvedere nel frattempo; e in particolare come si potrebbero d'urgenza riparare i principali inconvenienti che si lamentano nella espiazione della pena de' lavori forzati

Dopo ciò è conveniente che la commissione esamini il quesito della così detta liberazione preparatoria o provvisionale, da accordarsi al condannato, che dopo un certo periodo di espiazione abbia dato prove di ravvedimento, e se questa instituzione, la quale sotto più aspetti viene raccomandata, possa eseguirsi in qualunque condizione di stabilimenti penali e di luoghi, o preferibilmente col sussidio di altre instituzioni parallele; p. e. di colonie penitenziarie industriali od agricole.

Finalmente poi, se e come si possa estendere la benefica istituzione che si conosce col nome di Patronato pei liberati dal carcere, e che è destinata a porgere aiuto all'opera della legge, provvedendo a riconciliare il liberato dal carcere colla società, allontanandolo dalle tentazioni della miseria e del delitto, dandogli mezzi di lavoro ed opportunità di riabilitazione.

Conchiudeva il signor ministro, osservando come lo studio di tali questioni possa farsi contemporaneamente ai lavori della commissione per la compilazione del progetto del codice, molto più che taluni membri appartengono alle due commissioni insieme, donde la maggiore facilità di conferenze e intelligenze reciproche. Spera perciò il concorso operoso e intelligente della commissione, alla quale sono affidati così importanti e interessanti problemi.

Avuta la parola l'onorevole Bellazzi, mentre trova lodevolissimo il sistema di lavori tracciati dal signor ministro alla commissione, vorrebbe però che questa, per spianarsi la via e per non divagare in cose meramente astratte, prendesse le mosse dal riconoscere per prima cosa le ragioni per cui sorgono, e si sono pur troppo diffuse, parecchie lagnanze circa i nostri sistemi carcerarj e lo stato delle prigioni. Egli vorrebbe prevenire che di ciò fosse fatta interpellanza o censura nel parlamento, proponendo che la iniziativa venisse presa dal governo medesimo col mezzo di questa commissione, alla quale dovrebbe darsi incarico di informarsi e riferire sullo stato attuale delle carceri e sulle cagioni delle lagnanze. Con ciò sarà illuminato e tranquillizzato il paese, vedendo posta base sicura e pratica ai lavori di questa commissione e successivamente a quelli della commissione sul codice penale

Il signor ministro dichiara che la presente proposta corrisponde in gran parte al suo pensiero; poichè appunto coll'invitare la commissione a riconoscere e proporre i provvedimenti interinali più urgenti, implicitamente la invitava ad esaminare lo stato attuale delle carceri Del quale còmpito egli tanto più confida che la commissione possa e debba occuparsi, in quanto che, come nella instituzione della commissione, così nei lavori e nelle proposte definitive il ministero di grazia e giustizia procedette e intende di procedere di pieno accordo col ministero dell'interno, al quale, per le leggi attuali, appartiene la direzione generale delle carceri, qui rappresentata dal commend. Boschi.

Osserva infatti il commend Boschi che la direzione generale possiede tutti i dati desiderabili per constatare la condizione delle carceri e delle case di pena, e mettere in grado la commissione di farne giudizio, e che anzi il lavoro statistico relativo è già in corso di stampa, e dichiara di mettere a disposizione della commissione quanto la direzione generale possiede. Fa eccezione per ciò solo che riguarda i bagni marittimi, i quali, com'è noto, dipendono dal ministero della marina.

Da ciò prende occasione il commend Peri per notare che oltre il riconoscere lo stato di fatto, è pur d'uopo che la commissione possa oc-

cuparsi di taluni problemi che ne scaturiscono e, per esempio, se non convenga concentrare in un solo ministero la direzione generale dei luoghi di pena che ora dipendono da due ministeri diversi, e se poi questo ministero unico non debba essere quello di grazia e giustizia come è stabilito presso altre nazioni, concentrando poi le direzioni locali ne' presidenti o procuratori generali delle corti d'appello, ciò che darebbe notevole risparmio di spese e altri speciali vantaggi.

Al che il signor ministro risponde non aver posto limiti al mandato della commissione, il quale ha due precipui oggetti: uno, che potrebbe dirsi preliminare, consiste nel riconoscere lo stato attuale delle carceri e proporre i provvedimenti interinali più urgenti, e l'altro, più ampio e più importante, consiste nel discutere i problemi più sopra enunciati, i quali non devono neppur essi aversi per tassativi, e proporre le convenienti risoluzioni da adottarsi, sia come rimedi de' mali che venissero riconosciuti, sia come basi delle future penalità da introdursi nella legislazione. Se quindi i dati ottenibili dalla direzione generale delle carceri sono sufficienti, la commissione non avrà d'uopo d'altre ricerche, altrimenti viene da sè che ella possa riferirne al ministro, il quale d'accordo col suo collega dell'interno farà di secondarne le ricerche. In ogni caso raccomanda la sollecitudine nei lavori; e poichè il commend. Peri ricorda gli studi della commissione eletta nel 1862 e il rapporto e progetto della medesima, il signor ministro, dichiarando di apprezzare grandemente quel lavoro dotto e coscienzioso e di averlo anzi preso a base in talune disposizioni inserite nel progetto del I libro del codice penale, edito durante il ministero Pisanelli, aggiunge che la commissione potrà averlo come utile sussidio de' suoi studi, senza avere però obbligo di accettarne come definitivi i risultati, per il che potrà cooperare di conformità colla commissione pel codice penale, e porsi in rapporto con essa, e anche, occorrendo, discutere insieme i proposti provvedimenti.

L'onorevole Bellazzi, dopo aver accennato che, sebbene la direzione generale delle carceri sia pronta a dare le statistiche occorrenti, la commissione non dovrebbe perciò attribuirsi di fare un'inchiesta, ma cooperare di pieno accordo colla direzione stessa, onde rilevare lo stato di fatto (intorno a che il signor ministro conviene perfettamente) richiama l'attenzione del ministro e della commissione sulla necessità di provvedimenti immediati ed interinali che pur reclamano spese. Per esempio, osserva che a cagione dello stato delle carceri ben 12500 condannati espiano ogni anno le pene in modo contrario alla legge; che

il sistema attuale delle traduzioni o trasporti di condannati da una ad altra provincia, p. e. dalle meridionali alle settentrionali, è micidiale, perchè il clima è parte essenziale alla vita, e i meridionali soffrono nel nord d'Italia e muoiono in proporzione allarmante; e finalmente (sempre per lo stato delle carceri) che non può essere attuata neppure la tanto prescritta e raccomandata separazione de' fanciulli dagli adulti; e ciò con danni incalcolabili. Tali gravissimi inconvenienti furono, è vero, già dimostrati, diedero argomento ad interpellanze, e furono anzi la origine della legge votata dal parlamento nel 1864 sul riordinamento delle carceri giudiziarie, ma le somme a ciò necessarie non furono realmente date, sicchè non solamente i lavori non si spinsero come si voleva, ma furono persino sospesi dove già erano stati incominciati.

Tale situazione di cose non può sussistere; la spesa di uno o due milioni annui in costruzioni di carceri si risolverà in economie sensibili, anche prescindendo dal vantaggio morale e dalla scemata criminalità, poichè è ben certo che un cattivo sistema di carceri è fonte esso medesimo di recidive.

Il direttore generale commend. Boschi non esita ad associarsi ai voti dell'onorevole Bellazzi che tosto sia riparato a tali mali, e dichiara che lo hanno fin qui impedito le condizioni finanziarie. Intorno a che osserva il commend. Peri, come dovrebbe coltivarsi e favorirsi in siffatto argomento il concorso così de' municipi, come delle società private, essendone già state in proposito offerte cospicue, le quali finora non furono accolte.

L'onorevole Bellazzi conferma la cosa anche per ciò che riguarda società private, ed informa esservi un'associazione di capitalisti esteri che fece offerte al ministro dell'interno ed a quello di finanze di anticipare i capitali occorrenti verso cauzione, la quale ora potrebbe cadere sopra fondi dell'asse ecclesiastico, qualora fosse accettata la legge di conversione. — Intorno a che il signor ministro osserva che in siffatta materia e su questo terreno, nulla potrebbe farsi senza il concorso de' ministri di finanze e dell'interno, e salvo sempre, quanto all'ora detto modo di cauzione, il voto del parlamento sulla conversione dell'asse ecclesiastico.

Promette ad ogni modo, in quanto a sè, di fare ogni sforzo, perchè i più gravi inconvenienti fossero rimossi, e le cose convenientemente migliorate, frattanto nota che una riforma radicale si connette più propriamente coi sistemi di penalità da adottarsi in modo definitivo, il quale problema è la parte del lavoro, su cui la commissione ha maggiore opportunità di studiare con agio. Per ora la cosa più urgente è

di riconoscere lo stato attuale delle prigioni e proporre i provvedimenti interinali più indispensabili.

Il cav. Giuliani però distingue ciò che riguarda le carceri giudiziarie dalle case di pena. Per le prime ammette e riconosce che tutto è da farsi ed anzi che tutto è urgente; ma quanto alle case di pena ama che sia riconosciuto come i provvedimenti già presi in base ai regolamenti e per le facoltà spettanti ai direttori, abbiano reso il trattamento dei condannati e la espiazione delle pene superiore alle promosse obbiezioni. In particolare, per quanto concerne le malattie e la mortalità de' condannati provenienti dalle provincie meridionali, egli, qual direttore della casa di reclusione in Milano, è in grado di attestare che le malattie sviluppatesi erano tutte preesistenti, o almeno ne preesistevano i germi, laonde non potrebbe forse calcolarsi che il più intenso dolore per la distanza dai luoghi nativi, intorno a che i provvedimenti non possono riguardare il sistema carcerario.

Il signor ministro accetta con piacere queste dichiarazioni; ma crede precoci tali discussioni, non trattandosi ora di definire se le carceri di Milano o d'altri luoghi particolari siano in buono stato, sì bene di sapere quali sono le ragioni di talune lagnanze sollevate in questo argomento, di accertarle, occorrendo, coi dati statistici che esistessero o pure con visite locali, e di riferirne proponendo i rimedi che fossero stimati più necessari e più urgenti.

Riassumendo quindi le cose dette nell'odierna adunanza e ricordando alla commissione il mandato indicato più sopra, da non aversi però come un mandato d'inchiesta e da esaurirsi con ogni riguardo e senza pompa od apparenza di investigazioni, ma come argomento di studi e mezzo di fatti e proposte, il signor ministro invita la commissione a nominarsi un vice-presidente, che in assenza del commend. Pisanelli possa dirigere i lavori. E, avendo questa a voti unanimi invitato l'on. Bellazzi ad assumere tale ufficio, che egli acconsente ad accettare colla condizione che sia del tutto temporaneo, la seduta è sciolta con intelligenza di prender domani ulteriori concerti sulla direzione de' lavori.

AMBROSOLI, *membro e segretario*

Verbale N° 2.

SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1866.

SOMMARIO.

Si stabiliscono de' quesiti per indagini e studi sullo stato delle carceri.

Intervenuti i signori.
BELLAZZI, vice-presidente;
BOSCHI;
GIULIANI,
MORELLI,
PAOLI;
PERI;
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Si dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Il vice-presidente ricorda come il Ministro abbia nella esposizione di ieri diviso il cómpito della commissione in due grandi parti: la prima, concernente la verificazione dello stato attuale delle case e luoghi di pena e la proposta dei rimedi interinali immediati; la seconda, concernente la soluzione dei maggiori problemi sulla riforma dei sistemi penali. Affinchè ciascuno de' commissarj possa prestare pertanto il concorso dell'opera propria egli si è occupato di fare una specie di analisi del lavoro, per ciò che riguarda la detta prima parte, che è la sola di cui deve occuparsi immediatamente la commissione, e tenuto conto della posizione e degli studi speciali di ciascuno e della convenienza altresì di non costringere i singoli membri a rimanere assenti dalla propria residenza senza necessità, ha designato a quali tra essi potrebbero essere affidati gli studj relativi, salva l'approvazione della commissione e la loro accettazione.

Dà quindi lettura della distribuzione dei lavori, in cinque parti, come segue:

I.

1. *Un prospetto delle carceri giudiziarie*
   a) *già riformate, o nuovamente costrutte;*
   b) *in corso di costruzione o rinnovamento, per cui sianvi fondi assegnati;*
   c) *di quelle per cui siano già pronti i progetti d'arte,*
   d) *di quelle tuttora nel vecchio regime*

2. *Un prospetto dei progetti di nuova costruzione o riforma di stabilimenti penali, pei quali siano già pronti gli studj colla indicazione del sistema adottato, se cioè cellulari, in comune, ecc*

3. *Uno specchio delle spese commesse, anno per anno, per riduzioni o edificazioni di carceri giudiziarie e stabilimenti penali, dalla proclamazione del regno d'Italia sino al presente.*

4. *Un prospetto delle spese di mantenimento dei detenuti, al ragguaglio di un tanto per individuo, sempre anno per anno, per l'epoca suddetta.*

5. *Un prospetto degli appalti di mantenimento per tutte le provincie del regno, al ragguaglio sempre individuale ed anno per anno, pel periodo suddetto.*

6. *Un quadro sinottico della sistemazione degli appalti col solito ragguaglio di spesa individuale.*

6. *Un prospetto di tutte le spese, anno per anno, riferentisi alle lavorazioni nelle carceri; ed un altro degli introiti fatti dal governo per le lavorazioni stesse, detratte le spese per acquisti di materia prima, di macchine, di edificj, ecc.*

8. *Riferire se non converrebbe al governo dare in appalto tutte le lavorazioni delle carceri, indicando nel tempo stesso con altro prospetto la qualità dei lavori e la quantità dei lavoratori che attendono a ciascun lavoro.*

II.

Esaminare, sia con una esatta verificazione dei regolamenti ora vigenti per le carceri giudiziarie e pei penitenziarj, come anche al seguito di qualche istantanea ispezione, da autorizzarsi, in carceri vicine, se siavi urgenza di proporre qualche immediata modificazione al trattamento igienico, alimentare e disciplinale dei carcerati; intanto che si stanno maturando gli studj di una piena riforma del sistema penale

III.

Rapporto intorno alla attuale condizione dei bagni per provare come la pena dei lavori forzati, quale si sconta in Italia, non è più conciliabile colla civiltà, e colla progressione delle pene, e specialmente con quelle della reclusione e del carcere.

Provata la necessita di abolire i bagni marittimi, indicare se a questi si potrebbe sostituire la deportazione, non quale l'Inghilterra la esperimentò, con funestissime conseguenze, ma quale sarebbe in armonia colla odierna civiltà.

IV.

Esaminata la condizione dei bagni marittimi per il rapporto indicato nel quesito n. III, *esaminare la quistione stessa dei bagni nei varj aspetti*

a) *di riunirne l'amministrazione nella direzione generale delle carceri per maggiore economia e regolarità di disciplina;*

b) *di diminuire e fondere insieme il personale di queste due amministrazioni,*

c) *di togliere all'attuale penalità dei bagni, finchè debbono sussistere, le maggiori odiosità di trattamento e di spettacolo esterno.*

Studiare la questione se, nell'interesse sempre della finanza e del migliore esempio, convenisse meglio far dipendere dal ministero di grazia e giustizia, piuttostochè da quello dell'interno, la nuova direzione generale delle carceri, riordinata su nuove basi.

Vedere in questo aspetto quali attribuzioni potrebbero discentrarsi dalla medesima e attribuirsi ad autorità superiori provinciali.

V.

Provvedimenti d'urgenza relativi all'edificio carcerario.

Propone quindi di delegare allo studio della parte 1ª i signori commendatore Boschi e cav. Lavini, della parte 2ª i signori cav. Morelli e cav. Arabia, della parte 3ª esso medesimo dep. Bellazzi, della parte 4ª i signori commend. Peri e cav. Paoli, e della parte 5ª (ad appoggio della cui importanza accenna in ispecie alle frequenti evasioni di detenuti) al signor commend. Boschi.

La proposta è accettata alla unanimità, rimanendo inteso che il ministero di giustizia farà noto ai ministeri dell'interno e della marina il còmpito assuntosi dalla commissione, affinchè i singoli commissarj possano trovare sussidio ed accoglienza nelle ispezioni che dovranno fare. Intorno a ciò osserva il segretario Ambrosoli che già si è provveduto, come altresì provvederà onde ognuno dei commissarj abbia un esemplare dei detti quesiti per studio e norma.

Il vice-presidente Bellazzi propone e viene da ognuno accettato che i singoli lavori sulle premesse parti vengano indirizzati al segretario della commissione entro il mese di febbraio al più tardi, dopo di che saranno invitati i membri tutti all'esame ed, occorrendo, alla discussione, allo scopo di compilare il rapporto da presentarsi al signor ministro colle proposte relative; con che sarà compiuta la parte prima del mandato della commissione e si potrà procedere alla seconda.

Prima di chiudere la seduta si dà atto essere pervenuto dalla posta all'indirizzo della commissione una lettera del prof. Pietro Ellero, con cui accompagna per omaggio e sussidio di studj i dodici fascicoli pubblicati del suo giornale per l'abolizione della pena di morte.

La commissione vota ringraziamenti all'egregio prof. Pietro Ellero, e prega il vice-presidente di farsene interprete con lettera di risposta.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 3.

SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1866.

SOMMARIO.

Inaugurazione dei lavori della commissione compilatrice del progetto di codice penale.

In relazione al decreto ministeriale 12 gennaio p. p. che instituì una commissione incaricata di compilare un progetto di codice penale pel regno d'Italia, l'onorevole deputato avv. commend. G. Pisanelli avendo convocato, qual presidente, la commissione medesima pel giorno d'oggi, sono intervenuti, oltre esso commend. Pisanelli, presidente,

Il senatore Marzucchi Celso, vice-presidente;
Il deputato Carrara prof. Francesco,
Il commend. Conforti Raffaele;
Il cons. di cassaz. cav. Paoli Baldassarre,
Il conte De Foresta Adolfo
Il cav. Vaccarone Giovanni } anche quali segretari.
Il cav. Ambrosoli Filippo

Sono assenti i signori:

Senatore commend. Vacca Giuseppe,
Deputato commend. De Filippo Gennaro,
Deputato commend. Mancini Pasquale Stanislao;
Deputato commend. Tecchio Sebastiano;
Cav. Lavini Amedeo, sost. proc. gen.,
Cav. Arabia Francesco Saverio, sost. proc. gen.,
Deputato prof. Pessina Enrico;
Avv. Sellitto Pietro

I commend. Mancini e Tecchio risultano trattenuti per qualche tempo a Torino da causa penale che quivi si discute. Il cav. Lavini è trattenuto a Torino da gravi domestiche sciagure.

Interviene il sig. ministro guardasigilli commend. De Falco ad aprire le tornate della commissione. Egli comincia dal ringraziare i membri della commissione per aver accettato il grave e difficile incarico che è stato loro affidato.

Nella difficile opera (egli soggiunge) della unificazione legislativa, una lacuna è rimasta per cagioni che non accade ricordare, quella relativa al codice penale; questo difetto conviene che cessi ben tosto mercè un codice penale che sia comune a tutta Italia. A facilitare questo grave cômpito, due commissioni si trovano instituite l'una per studiare il sistema delle pene da prescegliere, tenuto conto e dei precetti della scienza e delle condizioni del paese, e fino ad un certo punto anche delle presenti necessità delle finanze: essa si occupa sopratutto della parte, a così dire, tecnica e regolamentare circa le modalità di espiazione delle pene d'imprigionamento. L'altra commissione, che è la presente, si deve occupare più particolarmente della parte scientifica del codice penale, tenendo conto di quanto già si è fatto nei diversi codici italiani, e di tutto quello che i progressi della scienza e le mutate condizioni d'Italia possono consigliare. Risoluti i problemi attinenti al diritto penale propriamente detto, senza preoccuparsi per ora della qualità delle pene, la commissione potrebbe poscia utilizzare i lavori e le deliberazioni della prima, e procedere alla compilazione del progetto complessivo del codice, secondo quei principii che crederà più conformi alle esigenze della scienza ed alla situazione del regno. Circa il metodo da seguirsi in questo lavoro, il sig. ministro non crede di far proposte alla commissione, la quale potrà stabilirlo come meglio troverà conveniente. Non omette però di ricordare come già durante il ministero dell'on. Pisanelli venne egli incaricato di compilare un progetto di codice penale che giunse fino ai reati di falso. Ora il primo libro di questo progetto, e il principio del secondo libro, in parte riveduto e modificato, sarà comunicato alla commissione, la quale giudicherà se, colla premessa riserva circa la qualità e la scala delle pene, quel progetto possa servire ai suoi studi, non foss'altro che come schema ordinato, e materia di discussione.

Conchiude il sig. ministro esprimendo la sua fiducia che la commissione, la quale a giorni potrà trovarsi completa, vorrà dar opera assidua per adempiere al suo mandato, e preparare un progetto di codice penale che sia degno della patria di Beccaria e di Filangieri, corrispondente al merito ed alla fama degli egregi uomini che ci danno opera, conforme ai bisogni del paese. Dichiara quindi aperta la seduta.

(*) I processi verbali pei quali non è aggiunta al numero alcuna indicazione sono quelli delle sedute della commissione compilatrice del progetto di codice penale.

Ritiratosi il sig. ministro, l'onorevole presidente commend. Pisanelli chiede se e quando la commissione potrebbe avere a sua disposizione il progetto ricordato di codice penale; al che rispose il cav. Vaccarone, qual direttore capo della divisione legislativa, assicurando che fra tre giorni al più potrà porre a disposizione dei membri della commissione un competente numero di esemplari, e ne esibì frattanto uno al signor presidente Questo progetto concerne soltanto il libro I del codice.

Il presidente interpella la commissione se, avuto quel progetto, creda utile di distribuirne i vari titoli a singole sotto-commissioni, con incarico di riferirne per la successiva discussione, o di procedere direttamente all'esame del progetto intero, articolo per articolo.

E sopra conformi osservazioni dei signori Conforti e Carrara si conclude ritenersi come precoce la nomina di sotto-commissioni per l'esame dei singoli titoli, e meglio convenire la discussione diretta, almeno, della parte generale del codice, che contiene le regole fondamentali, su cui è d'uopo che preceda l'accordo della intera commissione.

Il presidente pertanto dichiara di riservarsi di far distribuire gli esemplari del progetto ai singoli membri, che potranno prenderne cognizione e presentare le loro osservazioni nella discussione degli articoli.

Frattanto, accolta la proposta dell'onorevole Conforti, e per utilizzare la tornata d'oggi col prendere una sommaria notizia del progetto, viene data lettura di gran parte del 1° libro, donde sorge occasione a taluni dei membri di fare incidentalmente e a guisa di mera conversazione scientifica talune considerazioni, le quali troveranno posto opportuno nella discussione successiva, che oggi non intendesi di avere nè anticipata, nè pregiudicata.

Dopo di che, la riunione fu sciolta.

Il presidente G. PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 4.

SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1866.

SOMMARIO.

Si distribuisce un progetto di libro I, di codice penale (del commend. G. De Falco).

Giusta l'accordo preso, convennero oggi i signori.

PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente;
ARABIA;
CARRARA,
DE FORESTA, VACCARONE, AMBROSOLI — anche quali segretarj

Non intervennero gli altri, de'quali il cav. Paoli, cons. di cassaz., ha annunziato con lettera che nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì egli è trattenuto alla corte in udienza.

Si osserva che oggi, avendo luogo alla camera dei deputati una votazione importante, i signori membri della commissione che sono deputati vi debbono intervenire e riuscirebbe quindi impossibile procedere nella discussione.

Si aggiorna pertanto la riunione al 28 spirante.

Si fa constare intanto che il progetto di codice penale (libro I e parte del libro II) è stato già distribuito ai signori commissari. Il libro I viene allegato al presente verbale (*).

Il presidente G. PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

(*) A suo luogo sarà riportata la parte relativa al libro II

Progetto di Codice penale pel Regno d'Italia

Del commend. Giov. De Falco

LIBRO PRIMO

DEL REATO E DELLE PENE, E DELLE REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI QUESTE

TITOLO I.

DEL REATO IN GENERALE.

Art. 1 Qualunque trasgressione di una legge penale, è *reato*.

Il reato che la legge punisce con *pena criminale*, chiamasi *misfatto*.

Il reato che la legge punisce con *pena correzionale*, chiamasi *delitto*.

Il reato che la legge punisce con *pena di polizia*, chiamasi *contravvenzione*.

Art. 2. Nessun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la nuova legge cancella dal novero dei reati un'azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna

Se la pena imposta dalla legge al tempo del reato e quella stabilita dalle leggi posteriori fossero diverse, sarà sempre applicata la pena più mite.

Se divenuta irrevocabile una condanna, una legge nuova applichi al reato una pena più mite, la pena inflitta in virtù della legge antecedente sarà ridotta, nella esecuzione, a quella prescritta dalla nuova legge, computandosi in essa il tempo della pena espiata.

Art 3. Le pene stabilite dalla legge non potranno dal giudice aumentarsi, nè diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati

Art. 4 I reati commessi nel territorio del regno dagli italiani o dagli stranieri saranno puniti secondo le leggi del regno.

Art. 5. Sarà giudicato e punito nel regno e secondo le leggi del regno il nazionale che avrà commesso in estero territorio un misfatto contro la sicurezza dello Stato, o avrà falsificato il suggello, le monete, le cedole, od obbligazioni dello Stato, o altre carte di pubblico credito equivalenti a moneta.

Art. 6. Il nazionale che avrà commesso in estero territorio un misfatto a danno di un nazionale o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo nel territorio dello Stato, sarà giudicato e punito secondo le leggi del regno. Le pene potranno essere diminuite di un grado.

Questa disposizione si applicherà ancora al caso in cui un nazionale avrà commesso in estero territorio un delitto a danno di un nazionale o di uno straniero se la parte offesa ne porti querela, e il delitto sia punibile almeno con la prigionia.

Art. 7. Sarà giudicato e punito nel regno e secondo le leggi del regno, lo straniero che avendo in estero territorio commesso un misfatto contro la sicurezza dello Stato, o falsificato il suggello, le monete, le cedole od obbligazioni dello Stato, o altre carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse arrestato nel territorio del regno o consegnato da altri governi.

Art. 8. Lo straniero che avrà commesso in estero territorio depredazione o estorsione sia contro un nazionale, sia contro uno straniero, se venga arrestato nel territorio dello Stato o consegnato da altri governi, sarà giudicato e punito a norma dell'art. 6, qualora il misfatto sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini del regno, o essendo seguito a maggior distanza, abbia il colpevole trasportato nel territorio del regno danaro o altre cose estorte o depredate.

Art. 9. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero che avendo commesso in estero territorio un misfatto a danno di un nazionale, entrasse nel territorio dello Stato, sarà arrestato, e, previa l'autorizzazione del governo del Re, ne sarà offerta la consegna al governo da cui dipende il luogo del commesso misfatto per esservi giudicato. Ricusando quel governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito nel regno a norma dell'art. 6.

Lo stesso avrà luogo pei delitti commessi da uno straniero a danno di un nazionale in territorio estero, quando la parte offesa ne porti querela, e in pari caso il nazionale fosse punito nel paese cui appartiene lo straniero. In tutti i casi rimane salva l'azione civile

Art. 10. Le disposizioni degli articoli 6, 8, 9 avranno luogo quando i colpevoli non siano stati giudicati definitivamente nel paese in cui commisero il reato, o, in caso di condanna, siansi sottratti all'espiazione della pena.

Art. 11. Per nessun reato il nazionale potrà esser consegnato ad un altro Stato: non potrà essere consegnato lo straniero se non nei casi determinati dalla legge o dai trattati e previo ordine del governo del Re.

Art. 12. Ogni reato dà luogo ad azione penale, può anche dar luogo ad azione civile.

L'azione penale intende alla punizione del colpevole: l'azione civile, alla riparazione dei danni che il reato abbia prodotti

Art. 13. Le disposizioni del presente codice non sono applicabili ai reati pei quali provvedono in modo speciale le leggi militari, le leggi marittime ed altre leggi particolari.

TITOLO II.

DELLE PENE. (*)

CAPITOLO I

Delle pene criminali.

Art. 44. Le pene criminali sono

1° l'ergastolo perpetuo;
2° i lavori forzati a vita;
3° la detenzione straordinaria;
4° i lavori forzati a tempo;
5° la reclusione;
6° la detenzione a tempo;
7° la interdizione dai pubblici uffizj.

(*) Questo titolo che formava parte del progetto, venne presentato dal Ministro con le riserve di sopra indicate circa la qualità delle pene ed i modi di loro espiazione, materia che doveva esser preparata dagli studj e dalle ricerche dell'altra commissione. Prima e specialmente fu deferito ai serj studj della commissione la questione della pena di morte, per la quale furono con apposita nota circolare (a) richiesti dal Ministro molteplici e svariati elementi statistici, da servire alla soluzione del difficile problema. Ove la pena di morte fosse stata esclusa, era sostituita dall'*ergastolo perpetuo* che teneva luogo della pena estrema nel progetto in esame.

(a) Ecco la circolare:

Firenze, 24 aprile 1866.

Ai signori Procuratori Generali,

Allo scopo di ottenere che tra le varie provincie del regno spariscano affatto le vestigia di qualunque difformità legislativa, e gli ordini interni rispondano all'unità politica della nazione, resta che un codice penale sostituisca alle diverse legislazioni, che oggi in Italia variamente valutano e stabiliscono la gravezza e la penalità de' fatti criminosi. Convinto della necessità e della urgenza di procedere a questa riforma in una materia che è tanta parte del diritto dello Stato, il guardasigilli si affrettò a nominare una commissione di egregi giureconsulti delle varie provincie d'Italia, alla quale affidò la compilazione del progetto d'un codice penale che risponda alle esigenze della scienza ed alle nuove condizioni del popolo italiano.

Intanto egli era facile il prevedere che così nel seno della commissione, come dinanzi al parlamento, verrebbe elevata la questione della pena di morte, la quale per le sue speciali attinenze con l'ordine morale, col diritto dell'uomo individuo e col diritto della conservazione sociale, rimane ancora la più ardua e delicata delle questioni nella scienza della penalità. Ora egli è vero che questa grave questione sia stata svolta dal lato dottrinale nei più ampi modi sì dagli avversarj e sì dai propugnatori dell'abolizione dello estremo supplizio; ma lo esame dei lavori scientifici non che delle discussioni nelle assemblee legislative, mostra che non è per anche sufficiente la materia fino ad ora raccolta di osservazioni desunte dall'indagine minuta dei fatti, e dalla esperienza cotidiana sulle condizioni peculiari del popolo, per il quale un sistema penale vuol essere instituito. E non pertanto più che le disputazioni astratte, lo studio accurato dei fatti può tornare efficacissimo alla soluzione pratica del difficile problema.

Egli è invero utilissima cosa il conoscere innanzi tutto quale sia il movimento della criminalità, non solo pei reati puniti con pena capitale, ma anche per quei reati che prima eran puniti di morte, e per leggi posteriori furono minacciati di pena men grave; lo accertare lo stato della coscienza giuridica del paese in ordine alla pena capitale, desumendone la prova dal numero delle accuse, confrontato con quello delle assolutorie e delle condanne sia all'estremo supplizio, sia a pene minori per circostanze concernenti il fatto, o riguardanti la persona; il verificare coll'esito dei giudizj di rinvio dopo l'annullamento pronunciato dalla magistratura suprema, la possibilità sia dello errore giudiziario, sia della diversa estimazione del fatto; lo studiare l'efficacia sullo spirito del paese, sia delle esecuzioni capitali, sia delle grazie che commutarono la pena estrema in una pena minore; e soprattutto egli è non solo, ma necessario il raccogliere dalle esperienze nei luoghi di punizione quali siano gli effetti delle gravi pene inferiori alla morte sullo stato morale dei condannati, in quelle provincie segnatamente ove già trovansi instituiti dei penitenziarj. Dai risultamenti di tutte queste ricerche si potrà valutare, con più sicuri criterj, se, senza mettere a repentaglio l'ordine sociale, si possa surrogare all'estremo supplizio altro genere di punizione egualmente

Art. 45. La pena dell'ergastolo perpetuo sarà espiata nelle *case di ergastolo*, stabilite in una delle isole del regno.

Il condannato sarà rinchiuso in una cella isolata, e sottoposto per tutta la vita a lavorare a profitto dello Stato.

Dopo venti anni di segregazione individuale, il condannato potrà essere ammesso a lavorare con altri condannati sotto la disciplina rigorosa del silenzio.

Art. 46. La pena de' lavori forzati a vita o a tempo sarà espiata nelle *case de' lavori forzati a vita*, o nelle *case dei lavori forzati a tempo*.

Ciascun condannato sarà obbligato, o da solo o con altri condannati, al lavoro che gli è imposto secondo i regolamenti della casa.

Art. 47. La pena de' lavori forzati a tempo si compone di quattro gradi

1° da otto a dodici anni,

2° da dodici a sedici anni,

3° da sedici a venti anni,

4° da venti a ventiquattro anni.

Art. 48. La pena della detenzione straordinaria o della detenzione a tempo si espia nelle *case di detenzione straordinaria*, o nelle *case di detenzione a tempo*, o in un castello o altro luogo forte a ciò destinato da una legge.

---

efficace, e che la coscienza generale del popolo possa con sicurezza accettare come guarentigia sufficiente alla tutela dei più sacri diritti dell'uomo dall'atrocità di taluni misfatti.

A tal uopo il sottoscritto stima opportuno di raccogliere tutti gli elementi di fatto che valgano a completare sulla grave questione gli studj della commissione, ed a preparare quelli del parlamento. Egli è vero che a riunire e vagliare i dati statistici senza i quali quelle ricerche sarebbero impossibili, molte difficoltà si pareranno innanzi, imperocchè le diversità dei sistemi penali già in vigore nelle varie provincie d'Italia, e le diverse condizioni politiche le quali han dovuto esercitare non poca influenza nella definizione e nella punizione dei fatti criminosi, rendono malagevoli quelle indagini, tanto più che debbono di necessità estendersi ad un periodo non breve, e seguirsi di anno in anno. Ma il ministro confida nello zelo indefesso delle SS. VV., ed ha per fermo che porranno ogni studio e diligenza nel raccogliere notizie ed elementi di tanta importanza.

Epperò le SS. VV. avran cura di trasmettere a questo ministero una relazione accompagnata da documenti o quadri statistici, nella quale si trovino distinte anno per anno, dal 1850 al 1865, le seguenti indicazioni relative al distretto di codesta corte di appello:

1° Il numero delle accuse capitali ammesse dalle camere di consiglio antiche, e dalle sezioni di accusa,

2° Il titolo dei reati e le circostanze aggravanti per cui quelle accuse furono ammesse,

3° Il numero degli imputati ai quali ciascuna delle dette accuse si riferiva,

4° Il numero dei condannati alla pena di morte,

5° Il numero dei condannati a pena minore

a) per modifica e definizione del reato,

b) per esclusione di circostanze aggravanti,

c) per ammissione di scuse,

d) per concorso di circostanze attenuanti.

6° La indicazione numerica degli annullamenti di sentenze capitali proferiti dalla corte di cassazione o da altra magistratura suprema

a) per motivi di diritto,

b) per motivi di fatto.

7° I risultamenti dei giudizj di rinvio,

8° Il numero delle esecuzioni capitali, e quello delle grazie;

9° Il numero annuale dei reati che prima del 1850 eran puniti di morte, e quello de' reati stessi, dopo che con leggi posteriori vennero sottoposti a pena minore

10° Il numero delle recidive per condannati a pena di morte, ai quali per grazia fu commutata la pena, e pei condannati a pene minori per crimini puniti antecedentemente con pena di morte

Il guardasigilli non ha d'uopo di pregare le SS. VV. a voler procurare che questo lavoro venga compiuto colla maggiore sollecitudine e diligenza possibile. Egli conta sul loro zelo, e spera che le indagini che verranno fatte ed i documenti che saranno raccolti, varranno a fornire nuovi e più sicuri argomenti per la risoluzione di questa grave questione, nella quale sono impegnati ad un tempo i più delicati diritti della umanità ed i più grandi interessi sociali.

Il Ministro

G. DE FALCO

I condannati saranno impiegati in alcuno dei lavori quivi stabiliti o autorizzati.
Il lavoro non sarà obbligatorio per i condannati alla detenzione per reati politici.

Art. 19. La pena della detenzione straordinaria ha la durata di anni trenta.

La pena della detenzione a tempo si compone di cinque gradi:

1° da quattro a otto anni;
2° da otto a dodici anni;
3° da dodici a sedici anni;
4° da sedici a venti anni;
5° da venti a ventiquattro anni.

Art. 20. La pena della reclusione si espia nelle *case di reclusione*. I condannati, o soli o in comune ad altri condannati, saranno sottoposti ai lavori che vi si eseguiscono.

La durata di questa pena è da quattro a dieci anni, e si divide in due gradi.

1° da quattro a sette anni;
2° da sette a dieci anni.

Art. 21. La pena dell'interdizione dai pubblici uffizi consiste:

Nella esclusione del condannato dal diritto di voto, di elezione e di eligibilità in qualsiasi comizio elettorale, ed in generale dall'esercizio di ogni diritto politico;

Nella esclusione da ogni funzione, impiego o ufficio pubblico;

Nella decadenza dal benefizio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto, e nell'incapacità di ottenerne;

Nella privazione di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi di onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici e di tutte le dignità.

Art. 22. La pena dell'interdizione dai pubblici uffizi è perpetua o temporanea. Temporanea ha la durata da cinque a venti anni, e si divide in due gradi:

1° da cinque a dieci anni;
2° da dieci a venti anni.

Se il condannato contravviene alla interdizione, sarà punito con la prigionia da sei mesi a due anni, ferma rimanendo la durata dell'interdizione.

Art. 23. Qualunque condanna a una pena criminale porta seco la destituzione del condannato da tutte le funzioni, uffizi o impieghi pubblici di cui era rivestito.

Produrrà inoltre la interdizione perpetua o temporanea da quei diritti politici o civili che saranno dalla legge designati.

Art. 24. Saranno in istato d'interdizione legale durante la pena:

1° i condannati all'ergastolo, ai lavori forzati a vita, ai lavori forzati a tempo, alla reclusione, alla detenzione straordinaria, al quarto e quinto grado della detenzione;

2° i condannati al terzo grado della detenzione a tempo, nei casi di recidiva o di concorso di più misfatti.

Art. 25. La interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli, o disporne altrimenti che per testamento.

Al condannato in istato di interdizione legale sarà nominato un tutore per agire in suo nome ed amministrare i suoi beni nel modo prescritto dal codice civile per gli interdetti.

Le disposizioni relative alla amministrazione dei beni degl'interdetti sono applicabili alla interdizione legale dei condannati.

Art. 26. Durante la interdizione non potrà esser rimessa al condannato nessuna somma, o porzione delle sue rendite, eccetto qualche tenue sussidio alimentario.

Cessata la interdizione legale, i beni del condannato saranno restituiti, e i conti dell'amministrazione renduti a chi spetterà di dritto.

Art. 27. Le condanne alla interdizione dai pubblici uffizi, ed alla interdizione legale del condannato, pronunziate in giudizio contraddittorio, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili. Pronunziate in giudizio contumaciale, dal giorno della pubblicazione legale della sentenza.

Art. 28. Gli effetti civili delle condanne pronunziate in virtù di leggi precedenti saranno ridotti per l'avvenire alle disposizioni del presente codice, salvo i diritti già acquistati dai terzi.

Art. 29. Tutte le condanne a pene criminali saranno stampate per estratto, ed affisse e pubblicate nel luogo ove sono state pronunziate e nel comune ove fu commesso il misfatto.

CAPITOLO II

Delle pene correzionali

Art. 30. Le pene correzionali sono

1° la prigionia;

2° la detenzione correzionale,

3° la custodia,

4° il confino;

5° la sospensione dai pubblici uffizi;

6° la multa.

Art. 31. La pena della prigionia si espia nelle *carceri di correzione*.

I condannati, o separati o in comune ad altri condannati, saranno addetti ad alcuni de' lavori quivi stabiliti od autorizzati.

Se la pena della prigionia non eccede sei mesi, il giudice può ordinare che sia espiata nelle carceri giudiziali del mandamento.

Art. 32. La pena della detenzione correzionale si espia nelle *case di detenzione correzionale*.

I condannati non saranno astretti al lavoro: potranno occuparsi a loro scelta di qualcuna delle opere autorizzate per misura generale o individuale.

Questa pena è applicata specialmente ai condannati per delitti politici o di stampa.

Art. 33. La pena della custodia si espia nelle *case di emendazione*, ed è destinata specialmente per i delinquenti di tenera età e di tenue discernimento.

I condannati saranno obbligati alla istruzione ed al lavoro nel modo prescritto dai regolamenti.

La durata di questa pena è da un mese a quindici anni. Può estendersi ad anni venti quando viene applicata invece di altra pena criminale ai delinquenti di tenue discernimento.

Art. 34. La pena del confino consiste nell'obbligo ingiunto al condannato di abitare in un comune del regno che sarà designato nella sentenza, alla distanza almeno di due miriametri dal comune del commesso delitto, da quello del suo domicilio e dal domicilio degli offesi o danneggiati.

Il condannato al confino si presenterà al municipio del comune designato, e farà conoscere il principio e la durata della sua residenza.

La trasgressione del confino sarà punita col carcere estensibile a mesi due, ferma rimanendo la durata del confino. In caso di nuova trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.

Art. 35. La pena della sospensione dai pubblici uffici consiste nella esclusione del condannato per un determinato tempo dall'esercizio de' diritti politici, e di qualunque funzione, impiego o uffizio pubblico.

Se il condannato contravviene alla sospensione dai pubblici uffizi sarà punito con la pena della prigionia estensibile ad un anno, ferma rimanendo la durata della sospensione.

Art. 36. La durata della prigionia, della detenzione correzionale, del confino e della sospensione dai pubblici uffizi è di un mese a cinque anni, e si divide in cinque gradi:

1° da uno a sei mesi;
2° da sei mesi ad un anno;
3° da un anno a due anni;
4° da due a tre anni;
5° da tre a cinque anni.

Nei casi specialmente indicati dalla legge la durata delle dette pene può estendersi fino a dieci anni.

Art. 37. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una determinata somma non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquemila. Essa componesi de' seguenti gradi:

1° da lire cinquanta a cento;
2° da lire cento a dugento cinquanta;
3° da lire dugentocinquanta a cinquecento;
4° da lire cinquecento a mille.

Indi si aumenterà da lire cinquecento in cinquecento fino al massimo determinato dalla legge. Ognuno di questi aumenti si computa per grado.

CAPITOLO III.

Delle pene di polizia.

Art. 38. Le pene di polizia sono:

1° il carcere;
2° l'ammenda.

Art. 39. La pena del carcere si espia nelle carceri giudiziarie del mandamento, o in altro luogo a ciò destinato nel mandamento stesso.

I condannati si occuperanno a loro scelta, ed a loro profitto, di uno dei lavori quivi autorizzati.

Questa pena ha due gradi:

1° da uno a quindici giorni;
2° da quindici giorni a un mese.

Nei casi specialmente indicati dalla legge la pena del carcere potrà estendersi fino a due mesi.

Art. 40. L'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una determinata somma non minore di lire 2, nè maggiore di lire cinquanta.

Questa pena ha quattro gradi

1° da lire due a cinque,

2° da lire cinque a quindici,

3° da lire quindici a trenta,

4° da lire trenta a cinquanta.

CAPITOLO IV

Delle pene accessorie

Art. 41 Sono pene accessorie

1° la interdizione, o la sospensione dall'esercizio di alcuni diritti politici o civili, o di una determinata carica, impiego, professione, negozio od arte,

2° la vigilanza speciale della pubblica sicurezza,

3° la multa,

4° l'ammonizione.

Art. 42. La interdizione dell'esercizio di alcuni diritti politici o civili, o di una carica, impiego, professione, negozio od arte, consiste nella esclusione, del condannato, a perpetuità o per un tempo da cinque a venti anni, da tutti o parte de' seguenti diritti

1° di esercitare qualunque funzione, uffizio o impiego pubblico, amministrare o possedere qualunque benefizio ecclesiastico,

2° di voto, di elezione e di elegibilità in qualsiasi comizio elettorale, di esser giurato, e di esercitare ogni altro diritto politico,

3° di far uso di qualunque decorazione, dignità, titolo, grado o distintivo di onore civile o militare,

4° di far parte nella guardia nazionale, o servire nell'armata;

5° di tenere scuola, d'insegnare, o essere impiegato in uno stabilimento d'istruzione per professore, direttore o maestro;

6° d'intervenire negli atti relativi alla tutela, e di esser tutore, protutore o curatore tranne pei proprî figli e col voto del consiglio di famiglia,

7° di asportare armi, di essere adoperato per testimone negli atti, e deporre in giudizio siccome perito o testimone tranne per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti,

8° di esercitare una determinata carica, impiego, professione, negozio od arte.

Art. 43. Le condanne alle pene dell'ergastolo, e dei lavori forzati a vita portano seco la perpetua interdizione dai diritti enunciati nei numeri 1° a 7° dell'articolo precedente.

Le condanne alla pena della detenzione straordinaria e de lavori forzati a tempo portano seco la perpetua interdizione dai diritti enunciati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente. Porteranno la interdizione perpetua o temporanea dagli altri diritti quivi contemplati nei casi che saranno dalla legge designati.

Art. 44 Le condanne alla reclusione ed alla detenzione a tempo porteranno seco la interdizione di tutti o di parte dei diritti enunciati nell'articolo 42 nei casi e pel tempo che saranno dalla legge designati.

La interdizione dei diritti enunciati nel n. 8° dell'articolo 42 sarà sempre aggiunta a qualunque pena criminale pronunziata per misfatti commessi con abuso nell'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di un negozio o di un'arte.

Art. 45. La sospensione dall'esercizio di alcuni diritti politici o civili, o di una determinata carica, impiego, professione, negozio od arte, consiste nell'interdire al condannato, per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di cinque anni, lo esercizio di tutti o di parte dei diritti enunciati nell'articolo 42.

Art. 46. Le corti ed i tribunali potranno, nei casi indicati dalla legge, aggiungere alle condanne correzionali la sospensione dallo esercizio di tutti o parte de' diritti contemplati nell'articolo 42. Questa sospensione sarà sempre aggiunta alle condanne correzionali nei casi dalla legge ordinati.

La sospensione dei diritti politici enunciati nei numeri 1° e 2° dell'articolo 42 potrà estendersi ad anni dieci nei casi specialmente definiti dalla legge.

La sospensione dei diritti enunciati nel n° 8 dell'art. 42 sarà sempre aggiunta a qualunque pena correzionale pronunziata per delitti commessi con abuso nell'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di un negozio o di un'arte.

Art. 47. Le interdizioni e le sospensioni contemplate nel presente capitolo esistono di diritto durante la pena principale cui sono aggiunte. Estinta la pena principale comincia la durata delle interdizioni o sospensione pel tempo determinato dalla legge o dalla sentenza.

Art. 48. Se il condannato contravviene alle interdizioni prevedute dall'articolo 42, sarà punito con la prigionia da sei mesi a due anni, ferma rimanendo la durata dell'interdizione.

Se il condannato contravviene alle sospensioni prevedute dall'articolo 45, sarà punito colla prigionia da un mese a sei mesi, ferma rimanendo la durata della sospensione.

Art. 49. La vigilanza speciale della pubblica sicurezza dà diritto al governo di determinare alcuni luoghi nei quali sarà interdetto al condannato di dimorare dopo espiata la pena.

Il condannato prima della scarcerazione dichiarerà il luogo ove intende fissare la sua dimora, e sarà obbligato di presentarsi all'autorità che gli viene indicata per dare sicurtà di sua buona condotta nei modi stabiliti dalla legge di pubblica sicurezza.

In caso di disubbidienza il trasgressore sarà arrestato, e la pena sarà convertita in quella del confino in un luogo determinato del regno, o anche della prigionia per un tempo che potrà estendersi ad un anno, fermo stando in questo caso, se vi è luogo, il rimanente tempo della vigilanza.

Art. 50. Saranno sempre assoggettati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza:

1° I condannati per misfatto contro la sicurezza interna o esterna dello Stato

2° i condannati ai lavori forzati o alla reclusione per omicidi qualificati, per falsità di moneta o carte di pubblico credito equivalenti moneta, per depredazione, estorsione o furto,

3° i condannati per misfatto o delitto di associazione di malfattori.

Potranno essere assoggettati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza i recidivi di misfatto, i condannati per delitto contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, e per gli altri reati che saranno dalla legge designati

Art. 51. La vigilanza speciale della pubblica sicurezza nelle condanne a pene criminali non sarà minore di tre anni, nè maggiore di dieci nelle condanne a pene correzionali non sarà minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, salvo i casi speciali dalla legge determinati

Art. 52. La multa definita nell'art. 37 può essere applicata congiuntamente ad altre pene criminali o correzionali Nondimeno il massimo ed il minimo della multa in materia criminale è determinato dalla legge per ciascun caso speciale.

Art. 53. L'ammonizione consiste nel riprendere il reo sopra un fatto riprovato dalla legge, con avvertimento che in caso di recidiva nello stesso reato, incorrerà nella pena più grave stabilita dalla legge. L'ammonizione sarà fatta dal giudice in pubblica udienza.

In caso di contumacia o rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato e condotto al giudice, dal quale gli sarà fatta l'ammonizione.

Se il condannato non accoglie l'ammonizione con rispetto, sarà punito col carcere estensibile a giorni dieci, salvo che la mancanza di rispetto costituisca un reato più grave.

Art. 54. L'ammonizione può essere aggiunta alle pene correzionali ed alle pene di polizia.

Nei casi espressamente dalla legge determinati l'ammonizione può aver luogo anche sola.

CAPITOLO V

Regole generali per la esecuzione delle pene.

Art. 55. Il prodotto del lavoro obbligatorio dei condannati appartiene allo Stato.

Nondimeno un quinto di questo prodotto verrà specialmente addetto a ristorare i danni cagionati dal reato, qualora il condannato non ne abbia altri mezzi, o sarà anno per anno dato agli offesi o ai danneggiati.

Una parte del rimanente non minore di due decimi per i condannati ai lavori forzati a vita, di tre decimi per i condannati ai lavori forzati a tempo, di quattro decimi per i condannati alla reclusione ed alla detenzione, e di cinque decimi per i condannati alla prigionia o alla custodia, servirà a formare pel condannato un fondo di riserva che gli verrà consegnato o alla sua uscita dal luogo di pena, o ad epoche determinate dopo la sua uscita a norma de' regolamenti.

Il governo potrà durante la pena disporre della metà di questo fondo sia in pro del condannato a titolo di gratificazione, sia a pro della sua famiglia qualora fosse nel bisogno

Art. 56. I condannati ai lavori forzati, alla detenzione, alla reclusione ed alla prigionia saranno sottomessi *al regime della separazione* nelle case di pena, che siano capaci dell'applicazione di tale sistema

Sotto il regime della separazione i condannati saranno tenuti in segregazione assoluta gli uni dagli altri, ed occuperanno locali isolati in modo che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro di giorno e di notte.

Art. 57 Dove gli stabilimenti penali non rendano possibile l'applicazione intera del sistema di separazione, sarà questo adoperato almeno come mezzo di preparazione all'entrare del condannato nella casa di pena.

La segregazione individuale durerà in questo caso almeno uno a due anni per le condanne criminali, uno a tre mesi per le condanne correzionali

Art. 58. Avranno sempre accesso presso i condannati gli impiegati della direzione della casa, gli uffiziali sanitari, i ministri del culto cui il condannato appartiene, i membri della commissione di vigilanza, i maestri o direttori dei lavori addetti allo stabilimento.

Sono tenuti a visitarli, almeno una volta per settimana, il medico ed il ministro del culto.

Sono autorizzati a visitarli i membri delle associazioni di carità e di patronato regolarmente costituite, ed anche i parenti, ed altre persone munite di speciale permesso del direttore.

La lettura ed il lavoro non potranno esser tolti al condannato che per causa di punizione temporanea.

Art. 59. Ad eccezione della pena dell'argastolo, nessun condannato può esser ritenuto nella casa di pena in segregazione individuale continua oltre al termine di dieci anni, a meno che egli stesso faccia domanda per la continuazione di questo reggimento. Ogni rimanente di pena sarà espiato in stabilimenti penali a lavoro in comune con silenzio e segregazione notturna.

Art 60 I condannati ai lavori forzati a vita ed alla detenzione straordinaria che avessero subito otto anni di separazione individuale continua, ed i condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione, alla detenzione a tempo o alla prigionia, che avessero espiato in segregazione continua il quarto della pena loro inflitta, potranno aver mitigato il regime di separazione, ed anche esser ammessi al lavoro in comune sotto la disciplina del silenzio.

Queste mitigazioni saranno concedute, secondo le circostanze, dal consiglio di vigilanza della casa, e saranno sempre rivocabili. La concessione e la rivocazione avranno luogo mediante deliberazioni motivate.

Art. 61 La durata delle pene criminali e correzionali subite col regime della separazione di giorno e di notte, sarà ridotta di un terzo.

Questa riduzione sarà calcolata sugli anni, sui mesi e sui giorni che è durata la separazione Non sarà tenuto conto del regime di separazione applicato ai condannati per punizioni disciplinari.

Art. 62. I condannati ed i ricoverati nelle case di emendazione saranno tenuti in segregazione gli uni dagli altri durante la notte, e sottoposti durante il giorno al lavoro in comune nel modo prescritto dai regolamenti. Tuttavia il regime di separazione continua potrà essere loro applicato come mezzo di preparazione, o di correzione.

Art. 63. Se il reato di cui si sono renduti colpevoli i condannati o ricoverati contemplati nell'articolo precedente importasse la pena dell'ergastolo, dei lavori forzati a vita o a tempo, della detenzione straordinaria, e del quarto o quinto grado della detenzione a tempo, potranno dalla sentenza di condanna esser sottoposti al regime della separazione per un tempo che potrà estendersi ad un anno.

Per gli altri misfatti il regime di separazione potrà esser loro applicato per un tempo non maggiore di sei mesi, per i delitti, per un tempo non maggiore di due mesi.

Come mezzo di correzione la separazione continua di questi condannati o ricoverati non potrà eccedere quindici giorni

Art. 64. Sono eccettuati dal regime della segregazione individuale.

1° i condannati dell'età di settanta anni compiuti, e quelli che raggiungessero questa età durante la pena,

2° i condannati infermi, invalidi, o che tali divenissero durante la pena, e specialmente quelli che a giudizio dei periti manifestino tendenze ad alienazioni mentali.

Gli individui menzionati in questo articolo sconteranno la pena in appositi stabilimenti a lavoro in comune compatibile colle loro fisiche condizioni.

Art 65. Regolamenti particolari a ciascuna delle case di pena determineranno le norme speciali per la esecuzione delle stesse, e specificheranno le differenze nel lavoro e nel trattamento dei condannati secondo la natura della pena che espiano, in maniera che sia mantenuta la graduazione fra i vari generi di pene.

Questi regolamenti saranno pubblicati per decreti reali, previo parere del consiglio di Stato.

Una legge speciale poi determinerà le punizioni disciplinari alle quali possono essere sottoposti i condannati per infrazione ai regolamenti suddetti, e il modo di applicarle.

Art 66. I condannati ad una pena maggiore di due anni d'imprigionamento criminale o correzionale, i quali avessero espiato la metà della pena loro inflitta in segregazione individuale continua, o due terzi della pena stessa senza il regime della separazione, ed avessero dato prove indubitate di emendazione, potranno, dietro il parere delle commissioni di vigilanza delle case di pena, essere traslocati per ordine de' ministri della giustizia e dell'interno in una colonia penitenziaria agricola od industriale stabilita dal governo in una delle isole del regno, per espiarvi la rimanente pena, sottoponendosi a quelle condizioni che il governo crederà opportune.

I condannati per reati politici potranno dietro loro domanda, nei casi contemplati nel presente articolo, essere relegati in un'isola per rimanervi liberi durante il tempo della pena residuale.

Per ordine motivato dei suddetti ministri, potranno essere ricondotti nelle case di pena i condannati che colla loro condotta abbiano mal corrisposto al mutamento di pena loro concedato.

Art. 67 I condannati a pena maggiore di un anno d'imprigionamento criminale o correzionale, i quali avendo subito tre quarti della pena diano segni incontestabili di ravvedimento e presentino guarentigie sufficienti di buona condotta avvenire, possono essere provvisoriamente liberati per decreto reale sulla proposizione del ministro di grazia e giustizia, previo parere della commissione di vigilanza dello stabilimento penale in cui il condannato sconta la pena, e sotto le condizioni che il governo crederà opportune.

Art 68 La liberazione provvisionale ha per effetto di sospendere la esecuzione della pena. Il condannato però non rientra in quei diritti, nè riacquista quelle capacità di cui era stato privato con la condanna.

In caso di misfatto o delitto commesso durante la liberazione condizionale, il condannato espierà con la pena del nuovo reato il rimanente di quella da cui era stato condizionalmente liberato.

Art. 69. Il condannato liberato condizionalmente, la cui condotta sia stata regolare durante il tempo della liberazione condizionale, rimane definitivamente liberato collo spirare del termine assegnato alla sua pena.

Cessano in questo caso anche gli effetti della vigilanza speciale della pubblica sicurezza cui fosse stato sottoposto.

Art. 70. Le donne espieranno la pena in case speciali, ma sotto lo stesso regime della separazione prescritto per gli uomini.

Ove occorra riunirle nella stessa casa di pena, esse saranno tenute in quartieri separati, portanti ciascuno la indicazione del genere di pena che vi si sconta.

La parte del prodotto del lavoro ad esse assegnato può essere rispettivamente accresciuta di un decimo di quella stabilita per gli uomini.

Art. 71. Le donne, i minori degli anni ventuno, e gli stranieri che siano condannati al confino, avranno la scelta fra l'espiazione effettiva di questa pena, e quella della prigionia ridotta al terzo della durata del confino fissata nella sentenza.

Art. 72. La pena del carcere per contravvenzioni di polizia sarà scontata nel carcere del mandamento, il quale sarà possibilmente ordinato in modo da rendere attuabile la segregazione individuale dei condannati durante la notte.

Per i condannati alla prigionia che fossero ammessi ad espiare la pena nelle carceri del mandamento, saranno seguite le regole stabilite per la espiazione di questa pena.

Art. 73. Gli stranieri condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, terminato il tempo della pena principale, possono essere dal governo espulsi dal regno.

Art. 74. Per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 61, 66 e 67 le condanne ai lavori forzati a vita si avranno come pronunziate per anni trenta.

CAPITOLO VI

Disposizioni comuni alle pene dei misfatti, dei delitti e delle contravvenzioni.

Art. 75. Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro, il mese di trenta giorni. Ogni condanna a tempo maggiore è calcolata secondo il calendario comune.

Art. 76. In qualunque pena si potrà, secondo le circostanze, imputare il carcere sofferto prima della sentenza. Tale imputazione avrà sempre luogo pel tempo che abbia oltrepassato sei mesi, nelle pene criminali, e tre mesi nelle pene correzionali.

Art. 77. Ogni condanna ad una pena temporanea d'imprigionamento criminale, o correzionale o di polizia, comincerà a decorrere, rispetto ai detenuti, dal giorno della sentenza non ostante l'appello o il ricorso del pubblico ministero, e qualunque sia il loro risultato.

Non pertanto se il condannato abbia interposto appello o ricorso avverso la sentenza, o la pena contro lui pronunziata non venga ridotta, la condanna non comincerà a decorrere che dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta irrevocabile.

Pei non detenuti la condanna alle pene d'imprigionamento o di confino comincerà a decorrere dal giorno della loro effettiva esecuzione.

Art. 78. L'estratto di qualunque condanna a pena criminale o correzionale sarà a cura del pubblico ministero rimesso al municipio del luogo di nascita del condannato, perchè dagli uffiziali dello stato civile se ne prenda nota in un registro speciale che sarà tenuto come i registri dello stato civile.

Art. 79. La condanna alle pene stabilite dalla legge avrà luogo senza pregiudizio delle restituzioni o del risarcimento dei danni che possano essere dovuti agli offesi o danneggiati, e delle spese del giudizio.

Art. 80. I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidalmente alle restituzioni, ed al risarcimento dei danni.

Essi sono tenuti solidalmente alle spese allorchè sono stati condannati nello stesso giudizio: condannati in giudizi distinti, saranno tenuti solidalmente alle sole spese degli atti del procedimento che sono stati loro comuni.

Art. 81. Allorchè la legge non ha definito la somma dei danni, sarà questa determinata dal giudice.

Nei casi di responsabilità civile il giudice applicherà le disposizioni delle leggi civili.

Art. 82. A qualunque condanna per misfatto o per delitto, il giudice potrà aggiungere la confisca totale o parziale:

1° delle cose che formano l'oggetto del reato, e di quelle che han servito, o che erano destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato;

2° delle cose che sono state il prodotto del reato, quando non possono essere restituite ai danneggiati.

Nelle contravvenzioni la confisca non potrà essere pronunziata che nei casi indicati dalla legge.

Art. 83. Quando si tratta di cose di cui la legge vieta la detenzione, l'uso o l'esportazione, la confisca ne sarà sempre pronunziata, anche nel caso di non seguita condanna, e quando pure non appartenessero alla persona che ne fu imputata.

Art. 84. Pronunziandosi la multa o l'ammenda, il giudice disporrà nella medesima sentenza che nel caso di non effettuato pagamento fra due mesi dal giorno che la condanna è divenuta irrevocabile, la multa sia commutata nella prigionia o nella detenzione correzionale per un tempo ragguagliato alla ragione di lire cinque per ciascun giorno, purchè non ecceda un anno: e l'ammenda nel carcere per un tempo ragguagliato alla ragione di lire due a cinque per giorno, purchè non ecceda sette giorni.

Art. 85. In tutti i casi il condannato può liberarsi dalla pena commutata in virtù del presente articolo pagando la multa o l'ammenda. Egli non potrà giammai sottrarsi alla esecuzione sui suoi beni, offrendo di subire invece la prigionia o il carcere.

Art. 86. Il condannato non potrà essere trattenuto nel luogo della pena oltre il termine della sua condanna pel motivo di non aver pagato le spese all'erario dello Stato, o di non aver risarcito i danni alle parti offese o danneggiate, salvo l'azione pel loro pagamento ai termini delle leggi civili.

Art. 87. Le multe, le ammende, il prezzo degli oggetti confiscati e le somme sopravanzanti dalle cauzioni saranno destinate al ristoro dei danni e delle spese sofferte principalmente dagli innocenti perseguitati per errore o calunnia nei giudizî penali, e quindi da' danneggiati poveri, purchè i colpevoli che devono per legge soddisfare gli uni e gli altri non ne abbiano i mezzi.

Il governo del Re con decreto particolare ordinerà per ciascuna provincia l'amministrazione di una cassa delle multe e delle ammende destinate a ricevere tali somme.

Art. 88. Quando il colpevole è stato condannato a più pene, se queste sono di genere diverso, l'esecuzione comincerà dalla pena più grave, salvo il caso della multa e dell'ammenda, e la pena più mite decorrerà dal momento in cui è terminata la prima.

Art. 89. Chiunque nell'atto che sta scontando una pena, venisse condannato ad altra pena o dello stesso genere, o meno grave, continuerà a scontare la prima, ed immediatamente dopo sarà sottoposto alla seconda.

Se questa è più grave della prima passerà subito alla nuova pena, e di poi sconterà il residuo della prima.

CAPITOLO VII

Delle norme per l'aumento e la diminuzione della pena

Art. 90 Quando la legge stabilisce in termini generali che la pena debba essere diminuita di uno o più gradi, si osserverà la seguente gradazione

1° ergastolo,
2° lavori forzati a vita,
3° quarto grado
4° terzo grado
5° secondo grado
6° primo grado
} dei lavori forzati a tempo
7° secondo grado
8° primo grado
} della reclusione,
9° quinto grado
10° quarto grado
11° terzo grado
12° secondo grado
13° primo grado
} della prigionia,
14° il carcere,
15° l'ammenda.

Art. 91 Per le pene non indicate nel precedente articolo la gradazione di diminuzione sarà la seguente:

(I.) 1° detenzione straordinaria;
2° quinto grado
3° quarto grado
4° terzo grado
5° secondo grado
6° primo grado
} della detenzione a tempo
7° quinto grado
8° quarto grado
9° terzo grado
10° secondo grado
11° primo grado
} del carcere o della detenzione correzionale
12° multa;
13° ammenda.

(II.) 1° interdizione perpetua dai pubblici uffizi,
2° secondo grado
3° primo grado
} dell'interdizione temporanea dai pubblici uffizi,
4° sospensione dai pubblici uffizi, o confino.

Art. 92. Quando la legge stabilisce in termini generali che la pena debba essere aumentata di uno o più gradi, si osserverà la seguente gradazione

1° primo grado
2° secondo grado
3° terzo grado
4° quarto grado
5° quinto grado
} del carcere,

6° primo grado 7° secondo grado	della reclusione,
8° primo grado 9° secondo grado 10° terzo grado 11° quarto grado	de' lavori forzati a tempo,
12° lavori forzati a vita	

Non si potrà ascendere alla pena dell'ergastolo perpetuo senza espressa determinazione di legge.

Art. 93. Per le pene non indicate nell'articolo precedente la gradazione dell'aumento avrà luogo nel modo seguente

(I.) 1° primo grado 2° secondo grado 3° terzo grado 4° quarto grado 5° quinto grado	della detenzione correzionale o del confino,
6° primo grado 7° secondo grado 8° terzo grado 9° quarto grado 10° quinto grado	della detenzione a tempo,
11° detenzione straordinaria	
(II.) 1° primo grado 2° secondo grado 3° terzo grado 4° quarto grado 5° quinto grado	della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi,
6° primo grado 7° secondo grado	dell'interdizione temporanea dai pubblici uffizi,
8° detenzione a tempo.	

Art. 94. Quando il reato principale è punibile con pena di polizia, la diminuzione avrà luogo nel modo seguente

1° secondo grado 2° primo grado	del carcere,
3° l'ammenda	

In modo inverso avrà luogo l'aumento nelle pene di polizia. Da esse non si potrà ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge per ciascun caso particolare.

Art. 95. Quando la legge stabilisce per un reato un dato grado di pena, il giudice può spaziare tra il massimo ed il minimo di essa.

Quando è lasciata al giudice la latitudine di due o più gradi, o è inflitta una pena temporanea senza determinazione di gradi, egli, nella latitudine determinata dalla legge, fisserà il grado di pena dovuto al reato secondo le circostanze del fatto, e sopra questo grado determinerà, secondo le norme stabilite in questo capitolo, gli aumenti o le diminuzioni di pena cui il fatto potesse dar luogo.

Saranno sempre indicati nella sentenza i motivi che avranno guidato il giudice nella determinazione della pena.

TITOLO III

REGOLE GENERALI PER LA PUNIZIONE DEI REATI

CAPITOLO I

Delle cagioni generali che escludono o diminuiscono l'imputazione

Art. 96. Non vi è reato quando l'azione è ordinata o permessa dalla legge.

Quando un ufficiale pubblico, o impiegato, o un agente qualunque dell'autorità o della forza pubblica comanda o commette qualche atto contrario alla legge, se egli giustifica di avere operato per ordine de' suoi superiori relativamente ad oggetti di loro attribuzione e pei quali egli doveva loro obbedienza gerarchica, sarà esente da pena, la quale verrà in questo caso inflitta solamente ai superiori che han dato l'ordine.

Art. 97. Non vi è reato quando l'imputato era nello stato di demenza nel tempo in cui l'azione venne eseguita, ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non potè resistere.

Art. 98. Allorchè la demenza o la forza non era tale da escludere affatto l'imputazione, ma abbia grandemente scemato nel colpevole la coscienza de' suoi atti o la libertà delle sue azioni, la pena dovuta per legge al reato sarà diminuita di uno a tre gradi.

Ove il difetto sia nelle facoltà mentali, i giudici applicheranno al colpevole la pena della custodia pel tempo che avrebbe dovuto applicarsi la pena da lui incorsa, purchè non ecceda venti anni.

Art. 99. Qualora lo stato di demenza sia l'effetto di ubbriachezza volontaria o contratta da chi era solito ubbriacarsi, sarà, nel caso dell'art. 97, ove si tratti di misfatto, applicata la pena della prigionia non minore di un anno ed estensibile anche ad anni dieci, e dove si tratti di delitto o di contravvenzione, la pena sarà diminuita di due a tre gradi. Nel caso poi dell'art. 98, la pena dovuta al reato sarà diminuita di un grado.

È escluso dalle presenti disposizioni il caso in cui la ubbriachezza fu contratta nel fine di commettere il reato.

Art. 100. Il fanciullo minore di anni nove compiuti sarà esente da pena.

Art. 101. Il minore di anni quattordici sarà sottoposto a pena quando abbia operato con discernimento.

Se non è provato che egli ha operato con discernimento, sarà assoluto. Ma ove si tratti di misfatto o delitto, i giudici ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro assumere l'obbligo di bene educarlo e vegliare sulla sua condotta sotto pena dei danni, ed ove le circostanze lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta. È tuttavia in facoltà dei giudici ordinare che l'imputato sia ricoverato, sia in una casa speciale di emendazione, sia in uno stabilimento pubblico d'istruzione e di lavoro per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compito gli anni ventuno.

Art. 102. Qualora risulti che il minore degli anni quattordici abbia operato con discernimento, avranno luogo le seguenti disposizioni:

1° se si tratta di misfatto a cui sarebbe applicabile la pena dell'ergastolo o dei lavori forzati a vita o della detenzione straordinaria, sarà punito con la pena della custodia da dieci a quindici anni;

2° se si tratta di misfatto cui si dovrebbe applicare la pena dei lavori forzati a tempo, o del terzo, quarto o quinto grado della detenzione a tempo, sarà punito con la custodia da due a dieci anni,

3° se si tratta di misfatto cui sarebbe applicabile la pena della reclusione, o del primo o secondo grado della detenzione a tempo, sarà punito con la custodia da uno a cinque anni,

4° se si tratta di delitti, a cui si dovrebbe applicare la pena della prigionia o della detenzione correzionale, sarà punito con la pena della custodia per un tempo non maggiore della metà di quello cui avrebbe potuto esser condannato se avesse compiuto gli anni quattordici,

5° se si tratta di reati punibili con altre pene correzionali o di polizia, saranno queste applicate con la diminuzione di due a tre gradi.

Art. 103. Il reo maggiore degli anni quattordici e minore di diciotto sarà punito come segue:

1° se è incorso nella pena dell'ergastolo o dei lavori forzati a vita, sarà condannato alla pena della reclusione da dieci a quindici anni,

2° se è incorso nella pena del quarto grado dei lavori forzati a tempo o della detenzione straordinaria, sarà condannato nel primo caso alla reclusione, e nel secondo alla detenzione per anni dieci;

3° se è incorso nella pena del primo, secondo o terzo grado dei lavori forzati a tempo, o del terzo, quarto o quinto grado della detenzione a tempo, sarà punito nel primo caso con la reclusione, e nel secondo caso con la detenzione non oltre gli anni sette;

4° se è incorso nella pena della reclusione o del primo o secondo grado della detenzione a tempo, la pena sarà commutata in quella della prigionia o detenzione correzionale non minore di due anni,

5° se è incorso in altre pene criminali, o in pene correzionali o di polizia, saranno queste applicate con la diminuzione di due gradi.

Art. 104 Il reo maggiore degli anni diciotto e minore degli anni venti soggiacerà alle pene ordinarie con la diminuzione di un solo grado.

Art. 105. Il sordo-muto dalla nascita o dall'infanzia, se ha operato con discernimento, sarà punito con le pene stabilite per i minori degli anni quattordici

Se ha operato senza discernimento saranno a lui applicabili le disposizioni dello articolo 101

Art. 106 Il sordo-muto che sa leggere e scrivere, o è stato altrimenti educato, quando abbia operato con discernimento, se ha compiuto gli anni diciotto, sarà punito come il maggiore di anni quattordici e minore degli anni diciotto, se ha compiuto gli anni venti, sarà punito come il maggiore degli anni diciotto e minore degli anni venti.

Art. 107 Senza pregiudizio delle diminuzioni di pena espressamente determinate dalla legge, qualora nei reati concorrano circostanze attenuanti, le pene saranno diminuite di uno a due gradi.

CAPITOLO II.

Del tentativo.

Art. 108. Vi ha *tentativo* punibile quando la volontà di commettere un reato è manifestata con atti di esecuzione, e questa per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole fu interrotta o mancò di produrre il suo effetto.

I tentativi dei delitti e delle contravvenzioni non sono punibili che nei casi espressamente indicati dalla legge.

Art. 109. Quando il colpevole di tentativo giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga da sua parte per mandare ad effetto il reato, sarà punito con la pena del reato consumato, diminuita di un grado. Questa specie di tentativo chiamasi *reato mancato*.

Art. 110. Quando gli atti di esecuzione siano di tal natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito con la pena del reato consumato, diminuita di due o di tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondochè gli atti di esecuzione sieno più o meno vicini alla consumazione del reato. Questa specie di tentativo chiamasi *reato tentato*.

Art. 111. Nei reati tentati o mancati, quando gli atti di esecuzione costituiscano per sè stessi un reato consumato, si farà confronto tra la pena di questo e quella del reato tentato o mancato, e si applicherà la pena più grave.

Art. 112. Se il tentativo rimase senza effetto per volontà del colpevole, egli non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi vengano dalla legge considerati come reato.

Art. 113. Sono eccettuati dalle disposizioni del presente capitolo i casi specialmente dalla legge preveduti.

CAPITOLO III.

Degli autori e dei complici.

Art. 114. Sono *autori* del reato coloro i quali direttamente lo eseguono.

Art. 115. Sono complici del reato:

1° coloro che per mezzo di mandato, di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazioni o artifizi colpevoli, lo avranno provocato ed indotto altri a commetterlo;

2° coloro che sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti, affissi, o venduti o distribuiti nel pubblico, avranno provocato direttamente a commetterlo, salvo le pene stabilite dalla legge contro gli autori delle provocazioni di misfatti o delitti che non siano state seguite da effetto;

3° coloro che, senza essere gli esecutori diretti dell'atto costitutivo del reato, concorreranno immediatamente con l'opera loro alla sua esecuzione;

4° coloro che avranno istigato o dato le istruzioni e le direzioni per commettere il reato;

5° coloro che per commettere il reato avranno procurato le armi, gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla sua esecuzione;

6° coloro che per commettere il reato avranno aiutato, facilitato o assistito lo autore o gli autori di esso nei fatti che lo avranno preparato, facilitato o consumato.

Art. 446 I complici saranno puniti come gli autori del reato quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non si sarebbe commesso.

Quando poi la loro cooperazione non sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso, i complici designati nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo precedente saranno puniti con un grado di meno dell'autore del reato, e quelli designati nei numeri 4°, 5° e 6° saranno puniti, secondo le circostanze del fatto, con due a tre gradi di meno dell'autore medesimo, salvo i casi in cui la legge avesse altrimenti disposto.

Art. 447 Le circostanze e le qualità permanenti o accidentali inerenti alla persona per le quali o si toglie, o si diminuisce, o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici, non giovano nè nuocciono agli altri autori o complici del medesimo reato.

Art. 448. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato non nuocciono che a coloro tra gli autori o complici del reato che ne hanno avuta la scienza, o che potevano facilmente prevederle, nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità.

Quando le circostanze materiali costituiscono per se stesse un reato più grave del reato principale, esse nuocciono agli autori e ai complici delle medesime. Coloro fra gli altri colpevoli, per i quali constasse soltanto di averne avuto scienza nel momento dell'azione o cooperazione costitutiva della loro reità, saranno puniti con la pena degli autori delle stesse diminuita di tre gradi.

Ove però la pena ad essi dovuta per il reato principale fosse per se stessa maggiore, sarà questa applicata e non nel minimo del grado.

CAPITOLO IV

Del concorso di più reati e della recidiva

Sezione I.

Del concorso di più reati.

Art. 449. Nel concorso di due o più misfatti punibili con lo stesso o con diverso genere di pena, la pena più grave sarà sola applicata, e non nel minimo del grado. Questa pena potrà anche essere aumentata di un grado, ed ove occorresse eccedere il massimo di ciascuna pena, l'aumento avrà luogo entro il limite di cinque anni.

Qualora la pena da applicarsi sia l'ergastolo, i lavori forzati a vita o la detenzione straordinaria, l'aumento avrà luogo nella durata del regime della separazione individuale del condannato, la quale potrà essere aumentata entro il limite di tre anni.

Art. 450. È reputata pena più grave quella la cui durata è maggiore.

Non pertanto nel concorso di più misfatti punibili con la detenzione e con i lavori forzati o la reclusione, se la durata della detenzione è maggiore delle altre pene, il colpevole espierà prima i lavori forzati o la reclusione, e passerà in seguito ad espiare la rimanente pena nella casa di detenzione.

Il tempo della separazione individuale trascorso nella espiazione dell'altra pena gli sarà contato in quello stabilito per la detenzione.

Art. 121. Nel concorso di uno o più misfatti con uno o più delitti, o con una o più contravvenzioni, la pena del misfatto più grave sarà sola applicata.

Il giudice potrà tener conto dei delitti nella latitudine del grado di pena da applicare.

Art. 122. Nel concorso di più delitti saranno cumulate le pene corrispondenti a ciascuno di essi, purchè fra tutte non si ecceda della metà il massimo della pena stabilita pel delitto maggiore.

La pena del confino potrà essere applicata separatamente, potrà essere anche cumulata con la prigionia o colla detenzione correzionale, ma in questo caso sarà calcolata per un terzo della sua durata.

Art. 123. Nel concorso di uno o più delitti con uno o più contravvenzioni, le ammende e le pene correzionali saranno cumulate ne' limiti fissati dall'articolo precedente.

Art. 124. Nel concorso di più contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda della metà il massimo della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

Art. 125. In tutti i casi enunciati negli articoli precedenti saranno sempre applicate le pene accessorie stabilite dalla legge per ciascun reato.

Le multe, le ammende e le confische speciali per ciascun reato potranno esser del pari cumulate tanto con le pene correzionali, che con le pene criminali.

Art. 126. Se dopo una sentenza di condanna a pena temporanea viene a scoprirsi altro reato commesso dal condannato anteriormente alla sentenza, questi sarà sottoposto a nuovo giudizio, e sarà o aumentata la stessa pena o pronunziata altra pena, secondo i casi e le norme indicati negli articoli 119 e seguenti.

Quando con la nuova sentenza sarà pronunziata una pena di genere superiore alla prima, cesserà l'effetto della sentenza precedente, ed il tempo pel quale la prima condanna fosse stata in tutto o in parte scontata, sarà computato nella pena inflitta con la seconda sentenza.

Nel caso contemplato dal secondo comma dell'art. 120, si seguiranno le regole ivi stabilite.

Sezione II.

Della recidiva

Art. 127. È considerato come recidivo colui che dopo essere stato condannato per un reato con sentenza divenuta irrevocabile commetta altro reato.

Il condannato non si avrà come recidivo quando il nuovo reato sia commesso dopo il decorso di anni dieci dalla estinzione della pena criminale, di anni cinque dalla estinzione della pena correzionale, di mesi sei dalla estinzione della pena di polizia.

Art. 128. Il condannato a pena criminale, che nei termini della recidiva commetta altro misfatto, sarà punito col massimo della pena stabilita. Questa pena potrà anche essere aumentata di un grado, ed ove occorra eccedere il massimo di ciascuna pena, l'aumento avrà luogo entro il limite di cinque anni.

Qualora la pena da applicarsi sia l'ergastolo, i lavori forzati a vita o la detenzione straordinaria, l'aumento avrà luogo nella durata della separazione individuale del condannato, la quale potrà essere aumentata entro il limite di tre anni.

Art. 129. Il condannato all'ergastolo che durante la pena commetta altro misfatto punito con la stessa pena o con i lavori forzati a vita, sarà punito con la segregazione individuale aumentata di anni cinque.

Se il nuovo misfatto importi una pena minore, la segregazione individuale del condannato sarà accresciuta entro il limite di tre anni.

Se commette un delitto, l'aumento della separazione individuale avrà luogo entro il limite di un anno.

Art. 130. Il condannato ai lavori forzati a vita che durante la pena commetta altro misfatto punibile con la stessa pena, sarà punito con la segregazione individuale aumentata di anni cinque.

Se il nuovo misfatto importi una pena minore, la segregazione individuale sarà aumentata entro il limite di tre anni

Se commette un delitto, l'aumento della segregazione individuale avrà luogo entro il limite di un anno.

Art. 131 Il condannato alla detenzione straordinaria che durante la pena commetta altro misfatto punibile con i lavori forzati a tempo o con la reclusione se la durata della detenzione è maggiore della pena incorsa, espierà prima la pena del nuovo misfatto ai termini dell'art. 128, e poi ritornerà ad espiare la rimanente pena nella casa di detenzione.

Il tempo della segregazione individuale trascorso per la espiazione dell'altra pena, gli sarà contato in quello stabilito per la detenzione.

Art. 132. Il condannato a pena criminale o correzionale, che nei termini della recidiva commetta altro delitto, sarà punito col massimo della pena stabilita.

Questa pena potrà anche essere aumentata di un grado, ed ove occorra eccedere il massimo, l'aumento avrà luogo nello stesso genere di pena fino alla metà del massimo di essa.

Art. 133. Il condannato per contravvenzione che nei termini della recidiva commetta altra contravvenzione, sarà punito col massimo della pena stabilita.

Art. 134. Le pena imposte ai recidivi nei termini dell'art. 127, avranno luogo anche nel caso di prescrizione della condanna decorsa a favore del condannato.

Art. 135. Il condannato da un tribunale militare che posteriormente alla condanna commetta altro reato, sarà punito a tenore degli articoli precedenti qualora la prima sentenza sia stata pronunziata per reato contemplato nel presente codice.

Sezione III

Disposizioni comuni alle due precedenti sezioni.

Art. 136. Coloro che dopo aver goduto degl'indulti o della grazia sovrana commettano nuovi reati, si considereranno come se non avessero goduto degli indulti o ottenuta la grazia, e saranno giudicati e puniti a tenore delle disposizioni contenute nel presente capitolo.

La stessa regola sarà seguita nei casi espressamente dalle leggi indicati, nei quali o viene interrotto il procedimento per la rinuncia all'istanza di punizione, o ad istanza della parte offesa cessano gli effetti della condanna divenuta irrevocabile.

TITOLO IV.

DELLA ESTINZIONE DEI REATI E DELLE PENE.

Art. 137 Il reato e le pene si estinguono:

1° con la morte del reo;

2° con la espiazione della pena;

3° con le amnistie, con gl'indulti o con speciale grazia sovrana,

4° con la prescrizione,

5° con la rinunzia della parte privata nei casi determinati dalla legge.

Art. 138. La morte del reo in qualunque tempo avvenga estingue rispetto a lui l'azione penale o la pena.

Rimane salva l'azione civile, o la condanna per la riparazione dei danni e delle spese cagionati dal reato.

Avrà anche luogo la esecuzione sui beni del condannato per la esazione delle multe e delle ammende dovute in forza di sentenza divenuta irrevocabile prima della sua morte.

Art. 139. L'espiazione della pena fa cessare la interdizione legale cui il condannato era sottoposto.

Non fa cessare le incapacità che fossero congiunte alla condanna se non dopo il termine fissato nella sentenza, il quale comincia a decorrere dalla estinzione della pena principale, ovvero in seguito della riabilitazione del condannato ottenuta nel modo prescritto dal codice di procedura penale.

Art. 140. Il Re potrà per decreto di grazia rilevare il condannato da tutte o parte delle incapacità incorse per effetto della condanna, ed accordargli anche nel luogo della espiazione della pena l'esercizio di tutti o di parte dei diritti civili di cui era stato privato.

Nel caso che l'indulto o la grazia condoni o commuti la sola pena principale, le incapacità e la vigilanza della pubblica sicurezza che fossero congiunte alla condanna divenuta irrevocabile, non cesseranno che al termine segnato nella sentenza il quale comincia a decorrere dal giorno della grazia, ovvero dietro la riabilitazione del condannato nel modo stabilito dal codice di procedura penale

Art. 141 L'amnistia estingue di diritto tutti gli effetti dell'azione penale, e delle pene pronunciate. L'indulto o la grazia che condona, o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, a meno che la commutazione non abbia luogo in altra pena cui è congiunta per legge questa interdizione.

In tutti i casi le amnistie, gli indulti e le grazie lasciano intatta l'azione o la condanna civile per la riparazione dei danni derivati dal reato e non comprendono le pene pecuniarie e le confische speciali, se non per la parte che non sia stata ancora soddisfatta.

Art. 142. Le condanne alle pene dell'ergastolo, dei lavori forzati a vita o della detenzione straordinaria, pronunziate in giudizio contraddittorio o contumaciale, si prescrivono col decorso di trent'anni compiti a cominciare dal giorno della sentenza

Nondimeno, cadendo il condannato in potere della giustizia dopo venti anni dal giorno del misfatto, la pena da lui incorsa sarà diminuita di uno a due gradi.

L'azione penale pei misfatti punibili con le pene suddette si prescrive nel termine di anni venti dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo, dall'ultimo atto di questo.

Art. 143. Le condanne a pene criminali minori delle pene indicate nell'articolo precedente, pronunziate in contraddittorio o in contumacia si prescrivono col decorso di venti anni compiti dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei misfatti punibili con le pene suddette, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno del commesso misfatto, e se vi fu processo, dall'ultimo atto di questo.

Art. 144. Le condanne a pene correzionali si prescrivono col decorso di anni cinque dal giorno della sentenza. Se la pena pronunziata oltrepassa cinque anni, la prescrizione si compie al termine di anni sette.

L'azione penale pei reati punibili con pena correzionale si prescrive in tre anni dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo. Se la pena da applicarsi fosse maggiore di cinque anni, la prescrizione dell'azione penale si compie col decorso di anni cinque.

Art. 145. Le condanne a pene di polizia si prescrivono in un anno dal giorno della sentenza.

L'azione penale per contravvenzione si prescrive in sei mesi dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo, dall'ultimo atto dello stesso.

Art. 146. Le condanne e l'azione penale per le ingiurie, e le minacce verbali punibili correzionalmente si prescrivono come per le contravvenzioni.

Se i detti reati siano punibili di pene di polizia, la condanna si prescrive in sei mesi, l'azione penale in un mese.

Art. 147. Nei reati continuati la prescrizione non correrà che dal giorno in cui cessò la continuazione.

In tutti i reati la prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti coloro che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti del procedimento non avessero avuto luogo che contro di un solo.

Art. 148. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contraddittorio, e risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta con la condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o no acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza.

Art. 149. Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima dello scioglimento della garentia politica o amministrativa, o della risoluzione di qualunque quistione deferita dalla legge ad altra autorità non correrà alcuna prescrizione pel reato se non dopo lo scioglimento della garentia o la risoluzione della indicata questione.

Art. 150. La reiterazione nei misfatti interrompe la prescrizione dell'azione penale pei misfatti, la reiterazione nei delitti interrompe la prescrizione dell'azione penale nei delitti.

La recidiva nei misfatti interrompe la prescrizione delle pene inflitte pei misfatti, la recidiva nei delitti interrompe la prescrizione delle pene inflitte pei delitti.

Ad interrompere la prescrizione pei misfatti basta pure il misfatto commesso in estero territorio, purchè sia punibile nel regno secondo le disposizioni del presente codice, e intervenga per esso condanna irrevocabile.

In tutti questi casi il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente che dal giorno in cui comincerà la prescrizione dell'ultimo reato.

Art. 151. La reiterazione esiste tutte le volte che il colpevole di un misfatto, pel quale non è stato ancora legalmente condannato, commetta altro misfatto, o il colpevole di delitto commetta altro delitto.

La prescrizione dell'azione penale o della pena resta del pari interrotta dall'arresto dell'imputato o condannato.

Art. 152. La prescrizione della pena fa cessare la interdizione legale del condannato. Non fa cessare le incapacità e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza che fossero congiunte alla condanna, se non dopo il termine fissato nella sentenza, il quale comincia a decorrere dal giorno della prescrizione della pena principale, ovvero in seguito della riabilitazione del condannato nel modo prescritto dal codice di procedura penale.

In tutti i casi i condannati all'ergastolo, ai lavori forzati o alla detenzione straordinaria, che avessero prescritto la loro pena, rimarranno di diritto sotto la vigilanza speciale della pubblica sicurezza pel termine di dieci anni.

Art. 153. Ne' casi di prescrizione delle pene dell'ergastolo, o dei lavori forzati pronunciate per omicidi, non potrà il condannato abitare nel luogo ove dimorano il coniuge, o i parenti, od affini dell'ucciso sino al terzo grado inclusivamente, se non col consenso legalmente prestato dai medesimi.

Nel caso che non ne ottenga il consenso, il condannato non potrà stabilire la sua residenza che alla distanza che sarà determinata dalla corte, la quale non potrà essere minore di tre miriametri.

Il trasgressore di un tal divieto sarà punito col carcere estensibile ad un anno, e dopo l'espiazione di questa pena ritornerà all'allontanamento, finchè non avrà ottenuto il consenso degli offesi.

Art. 154. Il condannato in contumacia, nel caso sia rimasta prescritta la pena, non sarà ammesso a presentarsi per purgare la contumacia.

Art. 155. La prescrizione dell'azione civile risultante da qualunque reato, sarà regolata secondo la prescrizione dell'azione penale del reato dal quale nasce, qualora l'azione civile sia stata instituita unitamente all'azione penale, altrimenti sarà regolata con le disposizioni del codice civile.

La prescrizione delle condanne civili pronunciate in materia penale sarà sempre regolata con le disposizioni del codice civile.

Art. 156. Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alle prescrizioni di alcuni determinati reati.

Art. 157. Le prescrizioni dell'azione penale e della pena per i reati commessi prima della pubblicazione del presente codice, saranno regolate secondo le norme della nuova legge, o delle antecedenti, secondo che le une o le altre saranno più favorevoli alle condizioni dell'imputato o condannato.

Verbale N° 5.

SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1866.

SOMMARIO.

Sull'ordinamento del codice, e sulla distinzione dei reati in misfatti o crimini, delitti e contravvenzioni.

Presenti i signori
PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI;
ARABIA;
CARRARA;
CONFORTI;
MANCINI;
AMBROSOLI
DE FORESTA } anche quali segretari.
VACCARONE

Aperta la seduta, si leggono i processi verbali delle due precedenti, e sono approvati.

Quindi il presidente partecipa alla commissione che il commend. Vacca, trattenuto per ragioni di salute a Napoli, scrive di non poter intervenire alle adunanze e che il cav Lavini, recentemente colpito da domestiche sciagure (la perdita quasi contemporanea di tre figli) scrive da Torino di non potere, a causa di tali dolorose sue condizioni, abbandonare la famiglia per recarsi in Firenze a prender parte ai lavori della commissione.

Date queste partecipazioni, il presidente premette che prima di entrare nel merito delle speciali disposizioni del progetto che sta sotto gli occhi dei signori commissarj, gli sembra utile una discussione generale, titolo per titolo, la quale potrebbe servire ad illuminare la commissione sui principii direttivi e sulle basi da adottare, ed abbreviare poi le discussioni ed i lavori.

La commissione unanime assente a questa proposta

Quindi si apre la discussione generale, cominciando dalla questione

se debbasi nel nuovo codice penale italiano seguire l'ordine adottato dal codice penale francese, dal codice del 1859 e da quasi tutti gli altri codici penali, i quali premettono le disposizioni concernenti la determinazione e la scala delle pene a quelle che riguardano le regole dell'imputabilità, la complicità ed altre simili; o se non sia per avventura più conveniente di invertire siffatto ordine.

Ambrosoli si chiarisce favorevole a questo ultimo sistema, di cominciare, cioè, collo stabilire le regole generali e le teoriche circa l'imputabilità e la complicità, ecc., e definire in seguito le singole specie di pene, e le regole per applicarle, credendo egli che un tale ordine sia più conforme ai dettati della scienza e possa condurre anche praticamente ad un più utile risultato, e cita l'esempio del progetto di codice portoghese che lo ha seguito.

Conforti, Marzucchi e De Foresta si dichiarano invece pel sistema attuale, osservando che, siccome nello stabilire le regole per l'imputabilità, per la complicità e simili, occorre necessariamente di parlare della applicazione della pena secondo che ne resta aggravata o diminuita l'imputabilità, sia non solo più logico, ma indispensabile di determinare prima di tutto le pene e la loro gradazione; non vedendo poi essi quale scopo utile e pratico avrebbe il nuovo sistema, e credendolo anzi non scevro da molti inconvenienti.

Il prof. Carrara osserva che queste opinioni partono da idee preconcette, secondo il modo col quale sono attualmente tracciate le norme per l'imputabilità, ma doversi la questione considerare da un punto di vista più elevato e più scientifico, nè confondere ciò che è relativo all'imputabilità con ciò che aggrava o mitiga la pena. A suo avviso il codice penale dovrebbe constare di due libri, nel primo dei quali si stabilissero le regole sulla imputabilità, ossia le generalità dei reati, e nel secondo si parlasse delle pene e della speciale loro applicazione.

Arabia crede invece che la prima cosa da definire nel codice sia la pena, non sapendosi rendere capace del come si voglia trattare la teorica senza l'indicazione della pena; la quale egli crede anzi che dovrebbe precedere la divisione dei reati.

Il presidente osserva che le opinioni non essendo concordi sovra questa questione, e trattandosi per ora soltanto di una discussione preliminare dei principii direttivi del codice, non è urgente di prendere fin d'ora una determinazione, la quale potrà essere risolta più tardi e con maggiore maturità.

Accettata questa osservazione, il presidente mette in discussione

l'articolo 1° del progetto contenente la definizione del reato e la divisione del medesimo in *misfatto*, *delitto* e *contravvenzione*, secondo che è punito con pena criminale, correzionale o di polizia.

Il cav. Ambrosoli propone il dubbio se questo articolo abbia ancora una giustificazione, dopo che il nuovo codice di procedura penale ha allargato assai la facoltà delle sezioni di accusa e delle camere di consiglio di rinviare rispettivamente ai tribunali ed ai pretori i reati per la conseguente applicazione di pene inferiori, tramutando così i crimini in delitti e i delitti in contravvenzioni, e dopo che anzi ha tassativamente rimandati taluni delitti alla competenza pretoriale. Accenna quindi alle difficoltà sorte in pratica sul punto se per la qualificazione indicata nell'art. 1 del codice penale dovesse guardarsi alla qualità della pena commisurata in astratto dalla legge, ovvero a quella realmente applicabile al caso concreto. Ricorda come non solo riguardo alla competenza, ma anche per ciò che concerne la recidiva, il concorso dei reati, la prescrizione ed altre molteplici questioni, l'art. 1 del codice penale, pel modo diverso con cui venne interpretato dalle autorità giudiziarie, sia stato fonte di molte oscillazioni di giurisprudenza. Conchiude perciò che, mentre è certo, a suo avviso, che nessun elemento scientifico suffraga tale metodo di qualificazione dei reati, è cessato anche il vantaggio che voleva trovarvisi come espediente o metodo pratico di risolvere le controversie di competenza, e parergli quindi che si possa adottare un metodo diverso, quale sarebbe pure quello di designare tassativamente nella legge, per certi criteri intrinseci da determinarsi, quali sieno i *crimini*, i *delitti* e le *contravvenzioni*, rendendone immutabili i caratteri e la qualifica, e abolita poi la facoltà del rinvio alle sedi inferiori. Muove da ultimo qualche dubbio se convenga adottare la parola *misfatto* come surrogato alla voce *crimine*, che omai è entrata nel linguaggio della scienza criminale.

Il prof. Carrara si associa alla prima parte delle osservazioni del cav. Ambrosoli, non ammettendo neppure egli la qualificazione dei reati come fu fatta dal codice francese, e come è ora riprodotta nel progetto, e che è censurata, egli dice, dalla scienza, ma non può consentire alla seconda, giacchè non crede che si debba mai far uso nel codice penale della distinzione dei reati in misfatti o delitti, la quale non ha ragione di essere nella essenza delle cose, che se si vuol riprodurla caso per caso, come propone il preopinante, tanto varrebbe lasciarla nel primo articolo.

Il prof. Mancini concorre pure nell'avviso che non sia ragionevole nè conforme alla scienza il prendere la pena come criterio della qualifi-

cazione dei reati. Non ammette peraltro il sistema indicato dal cav. Ambrosoli, di sostituirvi la espressa dichiarazione della legge per ogni singolo reato, poichè non porterebbe che una modificazione apparente anzichè reale al progetto. Opina potersi forse fare una sola distinzione tra i delitti e le trasgressioni, inscrivendo fra i primi tutti quei reati che hanno per movente il dolo, e lasciando nella categoria delle seconde tutti gli altri di minore importanza, che procedono soltanto da colpa. Ammette però che anche questo sistema sia difficile a formularsi, e propone che si tenga nota per ora nel processo verbale delle varie opinioni, per risolvere poi la questione dopo maggiori studj.

Il comm Conforti non vede gli inconvenienti a cui possa dar luogo la distinzione dei reati in *misfatti, delitti*, e *contravvenzioni* secondo il progetto; crede anzi che essa giovi assai per regolare la competenza, ricorda come tale distinzione venisse introdotta dall'assemblea costituente in Francia per far cessare la confusione e l'arbitrio, e fosse considerata come un vero progresso; aggiunge non essere esatto il dire che il legislatore si fondi unicamente sulla pena per qualificare il reato, giacchè se questa è l'ultima formula, colla quale lo determina, prima di applicarvela ha già dovuto necessariamente valutare la natura intrinseca del fatto e l'imputabilità dell'agente; non crede infine che possa adottarsi la distinzione di delitti e trasgressioni, perchè se si riguarda all'intenzione dell'agente la sola distinzione ammissibile è quella fra gli atti volontari e gli involontari, fra i colposi e dolosi.

Il presidente accenna come nei primi tempi le pene fossero valutate ed assegnate dai giudici; ma ribellandosi la coscienza pubblica e la civiltà a questo arbitrio, vi si sostituì il giudizio comune; e il legislatore, interpretandolo e facendo tesoro di un cumulo di dottrina e di sapienza, potè assegnare a ciascun reato la relativa pena. La qualificazione dei reati secondo la pena è una nomenclatura avente per base l'intrinseca natura dei reati medesimi, ed il concetto, sul quale essa si fonda, non è pertanto che sia delitto ciò che il legislatore vuol far delitto, ma che lo sia quel fatto che riveste quel tal carattere di gravità pel quale il legislatore gli ha assegnata, dopo un ponderato giudizio, quella tal pena, così che questa non è la norma, ma soltanto la formula, colla quale si dichiara la gravità del reato Crede poi il presidente che non sarebbe senza pericolo il mutare ora tale sistema; che converrebbe rifare un lavoro a cui forse la scienza non è ancora apparecchiata, enucleando dai criterj generali del dolo, della spinta al reato e del danno sociale, tanti criterj speciali per ogni atto; in breve, fare un lavoro più di dot-

trina che legislativo, e senza fondata speranza di schivare in tal modo gli inconvenienti che si rimproverano al sistema attuale. E non solo questo mutamento non porterebbe alcun vantaggio, ma non sarebbe r chiesto neppure da veri danni inerenti al sistema esistente, massime se si riflette che la giurisprudenza può facilmente appianare, e va infatti appianando, quelle difficoltà a cui si accennava, e che col sistema dei giurati e delle circostanze attenuanti sarebbe molto difficile porre norme precise e ben definite per la distinzione dei reati.

Si associa a queste idee il cav. Arabia; egli non vede perchè si riconosca nel legislatore il diritto di punire il reato, e poi gli si voglia negar quello di qualificarlo come crede. La formula adottata gli sembra la migliore perchè la più certa; egli la reputa utile, sovratutto per la competenza, non importando se debba poi soffrire qualche eccezione pei casi di rinvio od altri, poichè con tutto ciò il criterio della pena sarà sempre il più esatto ed il meno oscillante, a fronte di tutti gli altri che si volessero sostituire.

Replica l'onorevole Carrara, che egli non nega al legislatore il diritto di qualificare i reati come meglio crede, ma persiste nel sostenere che il criterio della pena non è conforme alla dottrina scientifica, nè utile, non vedendo poi per qual ragione i reati, che non sono semplici trasgressioni, si dividono in *misfatti* e *delitti*, che se si deve stare alla pena, prosegue egli, siccome non due sole ma varie sono le specie di pena, dovrebbero allora farsi tante distinzioni di reati quante le varietà di pena, ovvero adottarsi altre divisioni come sarebbe, per esempio, quella delle pene corporali e pecuniarie, il che tutto non produrrebbe fuorchè un nuovo germe di questioni. Non contesta però che una distinzione dei reati secondo altri criterj desunti dalla intrinseca loro natura sarebbe assai difficile e darebbe luogo ad incagli nella pratica. Per il che, conchiude doversi seguire l'esempio del codice toscano e di altri codici, i quali separano bensì i delitti dalle semplici trasgressioni, ma non distinguono ulteriormente i primi, non parendogli poi che ne derivino inconvenienti per la competenza, poichè può essere agevolmente regolata in altra guisa.

Essendosi ancora scambiate alcune altre osservazioni sull'argomento tra i vari membri della commissione, il presidente dichiara esaurita la discussione generale in proposito, e la commissione si riserva di deliberare più tardi.

Intanto si decide di incaricare alcuni dei membri della commissione di esaminare partitamente i diversi titoli del primo libro del progetto

e di riferirne, e il presidente, tenuto conto delle varie occupazioni d'ufficio, assegna al prof Carrara, l'esame del 1° titolo concernente *il reato in generale;* al prof. Mancini, quello relativo alle *cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità,* al commend. Conforti, il titolo del *tentativo* e della *complicità;* al cav. Ambrosoli, quello sul *concorso di più reati* e sulla *recidiva;* ed al cav. Arabia infine, quello della *estinzione dei reati e delle pene.*

Quindi la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli

De Foresta, *membro e segretario*

Verbale N° 6.

SEDUTA DEL 10 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Ancora sulla distinzione dei reati, e sulla formazione del *codice di polizia punitiva.*

Intervenuti:

Pisanelli, presidente,
Marzucchi, vice-presidente;
Arabia;
Conforti;
Paoli;
Pessina;
Ambrosoli
De Foresta } anche quali segretari.
Vaccarone

Aperta la seduta, si dà lettura del verbale della precedente ed è approvato.

Il presidente informa che il prof Carrara, impedito dall'intervenire all'adunanza, ha spedito le osservazioni sulla parte che gli era stata assegnata, in un numero di copie stampate a solo uso della commissione, le quali si trovano anche già distribuite ai singoli membri La commissione, d'accordo col presidente nel desiderare l'intervento personale dell'egregio prof Carrara, a cui rende grazie intanto per la cortese comunicazione dei suoi studi, si riserva di esaminare le osservazioni spedite, nella discussione della materia.

E poichè per l'appunto esse versano sopra i primi tredici articoli del progetto di codice, si dà lettura della parte di esse che si riferisce all'art. 1.

Il presidente riassume quindi lo stato delle questioni, e trovando preliminare quella se il codice penale debba contenere anche la parte che riguarda le contravvenzioni di polizia, o se questa materia debba costituire una legge a sè, dichiara di aprire su tale argomento la discussione.

L'on. prof. Pessina, premesso che la questione è tanto più conveniente, inquanto che ora in Italia esistono per l'appunto i due sistemi, contenendo il codice 20 novembre 1859 anche i reati di polizia, e formando essi invece in Toscana oggetto di un codice o regolamento separato, osserva nel merito che quest'ultimo sistema è quello a cui si attennero i codici più recenti, che infatti è anche il più opportuno, aprendo la via a sgombrare il codice propriamente detto da tutti quei fatti, che si debbono punire per ragioni diverse dalla intrinseca loro gravità, ed anche dai fatti meramente colposi, i quali verrebbero rimandati al codice di polizia. Una volta ammesso ciò, e conservati nel vero codice penale i fatti che la coscienza generale qualifica per reati, cessano le difficoltà maggiori nascenti dalla ripartizione attuale in crimini o misfatti e in delitti, e tutti potrebbero anzi raccogliersi in una denominazione comune, ed in una nozione generale, da premettersi come dichiarazione autentica e precisa di ciò che veramente il codice contiene.

Il commend. Conforti non crede che per questa via riescano eliminate le difficoltà, poichè rimane pur sempre a determinarsi quali siano precisamente i fatti da collocarsi nel codice di polizia, e quali i criterj per qualificarli. O si badi all'indole speciale, o si badi alla quantità della pena, si rinnova pur sempre la ripartizione attuale, sia che di tali fatti si occupi un codice separato, od un libro apposito del medesimo codice penale.

Alla quale osservazione si associa l'onorevole Arabia, tanto più chè il criterio esteriore, visibile e certo della separazione, che è, p. e., la pena, è pur quello che regola già la distinzione de' due codici, come si scorge in quei di Toscana.

L'on. Pessina non impugna quest'ultima osservazione circa i criterj, coi quali distinguere le trasgressioni di polizia dagli altri che propriamente diconsi reati; ma osserva che si potrebbero benissimo collocare nel codice di polizia: 1° le trasgressioni che ora formano di solito il III libro dei codici penali; 2° quelle relative alle molteplici leggi speciali, p. e. caccia, pesca, gabelle, e via discorrendo, le quali ora si è costretti di richiamare e confermare espressamente nel codice con formula generica e perciò stesso imbarazzante pei giudici; e 3° finalmente tutti i fatti involontari, ma punibili.

L'on. Conforti trova degne di considerazione le proposte; ma dacchè i principj circa la imputabilità di quei fatti dovrebbero pur essere i medesimi dominanti nel codice, non vede necessità di collocarli in legge separata, bastando rimandarli ad apposita parte del codice stesso.

Ma il cons. Paoli osserva che qui per l'appunto, cioè nei principj

concernenti la imputabilità, ponno trovarsi le ragioni di distinguere. A suo modo di vedere il vero codice penale dovrebbe contenere le azioni, promosse da una volontà prava, ossia da volontà di recar danno con violazione di legge penale, o in altre parole da dolo, laddove la legge o codice di polizia dovrebbe contenere quel vasto ordine di fatti nei quali si ravvisa più che altro un pericolo di lesione futura o possibile, una occasione di reati o almeno di danni, una perturbazione od un pericolo della sicurezza pubblica, nel senso limitato della parola.

Il presidente crede utile di considerare che non ogni sagace distinzione, per quanto opportuna in un'opera scientifica, ha uguale opportunità in una legge. Nell'opera scientifica è ottimo il separare i fatti in due grandi classi, secondo che procedono da prava intenzione, ossia da volontà di ledere il diritto privato o pubblico protetto dalla legge, oppure consistono in un mero pericolo della sicurezza, ma in un codice è egli opportuno questo metodo? Di necessità ne verrebbe che tutte le possibili gradazioni de' reati, dall'omicidio premeditato fino alla più lieve ingiuria, e tutte le possibili gradazioni delle pene, tutto dovrebbe trovarsi in quel codice, perchè sempre vi si ravviserebbe il medesimo carattere distintivo; nè ciò basta, poichè v'hanno certe azioni colpose, per esempio l'omicidio colposo, che per la importanza intrinseca, e per la configurazione e gravità delle cause, da cui possono essere state promosse, meriterebbero di essere considerate e punite nel codice. E finalmente v'hanno reati minimi, e sì lontani dal suscitare l'interesse, l'allarme, il pericolo sociale, che invero non si saprebbe come porli a paro coi maggiori. Or se non si vogliano confondere nelle menti del popolo i più lontani e disparati concetti, sarà pur mestieri introdurre delle distinzioni e classificazioni, massime poi per i riguardi di competenza. Ed ecco allora risorgere la difficoltà della partizione dell'art. 1 del progetto, a cui in ultima analisi non rimedierebbe la proposta dell'on. Pessina.

Alle quali considerazioni aggiunge l'on. Conforti che, risolvendosi la questione nella difficoltà di trovare i criterj di separazione, e dovendosi temere perciò che ricadano nel codice di polizia reati che sono minori solamente per quantità, mentre per qualità intrinseca e pei caratteri d'incriminazione non differiscono dai reati maggiori, la proposta dell'on. Pessina, che in sè stessa parrebbe accettabile, cessa d'avere pratica utilità.

Portata così la discussione nel campo della maggiore o minore difficoltà di mandare ad effetto il pensiero, l'on. Pessina osserva anzi tutto come anche i codici foggiati sulla triplice e nota ripartizione hanno già procurato di comprendere nella classe dei crimini o misfatti e dei de-

tutti, quelle sole azioni che appariscono improntate di vero carattere di reato, sicchè già è spianata la via, potendosi raccogliere i fatti punibili, che già non erano crimini o delitti, e costituirne le trasgressioni di polizia; oltre di che già appariscono spiccati e indubitati taluni caratteri in quei fatti che sono piuttosto l'occasione e gli incentivi di reati, che reati in sè stessi.

Si riconosce pertanto come possibile la esecuzione della proposta, ma a condizione, come osserva il comm. Marzucchi, di ben separare i fatti procedenti da dolo, e commessi con iscopo di danno o lesione altrui, dai fatti che sono mera occasione di danni e di delitti, od offendono meramente la sicurezza sociale. Nel qual carattere distintivo tanto più insiste l'on. Pessina, in quanto produce la ulteriore conseguenza, che la fama di colui che potè incorrere in pene minacciate dal codice di polizia rimane ancora illibata, non venendo per nulla in quistione la moralità de' suoi principii e della sua condotta sociale.

Il presidente, riassunte le cose dette in questa materia, pone ai voti la proposta dell'on. Pessina di raccogliere in un solo codice, da denominarsi per esempio *codice di polizia punitiva*, tutti i fatti che, non essendo promossi da dolo, nè mirando al danno altrui, si puniscono perchè offendono la sicurezza o sono occasione di reati, o in altre parole, per scopo di prevenzione più che di repressione.

La proposta è accettata alla unanimità, meno un voto.

In vista di questa deliberazione, con cui è essenzialmente modificato l'art. 1 del progetto, il prof. Pessina e con lui gli onorevoli Conforti e presidente Pisanelli, osservano come ormai manchi ogni importanza pratica di distinguere ulteriormente i reati in più categorie. Siano pure differenti le pene quanto le gravità specifiche dei fatti, siano pure conseguentemente diverse le competenze de' giudizj, ma lo stabilire classi e nomi diversi, oltrechè non ha più scopo, metterebbe tanto più in rilievo il contrasto tra la legge e la coscienza popolare, la quale non sa indursi a vedere una intrinseca differenza di immoralità, e quindi neppure una ragione di nome diverso, in quei fatti, che solo per un giorno o per una lira di differenza trapassano da crimini in delitti. Oltre di che, nota il presidente, la tendenza della scienza odierna è di rendere meno oggettivi i criterj di qualificazione e distinzione degli enti giuridici, tutte le volte che possono abbandonarsi con certe norme al giudizio soggettivo e individuale, e ciò ha luogo appunto e specialmente circa il concetto dei reati, ed è poi un'altra manifesta tendenza della scienza criminale, aggiunge l'on. Pessina, che le pene si propongano tutte uno

scopo di correzione, donde cessa la vera importanza delle divisioni sin qui adoperate.

Il presidente pertanto pone ai voti la proposta se, salva la definizione del reato da porsi in principio del codice, possa però sopprimersi il resto dell art. 1 del progetto.

La proposta è accettata, meno due voti.

Si apre quindi la discussione sulla parte prima e non soppressa dell'art. 1, contenente la definizione generale del reato.

L'on. Conforti osserva che quella definizione, come è esposta colle parole *qualunque trasgressione della legge penale è reato* non soddisfa la scienza, essendone eliminato il concetto della volontarietà, poichè è ben certo che le trasgressioni involontarie non sono reati, sicchè la definizione non riesce vera; che se anche rispondesse a verità, sarebbe sempre superflua. Meglio è attenersi ad un concetto di pratica applicazione; e passando in rivista le nozioni diverse, enumerate anche dal prof. Carrara nella sua memoria, sceglie come la più opportuna quella del codice parmense che diceva: *Nessuna azione od ommissione è punibile se non siasi violata una legge penale antecedentemente promulgata.*

Prendono parte a codesta discussione gli onorevoli Pessina, Pisanelli, Marzucchi, e De Foresta, e incidentalmente si disputa sulla voce *reato*, intorno alla quale l'on. De Foresta osserva che se aveva opportunità, quando il codice recava la triplice divisione de' reati, come quella che si prestava a designarli tutti indistintamente (nel che la locuzione italiana aveva un vantaggio sopra la francese), cessa ora una tale opportunità e comodità dopo abolita la detta divisione nell'articolo 1, laonde non essendo la voce *reato* una voce diffusa nell'uso comune e rispondendo invece assai meglio all'uso, come anche alla coscienza popolare, la voce *delitto*, che è anche scientifica, propone di adottarla. Accettando questa voce si ha poi il vantaggio di non scostarsi dal linguaggio già seguito nel codice civile, dove la voce delitto è stata usata a significare reato, nulla poi influendo che qua e là si trovino menzionate le pene criminali come le più gravi.

In vista specialmente di quest'ultima considerazione la commissione, interrogata dal presidente, adotta la voce *delitto*, e quindi la denominazione di *codice dei delitti*, allo scopo di designar la materia tutta, della quale il codice tratta.

Si ritorna quindi alla nozione generale del delitto; e, con riserva di più precisa redazione, dopo varie osservazioni dei comm. Marzucchi, di Paoli e di Ambrosoli, si adotta la seguente formula che costituirà l'art. 1:

Nessun fatto è punibile se non è dichiarato tale da una legge. I fatti punibili secondo il presente codice si chiamano delitti.

Rimane poi ammesso che la voce *fatto* comprende così le *azioni* come le *omissioni*, e solo resta ancora a decidersi quale delle due parti dell'articolo debba precedere l'altra.

Il presidente pone dopo ciò in discussione l'art 2 del progetto

Ambrosoli propone sopra questo articolo e sull'art. 4 una osservazione pregiudiziale Nota cioè che questo titolo I del progetto porta la denominazione *Del reato in generale*, ma invece gli art. 2 e 3 contengono delle norme che si riferiscono al modo di applicare *le pene*, chiede quindi se non sia conveniente di trasportarli e di discuterli nel titolo *delle pene*.

Tale osservazione è accolta per quanto concerne la denominazione del titolo, ma non quanto alla proposta trasposizione degli articoli, perchè questi hanno un carattere generale, e si ammette da tutta la commissione doversi questo titolo I denominare non già *del reato in generale*, ma *disposizioni preliminari*, come già nel codice del 1859

Si leggono quindi le osservazioni a stampa del prof. Carrara sul detto art. 2, e la commissione approva i primi tre capoversi dell'articolo stesso senza discussione.

Quanto all'ultimo capoverso, Ambrosoli espone le difficoltà pratiche alle quali si andrà incontro nella esecuzione. Ammette che il principio è umanissimo e scaturisce logicamente dalle premesse de'capoversi precedenti; ma non vede come e da chi si possa mandare ad effetto, e in ispecie accenna alle condanne proferite da corti d'assise, le quali, esaurita la causa, non possono più esserne investite, mentre ad una corte di assise nuova non potrebbesi deferire una quistione così speciale qual'è quella della riduzione di pene proferite da altra corte in altri tempi, e ciò con procedimento sconosciuto dalla legge, la quale non ammette che la via dell'accusa; oltre di che si avrebbero i casi numerosi di pene inflitte dai tribunali de'governi cessati, alle quali non potrebbesi facilmente surrogare altre pene. I casi dubbi, i conflitti, e le molte altre difficoltà insomma, così esso conclude, consigliano di eliminare questo capoverso, abbandonando l'applicazione del principio, di caso in caso, alla grazia sovrana.

L'on. Pessina crede che il provvedimento accennato nell'art. 2, ultimo capoverso, sarebbe da prendersi dall'autorità amministrativa; e che solamente in caso di dubbio, o in seguito a reclamo del condannato o del pubblico ministero dovrebbe intervenire l'autorità giudiziaria, la

quale saprebbe regolarsi in conformità della legge S'intende poi da sè, e in questa osservazione convengono gli altri, che le norme di procedura sarebbero a determinarsi espressamente, trattandosi di caso non preveduto dalla legge attuale. Noi dobbiamo, conclude il prof. Pessina, proclamar il principio nel codice conforme al diritto; la procedura dovrà poi mandarlo ad effetto.

Il cons. Paoli, non dissentendo dalla massima, la trova però insufficiente, giacchè, proclamato il principio e stabilita la procedura, manca ancora il criterio di ragguaglio tra le pene. Le pene non si distinguono soltanto per durata, nel qual caso il calcolo sarebbe facile, ma anche e più ancora per intensità. Tra una pena più intensa, ma più breve, e una meno intensa, ma più lunga, qual criterio si seguirà? Sarebbe pertanto necessario, dice il cons. Paoli, che accanto al principio si ponesse anche, per guida nell'esecuzione, un ragguaglio di pene A questa osservazione, a cui si associa il commend. Marzucchi, oppone Ambrosoli non potersi sperare di riuscirvi, massime che il ragguaglio dovrebbe estendersi alle pene inflitte secondo i codici dei governi cessati, tutte improntate di carattere e gravità particolare e non forse suscettibili di ragguaglio, e d'altra parte l'on. Pessina osserva che appunto perciò si dee rinunziare ad assumere altro criterio di confronto, fuor quello della durata; laonde, quando sia provveduto ad impedire l'anomalia che, sotto specie di riduzione di pena, si infligga una pena di maggior durata, sarebbe provveduto abbastanza E si dovrebbe quindi modificare di conformità l'art. 2, in cui la frase *pena più mite* può prestarsi a interpretazioni diverse.

Sulla proposta del presidente che forse possa giovare l'aggiungere all'articolo le parole *senza che si possa eccedere in nessun caso la durata della pena precedentemente inflitta,* la commissione adotta il principio, ed approva così anche l'ultimo capoverso dell'art 2, salva la redazione, nel senso di far prevalere il suindicato concetto, ed approva in pari tempo la proposta dell'on De Foresta di sostituire la voce *stabilite* o *minacciate* alla voce *pronunziate* nel primo capoverso dell'articolo stesso.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta

Il presidente G. Pisanelli

Ambrosoli, *membro e segretario*

Verbale N° 3.

SEDUTA DELL'11 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Si esaminano talune questioni relative all'ordinamento della direzione generale delle carceri ed alle funzioni degli ispettori; indi il quesito da qual ministero debba dipendere la direzione medesima.

Intervenuti i signori:
PISANELLI, presidente,
BELLAZZI, vice-presidente,
ARABIA,
BOSCHI,
GIULIANI,
MORELLI,
PAOLI,
PERI,
AMBROSOLI, anche qual segretario

Il presidente riassume lo stato delle questioni di cui deve occuparsi la commissione per la scelta e la scala delle pene; e richiamando i quesiti che per iniziativa del vice-presidente Bellazzi erano stati distribuiti ai membri nella seduta del 19 gennaio (verb. 2), invita quelli che hanno in pronto materiali e relazioni a darne parte.

Il vice-presidente Bellazzi informa sommariamente sullo stato delle sue ricerche presso il ministero della marina, dell'interno e di agricoltura, industria e commercio, circa i quesiti relativi alla soppressione dei bagni ed alla deportazione, non che circa il bisogno di urgenti riforme nei fabbricati carcerarii, le spese di mantenimento dei detenuti, e lo stato dei giovani delinquenti. In specie accenna ai numerosi documenti trasmessi dalla direzione generale delle carceri qui rappresentata dal commend. Boschi nei lavori fatti a soluzione del quesito n. 1. Dichiara di aver già in pronto il lavoro sulla deportazione che presenterà in una prossima seduta, mancandogli ancora alcuni dati statistici dal ministero degli affari esteri e da quello di agricoltura, industria e commercio. Circa i bagni aggiunge come, a convalidare le risultanze già ottenute dal ministero della marina non gli manchino che talune ispe-

zioni che si propone di fare in questi giorni, recandosi a visitare i bagni del regno.

Informa poi come, oltre questi suoi studi, siasi occupato eziandio della questione del patronato pei liberati dal carcere, indi, riassumendo lo stato delle cose, dimostra il bisogno di una riforma che ponga fine al grave dispendio che fu fatto negli ultimi cinque anni, di oltre cento milioni, con pochissimo frutto e senza avere impedita nè scemata la criminalità, nè rimediato alla scarsa sicurezza carceraria, attestata da ben 1300 evasioni, non riparate neppure per metà da successivo arresto degli evasi.

Questo concerne il quesito n. III.

Sul quesito n. II i signori Arabia e Morelli informano d'aver compito le loro ricerche, e si riservano di produrne il rapporto nella prossima seduta.

Sul quesito n. IV esiste già il rapporto dei signori Paoli e Peri, di cui si prenderà cognizione oggi stesso.

Sul quesito n. V esiste parimenti il rapporto del commend. Boschi, intorno al quale osservano sin d'ora i signori Arabia e Morelli che, per quanto concerne la parte igienica, potrebbe essere necessaria qualche ispezione locale.

Il presidente Pisanelli, tenuto conto delle ragioni che hanno dovuto ritardare il compimento di parte dei lavori, e della solerzia dimostrata dalla commissione, ricorda come sia assai urgente di venire ad una soluzione di questa parte preliminare del suo mandato onde passare alla seconda sulla scala e le specie delle penalità, per sussidio dell'altra commissione incaricata del progetto di codice penale, e salva la fusione delle due commissioni, quando ne sarà giunto il momento.

Quanto al modo con cui la commissione possa studiare i rapporti dei singoli commissari e massime quelli contenenti dati statistici, si decide che le relazioni di cui si potrà dar lettura, verranno lette e discusse addirittura nella commissione, le altre, coi documenti relativi, si consulteranno presso il segretario.

Quanto all'ordine degli studi e delle discussioni, il commend. Boschi osserva che siccome il mandato più speciale di questa commissione è di riassumere e completare gli studi già iniziati dalla commissione del 1862 sulla riforma del sistema e della scala delle pene, si dovrebbe premettere tutto ciò che riguarda gli stabilimenti penali alla parte che riguarda le carceri giudiziarie, circa le quali poi avvi già una legge, quella del 1864, sicchè non trattasi che dei mezzi onde eseguirla.

Ma il deputato Bellazzi trova assai importante la considerazione che questa commissione dee pur preparare materiali per l'altra già radunata per compilare il codice penale; che questa dee conoscere di quali pene possa disporre come mezzo repressivo, e che il determinare le pene dipende anche dal riconoscere le cause della criminalità. Ora lo stato delle carceri giudiziarie, per cause affatto indipendenti dal buon volere di chi le dirige, è forse, ed anzi si riserva di darne la prova, una fonte di criminalità esso pure, benchè in esse si profondano somme enormi, intese più a parziali modificazioni e rattoppi, che a radicali riforme influenti sulla moralità del paese. Propone pertanto incominciarsi da ciò che riguarda le carceri giudiziarie, sulle quali è lieto di constatare che il commend. Boschi ha comunicati elementi preziosi, raccolti con diligenza e sollecitudine singolare.

Ora, mentre dei rapporti medesimi si prenderà cognizione presso il segretario, il signor presidente propone cominciarsi dall'esame del rapporto de' signori commendatore Peri e cav. Paoli al quesito n. IV, come quello eziandio che concerne un ordine di idee che per ora può staccarsi dalle altre.

Il commend. Peri legge pertanto la relazione da lui fatta col cav. Paoli, inclusivamente alle proposte in epilogo finale.

Finita la lettura, il sig. presidente riassume le questioni di cui una è di massima e l'altra è di regolamenti. È di massima se la direzione degli stabilimenti penali tutti, compresi i bagni, debba concentrarsi in un medesimo ufficio, dipendente da un medesimo ministero.

La commissione approva all'unanimità.

Sono poi regolamentari parecchie delle conclusioni.

Per prima si presenta quella sulla riforma del personale, e precisamente sulle funzioni da attribuirsi agli ispettori e sul modo di deliberazione degli affari loro demandati.

Morelli propone che sia stabilito dover uno degli ispettori essere un medico.

Il commend. Boschi informa che vi è attualmente un ispettore medico, non però in pianta stabile, il quale partecipa ai lavori comuni, intervenendo alle deliberazioni collegiali.

Il cav. Giuliani però si pronunzia contrario in massima al sistema degli ispettori, non già per dedurne che non debbano esserci, ma perchè vorrebbe che fossero soltanto un sussidio a norma del bisogno, onde scoprire o riconoscere lo stato od i vizi di una data amministrazione, non come sono ora, un sistema ed una ruota obbligata del mec-

canismo amministrativo. Chi conosce da vicino i bisogni è il direttore. Si dia ai direttori maggior dignità, togliendoli da un ceto di magistrati più elevato, e se ne faccia non già una carriera, ma una missione, scegliendo le capacità esperte e fidate. E allora a che gli ispettori, i quali vanno sui luoghi e con dati incompleti, forsanco per via di sorprese riescono come che sia a farsi un'idea spesso inesatta delle cose, ne riferiscono alla direzione generale e le propongono decisioni forse lontane da ciò che il direttore aveva riferito e domandato? Dunque o i direttori o gli ispettori. Ma gli uni e gli altri insieme, come organismo sistematico, sono un errore e una causa di sfiducia o di decisioni inopportune.

Prendono parte a tal discussione gli onorevoli Peri e Morelli, che credono necessarie le ispezioni. Il commend. Boschi poi, premesso che di uomini così eletti, i quali, uscendo da un'eminente magistratura, vogliano imporsi una missione di sagrifizio e d'abnegazione, qual'è la direzione di carceri, non avvi al certo abbondanza, considera come per ciò stesso diventi necessario un sistema di controlleria, senza di cui le direzioni locali diverrebbero indipendenti ed autonome. V'ha inoltre la questione di economia e di contabilità. I direttori, anche quando siano quali li descriveva l'onorevole Giuliani, non sono sempre i più esperti conoscitori in materie minuziose e tecniche, quali sono spesso quelle di contabilità. Con quali dati e con qual mezzo la direzione generale riuscirebbe a procacciarsi una idea esatta se non mandando ispettori? non conviene però nella proposta de' signori referenti Paoli e Peri di surrogarli ai capi divisione aventi l'incarico di eseguire ciò che han veduto e proposto. Trova in ciò una contraddizione, da cui poi deriverebbe la completa esautorazione del direttore generale, che non avrebbe libertà d'azione.

Il presidente, sul quesito se gli ispettori siano necessari in genere non dubita punto, poichè tutte le grandi amministrazioni ne hanno, appunto perchè possano farsi idee precise delle cose locali. Dato anche che in altre amministrazioni, quando fossero normali e perfette, riuscissero superflui, saran sempre necessari nell'amministrazione carceraria e massime in un periodo di transizione qual è il nostro, in cui per le tradizioni locali può avvenire che le medesime leggi non siano dovunque egualmente applicate. Sul punto se gli ispettori abbiano a surrogarsi ai capi divisione, non dubita di dire che se ne snaturerebbe l'ufficio. È proprio di un ispettore l'investigare, lo scoprire, il riferire non mai il giudicare e l'eseguire ciò che ha suggerito. O abolire gli ispettori, oppure, conservandoli, mantenere anche i capi divisione. Tutto sta dunque nel trovare un metodo nel quale ci sia garanzia che

gli ispettori non abbiano riferito invano, che la loro opera non sia di mera apparenza e quasi per illudere; dare insomma all'amministrazione e perciò agli amministratori la soddisfazione di vedere che i consigli sono stati per lo meno esaminati. Che ciò si faccia, e massimamente dal direttore generale che interviene a questa commissione, non havvi dubbio, ma si deve trovar un metodo pel quale siavi il dovere di farlo, per organismo d'ufficio, poichè in ciò solo risiede la garantia.

Sul primo punto, raccolti i voti, la commissione è unanime, meno il voto del cav. Giuliani, doversi conservare l'istituto degli ispettori.

Sul secondo punto non occorre deliberazione, ritirando la proposta i medesimi proponenti Paoli e Peri.

Si disputa invece lungamente sul terzo punto, convenendo i signori Peri e Paoli che lo spirito della loro proposta circa le deliberazioni collegiali era appunto quello indicato dal presidente sulla garanzia che il voto degli ispettori sia stato sentito. Prendono parte alla discussione in vario senso i signori Giuliani, Morelli, Bellazzi, Boschi e Pisanelli, e la commissione finalmente adotta la formola del commend. Boschi, che gli ispettori debbano esser sentiti in discussione collegiale tutte le volte che le loro relazioni concludono per modificare, o derogare regolamenti esistenti, o per formarne di nuovi, o per costruire, ridurre o cambiare fabbricati carcerarj.

Il presidente pone dopo ciò ai voti il quesito se debba necessariamente uno degli ispettori essere medico, parendogli dubbia la necessità, la quale poi al caso dovrebbe esservi anche per fare un ingegnere ispettore.

Sopra altre osservazioni sull'argomento e sul riflesso in specie che nessuna determinazione, la quale possa come che sia aver tratto alla igiene, vien presa mai se non sentito un medico, come pure sul riflesso che dandosi agli ispettori parti diverse nel regno da ispezionare, non vedrebbesi ragione perchè non dovessero essere medici tutti, il cav. Morelli, soddisfatto delle spiegazioni avute, ritira la sua proposta.

Il presidente pone pertanto in discussione il quesito circa la designazione del ministero dal quale debbasi far dipendere la direzione generale delle carceri, quid fu già ammessa, con concentrazione cioè anche dei bagni (da abolirsi); e sulla proposta esplicita dei signori Peri e Paoli di porla sotto la dipendenza del ministero di grazia e giustizia.

Il commend. Boschi apprezza le ragioni addotte dai referenti, ma non crede che si arrivi ad ottenere vantaggi così evidenti e così sicuri che convenga mutare il sistema vigente. In particolare nota come l'ammi-

ministrazione carceraria si estenda a cose disciplinari e minuziose, ad appalti, a personale di guardiani e sotto-guardiani, e a mille cose insomma per le quali è dubbio se l'autorità giudiziaria sia idonea, e molto più dubbio ancora se sia più idonea dell'autorità amministrativa Non ricorda che siano emersi conflitti tra le due autorità, e d'altra parte, per quanto si voglia, non si potrà mai eliminare una ingerenza dell'autorità amministrativa, poichè infine le carceri sono uno strumento di sicurezza pubblica, una raccolta di malviventi, una parte insomma così importante della cosa pubblica, che il governo dovrebbe pur sempre ingerirsene. Ammettasi pure che inconvenienti vi siano ora, come ve ne saranno sempre in ogni ramo di pubblica amministrazione, ma non dee credersi che le carceri, dipendendo dall'autorità giudiziaria, ne vengano assolutamente depurate E ricorda per esempio il tempo in cui in Piemonte l'autorità giudiziaria dirigeva le carceri ed un giudice poteva abusare della sua autorità dirigente per influire con coazione sul detenuto ed ottenerne manifestazioni involontarie, la qual cosa è ora ben difficile, essendovi di mezzo la direzione amministrativa

Il cons Paoli dice che in Toscana pure le carceri dipendevano dall'autorità giudiziaria, ma non ricorda abusi Era poi naturale che una direzione locale esistesse pei contratti, appalti di forniture ecc., ma la direzione superiore era giudiziaria, e crede di poter affermare che l'amministrazione correva spedita e conveniente. Ma v'ha un'altra considerazione, ed è che la carcere non è in ultima analisi che l'ultima e materiale applicazione di tutto un sistema logicamente connesso. Dal ministero di grazia e giustizia dipendono i magistrati che applicano le leggi penali Le leggi penali sono la materia legislativa, le carceri la materia esecutiva, ma si legano ad un concetto solo, l'amministrazione della giustizia penale. Qual'è dunque la ragione per la quale s'ha a separare l'esecuzione dalla proclamazione, la legge dalla sanzione? È un tutto coordinato e bene sta che un unico ministero presieda alla sua attuazione.

I vantaggi poi, soggiunge il commend. Peri, di aver localizzata l'amministrazione sono tali al certo da tenersi prevalenti alle obbiezioni

Il presidente pone innanzi due concetti che gli sembrano di qualche peso in questa materia. Il primo è che tutto quanto sa di amministrazione, di azienda, di contabilità, di maneggio di denaro e di personale, non può che detrarre al concetto di illibatezza, di cui deve essere circondato il magistrato, agli occhi del pubblico. Il popolo non ama di vedere il giudice amministratore, lo vuole nel sereno campo

della scienza e della giustizia, alieno da cure e da interessi, ne'quali persino può sorgere dubbio di parzialità. La nobile ed alta posizione del giudice non dev'essere rimpicciolita e inceppata da sì minuziosa, benchè importante, amministrazione. In secondo luogo non è egli a temersi, appunto per ciò, che il giudice consideri questo nuovo suo incarico come meno nobile, meno degno, e ne faccia perciò l'ultima delle sue cure? Come pretendere che un giudice passi dallo studio delle leggi e delle cause e dalle udienze, ove rende giustizia, alla tenuta dei conti, alla stipulazione degli appalti, alle forniture de'cibi, dei letti, alle nomine, alle punizioni e destituzioni de'guardiani? Ne farà sempre l'ultimo suo pensiero, laddove è necessario che l'amministrazione carceraria se ne faccia il primo e più importante nè ciò può ottenersi se non dandola ad ufficio apposito, dipendente da speciale ministero.

Il cav Giuliani nota che, discentrandosi l'amministrazione, conviene non complicarla, e che l'ingerenza giudiziaria sarebbe una complicazione. Ad ogni modo crede che questo argomento meriti un più accurato esame e gioverebbe che la commissione aggiornasse la soluzione del quesito ad altra tornata.

La commissione approva la proposta.

Dovrebbe ora esaminarsi la parte del rapporto Paoli e Peri che concerne i regolamenti, ma dovendosi fondere questa discussione con quella sul rapporto de'signori Arabia e Morelli, si differisce

Si passa quindi alla lettura del rapporto del commend Boschi sul quesito n. V, premesso che, quanto a quello n. I, i signori commissarii esamineranno i documenti presso il segretario.

Letto il rapporto succitato, l'on Bellazzi propone che la commissione deliberi per prima cosa un invito al governo di produrre un progetto di legge per annuo assegno di somme destinate all'esecuzione della legge 28 gennaio 1864 sulle carceri giudiziarie, e in secondo luogo che si proceda a studio definitivo sui sistemi penali da mandarsi ad effetto, senza di che il periodo di aspettazione e di riforma durerà illimitato.

La commissione, preso atto delle conclusioni dell'onorevole Boschi nel suo rapporto succitato al quesito n. V e adottandole, esprime il desiderio che il ministro di grazia e giustizia e quello dell'interno si preoccupino seriamente del deplorevole stato di cose ivi fatto palese, onde porvi riparo.

Il presidente crede utile intanto di richiamare alla commissione i quesiti proposti già dal signor ministro nella prima tornata e avendoli riassunti e chiariti, così nuovamente li formula:

1. *Se sia da adottarsi la pena della deportazione.*

2. *Se debba esservi un solo sistema di pena restrittiva o di imprigionamento, da designarsi con un medesimo nome, distinguendone poi la gravità col solo elemento della durata; o se invece debbano esservi più sistemi con più nomi e quindi più specie di pene benchè tutte restrittive della libertà.*

3. *Se tal pena d'imprigionamento debba eseguirsi col sistema della reclusione cellulare continua diurna e notturna, o della reclusione notturna con lavoro diurno in comune, o se con metodo misto avuto riguardo p. es. ai diversi reati o ad altre circostanze.*

4. *Se siano ammissibili, ed in quanto, le pene pecuniarie*

5. *Se siano ammissibili, ed in quanto, le pene dell'esilio e del confino.*

6. *Se debba ammettersi la così detta liberazione preparatoria o condizionale, e con quali requisiti e cautele.*

7. *Se possano adottarsi e sotto qual forma e scopo le colonie penali agricole od industriali.*

8. *Se e come possa diffondersi nel regno l'istituto del patronato pei liberati dal carcere, od altro sistema di riabilitazione morale.*

Prega quindi i membri della commissione ad occuparsene, ripartendoli anche tra di loro, se così credono conveniente.

Dopo ciò, la seduta è sciolta.

Il presidente G PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario*

RAPPORTO

del cons. cav. Paoli *e del commend.* Peri

sul quesito n. IV proposto dalla commissione per la riforma del sistema penale e dell'amministrazione carceraria, nella sua seconda adunanza del 19 gennaio 1866 (*).

(A). « Se debba riunirsi l'ammi-
» nistrazione dei bagni alla dire-
» zione generale delle carceri, per
» maggiore economia e regolarità
» di disciplina. »

(B). « Come possa farsi economia,
» ed operarsi la fusione del perso-
» nale delle due amministrazioni
» dei bagni e degli stabilimenti
» carcerari. »

A queste due parti del quesito noi non sapremmo meglio rispondere che riferendo pressochè letteralmente le osservazioni già fatte da uno dei membri della commissione qui sottoscritti, comm. Carlo Peri, nella sua lettera al prof. Mittermajer de'15 giugno 1865, pubblicata in vari numeri del giornale la *Nazione* del giugno e luglio dell'anno medesimo.

Nell'attuale organamento, la superiore amministrazione dei *bagni* appartiene al ministero della marina, presso il quale trovasi a questo effetto una speciale divisione composta in pianta di 1 direttore-capo, 2 capi-sezione, 6 fra segretari ed applicati; in tutto 9 individui.

L'amministrazione centrale delle *carceri giudiziarie* e degli *stabilimenti penali*, esclusi i *bagni*, appartiene invece al ministero dell'interno, ove trovasi per tal servizio una apposita direzione generale, composta di 1 direttore generale, di 2 direttori capi di divisione, 4 ispettori, 5 capi-sezione, 13 segretari, 32 fra applicati, volontari e straordinari, totale 57 impiegati.

Quanto alle *colonie penali* o aventi carattere attiguo alla penalità, ed a quelle preordinate alla pubblica sicurezza, la maggior parte di esse trovasi sotto la dipendenza della direzione generale; ma alcune più recentemente destinate alla esecuzione della legge eccezionale sul brigantaggio, come quelle della Capraia, Gorgona, e isola dell'Elba, nel Mar Tirreno, e di Pantelleria nelle acque della Sicilia, ed alcune delle quali potrebbero utilmente destinarsi in appresso a colonie penali, sono state e sono amministrate sempre dallo stesso ministero dell'interno, ma col mezzo di altre divisioni estranee agli affari carcerari.

Da questa semplice esposizione non sarà difficile l'argomentare

(*) Questo rapporto presuppone la necessità di sopprimere la pena dei lavori forzati nei bagni, come si effettua attualmente.

come riuscirebbe vantaggioso nell'interesse della disciplina e della finanza il riunire in un solo ufficio superiore, dipendente da un solo ministero, tutto il servizio relativo alle *carceri giudiziarie*, agli *stabilimenti penali* di qualunque natura, ed alle *colonie penali* o affini alla penalità per provvedimento di pubblica sicurezza.

Ammesso anche che per la trattativa degli affari concernenti le isole ultimamente rammentate non sia maggiore di due o tre il numero degli impiegati del ministero dell'interno non dipendenti dalla direzione generale delle carceri, certo è che nel complesso i funzionari addetti ai due ministeri della marina e dell'interno, per simili amministrazioni, ascendono alla non tenue cifra di 70 incirca.

Riunite queste in un solo ufficio, non esitiamo a ritenere che il numero degli impiegati potrebbe ridursi almeno di un terzo, senza detrimento del pubblico servizio.

Passando in silenzio il raddoppio del carteggio, della contabilità e delle ispezioni per parte di differenti funzionari nei luoghi dove si trovano carceri e bagni, e ristringendo le nostre osservazioni alla sola direzione generale delle carceri, certo è che in questa con un riparto migliore di attribuzioni, e con una coraggiosa rinunzia alla trattativa e risoluzione di affari troppo minuti e di dettaglio da affidarsi alle autorità provinciali, potrebbe e dovrebbe operarsi una notevole riduzione di impiegati, compresivi alcuni di quelli superiori. E se non vi fossero anco altre ragioni da giustificare questo concetto, basterebbe il confronto coll'ufficio centrale delle carceri stabilito nel ministero dell'interno di Francia. Nella nostra direzione generale infatti, composta di 57 funzionari, secondo i dati dell'ultimo bilancio si amministrano non più di 41 stabilimenti centrali di pena, 142 carceri giudiziarie di circondario, una colonia penale, 9[illegible] carceri mandamentali: totale 1117 stabilimenti. Ed in Francia, secondo i rapporti dei direttori dell'amministrazione carceraria Perrot e Dupuy, del 1862 e del 1864, con un personale di 30 impiegati, ivi pure esuberante al bisogno, si amministrano 27 case centrali di forza e di correzione; [illegible] case di arresto e di giustizia; 24 colonie private; 23 stabilimenti destinati alle giovani fanciulle, e 2271 carceri di deposito e di sicurezza equivalenti alle nostre mandamentali: totale 2748, lo che vuol dire 1631 stabilimenti di più che nel regno d'Italia.

La nostra direzione generale delle carceri è poi talmente costituita che tutto il potere risiede nel capo, senza alcuna utile influenza per parte degl'ispettori. Questi ultimi fanno, è vero, il loro giro d'ispezione, ma dei rapporti presentati dopo le risoluzioni prese dal direttore generale, s'impossessano i capi di divisione che non sono stati sui luoghi, e che, in ispecie per ciò che riguarda il materiale degli edifizi, mancano, nell'indirizzo da darsi agli affari, delle cognizioni pratiche e di fatto possedute solo dagli ispettori.

L'ufficio dei capi-sezione è solamente quello di preparare gli affari ai capi di divisione, non conferendo essi direttamente col direttore generale.

Senza intendere di portar censura all'impianto generale dei ministeri, rispetto alla gradazione gerarchica dei capi-sezione e capi-divisione, abbiamo dovuto con tutta coscienza persuaderci che il dispendio di un tale meccanismo potrebbe senza alcun danno evitarsi almeno nella direzione generale delle carceri. E nel dilemma di sopprimere i capi-divisione o i capi-sezione, non esiteremmo ad

abolire i primi, delegandone le funzioni agl'ispettori. Questi erano 5 prima della ultima riforma nei ruoli del ministero dell'interno, per la quale furono ridotti a 4. — Ripristinandone il numero a 5, per la concentrazione dei condannati ai lavori forzati, potrebbero a nostro avviso abolirsi i due posti di capo-divisione per le carceri nel ministero dell'interno, e quello dei bagni, ora addetto al ministero della marina.

È positivo che gl'ispettori, tranne il periodo delle ispezioni, che in media può valutarsi da due a tre mesi per ciascheduno in ogni anno, sono, senza loro colpa nè volontà, pressochè inutili al ministero, per difetto di speciali attribuzioni delle quali sono a ragione gelosi i capi-divisione. Che di meglio adunque che affidare ad essi, presso il direttore generale e con le stesse attribuzioni dei capi-divisione, la trattativa degli affari per la maggior parte da loro stessi iniziati con le proprie relazioni, e giovandosi della oculare ispezione fatta sui posti? Chi meglio di questi potrebbe illuminare il capo dell'ufficio, senza l'intermediario di funzionari i quali devono attingere le notizie da rapporti non compilati da loro, e che forse talvolta non dividendo l'opinione degli ispettori, si trovano esposti senza avvedersene, e senza veruna intenzione, a dare agli affari un avviamento differente dal concetto di chi li ha iniziati? E durante le loro non lunghe assenze per le ispezioni, perchè non potrebbero essere suppliti dai capi-sezione da essi dipendenti, conforme anche adesso avviene nei casi di assenza o di malattia dei capi-divisione?

Nel regime dell'ispettorato generale delle carceri creato per le antiche provincie col reale decreto del 28 luglio 1861, l'ispettore generale, a cui venne pure delegata la firma come attualmente al direttore generale, non aveva illimitato ed assoluto potere contro il voto degl'ispettori, ma doveva collegialmente con essi proporre al ministro i relativi provvedimenti. — Art. 6 del detto decreto: « Compiute le visite, l'ispettore » generale e gl'ispettori riuniti » in consiglio propongono al ministro i provvedimenti che ravviseranno utili pel buon andamento dell'amministrazione e del » reggimento interno delle carceri, » sì giudiziarie che penali. »

In Francia per decreto imperiale del 12 agosto 1869 che organizzò il consiglio degli ispettori, questi danno collegialmente il loro avviso, insieme col direttore dell'amministrazione carceraria, in tutti gli affari generali e speciali che vengono loro comunicati dal ministro. Ed un comitato permanente, composto nel loro seno, si riunisce ogni giorno al ministero ed è consultato sugli affari concernenti la gestione finanziaria di tutti indistintamente gli stabilimenti carcerari in impresa o regia, sui contratti di forniture, aggiudicazioni, quaderni d'oneri, bilanci preventivi, e verificazioni di spese. Questo consiglio d'ispettori per la successiva ordinanza ministeriale del 22 settembre 1869, delibera a maggiorità relativa dei membri presenti, formula il suo parere in iscritto, dietro il rapporto di un relatore eletto dal vice-presidente che è il più anziano degl'ispettori, e tiene registro delle proprie deliberazioni.

Così tornando presso a poco a ciò che facevasi sotto il soppresso ispettorato generale delle carceri, parrebbe a noi che dovesse rialzarsi nuovamente la posizione degli ispettori, dando ad essi le funzioni di capi-divisione, nella trattativa ordinaria degli affari presso il direttore generale, e ripristinando le collegiali loro deliberazioni

presieduta dal direttore generale negli affari più gravi ed importanti, da determinarsi con speciali istruzioni.

Anco la partizione delle attribuzioni fra le divisioni era, a nostro avviso, molto più razionale al tempo dello ispettorato generale di quello che sia al presente. Si dividevano allora gli affari in sezioni del *personale* e del *materiale*; adesso in divisioni di *penale custodia*, e delle *carceri giudiziarie*, ciascuna delle quali divisioni si suddivide in sezione del *personale* e del *materiale*. E questa separazione fra le due divisioni è talmente marcata e rigorosa, che gli affari si trattano fra l'una e l'altra per note ufficiali, anche quando gli affari stessi siano talmente fra loro connessi da interessare cumulativamente l'azione delle due divisioni; e perfino la protocollazione, registrazione e conservazione delle carte è affatto differente, come se si trattasse di due uffizi con ingerenze del tutto diverse e lontani l'uno dall'altro, anzichè d'una sola ed unica direzione generale.

Questo sistema può esser fecondo di non lievi inconvenienti sia perchè non sono pochi i luoghi dove una medesima direzione serve contemporaneamente al *carcere giudiziario* ed allo *stabilimento penale*, come a Firenze, Parma, Lucca, Spoleto, Trani, Bergamo, Ivrea, rispetto ai quali luoghi possono prodursi inevitabili complicanze nella trattativa di affari misti e interessanti ambedue le divisioni; sia perchè rispetto al personale è indispensabile che questo trovisi tutto intero nella medesima mano, onde far cambiamento promiscui a seconda delle rispettive attitudini e delle esigenze del servizio. Aggiungasi a questo che con l'attuale impianto, ognuno dei due capi-divisione è quasi geloso dei propri dipendenti, pel fatto inoppugnabile che il personale dei *penitenziari* suole riguardarsi come privilegiato e superiore in rango, come lo è in appuntamenti, a quello delle *carceri giudiziarie*.

Riteniamo adunque che si creasse una direzione generale per tutti li stabilimenti carcerari ripartita in 3 divisioni, compresavi quella attuale dei *bagni*, con 5 ispettori, 3 dei quali a scelta del direttore generale, incaricati pur anco delle funzioni di capo-divisione e di capo-sezione, sembrerebbe che col discentramento di attribuzioni che accenneremo in seguito, il numero dei segretari e degli applicati potesse diminuirsi per modo che il personale complessivo della amministrazione centrale non eccedesse i 50 impiegati al più. Da 70 che possono ora calcolarsi ed economizzando approssimativamente sulla spesa attuale annua circa di lire [illegible].

Per varj decreti organici il personale di direzione ed amministrazione locale dei *bagni* del regno (eccettuato ben s'intende il servizio sanitario, religioso e di vigilanza) si compone di n. 145 funzionari facenti parte dei ruoli della marina, ripartiti nei gradi di colonnelli, capitani, luogotenenti, sottotenenti e scritturali di amministrazione. Nei *bagni* di Genova, S. Bartolomeo in Sardegna, Ancona, Napoli e Palermo, esistono direttori centrali che hanno pure sotto di sè varj altri bagni succursali. Questi direttori succursali sono quelli che corrispondono direttamente col ministero della marina, tanto per *bagni* dei luoghi di loro residenza, quanto per quelli su cui si dirama la loro autorità.

Per la direzione ed amministrazione locale degli *stabilimenti di pena* e delle *carceri giudiziarie* dipendenti dal ministero dell'interno non esistono questi sotto-

centri ed organi di comunicazione fra il ministero e le direzioni ed il personale direttivo ed amministrativo [illegible] accennate [illegible] nell'ultimo bilancio [illegible] fra direttori [illegible] per gli stabilimenti [illegible] n. di 124 fra direttori e vice-direttori e applicati per le carceri giudiziarie, ove esiste una speciale direzione [illegible] personale superiore dipendente dalla direzione generale delle carceri, n. 411.

Considerato pertanto che in molti dei luoghi ove ora esistono *bagni di forzati* si trovano direzioni speciali di [illegible] di pena e di *carceri giudiziarie*, e ritenuto che debba cessare l'anomalia dell'attuale viziosa demarcazione fra le varie direzioni di queste tre differenti specie di stabilimenti carcerari, ne torna chiaro che con un personale direttivo del numero complessivo di [illegible] individui fra i due ministeri dell'interno e della marina potrebbe senza nuovi aggravi della finanza, e con una migliore e più pronta amministrazione, provvedersi [illegible] alla locale amministrazione delle [illegible].

Per le [illegible] *case di pena* dipendenti dal ministero dell'interno, nei quali tutti [illegible] funzionari speciali [illegible] della direzione ed amministrazione questi corrispondono direttamente col ministero, [illegible] prefetti senza alcuna subordinazione locale, e senza l'intermediazione delle autorità amministrative della provincia [illegible] il § 10 del regolamento generale per le *case di pena*, approvato col reale decreto [illegible] 1862, radicalmente [illegible] doveva accordarsi dai direttori libero accesso nelle *case penali* al prefetto, agli ispettori delle carceri ed alle persone delegate dal ministero, venne implicitamente esclusa anco [illegible] il libero accesso non [illegible] sorveglianza. [illegible] per gli stabilimenti compresi nel loro circondario, [illegible] facile a capirsi [illegible] volte occasione [illegible] per parte [illegible].

Quanto poi alle *carceri giudiziarie* [illegible] ove esistono per esse funzionari incaricati della direzione speciale, questi corrispondono direttamente col ministero come quelli delle case penali; negli altri luoghi hanno l'onere della direzione i prefetti, i sotto-prefetti, ed i sindaci.

[illegible] trattenersi a dimostrare [illegible] prefetti ed i sotto-prefetti, ma specialmente i primi, non potendo per le altre molteplici e più gravi loro occupazioni incaricarsi personalmente della locale direzione delle carceri, e di quella permanente sorveglianza che è indispensabile di esercitare sul posto, sogliono delegare ad un impiegato del loro rispettivo ufficio la trattativa degli affari relativi alle carceri e la personale vigilanza che occorre alle medesime, la quale in fatto suol riescire più o meno efficace a seconda della maggiore o minore attitudine e buona volontà del funzionario incaricato.

E quanto ai sindaci, s'intende anche più presto come le funzioni di direttori di carceri sieno totalmente incompatibili ed estranee all'ordinario esercizio delle loro funzioni amministrative.

Non sa comprendersi come all'epoca dell'attivazione del regolamento generale per le carceri giudiziarie del 1861 non si fosse pensato di esonerare i sindaci dalla direzione delle carceri mandamentali. Ma quello che non fu fatto finora comparirebbe indispensabile che si facesse adesso nella occa-

zione della generale riorganizzazione del servizio carcerario.

Per la differenza osservata fra i servizj relativi alle *carceri giudiziarie* e alle *case di pena*, e che risulta tutto in odio delle prime, raramente e con stento sogliono farsi permute nel personale tanto superiore quanto di materiale custodia dall'uno all'altro dei detti rami, nel concetto sempre di assegnare quello che vi è di meglio alle *case di pena*, e senza riflettere che malamente si potrebbe tentare di migliorare un uomo durante la detenzione penale, quando siasi lasciato lungamente abbrutire in un pessimo carcere di prevenzione.

A sanzionare questa odiosa differenza fra le due branche, sono stati formulati regolamenti diversi, sia quanto agli esami degli aspiranti, sia quanto agli stipendi ed alle piante del personale.

Infatti con la ordinanza ministeriale del 30 aprile 1861 si prescrive che i volontari ed applicati delle *carceri giudiziarie* si assoggettino all'esame unicamente sul regolamento generale di quelle, e non sull'altro degli *stabilimenti penali*, e l'altra ordinanza ministeriale del 25 gennaio 1862 fa altrettanto per i volontari e per gli applicati delle *case di pena*, prescrivendo per essi l'esame soltanto sul regolamento generale dei penitenziari.

Essendo d'altronde molto accidentale il caso che i volontari sieno nominati in *case di pena* piuttostochè in *carceri giudiziarie* o viceversa, giacchè generalmente ciò dipende dal trovarsi le une piuttostochè le altre nel luogo ove sono i volontari stessi quasi sempre del paese, può avvenirne che un giovane di distinte qualità resti impossibilitato a passare nelle *case di pena*, perchè ha preso soltanto l'esame voluto per le *carceri giudiziarie*; e operandosi talvolta, per quanto raramente, permute d'impiegati dalle *carceri giudiziarie* alle *case di pena* o viceversa, potrebbe ragionevolmente obiettarsene la poca legalità, perchè non si avrebbe per essi la garanzia dell'esame sui regolamenti della branca ove passano a servire.

Anco gli stipendi stabiliti dal reale decreto del 15 maggio 1861 per gl'impiegati delle *carceri giudiziarie* son tenuti generalmente più bassi di quelli prescritti per gl'impiegati superiori delle *case di pena*, con l'altro reale decreto del 19 gennaio 1862. E solamente per direttori e per gli applicati dirigenti delle *carceri giudiziarie* si mantennero gli assegni per spese di ufizio che nelle sedi di corte di appello ascendono fino a lire 600; mentre con l'articolo 3 del regolamento per gl'impiegati delle *case di pena* saviamente furono soppresse, dietro la esperienza che nella maggior parte dei casi divenivano non altro che veri e propri aumenti di sorte.

Provveduto però all'anomalia di questa differenza rispetto alle spese di ufficio e ritenuti anche inalterati i ruoli in vigore, tanto per gli impiegati superiori delle *case di pena* quanto per quelli delle *carceri giudiziarie*, rendendone solo promiscua la carriera, non si farebbe che aumentare per tal modo alcune delle classi più basse dei direttori con beneficio della loro rotazione.

I direttori infatti delle *case di pena* sono divisi in 5 classi da lire [illegible] a lire [illegible] con la differenza di lire [illegible] per classe, e i direttori, vice-direttori ed applicati dirigenti delle *carceri giudiziarie* sono egualmente divisi in 5 classi da lire [illegible] a lire [illegible] sempre con la differenza solita di L. [illegible] per classe. Ora, confusi indistintamente il personale delle due branche, i funzionari incari-

cati di direzione si ripartirebbero in 8 classi graduali da L. 1,700 come *minimum* a L. 5,000 come *maximum* e la sorte di questi impiegati uguale presso a poco a quella che si corrisponde in Francia, sarebbe abbastanza considerabile da fare sperare possibile la scelta di uomini capaci di corrispondere a quella non facile missione.

Rispetto ai guardiani poi è più che mai pronunziata la differenza di trattamento fra quelli delle *carceri di pena* e gli altri delle *carceri giudiziarie*.

Ai primi si dà un basso uniforme per l'inverno e un vestiario da fatica per la estate, più un alto uniforme anche troppo ricco e dispendioso per usarne nei soli giorni festivi, ed ai secondi si dà un solo uniforme simile a quello basso e giornaliero dei guardiani di penitenziario.

I guardiani delle *carceri giudiziarie* hanno appuntamenti di poco superiori a quelli dei *penitenziari*, essendo il *maximum* di lire 1,100 all'anno ed il *minimum* di lire [illegible]; più la distribuzione di una porzione giornaliera di pane a carico del fornitore, simile a quella dei detenuti, ma che in atto pratico si riduce ad un aumento di soldo, perchè al seguito d'intelligenze fiduciarie fra loro ed il fornitore, questi ne corrisponde il valore quasi dappertutto in contanti (1).

I guardiani poi delle *case di pena* hanno come *maximum* la paga di lire 1,000, e come *minimum* di lire [illegible], ma hanno nullameno che l'intero vitto in natura a carico dello stabilimento, quasichè la differenza di 100 a 150 lire all'anno stesse a rappresentare l'intero nutrimento, il quale anche a calcoli minimi non potrebbe valutarsi meno di 300 a 360 franchi all'anno.

Nè questo trattamento dato ai guardiani delle case di pena con l'obbligo di consumarlo nell'interno del carcere, e che porta un vistoso dispendio all'amministrazione, produce vantaggi proporzionati ai concessionari, perchè i regolamenti ed i sistemi in vigore concedendo con la maggior facilità il matrimonio ai guardiani, essi vengono a risentire ben lieve beneficio dal trattamento in natura, quando sono poi obbligati a provvedere in una casa separata al mantenimento della intera famiglia.

E qui appunto cade in acconcio il rilevare come non saprebbe abbastanza stigmatizzarsi la correntezza di permettere ai guardiani tanto delle *carceri giudiziarie*, che degli *stabilimenti penali* di contrarre matrimonio, e tanto peggio poi di nominarli già coniugati e con famiglia.

È inutile il dissimulare che la sicurezza materiale delle prigioni, e la più diretta vigilanza contro gli abusi e le violazioni dei regolamenti dipendono più che tutto dalla fedeltà e dalla onoratezza dei guardiani, che hanno coi prigionieri immediato contatto. — Ora come potrebbe sperarsi che in continua lotta col bisogno, e senza i freni di una rigorosa disciplina in forme quasi interamente militari, una classe d'impiegati d'infimo rango, come quella de' guardiani, privi di educazione primitiva ed obbligati ad esercitare funzioni non aggradevoli possa resistere agl'incentivi della corruzione? E come potrà d'altronde pretendersi che le autorità superiori incaricate di sorvegliarli abbiano il coraggio di proporne la immediata espulsione quando con questa va a piombarsi nella più deplorabile miseria una numerosa ed innocente famiglia?

(1) Con tale abuso vien meno uno degli scopi della disposizione, perchè il guardiano che ha intascato il valore non ha più interesse a far conoscere le lagnanze dei detenuti sulla qualità del pane.

In Toscana esisteva per gli stabilimenti carcerari, tanto di *custodia preventiva*, che di *pena*, un solo ed unico corpo armato di guardie con uniforme e discipline completamente militari, e coll'obbligo più rigoroso del celibato, a cui non fu fatta mai fuorchè una sola eccezione dal 1848, epoca della sua istituzione, fino all'annessione di queste provincie del 1860, dopo il qual tempo non sono pur troppo mancate domande e concessioni di matrimonio, in guisa che dell'antico corpo delle guardie toscane può dirsi ora che non rimanga più traccia.

È chiaro d'altronde che un uomo celibe può senza scrupolo esser costretto a dormire in caserma e ad assentarsi più raramente dallo stabilimento, che un guardiano carico di famiglia il quale ha il diritto, o meglio l'obbligo, di non lasciarla in abbandono.

Colle distanze che si verificano dopo la formazione del regno d'Italia, un guardiano celibe può permutarsi più frequentemente ed a seconda delle esigenze del servizio da un punto estremo ad un altro della penisola con poco di lui sagrifizio e senza grave danno della finanza, mentre è considerevole quello che deriva adesso dai cambiamenti di intiere famiglie, per cui è spesso necessario di rinunziare al provvedimento della traslocazione. Il celibe può rinviarsi dal servizio delle carceri quando l'esperienza lo abbia dimostrato inetto o pericoloso, colla coscienza di non arrecargli grave detrimento, per la facilità d'impiegare le proprie braccia in qualche altro servizio. Il celibe in fine può e deve vivere onestamente anche cogli appuntamenti ora assegnati per le *carceri giudiziarie*, mentre non è da sperarsi che questi riescano sufficienti al nutrimento di famiglie composte di 8 o di 10 individui.

Esiste poi sotto la dipendenza del R. ministero della marina un altro numeroso corpo di guardiani, composto di non meno di 1800 individui pel servizio dei *bagni* nella proporzione di 13 guardiani per ogni 100 condannati.

Essi sono divisi in tre classi da 540 a 660 franchi all'anno pei comuni, e da 900 a 1200 pei graduati, più una razione viveri, e una indennità di vestiario da 18 a 26 franchi all'anno.

Trasformandosi i bagni, anche con sistema transitorio, in stabilimenti penali con lavori interni, e con ciò anche questo corpo di guardiani dovrebbe fondersi in quello degli addetti alle carceri con economia dell'erario.

Oltre le economie, che potrebbero derivare da un migliore ordinamento del personale, secondo quello che abbiamo proposto di sopra, un'altra fonte di economia si troverebbe nella riforma del sistema degli appalti.

Attualmente tanto per le imprese di trasporti carcerari, quanto per quelle del servizio generale delle carceri e che comprendono le spese di vitto, vestiario e casermaggio dei detenuti, le riparazioni ordinarie alle fabbriche, la imbiancatura dei locali, il vestiario, sdrajo e letto ai guardiani, la fornitura delle cappelle e perfino la somministrazione dei medicinali, si è adottato il sistema di appalti complessivi non provinciali per provincie, ma per vasti gruppi che ne comprendono tre, sei, sette e perfino nove: come è avvenuto per l'impresa del Cav. De-Angelis, che ha avuto sino a tempo recente in appalto le provincie di Aquila, Bari, Caserta, Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Reggio (Calabria), Salerno.

Questo sistema se può semplicizzare il servizio amministrativo e diminuire la responsabilità di chi

sia preposto alla superiore direzione del medesimo, vedesi pur troppo mediante le ispezioni locali esser tutt'altro che proficuo alle buone discipline ed agli interessi individuali dei detenuti, e invece in continui imbarazzi e conflitti pone le autorità che localmente dirigono il carcere, col rappresentante della impresa. Non sono suscettibili di descrizione i lamenti permanenti, continui, instancabili, ogni qualvolta un ispettore si presenta ad un carcere, delle autorità dirigenti contro l'avarizia degl'impresari, e degli accollatari, contro le pretese esigenze delle direzioni, o dei capi-guardiani; i quali ultimi sono nemici giurati, quando non sono disgraziatamente anco troppo amici, degl'impresari.

Basta metter gli occhi sugli articoli degli ultimi capitolati generali per convincersi se, e come sia sperabile che con un sistema d'impresa così generalizzato possa guadagnarvi l'interesse dell'erario e la disciplina. Non è un mistero che questi impresari generali subaccollano i differenti e ben disparati rami della fornitura ad altrettanti individui esercenti le respettive industrie nei capi-luoghi; questi fanno lo stesso rispetto alle località dove essi non risiedono; e non è raro il caso che per le medesime dichiarazioni del terzo o quarto subaccollatario rilevisi esser diminuita di più della metà nell'ultimo fornitore la mercede corrisposta dal governo, con un benefizio ripartito in molti cessionari. È poi generale il lamento che debbono comprendersi nell'appalto i medicinali, sui quali veramente non dovrebbesi portare un troppo gretto spirito di economia.

In Toscana, sotto il cessato governo, praticavasi di aprire accolli annuali, non a gruppi di provincie, ma prefettura per prefettura, pel solo vitto dei detenuti, e agli oggetti di sdrajo, casermaggio, vestiario ecc. provvedevasi dai penitenziari viciniori. Col che si procurava lo smercio diretto e costante alle manifatture dei penitenziari stessi senza intrusione di subaccollatari, gerenti, e rappresentanti l'impresa, e si evitavano le molte collisioni cui si va incontro coll'obbligare gl'impresari a valersi sotto certe determinate condizioni dei prodotti di alcune manifatture carcerarie. Questo sistema sembrerebbe forse applicabile senza inconvenienti anche adesso alla Toscana e alle provincie dell'Italia centrale e superiore, dove non si manca di penitenziari organizzati; e meriterebbe forse modificazioni speciali per alcune provincie meridionali, dove non sono ancora costrutti stabilimenti penitenziari.

Ma essendo pur troppo un tale argomento di non facile soluzione, comparirebbe utile d'interessarvi il voto di una commissione composta di uomini pratici, quali sarebbero gl'ispettori, ed alcuni dei più abili direttori di stabilimenti carcerari; all'effetto di determinare se, come, ed in quanto, debba modificarsi l'attuale sistema, e quale altro potrebbe sostituirvisi almeno in forma di esperimento; mentre in materia come questa non vedrebbesi indispensabile una rigorosa uniformità di pratiche, quando non si alteri la sostanza dei regolamenti.

(1) « Come possano togliersi dalla » attuale penalità dei *bagni*, fin » che debbono sussistere, le maggiori odiosità di trattamento e di » spettacolo esterno. »

Posto e ritenuto in principio che nel riordinamento del nuovo

sistema di pene da servir di base alla commissione del codice, debba abolirsi la pena dei *lavori forzati*, da espiarsi nei bagni, non rimarrebbe che occuparsi de' provvedimenti transitorj rispetto ai condannati che stanno attualmente espiando questa specie di pena, e che per difetto dei penitenziari non possono esservi rinchiusi con la conveniente riduzione di durata.

Fermo stante che il primo provvedimento sia quello di concentrare subito nella direzione generale delle carceri anco la amministrazione dei bagni, quanto al *modo transitorio* di espiare questa pena noi suggeriamo di attenersi a quello che fu detto e proposto su questo stesso proposito a pagine 75 e 108 dalla precedente commissione nel suo bel rapporto de' 29 marzo 1863, la quale formulò il suo progetto nel modo seguente:

« I condannati ai lavori forzati » che attualmente scontano la pena » nei bagni, vengono traslocati » negli arsenali, od in altri recinti chiusi, per ivi essere impiegati, a mente del codice penale, esclusa ogni associazione » con essi di operai liberi e senza » uscita all'esterno: il tutto in conformità delle disposizioni che » emaneranno ecc. ecc. »

In sostanza noi seguitando le massime accennate dalla precedente commissione, crediamo che, abolita immediatamente ed assolutamente la mortificazione disciplinare del *bastone*, il regolamento attuale pei bagni debba riformarsi avvicinandolo quanto più è possibile a quello dei penitenziari, col che la pena dei bagni aumenterebbe difatto in intensità mentre ora la severità delle pene è pur troppo invertita essendo la reclusione, ancorchè non cellulare, immensamente più sensibile della pena dei lavori forzati all'esterno.

(D) « Se, nell' interesse sempre » della finanza e del migliore servizio, convenisse far dipendere » dal ministero di grazia e giustizia, piuttosto che da quello dell'interno, la nuova direzione generale delle carceri, rifusa e » rimodernata su nuove basi. »

In Toscana ed in Lombardia l'amministrazione delle carceri, avanti le annessioni dipendeva dal ministero di grazia e giustizia, e ciò avviene anco di presente nel Belgio, paese che se offre esempi invidiabili di egregia organizzazione in tutti i rami di pubblico servizio, è poi certamente il più avanzato in Europa nella riforma carceraria. La stessa commissione sul sistema penale del 1862, sebbene non richiamata ad indicare a qual ministero dovesse più ragionalmente affidarsi la superiore amministrazione delle carceri, non pote abbastanza dissimulare la preferenza che avrebbe data a quello di giustizia e grazia, scrivendo nei termini che appresso:

« Sebbene l'art. 1° contenga la » dichiarazione generica che gli » stabilimenti penali d'ogni categoria sono posti sotto la dipendenza del ministro dell'interno » (ad eccezione di quelli destinati » a reclusione o carcere militare) » senza accennare ad alcuna variante nel modo di espiazione » delle pene scritte nel codice, » tuttavia implicito sta in essa » dichiarazione un principio, la » cui oppotunità dipende dalla » soppressione dei bagni, e rivela » chiaramente il proposito di sottrarre i forzati alla dipendenza » della marina per assoggettarli » a quella stessa amministrazione, » la quale provvede a tutti gli » altri stabilimenti penali. Il che » importa sia bene avvertito, e » ciò dal tenore di questo primo

» articolo non s'induca essere stato intendimento della commissione di pronunciarsi sopra una questione di grande importanza, già sì vivamente in Francia ed altrove dibattuta, ed in vario modo risoluta, se cioè meglio si convenga al ministro dello interno, o non piuttosto al ministero di grazia e giustizia, la suprema direzione e vigilanza sopra gli stabilimenti penali. Tale questione non le venne neanche dal governo proposta, e perciò la commissione, cui premeva di non uscire dai termini del suo già abbastanza ampio mandato, non se ne è di soverchio preoccupata. Bensì, riferendosi al fatto attuale della dipendenza dal ministero dell'interno di detti stabilimenti, doveva consacrare come fondamento e necessità del sistema per essa svolto nelle varie parti del suo progetto, il principio assoluto del concentramento in un solo dicastero di tutti i luoghi di pena. L'amministrazione delle carceri è impotente ad operare il bene che è a desiderarsi dal nuovo proposto ordinamento, così nell'interesse della società, come in quello dei condannati, se non è forte della sua stessa organizzazione, e forte non può essere se non se in grazia della esistenza di un punto centrale direttivo, che imprima e regoli il movimento, mantenga la unità, e consenta la progressione nelle misure e nelle riforme che verranno suggerite dall'applicazione del nuovo sistema. In questo solo senso vuole essere inteso, secondo il concetto della commissione, l'art. 1° sopra riferito, e le dorrebbe che a disegno se ne estendesse la portata onde trarne opportunità a sollevare in altro ordine di idee, questioni le quali sono al certo gravissime, ma spoglie di quel carattere di urgenza che riveste la soppressione dei bagni, ed il trasferimento dei forzati sotto la dipendenza dell'amministrazione delle carceri. »

Ritenendo che sia urgente nell'amministrazione carceraria, come in tutte le altre, il procedere a quel maggior possibile discentramento di cui tante volte si è parlato dopo la proclamazione del regno, ma che in sì piccole proporzioni è stato fin qui effettuato, o per resistenze burocratiche, o per deferenza alle antiche consuetudini, potrebbe apparire sommamente vantaggioso che la direzione generale delle carceri passasse a far parte del ministero di giustizia e grazia. Con tale provvedimento infatti si andrebbe al resultato di creare più vasti centri amministrativi presso i procuratori generali delle corti d'appello, di quello che siano le provincie governate dai prefetti, con vantaggio dell'amministrazione pel movimento del personale, e per altre esigenze di reciprocità di pubblici servizi in un raggio più spazioso di giurisdizione. Oltre di che sparirebbe così ogni conflitto di autorità fra il potere amministrativo e quello giudiziario delle carceri *preventive*, che per la loro natura sono in fatto quasi completamente sotto le discipline del magistrato.

Ritenuto pertanto che l'amministrazione degli stabilimenti carcerari di qualunque natura, e la trattativa di tutti gli affari concernenti la medesima e da parteciparsi alla direzione generale del ministero, debba, non solamente per ragione di convenienza gerarchica, ma anco nell'interesse stesso del servizio, passare sempre per l'intermediario delle superiori autorità locali, i procuratori generali alle corti di appello avrebbero

la sorveglianza suprema di tutti gli stabilimenti di *custodia preventiva* e di *pena* compresi nel distretto della corte; i procuratori del re presso i tribunali circondariali veglierebbero all'opera delle direzioni, o dirigerebbero personalmente quelle del capoluogo ove non sia un direttore speciale; e i pretori, assai più efficacemente dei sindaci, avrebbero la direzione locale delle carceri mandamentali, come l'avevano in Toscana. Così magistrati certamente versati nelle materie penali e residenti sul posto, darebbero assai maggiore garanzia di una utile direzione, e potrebbero risparmiare direttori speciali a carico della finanza in molti luoghi dove ora è forza tenerli per difetto sul posto di autorità idonee ad una simile direzione.

(E) « Portata la direzione generale delle carceri nel ministero di grazia e giustizia, quali sono le attribuzioni che potrebbero discentrarsi dalla medesima, per conferirle ad autorità superiori della provincia? »

Per diminuire il personale della direzione generale, sollecitare il corso degli affari, conferire alle autorità locali quella vera sorveglianza di cui non possono essere private rispetto agli stabilimenti carcerari, e rialzare anche moralmente la posizione delle direzioni, a nostro giudizio comparirebbe molto opportuno di distaccare non poche attribuzioni dal ministero, ripartendole con speciali regolamenti fra le autorità superiori di distretto e di circondario e le medesime direzioni carcerarie.

E queste facoltà da delegarsi al seguito di un più maturo studio ed esame che le ponesse in armonia col regolamenti da rifondersi e colle leggi sulla contabilità dello Stato, potrebbero in modo approssimativo compartirsi le appresso:

Concedere permessi di assenza al personale, dentro i limiti fissati dai regolamenti;

Disporre direttamente il pagamento degli stipendi agli impiegati di direzione, d'amministrazione, e di custodia;

Sospendere, in casi di grave importanza, gl'impiegati dalle funzioni e dalla paga, dandone però immediato conto al ministero;

Esaminare e decidere sulle domande degli aspiranti ai posti di allievi guardiani, ammettendoli alla iscrizione, osservate le prescrizioni dei regolamenti, e limitandosi ad inviare al ministero uno stato nominale per l'annotazione sul registro generale;

Eseguire nei distretti dei procuratori generali traslocazione di guardiani di qualunque classe o grado, rendendone avvertito il ministero;

Licenziare gli allievi guardiani che non meritassero di essere confermati o si rendessero immeritevoli, avvisandone il ministero per le opportune annotazioni sul registro;

Nominare, sospendere, licenziare e fare ordinare congedi ai capi d'arte e maestri, rimanendo inteso il ministero nei soli casi di nomina e licenziamento;

Sottoporre i detenuti al *massimo* delle punizioni disciplinari conformemente ai regolamenti;

Ordinare la riduzione della razione ai detenuti quando fosse riconosciuta eccedente al bisogno, e ugualmente che la sostituzione di altri generi a taluni di quelli determinati dai regolamenti, ed accordare in casi veramente straordinari supplemento di alimento; il tutto ai termini dei regolamenti;

Eseguire traslocazioni, e fare la

distribuzione dei condannati al *carcere* da espiarsi nelle prigioni *giudiziarie* negli stabilimenti compresi nel distretto della corte d'appello.

Approvare le tariffe del prezzo di mano d'opera da retribuirsi per ciascuna lavorazione nei penitenziari, ed il *minimum* del lavoro che deve giornalmente eseguirsi da ciascun detenuto per aver diritto alle ricompense accordate dal regolamento.

Approvare i regolamenti di servizio interno degli stabilimenti carcerari.

Liquidare e far pagare le contabilità trimestrali presentate dagli appaltatori in base ai contratti stipulati, sopra fondi di cui facciasi l'assegno dal ministero.

Ordinare il pagamento degli affitti stipulati sopra fondi già assegnati dal ministero.

Ordinare il pagamento sopra apposito credito aperto delle spese già commesse per gli stabilimenti carcerari, quando trattisi di contratti in corso, e non si eccedano i limiti del bilancio.

Far fronte alle spese urgenti tanto pel materiale che pel mobiliare delle carceri, ove non ne ha l'obbligo, o non esiste impresario, nei limiti del fondo da assegnarsi.

Esaurite così e come meglio per noi potevasi le diverse ispezioni alle quali eravamo chiamati dal quesito n. IV, abbiamo creduto opportuno di portare le nostre considerazioni anco sui regolamenti carcerari attualmente vigenti (1861-1862), al fine di conoscere, e vi fossero da proporre per urgenza delle modificazioni, le quali rientrassero nel mandato speciale che attualmente ci è stato conferito.

E questo esame ci ha pur troppo convinti che quei regolamenti debbono essere per urgenza modificati non solo di fronte ai progressi delle teorie carcerarie, ma in qualche parte eziandio (ciò che è assai più importante) di fronte ai principii universali ed intangibili della giustizia, dalla quale nessun regolamento può declinare.

Abbiamo notato infatti che nelle carceri giudiziarie si dà un trattamento perfettamente eguale nel vitto, nel vestiario, nella disciplina, e nel casermaggio ai *prevenuti* e ai *condannati*.

Ora chi non vede quanto questa disposizione, che parifica il reo a chi ha sempre a pro suo la presunzione della innocenza, e mette alla pari il delinquente a cui è stata tolta la libertà per condanna, ed il semplice imputato a cui si toglie la libertà solamente pei bisogni di un procedimento, e che pur può essere dichiarato innocente; chi non vede quanto questa disposizione è esorbitante ed ingiusta!

Gl'inconvenienti dei sistemi carcerari che derivano dalla mancanza dei locali, o dalle strettezze delle finanze possono con dolore esser tollerati fin che durano queste necessità, ma quegl'inconvenienti che son creati dai regolamenti stessi debbono, tosto che siano riconosciuti, esser tolti immediatamente, e non potrebbero mantenersi nemmeno provvisoriamente senza gravissima responsabilità di chi ha il modo di riparare ad una ingiustizia, e non vi provvede.

Abbiamo notato (e questo è un inconveniente presso a poco della stessa natura, e che si collega col precedente) che i *prevenuti* nelle carceri giudiziarie non possono procacciarsi vitto all'esterno, e sono obbligati a provvedersi vitto venale alla cantina speciale del carcere, a tariffe fissate dalle direzioni e votate dal ministero.

Ora con quali criteri di giustizia, noi domandiamo, si sottopone

a questa legge un cittadino che è custodito in carcere pei soli bisogni di un processo, e che di momento in momento può essere restituito alla libertà e alla famiglia? Con qual diritto si può togliere a questo cittadino la facoltà di procurarsi dall'esterno quel trattamento che lo stato della sua fortuna e l'amore dei suoi congiunti possono fornirgli, e che le sue abitudini e i bisogni della sua salute possono richiedere, per metterlo sotto il trattamento e la legge di un accollatario di cantina nell'interno delle carceri?

Sappiamo bene che col sistema scritto nel regolamento, ai guardiani vien così risparmiato l'incomodo di visitare minutamente gli oggetti che si mandano ai prevenuti, ma questa loro comodità non può davvero meritare alcun riguardo in cosa che è sopra la disciplina e i regolamenti, siccome quella che attiene alla giustizia.

Abbiamo notato che viene conservato il sistema dei detenuti *capi-stanza* incaricati della disciplina delle carceri contenenti più individui, e con facoltà e privilegi di vitto, fra i quali la somministrazione del vino: ciò che rammenta ben da vicino le abitudini dei *camorristi* nelle prigioni meridionali. Abbiamo notato che a carico dei detenuti vi sono dei balzelli ai quali per decoro del governo bisogna rinunziare, come sarebbe quello di percepire lire 10 di affitto per cattivi letti nelle così dette carceri *riservate*, di cui 5 si lucrano dall'appaltatore e 5 dal governo, il quale poi non vi fa alcuna spesa. Ci piace altresì di aggiungere, per discarico del nostro ufficio, che bisognerebbe provvedere i condannati dei penitenziarii anco di calze o calzerotti per decenza e salubrità, come si provvedono degli altri articoli di vestiario; che non sembrano razionali quelle tanto minute indicazioni di ogni articolo di generi vittuari, come si fa nei quadri indicativi di pagine 170 e 177 tavola C, del regolamento per le case di pena, dove si prescrivono tassativamente perfino i condimenti, sia perchè da un lato ad un altro d'Italia cambiano gli usi e le produzioni, sia perchè il lardo e la grascia che può usarsi senza danno in Piemonte, non lo si potrebbe in climi ardenti come quelli delle provincie meridionali; che non sembra adattata a mantenere la carità di famiglia la disposizione dell'art. 377 del regolamento delle *case penali* per cui si circoscrive ai genitori, alla moglie e alla prole minorenne la facoltà di ricevere soccorsi per parte dei reclusi; che non contribuisce alla moralizzazione di questi infami il divieto del lavoro durante l'isolamento in cella per punizione, che può estendersi fino a sei mesi; che la privazione del passeggio per un intero mese, sempre in caso di mortificazioni disciplinari, può riuscire pericolosa nei rapporti igienici; e che anco la macchina amministrativa dovrebbe e potrebbe subire non poche modificazioni, comparendo davvero straordinario il numero di 107 registri da tenersi in ciascun *penitenziario* secondo i moduli annessi al regolamento, e di 26 per le *carceri giudiziarie*.

Terminando questa parte del nostro rapporto, noi rassegniamo alla commissione coll'intendimento che siano sottoposte poi al governo, le seguenti osservazioni.

Dopo la recente legge che stabilisce la separazione continua fra i detenuti nelle carceri giudiziarie, è evidente la necessità di sostituire *subito* un nuovo regolamento a quello de' 20 gennaio 1861, informato tutto dalle antiche pratiche

per le numerose riunioni degl'incolpati o prevenuti nei grandi cameroni.

Sappiamo pur troppo che queste riunioni dureranno tuttora, e forse per non breve tempo, fin che non siano costruiti i nuovi edificj, ma le disposizioni che concernono siffatte riunioni, debbono essere eccezionali e transitorie, mentre il regolamento nella sua sostanza deve rispondere alla lettera ed allo spirito della legge, ed essere compilato come se le regole e la discipline della *separazione cellulare continua* potessero oggi attuarsi.

Quanto al regolamento per le case di pena, intendiamo che per ora non può mutarsi nella sostanza, fin che il Parlamento non avrà dichiarato il suo concetto nella grave questione dei sistemi da adottarsi nelle pene restrittive. Ciò nondimeno anco qui possono farsi fin d'ora alcune modificazioni parziali per riparare ad alcuni degl'inconvenienti sopra notati e queste pure proporremmo che subito fossero fatte.

E dove questa nostra proposta apparisca meritevole di considerazione, un'altra cosa proponiamo e caldamente raccomandiamo alla commissione ed al governo, che cioè i nuovi regolamenti o le modificazioni degli antichi (che sono argomento e materia di tanta importanza) si preparassero non dalla sola amministrazione centrale, ma col concorso di uomini pratici nei diversi rami del servizio carcerario.

Quindi ci piacerebbe che, sotto la presidenza del direttore generale, i regolamenti fossero discussi ed approvati, prima di presentarli alla superiore sanzione del ministro, da una commissione composta degl'ispettori e di alcuni fra i direttori e contabili più sagaci ed esperti, e nella quale si ammettessero anco medici, catechisti e maestri, acciocchè vi fosse rappresentato l'elemento sanitario, e quello della istruzione morale, civile o professionale.

Riepilogo e proposizioni speciali

Dopo tali premesse essendoci convinti che molti miglioramenti di evidente urgenza nell'amministrazione carceraria potrebbero adottarsi dal potere esecutivo, senza alterazione delle leggi, e con vantaggio anzichè sacrifizio della pubblica finanza, noi crederemmo che, prese le necessarie intelligenze fra i tre ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, e della marina, dovesse procedersi senza indugio ai provvedimenti che appresso.

I. Distaccare dal ministero della marina e riunire la divisione dei bagni all'attuale direzione generale delle carceri, la quale rimarrebbe incaricata dell'amministrazione di tutti gli stabilimenti carcerari, comprese le isole destinate a colonie penali, o affini alla penalità per provvedimenti di pubblica sicurezza, ed eccettuati soltanto gli stabilimenti carcerari esclusivamente militari.

II. Riformare il personale della attuale direzione generale delle carceri, riducendolo ad un direttore generale, cinque ispettori, parte dei quali incaricati della direzione delle divisioni, sei capisezione, e trentotto fra segretarii ed applicati al più.

III. Ripristinare le collegiali deliberazioni degl'ispettori, presiedute dal direttore generale negli affari più gravi ed importanti, da determinarsi con speciali istruzioni.

IV. Stabilire per ordinanza ministeriale:

1° Che gli esami prescritti per volontari e per gli applicati sì degli *stabilimenti penali* che delle *carceri giudiziarie* colle rammentate disposizioni del 10 aprile 1861, e 27 gennaio 1862, si aggirino d'ora innanzi indistintamente su tutte le materie prescritte dai vari articoli delle medesime;

2° Che, tenuti fermi gli assegni già approvati dai due decreti del 13 marzo 1861, e 19 gennaio 1862 per gli impiegati superiori delle *carceri giudiziarie* e degli *stabilimenti penali*, escluso il corpo dei guardiani, e soppresse per direttori e per gli applicati dirigenti delle carceri giudiziarie le indennità per le spese di uffizio, che dovrebbero, come per le direzioni dei penitenziari, formar parte dell'annuo bilancio di previsione, si operasse poi il movimento degli impiegati delle due branche con assoluta promiscuità, avuto soltanto riguardo alle attitudini individuali;

3° Che si riunissero in un solo ed unico corpo i guardiani tanto delle *carceri giudiziarie*, quanto dei *penitenziari* e dei *bagni*, dando a tutti il medesimo uniforme con quelle restrizioni ed eccezioni che potrebbero farsi in questo rapporto dietro un più maturo esame, e ritenute le norme cardinali che appresso: di tollerare i guardiani già coniugati, la cui permanenza al servizio non apparisca chiaramente pregiudizievole al medesimo, ma di non permettere che per alcun pretesto si accettino d'ora innanzi nel corpo individui ammogliati o vedovi con figli, e tanto meno si conceda di contrarre matrimonio a quelli che vi si trovano, ancorchè giustifichino il possesso di mezzi in proprio, o per parte della sposa, secondo i regolamenti o circolari ora vigenti; di equiparare gli stipendi, da concedersi a tutti in contante, sopra una media da determinarsi in correspettività degli utili che perderebbero tanto i guardiani delle *carceri giudiziarie*, quanto quelli dei *penitenziari* e gli altri dei *bagni*.

V. Affidare con decreto ministeriale ad una commissione speciale presieduta dal direttore generale, e composta degl'ispettori e di altri uomini pratici della materia, lo studio delle riforme da portarsi agli attuali sistemi di appalti generali, come al regolamento ora vigente per le *carceri giudiziarie*, ed in questo ultimo subietto determinare come massime imprescindibili di riforma, che il trattamento dei *prevenuti* sia migliore di quello dei *condannati*; che lo spirito integrale del regolamento sia coerente alla recente legge che prescrive la *separazione cellulare* continua nelle *carceri giudiziarie*, ponendo fra le disposizioni meramente transitorie le antiche pratiche di numerose riunioni, da cui è informato il regolamento del 28 gennaio 1861; che sia soppresso l'uso della cantina, permettendo ai *prevenuti* di procurarsi vitto dall'esterno, sotto il rigore delle discipline da determinarsi; che sia abolita la pratica dei detenuti detti *capi-stanza*, e che si semplifichi al più possibile il numero e la forma dei registri da tenersi dagl'incaricati della direzione.

VI. Affidare a questa medesima commissione l'incarico di riformare anco il regolamento attuale dei *bagni*, ravvicinandolo il più possibile a quello dei penitenziari con le speciali istruzioni: che si sopprima la punizione disciplinare del *bastone*; che si escluda ogni associazione ai forzati di operai liberi o altri estranei; e che, secondo le respettive località, gli attuali stabilimenti ad uso di bagni,

che possono ancora conservarsi, siano assicurati da ogni esterno contatto.

VII. Determinare che la nuova direzione generale delle carceri, appartenga d'ora innanzi al ministero di giustizia e grazia, anzichè a quello dell'interno; che la trattativa di tutti gli affari concernenti l'amministrazione stessa e che debbono parteciparsi alla direzione generale predetta, debba farsi coll'intermediario delle superiori autorità giudiziarie; che i procuratori generali alle corti di appello abbiano la sorveglianza suprema di tutti gli stabilimenti carcerari compresi nel distretto della corte, i procuratori del Re vigilino al disopra delle direzioni o dirigano personalmente quelli del capoluogo dove non sia un direttore speciale, e i pretori abbiano la direzione locale delle carceri del mandamento.

VIII. Distaccare finalmente dalla direzione generale delle carceri, ripartendole con speciali ordinanze ministeriali fra le autorità superiori di distretto e di circondario, o le direzioni medesime degli stabilimenti carcerari di qualunque specie, le attribuzioni tassativamente indicate a pagine 38 e 39.

Firenze, li 22 febbraio 1866.

Paoli Baldassarre
Peri Carlo.

Verbale N° 8.

SEDUTA DEL 12 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Questioni e principj di diritto internazionale penale.

Presenti:

Pisanelli, presidente;
Marzucchi, vice-presidente;
Arabia;
Conforti;
Mancini;
Pessina,
Ambrosoli
De Foresta } anche quali segretarj.
Vaccarone

Si legge il processo verbale della seduta precedente di questa commissione, ed è approvato.

Quindi il prof. Pessina, ritornando sull'argomento dell'art. 2 del progetto, intorno al quale si è discusso nella detta seduta, fa notare non essere previsto in quell'articolo il caso di una pena inflitta sotto l'osservanza della legge anteriore, la quale venisse abolita dal nuovo codice, e domanda se la commissione intenda di risolvere la questione nel detto articolo, ovvero se creda che debba formare oggetto di dichiarazione speciale nella legge transitoria.

Il presidente risponde doversi lasciare alla legge transitoria di regolare l'accennato caso e le altre controversie che potessero presentarsi pel passaggio dalle antiche alle nuove pene da stabilirsi, tanto più che non sarebbe neppure possibile di trattarne ora, senza conoscere quale sarà la scala penale del nuovo codice, della quale la commissione non ha pel momento ad occuparsi.

Si passa pertanto all'esame dell'art. 3, in cui è detto che le pene stabilite dalla legge non potranno dal giudice nè aumentarsi, nè diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi e dentro i limiti dalla legge stessa determinati.

Tutti riconoscono la verità del concetto espresso in questo articolo e l'opportunità di dichiararlo nel codice, ma il cav. Arabia osserva che potendo il giudice, col sistema delle circostanze attenuanti, diminuire in alcuni casi la pena da uno a più gradi, il principio scritto nel predetto articolo sembrerebbe troppo assoluto, e propone perciò di modificarlo in guisa da evitare ogni contraddizione anche apparente tra il medesimo e l'accennato arbitrio lasciato ai giudici.

Conforti, Marzucchi e Pessina non scorgono la indicata contraddizione, perchè se il giudice diminuisce la pena, non è per proprio arbitrio, ma soltanto perchè la legge gliene dà la facoltà pel caso determinato che sianvi circostanze attenuanti.

Il presidente crede anch'egli che nel caso di cui si tratta non possa dirsi che vi sia una mitigazione di pena per arbitrio del giudice, essendo la legge quella che permette e stabilisce la diminuzione; tuttavia non disconosce che, per togliere qualunque apparenza di dissonanza tra il principio di che nell'art. 3 e quello delle circostanze attenuanti, potrebbe giovare un'altra formula. La commissione si riserva di vedere in quanto questa torni necessaria.

L'articolo 4 nel quale è stabilito che i reati commessi nel territorio del regno dagli italiani o dagli stranieri saranno puniti secondo le leggi del regno, non dà luogo ad alcuna discussione, e la commissione lo approva colla sola modificazione di surrogare la parola *delitti* a quella di *reati*, e ciò in dipendenza della deliberazione presa nella precedente tornata intorno all'articolo 1 e di sostituire alla parola *italiani* quest'altra *nazionali*, la quale sembra meglio adattata ad esprimere il concetto dell'articolo, ed è più consentanea colle espressioni usate negli altri articoli che seguono.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 contemplando lo stesso argomento, quello cioè della estraterritorialità del diritto penale, sono messi complessivamente in discussione.

Il prof. Mancini osserva intorno ad essi che non gli pare si debba assumere la territorialità come criterio di punibilità; questo concetto stava bene, dice egli, quando vigevano altri principii di egoismo e di indifferenza per ciò che avveniva altrove, ma non è più conciliabile colle moderne teorie della solidarietà delle nazioni. Ciò premesso, si fa ad enumerare talune disposizioni degli articoli in discussione, dicendole non conformi a queste teorie o contenenti tutto al più delle transazioni, le quali accusano esse stesse l'imperfezione del principio su cui si fondano. Egli crede che si debba partire da un punto di vista più largo e

da un sentimento più generoso, ed impedire, per quanto si può, tutte le gravi offese che attaccano la società, senza distinguere nè dove, nè a danno di chi siensi commesse, e colla sola limitazione che, non potendo lo Stato imporre la propria giurisdizione alle altre nazioni, si punirebbero coloro soltanto che si trovano nel territorio dello Stato.

Pessina osserva che il concetto della territorialità non è dominante ed esclusivo negli articoli dei quali si ragiona, essendo informati principalmente a questo altro principio, che lo Stato non punisce un fatto commesso fuori del suo territorio, non già perchè non gliene importi, ma perchè non vuol ledere la giurisdizione delle altre nazioni, le quali hanno diritto di punirlo esse stesse, e come credono. Che se per eccezione a questi principj si punisce l'attentato contro lo Stato, anche commesso dal di fuori, si è perchè le altre nazioni non lo punirebbero, e perchè il colpevole ha violato il diritto dello Stato alla propria sicurezza, oltre di che poi qualunque altro fatto commesso dal nazionale all'estero, e colà non punito, dev'esserlo al suo ritorno nello Stato

Risponde Mancini che egli non dissente in sostanza da tali principj, ma che anche coi medesimi non possono difendersi gli articoli in discorso, e cita a questo riguardo diversi reati, i quali benchè non previsti dai medesimi articoli, dovrebbero essere puniti nello Stato, quand'anche commessi all'estero, secondo il principio ammesso dall'on. Pessina.

Si scambiano ancora alcune osservazioni sull'argomento, quindi il presidente, notando come nella sostanza non siavi vera discrepanza sul principio a cui debbano informarsi le disposizioni delle quali si tratta, crede opportuno di passare senz'altro alla discussione dei casi speciali previsti o da prevedersi negli accennati articoli.

Sulla proposta per altro del comm. Conforti, si decide di rinviare tale discussione alla futura tornata con incarico intanto all'onorevole Pessina di concretare un progetto in proposito e riferirne.

Dopo di ciò, l'adunanza si scioglie.

Il presidente G. PISANELLI

DE FORESTA, *membro e segretario*

Verbale N° 9.

SEDUTA DEL 13 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Sui provvedimenti interinali nella disciplina e igiene carceraria.

Intervenuti i signori:
- Pisanelli, presidente,
- Bellazzi, vice-presidente;
- Arabia,
- Morelli;
- Peri;
- Ambrosoli, anche qual segretario.

Aperta la seduta, si legge il verbale della tornata del 10 corrente, ed è approvato.

Il deputato Bellazzi presenta il lavoro concernente i patronati per i liberati dal carcere (*).

Il cav. Arabia legge la parte di soluzione del quesito n. II, che si riferisce alla disciplina; il cav. Morelli la parte che si riferisce all'igiene.

Ammettono i due commissari e la commissione approva, che i provvedimenti di urgenza non sono molti, e che si limitano a taluni parziali, salva la revisione generale de'regolamenti. Osserva però il presidente, essere urgente che ne'bagni sia tolta la comunione tra i galeotti e quella tra essi e gli operai liberi, ed urgentissimo poi il provvedere alle costruzioni e riforme degli edifizi carcerarii.

L'onorevole Bellazzi riferisce intorno al quesito sui patronati, esponendo i risultamenti de'suoi studi e i dati raccolti. La conclusione è un voto al governo per utilizzare a tal uopo recenti provvedimenti del ministro della pubblica istruzione.

La commissione approva, osservando che per ora può limitarsi la istituzione a provvedere ai fanciulli, salvo ad estenderla agli adulti di mano in mano.

(*) Questo lavoro dell'on. e compianto Bellazzi venne indi da lui ritirato, insieme a qualche altro, per nuovi ritocchi. La sua morte impedì di riaverli.

Assentatosi per affari il commend. Peri, il presidente, riassunti i lavori compiuti dalla commissione e dimostrata la necessità in cui si trova quella incaricata del progetto di codice penale di conoscere le penalità e la reciproca importanza di esse, propone di cercare omai il modo di riunire le due commissioni, per quanto concerne una tal parte del loro mandato.

Frattanto la commissione riprende con breve discussione il quesito sulla dipendenza della direzione generale delle carceri e case di pena; e sulla osservazione che per i condannati dovrebbe pur sempre conservarsi la dipendenza dal ministero dell'interno per molte ragioni, e che ora molti condannati sono nelle stesse carceri giudiziarie de'prevenuti, la commissione delibera non esserci per ora motivi prevalenti per fare il passaggio dalla dipendenza del ministero dell'interno a quella del ministero di grazia e giustizia, tanto più che la perturbazione di questo ramo della pubblica amministrazione in sì grande e repentino passaggio riuscirebbe gravissima, e che le stesse autorità giudiziarie si trovano in un periodo di trasformazione e ricomposizione poco opportuno per affidar loro nuove incombenze, che oltre ad essere pesanti sono ad un tempo assai delicate.

Si intende però riservato il diritto di determinare più precisamente nei regolamenti da rivedersi la ingerenza dell'autorità giudiziaria in tutto quanto la può interessare.

Il presidente osserva che a questo punto può omai considerarsi esaurita la prima parte dei lavori demandati a questa commissione, in quanto cioè si riferiva alla ricognizione dello stato attuale delle carceri e dei provvedimenti istantanei che sarebbero da adottarsi per preparare il passaggio alla riforma. potersi quindi, sulla base de' dati già ottenuti e di quelli che somministrerà l'onor. Bellazzi circa i bagni, stendere un rapporto al ministro di grazia e giustizia, dando conto de'risultamenti ottenuti ed esprimendo il voto che si ponga d'accordo col suo collega dell'interno, onde domandare al Parlamento lo stanziamento dei fondi annui necessari per proseguire la riforma degli edificj carcerari, giusta la legge 28 gennaio 1864, indi col suo collega della marina, per determinare il modo di soppressione de' bagni marittimi e il concentramento della direzione di ogni stabilimento carcerario e penale nella direzione generale, sentito il ministero dell'interno, e intanto per concertare i provvedimenti transitorj; e finalmente col ministro dell'istruzione pubblica onde avvisare ai modi di attuare e diffondere il patronato.

Mentre si stenderà questo rapporto, i membri della commissione si occuperanno ciascuno separatamente dello studio de' quesiti circa la penalità, di che pure si occuperanno anche i membri dell'altra commissione, riservandosi così il presidente di convocarle in seduta generale per discutere in proposito, con che sarà operato il passaggio e la trasfusione di una commissione nell'altra.

Con ciò rimangono per ora sospese le ulteriori adunanze, e la seduta è sciolta

Il presidente G. PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario*

RAPPORTO

sui provvedimenti d'urgenza

circa i regolamenti carcerarj

(Relatori cav F Saverio **Arabia** e dep. cav. Carlo **Morelli**)

« Esaminare, sia con una esatta » verificazione de' regolamenti ora » vigenti per le carceri giudiziarie » e pei penitenziarii, come anche » al seguito di qualche istantanea » ispezione, da autorizzarsi, in car- » ceri vicine, se siavi urgenza di » proporre qualche modificazione » al trattamento igienico, alimen- » tare e disciplinare de' carcerati, » in tanto che si stanno matu- » rando gli studi di una piena » riforma del sistema penale »

A rispondere al quesito proposto, oltre le visite alle carceri di Napoli ed a quelle di Firenze, si è per noi esaminato il regolamento per le carceri giudiziarie del regno approvato con decreto del 27 gennaio 1861, e quello per le case di pena del regno approvato con decreto del 13 gennaio 1862. Ed in generale ci piace premettere che specialmente delle carceri del Napoletano, tanto sotto il rapporto igienico che disciplinare, la condizione si è molto migliorata di quella che prima era. Sicchè provvedimenti *necessarj istantanei* non pare se ne dovessero adottare, salvo quello di diradare alquanto le carceri suddette in cui disgraziatamente si vede troppo affollamento di detenuti, sì giudicabili che condannati.

Nondimeno, poichè il concetto della urgenza è sempre relativo, e vi è sempre necessità di riparare il più presto che si possa a ciò che sembra male o cagione di mali, abbiam creduto di esporre alquanti nostri dubbi intorno al trattamento delle carceri, di cui, se non altro, si possa tener conto nel finale riorganamento del sistema carcerario.

In quanto alla parte igienica, ci par da notare l'articolo 49, nel quale troviamo offensivo non solo al principio della segregazione dei reclusi, fra loro, ma molto più di quella castigatezza che le funzioni del medico o del farmacista esigono sempre nei loro ufficiali, l'affidare l'assistenza sanitaria de' carcerati infermi a' loro compagni di prigionia, i quali non possono non inspirare diffidenza sull'assiduità, sincerità e rettitudine nel disimpegno de' loro uffici, che interessano immediatamente la vita o la morte dell'uomo

L'articolo 127 dispone lodevolmente che le visite mediche nelle carceri siano regolari e frequenti Ma non sapremmo come conciliare la disposizione di questo articolo

con le recenti circolari del ministero dell'interno, con le quali si ordina che le visite mediche ai carcerati non siano a[illegible] che in casi di urgenza, togliendo così ai medesimi una guarentigia d'incolumità, ed aggravando la responsabilità di chi gli tenga in custodia.

Persuasi de' tristi effetti che inducono nella salute fisica e morale più specialmente de' carcerati i patemi d'animo e le morali contenzioni, e convinti pure della poca fiducia che merita in generale la moralità de' carcerati, come tristissima fonte di cocenti passioni, troviamo che facilmente si possa abusare della disposizione dell'art. 143 con cui si dichiara che in ciascuna camera abitata da più detenuti vi sia un « capo carcerato » scelto fra i detenuti dall'auto» rità, incaricato, sotto la sorve» glianza di un guardiano, di ve» gliare all'esecuzione del rego» lamento, ecc. »

Ci par pure inesatta la disposizione dell'articolo 198, dove è detto che tutti i detenuti *possono* essere assoggettati al lavoro. A noi pare invece che il lavoro, massime in un sistema di reciproca segregazione, debba essere obbligatorio e di regola per tutti i reclusi. Obbligatorio per la parte igienica, poichè il lavoro solleva il recluso dalla massima parte delle triste sequele della prigionia; obbligatorio per la parte economica, perchè il lavoro lo può rendere produttore di una parte almeno delle spese del suo mantenimento; obbligatorio infine per la parte sociale, che rifluisce sulla conservazione fisica, perchè abituandolo all'esercizio corporeo, lo toglie alle male inclinazioni e ne restaura l'animo ed il corpo.

Facciamo voti pertanto che il lavoro non debba mai mancare nelle carceri, sebbene non ci dissimuliamo la difficoltà d'averne, a cui accennano gli articoli 194 e 195.

Parimenti per convinti che fossimo della difficoltà di avere sempre nelle carceri spazi speciali ad uso d'infermerie, sentiamo il dovere di manifestare il desiderio che questo provvedimento non sia mai trascurato nella costruzione delle nuove carceri, e nelle antiche, riparandovisi come si può, si tenga come regola assoluta, sia per la soddisfazione morale che pel fisico interesse, di trasportare i carcerati infermi in luoghi diversi dalla cella di loro abituale dimora.

Ma più che curarlo se infermo, crediamo importante prevenire pel carcerato le ragioni dell'infermarsi. E non nascondiamo che di ciò si vede un grave pericolo nelle disposizioni regolamentarie che concernono il vitto legale de' reclusi.

L'uniformità costante, assoluta, immutabile, per giorni, settimane, mesi ed anni di 750 grammi di pane, di 750 grammi di minestra, noi temiamo che sia cagione sufficientissima, e diremmo quasi assoluta, di malsania, anche per gli uomini a vita libera, e tanto più per individui costretti a vivere in spazi poco aerati, e per lo più nell'inerzia.

Non per questo peroriamo perchè si espiino le proprie colpe nelle agiatezze e squisitezze di vivande, ma vorremmo quella alternata varietà d'alimento solido e liquido, che le qualità fisiologiche d'*omnivoro*, attribuite all'uomo dalla natura, richieggono come necessaria.

Nè di questa maniera imperfetta ed ingiusta di regime alimentario può e deve trovarsi compenso nella larghezza regolamentaria intorno al vitto venale. Il quale lo intendiamo come mezzo di soddisfazione, entro certi limiti, ma bene angusti, della disciplina di una carcere, ma non possiamo conce-

pirlo come necessario complemento ai bisogni naturali dell'organismo. Senza che, aspettandosi il vitto venale dal lucro ottenuto dai reclusi col lavoro, che non è sempre facile e proficuo nelle carceri, la supposizione ch'egli possa così supplire all'insufficienza del vitto legale è il più delle volte supposizione gratuita e quasi irrisoria.

Le condizioni climatologiche ed etnografiche dell'Italia impongono poi, come regola di giustizia, e come norma di prudenza direttiva, una discreta latitudine ed un differenziale criterio nell'assegnazione e nel riparto della qualità e quantità e modi di preparazione del giornaliero alimento de' reclusi, secondo le differenze complessive delle abitudini diverse degli abitanti le varie parti d'Italia.

Ed accentuiamo questo per evitare la ripetizione di que' tristi eventi delle condizioni sanitarie delle carceri del regno, che le effemeridi carcerarie hanno rivelato, pubblicando le statistiche fino al 1861.

Delle quali pubblicazioni, noi avremmo desiderato di conoscere i materiali fino al 1865 per confermarci meglio con lo studio dei fatti, in quei concetti che possiamo avere intorno alle discipline regolamentari, che così sarebbero diventate positive deduzioni. Queste poi dovrebbero versare intorno agli effetti igienici del nostro sistema carcerario, ed in relazione anche alla parte materiale degli edifizi, alla capacità dei medesimi in rispetto al numero degli abitatori, agli effetti sinistri dell'ozio dei carcerati o de' differenti lavori esercitati negli stabilimenti. Facciamo in ultimo osservare che le discipline regolamentari del 1861 non importano per tutti i detenuti l'obbligo della segregazione, il che poi diviene fondamento generale del sistema carcerario del regno per la legge del 28 gennaio 1864.

Quindi è chiaro che ciò importa una grande diversità in quanto concerne la vita fisica ed intellettuale d'ogni carcerato, epperò de' due sistemi è necessario che subito si adotti quello che parrà migliore per togliere così i cattivi effetti di quello che sarà posto da banda.

Per rispetto poi a ciò che si attiene più particolarmente alla disciplina, richiamiamo l'attenzione della commissione sulle disposizioni seguenti.

L'art. 178 del regolamento del 27 gennaio 1861 vuole che i detenuti i quali per *malvagità* o per *negligenza* guastano o distruggono effetti di vestiario, oltre le pene disciplinari in cui incorrono, siano tenuti alla rifazione del danno. E che dove sia ignoto l'autore di esso danno, tutti gli abitanti della medesima camera, dove è avvenuto, siano solidalmente responsabili.

Questa disposizione ci sembra ingiusta perchè:

1° Confonde la malvagità, ossia il dolo, con la negligenza e punisce entrambe con una medesima pena, che per l'articolo 220 è il digiuno a pane ed acqua, pena certo non lieve;

2° Perchè crea una solidarietà assurda, per sfuggire la quale è ben facile che si ricorra alla calunnia ed alla falsa denunzia. Solidarietà che dipende in tutto dal fortuito evento di trovarsi il detenuto in una camera ove si è commesso il danno.

Nell'art. 218 del medesimo regolamento è vietato ai detenuti, di qualsivoglia categoria, di mandare o ricever lettere senza che siano viste dall'autorità dirigente. E gli articoli 292, 293 e 294 del regolamento per le case di pena del 1862, oltre a vietare la corrispondenza senza il permesso del diret-

tore, ordina che i condannati al carcere non possano scrivere ad alcuno prima che sia scorso un mese, e quelli alla reclusione prima di due

Che i detenuti non debbano aver corrispondenze segrete, sempre pericolose, massime durante l'istruzione dei processi, è cosa che s'intende di leggieri Ma tolto il segreto con la ispezione delle lettere, dovrebbe darsi una maggiore agevolezza, e non perdere di vista che, a volerne fare un assoluto divieto, e quasi diventi una pena, si corre rischio di punire chi è, o si presume innocente, perchè non ancora giudicato, e di colpire più gli estranei e la famiglia che i detenuti.

Le medesime osservazioni possono farsi intorno i colloquii dei detenuti, di cui è parola negli articoli 279, 281, 285 del regolamento per le case di pena.

L'articolo 226 punisce con una pena medesima il *tentativo* e l'*atto* di mettersi in comunicazione coi compagni.

il guasto de'mobili,
i. fingere una malattia,
la bestemmia,
il trafugar lettere,
la disubbidienza,
l'insolenza verso gli impiegati ed il guardiano.

Ma certo questi fatti non sono di egual gravità, e non è giusto comprenderli in una stessa pena.

L'art. 236 dispone che siano accordate agl'imputati ed accusati tutte le agevolezze conciliabili col buon ordine. Ma quali sono o possono essere queste agevolezze? A chi e quando si accorderanno? Non favoriscono per avventura l'arbitrio dei guardiani e le preferenze tanto sensibili in una carcere?

L'art. 324 vieta ad un carcerato di cedere tutto o parte del vitto ad un altro. Veramente si può temere che questa concessione non sia sempre volontaria. Ma dove fosse, p. e. quando il detenuto non avesse fame, la sarebbe una florita carità che non dovrebbe impedirsi.

ARABIA.
MORELLI.

Verbale N° 10.

SEDUTA DEL 14 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Continuazione dell'argomento del diritto penale internazionale.

Presenti i signori:

PISANELLI, presidente,
MARZUCCHI, vice-presidente;
ARABIA,
CARRARA,
CONFORTI,
DE FILIPPO;
PESSINA;
AMBROSOLI
DE FORESTA } anche quali segretarj
VACCARONE

Si apre la seduta con la lettura del processo verbale del 12 corrente, che è approvato.

Il presidente invita l'on. prof. Pessina a riferire intorno alla compilazione a lui affidata degli articoli concernenti il diritto internazionale penale, ossia sui delitti commessi all'estero.

Il prof. Pessina premette una rapida esposizione di quanto dispongono su questo argomento le legislazioni penali del Belgio, de' Paesi Bassi, della Norvegia, Svizzera, Prussia, Baviera, Baden ed Austria e il progetto di codice penale portoghese. Dalle quali legislazioni risulta che, per quanto concerne il nazionale che delinque all'estero, domina il principio di una vera prorogazione della giurisdizione nazionale oltre il confine dello Stato, con questa sola differenza, che talune leggi non guardano che al vincolo personale che lega il nazionale alla patria ed alle patrie leggi, le quali lo seguono dovunque, altre fanno talune restrizioni dedotte dalla natura dell'oggetto del delitto, o dalla nazionalità della persona offesa. Quanto poi agli stranieri che delinquono all'estero, la regola che predomina generalmente è piuttosto in senso contrario, vale a dire che la legge non interviene se non con certe limitazioni,

la più comune delle quali è che la cosa o la persona che fu oggetto del reato commesso dallo straniero all'estero, appartenga o altrimenti interessi allo Stato, o in altre parole che si tratti di difendere in qualche modo lo Stato. Il più largo concetto è quello del codice penale austriaco, pel quale se uno straniero, dopo aver commesso all'estero un crimine qualunque, entra nell'impero, è arrestato; e se il crimine fu diretto contro l'Austria, si giudica e punisce secondo il codice, in caso diverso si offre la di lui consegna al governo estero, e ove questo si rifiuti di riceverlo, si giudica e punisce nell'impero, applicando però delle due pene la più mite. Altre leggi invece enumerano le specie de' reati per le quali ammettono che si proceda, e il codice di Sassonia, con disposizione mediana, per alcuni ammette l'azione d'ufficio, per altri vuole l'autorizzazione del governo.

Esposte e commentate, e in parte anche lette alla commissione queste disposizioni legislative, comprese poi quelle del codice toscano, e richiamate le osservazioni del prof. Carrara, si apre la discussione.

Il presidente, per procedere ordinatamente, distingue i casi o le configurazioni di cui il progetto deve occuparsi, e che sono:

1° del nazionale che delinque all'estero,

2° dello straniero che delinque all'estero ed indi entra nello Stato; nulla essendovi a dire dell'ipotesi dello straniero che delinque nello Stato, perchè è già compresa nel già approvato art. 4 del progetto.

Si apre quindi la discussione sul primo caso:

Del nazionale che delinque all'estero.

Nessuna difficoltà sorge quanto al caso preveduto nell'art. 5 dei reati commessi all'estero contro la sicurezza dello Stato e contro le fonti della sua vita economica. Il vincolo di sudditanza lega il nazionale; ma per di più in questi reati lo Stato viene attaccato e leso come tale: e ha e deve avere il diritto di difendersi.

Si presentano invece varie opinioni e proposte circa l'art. 6, che tratta degli altri reati commessi all'estero.

L'on. Arabia propone che ove si tratti di reato commesso all'estero contro un nazionale, si debba procedere anche se tal reato all'estero non fosse soggetto a pena; l'on. De Filippo, che quando la parte offesa è uno straniero, e il reato non è grave, sia sempre necessaria la querela di parte onde procedere; l'on. Conforti, che la querela dello straniero s'abbia ad esigere tutte le volte che la si esige dal nazionale, mancando ogni interesse pubblico di procedere d'ufficio; l'on. Carrara, che prima si decida il punto, se una querela dell'offeso s'abbia da esigere o no.

Su questo oggetto notano Passina e Pisanelli doversi porre per principio, che la giustizia per i reati commessi all'estero, e non aventi per oggetto le condizioni politiche od economiche dello Stato, è sempre e necessariamente una *giustizia suppletiva*, la quale interviene alla sola condizione che nello Stato, dove il reato fu commesso, e che naturalmente era il più interessato a procedere, non sia stato promosso giudizio. Laonde il quesito è precisamente del come si abbia a dar moto qui nel regno a questa giustizia suppletiva; e conseguentemente se il mezzo debba consistere in una querela dalla parte offesa, da richiedersi anche in quei casi in cui altrimenti nel regno non sarebbe necessaria, ossia nei casi in cui nel regno si procederebbe d'ufficio

Posto così il quesito, vi si innesta di necessità la considerazione della importanza che deve avere in proposito la quantità della pena, ed anzi l'on. De Filippo vorrebbe che, per non attirare nello Stato un numero esuberante di processi senza vera utilità pubblica, s'avesse a stabilire che per certi reati, puniti con pena inferiore a un certo grado, non si procede in nessun caso.

Al che risponde l'on. prof. Carrara, che lo Stato punisce il nazionale che delinque all'estero, non solamente per l'interesse diretto che egli ha di impedire che i proprii sudditi s'avvezzino a violare dove che sia le leggi, e riportino poi nello Stato la malvagia abitudine, ma anche perché ha una missione da adempiere, la missione di tutelare l'ordine giuridico. Or, data la distinzione della pena, non sarebbe egli disdicevole che allo straniero, il quale offeso da un nostro suddito all'estero ricorresse ai nostri tribunali con formale querela, s'avesse a rispondere che non gli si rende giustizia per ciò solo che al nostro codice piacque di infliggere per quel reato una pena lieve?

Ambrosoli crede esso pure che il criterio della pena si debba abbandonare, perchè dal momento che lo Stato impone al suddito che va all'estero lo statuto personale, e perciò lo vuol punire ove rientri, tutte le volte che lo punirebbe se avesse commesso reato entro lo Stato, non resta altra considerazione a farsi fuor quella se vi sia un interesse che impone di agire. E poichè questo non può misurarsi col solo criterio della pena, dee di necessità accogliersi l'altro della querela. La querela mette in moto la giustizia che or si disse suppletiva, perchè palesa da sè stessa che l'interesse di procedere esiste Ciò per altro va inteso in questo senso, che quando si tratti di certi reati gravi, puniti con certe pene (da stabilirsi), si debba procedere anche in mancanza di querela, affinchè non accada che un nazionale, rientrando nello Stato carico di

delitti e forse col bottino indosso, rimanga impunito per ciò solo che manca la querela dell'offeso

Il prof. Carrara aderisce, proponendo di far risultare dall'articolo, che *se la pena minacciata al reato fosse minore di un certo limite, sia necessaria la querela.*

Accettano il concetto tanto il professore Pessina quanto il presidente Pisanelli, niuno dissenziente; ma per provvedere al caso che la querela mancasse, e così per ovviare alla predetta ipotesi di un grave reato impunito, propongono di aggiungere che alla querela della parte offesa siano equiparati il richiamo che facesse il governo straniero o la requisitoria di procedere che facesse lo stesso pubblico ministero, per ordine del governo nazionale, accolto in questa parte il concetto del codice sassone.

Quest'ultima aggiunta è tanto più opportuna, osserva l'on Conforti, perchè può accadere che per un reato commesso da un suddito del regno all'estero non vi fosse, nè potesse esservi querelante privato, nè potesse tampoco attendersi richiamo del governo straniero; p. e. se un sacerdote italiano si recasse in una chiesa d'altro Stato e quivi tenesse prediche contrarie alle nostre istituzioni. È egli giusto che rientrando rimanga impunito? Il governo adunque potrà ordinare al pubblico ministero di promuovere l'azione penale.

Accettato così in massima il concetto dell'art. 6, completato nel detto modo, propone il prof. Carrara di far precedere l'art 6 all'art 5, ossia di invertire l'ordine dei medesimi, parendogli che l'art 6, il quale si riferisce ad *ogni fatto* punibile, contenga la regola generale e le condizioni di essa; e l'art. 5, il quale si riferisce a taluni reati ed alla loro punibilità speciale, contenga essenzialmente una eccezione

Osserva però il presidente che avvi una differenza tra i due articoli, la quale non dee lasciarsi sfuggire e consiste in ciò, che nei casi dell'art. 5, dei reati cioè commessi dal nazionale all'estero contro l'esistenza politica ed economica del nostro regno, si procede d'ufficio e sempre, sia che egli rientri o no nel regno, ossia anche in contumacia. Nei casi invece dell'art 6 non si procede se non a condizione che *rientri* nel regno. La prima regola è dunque più assoluta; essa è la più ampia e illimitata applicazione dello statuto personale, poichè non esige neppure la condizione che il reo sia rientrato e porti entro lo Stato lo spettacolo della impunità Ecco la ragione per la quale l'art. 5, il quale si connette coll'art. 4, deve precedere all'art 6.

Il commend Conforti trova tanto vitale la osservazione e talmente

connessa col concetto di giustizia, che non comprende perchè poi nei casi dell'art. 6 si abbia da esigere la condizione che il reo rientri nello Stato.

Intorno a ciò vien da altri osservato trattarsi sempre di giustizia suppletiva, che cioè mentre nei casi dell'art. 5 si otterrebbe difficilmente giustizia dai tribunali stranieri, nei casi invece dell'art. 6 si dee credere che essendo offesa non già la personalità del nostro Stato, ma la giustizia in generale, le autorità locali avran proceduto, o procederanno se il reo è ancora colà.

Il presidente pone tuttavia ai voti la massima, se per certi reati commessi dal nazionale all'estero, si debba esigere, onde punirli nel regno, la condizione che egli vi sia rientrato, ed è ammessa da tutti, dissenziente il solo on. Conforti.

Similmente resta deciso dovere i casi dell'art. 5, come più generali, precedere a quelli dell'art. 6.

Si approva quindi l'art. 5 proposto dall'on. Pessina, sostituite alle parole *equivalenti a moneta*, le altre del codice toscano *aventi corso legale o commerciale nello Stato*, salva però la redazione del concetto che tende a proteggere più efficacemente lo Stato.

Si passa pertanto all'art. 6, e viene proposta dal comm. De Filippo la difficoltà di trovare la formula per indicare in quali casi lo Stato abbia il dovere di procedere, parendogli per esempio disadatta la formula trattarsi di delitti *contro l'ordine pubblico*, poichè nessun interesse avrebbe lo Stato di procedere contro il nazionale che all'estero avesse p. e. portate armi vietate. Ed in seguito a varie osservazioni del professore Pessina e del presidente Pisanelli, circa l'indole e l'efficacia del concetto dominante in questa materia di giustizia suppletiva, il presidente pone ai voti separatamente le seguenti proposizioni:

Che pei reati commessi all'estero, non già preveduti nell'art. 5, si procede nel regno

1° quando, interessando i privati e le famiglie, siavi querela della parte offesa;

2° quando, trattandosi d'altri casi, siavi richiamo del governo competente per il luogo del reato;

3° quando, in mancanza di richiamo di governo estero, il governo nazionale abbia ordinato al pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

Le prime due sono ammesse all'unanimità; l'ultima a maggioranza.

Con tali proposizioni sono esauriti i concetti essenziali dell'art. 6.

Propone però il prof. Carrara il caso misto, di più nazionali recatisi all'estero a commettere un reato, dei quali uno solo rientri nel regno. Il processo contro di lui si estende anche contro i correi rimasti all'estero?

Al caso proposto viene obbiettato che la regola dell'art. 5, per la quale si può procedere anche contro gli assenti, non ha ragione di essere se non per i casi quivi enumerati, nei quali lo Stato come tale ha interesse ad ottenere il giudizio di reità dei contumaci, perchè altrimenti non l'otterrebbe, almeno di regola. Fuori di quei casi la giustizia non può temere lesione effettiva, chè i rei rimasti all'estero saranno quivi puniti, non foss'altro sulla denunzia che lo Stato farà, dopo processato e punito il nazionale, come non può dubitarsi trattandosi di fatti colpiti dalle leggi d'ogni Stato civile.

Ciò premesso, il prof. Pessina dà lettura dell'art. 6, il quale verrebbe ad essere così concepito:

Art. 6.

Il nazionale che commette in estero territorio ogni altro fatto considerato come delitto dalle leggi del regno, qualora rientri nel territorio dello Stato, sarà giudicato e punito secondo queste leggi.

Pei delitti punibili con pena non maggiore del carcere non si potrà procedere senza la querela dell'offeso, se trattasi di delitti contro i privati o le famiglie. Se trattisi di altri delitti egualmente punibili con pena non maggiore del carcere, è necessario o il richiamo del governo da cui dipende il luogo del commesso delitto, o l'ordine del ministro di giustizia perchè il pubblico ministero eserciti l'azione penale.

La commissione approva.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli.

Ambrosoli, *membro e segretario.*

Verbale N° 11.

SEDUTA DEL 16 MARZO 1866

SOMMARIO.

Continuazione dell'argomento del diritto penale internazionale.

Presenti i signori:
- Pisanelli, presidente,
- Marzucchi, vice-presidente,
- Abadia,
- Paoli,
- Pessina;
- Ambrosoli, De Foresta, Vaccarone — anche quali segretarj

Aperta la seduta, si legge il processo verbale della precedente, ed è approvato

Continuandosi quindi la discussione già incominciata e passandosi a trattare della ipotesi dello straniero che commette un reato in territorio straniero, il prof. Pessina svolge i motivi dell'art. 5, spiegando il perchè non debba esservi veruna distinzione tra il nazionale e lo straniero, quanto ai reati che attentano alla esistenza politica od economica dello Stato. Se infatti, dice egli, questi reati debbono essere giudicati e puniti nel regno, quantunque commessi all'estero, si è perchè ordinariamente dagli Stati stranieri non si punirebbero, così che deve supplire la giustizia dello Stato leso, anche per necessità della propria difesa. Perciò poi è giusto dare allo Stato il diritto di giudicare eziandio lo straniero benchè in contumacia, tanto più che per gli effetti civili della sentenza contumaciale l'azione contro lo straniero che possedesse beni nel regno può talvolta dare i mezzi di risarcimento.

Il presidente propone il dubbio se non sarebbe conveniente di conservare, anche pei reati di cui si tratta, la distinzione tra il nazionale e lo straniero, che si vede adottata dalla maggior parte delle legislazioni penali. La ragione di questa distinzione egli la vedrebbe nella circostanza che quando quei reati sieno commessi all'estero da un nostro nazionale,

non è presumibile che il governo straniero abbia interesse di giudicarlo, mentre che ove il colpevole sia un suo nazionale, a noi straniero, si deve invece presumere che agisca in virtù dei principj generali di giustizia. Oltre di che non sembrerebbe giusto equiparare la sorte del nazionale a quella dello straniero, senza contraddire in qualche modo al principio già adottato di considerare la legge penale quasi come uno statuto personale, per modo che il cittadino, dovunque delinqua, debba di regola rispondere davanti alla legge nazionale, mentre che per lo straniero la legge penale dello Stato non deve esercitare fuorchè un ufficio suppletivo, rispettando la giustizia del suo paese. Senza di ciò si accumulerebbero i giudizj sovra lo stesso individuo e pel medesimo fatto, ne nascerebbe confusione, e si usurperebbe in qualche maniera l'autorità degli altri Stati. Potrebbe infatti avvenire che uno straniero fosse assolto dalla giustizia del proprio paese, e venisse invece condannato in contumacia dai nostri tribunali, senza le guarentigie e le prove che si hanno nel luogo del commesso delitto e nei giudizi contraddittorj; ed indi in base a questa sentenza contumaciale si procedesse sui beni da esso posseduti nello Stato. Per il che tutto parrebbe doversi la questione esaminare da un punto di veduta più alto, cioè nei rapporti tra Stato e Stato.

Persiste l'onorevole Pessina a sostenere non parergli che sianvi ragioni sufficienti di tal distinzione; quelle ora addotte potersi applicare tanto al caso dello straniero, quanto a quello del nazionale; e gli inconvenienti indicati, e specialmente la possibilità di due sentenze intorno allo stesso fatto, potersi avverare anche pel cittadino che delinqua all'estero; ed infine trattarsi sempre di far eccezione al principio della territorialità per ragioni eminenti.

Gli onorevoli Marzucchi ed Arabia concorrono anch'essi nelle opinioni del prof. Pessina, osservandosi più specialmente dal primo che, dato, come è incontestabile, il diritto dello Stato di provvedere alla propria difesa col procedere contro coloro che attentassero alla sua vita politica od economica, non deve disarmarsi verso lo straniero, che potrebbe essere stato assolto nel proprio paese o per mancanza di prove, delle quali invece s'avesse forse maggior copia nello Stato, ovvero per altre ragioni indipendenti, per es. per prescrizione più breve di quella riconosciuta dalle nostre leggi, od anche per motivi politici, come in caso di guerra o di governo avverso al nostro. Aggiunge poi l'onorevole Arabia che in ultima analisi in tali delitti il danno si verifica nello Stato, sicchè qui si consumano, d'onde il diritto ed il dovere di pren-

dere tutte le precauzioni ed usare tutti i rimedi senza timore di violare l'autorità di altri Stati, i quali, non avendo lo stesso interesse alla repressione del reato, potrebbero anche lasciarlo impunito.

Il prof Pessina fa quindi notare come la difficoltà della soluzione di questa controversia dipenda da mero rispetto alla tradizione storica, secondo la quale i reati di falsa moneta si consideravano una volta come reati di lesa maestà. Ma ora l'indifferenza della giustizia territoriale sarebbe meno a temersi, giacchè, secondo le idee ora prevalenti, il danno arrecato alle finanze di uno Stato influisce su quella degli altri e può pesare sulla bilancia economica e commerciale di tutti, onde è che, affratellati in tal modo gli interessi, importa a ciascuno di punire i delitti che offendono questi interessi comuni. Ma, altrettanto non può dirsi dei reati contro la vita politica dello Stato, ossia dei delitti politici, pei quali anzi, di regola, lo Stato straniero non procede, considerandosi generalmente di solo interesse speciale dello Stato contro del quale sono diretti. Perciò poi vi sarebbe forse un mezzo di conciliare le due opposte opinioni, ove si disponesse che i delitti politici sieno sempre giudicati e puniti secondo le leggi dello Stato, indipendentemente da qualunque azione del governo straniero, e pei delitti di falsa moneta e simili, solo nel caso in cui nel luogo del commesso reato non esistesse una legge che lo punisse

Il presidente ed il cons. Paoli non si mostrano alieni dall'entrare in questa via conciliativa, quando risulti attuabile e tale da non discordare in alcuna guisa dagli altri principj già proclamati dalla commissione.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli.

De Foresta, *membro e segretario*.

Verbale N° 12.

SEDUTA DEL 17 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Continuazione e fine delle disposizioni sul diritto penale internazionale, e delle altre preliminari.

Sono presenti:
PISANELLI, presidente,
MARZUCCHI, vice-presidente,
ARABIA,
CARRARA,
CONFORTI;
PAOLI;
PESSINA,
AMBROSOLI }
DE FORESTA } anche quali segretarj.
VACCARONE }

Aperta la seduta, letto ed approvato il verbale della precedente, si ripropone il quesito se, trattandosi di uno straniero che ha commesso reato all'estero contro l'esistenza politica od economica del nostro Stato, debbasi introdurre la distinzione che nel primo caso si proceda sempre, e senza riguardo alle leggi del paese estero, e nel secondo solamente in quanto lo straniero non sia stato giudicato all'estero.

Conforti trova di molto peso la difficoltà che le nostre autorità giudiziarie dovrebbero sospendere la loro azione fino a che le autorità estere abbiano pronunciato; e intanto il danno della giustizia e della economia dello Stato si consuma.

Nasce su questo quesito animata discussione, sostenendo taluno che le autorità giudiziarie debbano immediatamente procedere, e solo arrestarsi nel caso che l'imputato dimostri d'essere già stato giudicato; ma si osserva da altri che, dal momento che si rispetta la giurisdizione estera, e si fa della nostra una giurisdizione suppletiva, tanto si dee rispettare il giudicato, quanto l'azione penale pendente, poichè non saprebbe concepirsi come l'imputato potesse essere soggetto ad un

tempo a due giudizj pel medesimo fatto, sicchè, ammesso il principio, dovrebbe accettarsi la conseguenza che l'eccezione di processo pendente all'estero paralizza e sospende l'azione penale nello Stato. Oltre a ciò si adduce come i fattori delle finanze di uno Stato si confondano talora con quelli della vita politica, e possano servire di arma contro la medesima, come perciò si possa temere che i reati di falsificazione del suggello, delle monete e delle carte di credito, siano armi adoperate all'estero contro di noi e come finalmente in questo stato di cose sia difficilmente a sperarsi valido sussidio nella giustizia straniera Del resto, dandosi alle nostre autorità l'obbligo di procedere e giudicare, ma a condizione che il giudicato estero sia prevalente, si va incontro ad una gravissima difficoltà, quella cioè che il reo abbia subito giudizio contumaciale nello Stato, e giudizio in contraddittorio all estero. Or se lo straniero condannato in contumacia da una corte del regno, si presentasse e producesse una sentenza d'assoluzione all'estero, quale sarebbe il contegno da osservarsi? Bisognerebbe necessariamente dichiarar nullo tutto il procedimento, poichè le norme ordinarie sulla contumacia non avrebbero applicazione, non cessando il giudizio contumaciale se non a condizione 1° che il reo venga in potere della giustizia, e 2° che resti ferma l'accusa ed ogni atto anteriore, e si proceda quindi in contraddittorio. Or nulla di ciò potrebbesi fare, se si ammette la prevalenza del giudicato estero

Molte altre osservazioni vengono addotte in proposito e sull'indole del giudizio contumaciale, e sulle condizioni per rescinderlo, parendo in ispecie al presidente che, nella ipotesi particolare di cui la commissione si occupa, il giudizio contumaciale abbia realmente a rescindersi per effetto del giudicato estero, e sostenendo l'on Carrara che debba sempre occorrere la comparsa e la opposizione; e conchiudendo, in ogni modo, l'on. Conforti ed altri con lui, che la posizione della giustizia nazionale non si rende decorosa ed autorevole, sottoponendo i suoi atti alla eventualità della rescissione.

Lo stesso prof Pessina pertanto, riassumendo le ragioni per le quali aveva proposta la distinzione tra il nazionale e lo straniero nei casi dell'art. 5, e le varie obbiezioni e difficoltà che vennero promosse, osserva che non può tenersi sistema misto, e prega che si esamini di nuovo se forse non convenga meglio sottrarsi ad ogni difficoltà col sancire la massima che sempre si procede anche contro lo straniero, sia o non sia entrato nel nostro regno, pei reati preveduti dall'art 5, e senza riguardo alle leggi estere, colla sola concessione d'imputar la pena che avesse subita.

Aderisce tosto l'on Marzucchi, poichè, a suo modo di vedere, è molto maggiore il danno che può recare a noi dall'estero uno straniero, falsificando le nostre monete e carte di credito, e gettandole sul nostro mercato, di quello che cospirando contro il nostro Stato, perchè son più facili le difese in questa ipotesi che in quella, e meno probabili gl'impulsi a delinquere.

Questa considerazione parve a tutti di molto peso, epperò il presidente, riassunte le cose dette, pone ai voti la seguente proposizione:

« Pei reati commessi all'estero, così da un nazionale come da uno
» straniero, contro la esistenza politica ed economica del nostro regno
» (nei termini già indicati nell'art. 5), si procede d'ufficio, e sempre,
» senza attendere che il reo sia venuto nel regno, e senza riguardo
» alle leggi del paese estero, colla sola condizione che la pena già ef-
» fettivamente sofferta venga computata. »

La commissione adotta all'unanimità, salva la redazione.

Restano con ciò approvati anche gli articoli successivi compresa la eliminazione dei diversi criterj stabiliti nell'art 8 del progetto De Falco relativi alla depredazione ed estorsione seguite a maggiore o minor distanza dal confine, non vedendovi la commissione elementi bastevoli per deviare dai principj generali già adottati. Si adotta in ispecie che nell'art. 9, parlandosi dell'applicazione della legge più mite, si debba esprimere che il concetto non si riferisce solo alla quantità della pena, ma anche alle altre condizioni, p. e., alla necessità della querela di parte, che la legge estera esigesse, alla prescrizione più breve, e simili.

Si propone e si adotta a tal uopo la frase: *pene più miti o condizioni più favorevoli*

Nell'art. 11 si propone che per evitare le eventuali difficoltà ed eccezioni, e per lasciar aperto l'adito alle consegne che spesso si fanno tra di loro i governi anche senza esservi astretti da leggi o trattati, per mero spirito di reciproca assistenza internazionale, come anche per non obbligare il governo a far tali leggi, vengano eliminate le parole *nei casi determinati dalla legge o dai trattati*. La commissione approva.

Approvato l'art 12 si conviene però doversi aggiungere la regola che *l'azione penale ha luogo d'ufficio in tutti i casi in cui non è espressamente richiesta la querela della parte offesa*.

Nell'art. 13 Ambrosoli osserva che l'art. 12 del codice 20 novembre 1859 non recava le parole. *ed altre leggi particolari*, che perciò, essendo sòrte quistioni molteplici, se nei reati previsti da leggi speciali, per esempio, sulla stampa, in materia di pesi e misure, di boschi, di

renitenza alla leva e simili, fossero o no applicabili le norme generali (per esempio, sulla imputabilità, sul tentativo, sulla recidiva, sulla prescrizione, ecc.), la giurisprudenza fu incerta, ma inclinò per l'affermativa, perchè le condizioni subbiettive della penalità non possono avere altra fonte, ma escluse poi le norme sulle circostanze attenuanti, espressamente limitate dall'art. 684 ai reati preveduti *dal codice* Propone quindi di rendere legge quella giurisprudenza; ossia di stabilire un principio opposto a quello del citato art. 13, per il quale colla frase *non sono applicabili* sarebbero escluse, per esempio, le norme sull'età nei reati preveduti da leggi speciali.

La commissione conviene unanime e adotta la formula seguente:

Le disposizioni del presente codice sono applicabili anche ai reati preveduti da altre leggi, in quanto le medesime non dispongano diversamente.

Con ciò è esaurito il titolo preliminare che resta formulato come segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Nessun fatto è punibile se non è dichiarato tale da una legge

I fatti punibili secondo il presente codice si chiamano delitti

Art. 2. Nessun delitto può essere punito con pene che non erano stabilite dalla legge prima che fosse commesso.

Se la nuova legge cancella dal novero dei delitti un'azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento o della condanna.

Se la pena minacciata dalla legge al tempo del reato e quella minacciata dalle leggi posteriori fossero diverse, sarà sempre applicata la pena più mite.

Se, divenuta irrevocabile una condanna, una nuova legge minacciò al reato una pena più mite, la pena inflitta in virtù della legge antecedente sarà ridotta, nella esecuzione, a quella stabilita dalla nuova legge, computato in essa il tempo della pena scontata, e non mai ecceduta in nessun caso la durata della medesima

Art. 3 Le pene stabilite dalla legge non potranno dal giudice aumentarsi, nè diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati o permessi.

Art. 4 I delitti commessi nel territorio del regno saranno puniti secondo le leggi del regno, ancorchè il delinquente sia straniero.

Art. 5 Sarà giudicato e punito nel regno secondo le leggi del regno chiunque, sia nazionale o straniero, avrà commesso in estero territorio un delitto contro la sicurezza dello Stato od avrà falsificato il suggello, le monete, le cedole od obbligazioni dello Stato, od altre carte di pubblico credito aventi corso legale o commerciale nello Stato.

Art. 6 Il nazionale che avrà commesso in estero territorio ogni altro fatto considerato come delitto dalle leggi del regno, qualora rientri nel territorio dello Stato, sarà giudicato e punito secondo queste leggi.

Se però il delitto fosse punibile con pena non maggiore del carcere, si attenderà per procedere la querela della parte offesa nel caso che fosse stato commesso contro i privati o le famiglie, e negli altri casi il richiamo del governo da cui dipende il luogo del commesso delitto o l'ordine del ministro di grazia e giustizia, perchè il pubblico ministero eserciti l'azione penale

Art 7 Lo straniero che fuori dei casi preveduti dall'art. 5 commetta in estero territorio un delitto contro un nazionale, qualora entri nel territorio dello Stato, sarà arrestato, e ne verrà offerta la consegna al governo da cui dipende il luogo del commesso delitto per esservi giudicato. Ricusando quel governo di riceverlo, lo straniero sarà giudicato e punito secondo queste leggi

Art. 8. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 avranno luogo quando i colpevoli non siano stati giudicati definitivamente ed irrevocabilmente in paese straniero, o, in caso di condanna, siansi colla fuga sottratti alla esecuzione della pena Se poi la fuga ebbe luogo quando già la esecuzione della pena era cominciata, si imputerà nella pena la parte già scontata.

Nei casi preveduti dall'art. 6, il colpevole sarà sempre giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorchè fosse stato giudicato nel luogo ove il delitto fu commesso, computata però la pena che, per condanna riportata all'estero, il reo avesse effettivamente scontata

Art. 9. Nei casi preveduti dagli articoli 6 e 7, se la legge del luogo ove fu commesso il delitto stabilisca disposizioni di pena più miti o condizioni più favorevoli per l'imputato, il giudice le applicherà. Qualora poi la pena stabilita dalla legge straniera non fosse ammessa dalle leggi del regno, il giudice vi surrogherà una delle pene ammesse, la quale però non sia più grave di quella.

Art. 10 Per nessun reato il nazionale potrà essere consegnato ad un altro Stato. Non potrà essere consegnato lo straniero se non previo ordine del governo del Re.

Art. 11 Ogni reato dà luogo ad azione penale, può anche dar luogo ad azione civile.

L'azione penale intende alla punizione del colpevole, l'azione civile alla riparazione dei danni prodotti dal reato.

L'azione penale è essenzialmente pubblica ed è esercitata d'ufficio in tutti i casi in cui l'istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria a promuoverla.

Art 12. Le disposizioni del presente codice sono applicabili anche ai reati preveduti da altre leggi, in quanto le medesime non dispongano diversamente.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli.

Ambrosoli, *membro e segretario.*

Verbale N° 18.

SEDUTA DEL 19 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Dell'imputabilità

Presenti i signori:

Pisanelli, presidente,
Marzucchi, vice-presidente;
Arabia,
Carrara,
Paoli,
Pessina;
Ambrosoli
De Foresta } anche quali segretarj
Vaccarone

Aperta la seduta, si legge il processo verbale della precedente, ed è approvato.

Esaurito l'esame del titolo preliminare, e tralasciando per ora la commissione, secondo le istruzioni del signor ministro, di occuparsi del titolo delle pene, si passa al titolo III contenente le regole generali per la punizione dei reati.

Incaricato il prof. Pessina di riferire sul primo capo di questo titolo in surrogazione del prof. Mancini, che ha dovuto assentarsi, espone alla commissione le disposizioni di quel capo e da qual concetto sieno informate. Egli crede che siansi assai opportunamente indicate e definite le cause, le quali escludono o diminuiscono l'imputabilità, e non avrebbe che a proporne l'approvazione, solo riservandosi di proporre a suo tempo talune modificazioni sull'ubbriachezza e sulla minorità.

Il presidente nota che, ciò non ostante, deve sempre esaminarsi separatamente e discutersi ognuno degli articoli del capo, e mette perciò in discussione il primo di essi, cioè l'art. 96 nel quale si dichiara che non vi è reato quando l'azione è ordinata o permessa dalla legge, e si prevede il caso dell'inferiore che abbia operato per ordine del suo superiore, a cui doveva obbedienza gerarchica.

L'on. Marzucchi approva in massima il concetto di questo articolo, ma desidererebbe che ne fosse modificato il dettato, in modo da fare scomparire quella tal quale antonomia, che sembra sorgere dai termini del medesimo là dove dice che non vi è reato quando l'azione è *ordinata* dalla legge, perchè il reato non essendo altro che la violazione della legge, pare che si dica cosa inutile non solo ma contraddittoria quando si dichiara, che questa violazione non esiste se la legge stessa ha ordinato di farla. Laonde egli preferirebbe una formula personale, e p. e. *non commette delitto nè può essere punito chi fa un'azione ordinata o permessa dalla legge*, e passare poi al capoverso con questa transizione: *Va pure esente* da pena, ecc.

Il prof. Pessina non vede contraddizione nè improprietà di termini dovendosi, egli dice, intendere l'articolo nel senso che un fatto, considerato in astratto ed in generale, potrebb'essere un reato, ma non lo è poi nel caso concreto in cui avvenga per ordine o con permesso della legge. Tuttavia conviene che potrebbe cercarsi altra redazione che facesse scomparire quell'inesattezza.

La commissione, sotto tale riserva, passa alla discussione dell'art. 97, in cui si dichiara che non vi è reato quando l'imputato era nello stato di demenza nel tempo in cui l'azione venne eseguita, ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non potè resistere

Il prof. Carrara propone a questo riguardo una questione preliminare, se debba cioè il nuovo codice addentrarsi, come fa il progetto, nella definizione dei vari casi che escludono o diminuiscono l'imputabilità, ovvero se non sia meglio di recidere tutte le questioni con una sola formula generale ad esempio del codice toscano, il quale si limita a stabilire all'art. 34 che *le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti, e libertà d'elezione* E dichiara che egli inclinerebbe per quest'ultimo sistema, che gli pare più conforme ai desiderati della scienza, più al sicuro da tutte quelle difficoltà che s'incontrano nel definire rettamente i varj casi speciali e più utile per la giustizia, in quanto che da questa formula generale non sfuggirebbe mai alcuno dei casi particolari, che potesse togliere o diminuire l'imputabilità

Osserva l'on. Pessina che questo sistema sarebbe pericoloso in vista della istituzione dei giurati, ai quali è necessario sottoporre questioni precise e tali da non generare confusione nel loro giudizio, oltre di che non definendo nella legge i casi più ordinarj e più speciali, in cui l'imputabilità possa essere esclusa o scemata, si lascerebbe ai presidenti

delle assise un arbitrio troppo sconfinato nella posizione delle questioni. L'on. Carrara se ne mostra convinto e non insiste nella sua proposta, purchè però si inserisca nel progetto anche una formula generale, oltre l'indicazione dei casi definiti. La proposta è accettata.

Sulla sostanza quindi del detto articolo 97 si eleva una lunga discussione; e si disputa se in luogo della voce *demenza,* come nel progetto, o di *privazione di mente,* come proporrebbe il relatore, non fosse meglio attenersi alla formula del codice toscano ora indicata, che parla di mancanza di *coscienza,* per comprendere così fra le cause che escludono l'imputabilità anche l'errore di fatto.

Ma, sotto la già indicata riserva di aggiungere un nuovo articolo con formula generale che comprenda anche questo caso, e coll'intendimento che anche il caso di monomania parziale proposto dal prof. Carrara resti compreso nel concetto generico di — *privazione di mente* — quando cade sul fatto stesso commesso dall'agente, si accetta la proposta del professore Pessina di adottare la formula dell'art. 94 del codice penale del 1859, con le modificazioni introdottevi per le provincie meridionali dal decreto luogotenenziale del 17 gennaio 1861, come segue:

Non vi è reato, se l'imputato nel tempo in cui l'azione fu eseguita, trovavasi in istato di privazione di mente permanente o transitoria, derivante da qualunque causa, ovvero vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Si decide per altro di aggiungere dopo la parola forza, l'aggettivo — *esterna* — come è proposto nel progetto per distinguerla dal caso della privazione di mente, di cui nel primo inciso.

Si mette quindi in discussione l'art. 98 relativo al caso in cui la demenza o la forza non fosse tale da escludere affatto, ma solo da scemare grandemente l'imputazione.

Arabia non accetta la formula di quell'articolo, perchè non comprende, dice egli, come si possa dividere ciò che è relativo alla coscienza e stabilire delle gradazioni nella intelligenza del fatto, il dolo, quantunque attenuato, è sempre dolo, nè pare che possa esservi via di mezzo tra il caso in cui l'agente abbia saputo quello che faceva, e quello in cui lo abbia ignorato.

L'on. Pessina non disconosce che a rigor di termini, e considerata l'azione dal solo lato della volontà, può dirsi che non vi è via di mezzo tra il volere o non volere un fatto, ma per gli effetti contemplati dall'articolo in discorso, l'imputabilità dell'agente deve essere considerata non soltanto in rapporto al momento attuale del fatto, ma nel nesso che

quell'atto di volontà attuale ha necessariamente cogli atti precedenti, e con le influenze che hanno agito sulla mente dell'agente e sullo stato della medesima, il quale può essere meno fermo e come annebbiato, senza essere compiutamente obbliterato. Sotto questo aspetto, non v'ha dubbio, che l'imputabilità dell'agente sia suscettiva di gradi a seconda delle maggiori o minori spinte che ha ricevuto.

Il presidente appoggia queste osservazioni, alle quali si associa anche Ambrosoli, notando questi inoltre che la disposizione di cui si tratta è di grande giovamento nella pratica ed impedisce assoluzioni che riescono scandalose, ed altrettanto inevitabili, allorchè i giurati non potessero temperare la legge coll'appigliarsi a questo rimedio.

La commissione adotta pertanto in massima l'articolo 98, riservandosi di stabilirne definitivamente la locuzione, come pure di deliberare sulla penalità da applicarsi.

Quindi la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli.

De Foresta, *membro e segretario.*

Verbale N° 14.

SEDUTA DEL 20 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Dei reati commessi nell'ubbriachezza.

Presenti i signori:
PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente;
ARABIA;
PESSINA;
AMBROSOLI } anche quali segretarj
VACCARONE }

Si apre la seduta con la lettura del verbale della seduta del 17 corrente, che è approvato.

Si prende in esame l'art. 99 relativo alla punizione dei reati commessi durante la ubbriachezza. E per prima cosa si propone il quesito, se il reato commesso in istato di ubbriachezza possa essere imputato, perchè l'ubbriachezza fu contratta precisamente allo scopo di commettere il reato.

Il prof. Pessina sostiene che una disposizione somigliante, od è un fuor d'opera, od è una contraddizione colle precedenti; non vi può essere altra questione, dice egli, fuor quella, se la ubbriachezza abbia raggiunto quello stadio nel quale cessa la intelligenza. Se non giunse a tal grado, potrà essere il caso di totale o media imputabilità; ma se giunse a quel grado, non può parlarsi neppure di media imputabilità, ma dee ammettersi la assoluta non imputabilità, perchè dove non v'è concorso di volontà libera, non v'è azione imputabile. Potrà bensì farsi un reato *sui generis* della *ubbriachezza a fine di delinquere*, e si potrà anzi, a tutela della pubblica sicurezza e delle leggi, applicarvi pena severa; ma dichiarare colpevole l'ubbriaco di un reato che, per quanto sia stato voluto prima, è certo che non era voluto nel momento del fatto, sarebbe una contraddizione colla massima già stabilita nell'art. 97, che la demenza toglie il reato. Non si può confondere ciò che è distinto, quando

l'autore deliberava di commettere il fatto, eravi proponimento senza esecuzione; quando poi lo eseguiva, mancava il proponimento. Le norme dell'imputazione sfuggono adunque nell'attuale ipotesi, e si dee ricorrere ad altre, le quali egli troverebbe nel fare, come si disse, un reato a sè dell'ubbriachezza a fine di delinquere, da punirsi però allorchè il delitto è seguito

L'on presidente osserva come quest'ultima condizione sia appunto quella che dee guidare alla conclusione opposta. Noi ci troviamo in presenza, dice, di una deliberazione di volontà, diretta al delitto, anzi tanto fortemente stabilita, che il reo, per togliersi alla eventualità del rimorso o del ribrezzo, nell'atto della esecuzione, pensa di ridursi strumento quasi meccanico della sua propria volontà, e si ubbriaca. Indi siamo in presenza della esecuzione effettiva della volontà deliberata. Non è egli evidente che sorge spontanea la presunzione *juris et de jure* che la volontà abbia perdurato sino a che fu mandata ad effetto? Come dunque non imputare e fatto e volontà all'autore per ciò solo che di mezzo si è insinuato lo stato di ubbriachezza, non già casuale o involontaria, ma propriamente deliberata anch'essa nel fine d'assicurare la esecuzione? V'è inoltre argomento di credere che quella ubbriachezza non avesse neppure fatto cessare affatto la intelligenza.

A ciò aggiungono, consentendo, gli onorevoli Marzucchi e Arabia che, siccome l'ubbriachezza viene qui configurata come il mezzo scelto dal reo, vi ha dunque volontà di commettere il delitto, e delitto corrispondente alla volontà, laonde qual che sia il mezzo prescelto, la legge punisce sempre giustamente il delitto voluto e commesso.

Ambrosoli conviene, e cita in proposito altre leggi e in ispecie il codice penale austriaco, dove la piena ubbriachezza esclude il reato, purchè non sia stata contratta *col proposito* di commettere il reato; e riporta le parole del cons. Hye, il quale, con un concetto affine a quello testè addotto dall'on. presidente, dice doversi in questo caso presumere che la volontà diretta al reato sia stata così energica e insistente, che si impossessò dell'uomo e perdurò in lui anche dopo che egli, colla ubbriachezza, si pose in istato di demenza, come può avvenire ed avviene nel sonno. E lo stesso opina Mittermajer. Trattasi al certo di un fenomeno singolare e rarissimo, ma non è men giusto che la società se ne difenda

Il presidente pone ai voti pertanto la massima, se debbano imputarsi al reo i delitti commessi in istato di ubbriachezza contratta nello scopo di commetterli, e la commissione l'approva.

Dopo di ciò si esamina il quesito, se negli altri casi di reati commessi nella ubbriachezza si debbano accordare diminuzioni di pena; premesso però non trattarsi della ubbriachezza semipiena, per la quale valgono già le disposizioni dell'articolo 98, bensì dello stato di ubbriachezza piena, ma volontaria.

Il prof. Pessina propone che, siccome qui manca persino la ragione che fu addotta per il caso precedente, in cui si disse esservi una presunzione di dolo permanente e una necessità di difesa sociale, debbasi escludere l'idea del reato doloso e punirlo come colposo.

Ambrosoli si associa a questo concetto. Egli vorrebbe che l'art. 99 dichiarasse la massima, del resto già in esso latente, che la piena ubbriachezza, come ogni altra causa di demenza, toglie l'imputabilità, eccettuati i casi di ubbriachezza contratta col proposito di commettere il reato, e che tutti gli altri dessero luogo ad imputazione di reato colposo; che infine per togliere ogni dubbio sul significato della voce ubbriachezza *volontaria*, dopo che è già separato quello della ubbriachezza diretta al reato, si dicesse *non prodotta dal caso o dall'inganno;* poichè non v'ha dubbio che se derivò da caso fortuito o da inganno altrui, non avvi idea di ubbriachezza volontaria, laddove la voce *volontaria* può far credere che si alluda alla volontà *di ubbriacarsi*, caso così raro che la legge diverrebbe quasi oziosa.

Anche l'on. Arabia trova che l'art. 99, come è redatto nel progetto, contraddice all'art. 97, poichè se v'ha *demenza*, non può parlarsi di *reità* e di pena nel vero senso della parola, sicchè non può subentrare altro concetto che quello di reato colposo. Ma trovando poi pericoloso esprimere genericamente il concetto della colpa, dacchè questa non è punibile se non nei casi tassativamente determinati, inclina ad accettare l'art. 99, salva la redazione, già risultando dal medesimo il pensiero che il reato non è doloso.

Si ammette poi da tutti che nelle ipotesi di ubbriachezza prodotta dal *caso* o dall'*inganno* svanirebbe eziandio il concetto di *colpa;* ma si dubita se questa formula, proposta da Ambrosoli, sia conveniente, poichè condurrebbe alla necessità di proporre ai giurati il quesito non sempre evidente, se vi fu caso od inganno; laddove dicendosi *volontaria*, s'intendono compresi tutti i casi possibili nei quali il bevitore ha la coscienza che può ubbriacarsi.

Dopo altre osservazioni, il prof. Pessina redige l'art. 99 come segue:

Se lo stato di privazione o di perturbazione di mente derivò da ubbriachezza volontaria, nel primo caso il giudice applicherà una pena non

maggiore di cinque anni di carcere; nel secondo caso la ordinaria del delitto diminuita di uno a tre gradi.

Non competerà veruna diminuzione di pena nel caso in cui la ubbriachezza fu contratta nel fine di commettere il delitto.

La commissione, tenuto conto anche del concetto espresso dall'onorevole Marzucchi, dover la legge penale cooperare alla moralizzazione del popolo distogliendolo dalla ubbriachezza, non che della osservazione dell'on. Arabia doversi impedire che il pretesto di ubbriachezza sottragga i colpevoli alla pena, approva l'art. 99, con riserva della redazione e salvo di coordinarlo alla teoria dei gradi da stabilirsi.

Si legge l'art. 100 del progetto, e sulla proposta del cav. Ambrosoli di trovare una misura di età che avvicini il precoce sviluppo de' fanciulli delle provincie meridionali con quello più tardo delle settentrionali del regno, si adotta la misura degli anni *dieci* In Toscana era fissata a 12, nel codice austriaco a 14.

Si legge l'art 101, e si approva il primo capoverso Il secondo viene invece modificato di conformità al corrispondente art. 37 del codice toscano come segue:

Se invece ha operato senza discernimento sarà assoluto. Ma i giudici ordineranno o che siano richiamati i parenti ad invigilare sulla condotta di lui sotto pena dei danni e di una multa sino a lire centocinquanta, o nei casi più gravi che sia collocato in una casa di correzione per un tempo che non ecceda tre anni.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli

De Foresta, *membro e segretario.*

Verbale N° 15.

SEDUTA DEL 22 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Dell'errore di fatto e delle circostanze attenuanti.

Presenti i signori:

PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente;
ARABIA;
CARRARA,
CONFORTI;
DE FILIPPO;
PESSINA;
AMBROSOLI }
DE FORESTA } anche quali segretarj
VACCARONE }

Aperta la seduta, si leggono i processi verbali del 19 e 20, ed entrambi vengono approvati.

Quindi il cav. Ambrosoli ricorda la riserva fatta di stabilire tra le cause che escludono l'imputabilità un provvedimento speciale per l'errore di fatto, e crede che si potrebbero a tale effetto adottare le analoghe disposizioni del codice penale austriaco.

Il cav. Arabia crede che ciò sia inutile, perchè anche senza una disposizione speciale è sempre certo che l'azione commessa per un errore di fatto sulla natura stessa dell'atto, non può costituire reato, giusta i principj più noti e più sicuri, i quali non ammettono reato se non vi è intenzione dolosa, e questa è sempre ed evidentemente esclusa da l'errore di tal natura.

Il commend. Conforti appoggia queste osservazioni, ed aggiunge non essere nè conveniente, nè possibile prevenire in un codice tutti i casi, perchè bisognerebbe formare una casistica inutile e pericolosa

I professori Carrara e Pessina non si mostrerebbero alieni in massima dall'adottare un articolo sull'errore, per la considerazione che potrebbe forse essere giovevole nel formulare le questioni ai giurati

Il cav. Ambrosoli insiste nella sua proposta per lo stesso motivo, e la crede utile anche per quei casi nei quali l'errore sia caduto sulla qualità della persona, quando questa qualità influisce sulla natura del delitto.

Ma l'on. presidente osserva che il legislatore non ha bisogno di fare della dottrina, e che, tanto per l'errore in genere, quanto per l'errore parziale, provvedono abbastanza i principj generali, secondo i quali per poter stabilire che un fatto costituisce reato o circostanza aggravante di esso, si deve sempre presupporre il dolo tanto generale, quanto particolare, e che perciò se l'errore esclude o l'uno o l'altro, la conseguenza è non esservi il reato o la circostanza aggravante.

La commissione accettando queste osservazioni, non ammette la proposta aggiunta, ma delibera che si faccia constare del motivo dal processo verbale.

Quindi si adottano senza contrasto le seguenti due proposte del prof. Pessina:

1° di riportare nel titolo preliminare la disposizione dell'art. 107 del progetto in cui è stabilito che, senza pregiudizio delle diminuzioni di pena espressamente determinate dalla legge, qualora nei reati concorrano circostanze attenuanti, le pene sono diminuite da uno a due gradi, e ciò perchè le circostanze attenuanti potrebbero non dipendere dalla persona, nè togliere l'imputabilità; e quindi è più logico di collocarlo tra le disposizioni preliminari che concernono il reato in generale.

2° di stabilire la diminuzione di un grado di pena pei reati commessi all'estero. Intorno a che nessuno contraddice, e si discute soltanto se la diminuzione medesima debba essere di diritto, ovvero semplicemente facoltativa al giudice. La commissione adotta quest'ultimo sistema, col quale, senza disarmare di troppo la giustizia, si ottiene lo scopo di poter valutare le circostanze di fatto che consiglino o no la diminuzione di pena.

Viene stabilito che nella prossima seduta, coll'intervento anche dei signori componenti l'altra commissione, i quali non fanno parte della presente, si delibererà su taluni quesiti da quella commissione formulati; indi la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli.

De Foresta, *membro e segretario.*

Verbale N° 16.

SEDUTA DEL 24 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Delle pene pecuniarie

Presenti i signori:
PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente;
ARABIA;
CARRARA;
MORELLI;
PERI;
PESSINA;
TECCHIO;
AMBROSOLI, DE FORESTA, VACCARONE, anche quali segretarj.

Aperta la seduta, si legge il processo verbale della precedente e si approva.

Doveva oggi aver luogo la discussione circa la scala penale, coll'intervento anche dei membri della commissione instituita con regio decreto 15 novembre 1865.

Di tal commissione si trovano presenti soltanto i signori Morelli e Peri, epperò il presidente proroga a domani la discussione.

Sulla proposta però del prof. Carrara si decide di discutere oggi il quesito n. 4 circa le pene pecuniarie, come quello che per la sua indole speciale può trattarsi, almeno fino ad un certo punto, indipendentemente dagli altri.

Il prof. Pessina, entrando in questa materia, dichiara che pei noti caratteri che ha la pena pecuniaria d'essere sensibile, divisibile, propor-

zionabile al danno, non disonorante, ecc., la pena pecuniaria si presta come pena principale in certi casi, ed accessoria in altri. Ma vorrebbe che fosse introdotta una modificazione essenziale; che cioè colui il quale non può pagarla, possa scontarla non già col carcere, che è una dura e non fruttifera restrizione della libertà, non mai equivalente all'indole della pena pecuniaria, ma col prestare certi lavori, o un certo numero di giornate di lavoro a vantaggio dello Stato o del comune. In ciò troverebbe egli il vero carattere del surrogato

Il prof. Carrara accetterebbe il concetto sempreché però si renda facoltativo al condannato di subir il carcere per non sottostare al lavoro.

Abbandonasi per altro momentaneamente siffatta questione, la quale concerne piuttosto la esecuzione della pena, che il principio di essa.

E siccome sulla ammissibilità in genere della pena pecuniaria non sorgono obbiezioni, rimane solo a vedersi:

1° se si possa farne nella legge una più larga applicazione;

2° se si debba avere dei limiti.

Quanto al limite minimo si conviene che debba essere superiore al limite massimo, che avrà la pena pecuniaria nel codice di polizia; ma sul limite massimo si presentano proposte diverse.

Un'idea fondamentale, in cui tutti convengono, si è che la pena pecuniaria non dee diventare *aberrante*, vale a dire non tralignar dal concetto di pena per tramutarsi in confisca, in fonte di lucro per lo Stato, e in distruzione della ricchezza privata e pubblica Ma il problema è di trovar-la formula per giungere sicuramente a questo scopo.

Dice il prof. Pessina che il determinare una somma, p. e. lire 5000, non è conforme ai principj, poichè mentre pei poveri ed anche pei poco tenenti una multa in tal somma significa pena corporale, dovendo in questa tramutarsi; pei ricchi sarebbe ancora esigua. Propone pertanto di stabilire un massimo proporzionale alla rendita annua del reo, p. e. non più del sesto o dell'ottavo.

Carrara non vede con ciò soddisfatto il principio; poichè l'idea di pena non può scompagnarsi da quella del reato; ed è perciò evidente che tra esse deve correre un rapporto proporzionale Ora poichè la pena pecuniaria è essenzialmente opportuna pei reati che recano un danno patrimoniale, propone come cardine una certa proporzione: p. e. il triplo, il quadruplo del danno arrecato, indi la limitazione, p. e. non mai però oltre l'ottava parte della rendita annuale.

Pessina osserva che ciò varrebbe pei soli reati contro la proprietà, laonde negli altri bisognerebbe pur attenersi a quell'altra proporzione;

al che altri nota che il rimedio vi sarebbe nel non applicare la pena pecuniaria in reati diversi

Il presidente però prega di considerare, circa la idea del massimo proporzionale al patrimonio, come ciò che offende il ricco abituato alla società civile e gentilmente educato, non è già la misura della pena, ma la dichiarazione di reità; la quale tocca lui molto più sensibilmente che il povero, privo di rapporti sociali e meno curante, perchè meno bisognoso, della considerazione sociale. Volersi sforzare adunque a raggiungere una uguaglianza di intensità delle pene, innalzando pel ricco la multa, porterebbe invece ad una enorme e non comportabile disuguaglianza; giacchè pel ricco, alla maggiore intensità morale s'aggiungerebbe la maggiore rilevanza numerica L'uguaglianza nella pena è un ideale che non sarà mai raggiunto. Qualunque pena, anche quella del carcere, ha un valore sempre diverso secondo colui che la subisce E quando per portare uguaglianza si debba correre rischio di falsare il concetto della pena, val meglio rinunciarvi. Oltre di che, come potrebbesi ammettere che nella medesima legge e per un medesimo fatto uno subisse la pena di lire 10 e un altro di lire 10,000? Eppure a tanto si dovrebbe venire, perchè le lire 10 son troppe per chi non ha che il pane, e le 10,000 son forse poche per chi ne ha 100,000 di rendita. A queste considerazioni si aggiunga quella delle difficoltà pratiche a cui pure si dovrebbe sobbarcarsi per non rendere la pena del tutto disuguale. E questo avverrebbe quanto al modo di calcolare la rendita o il patrimonio. Ben è facile all'autorità comunale attestare, come fa ora, se il reo sia in grado o no di pagare una data multa; ma ove si volesse stabilir la multa proporzionale, si dovrebbe veramente preconoscere l'ammontare della rendita. Ma, e non si dovrebbe tener conto dei pesi? La stessa somma di rendita è essa forse la stessa pel celibe e per il padre di numerosa famiglia? E come guarentirsi dalle passività sopraggiunte durante il giudizio, e forse fittizie? Si correrebbe insomma incontro a un cumulo di difficoltà che renderebbero o vessatoria o illusoria la legge

Convengono in queste osservazioni i membri della commissione, e aggiunge il commend Tecchio che il criterio della proporzionalità potrebbe essere un'arma di abuso; intorno a che il prof. Carrara proporrebbe come rimedio il concetto già accolto dal codice austriaco che, qualora risulti essere la multa cagione di sconcerto e di decadenza per la famiglia, dovrebbe esservi sostituito il carcere (o il lavoro, come proponeva il prof. Pessina).

Portata su questo terreno la disputa ed eliminata così la teorica della proporzionalità, si riconosce la necessità di fissare un *minimum* ed un *maximum* di pena. Quanto al *minimum* resta ferma l'idea già adottata che debba trovarsi immediatamente al disopra del *maximum* della pena pecuniaria di polizia. Quanto al *maximum* invece, dopo varie proposte (le quali però si ammette peccar tutte del vizio di certa quale arbitrarietà), si finisce col conchiudere che verrà fissato dopo che, nella determinazione delle pene pei singoli reati, si sarà riconosciuto per quali veramente la multa sarebbe da adottarsi e in qual misura

Del resto è ammesso da tutti che al *maximum* si debba porre per limite che la multa non rechi la rovina della famiglia; che la multa possa essere pena principale o sola in molti reati d'indole speciale, quali sarebbero le diffamazioni, gli abusi del clero, la corruzione del magistrato, la prevaricazione, ecc. ecc.

Ciò premesso, restano ancora due quistioni. La prima, se la multa debba aver gradi, e si riconosce generalmente che sì, massime per poter calcolare gli effetti delle circostanze attenuanti; la quale osservazione che si adduce a questo proposito, si intende che non abbia ancora definitivamente pregiudicato alla questione se le pene in genere abbiano ad avere gradi. La seconda è se e come si abbia a provvedere pel caso di insolvenza, e si adotta la proposta del prof. Pessina, modificata dal prof. Carrara, che cioè quando il reo non possa pagare la multa, debba prestare un lavoro a vantaggio dello Stato o del comune, ovvero subir la carcere, lasciata a lui la facoltà di scegliere.

Ambrosoli però crede che l'applicazione di questa proposta incontrerebbe grandi difficoltà, massime perchè i lavori pubblici sono dati sempre in appalto, e l'appaltatore ha diritto di scegliersi i suoi operai, e non ne accetterebbe uno imposto, sicchè il condannato non potrebbe trovarsi facilmente dove e come lavorare. A questa ed altre obbiezioni mosse intorno a questo metodo di sconto di pena, la commissione risponde doversi demandar questa esecuzione alle norme particolari, che a tal uopo si inseriranno nel codice di procedura penale o nei regolamenti

Per ultimo si propone la questione quale debba essere la destinazione delle pene pecuniarie. La commissione approva il progetto a stampa, art. 87, circa la destinazione a ristoro dei danni e anche della detenzione di persone riconosciute innocenti. Tuttavia si apprezzano anche le giuste esigenze dell'erario, a cui carico sono i processi, e si vedrebbe di buon grado un metodo di equo riguardo alle varie vedute che dominano questa materia. Ammesso del resto il progetto quale si legge nel-

l'art. 87, si trova giusto che quando il comune converta a proprio profitto il lavoro di colui che non ha potuto o voluto pagare la multa, faccia corrispondente compenso alla cassa dei fondi destinati come sopra alla applicazione delle pene pecuniarie.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

Il presidente G. PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 17.

SEDUTA DEL 25 MARZO 1866.

SOMMARIO.

Si risolvono i quesiti sulla specie e sulla scala delle pene.

Presenti i signori:

PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente,
ARABIA;
CARRARA,
CONFORTI;
MORELLI;
PAOLI;
PESSINA;
AMBROSOLI } anche quali segretarj.
VACCARONE }

Aperta la seduta, si legge e si approva il verbale di quella di ieri.

Il presidente pone in discussione il quesito generale sulla scala delle pene da adottarsi, e perciò necessariamente per prima cosa se debba esservi o no la pena di morte.

Il commend. Conforti, protestandosi favorevole all'abolizione della pena di morte, osserva però che nello stato attuale delle nostre condizioni carcerarie, in cui pur troppo è rilevante il numero delle evasioni dai luoghi di pena di malfattori condannati ai lavori forzati, come lo provano le statistiche ufficiali, l'abolizione sarebbe pericolosa, giacchè quando il popolo vedesse che per siffatta misura fosse posto in balìa del più scellerato, il quale, riuscendo a fuggire, potrebbe impunemente commettere i maggiori reati, sicuro di non avere, in ogni peggiore ipotesi, che a rientrare in carcere per espiarvi la pena interrotta, vedrebbe in tutto ciò un segno di debolezza, e un abbandono della tutela sociale. Si riformino prima le carceri, si surroghi alla pena capitale una pena efficace e di immancabile esecuzione, e allora si potrà, senza pericolo, mettere in atto il generoso principio dell'abolizione.

A queste dichiarazioni svolte con profondo convincimento e con vivo calore dall'avv. Conforti, risponde il prof. Carrara sentir egli, al pari di chiunque, la forza di tali argomenti, e il pericolo di una repentina deliberazione, epperò sebbene intimamente persuaso della giustizia di un'assoluta abolizione della pena capitale, comprende come non possa scompagnarsi da un coordinamento razionale del sistema penale, e come non possa un'assemblea politica, e neppure questa commissione legislativa, procedere in cosa di tanto momento, prima di avere rassicurata la società contro i pericoli di una repressione insufficiente; laonde, se d'improvviso e isolatamente si proponesse il quesito, egli stesso, profondamente e coscienziosamente partigiano dell'abolizione, sospenderebbe il suo voto. Ma ben diversa è la posizione fatta a questa commissione dalla natura stessa del suo mandato; essa dee per l'appunto costruire tutta la scala delle pene, e renderne possibile la realizzazione, tenuto conto delle condizioni dello Stato; essa è chiamata a dire quale sarebbe, secondo il suo parere, il codice più conveniente al paese, ai suoi bisogni, ai suoi costumi, e al grado di sicurezza pubblica, essa infine ha un mandato complesso: deve toccare tutti, e non uno solo dei gradini della scala penale; o in altre parole, ha una missione di propria iniziativa. Potrà accadere che il Parlamento non trovi sufficiente il surrogato; che, ad ogni modo, voglia prima assicurare la realizzazione di esso, poscia procedere innanzi, potrà persino crederlo realizzabile in una provincia e non in un'altra, ciò che non sarebbe per nulla assurdo: e agirà con prudenza; ma a tutto ciò non è tenuta la commissione, perchè essa può spianarsi il cammino tanto più facilmente, in quanto che in ultima analisi essa non ha che ad esprimere un voto.

Propone perciò che la commissione voti una scala penale, la quale non abbia per suo sommo gradino la pena capitale.

Il presidente pone ai voti questa proposizione, e la commissione, per le considerazioni dette dal prof. Carrara, l'accetta ad unanimità, adottando la formola proposta dal prof. Pessina, come segue:

La commissione delibera doversi costituire, pel nuovo codice penale, una scala di pene, in cui non figuri la pena di morte.

Il presidente incarica il segretario di comunicare questa decisione a tutti i membri della commissione, indi apre la discussione sul quesito se debbasi ammettere la pena della deportazione.

Premesse dal prof. Pessina alcune idee generali sul concetto di tal pena, quale era stata adottata dagli inglesi, vi oppone ad un tempo le obbiezioni che furono mosse dalla scienza e dalla pratica, le difficoltà,

ed anzi le conseguenze disastrose a cui andò incontro il sistema delle colonie penali inglesi, e le ragioni di umanità, di prudenza, di economia, che consigliano di non ritentare quel funesto esperimento Del resto, siccome quel sistema è necessariamente vincolato alla condizione che il luogo di deportazione sia lontano e oltre mare, riescono prevalenti le difficoltà pratiche di attuazione per l'Italia, dacchè essa non possiede isole o colonie lontane, nè ancora riuscirono i varj ministeri succedutisi dal 1860 in poi, a condurre a termine le pratiche occorrenti per farne acquisto a condizioni convenienti, laonde, quand'anche non si dovesse tener conto delle ragioni contrarie alla deportazione, ancora non sarebbe eseguibile per difetto di località.

Che se si considera la pena sotto un aspetto diverso, quello della *trasportazione*, coordinata al sistema penitenziario, e come parte integrante di esso, e perciò, non tanto come pena a sè, quanto come stadio di altra pena, nel concetto irlandese delle pene modificate, secondo i periodi e secondo il progresso della emenda del reo, allora si esce dalla proposta, e si entra in un altro ordine di idee, in cui più non trattasi della deportazione, ma di un modo onde attuare il sistema penitenziario.

Il presidente Pisanelli e il commend Conforti, anche nella loro qualità di ex-ministri di grazia e giustizia, attestano essersi fatte pratiche, ma infruttuosamente per ottenere da altri Stati, e specialmente dal Portogallo, un'isola, per scopo di deportazione; ed Ambrosoli informa come, occupatosi di tale argomento speciale il deputato Bellazzi, oggi assente, la conclusione a cui è venuto si è che la deportazione non può ora ammettersi nella scala penale del codice.

Il cav. Morelli, per considerazioni speciali dedotte dal regime a cui necessariamente devono sottoporsi i deportati e dalle influenze del clima, si dichiara contrario alla pena della deportazione.

Messa ai voti la proposta, la commissione a voti unanimi delibera *non dover far parte della scala penale del nuovo codice la pena della deportazione.*

Si apre la discussione sul quesito — *Se debba esservi un solo sistema di pena restrittiva o di imprigionamento, da designarsi con un medesimo nome, distinguendone poi la gravità col solo elemento della durata, o se invece debbano esservi più sistemi con più nomi, e quindi più specie di pene, benchè tutte restrittive della libertà.*

A questo proposito il prof Pessina osserva che non per ogni reato la pena può e deve proporsi un identico scopo. Si comprende, p. e., come la pena inflitta al ladro, al truffatore, al reo di violenze carnali e

simili, debba proporsi la di lui emenda; ma in altri reati, per esempio nei reati politici, lo scopo dell'emenda non può neppure concepirsi, poichè gl'impulsi che hanno promosso il reato sono di solito dipendenti da mere opinioni politiche sul modo con cui dovrebbe essere costituito e governato lo Stato. A che giova in questi casi la reclusione solitaria col lavoro, coll'istruzione religiosa, e colle altre discipline ordinarie? Consta da testimonianze d'illustri e dotti uomini, condannati come rei di Stato, che quando siano sottoposti al regime comune co' suoi rigori mortificanti, esso non fa che suscitare in essi un impulso di più all'odio contro il governo, ed un fomite permanente di nuove congiure, da tradursi in atto, tosto ricuperata la libertà.

Questa prima considerazione conduce pertanto a riconoscere già di per sè, che per certi reati speciali si vogliono pene di indole speciale. Ma anche nei reati comuni la natura diversa reclama provvedimenti diversi. Colui che ha commesso un reato per cupidigia di lucro, ha egli qualcosa di comune con chi ha commesso un ferimento per provocazione? Adoperare per qualunque pervertimento morale una medesima pena, sarebbe lo stesso che curare ogni malattia colla medesima medicina. Un reo di frode non può essere punito come un assassino. Le pene adunque devono distinguersi tra di loro, non solamente quanto a durata, ma anche quanto alla natura, e poichè la diversità non deve tendere soltanto a procacciare la emenda del reo, ma sì anche a far quella impressione sulla pubblica coscienza che risponda allo scopo preventivo che la pena deve avere, qualunque sia la scuola a cui appartenga il legislatore, così deve esservi una effettiva differenza anche di intensità, senza abbandonare per questo il carattere comune della restrizione della libertà personale.

Messa ai voti, è accettata la massima che: *nel codice penale devono figurare più pene restrittive, con nomi diversi e graduabili non solamente per durata, ma anche per intensità diversa.*

Scendendosi dopo ciò a parlare della natura di tali pene, almeno in via generale, e per osservazioni svolte dagli onorevoli Conforti, Morelli, Carrara e Pessina e dal presidente Pisanelli, la commissione adotta:

1° doversi introdurre nel sistema penale una pena perpetua di due specie, l'una pei rei politici, denominata *detenzione perpetua*, per indicare che per essi la restrizione della libertà è l'elemento prevalente, e pei rei comuni *reclusione perpetua*, per significare che per essi è elemento essenziale concorrente anche la intensità;

2° doversi introdurre parimenti due specie di pene temporanee, de-

nominate *detenzione temporanea* pei rei politici, e *reclusione temporanea* pei rei comuni;

3° in linea discendente dover susseguire alla *reclusione temporanea* pei rei comuni la pena del *carcere;*

4° dovervi essere quindi la pena della *custodia* da surrogarsi alle altre nei casi di media imputabilità e di età giovanile.

Si pone quindi in discussione il quesito. *Se nelle pene si debba seguire il sistema di segregazione cellulare continua, notturna e diurna, o quello della segregazione notturna col lavoro diurno in comune, oppure un sistema misto, secondo la diversità delle circostanze e dei reati.*

Si premette però dallo stesso presidente, che allo stato attuale delle fatte esperienze, e massime tenuto conto degli estesi lavori e delle dotte ricerche e conclusioni della commissione instituita con regio decreto 16 febbraio 1862, che qui si intendono richiamati, come sono anche noti ai membri della commissione attuale per la fatta distribuzione del rapporto pubblicato per le stampe: - *Relazione al ministro dell'interno della commissione instituita con regio decreto 16 febbraio 1862, per l'esame di vari quesiti relativi alle materie penitenziarie,* Torino 1863, - tornerebbe superflua una discussione ampia dei quesiti concernenti l'isolamento continuo o discontinuo.

Si nota eziandio, per attestazione, in particolare, del prof. Pessina, che tanto più ciò è conveniente in quanto che il progetto di codice penale che ora ha innanzi a sè la commissione, è stato redatto, per la parte che concerne le pene, sulle basi delle conclusioni formulate nella detta relazione, sicchè omai non resterebbe che votare se ed in quanto si creda di accettarle.

Sulla efficacia dell'isolamento, anzi sulla sua assoluta necessità, per impedire che le carceri divengano fomite di corruzione e di delitti, nessuno obbietta. Il prof. Morelli per altro, si mostra bensì convinto che l'isolamento assoluto, per un certo periodo della pena, torni molto efficace, ma ritiene che di questo rimedio non debbasi fare abuso, se non vogliasi falsarne il concetto e lo scopo. Isolare non è emendare. Al prolungato isolamento s'accompagna inevitabilmente un decadimento fisico, che seco trae l'abbattimento morale. Più si tiene segregato un colpevole e meno si rende atto ad emendarsi, per lo svigorimento a cui va incontro, per la forza di apatia che lo invade, allorchè trattasi di pena lunghissima o perpetua, seppure non lo sorprende la disperazione, l'odio contro la società e il desiderio di vendicarsi, ove appena lo possa.

Ciò accade specialmente per certe classi sociali, p. e., per la classe agricola, abituata al lavoro in aria libera e in ampio spazio La reclusione solitaria prolungata a nulla giova e molto nuoce.

Egli pertanto non può convenire in quella parte delle conclusioni formulate dalla commissione del 1862 e accolte dal progetto a stampa di codice penale, che riguarda la durata della segregazione assoluta, quando si tratti di pena temporanea, se pure vuolsi restituire alla società un cittadino utile e migliorato

La commissione, convenendo in massima, adotta frattanto il principio che in tutte le pene restrittive debba esservi un periodo iniziale di isolamento assoluto, previo, s'intende, l'adattamento de' locali

Quanto poi alla pena perpetua che verrebbe surrogata alla pena di morte, lo stesso prof. Morelli esprime il concetto che onde renderla efficace per intimorimento (poichè lo scopo dell'emenda riesce secondario, trattandosi di rei che più non debbono restituirsi alla società), l'isolamento possa essere continuo quanto dura la vita del condannato

A questo concetto viene da altri opposto che pur debba lasciarsi aperto un varco alla speranza della grazia e della mitigazione, senza di che la pena diventa qualcosa di fiero e di fatale che conduce a disperazione. Ma il prof. Morelli non esita ad affermare, per le stesse esperienze da lui fatte, che i reclusi sono i più assidui e ingegnosi artefici d'ipocrisie, con cui fingono pentimento ed emenda, e riescono a guadagnarsi la benevolenza dei direttori, ed ottenere larghezze, di cui poi si valgono al momento opportuno per procurarsi la fuga. Egli pensa insomma che, surrogata la pena perpetua alla pena di morte in quei pochissimi e gravissimi casi in cui questa era minacciata, debba precludersi l'adito ad ogni speranza di addolcimento e di grazia.

Dopo qualche discussione si delibera anzi tutto doversi nelle pene temporanee adottare un termine più breve di quello stabilito nel progetto a stampa per l'isolamento notturno e diurno; indi, quanto alle pene perpetue, si adotta la proposta del progetto a stampa, e cioè l'isolamento continuo, salvo di provvedere nei regolamenti all'igiene dei condannati.

Il presidente propone il quesito sulle pene del confino e dell'esilio.

L'on. Pessina propone se pei reati politici di un certo genere non convenga adottare l'esilio dal regno, almeno come pena da surrogarsi alla pena restrittiva, a guisa di condizione per la grazia sovrana, ad istanza del condannato.

A tal proposta oppone l'on. Conforti come si possa nascondere nell'esilio dal regno un grave pericolo. Il condannato che stando in carcere

avrà potuto coi mezzi di comunicazione, che pur troppo non mancano mai, concertare un movimento contro lo Stato, chiederebbe la grazia sovrana della pena residua, offrendosi di andare in esilio, indi si unirebbe coi compagni e riprenderebbe le concertate imprese. I più grandi fatti politici furono sempre concertati e condotti da emigrati. La pena dell'esilio non farebbe che accrescere il pericolo. Abolita la pena di morte pei rei politici, non havvi contro di essi pena più rassicurante per lo Stato che quella della detenzione.

La proposta dell'on. Pessina è pertanto esclusa. Indi la commissione adotta le due pene dell'esilio e del confino, quali utili espedienti in molti casi nei quali la detenzione si presenta eccessiva.

Si propone il quesito *sulla liberazione preparatoria o condizionale.*

L'on. Conforti, ricordate sommariamente le esperienze fatte in Inghilterra e in Irlanda, pessime nella prima, ottime nella seconda, fa osservare come tutto sia dipenduto dal modo con cui l'istituzione venne eseguita e si ammisero per provate le condizioni a cui la liberazione preparatoria vuol essere legata. Egli pertanto, pur ammettendo la bontà dell'instituzione, non saprebbe indursi ad accettarla nella nostra legislazione, se non quando fossero opportunamente guarentite le condizioni di essa, che sono la sicurezza della emenda, il lavoro, il patronato.

Ambrosoli premette che sulla instituzione in sè stessa non si potrebbe muovere eccezione, tendendo a procurare l'emenda e la riabilitazione. Ma, oltre la difficoltà di ben accertare l'emenda e di evitare le sorprese della ipocrisia, con cui i reclusi carpiscono la concessione, egli trova che nello stato attuale della nostra società mancano ancora due cose essenziali per farla prosperare. L'una è la certezza di arrestare nuovamente i liberati che commettono qualche reato, l'altro è la diffusione e buona organizzazione del patronato. Ora l'esperienza ha provato che i patroni, quando pure se ne possono trovare in numero sufficiente, considerano i liberati loro affidati piuttosto come operai e strumenti di guadagno, che come oggetto di cure e di educazione morale, laonde poco si curano della loro sorveglianza e custodia, mentre la polizia, coll'averli affidati ai patroni, crede facilmente di potersene scaricare. Di qui è derivato che molti liberati commisero impunemente dei delitti, nè poi poterono essere ripresi. Questo sarebbe pertanto già un vizio radicale del sistema. Quanto al patronato poi, esso è ben lungi dall'essere organizzato in Italia. In Lombardia e in Toscana se ne hanno ottimi principj, e stabilimenti ben diretti, ma non è questo il vero patronato di cui si ha mestieri per attivare in vasta scala la liberazione prepara-

toria. Quegli istituti non hanno forze adeguate; oltredichè se anche le avessero, come ottenere che dalle singole provincie si spedissero ai luoghi dove i patronati risiedono, i liberati? Ad ogni modo è poi certo che mentre il patronato regolarizzato, in forma di stabilimenti, è appena incipiente, manca poi quasi affatto il patronato privato, individuale, che pur sarebbe quello di cui dovrebbe giovarsi l'istituzione della liberazione preparatoria, e non è molto facile al giorno d'oggi, nelle circostanze private e pubbliche attuali, trovar persone sì generose e pietose che vogliansi addossare l'educazione, la sorveglianza, la riabilitazione insomma de' liberati dal carcere. Per queste considerazioni Ambrosoli ritiene precoce in Italia la proposta instituzione.

L'on. Pessina però opina non doversi rinunziare per questo a inserire nel codice il principio, che in sè è certamente lodevolissimo; ma dover prima precedere un periodo di pena espiata, p. e. due terzi, e constare realmente della emenda. Quanto al patronato dovrebbe preferirsi quello organizzato regolarmente. Date queste idee, egli vedrebbe volontieri che il codice sanzionasse il principio, da realizzarsi poi non meno che saranno in pronto i modi opportuni.

L'on. Morelli vorrebbe però che si facessero talune distinzioni circa la natura dei reati; giacchè evidentemente per taluni non pare sperabile un buon frutto, p. e., nei rei di furto. Il bisogno od il vizio ripullulano troppo facilmente, laddove pei fatti promossi da altre passioni o tendenze, può sperarsi assai più fondatamente che l'emenda sia sincera.

Il presidente mette ai voti *se per certi reati almeno possa adottarsi il concetto della liberazione preparatoria*. La commissione approva a maggioranza.

Intorno poi al modo di attuare il lavoro dei liberati, affinchè possano riabilitarsi e provvedere a sè stessi, sorgono vive discussioni a cui prendono parte in ispecie Marzucchi, Pessina ed Ambrosoli, vedendosi in questa parte una grave difficoltà; poichè o si lascia che il liberato si procacci il lavoro da sè, e si corre il pericolo che, non trovandone, ricada nel delitto; o si organizza il modo di assicurargliene, e allora si promuove una concorrenza dannosa all'industria libera; anzi con questa singolare anomalia che, mentre l'operaio onesto stenta a trovare lavoro e forse non ne ha a nessun patto, colui che ha commesso un reato sarebbe sicuro di averne.

Intorno a questo argomento la commissione finisce per *riferirsene ai regolamenti con cui sarà ordinato il patronato.*

Dopo queste deliberazioni di massima, si passa al quesito circa le

colonie penali agricole e industriali, e dopo breve discussione a cui prende parte specialmente l'onorevole Morelli, la commissione adotta che *le colonie penali agricole ed anche le industriali, per quelle industrie specialmente che si connettono coll'agricoltura, siano da adottarsi come periodo di transizione dalla detenzione alla liberazione preparatoria;* e che perciò abbiano a denominarsi *colonie penitenziarie*, in premio e prova dell'emenda dei condannati.

Per ultimo viene esaminato il quesito *sulla diffusione del patronato*, e si riferisce da Morelli sullo stato de' patronati in Toscana e da Ambrosoli sull'istituto di Milano che prospera per le cure del direttore cav. Spagliardi e per concorso di beneficenza, ma dopo poche osservazioni si conclude che, ammessa la massima, sia a studiarsene ancora l'ordinamento.

Compiuto così l'esame dei quesiti relativi alla scala penale, il presidente annunzia che per ora, stanti le ferie parlamentari (sino al 16 aprile), anche la commissione sospende le sue sedute; e si commette intanto al cav. Ambrosoli di preparare una relazione ai ministri della giustizia e dell'interno sull'operato della prima commissione instituita con decreto 15 novembre 1865, circa i provvedimenti più urgenti.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli.

Ambrosoli, *membro e segretario*

NOTA. Durante l'anno 1866, prima per la guerra, poi per la diffusione del cholera, la commissione non si è adunata fino al 18 dicembre. Nel frattempo venne elaborato dai membri Ambrosoli, De Foresta e Vaccarone un progetto di libro I del codice, da servire alle ulteriori discussioni perchè, attese le varianti già votate quanto alle pene, diventava grandemente difficile continuar a valersi del progetto De Falco, salvo in quanto a nozioni scientifiche. Perciò nei successivi verbali si tiene conto dei due lavori.

Verbale N° 16.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1866.

SOMMARIO

S'incomincia l'esame del progetto preparato dalla sotto-commissione.

Intervenuti i signori:
PISANELLI, presidente,
MARZUCCHI, vice-presidente,
CARRARA;
CONFORTI,
ELLERO (*),
MANCINI,
PAOLI,
TOLOMEI (**);
AMBROSOLI } anche quali segretarj.
DE FORESTA }

Interviene a riaprire le adunanze il sig. Ministro di grazia e giustizia commend. Borgatti, e ringrazia anzi tutto i signori componenti la commissione della diligenza e cortesia con cui si prestarono al suo invito Dice che ora il governo si trova in presenza di due urgenti bisogni. l'uno di completare l'unificazione legislativa, l'altro di rendere partecipi del diritto comune unificato le nuove provincie, avventurosamente aggiuntesi al regno. Soddisfare ad un tempo l'una e l'altra di queste necessità è il còmpito speciale, pel quale confida nel concorso di questa commissione, giacchè l'unificazione legislativa non è completa sinchè manca un codice penale da sostituire, come legge unica pel regno, alle quattro legislazioni ora vigenti, ed egli, dopo maturo esame, sentiti autorevoli consigli, e col voto anche dei propri colleghi, è venuto nella

---

(*) Il prof. Ellero fu nominato membro della commissione con decreto 15 dicembre 1866.

(**) Il prof. Giampaolo Tolomei fu nominato con decreto 30 luglio 1866 del ministro Borgatti, non appena cioè il Veneto fu unito al regno.

determinazione di presentare al parlamento un progetto di legge per la estensione alle nuove provincie della legislazione compiutamente unificata, e perciò anche del nuovo codice penale, essendo questa ormai una necessità politica, una condizione di buon governo e di uguaglianza dei cittadini avanti alla legge. Questa occasione, che ben può dirsi eccezionale, deve inspirare anche propositi e mezzi eccezionali, ed egli confida che di fronte a questo grande intento, a questa necessità di cose, anche coloro che vorrebbero l'ottimo, s'indurranno a far sagrificio di talune convinzioni, per far comune a tutto il regno il bene, e far cessare i danni incalcolabili dell'attuale situazione, che divide le provincie e rende impossibili molti provvedimenti di comune interesse. Fa appello pertanto non solo alla diligenza o sapienza della commissione, ma anche al suo patriottismo, e confida che in breve tempo sarà posto in grado di soddisfare verso il paese a questo gran debito, rimettendosi del resto, quanto al metodo più acconcio per condurre sollecitamente i lavori, a quanto la commissione e il suo presidente stabiliranno.

La commissione, per bocca del presidente, promette il suo più operoso concorso; dopo di che, il signor ministro si ritira.

Il presidente richiama l'attenzione della commissione sulle osservazioni che furono fatte sul progetto di libro I, e di cui si terrà conto in seguito; ma osserva che quelle del prof. Tolomei versano anche su un metodo diverso e nuovo con cui il libro I avrebbe potuto farsi.

Si leggono pertanto le osservazioni del prof. Tolomei nella parte generale, che contiene un piano di diversa distribuzione delle materie del libro I, vale a dire di far precedere la nozione del delitto, del tentativo, delle cause che escludono, aumentano o scemano la imputabilità, alle nozioni sulla pena, sulla applicazione di essa e sulle altre parti del libro.

Si legge anche la conforme proposta del senatore Vigliani.

Mancini ricorda che la proposta era stata fatta fin dall'origine, ed espone come, a suo modo di vedere, il libro I si dovrebbe dividere in tre parti: *delitto*, *pene*, *regole di applicazione* della legge nel tempo e nello spazio; e quindi la prima suddivisa in cinque capi: *imputabilità*, *tentativo*, *complicità*, *concorso di reati e recidiva*, *circostanze aggravanti e attenuanti*; la seconda conterrebbe le *pene* e le norme per eseguirle, la terza le regole circa l'esercizio e l'estinzione dell'azione penale, epperò la estensione del codice nel tempo e nello spazio.

Ambrosoli spiega come sia avvenuto che la proposta Mancini non fu nè accettata, nè respinta. Parve allora che dovesse riuscire se non impossibile, grandemente difficile, determinare il carattere del tentativo e

le cause minoranti la imputazione e simili, senza accennare anche alla sanzione penale, molto più senza riferirsi alle pene, delle quali poi mancherebbe la precedente nozione. Perciò rimase per allora insoluta la questione di metodo, ed il progetto riescì conforme alla legislazione precedente tanto sarda, quanto napoletana e toscana.

Non fanno obbiezioni a ciò gli on. Tolomei e Mancini, ma osservano essere un errore il volersi impegnare come ha fatto il progetto, a determinare con precisione il modo di graduare la pena pel tentativo e per le altre generali configurazioni della reità, bastando il cenno generico che, p. e., il tentativo sarà punito meno del delitto consumato.

Il commend. Tecchio accenna per incidenza alla utilità pratica della antica distinzione dei reati in tre classi, riferendosi anche al codice austriaco, il quale non l'aveva prima del 1852 e la introdusse, sul parere de' più chiari criminalisti alemanni.

Notandosi da altri, e specialmente da Ambrosoli e Carrara, che la distinzione fatta dal codice austriaco, come pure recentemente da altri codici, p. e. da quello di S. Marino, si fonda specialmente sulla distinzione tra dolo e colpa, sorge quistione se i reati colposi abbiano a formar parte del codice penale o di quello di polizia. Tolomei chiede se nel progetto di libro II, che fu predisposto da Ambrosoli siansi compresi i reati colposi; e questi, ricordando come nelle discussioni della commissione fossero state fatte proposte varie su tale argomento, e come, tra le altre, fosse stata manifestata dal presidente l'opinione che di taluni più gravi fatti colposi, per esempio dell'omicidio colposo, fosse pur necessario che il codice si occupasse, espone che infatti nel progetto di libro II vennero compresi l'omicidio e la lesione grave colposa, l'incendio, la sommersione, l'inondazione ed altri disastri colposi, sì per connessione di materia come per ragione della pena. E ciò tutto sull'esempio di codici lodati, tra cui quel di Toscana e quel di Baden.

Richiamata poi la discussione sull'ordine a darsi alle disposizioni del libro I, nota in particolare l'on. Conforti, che se si accettasse il partito del prof. Tolomei e del prof. Mancini, si correrebbe rischio di dover poi in ogni singolo reato ripetere le nozioni generali per dire come dovrebbero punirsi il tentativo e le altre modificazioni, poichè alle nozioni generali verrebbe dato un carattere prettamente scientifico e dottrinale; il quale del resto mal si addirebbe ad un codice penale, dove le nozioni devono possibilmente collegarsi colle sanzioni. Preferisce quindi il metodo seguito dal progetto, e prega la commissione a riflettere che, se si vorrà troppo rifondere e riformare, senza tener conto del diritto

storico già costituito, difficilmente si arriverà a compilare il codice, mentre urge di far scomparire le difformità, e in ispecie di togliere il codice penale austriaco, che è incompatibile in molte parti colla nuova posizione politica delle provincie venete Il commend. Tecchio aderisce.

Sulla proposta di Ambrosoli si accetta di sospendere la risoluzione del quesito fino a che si sarà discusso il libro I, salvo a ritornarvi, occorrendo, se verrà dimostrato che sia possibile trattare delle nozioni generali senza riferirsi alle pene e senza far in seguito ripetizioni.

Ciò ammesso, si passa alla discussione degli articoli.

Sull'art. 1.

Art. 1. Nessun fatto è punibile, se non in forza di una disposizione della legge. I fatti punibili secondo il presente codice si chiamano *delitti*.

Si leggono i verbali delle sedute 28 febbraio e 10 marzo 1866; e l'on. Tecchio, uditi gli argomenti addotti e visto che la materia fu largamente discussa, accetta il progetto, solo notando, quanto ai delitti colposi, ciò che precedentemente aveva già notato Tolomei, onde non escluderli dal codice.

Il prof. Tolomei propone di aggiungere la voce *espressa* alla voce *disposizione*, per impedire le applicazioni d'analogia.

Mancini conviene, ed osserva che, siccome non si crede necessario di aggiungere le parole *antecedentemente promulgata*, pel solo motivo che sia detto nelle disposizioni generali sulle leggi premesse al codice civile, non avere esse effetto retroattivo, si dee tanto più inserire la voce *espressa* come propone il prof. Tolomei, perchè la regola di interpretazione per *analogia* è altra delle dette disposizioni generali

In generale la commissione ammette che la frase *disposizione di legge*, chiarisca già che debba essere espressa e non tacita; tuttavia, per escludere ogni possibile argomentazione o cavillo, delibera che nell'art. 1 si dica: in forza *di espressa disposizione di legge*.

Quanto alle parole *antecedentemente promulgata*, che fu proposto di aggiungere, esse diventano oziose dal momento che la commissione adotta di ricostituire l'art. 2 del progetto primo (De Falco) modificato già nella seduta 17 marzo (verb. n. 12). E infatti tale disposizione non è solamente transitoria per questo codice, ma è di merito per tutte le leggi penali, e va quindi compresa tra quelle di cui parla l'art. 10.

Dopo ciò s'impegna lunga discussione circa la seconda parte dell'art. 1, e l'opportunità di accennare più precisamente di quali oggetti si occupa il codice, portandosi la discussione sul quesito se le azioni colpite dal

codice trapassino da delitti in contravvenzioni, qualora per minorazioni di pena si creda di scendere fino alle pene di polizia; nel qual caso non starebbe più la detta 2ª parte dell'art 1.

Mancini propone di chiarire che la voce delitto abbia a riferirsi a tutte le violazioni della legge penale, che non sono contravvenzioni, Tecchio propone la frase *i reati puniti colle pene indicate nell'art. 12 sono delitti*. Ma alla prima si osserva che non definisce; alla seconda che riconduce alla teorica dell'art. 1 del codice 1859 sulla nozione dedotta dalla pena, teorica che si volle escludere Al che osserva Mancini che, siccome non può impedirsi che il reato presenti cause minoranti, quali sono p e l'età, la remota complicità, il tentativo, ecc , deve pure accadere che si scenda al disotto delle pene portate dall'art. 12, e allora sorge il già accennato quesito se il delitto diventi contravvenzione

Ambrosoli dichiara che egli, nel seno della sotto-commissione, si è opposto alla teorica del passaggio a pene inferiori a quelle indicate nel codice, pensando egli che tutta la penalità pei reati in esso contemplati debba esaurirsi colle pene ammesse, senza ricorrere mai ad altro codice, sicché, secondo il suo concetto, il delitto preveduto dal codice rimanga sempre delitto, qualunque sia la mitigazione della pena. Ed ecco in qual senso sia vera e pratica la seconda parte dell'art. 1 che tutte le azioni punibili, di cui si occupa il codice, sono delitti

Si accetta con favore questa spiegazione, ma si nota doversi rendere applicabile la nozione anche ai fatti che sono punibili secondo altre leggi, onde si possa far luogo alla disposizione dell'art 10, che rende comuni ad esse le disposizioni generali del codice; tanto più che di solito le altre leggi penali, per esempio di finanza, di sanità pubblica e simili, non danno nome al reato, ma solo stabiliscono la pena; epperò è necessariamente con un criterio esteriore, dedotto dalla pena, che si dovranno classificare i reati.

Vedute le quali gravi e pratiche difficoltà, il prof. Mancini propone che si sospenda per ora di deliberare sulla seconda parte dell'art. 1, e che ogni commissario maturi frattanto una definizione del delitto che soddisfaccia alle accennate varie esigenze.

Qui si delibera di collocare l'art. 2 del progetto De Falco

Indi si esamina l'art. 2 del progetto in esame

Art. 2 I delitti commessi nel regno sono puniti secondo le leggi del regno, ancorchè il reo sia straniero.

Il commend. Conforti propone di sopprimerlo perchè compreso nell'art. 11 delle disposizioni generali premesse al codice civile. Ma, sebbene ciò si riconosca da tutti, si opina doversi lasciar sussistere, pel motivo che non vizia e che si connette armonicamente coi successivi che trattano del grave problema sulla efficacia del codice sugli stranieri nello Stato, sui cittadini e sugli stranieri all'estero

Si adotta però la formola dell'on. Conforti, onde togliere la voce *ancorchè*, che ha un carattere intensivo a carico dello straniero, che è bene evitare.

Sull'art. 3.

Art. 3. È punito secondo le leggi del regno il cittadino o lo straniero, che commette in paese estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o falsifica il suggello, le monete, le cedole od obbligazioni dello Stato, od altre carte di pubblico credito aventi corso legale o commerciale nel regno.

Mancini propone di allargare il concetto cercando una formula che comprenda anche altri interessi dello Stato, per esempio se uno straniero all'estero, a cui fossero stati affidati grossi capitali dello Stato da recare per conto dello Stato o nel regno od in altri luoghi, se li appropriasse.

Prima di deliberare, poichè l'argomento del diritto internazionale era stato largamente discusso nelle prime sedute della commissione, il presidente fa leggere i verbali relativi

Indi l'on Mancini, dopo aver premesso che, trattandosi in questo e nei seguenti cinque articoli, di un argomento che racchiude i problemi più difficili della legislazione penale, non può essere nè inutile, nè sconveniente di esaminarli di nuovo, sebbene già discussi ed approvati dalla commissione, massimamente che la medesima ha acquistato altri onorevoli componenti, svolge i motivi per i quali egli crede che, oltre ai casi che si riferiscono alla esistenza politica ed economica dello Stato, vi siano altri fatti di grave pubblico interesse, ai quali convenga di estendere la protezione delle leggi penali dello Stato, sebbene siano commessi all'estero, e cita, a modo d'esempio, i casi di peculato e di frode a danno dello Stato, i delitti contro la pubblica sanità, e simili, nei quali concorrono, egli dice, le stesse ragioni di tutelare un supremo e legittimo interesse dello Stato, per cui si è creduto di dover fare eccezione al principio della giustizia territoriale.

Il commend. Tecchio approva in massima la proposta Mancini, che crede logica, giusta e conveniente; ma teme che per ora non la si possa concretare, non essendo ancora discusso tutto il progetto del codice.

Il presidente Pisanelli non si dimostra neppur egli contrario alla proposta, sebbene incontri, dice egli, una qualche repugnanza ad allargare l'eccezione alla regola, che la giustizia nazionale debba essere soltanto supplètiva alla giustizia territoriale; eccezione che col progresso della civiltà dovrà scomparire, epperò crede che l'eccezione possa estendersi, secondo la proposta, a tutti quei supremi interessi pei quali vi è uguale necessità di maggior cautela. Tuttavia, pur approvando il concetto, opina doversi la commissione riservare di stabilire la formula, quando, giusta l'osservazione del commend. Tecchio, si delibererà sul secondo libro.

La commissione accetta.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

Il presidente G. PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario*

Verbale N° 19.

SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1866.

SOMMARIO.

Questioni di diritto penale internazionale ed altre disposizioni generali.

Presenti i signori:
PISANELLI, presidente;
CARRARA;
ELLERO;
MANCINI,
PAOLI;
TECCHIO,
TOLOMEI;
AMBROSOLI
DE FORESTA } anche quali segretarj

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, si procede all'esame dell'

Art. 4.

Art. 4. Il cittadino che, fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, commette un delitto in paese estero, è punito secondo le leggi del regno, qualora vi rientri o venga consegnato.

Se però il delitto è sottoposto ad una pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni di durata, il reo non può essere punito che sulla querela della parte offesa nel caso che il delitto sia commesso contro i privati o le famiglie, e negli altri casi è necessario il richiamo del governo del paese in cui fu commesso il delitto, o l'ordine del ministro di grazia e giustizia al pubblico ministero affinchè promova l'azione penale.

Il commend. Mancini desidererebbe che si spiegasse qual legge debba essere consultata per riconoscere se il fatto costituisca o no un delitto, e ciò allo scopo principalmente di evitare che un cittadino possa essere perseguitato e punito nel regno per un'azione che, sebbene considerata come delittuosa dalle nostre leggi, non fosse tale per le leggi del luogo ove fu commessa, come sarebbe, p. e., la violazione delle leggi sulle privative industriali, avvenuta in un paese ove le privative non sieno

ammesse, e proporrebbe che si distinguesse tra il caso, in cui il cittadino avesse offeso all'estero un altro cittadino od un interesse italiano, e quello in cui avesse offeso una persona od un interesse straniero, misurando, nel primo caso, l'esistenza e la natura del reato dalla legge italiana, e nel secondo dalla legge estera.

Risponde il prof. Tolomei alla prima parte della proposta, che trova già la sua soluzione nel successivo articolo, poichè dovendosi applicare le condizioni più favorevoli ammesse dalla legge estera, ne viene che il fatto debba rimanere impunito, quando per quella legge non è punibile. Riguardo poi all'altra parte della proposta, cioè alla distinzione desunta dalla nazionalità della persona o dall'interesse offeso, il prof. Ellero non crede che si possa accettare, nel caso di delitto commesso da un cittadino all'estero, dal momento che non si fa pei delitti commessi nel regno, nei quali non si ricerca se il paziente sia nazionale o no, egli per altro opinerebbe che la sola legge da applicarsi sia sempre la legge nazionale, la quale deve avere esclusivo impero sui cittadini, dovunque delinquano.

Il commend. Mancini non insiste nella sua proposta, ma vorrebbe che, ad eliminare il dubbio che può presentare la redazione attuale del progetto sul punto, secondo qual legge il fatto debba ravvisarsi delittuoso o no, si specificasse che il delitto, di cui si tratta in questo articolo, sia quel solo che è contemplato dalle leggi del regno.

Questo temperamento è accettato dalla commissione, di guisa che la prima parte del 1° comma dell'articolo 4 sarebbe formulata in questi termini:

Il cittadino che, fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, commette un delitto contemplato dalle leggi del regno in un paese estero, è punito secondo le medesime

Ma si solleva la questione se si debba conservare la limitazione apposta dall'ultima parte del medesimo comma colle parole: *qualora vi rientri (nel regno) o venga consegnato.*

Il prof. Ellero chiede la soppressione di queste parole, opinando che tutti i delitti commessi dai cittadini all'estero debbano essere giudicati nello Stato anche in contumacia.

Il presidente risponde che la ragione della limitazione di cui si tratta sta nel già adottato principio della giustizia suppletiva. Se per i casi di delitti contro la sicurezza dello Stato e simili, di cui nel precedente articolo, si è fatto eccezione, è perchè può accadere, ed è anzi da sup-

porre, che la giustizia territoriale non proceda; donde la necessità che supplisca la giustizia dello Stato offeso; ma negli altri reati deve prevalere il concetto non potersi ragionevolmente supporre che la giustizia territoriale non si eserciti. Coll'adottare la proposta poi si andrebbe incontro a non pochi e gravi inconvenienti, e p. e. si potrebbe facilmente dar luogo a due processi, sarebbe malagevole il definire come e quando debba mettersi in movimento la giustizia paesana, ecc.

I professori Mancini e Carrara appoggiano per contro la proposta soppressione delle dette parole, osservando tra le altre cose l'on. Carrara, che l'inconveniente dei due processi non può essere di molta gravità, in vista della disposizione del successivo art. 6, e che del resto ciò sarebbe nell'interesse sociale.

Il presidente mette ai voti la soppressione delle parole: *qualora vi rientri o venga consegnato,* ed è approvata con sei voti contro tre.

Indi si modifica il dettato dell'altro comma del medesimo art. 3, come segue:

Se però il delitto è punibile con una pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni di durata, il reo non può essere punito che sulla querela della parte offesa, nel caso che il delitto sia commesso contro le famiglie, le persone o le proprietà, e negli altri casi è necessaria la domanda del governo del paese in cui fu commesso il delitto, o di quello a cui appartiene il danneggiato.

Sull'art. 5.

Art. 5. Lo straniero che commette in paese estero un delitto contro un cittadino, qualora entri nel regno, sarà arrestato e ne verrà offerta la consegna al governo di quel paese, per esservi punito. Se l'offerta non è accettata, il reo è punito secondo le leggi del regno.

Il prof. Tolomei osserva non contemplarvisi il caso dello straniero che delinqua contro un altro straniero. Pare a lui che ciò sia voluto dai principj della pubblica moralità, dell'ordine giuridico, ed anche della pubblica sicurezza. Come rimanere indifferenti, egli dice, all'aspetto di uno scellerato che, avendo commesso all'estero gravi misfatti, venga nel territorio del regno, e vi goda sicuro rifugio, e vi tragga perfino tranquillamente il profitto della sua iniquità? L'Italia non deve essere l'asilo dei delinquenti; nè può perciò lasciarsi al solo arbitrio dell'autorità politica di respingerlo o consegnarlo al governo del paese in cui ha delinquito; questa consegna dev'essere obbligatoria. Nota per altro che la regola da lui proposta deve essere soggetta alla stessa limitazione

adottata pei delitti commessi dai cittadini all'estero, che cioè non comprenda i delitti punibili con pena restrittiva della libertà non superiore a cinque anni di durata, per evitare le pratiche difficoltà che s'incontrerebbero nei procedimenti, e pel minore interesse di punirli.

Messa ai voti la proposta Tolomei, è accettata.

Si delibera quindi, sulla proposizione del commend Mancini, di riunire in uno solo i due articoli 4 e 5, per modo che l'attuale art. 5 formi il secondo comma del nuovo, aggiuntovi per terzo il già riferito comma dell'art. 4.

Sull'art. 6.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 si applicano a coloro che non sono stati giudicati definitivamente ed irrevocabilmente in paese estero, o che, nel caso di condanna, si sono sottratti colla fuga all'esecuzione della pena Quando la fuga avesse avuto luogo dopo cominciata la esecuzione della pena, si computerà nella nuova pena la parte già scontata.

Nei casi espressi nell'articolo 3 il reo è sempre punito secondo le leggi del regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui il delitto fu commesso, ma la pena già scontata sarà computata nella nuova

È adottato colla sola modificazione suggerita dal prof. Tolomei di surrogare alla parola *irrevocabilmente,* che potrebbe lasciar luogo ad equivoci, le parole *e con sentenza passata in giudicato.*

Sull'art. 7.

Art 7. Nei casi espressi negli articoli 4 e 6, se la legge del luogo ove fu commesso il delitto stabilisce pene più miti o condizioni più favorevoli per l'imputato, il giudice deve applicarle. Qualora la pena stabilita dalla legge straniera non fosse ammessa dalle leggi del regno, il giudice vi surroga una delle pene ammesse, che non sia più grave di quella.

Nei casi anzidetti la pena può essere diminuita di un grado, per la sola circostanza che il delitto fu commesso in paese estero.

La prima parte è pure approvata colla riserva di meglio formulare, occorrendo, il concetto espresso colle parole *o condizioni più favorevoli per l'imputato* nel senso che si dee sempre applicare la legge penale più favorevole, per modo che se il fatto non è punito, a cagion d'esempio dalla legge straniera, non possa neppure farsi procedimento.

Si aggiunge poi che la pena da surrogarsi dev'essere *analoga,* allo scopo di sempre più restringere l'arbitrio del giudice

Infine si delibera la soppressione del comma sulla diminuzione di un grado di pena per la sola circostanza che il delitto fu commesso in paese estero, pel motivo che non se ne vede una ragione plausibile e può anzi temersene un eccitamento a delinquere.

Sull'art 8.

Art. 8 Il cittadino non può esser consegnato per alcun delitto ad un governo straniero

Lo straniero non può essere consegnato, se non in forza di un'autorizzazione sovrana

Si approva senza discussione la prima parte.

Riguardo alla seconda parte il commend. Mancini propone che vi si aggiungano le parole *per delitti non politici, e osservate le stipulazioni internazionali*

La prima parte di questa aggiunta è accettata alla unanimità In quanto alla seconda poi, osservandosi da taluno che è superflua, poichè è sempre sottinteso in tutte le leggi doversi rispettare i trattati internazionali, il proponente non insiste, e si contenta che nel processo verbale si faccia risultare dell'unico motivo per cui la commissione non crede di doverla adottare.

Intorno a questo stesso art 8, si crede poi opportuno da alcuni membri della commissione, che si faccia pure constare nel processo verbale che le stesse regole sono applicabili al caso della consegna del delinquente straniero di cui parla l art 5, diventato ora il secondo comma dell'articolo precedente, onde non possa mai dubitarsi che in questo art. 8 sta la regola generale per i casi di consegna dei delinquenti a governi stranieri; e la commissione unanime aderisce che si faccia risultare questa spiegazione.

Sull'art. 9.

Art. 9 Ogni delitto dà luogo ad azione penale può anche dar luogo ad azione civile.

L azione penale intende alla punizione del reo l'azione civile al risarcimento dei danni cagionati dal delitto.

L azione penale è essenzialmente pubblica ed è promossa d'ufficio in tutti i casi, nei quali l'istanza della parte danneggiata od offesa non è necessaria per promoverla.

Sebbene non si disconosca il motivo di euritmia, pel quale venne proposto quest'articolo, tuttavia si crede più opportuno di sopprimerlo e rimandarlo alla sua vera sede che è il codice di procedura penale.

Sull'art. 10.

Art 10 Le disposizioni del presente codice sono applicabili anche ai fatti puniti da altre leggi penali, se queste non dispongono diversamente.

Si approva senza discussione.

Compiuto per tal modo l'esame del titolo preliminare del progetto, il prof. Tolomei sottopone due dubbi alla commissione. 1º se si creda opportuno di spiegare che cosa debba intendersi per *territorio* nel senso del codice penale; 2º se convenga far cenno nel medesimo codice che l'art. 3 trova una eccezione nel diritto di estraterritorialità degli ambasciatori

La commissione non reputa necessaria nè l'una nè l'altra di queste spiegazioni, perchè quanto alla parola *territorio* è ormai fuori di controversia che debba intendersi nel senso di *territorio legale;* e, quanto al diritto di estraterritorialità, è esso pure fuori di contrasto e deriva dal diritto internazionale e diplomatico.

Dopo ciò, l'adunanza è sciolta.

Il presidente G. PISANELLI.

DE FORESTA, *membro e segretario.*

Verbale N° 20.

SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1866.

SOMMARIO.

Sulla natura delle pene – Della segregazione.

Intervenuti i signori:

PISANELLI, presidente;
MANZUCCHI, vice-presidente;
BELLAZZI;
CARRARA;
CONFORTI;
MANCINI;
MORELLI;
PAOLI;
PERI;
TOLOMEI,
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Aprendosi colla seduta d'oggi la discussione intorno alla scala delle pene ed alla loro qualità, sono stati invitati ad intervenirvi anche i signori componenti della prima commissione.

Letto ed approvato il processo verbale delle sedute 18 e 19 corrente, si apre la discussione sugli articoli relativi alle pene, che per maggiore evidenza si riportano nel presente verbale.

Per informare i nuovi membri della commissione, e per richiamare a tutti i principj già adottati si legge il processo verbale del 25 marzo.

Seguono gli articoli.

Della natura e dei gradi delle pene.

Art. 11. Le pene stabilite da questo codice sono principali od accessorie.

Art. 12. Le pene principali sono:

1° la reclusione,
2° la relegazione;
3° la detenzione,
4° il carcere;
5° la custodia,

6° il confino,

7° l'esilio,

8° l'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di determinati diritti civili o politici, di funzioni, cariche, impieghi, professioni, negozi od arti,

9° la multa

Le pene indicate nei primi sette numeri sono dette nel codice *restrittive della libertà personale.*

Art. 43 Le pene accessorie sono

1° la sorveglianza speciale della polizia,

2° la confisca degli oggetti determinati dalla legge.

Art. 44 Le pene della reclusione e della relegazione sono perpetue o temporanee

La reclusione e la relegazione temporanea si estendono da cinque a venticinque anni e si dividono in quattro gradi

1° da cinque a dieci anni,

2° da dieci a quindici anni,

3° da quindici a venti anni,

4° da venti a venticinque anni.

Entro i limiti di ciascun grado le pene della reclusione e della relegazione temporanea si applicano ad anni

Art 45. Le pene del carcere, della detenzione, del confino e dell'esilio si estendono da un mese a cinque anni e si dividono in cinque gradi

1° da uno a tre mesi,

2° da tre a sei mesi,

3° da sei mesi ad un anno,

4° da uno a tre anni,

5° da tre a cinque anni

Entro i limiti di ciascun grado le dette pene si applicano, sino alla durata di un anno a mesi, e per durata maggiore a semestri

Art. 46. La pena della custodia si estende da tre mesi a venti anni, secondo le circostanze.

La pena della custodia può nell'esecuzione commutarsi nel trasporto in una colonia penale agricola, giusta le norme stabilite nei regolamenti

Art 47 La pena dell'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di determinate funzioni, cariche, impieghi, professioni, negozi od arti, è perpetua o temporanea

L'interdizione temporanea si estende da tre mesi a cinque anni e si divide in quattro gradi

1° da tre a sei mesi,

2° da sei mesi ad un anno,

3° da uno a tre anni,

4° da tre a cinque anni.

Entro i limiti di ciascun grado la pena dell'interdizione temporanea si applica sino alla durata di un anno a mesi e per durata maggiore a semestri

Art 48 La multa si estende da cento a dieci mila lire e si divide in sette gradi

1° da lire 100 a 300,

2° da lire 300 a 500,

3° da lire 500 a 1000,

4° da lire 1000 a 3000,

5º da lire 3000 a 5000;
6º da lire 5000 a 7000,
7º da lire 7000 a 10000.

Art. 19. La pena della sorveglianza speciale della polizia si estende da tre mesi a cinque anni, secondo le circostanze.

CAPO II.

Del modo di applicare le pene.

Art. 20. La pena della reclusione è scontata nelle *case di reclusione*, secondo le discipline stabilite dai regolamenti.

Il condannato alla reclusione perpetua è a tale effetto trasportato in un'isola del regno. Pei primi quindici anni egli rimane rinchiuso da solo in una cella, sottoposto al lavoro col regime del silenzio. Sconta indi la pena con isolamento nella cella durante la notte, e col regime del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

Il condannato alla reclusione temporanea rimane rinchiuso da solo in una cella per la durata di un quinto della pena, sottoposto al lavoro col regime del silenzio. Sconta indi il residuo della pena a norma del precedente capoverso.

Il prodotto dei lavori è a profitto esclusivo dello Stato.

Art. 21. La pena della relegazione è scontata negli stabilimenti a ciò destinati, secondo le discipline stabilite dai regolamenti.

Il condannato alla relegazione perpetua rimane rinchiuso da solo nella cella pei primi tre anni di pena, sottoposto al lavoro col regime del silenzio. Sconta indi il residuo della pena con isolamento nella cella durante la notte e col regime del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno. Il condannato può scegliersi un'occupazione propria del suo stato.

Il condannato alla relegazione temporanea rimane rinchiuso da solo in una cella per il primo decimo della pena, e sconta indi il residuo della medesima a norma del precedente capoverso.

Il prodotto dei lavori appartiene in parte allo Stato e in parte al condannato, nella proporzione stabilita dai regolamenti.

Art. 22. La pena del carcere è scontata nel *carcere correzionale* della provincia, secondo le discipline stabilite dai regolamenti.

Il condannato è rinchiuso da solo nella cella pel primo quinto della pena, e non mai per meno di quindici giorni, sconta indi il residuo della pena con isolamento nella cella durante la notte, e col regime del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

Il prodotto netto del lavoro appartiene per intiero al condannato.

Art. 23. La pena della detenzione è scontata nelle case di detenzione, secondo le discipline stabilite dai regolamenti.

Il condannato alla detenzione sconta la pena col regime dell'isolamento nella cella durante la notte, e del lavoro in comune durante il giorno. Può scegliersi una occupazione propria del suo stato, e gli appartiene per intiero il prodotto netto dei lavori.

Art. 24. La pena della custodia si sconta nelle *case di custodia*, secondo le discipline stabilite nei regolamenti.

Il condannato è rinchiuso da solo nella cella per il primo decimo della pena e non mai per meno di dieci giorni, sconta indi il residuo della pena con isolamento

nella cella durante la notte e col regime dell'istruzione e del lavoro in comune durante il giorno.

Il prodotto netto del lavoro appartiene per intiero al condannato.

Art. 25. Non sono soggetti all'isolamento assoluto, di cui negli articoli 20, 21, 22, 23 e 24, i condannati che hanno compiuta l'età d'anni settanta, o che per infermità o difetto fisico sono impotenti a provvedere da se stessi ai propri bisogni, e quelli che hanno dimostrata tendenza alle alienazioni mentali.

Essi scontano la pena col regime dell'isolamento soltanto notturno od anche della comunione, secondo le norme speciali che saranno stabilite dai regolamenti, tenuto conto delle loro condizioni fisiche o mentali.

Aperta quindi la discussione, il commend. Tecchio osserva che, dovendosi render facile la adozione del codice per parte del Parlamento, conviene adoperarsi fin d'ora ad impedire la coalizione degli avversari alla abolizione della pena capitale, cogli avversari al sistema penitenziario con isolamento assoluto. Ora il progetto lascia su questo proposito incertezze e lacune, per le quali sarebbe a temersi che non pochi, spaventati di un possibile abuso del sistema d'isolamento o di segregazione cellulare, nè volendosi abbandonare ai meri correttivi che può farvi il potere esecutivo, rifiuterebbero il loro consenso al codice. È necessario pertanto che la pena venga descritta precisamente quale sarà eseguita, omesse solo le modalità disciplinari; epperò egli, richiamando il rapporto della commissione instituita nel 1862, propone che nel codice e non nei regolamenti si inseriscano i modi coi quali il regime penitenziario deve essere temperato.

Il commend. Peri conviene pienamente, e poichè la commissione del 1862, di cui esso pure faceva parte, aveva raccolte esperienze molteplici, non vi sarebbe ora che da accomodarle alla nuova scala penale.

L'on. Conforti avverte intanto come la voce *isolamento assoluto*, che si legge nell'art. 25, sembri accennare che l'isolamento non debba ammettere temperamenti, epperò propone *segregazione dagli altri condannati*, questa essendo la caratteristica del regime. La commissione accetta in massima, ma si riserva talune obbiezioni od emendamenti, poichè il regime non sarebbe completamente rappresentato da quella formula.

L'on. Mancini, associandosi a tali idee, osserva però, circa l'ordine della materia, che a suo modo di vedere i capi 1 e 2 dovrebbero disporsi diversamente; e cioè, il primo contenere la nomenclatura e la descrizione delle pene, il secondo la gradazione o le norme di applicazione Così si direbbe da prima quali e cosa sono, poi come si applicano; il che è più logico Quanto alla sostanza egli aderisce alle

idee dell'on. Tecchio; ma queste non bastano ancora a rendere effettive le regole e le vedute espresse nella seduta del 25 marzo 1866, benchè non si debba tacere che a tali vedute procurarono di attenersi assai scrupolosamente i compilatori del progetto. Egli pensa adunque che, essendosi abolita la pena di morte, non è sufficiente il surrogarvi una qualunque delle pene temporanee rendendola perpetua. Il progetto, per esempio, prese tra le pene la reclusione, che nella scala penale vigente è la terza, e la rese perpetua, e credette di aver soddisfatto al voto della riforma. Si dee dare invece alla pena surrogata un carattere assolutamente speciale, perfino nel nome, che non sia comune colle altre pene, affinchè il popolo la guardi con uno speciale spavento e non già coll'occhio medesimo con cui guarda una pena temporanea, colla sola differenza che non debba aver fine. Volendo ora cercare le norme e i caratteri di cui deve improntarsi la pena perpetua da surrogarsi alla pena capitale, egli crede che debbano essere la segregazione continua, e le speciali e più gravi conseguenze civili.

Quanto al nome non è facile a trovarsi, ma forse potrebbe dirsi *reclusione penitenziaria*, od altro somigliante, atto a indicare il principio morale più che materiale, modificando di conformità i nomi delle pene temporanee. Vorrebbe poi che la segregazione nelle pene temporanee fosse riservata al periodo iniziale, e che se ne facesse un modo di inasprimento, o di pena, pel caso di nuovi reati, di infrazioni disciplinari e simili.

Il presidente pone ai voti da prima la questione del nome, e la commissione delibera doversi dare alla pena massima un nome che non sia comune a veruna pena temporanea; riservandosi ciaschedun membro di farne oggetto di proposizione.

Pone indi ai voti se i temperamenti da introdursi nel regime dell'isolamento debbano far parte del codice o abbandonarsi ai regolamenti e in qual misura; e la commissione unanime delibera doversi tali temperamenti, di cui sarà studiata la formula e la misura, in quanto concernono *la sostanza* delle pene, inserire espressamente nel codice, sull'esempio di leggi e progetti recenti, tra cui il portoghese; gli altri in un regolamento da sancirsi dal parlamento insieme col codice, come norma fondamentale sull'esempio toscano.

Sul punto se tali temperamenti debbano essere esclusivi alle pene temporanee, il commend. Peri spiega come la ragione, per la quale tali temperamenti debbono essere introdotti, è di rendere tollerabile la pena e di toglierle quel carattere di ferocia che richiamerebbe sulla pena

quasi le stesse obbiezioni e la stessa animadversione, di cui si colpisce la pena capitale.

Legge quindi gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 delle proposte formulate dalla commissione del 1862, che sono del tenore seguente:

Art. 11. Nelle case di lavori forzati, di reclusione, di relegazione, o di carcere, i condannati sono tenuti in segregazione assoluta gli uni dagli altri, ed occupano locali isolati in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro tanto di giorni che di notte, osservate le norme di cui in appresso.

Art. 12. È concessa ad ogni condannato un'ora almeno al giorno di passeggio all'aria libera nei siti a ciò destinati.

Art. 13. Hanno accesso ai condannati gl'impiegati della direzione, gli ufficiali sanitari, i cappellani, i ministri dei culti dissidenti rispetto ai loro correligionari, i maestri, i capi-officina o direttori dei lavori addetti allo stabilimento, ed i membri della commissione di sorveglianza.

Sono tenuti a visitarli, almeno nei periodi stabiliti dal regolamento, gl'impiegati della direzione, gli ufficiali sanitari, ed i cappellani addetti allo stabilimento.

Sono autorizzati a visitare i condannati i membri delle associazioni caritative e di patronato regolarmente costituite; ed inoltre i parenti, ed altre persone munite di speciale permesso dal direttore.

Art. 14. In ogni stabilimento penale esiste una collezione di libri ad uso dei condannati, questi possono procurarsi altri libri mediante speciale permesso del direttore.

La commissione, convenendo che queste norme si attengono all'umanità e tolleranza della pena, delibera dovere le stesse formar parte del codice e riferirsi anche alla pena perpetua da surrogare alla capitale ed alle pene temporanee, in quanto avranno il regime dell'isolamento.

Si esamina quindi l'art. 20 del progetto in discussione, il quale descrive la pena indicata per prima nell'art. 12, e gli onorevoli Peri e Mancini dichiarano di unirsi alle osservazioni del commend. Boschi e dell'on. Morelli circa l'opportunità di non vincolar il governo a erigere lo stabilimento in un'isola. In particolare l'on. Peri nota che per sua personale esperienza l'amministrazione e direzione di uno stabilimento insulare è assai difficile, lenta e costosa.

L'on. Bellazzi però propugna la proposta dello stabilimento insulare. Con ciò, dice, si otterrebbero i seguenti vantaggi.

1° di soddisfare ad uno de' caratteri indicati dall'on. Mancini, di dare al surrogato della pena capitale un qualche elemento speciale, non comune alle pene temporanee;

2° di avere molta efficacia di impressione su ventidue milioni di abitanti del regno, poco valendo in contrario che tre milioni abitino già in isole, poichè dipenderà dalla qualità dell'isola che sarà scelta,

3° di secondare in qualche modo il corso delle idee che favoreggiano la deportazione. Se ne avrebbe in certa misura il vantaggio, senza i danni esperimentati dall'Inghilterra e dalla Francia, dove omai si incomincia da uomini serj e previdenti a pensare quali saranno in futuro le conseguenze della deportazione a Cajenna ed altrove, e senza i pericoli della deportazione propriamente detta;

4° le fughe saranno sempre meno facili che sul continente, poichè in ogni modo, data pure la evasione dallo stabilimento, il condannato (quando lo stabilimento non sia in Sardegna o in Sicilia) sarà sempre più facilmente ripreso che nel resto del regno.

Osserva poi che l'amministrazione e il regime non saranno impossibili neppure nell'isola, trattandosi di uno stabilimento forse unico nel regno.

Mancini riconosce in queste considerazioni dell'on. Pellazzi molta importanza. Dopo uno scambio di idee su tale argomento, a cui prendono parte gli onorevoli Peri, Conforti, Tecchio e Pisanelli, si ammette generalmente da tutti doversi preferire che lo stabilimento si collochi in un'isola, tanto più, nota l'on. Conforti, che se anche vi fosse qualche minore opportunità di attuare i temperamenti del sistema penitenziario, per difficoltà di colloqui o di corrispondenze, si dee aver presente che trattasi della sicurezza sociale, gravemente compromessa.

Dopo ciò, la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli

Ambrosoli, *membro e segretario*

Verbale N° 21.

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1866.

SOMMARIO

Sul regime della pena perpetua

Intervenuti i signori:
PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente;
BELLAZZI;
CARRARA;
CONFORTI;
MANCINI;
MORELLI;
PAOLI;
PERI,
TECCHIO;
TOLOMEI;
AMBROSOLI, anche qual segretario.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta di ieri.

L'on. Bellazzi comunica una nota e taluni documenti relativi alla deportazione, e alle pratiche fatte dal governo per procacciarsi un'isola ove stabilirla, ed inoltre due note sulle isole di Linosa e Lampedusa, idonee a farne stabilimenti penali, un elenco delle 69 isole del regno, un disegno e descrizione dell'isola di Santo Stefano, già fin d'ora penitenziaria, e finalmente alcuni dati sui bagni marittimi; ed aggiunge, per autorizzazione del ministro di marina, che la traslazione dei bagni alla dipendenza del ministro dell'interno venne ordinata con reale decreto, in seguito a lunghe pratiche, la cui inizio e si deve a questa commissione medesima, che ne esprimeva il voto fin dai primordj dei suoi lavori.

La commissione riceve con viva compiacenza la notizia che uno dei suoi desiderj sia a quest'ora stato soddisfatto.

Si riprende quindi la discussione sull'art. 20 del progetto (vedi verbale

preced.), ritenendo i che nella votazione di ieri si è bensì voluto indicare che la pena massima abbia a scontarsi in un'isola, ma non già in istato di libertà, sibbene di reclusione in uno stabilimento. Epperò, volendosi far risultare questo concetto, si delibera che l'art. 20 dovrà dire che la *pena* massima *si espia in uno stabilimento di*. . (e qui sarà indicato il nome) *collocato in un'isola del regno*.

Or, dovendosi procedere alla designazione di quei temperamenti che vogliansi legislativamente imporre alla pena, viene osservato da taluno che, dovendo il condannato lavorare nella sua propria cella, potrebbe avvenire che ciò fosse troppo difficile o dispendioso, mentre quando rimanga salvo il precetto che il condannato è segregato dagli altri condannati, nulla monta che si rechi a lavorare in cella diversa. Epperò si addotta la locuzione *in una cella, in segregazione assoluta dai condannati, e col lavoro obbligatorio*.

Il primo temperamento da esaminarsi è se la segregazione in una cella debba avere un confine di tempo o no.

Mancini sostiene essere vano ed inconciliabile colle varietà inerenti alle persone a cui il regime deve essere applicato, determinarne precisamente in quindici anni la durata. Dal momento che già si è ammesso, trattarsi di isolamento non assoluto, ma relativo agli altri condannati e agli estranei, e dal momento che vi son pure delle altre restrizioni al regime, portate dalle condizioni igieniche, come leggesi nell'art. 25, è inutile volerci impegnare alla durata dei 15 anni. Per molti (anzi egli crede per tutti) saranno una misura incomportabile, enorme, e perciò micidiale, per altri può darsi che no, avendo l'esperienza provato come l'uomo anche in ciò sappia accomodarsi all'abitudine. O il condannato non sopporta i primi anni, oppure diventa indifferente alla solitudine prolungata. Dire insomma a priori e per tutti che potranno reggere quindici anni è impossibile.

Morelli conviene, e adduce varie esperienze a dimostrare che l'isolamento non può durare oltre sette o nove anni. Or, siccome trattasi di pena perpetua, ne verrebbe che dopo tal corso di anni, il condannato dovrebbe passare al regime del lavoro in comune, sicchè lo stabilimento dovrebbe essere misto, e ognuno sa che la direzione di uno stabilimento misto, cioè non guidato da un solo concetto, è difficile e produce gravi inconvenienti. Se dopo ciò si noti che un condannato attempato si vedrebbe al finire della vita prima di aver compiuti i quindici anni di isolamento, laddove il condannato giovine avrebbe ancora lungo periodo di regime in comune; che un riguardo dovrà pure aversi alla influenza

del sesso; e che per tal concorso di cause il regime proclamato dall'art. 20 non potrebbe osservarsi esattamente, conclude non doversi stabilire la durata dell isolamento, ma rimetterla alle pure necessità dell'igiene.

Di qui il discorso è necessariamente condotto a prendere in esame l'art 25 che si connette coll'art. 20, circa la esenzione dalla pena; e il commend. Tecchio ripete il suo fondamentale principio doversi provvedere onde la pena riesca tollerabile, ma non doversi poi il governo imporre dei vincoli che possano risolversi in abusi per parte dei condannati. In ispecie, egli escluderebbe assolutamente dall'art. 25 il cenno sulla tendenza alle alienazioni mentali, onde i condannati non siano eccitati a simulare la pazzia, o l'arbitrio o la corruzione non finiscano a rendere lettera morta la legge.

Mancini però osserva che tali obiezioni non hanno tutta la forza che sembrano mostrare, dacchè si tratta, non già di tutti, ma di uno stabilimento unico per l'applicazione della pena perpetua, nel quale soltanto dovrebbe applicarsi il regime dell'isolamento continuo, sicchè sarà facile esercitare sui direttori ed i medici tale vigilanza, da rendere impossibili gli abusi. Ammesse insomma le già proposte modificazioni dell'art. 20, egli propone di conservare l'art. 25, che ne è il temperamento, ma vorrebbe che alla evenienza dei casi preveduti, le sospensioni (non perpetue esenzioni) dal regime di isolamento venissero decretate dalle corti o dal ministero.

Dopo ulteriore discussione, a cui prendono parte gli onorevoli Morelli, Tecchio, Conforti e Peri, e dopo che quest'ultimo, rispondendo a Morelli circa la poco rigorosa applicazione in Toscana del regime d'isolamento, ha dichiarato che ciò avviene in tutti gli stabilimenti conosciuti e da lui stesso visitati, perchè l'astuzia dei condannati riesce sempre a superare l'ingegno degli architetti e la vigilanza dei custodi, il presidente mette ai voti la proposta di sopprimere nell'art. 20 il limite alla durata dell'isolamento ivi stabilito in anni quindici, e la commissione l'adotta.

Restano a stabilirsi i temperamenti che devono far parte del regolamento da sanzionarsi con legge insieme al codice

Si leggono pertanto gli articoli riferiti più sopra del progetto del 1862.

L'art. 11 è approvato nella sua prima parte.

L'art. 16, da rifondersi coll'art. 11, è approvato nel senso già espresso nell'art. 20, che il lavoro è obbligatorio purchè sia igienico, tale cioè che valga a tenere vigoroso e sano il corpo del condannato e non lo indebolisca.

L'art. 13 è approvato, soppresso però l'accesso dei capi-officine e dei direttori dei lavori.

Lunga discussione si apre circa le visite dei parenti. L'on. Mancini sostiene doversi ammettere le visite perchè il condannato, finchè è vivo, non cessa di esser uomo, epperò non può troncarsi quel vincolo morale che pur lo lega ai suoi; oltredichè non può ammettersi che la società vieta a sè stessa di renderlo migliore, più morale, più compreso del suo fallo, più risoluto di emendarsi, e a questo effetto giova conservargli la speranza della grazia.

Ma in contrario rispondono Tolomei e Tecchio che, o si tratta di istruzione morale o religiosa, e di sollievo fisico, e provvedono già le visite indicate nella prima parte dell'art. 13, o si vuol fare qualcosa di più, e allora si va contro allo spirito della riforma. Assicurata l'igiene, la morale e la religione, non occorre andar oltre.

La commissione, considerando che trattasi di condannati che, sussistendo la pena capitale, avrebbero dovuto perder la vita, delibera di mantenere quella separazione perpetua dalla famiglia, che appunto varrà ad imprimere alla pena uno dei caratteri di maggiore intimidazione, epperò delibera di escludere anche le corrispondenze epistolari, dovendo il condannato essere assolutamente segregato dal mondo col quale ha vissuto.

Similmente sorge lunga discussione riguardo alla concessione di un peculio sul prodotto del lavoro. Osserva il prof. Tolomei che è superfluo dare un peculio a chi non deve aver più occasione di usarne. Ma oppongono Peri e Morelli essere vana lusinga quella di ottenere che il condannato lavori, se al lavoro non si dà un impulso con una speranza di lucro. Nessuna disciplina induce al lavoro chi dee lavorare senza vantaggio, si abolisca pure il peculio di massa, chè realmente pel condannato a perpetuità è superfluo; ma si lasci a lui una anche minima mercede, la quale egli possa convertire in qualche alleviamento fisico nei limiti dei regolamenti.

La commissione accetta questa proposta, salva la formula.

Il presidente mette ai voti la massima doversi devolvere allo Stato il prodotto del lavoro, eccettuata una piccola parte. La commissione adotta.

Quanto alla applicazione del prodotto del lavoro, propone Mancini in opere benefiche, Morelli, in soccorsi alla famiglia, e Tecchio aggiunge che la ricevuta semplice, esclusa ogni lettera, dovrebb'essere il solo mezzo di recare al condannato la notizia che la famiglia esiste, e che ha ricevuto il suo beneficio.

Conforti e Carrara osservano che prima debbonsi pagare le spese processuali e i danni liquidati nella sentenza. Ma poi riconoscono essi medesimi che, siccome la mercede sarebbe lasciata per incitare al lavoro, non potrebbe ottenersi questo scopo se dovesse devolversi al fisco o ai danneggiati, che i condannati riguardano come autori della loro condanna. Epperò si abbandona tale concetto.

La commissione delibera che una parte della mercede abbia a potersi disporre per soccorsi alla famiglia, e *doversi lasciare al condannato una tenue porzione allo scopo di provvedere ai bisogni personali, riconosciuti dal medico e dal direttore, escluso però cibo o bevanda.*

Si passa quindi a discutere l'art. 25 del progetto in quanto alla esenzione dei settuagenarj dal regime dell'isolamento.

Si scambiano talune idee Morelli, Ambrosoli e Peri, e nota in ispecie il primo, doversi pure prevedere il caso che sia condannato uno avente già 70 anni, sicchè il trattamento sarebbe per lui radicalmente diverso

La commissione pertanto sopprime la limitazione d'età.

Quanto all'influenza delle malattie mentali, o piuttosto alla tendenza alle medesime, dimostrata da recidive in pazzia, espongono idee diverse Mancini, Morelli, Tolomei e Tecchio, ma si conchiude che possano bastare le disposizioni regolamentari, massime perchè, stabilito il principio, si correrebbe il pericolo, su cui molto insiste l'on. Tecchio, che la pazzia venisse simulata.

La seduta è levata

Il presidente G. PISANELLI

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 22.

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1866.

SOMMARIO.

Ancora della pena perpetua e del sistema di segregazione.

Presenti i signori:
PISANELLI, presidente,
BELLAZZI;
CARRARA,
CONFORTI;
MANCINI;
MORELLI,
PAOLI,
PERI;
TECCHIO,
TOLOMEI;
AMBROSOLI } anche quali segretarj
DE FORESTA }

Aperta la seduta, si legge il processo verbale della precedente tornata, ed è approvato.

Quindi il presidente mette in discussione il nome da darsi alla pena perpetua destinata a surrogare la pena capitale.

Il prof. Tolomei propone di chiamarla *deportazione all'ergastolo in un'isola*, per spiegare chiaramente all'universale i caratteri distintivi di quella pena e fare impressione sul popolo, suscitando un salutare timore.

Ambrosoli osserva che la voce *deportazione* non risponde al concetto della pena di cui si tratta, perchè nella scienza e nel linguaggio comune è adoperata per esprimere un altro ordine di idee, vale a dire, un esilio perpetuo in regioni lontane e oltremare, senza reclusione in uno stabilimento.

Il prof Carrara propone *estremo supplizio*, locuzione che esprime il concetto giuridico di pena estrema, senza indicar quella di morte Ogni dubbio, a cui potessero dar luogo nell'opinione popolare, sarebbe

poi dileguato dalla descrizione che la legge darebbe di questo estremo supplizio, consistente nella reclusione cellulare perpetua, congiunta colla deportazione in un'isola del regno.

De Foresta si oppone, perchè, a suo avviso, la parola *supplizio* mal suonerebbe nel codice italiano, e non risponderebbe al concetto umanitario che deve informarlo, e nella opinione dell'universale si confonderebbe colla pena di morte, e per di più con una espressione che rammenterebbe i supplizj che la barbarie dei tempi andati infliggeva ai delinquenti. Egli crede che la migliore e la più semplice denominazione della pena perpetua sia quella di *ergastolo*, parola che nella più parte delle provincie italiane è conosciuta ed ha un significato, come in Toscana, corrispondente a quello per cui la si adoprerebbe attualmente, eccettuate le antiche provincie, ove per altro essa non serve più a designare una pena correzionale, come altre volte, non avendola il codice del 1859 più riprodotta, sicchè ivi il nome di *ergastolo* verrebbe ora come cosa nuova, e non tarderebbe ad essere inteso nel suo vero significato.

Il senatore Tecchio appoggia l'opinione del prof. Carrara, ma direbbe non già *estremo supplizio,* bensì *supplizio perpetuo*

Il commend. Conforti non approva questa voce di *supplizio* per le ragioni già addotte, e propone semplicemente *deportazione,* perchè colpisce le immaginazioni popolari, massime in quelle provincie del regno ove il perpetuo allontanamento dal paese incute più terrore, notando poi che essa non significa soltanto il trasferimento in regioni lontanissime, ma anche in luoghi più vicini, purchè separati, come sono le isole, dal rimanente del paese, e destinati a ricevervi i delinquenti

Il cons. Paoli, per conciliare le opinioni, propone che la suprema pena, della quale si tratta, si chiami *deportazione perpetua all'ergastolo*

Questa proposta è per ora adottata dalla commissione.

Esaurite le controversie relative a questa pena suprema, si passa ad esaminare le altre pene minori

De Foresta, come uno dei componenti della sotto-commissione che ha preparato il progetto sul quale si discute, imprende a spiegare il concetto da cui essa fu guidata nello stabilire e determinare le diverse specie di pena. Si è voluto, dice egli, introdurre una grande innovazione nel sistema penale, suggerita dalla scienza, dal progresso e dalla esperienza, e in parte additata nel progetto De Falco, di separare cioè in due grandi categorie tutti i delinquenti, collo stabilire pene di natura ed intensità diversa, benchè uguali in durata. All'una di queste categorie apparter-

rebbero coloro che delinquono per perversità d'animo, per premeditati rei propositi, o per frodolenti disegni, quali sono gli assassini, i ladri, i falsarj e i truffatori; a questi si applicherebbero le pene più intense che portano seco la segregazione, il regime del silenzio e le altre più severe cautele o misure di correzione. Nell'altra categoria, si collocherebbero i delinquenti politici e coloro che sono stati spinti al delitto da improvviso moto d'animo o da passione, quali sarebbero gli omicidi e i feritori per impeto d'ira, o per provocazione, sentimento d'onore, eccesso di difesa, e simili; e questi reati si reprimerebbero con pene consistenti quasi unicamente nella privazione della libertà e perciò meno intense Questa distinzione, soggiunge, sarebbe sempre conservata in tutte le pene restrittive della libertà personale a partire dalle più gravi fino alle minime, di guisa che i delinquenti dell'una categoria non potrebbero mai confondersi con quelli dell'altra, nemmeno quando si debba far passaggio da una pena superiore ad una inferiore, laonde, p. e., un ladro anche di piccola somma non sarebbe mai punito con un genere di pena di egual natura o denominazione di quella inflitta ad un delinquente politico, o ad un feritore in rissa Partendo da questi concetti, la sotto-commissione ha classificato le pene in modo, che, da una parte, pei reati di perversità, si abbia la reclusione perpetua o ergastolo, quindi la reclusione temporanea e di poi la carcere; e dall'altra parte, pei reati politici e d'impeto, la relegazione perpetua, la temporanea e la detenzione.

Il commend. Tecchio fa plauso a queste idee, e approva in massima il sistema adottato, reputandolo conforme ai dettati della scienza e ai suggerimenti del progresso.

La commissione delibera unanimemente di accettare il sovraesposto concetto delle due diverse categorie di pene, salve le questioni sui diversi casi speciali a cui applicarlo.

Il presidente osserva indi, che, prima di occuparsi della natura e dei limiti della reclusione temporanea, che verrebbe subito dopo la deportazione all'ergastolo, la commissione dovrebbe risolvere la questione se debba esservi la relegazione perpetua, ossia una pena perpetua da applicarsi ai delitti politici, ed esprime la sua opinione nel senso che debba bastare una sola pena perpetua; giacchè, nel concetto del nuovo codice, la perpetuità della reclusione dovendo costituire il surrogato alla perdita della vita, e questa pena, secondo il codice stesso del 1859, vigente nella massima parte delle provincie del regno, non essendo mai minacciata ai soli delitti politici, deve seguirsi lo stesso sistema, lasciando

una sola pena perpetua per supremo limite della scala penale ed applicabile soltanto ai massimi delitti comuni.

Dopo alcune osservazioni del prof Tolomei, le quali conducono la maggioranza ad opinare che quando ai delitti politici si aggiungano, come mezzo o conseguenza, dei reati comuni più gravi, punibili coll'ergastolo, debba applicarsi quest'ultima pena, la commissione delibera di non stabilire nessun'altra pena perpetua fuori di quella della deportazione all'ergastolo, riservata ai soli più gravi delitti comuni.

Si esamina quindi la pena della reclusione.

Il progetto nella seconda parte dell'art 20 (pag 131) stabilisce che il condannato debba rimanere rinchiuso da solo in una cella per un quinto della pena, sottoposto al lavoro col regime del silenzio, e sconti indi il rimanente della pena con isolamento nella cella durante la notte, e col lavoro in comune e in silenzio durante il giorno

Morelli non approva il concetto di sottomettere il condannato a due diversi sistemi penitenziarj, perchè, senza entrare nelle ragioni teoriche e scientifiche che possono stare a favore o contro questo metodo, egli è certo che, senza sconvolgere l'economia di tutti gli stabilimenti penitenziarj e correre incontro a immense spese, non potrebbe introdursi questa mescolanza di modo di espiazione della pena. Si dichiara favorevole al sistema del lavoro in comune col regime del silenzio e colla segregazione durante la notte, cioè al sistema auburniano, e con copiosi particolari tecnici dimostra l'incompatibilità di questo sistema con quello della segregazione assoluta da applicarsi in un primo periodo, così detto di prova, e l'impossibilità di attuarlo in un medesimo stabilimento senza introdurvi il disordine. Che se dovessero poi aversi stabilimenti separati, negli uni dei quali i condannati dovessero scontare il periodo di prova in segregazione assoluta e continua, per passar poi negli altri stabilimenti a lavoro in comune, oltre al grande aggravio per le finanze dello Stato, quel continuo traslocamento dei detenuti dall'uno all'altro stabilimento nuocerebbe grandemente all'efficacia della pena, e sarebbe fonte di gravissimi sconci ed occasione di fughe

Il commend. Peri dichiara di essere sempre stato e di continuare ad essere partigiano del sistema della segregazione continua dei condannati sì di giorno, che di notte, coll'obbligo, del lavoro in cella, persistendo a crederlo migliore, più efficace e meno rigido di quello del lavoro in comune col silenzio, epperò vorrebbe che la pena della reclusione, anzichè pel solo periodo di prova, ossia per un quinto, venisse scontata per la sua totalità secondo tal sistema, concedendo soltanto che per

l'ultimo periodo della pena i condannati fossero trasferiti in colonie agricole, nelle quali ricomincerebbero ad assuefarsi al consorzio sociale.

Il commend. Mancini dichiara di respingere l'isolamento assoluto come forma di espiazione di tutte le pene di privazione di libertà, e di anteporre il regime del lavoro in comune col silenzio e colla segregazione notturna, perchè, a suo avviso, quest'ultimo sistema è il solo che permetta esperimenti di emendabilità, è più conciliabile colla vita fisica e morale, è più economico per le spese di costruzione carceraria, è il solo che renda possibile l'introduzione di un regime manifatturiero negli stabilimenti penali, e finalmente è anche il solo di cui non ripugni l'applicazione alla natura fisica e morale degli Italiani, specialmente di quelli del mezzogiorno, pei quali la pena della segregazione assoluta diverrebbe eccessiva e crudele.

Il commend. Conforti premette che due sistemi penitenziali sono a fronte l'uno dell'altro: quello dell'isolamento non già assoluto, ma temperato, che si dice segregazione, e quello del lavoro in comune sotto la disciplina del silenzio. Questi due sistemi sono chiari e precisi, epperò non si comprende l'altro che consiste nel far scontare la pena temporanea della reclusione, parte con segregazione e lavoro nella cella, e parte senza segregazione e col lavoro in comune sotto la disciplina del silenzio. Egli disapprova il lavoro in comune sotto la disciplina del silenzio, ed anzi non crede possibile ottenere il silenzio, quando i condannati sieno l'uno accanto all'altro, per quante precauzioni si vogliano adottare. Nel carcere penitenziale di Alessandria si adoprano a tale scopo le seguenti precauzioni: in ciascuna officina, in cui lavorano ordinariamente trenta condannati, un impiegato del governo, detto ispettore, si asside sur un posto alquanto elevato, e osserva i condannati. Ogni condannato, vestito di panno color cenere, ha sul braccio destro, sopra panno rosso, il suo numero segnato in panno nero, e poichè per la sua positura ed atteggiamento potrebbe nascondere il braccio destro, in quella parte del muro che corrisponde al suo posto, è scritto il numero medesimo; laonde se un condannato viola la disciplina del silenzio, è tosto conosciuto; ma poichè in tal modo gl'ispettori sarebbero i testimoni unici della disciplina e gli arbitri della punizione, fu pensato a sottoporre gl'ispettori alla vigilanza del direttore. A tale effetto, alle mura laterali di ciascuna officina di lavoro sono corrispondenti corridoi con pavimenti coperti di stuoie, e nei muri sono praticate delle sottili aperture con vetri colorati. In tal guisa il direttore può osservare, quando vuole, quello che avviene in ciascuna officina, senza essere udito nè veduto.

Tutte queste precauzioni dimostrano le gravi difficoltà di ottenere il silenzio. Ma se pure fosse possibile ottenerlo, non si raggiungerebbe ancora lo scopo, perocchè la parola non è l'unico modo, per cui si comunicano i pensieri e gli affetti, e vi suppliscono i segni, gli occhi e il tatto. La qual cosa è sì vera, che gli stessi direttori delle carceri penitenziali sono persuasi che sia impossibile ovviarvi.

I sostenitori del sistema misto, continua il commend. Conforti, dicono che la segregazione continua nella reclusione temporanea nuocerebbe alla salute fisica e psicologica de'condannati. Se questo fosse vero, come mai ammettere la segregazione perpetua nella pena della deportazione insulare in ergastolo? La segregazione perpetua dovrebbe riuscire funestissima, ed anzi si condannerebbero ad impazzare tutti quei delinquenti che vi son sottoposti, e forse a morire anzi tempo. Ben è vero che la deportazione insulare perpetua in ergastolo è il surrogato della pena di morte, e quindi dev'essere una pena terribile e spaventosa, ma una pena che fa impazzare e morire immaturamente non si giustificherebbe mai, quantunque sia il surrogato della pena di morte.

Secondo il modo di pensare dell'oratore, la segregazione non può produrre, e non produce gli effetti funesti che si temono dagli avversarj. Di certo l'isolamento assoluto senza lavoro, e non solo dai condannati, ma da ogni persona vivente, produsse in Filadelfia funesti effetti, ma questo sistema venne abolito. La segregazione dai soli condannati è cosa affatto diversa. Il condannato vede il direttore, gl'ispettori e gli altri impiegati della casa penitenziaria, vede i membri delle società filantropiche, e con la permissione del direttore può vedere altre persone rispettabili, conferisce col cappellano e può leggere quei libri che sono permessi dai regolamenti. Per tutto ciò, la segregazione può qualche volta produrre la emenda del condannato, e se non altro impedisce certamente una maggiore corruzione che inevitabilmente ha luogo col lavoro in comune. Oltre di che il lavoro in comune ha un altro inconveniente, la conoscenza cioè che i condannati acquistano dei loro compagni, e quindi la facilità di associarsi per nuovi delitti, quando, scontata la pena, ritornano in libertà. La qual cosa è così vera, che alcuni propongono la maschera ed il cappuccio, affine di impedire la reciproca conoscenza de' condannati.

Nè si vuol tacere, secondo quanto l'on. oratore dice essergli stato dichiarato dal direttore stesso del carcere penitenziale di Alessandria, un altro inconveniente del lavoro in comune. I condannati, standosi vicini, sequestrati dall'altro sesso, s'innamorano a vicenda, e quindi si

abbandonano ad un vizio nefando ed inemendabile, che riduce a morte gran numero di condannati.

Gli avversarj, continua egli, ammettono la segregazione perpetua, come un surrogato alla pena di morte, ma non hanno pensato che i condannati alla reclusione temporanea talora sono più malvagi de'condannati alla perpetua, dacchè i giurati possono accordare il beneficio delle circostanze attenuanti anche a favore dei più feroci assassini, e spesso pur troppo se ne commuove l'opinione pubblica e si contrista la coscienza nazionale. Parecchi scrittori, tra'quali il Bonneville, ne fanno le più grandi lamentanze e giungono a dubitare se la istituzione dei giurì sia giovevole alla giustizia sociale. Ora, con l'ammissione delle circostanze attenuanti, la pena della deportazione perpetua insulare in ergastolo si tramuta nella reclusione, sicchè un feroce assassino, invece della pena perpetua, riceve la pena temporanea. Questa opinione, conchiude l'on. Conforti, non è nuova; egli la manifestò già con le stampe nel 1862, allorchè pubblicò una relazione intorno al carcere penitenziale di Alessandria, nè si deo tacere che, secondo le statistiche americane, la segregazione non nuoce punto alla salute ed alla mente dei condannati; e che dal giorno in cui fu ammessa la segregazione in Toscana non si conoscono casi di condannati, i quali siano impazziti.

L'on. Morelli, rispondendo per ciò che riguarda taluni inconvenienti del sistema del lavoro in comune ed in silenzio, dice che se ne verificano di maggiori nell'altro sistema della segregazione continua, ed accenna tra le altre cose al vizio solitario che è più facile e più frequente in questo regime, e all'odio contro la società che si sviluppa inevitabilmente in coloro che ne rimangono per tanti anni segregati in modo assoluto, aggiunge che i lenimenti che si vorrebbero trarre dalle visite dei cappellani e dei membri delle istituzioni di beneficenza sono palliativi più nominali che di fatto; nota le gravi difficoltà che s'incontrano nel far imparare i mestieri a condannati rinchiusi ciascuno in una cella, e cita infine l'autorità del recente congresso scientifico di Berna, nel quale il sistema del lavoro in comune col regime del silenzio ottenne la prevalenza.

A questa autorità però il commend. Peri contrappone quella del precedente congresso di Bruxelles, che si pronunciò unanime per il sistema della segregazione continua.

Il commend. Tecchio si dichiara anch'egli favorevole a quest'ultimo sistema, ritenendo impossibile a mantenersi il regime del silenzio col lavoro in comune, che espone i condannati a violare la legge ed a subire

punizioni disciplinari frequenti, e tali da convertire la loro prigionia in un continuo tormento.

Il prof Tolomei si associa a questa opinione, e nota poi come la pena sulla quale si discute sia la seconda, per ordine di gravità, nella scala penale, nè debba perciò differire gran fatto dalla prima, bastando già a distinguerla la sua temporaneità e le maggiori agevolezze nelle visite e corrispondenze

De Foresta dice che dal momento che la questione viene di nuovo chiamata in esame, egli si dichiara favorevole, almeno per la pena di cui attualmente si tratta, al sistema della segregazione continua, per la maggior parte dei motivi già addotti, e anche perchè gli pare che ciò sia una conseguenza delle deliberazioni prese intorno alla pena dell'ergastolo, per mantenere quella giusta proporzione tra le diverse pene che forma il pregio di una buona scala penale. A questo proposito egli nota come la reclusione dovendo essere surrogata alla pena attuale dei lavori forzati o della casa di forza, non sarà applicata che ai più perversi e pericolosi delinquenti, che di regola dovrebbero essere condannati all'ergastolo, ma che ottengano dai giurati il benefizio delle circostanze mitiganti, d'onde deriva che il numero dei condannati non abbia poi ad essere tanto elevato, come si crede, e svaniscono perciò le difficoltà economiche per cui taluni reputano inattuabile per molto tempo il proposto sistema. Pel maggior numero poi dei condannati si applicherà la carcere corrispondente alla reclusione, quale esiste secondo il codice del 1859, e per essi potrà ammettersi il lavoro in comune, abbandonando anche o temperando il regime del silenzio. oltre di che, come già si è deliberato, nè pei delitti politici nè per quelli di passione o d'impeto, sarà mai da applicarsi la reclusione

Il prof Carrara è invece persuaso che per questo genere di pena, sia troppo grave il regime della segregazione continua; oltre di che nella maggior parte dei casi i condannati non sopravviveranno, e per essi la pena temporanea si confonderà colla perpetua.

Ambrosoli manifesta lo stesso parere e crede che il miglior sistema sia quello della sola segregazione notturna, col lavoro in comune ed in silenzio, ma con un primo periodo di prova con isolamento assoluto, la cui utilità ed efficacia è sempre stata riconosciuta.

Il consigliere Paoli si manifesta favorevole al sistema della segregazione continua. Premette che per lui la *segregazione continua* tocca esclusivamente alla *essenza*, alla *intensità*, alla *severità* della pena.

Ritiene che la correzione o educazione del condannato, come scopo

della pena, sia una generosa utopia e nulla più; che ben poco importi per la sicurezza sociale di segregare *continuamente* i condannati all'effetto di impedire le preparazioni di futuri delitti, sì perchè ciò può impedirsi con altri sistemi; sì perchè gli scellerati trovano facilmente compagni anche senza esser stati preventivamente associati nella stessa carcere, e sì perchè nella sua lunga carriera di magistrato mai o quasi mai gli è occorso di incontrarsi in una associazione di malfattori, che fosse stata preparata in uno stabilimento penale. La *segregazione continua*, adunque, adottata come sistema penale, non ha altro carattere, altro significato, altro scopo che quello della *severità della pena*. Ritiene che, nonostante i timori dell'on. Morelli e di altri, questa pena, opportunamente temperata, possa nel più dei casi applicarsi *anche per lunga durata* senza danno della vita o della ragione dei condannati. Ciò premesso, egli aggiunge, se noi abbiamo abolita la pena di morte, sostituendovi l'ergastolo nell'isola, questa pena di reclusione dai tre o dai cinque ai venti anni con segregazione continua, a quale ordine di delinquenti dovrà essere riservata? A due ordini di delinquenti, cioè: 1° ai rei di delitti capitali che otterranno dal giurì la dichiarazione affermativa delle circostanze attenuanti, e pei quali dovrà discendersi dall'ergastolo alla reclusione temporanea, e 2° ai rei di tutti quei delitti gravissimi che, secondo le leggi penali ora vigenti, si puniscono o con l'ergastolo o coi lavori forzati a vita, o con alcuno dei gradi più elevati della casa di forza. Par dunque che la reclusione aggravata dalla segregazione continua non debba apparire *troppo severa pena* di fronte alla gravità dei misfatti, pei quali sarà destinata, e che nemmeno sia da prevedersi quella *moltiplicità di condannati*, che renda economicamente impossibile di attuare i relativi stabilimenti. Accenna che, secondo il sistema del progetto, si ha la carcere pei delitti, che muovono bensì da perversità di animo, ma che non sono di tanta gravità da meritare la reclusione, indi la *relegazione e la detenzione* pei reati politici e per quelli d'impeto. Sotto l'aggravamento della segregazione continua nella reclusione, tutte le pene in sostanza, tranne il nome e la durata, si somiglierebbero, sicchè avrebbe egual trattamento penale l'omicida con premeditazione, a favor del quale il giurì ammise le circostanze attenuanti, il feritore, il grassatore, che sulla pubblica via aggredisce e spoglia i passaggeri, ed il ladracchiotto notturno.

Conchiude poi che se la *segregazione continua per tutta la durata della reclusione* (che non sarebbe una strana novità legislativa, perchè se non altro è nel codice toscano) sembrasse, o troppo severa, o per

ragioni economiche impossibile ad attuarsi, allora dovrebbesi respingere il sistema misto proposto dalla sotto-commissione, il quale accresce o almeno non diminuisce gl imbarazzi economici, e non risponde al fine nè dell'uno ne dell'altro dei due sistemi. E tanto più, in quanto che crede coll'on. Mancini, che i pericoli e i danni della segregazione continua abbiano a temersi particolarmente nei primi mesi e nei primi anni. Quando poi dovesse prevalere il sistema del lavoro in comune durante il giorno, egli troverebbe inutile ed eccessivamente duro il regime del *silenzio assoluto*, intendendo bene per altro, che con assidua vigilanza abbiano ad impedirsi le orgie, i canti, i concerti di future associazioni, i racconti o le iattanze dei commessi delitti. Ma tener l'uomo in comunicazione con gli altri uomini, e impedirgli ogni parola, anche la parola benevola, espansiva, di semplice saluto, gli pare che sia crudeltà cento volte maggiore della segregazione continua, quasi un nuovo supplizio di Tantalo; oltre di che il silenzio assoluto, oltre all'essere una barbarie, per chi l'osserva, si riduce per molti ad una ipocrisia, giacchè è impossibile impedire che sostituiscano un altro linguaggio al linguaggio della parola.

Dopo alcune altre osservazioni, il presidente Pisanelli, riassumendo la discussione, richiama l'attenzione sul lato pratico, che, a suo parere, rende quasi inefficace la discussione teoretica. Osserva che non è difficile forse applicare il sistema della segregazione assoluta a coloro che fino ad oggi erano puniti con la pena di morte, il cui numero è assai limitato, ma non si può in nessun modo concepire la possibilità di applicare il medesimo sistema a coloro che ora si puniscono coi lavori forzati e che secondo il nuovo codice sarebbero puniti con la reclusione, e che sono più migliaia. Chiunque conosce le condizioni degli stabilimenti penali del regno, dovrà ammettere che anche col deciso volere di sottoporre lo Stato a tutte le ingenti spese all'uopo necessarie, non basterebbe mezzo secolo per stabilire penitenziarj sufficienti. Innanzi a questa condizione di cose, il legislatore che inclinasse ad adottare quel sistema, dovrebbe esaminarne le conseguenze pratiche e ridurre la durata delle pene. Ma allora l'efficacia della pena si troverebbe privata di uno degli elementi più considerevoli, ch'è quello della durata, senza per questo aver acquistato vigore per intensità, fino a che la segregazione assoluta non si potesse in realtà effettuare. E per riparare a siffatto inconveniente, dovrebbe pubblicarsi accanto al codice penale una legge transitoria, nella quale si accrescesse la durata della pena prescritta nel codice, finchè questo non potesse pienamente attuarsi. Ed allora si

avrebbero, rispetto alle pene, due codici: uno poggiato sopra ipotesi, e l'altro sulla realtà, ossia una difformità nelle sanzioni penali che la coscienza pubblica non saprebbe nè comprendere nè approvare.

Esposti questi suoi pensieri, il presidente mette ai voti la questione se la pena della reclusione temporanea debba essere per tutta la sua durata scontata col regime della segregazione continua, e la commissione risponde affermativamente con *sei* voti contro *cinque*.

Ciò stabilito, si passa ad esaminare quale debba essere la massima durata di questa pena.

De Foresta propone di portarla ad anni 20, osservando che non si potrebbe scendere ad una durata minore, senza sconvolgere la giusta proporzione che deve correre tra il *maximum* di questa pena e la pena perpetua. Oltre di che, egli aggiunge, siccome la durata massima della pena della relegazione pei delitti politici non potrebbe essere minore di anni venti, a meno di togliere ogni efficacia alla pena e di renderne impossibile la gradazione, così se per la reclusione si stabilisse un *maximum* di minore durata, ne avverrebbe che, almeno sotto l'aspetto del tempo, il quale è pur sempre uno dei più importanti elementi della pena, il *maximum* della reclusione sarebbe e apparirebbe ai delinquenti meno grave e meno terribile di quello della relegazione, ciò che deve evitarsi. Nota poi da ultimo che il *maximum* della reclusione non dovendo colpire che coloro i quali ora, secondo il codice sardo, sarebbero puniti coi lavori forzati a vita, i casi di applicazione della massima durata di anni venti diverrebbero rari, cosicchè in fatto il *maximum*, per la maggior parte dei più gravi delitti di perversità, sarebbe di anni quindici.

Il prof. Carrara dichiara di astenersi dal voto, perchè per lui la questione è *complessa*, e non gli pare che si possa decidere la questione d'intensità della pena, se congiuntamente non si scioglie la questione della durata, perchè nella intensità della pena sta la punizione e la speranza di emenda; ma la vera difesa sociale non istà che nella durata. Laonde se l'aumento d'intensità dovesse ottenersi a discapito della durata, egli teme che ciò tornerebbe in danno della difesa sociale, intorno a che basta il dubbio. La difesa che nasce dalla durata della reclusione ed inabilita lo scellerato a tornare all'offesa, è una realtà positiva, la tutela giuridica che si augura risultare dall'intensità, per la procurata emenda del reo, non è che una speranza.

Il commend. Conforti dichiara di non poter disconoscere la forza di tali ragioni e accetta la proposta anche per la convinzione che i giurati

coll'ammettere, come sogliono, con grande facilità le circostanze attenuanti, faranno sì che il *maximum* di venti anni sarà raramente applicato

Messa ai voti la proposta De Foresta, viene approvata con *sei* voti contro *cinque*. A questo punto il commend. Mancini propone che la commissione, prima di procedere oltre nei suoi lavori intorno alla classificazione delle pene, sottometta per mezzo del suo presidente il processo verbale al sig Ministro guardasigilli e si accerti se egli intenda di adottare il principio della segregazione assoluta come sopra deliberato per la pena della reclusione, perchè il progetto del codice penale deve essere presentato al parlamento dal Ministro che ne assumerà perciò esso medesimo la responsabilità; epperò, ove egli non concorresse nell'avviso della maggioranza riguardo a tale gravissima questione, sarebbe inutile che la commissione proseguisse gli ulteriori suoi lavori su questa materia, partendo da un punto di vista che non fosse d'accordo colle intenzioni del Ministro.

La commissione aderisce unanime a questa proposta

Quindi la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli.

De Foresta, *membro e segretario.*

Adesione del deputato Bellazzi
al voto della minoranza
nella seduta del 22 dicembre 1866

All'onorevolissima Commissione per la riforma della scala penale.

Il sottoscritto, non avendo potuto assistere fino al chiudersi della conferenza che tenne cotesta benemerita commissione, il 22 del passato dicembre, perchè chiamato presso altra commissione parlamentare — presa cognizione del processo verbale della conferenza stessa — visti i motivi conducenti alla adozione della proposta che « la pena della reclusione temporanea debba essere scontata col regime della segregazione continua, e che la massima sua durata debba avere il limite di anni venti, » — si associa alla minoranza della Commissione per ragioni *pratiche*, quantunque per ragioni *teoriche*, non attuabili per circostanze speciali in Italia, inclinerebbe alla scuola della segregazione continua temperata dai regolamenti, però anche quale seguace in teoria della scuola predetta, considerato che la stessa teoria vuolsi porre in pratica come si può per i condannati alla gravissima delle pene « la deportazione all'ergastolo in una isola del regno, » crede che la scuola pensilvanica possa per questo dirsi non insoddisfatta, tenuto conto che la pena tolta da essa da surrogarsi alla pena di morte è la più efficace per la sua intensità e per la sua continuità.

Confortano a seguire il voto della minoranza coloro medesimi che in Italia si fecero nel 1862 strenui sostenitori del sistema di segregazione continua. Imperocchè essi nel loro progetto di legge sull'ordinamento delle case di pena del regno all'articolo 23 stabilirono, che niun condannato può essere sostenuto nella casa di pena in segregazione individuale continua, oltre al termine di 14 anni, a meno che egli stesso faccia domanda per la continuazione di questo reggimento, ogni rimanente di pena, anche perpetua, è scontata in stabilimenti penali a lavoro in comune con silenzio, o segregazione notturna. D'altronde anche la storia della questione penitenziaria, come quella del metodo seguito nella esecuzione del sistema dell'isolamento cellulare, non stanno punto in favore deciso, anche per motivi di esperienza, del sistema segregante continuo. Inoltre adottandosi la proposta della minoranza, non si cade nel gravissimo inconveniente delle riduzioni delle pene per condanne pronunciate dai tribunali secondo le disposizioni penali vigenti.

Le condizioni carcerarie dell'Italia (deplorabilissime per la precipua ragione, che è in uso il sistema della promiscuità, in alcuni luoghi quello imperfettissimo pure delle classificazioni o categorie, in quattro case soltanto il sistema auburniano ecc. ecc. ...), richiedono che si diminuiscano le cause di opposizione alla riforma delle prigioni. Bisogna innanzi tutto fare in modo di ottenere il bene, onde distruggere il male; e indispensabile eliminare le discussioni intorno al migliore sistema, se vuolsi evitare il pericolo di riescire a nulla, come già accadde nella vicina Francia.

Però le ragioni pratiche, che forzano a passare nel campo della minoranza, si possono classificare sotto le diverse categorie di persone, le quali, interessandosi della riforma, e ciascheduna guardandola da un punto di vista suo proprio, per diverse vie la vuole conseguire. È necessità dunque accontentare queste diverse categorie di persone, se non vuolsi fare sorgere speciali opposizioni, cospiranti in ultimo in una sola, che può fare naufragare il progetto di legge che si sta per proporre al parlamento.

Le categorie delle ricordate persone sono:

a) i seguaci del sistema pensilvanico,

b) quelli del sistema auburniano,

c) gli umanitari,

d) i filosofi,

e) i seguaci del sistema educativo,

f) gl'industriali,

g) i finanzieri.

1° I seguaci del sistema pensilvanico si accontenteranno di vederlo applicato con i dovuti temperamenti nella pena della deportazione all'ergastolo insulare o segregazione perpetua, nonchè nelle carceri preventive a norma della legge del 28 febbraio 1864, la quale dovrebbe essere modificata in guisa, da potersi rinchiudere nelle celle delle carceri giudiziarie non i soli condannati a pena minore di 1 anno, ma anche quelli a pena non eccedente i 2 anni, essendo ormai provata la necessità di una maggiore intensità delle pene puramente repressive. Ma di ciò ad altro luogo.

2° I seguaci del sistema auburniano saranno lieti di vedere trionfante la applicazione di loro teoria nelle pene di secondo grado, quantunque si farà di tutto per persuaderli a introdurre modificazioni in ciò che riguarda l'obbligo del silenzio, quando i condannati lavorano nei laboratori non segregati.

3° Gli umanitari o filantropi che dir si vogliano, i quali, dimenticando spesso il bisogno della difesa sociale, fanno oggetto di compassione eccessiva i colpiti dalle leggi penali, non potranno più opporsi alla esecuzione della pena gravissima dell'isolamento, perchè temperata da disposizioni di regime interno, nè più avranno occasione di gridare che alla morte per consunzione di forze, al suicidio per disperazione, alla pazzia... ecc. ..., si condannano i reclusi, addotta la ragione gravissima, che dei 25000000 di Italiani, quelli nativi delle isole del sud e di gran parte del centro, nella cifra di quasi 15 milioni, non possono proprio per cause insite nell'organismo e nel carattere sopportare la segregazione perpetua quantunque resa tollerabile dalle visite frequenti. Qui viene in acconcio notare come, quando si ammettesse di generalizzare il sistema, almeno per certe categorie di condannati, a segregazione continua, sarebbe impossibile, nelle attuali condizioni sociali e morali del popolo italiano, trovare commissioni visitatrici dei carcerati. È cosa dolorosa a dirsi, ma vera. In Italia le classi agiate, colte e felici non hanno ancora appreso a cercare i conforti nobilissimi dello

spirito nelle opere di spontanea beneficenza di consigli, di educazione, di assistenza verso le classi popolane, che la povertà, la miseria, il vagabondaggio, la mendicità, la prostituzione, la dispersione della famiglia, l'ignoranza costringono a produrre i figli del delitto, che vanno poi a popolare le prigioni. Sì, lo ripeto, è doloroso a dirsi, ma delle esistenti commissioni visitatrici delle carceri, salve poche lodatissime eccezioni, si desidera in Italia il dire le lodi.

A chi osservasse come riservandosi la pena della reclusione temporanea con segregazione continua soltanto ai rei di delitti capitali, favoriti dalla dichiarazione del giurì delle circostanze attenuanti, ed ai rei di tutti quei delitti gravissimi, che secondo le leggi penali ora vigenti si puniscono o con l'ergastolo, o coi lavori forzati a vita, e che queste due categorie dei più scellerati delinquenti non sono poi in grande numero, faccio considerare, in mancanza di pubblicata statistica giudiziaria criminale, quanto segue. Nei dati da me raccolti nella prima metà dell'anno 1866 circa la popolazione dei penitenziari marittimi risultava essere in quelli

condannati	ai lavori forzati	a vita	N° 2449
id.	id.	a 20 anni	» 1874
id.	id.	a 15 anni in su	» 3000

A queste cifre se si aggiungono altri condannati a pena dei lavori forzati di più lunga durata tra i 1638 condannati ai lavori forzati rinchiusi indebitamente nelle carceri giudiziarie sul principio dello stesso anno 1866, è facile persuadersi che i condannati delle due categorie in questione possono eccedere la cifra di 7000, di gran lunga bastevole a suscitare opposizione vivissima per parte dei filantropi, qualora si dovessero rinchiudere tutti quanti in cella solitaria. Ove trovare poi le commissioni visitatrici?

4° I filosofi, i quali non possono rassegnarsi a vedere rotto qualunque vincolo di sociabilità anche tra i detenuti, gemono al pensiero, che sia agli stessi reso impossibile l'esercizio di certe professioni nella cella segregante, ed al vedere la giustizia sociale impotente a risparmiare alle famiglie innocenti la solidarietà nella pena, solidarietà che si manifesta nel non potere il condannato lavorare nella cella in guisa da guadagnare alcun peculio da trasmettere alla misera famiglia, mentre è nella certezza di perdere la professione imparata prima di entrare nel carcere, con manifesto pericolo di ricadere nella colpa tostochè liberato.

5° I seguaci del sistema educativo temono che nella cella solitaria non si possano conseguire tutte quelle abitudini proprie dei penitenziari, ove forzatamente il colpevole deve imparare a frenare i bisogni, a spogliarsi delle abitudini viziose anche in virtù dell'esempio altrui.

6° Gl'industriali vagheggiano negli stabilimenti penali la istituzione di laboratorii per manifatture, onde conseguire l'intento duplice di ricavare dalla produzione del lavoro dei condannati un compenso alle spese che lo Stato sopporta per il loro mantenimento, e di fare degli utili esperimenti per migliorare i manufatti.

A costoro si potrebbero aggiungere quelli che vedrebbero volentieri in questi laboratorii di condannati un mezzo di provvedere l'esercito e l'armata di molti oggetti, che lo Stato paga agl'imprenditori a gravissimo prezzo.

7° I finanzieri, nella riforma delle prigioni secondo la proposta della commissione, vedono la probabilità, anzi la certezza della instituzione di colonie penali agricole, destinate a dissodare ed a fertilizzare parte dei terreni incolti della Penisola,

rappresentati dalla cifra di ettari 3156412, se non si tien conto degli altri ettari 1202234 pure incolti per stagni, per valli, per paludi Qui viene opportuna la considerazione che dei 7000 condannati sopra ricordati, i quali, secondo il progetto della maggioranza, dovrebbero essere rinchiusi in cella solitaria, 4000 appartengono alla classe contadina A quale lavoro si potranno applicare questi condannati, fuori del lavoro agricolo? ed ammesso che ad altro mestiere si potessero abituare, il che sarebbe un vero miracolo, chi sta garante che lo apprenderebbero tanto bene da guadagnarsi il pane nel giorno della scontata pena? Non è egli più probabile che nello snervamento delle forze muscolari in cella perdano del tutto la facoltà di applicarsi ai lavori agricoli, od ad un altro qualunque, e che, aperta la cella, rientrino in società per battere subito la via della recidiva?

Il rapporto in cui sta la popolazione rurale detenuta in confronto della urbana è poco su, poco giù del 70 o del 60 per 100, per modo che l'Italia dei suoi 60,000 e più detenuti in ogni specie di carcere, conta oltre 40,000 individui dati ai lavori agricoli Se da questi 60,000 si deducono i seguenti

Condannati ai lavori forzati nei penitenziari marittimi, ed indebitamente nelle carceri giudiziarie	N° 13,000
Nelle case di pena	» 10,000
Nelle carceri giudiziarie alla reclusione	» 3,700
Alla relegazione	» 7,000
sopra	33,700

condannati, si debbono avere oltre 22,000 individui con nascita ed abitudini di contado.

Ora se, come vogliono alcuni, si dovesse generalizzare il sistema di assoluta segregazione tra i condannati adulti, e non valetudinari, ognuno vede la congerie di difficoltà, e di funeste conseguenze, che ne derivano.

I finanzieri troverebbero anche ragione di far cadere la proposta della maggioranza nel riflesso, che si perderebbero ingenti somme già spese,

1° nei penitenziari agricoli, e nelle saline della Sardegna ove lavorano i forzati.

2° nella fondazione delle quattro case di pena a sistema auburniano in Firenze, Alessandria, Oneglia, Pallanza

3° negli adattamenti, e nelle induzioni a sistema auburniano di non pochi edifici carcerarii

4° nei progetti di penitenziari in Cagliari, Fossombrone, Solmona, ed altrove

A queste perdite si dovrebbero aggiungere le spese enormi di parecchie diecine di milioni per i nuovi edificj del nuovo sistema, dispendii, che, per quanto sopra si disse, si possono immaginare, tenendosi conto, che quantunque ciascheduna cella figuri nei progetti degli architetti in L. 2000, ad opera compiuta, costa poi oltre 4000, dato che si segua il sistema in corso

Faccio poi riflettere che il nome di *reclusione*, quale pena, come è attualmente, nella mente degli scellerati specialmente, è considerato come gravissima, che spesso accade, e ciò confermano i magistrati, di avere delinquenti che aggravano la loro condizione giuridica, o commettono crimini nei reclusorii per essere condannati a pena maggiore. È vero che ciò accade per essere la pena superiore dei lavori forzati a

tempo ed a vita una vera delizia conventuale per i ribaldi, ma non è men vero che intanto il solo nome di *reclusione* spaventa grandemente gl'insultatori delle leggi.

Per tutte le precedenti considerazioni, confortate anche dalle altre fatte dall'onorevolissimo presidente Pisanelli in ordine alla inefficacia della discussione teoretica, ed in ordine alla necessità di considerare la questione stessa dal lato pratico, il sottoscritto conferma di associarsi al voto della minoranza, quale è formulato nel processo verbale della seduta 22 dicembre 1866.

FEDERICO BELLAZZI.

Verbale N° 23.

SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1867

SOMMARIO.

Ancora sul regime della segregazione.

Intervenuti i signori:
PISANELLI, presidente,
MARZUCCHI, vice-presidente,
BELLAZZI;
BOSCHI,
CARRARA,
DE FILIPPO,
ELLERO;
MORELLI,
PERI,
TOLOMEI;
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, il presidente prega i signori Marzucchi, De Filippo, Bellazzi, Boschi ed Ellero a dichiarare in qual senso avrebbero votato se vi fossero intervenuti.

I signori Marzucchi, Bellazzi e De Filippo dichiarano che avrebbero votato colla minoranza, il prof. Ellero dichiara nello stesso senso il suo voto, ma desidera che si sappia come a ciò si sarebbe indotto (benchè in teoria inclini al sistema della segregazione continua) solo per non alterare la durata della pena e per ragioni economiche, ed inoltre per la difficoltà di dare ai reclusi il beneficio dei colloquj con gente onesta. Il sig. direttore generale Boschi si dichiara partigiano del sistema auburniano, col periodo iniziale d'isolamento, come sta nel progetto; ma pur troppo ne riconosce impossibile per ora l'attuazione, mancando i locali, epperò, onde non votare una utopia, vota pel sistema di segregazione notturna e lavoro diurno in comune col silenzio.

Dopo ciò il presidente informa d'aver adempiuto all'incarico avuto dalla commissione nella tornata precedente di sentire il sig. Ministro

sulla questione del sistema penitenziario; e poichè ora, per effetto delle premesse dichiarazioni, la votazione viene ad essere nel senso della minoranza, divenuta così maggioranza, è lieto di annunziare che appunto in tal senso, e per le ragioni pratiche e di convenienza testè accennate, erasi chiarito il sig. Ministro; laonde resta stabilita la massima non dovere la segregazione assoluta durare per tutto il tempo della pena.

Ora, due sono le questioni da risolvere: 1ª quale debba essere la durata massima della reclusione temporanea, 2ª se debba esservi un periodo iniziale di prova con segregazione diurna e notturna

Carrara propugna una durata superiore a 20 anni e, p. e., di 25 come nel progetto, pel motivo che questa pena è quella che subito sussegue alla pena estrema; tanto più che avverrà, come avviene, che per ammissione di circostanze attenuanti, tal pena temporanea debba applicarsi a quei colpevoli de' reati gravissimi, pei quali, in forza di ciò, dee discendersi di un grado.

Sul qual proposito il commend. Marzucchi osserva come, essendosi abolita la pena di morte, cessano le ragioni per le quali in Francia erasi nel 1832 introdotto il sistema delle circostanze attenuanti; e una volta che non è più questione di sottrarre il reo alla perdita della vita, non vedesi ragione di accogliere questo elemento accessorio delle circostanze attenuanti, bastando lasciare ai giudici la facoltà di valutare le circostanze inerenti al fatto, quale fu ammesso, od alla persona del reo.

Il commend. De Filippo osserva però che, appunto perchè sono circostanze di fatto, non debbono lasciarsi al giudizio de'giudici di diritto, per evitare che rendano nella applicazione illusorio il verdetto.

Posto ai voti l'articolo del progetto, che stabilisce la durata massima della reclusione temporanea a 25 anni, si approva a voti unanimi.

Si passa quindi alla seconda quistione, se debba esservi, e di quale durata, un periodo iniziale di prova con segregazione notturna e diurna.

L'on De Filippo opina non potersi determinar nella legge a priori un periodo preciso, dipendendo dalle condizioni di persona del reo, da valutarsi di volta in volta, poichè, p. e., il quinto della pena, proposto dal progetto, potrebb'essere od eccessivo, od insufficiente.

L'on. Morelli propone la domanda a quale scopo il periodo iniziale vuolsi introdurre. Se è per poter conoscere il reo e studiare il suo animo all'oggetto di rivolgerlo alla emenda, allora si dee convenire coll'on. De Filippo, e solo può dirsi che quel periodo non dovrà spingersi a un quinto della pena, che potrebbe essere di cinque anni, durata enorme. Se poi vuolsi accrescere con tal periodo iniziale la intensità

della pena, perchè faccia maggior impressione sul popolo, allora la durata potrà bensì determinarsi a priori, ma si andrà incontro a tutte le difficoltà del sistema di segregazione continua, ed a quelle dei due sistemi coesistenti, a meno che si volessero fare stabilimenti appositi pel periodo di prova e pel residuo di pena, e allora continuo trasporto dei detenuti, dispendio grandissimo, pericolo permanente di fughe e di rivolta, quando pure si avessero i locali sufficienti. Per le quali cose egli, volendo evitare le incertezze e gli arbitrj che accompagnerebbero l'esecuzione del sistema proposto dall'on. De Filippo, e le dannose conseguenze ora dette, e convinto che il periodo iniziale debba essere destinato unicamente a operare nell'animo del reo il distacco dalle passioni che lo trassero al delitto, propone che tal periodo iniziale a segregazione diurna e notturna vi sia, ma di breve durata.

In queste idee conviene anche il commend. Boschi, che soggiunge doversi attuare i sistemi quali sono, e perciò il sistema *auburniano* con segregazione notturna e lavoro diurno in comune, col periodo d'isolamento iniziale ammesso già dal regolamento, che è di un mese

Il prof. Ellero vorrebbe combinare le due proposizioni, fissando un *minimum* invariabile, per esempio di un anno, ed un *maximum* variabile a norma della persona, e proporzionale alle pene inflitte, nulla influendo se apparisca sproporzionato tra le pene minori e le maggiori, giacchè è precisamente per le minori che quella prova e quella maggiore intensità sono necessarie

Conforti è d'opinione che il periodo iniziale sia una inutilità agli scopi della emenda, perchè o questa non si ottiene, e l'isolamento non dovrebbe cessare, o si ottiene, ed è contraddittorio rimettere il reo nel consorzio degli altri.

Aderisce anche l'on. Bellazzi, massime pel fatto che la pena della reclusione dovrebbe applicarsi ai rei che ora scontano i lavori forzati a vita od a tempo, e risulta che i condannati ai lavori forzati a vita sono oggidì, a numeri tondi, 2500, quelli ai lavori forzati per 20 anni sono 1900, e quelli ai lavori forzati per meno di 20 anni sono circa 3000, e così in tutto circa 7000, sicchè l'applicar a tutti anche il solo periodo iniziale d'isolamento è impossibile per difetto di locali Osserva poi che due terzi dei condannati sono contadini ai quali si farebbe perdere l'idoneità ad ogni lavoro a cagione del sistema troppo contrario alle abitudini della intiera loro vita fisica e morale.

De Filippo prega la commissione di considerare quale enorme distacco vi sarà tra la pena estrema e la temporanea; in quella, segre-

gazione notturna e diurna per sempre; in questa mai; sebbene poi per il solo fatto della ammissione di circostanze attenuanti possa avvenire che i condannabili alla pena perpetua subiscano la temporanea.

Nulla a ciò si obbietta, ma il presidente richiama l'attenzione al fatto che i condannati sono più migliaia.

E il commend. Boschi rinforza questo argomento, informando sullo stato e capacità degli stabilimenti, nei quali si potrebbe attuare il sistema. Le sole carceri costruite a tal uopo sono quelle di Toscana, e non ci capirebbero più di 500 condannati, oltrecchè poi le 500 celle sono oggidì già occupate. Votata insomma la legge come nel progetto, ed anche con limitazioni, riuscirebbe ineseguibile e si risolverebbe in una ipocrisia.

L'on. De Filippo ritorna all'argomento della troppo grave differenza di pene, e propone che l'isolamento iniziale sia almeno applicato a coloro che, essendo imputati di reato punibile con pena perpetua, ottengano la diminuzione di un grado, con che è salvata la proporzionale economia delle pene.

L'on. Carrara, dichiarandosi compreso di queste ragioni, si accosta all'opinione di De Filippo, ma dissente il prof. Ellero, perchè, considerando il periodo d'isolamento iniziale nello scopo della emenda, lo vorrebbe comune a tutte le pene, anzi specialmente alle minori.

Il commend. Conforti dice doversi richiamare la discussione ai suoi principj. Noi, dice egli, abbiamo abolita la pena di morte e abbiamo trovata la necessità di surrogarvi una pena che, senza avere i vizi della pena capitale, esercitasse però sull'animo dei malvagi il terrore che quella esercitava. Ecco il perchè non abbiamo annessa alla pena estrema alcuna di quelle attenuazioni che or si credono utili nelle altre, e abbiamo stabilito l'isolamento continuo. Non è dunque il caso di far gradazioni. La pena estrema sta da sè, perchè deve avere appunto un carattere proprio e produrre un effetto suo proprio. Si lasci adunque tra la pena perpetua e la temporanea un'enorme differenza, la quale in qualche modo rappresenti la differenza che passa ora tra la pena che toglie la vita e quelle che la lasciano. Non si confondano i concetti e si lasci che esercitino ciascuna il proprio grado di impressione e di effetto a cui sono destinate. Oltre di che, conchiude, credesi forse che il sistema auburniano sia piccola cosa? Essa è una pena sommamente sensibile ed anzi un condannato non può (se la si applichi in perfetta conformità alla sua instituzione) durarvi i 20 o 25 anni stabiliti come durata massima. Epperò propone di nuovo l'applicazione del sistema auburniano con breve periodo d'isolamento iniziale.

Dopo scambiate altre osservazioni, il presidente pone ai voti separatamente le seguenti proposizioni

I Se in tutti i gradi della reclusione debba esservi un periodo iniziale di segregazione continua, salvo a determinarne la durata.

La commissione a maggioranza risponde negativamente.

II. Se tal periodo iniziale debba limitarsi al solo grado massimo della reclusione, a cui si dee discendere dalla pena perpetua per ammissione di circostanze attenuanti.

E del pari la commissione a maggioranza risponde negativamente

Resta per conseguenza ammesso, che la pena della reclusione verrà applicata col sistema auburniano per tutta la sua durata.

Dopo ciò, la seduta è sciolta

Il presidente G. PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 24.

SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1867.

SOMMARIO.

Della relegazione, del carcere e della detenzione

Intervenuti i signori.

Pisanelli, presidente;
Marzucchi, vice-presidente,
Bellazzi;
Boschi;
Carrara,
Conforti;
Ellero,
Mancini;
Morelli,
Paoli,
Tolomei;
Ambrosoli, anche qual segretario.

Si legge il processo verbale della precedente seduta, ed è approvato.

Si prosegue nella discussione, cominciando dall'art. 21 del progetto (vedi indietro) relativo alla pena della relegazione.

Conforti nota come possa dirsi ormai scomparsa la differenza tra la reclusione e la relegazione, e teme che si alteri profondamente l'economia delle pene, stabilita nel progetto.

Lette le osservazioni relative a questo articolo si adotta, frattanto, per norma di redazione, la proposta del cons. Paoli di dividere gli *articoli* in *paragrafi* numerati, col segno §, sì perchè è sistema più comodo onde raccogliere le diverse configurazioni del concetto legislativo, sì perchè è più sicuro e giova meglio che l'indicazione dei *capoversi*, *alinea* o *comma*, nella precisa determinazione de' testi di legge violata da porsi ne' ricorsi di cassazione, e sì finalmente perchè questo metodo (già seguito nel codice toscano) accosta la redazione allo stile delle leggi romane, che sono appunto divise in paragrafi.

Ripreso quindi in esame l'art. 21 si nota dal presidente che, ammesse le massime già votate, resta sempre un largo campo per differenziare le pene, mercè le maggiori o minori larghezze da accordarsi ai condannati

Dopo talune spiegazioni date dal commend Boschi si adotta che la pena della relegazione debba essere quale è definita nel codice 20 novembre 1859 e nel regolamento relativo, colle modificazioni portate dagli articoli 14 e 15 del regolamento toscano.

Si passa quindi alla pena del carcere, e si legge l'art. 22 del progetto.

Per le già votate limitazioni al regime penitenziario, la commissione, onde stabilire delle differenze tra questa pena e la relegazione, inclina a riconoscere nel condannato al carcere il diritto a non essere allontanato dalla provincia alla quale appartiene o dove fu giudicato. Si notano per altro non poche difficoltà pratiche, perchè per evitare gli arbitrj, non si debbono trascurare certi bisogni di pubblica sicurezza e di igiene, e le condizioni di difetto di locali o di eccesso di detenuti. In ispecie si osserva da Bellazzi, doversi, per quanto è possibile, evitare i trasporti de'condannati meridionali verso il settentrione, dove soggiacciono a mortalità maggiore che nelle loro provincie; e ciò viene ammesso da tutti e per primo dallo stesso direttore generale delle carceri, il quale però nota solo come sia impossibile fare di ciò una legge, perchè certe necessità di pubblica sicurezza o di igiene rendono inevitabile talora il trasporto da provincia a provincia, benchè il governo cerchi di evitarlo, anche per ragione di economia, oltre di che nelle provincie meridionali mancano case penali corrispondenti al bisogno.

Il commend. Mancini osserva che oltre le necessità di pubblica sicurezza, di pubblica igiene e di condizioni de' locali carcerarj, si deve ammetterne un'altra pel caso in cui, p e, un siciliano che ha delinquito a Torino e fu condannato a Torino, si trovi però in stato di libertà provvisoria Dovrà egli recarsi di nuovo a Torino per espiare la pena? Perchè non potrà egli, massime se la pena fosse di lieve durata, scontar la pena nella sua provincia nativa?

Sorge per altro la obbiezione, che si fa da più membri, risolversi allora in vana parola la regola, se debbano anche esprimersi tante e siffatte eccezioni che ne resti annullata, epperò si mette ai voti dapprima la massima fondamentale che la pena del carcere debba essere scontata nella provincia in cui fu proferito il giudizio, molto più che di solito è anche la provincia a cui il reo appartiene; e la commissione adotta

Quanto alle eccezioni, esse scaturiscono naturalmente da quei tre

punti di vista che si accennarono: pubblica sicurezza, igiene e condizione dei locali Tutte le altre, p e quella indicata dall'on. Mancini, che di certo sarebbe degna di riguardo, si dee riservarle alle deliberazioni della direzione delle carceri, secondo i casi

Per incidentale osservazione del prof. Ellero, la commissione vota che alla voce *carcere* debbasi sostituire la voce *prigionia*, sì perchè *carcere* è il luogo, il recinto, e non la pena; e si perchè nelle provincie venete la voce *carcere (duro)* designa ora anche le pene maggiori, che altrove diconsi criminali Così, osserva egli, il codice avrebbe le denominazioni delle pene corrispondenti agli enti, i quali tra loro diversificherebbero manifestamente, e la pena della prigionia si staccherebbe dalla reclusione per la località, per il prodotto de' lavori, per l'abito, per il trattamento.

Quanto al lucro de' lavori, dopo sentito il commend. Boschi, la commissione vota che il condannato alla prigionia abbia ad avere una quota doppia di quella che si rilascia al condannato alla reclusione.

Si legge l'art. 23 sulla pena della *detenzione*.

L'on. Conforti crede che questa pena non possa distinguersi dalla prigionia, e che poi non sia conveniente di moltiplicare le denominazioni, potendo bastare la prigionia anche pei casi a' quali si vuol riservare la detenzione.

. Mancini obbietta che, p. e., i condannati per delitti di stampa o per lievi delitti politici non si possono accomunare coi ladri e truffatori nella prigione Laonde una qualche differenza è pur necessaria.

Ambrosoli, nell'intento di agevolare l'esame dei caratteri differenziali delle pene e di tener conto delle votazioni già prese, propone che una sotto-commissione di tre rediga gli articoli del codice e del regolamento in ciò che riguarda le pene restrittive della libertà.

La proposta è accettata, e si delegano a tale effetto esso Ambrosoli ed i professori Ellero e Tolomei, coll'incarico di esaminare e proporre anche per ciò che concerne la pena della detenzione, e successivamente anche per quella della custodia

Dopo ciò, la seduta è levata.

Il presidente G. PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 25.

SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1867.

SOMMARIO.

Altre regole circa le pene.

Intervenuti i signori:
PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente,
BELLAZZI;
BOSCHI;
CARRARA,
CONFORTI;
ELLERO,
MORELLI,
PAOLI,
TOLOMEI;
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, il prof. Tolomei, a nome della sotto-commissione, presenta la proposta degli articoli sulla natura, denominazione e gradi delle pene della *deportazione perpetua,* della *reclusione,* della *relegazione,* della *prigionia,* e della *detenzione,* soppressa indi la pena della *custodia.*

Il presidente opina che non sia il caso di procedere all'esame degli articoli, ma che si abbiano a votare le massime principali, e, prima d'ogni altra questa, se torni conveniente alla economia penale del codice, che in scala discendente ci siano da un lato la prigionia dopo la reclusione, e dall'altro la detenzione dopo la relegazione, salvo il decidere poi se abbiasi ad abolire o no la custodia.

Ambrosoli spiega il concetto della sotto-commissione, di riservare la detenzione a quei colpevoli di reati non gravi, che non meritano la relegazione, ma che non si vogliono confondere coi ladri e truffatori e con altri condannati per delitti disonoranti, ai quali è riservata la prigionia come grado inferiore alla reclusione

Il prof. Ellero ritiene che per essi dovrebbe ammettersi il confino o l'esilio, ma il prof. Carrara fa notare che v'ha un'altra categoria di condannati, ai quali è necessariamente da infliggersi la detenzione, cioè i minori e le donne, a cui non si può infliggere l'esilio, nè il confino, senza incontrar pericoli d'altra natura. Laonde se non si vogliono confondere coi ladri e truffatori nella prigione comune, dee crearsi una pena parallela, la quale appunto è la detenzione.

Al quale ragionamento il prof. Ellero osserva che se si tratta delle minorazioni di pena dipendenti dall'età, ma per reati gravi e dolosi, il minorenne dovrebbe condannarsi non alla reclusione, ma alla relegazione

L'on Conforti informa come nel sistema napoletano esistesse la pena della relegazione in un'isola, e dà lettura dei relativi articoli del codice penale napoletano, per dimostrare come tal pena potrebbe tener luogo della detenzione, che ora si progetta.

Il commend Boschi informa come nell'isola di Ponza siavi tuttora un residuo di quei condannati a sistema napoletano, e spiega quale sia il modo di espiazione della pena, di cui è carattere speciale questo: che i condannati non sono rinchiusi, ma liberi nell'isola e frammisti alla popolazione; che devono vivere del proprio, se ne hanno i mezzi, ed anche alloggiare a loro spese e dove loro piace, salvo pei miserabili che sono accasermati; in vista delle quali larghezze è poi di legge che due anni di relegazione equivalgano ad uno di prigionia.

Il cons Paoli, senza censurare in astratto siffatta pena, e trovandola conveniente per gli abitanti del littorale, non sa indursi ad accettarla in concreto per tutti; poichè, sotto specie di larghezza, si infliggerebbe una pena assai più grave, p. e, se un abitante di Torino o di Milano per lieve delitto dovesse essere trasportato all'isola di Ponza od altra, il che sarebbe tanto più strano in quanto che il minimo di tal pena dovrebbe di certo essere assai basso, trattandosi dell'ultima pena, al di sotto della quale non restano che quelle per le mere contravvenzioni.

Alla quale osservazione aggiunge il prof Carrara che per ciò stesso si tratterà di più migliaia di condannati, laonde anche la spesa de'continui trasporti sarebbe enorme, e se avvenissero soltanto a dati periodi, il condannato espierebbe intanto la pena nel carcere giudiziario

Il prof. Tolomei propone che il concetto della legge napoletana venga bensì accolto nel nuovo codice, ma non nel senso di surrogare la relegazione nell'isola alla pena della detenzione, sibbene di farne una sottospecie della relegazione, la quale perciò avrebbe due classi la prima nel castello o luogo forte entro uno stabilimento apposito, la seconda

nell'isola col regime napoletano, salve le attuabili modificazioni, ferma sempre la durata dai 5 ai 25 anni e riservata questa classe a certe specie di delitti politici o di passioni non gravi, che si determineranno nel codice. Del resto rimarrebbe ferma la proposta della pena della detenzione al di sotto della relegazione.

Posta ai voti la proposizione del prof. Tolomei è *adottata*.

Si ammette pure indi la pena della detenzione, e si fissa ad un mese il minimo della prigionia e della detenzione.

Dopo ciò il presidente pone ai voti gli articoli 6 e 24, ma la commissione a maggioranza vota l'abolizione della *custodia*.

Si passa agli articoli 15, 26 e 27, che trattano del confino e dell'esilio.

Ambrosoli ricorda che nelle discussioni del 1866 la commissione aveva ammesse queste due pene, sia per la loro intrinseca utilità in certi casi, sia perchè talora si prestano come espedienti opportuni per evitare le pene restrittive, senza assolvere il reo, e per far luogo a commutazione in caso di grazia.

L'on. Conforti propone che siano conservate pei casi, nei quali importa soltanto di togliere il reo da quel circolo entro il quale ha commesso il delitto, e per certi casi di straordinaria tenuità.

Si oppongono alla pena del *confino* Carrara, Paoli e Tolomei, i quali trovano che tal pena è enormemente disuguale, sì per le condizioni personali dei rei, sì per le diversità locali, sì per l'arbitrio che nella scelta del luogo può avere il giudice. Paoli e Carrara ammetterebbero però la pena dell'*esilio*, ma solo per i delitti colposi, e pel vantaggio che offre nella economia del diritto di grazia.

L'on. Ellero combatte così il confino come l'esilio, ritenendole pene o inefficaci o più gravi talora di quanto richieda la repressione del caso concreto. Mancini opina però che giovi politicamente conservare anche la pena del confino, perchè, usciti noi oramai da quelle politiche necessità, che ci hanno indotti ad affidare al potere esecutivo le facoltà straordinarie dell'invio al domicilio coatto, troveremo di qui innanzi nella legge positiva il modo di infliggere quel modo di repressione, che in certi casi è di qualche utilità.

Posto ai voti se debbansi conservare nel codice le pene del *confino* e dell'*esilio*, la commissione *a maggioranza approva*.

Sull'art. 26.

Art. 26. Il condannato alla pena del confino deve dimorare in quel comune del regno che sarà designato nella sentenza, alla distanza di trenta chilometri almeno dal comune in cui fu commesso il delitto, e da quello in cui esso, o gli offesi e danneggiati hanno il domicilio o la residenza.

La commissione approva che alle parole *del regno* si sostituiscano le parole *della provincia*, onde così scemare l'arbitrio, fonte di disuguaglianza, notato in ispecie dal cons. Paoli, e per ovviare alla ipotesi che, tenuto conto dei tre centri (che possono anche essere più di tre), dai quali dee calcolarsi la distanza, siavi per avventura una provincia che non offra sufficiente estensione per designare il comune, si vota che, in luogo di 30 chilometri, la distanza sia di 20.

Sull'art 27

Art. 27 Il condannato alla pena dell'esilio deve star lontano almeno trenta chilometri dal comune in cui fu commesso il delitto, e da quello in cui esso o gli offesi e danneggiati hanno il domicilio o la residenza. Il giudice potrà anche vietargli nella sentenza, secondo i casi, di recarsi in paese estero o di dimorare in certi comuni determinati.

Ammessa del pari la sostituzione di 20 a 30 chilometri, si dividono le questioni. Il primo periodo è *ammesso*. Quanto al secondo, la discussione si suddivide ancora: 1° quanto al divieto d'andar all'estero; 2° quanto al divieto di dimorare in certi comuni.

Carrara opina non potersi interdire d'andar all'estero, perchè nessuno Stato può vietare la emigrazione: e dal momento che è bene allontanar il reo da certi luoghi del regno, passi pure, se così gli piace, all'estero; avrà ancor più eseguita la sentenza.

Mancini osserva che l'una e l'altra cosa stanno insieme. Il reo vada pure all'estero; il governo non glielo vieterà, ma prima soddisfaccia qui alla giustizia, e subisca la pena

Il prof. Tolomei si accosta all'opinione di Carrara, affinchè la pena dell'esilio non si tramuti in quella del confino, con limiti più vasti.

Ambrosoli espone che nel redigere l'art 27 si è voluto impedire, cogli aggiuntivi divieti, che per certe persone facoltose la pena si tramutasse da un male in un diletto, come se un ricco condannato all'esilio si recasse nella sua villa o l à Parigi, a Londra, e così via via; ciò che renderebbe illusoria la legge e farebbe della pena un'occasione di dispregio verso l'autorità giudiziaria. La natura fondamentale della pena, d'essere un *male*, dee conservarsi, per quanto almeno il legislatore può impedire che divenga un piacere od un bene.

Conforti e Mancini convengono, anche per evitare le enormi disuguaglianze che altrimenti presenterebbe tal pena

Marzucchi, Ellero e Tolomei notano però che tal pena ha per propria essenza l'allontanamento da certi luoghi, laonde non dobbiamo d'altro

preoccuparci. Ellero poi propone che, volendosi mantenere l'esilio, se ne cangi il nome in quello di *bando locale*, onde evitare la singolarità che uno sia condannato all'esilio col divieto di esulare, al che però, come propone Bellazzi, rimedierebbesi conservando la denominazione di *esilio locale*, che avvi nel codice 20 novembre 1859. Mancini poi, onde conciliare le proposte, chiede se non si potrebbe nell'art 27 dire che il reo debba, *nel regno*, star lontano 20 chilometri, ecc Ma osserva Ambrosoli che in tal modo, facendosi del divieto di andar all'estero una conseguenza inevitabile dell'esilio locale, si rende la pena molto più rigorosa; oltre di che nota Ellero che l'abitante del confine non potrebbe neppure andare ai proprj possessi fuori di Stato: ciò che sarebbe troppo gravoso.

Il presidente pone ai voti la prima parte del secondo periodo dell'articolo 27, circa il divieto al condannato di andar all'estero durante la pena, e cioè se tal divieto debba essere inerente per legge ad ogni esilio, e la commissione delibera di no, e vota invece che debba essere facoltativo al giudice, a norma dei casi, come esprime il progetto.

Si discute brevemente sul divieto di dimorare in certi comuni determinati, osservandosi che con ciò l'esilio è realmente non da uno solo ma da più comuni. Posto ai voti, è approvato.

Sull'art. 28.

Art. 28. Per le donne, per i minori d'anni ventuno e per gli stranieri, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può commutare la pena del confino e dell'esilio in quella della detenzione, ridotta per il confino al terzo e per l'esilio al quarto della durata

Si approva.

Si sorpassano per ora gli articoli 29 al 32, riservandosi la commissione di ritornare sull'argomento della interdizione, e si passa all'

Art. 33.

Art 33. La multa deve essere applicata in tale misura che non riesca o troppo grave pregiudizio dello stato economico e dei mezzi di sussistenza del condannato o della sua famiglia Se il condannato non è in grado di soddisfarla, può prestare un lavoro valutato al medesimo importo, a vantaggio del comune o dello Stato, a norma dei regolamenti speciali. Qualora non lo presti, deve scontare in luogo della multa la pena del carcere o della detenzione, secondo la qualità del delitto, col ragguaglio di un giorno per ogni tre lire di multa, non mai però oltre un anno.

In ogni sentenza di condanna alla multa sarà dichiarata la conseguenza del mancato pagamento, e stabilito il termine per eseguirlo.

La multa dev'essere versata nelle casse dello Stato, secondo le norme stabilite dai regolamenti

Il presidente, per sviluppo della materia fa leggere il processo verbale della seduta 24 marzo 1866 (verb 16), in cui fu ampiamente discusso l'argomento della multa.

L'on Mancini vorrebbe che, essendovi ora un sistema generale d'imposte dirette, si stabilisse un *maximum* di multa proporzionale, nel senso, p. e., che chi paga 1000 potesse essere multato in proporzione decupla di chi paga 100.

Ellero vorrebbe che la multa fosse solamente come pena accessoria, e propone il sistema portoghese di condannare il colpevole a prestare un certo numero di giornate di lavoro, cosicchè il ricco le paga e il povero le presta realmente.

Conforti pure vorrebbe la multa solamente pena accessoria, ma combatte le proposte di Mancini e di Ellero, notando che per le imposte minime mancherebbe il dato sul quale calcolare la multa; e quanto alle giornate di lavoro osserva che si riduce a quistione di parole, perchè le giornate si debbono valutar a danaro, che è poi ancora ciò che risulta dall'art. 33, che egli approva, salvo l'ultima parte.

Tolomei del pari accetta l'art. 33.

Carrara, riassumendo le cose dette, nota come due siano le idee prevalenti, 1° evitare che la pena non sia sentita dal facoltoso, 2° evitare che riesca enorme e insopportabile al povero. Non devesi però, per soddisfare alla prima idea, proporzionare la multa alla rendita, perchè si dimentica allora il debito per guardar al reo, e si andrebbe in un labirinto di difficoltà. La disuguaglianza del modo di sentir le pene è una necessità che il legislatore deve subire; ed anche l'imposta non è buon modulo, ed è infatti ben diversamente gravosa secondo che cade p e. sul celibe o sull'ammogliato.

Quanto alla seconda idea, basta ciò che dispone l'art 33 nel suo primo periodo. Ammette anche il surrogato del lavoro, ma vorrebbe che le giornate fossero valutate ad un tasso diverso dalle giornate di carcere, nel ragguaglio di conversione.

L'on. Ellero prende questa occasione per proporre di alzare sensibilmente il ragguaglio, dacchè, p. e , in Austria si fa di un giorno di carcere ogni cinque fiorini. La commissione accetta e stabilisce lire dieci per ogni giorno

L'onorevole Mancini si riserva di presentare il progetto di un articolo generale sull'applicazione delle pene. Intanto la commissione approva l art. 33, salva redazione, col detto ragguaglio delle giornate a lire 10, e adotta per la destinazione della multa ciò che era nel codice napoletano

(sebbene non siasi poi mai eseguito), e nell'art 87 del progetto De Falco, d'instituire una cassa in cui si verseranno le multe, per essere convertite in risarcimento dei danneggiati e degli innocenti detenuti. Il cons. Paoli si rallegra di veder così consacrato un principio umanissimo che già era nella legislazione leopoldina del 1786, salvo a stabilire come provvedervi nel coordinamento inevitabile del codice di procedura Ambrosoli però crede pericolosa la massima e sopratutto inattuabile, massime di fronte ai verdetti de' giurati che non affermano l'innocenza

Sull'art. 34.

Art. 34. La sorveglianza speciale di polizia può essere aggiunta ad altre pene, secondo i casi. Deve sempre essere aggiunta alle condanne per delitti contro la sicurezza dello Stato, di falsificazione del suggello dello Stato, della moneta o delle carte di pubblico credito, di depredazione, rapina, estorsione, furto qualificato ed associazione di malfattori

Riguardo agli stranieri la sentenza può stabilire che, scontata la pena, vengano espulsi dal regno

Nella legge di pubblica sicurezza sono stabilite le norme per la esecuzione della sorveglianza speciale

Si approva, ma si sostituisce *vigilanza speciale* a *sorveglianza*.

Sospeso per ora l'art. 35, si passa all'

Art 36.

Art 36. Il condannato al confino od all'esilio, che vi contravvenga, deve, per la prima volta ricominciare il tempo della pena la seconda volta è arrestato, e la pena residua è commutata in quella della detenzione, ridotta per il confino alla metà e per l'esilio al terzo della durata

Se il condannato è straniero può pronunziarsi la immediata espulsione dal regno.

Sulle osservazioni di Carrara, la commissione adotta doversi sopprimere, facendo della inosservanza un delitto a sè, da punirsi con calcolo inverso, secondo il tempo ancora mancante, giusta la proposta dell'on Tecchio

Sull'art 37

Art 37 A qualunque condanna per delitto può essere aggiunta la confisca totale o parziale delle cose che formarono oggetto del delitto, e di quelle che hanno servito od erano destinate a commetterlo, se appartengono al reo.

Quando però si tratti di cose delle quali è per legge vietata la detenzione, l'uso ed il porto, la confisca è sempre pronunziata, ancorchè non vi sia condanna o le cose appartengano ad altri.

Si approva.

Sull'art. 38

Art. 38. Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro, il mese di trenta giorni. Ogni condanna ad un anno o ad un tempo maggiore, è calcolata secondo il calendario comune.

Sulla proposta di Tolomei si delibera di farne una regola generale per tutti i casi di calcolo del tempo, per esempio, nella prescrizione: ciò che si farà risultare in un articolo generale.

Sull'art. 39

Art. 39. In qualunque pena si può computare, secondo le circostanze, il carcere sofferto prima della sentenza. Esso deve sempre computarsi pel tempo che abbia oltrepassato sei mesi nelle pene di durata non minore di cinque anni, e tre mesi nelle pene di durata minore.

Mancini propone che questo computo si faccia sempre in ogni pena, e, sulle osservazioni di Ambrosoli circa la convenienza di non equiparare la detenzione scevra di intensità, che è (o deve essere) quella preventiva, alla pena che deve essere più intensa, p. e., della reclusione, si adotta che però il tempo della detenzione preventiva, se il detenuto è condannato alla reclusione o relegazione, sia calcolato per metà, in guisa che, per esempio, un anno di detenzione preventiva si sconti per sei mesi in tali pene, e per un anno nelle altre.

Sull'art. 40.

Art. 40. Le pene della reclusione, della relegazione, del carcere, della detenzione e della custodia, cominciano, pei detenuti, dal giorno della sentenza, non ostante l'appello o il ricorso del pubblico ministero e qualunque ne sia il risultato, salvo il disposto dell'articolo precedente.

Se il condannato ha interposto appello o ricorso, e la pena contro di lui pronunziata non viene ridotta, essa non comincia che dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Per coloro che non sono detenuti, le pene cominciano dal giorno dell'effettiva esecuzione.

Si ammette nella sua prima parte. Quanto alla seconda si sostituisce alla frase *la pena non viene ridotta*, l'altra *e il ricorso sia stato interamente respinto*, e ciò per comprendere ogni caso. Alla frase poi *divenuta irrevocabile* si sostituisce *passata in giudicato*.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

Il presidente G. PISANELLI

AMBROSOLI, *membro e segretario*.

Verbale N° 26.

SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1867.

SOMMARIO.

Della interdizione dai pubblici ufficj.

Intervenuti i signori:
PISANELLI, presidente,
BELLAZZI,
CARRARA;
CONFORTI;
DE FILIPPO,
ELLERO,
MORELLI,
TOLOMEI;
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della seduta di ieri, si propone l'argomento della interdizione dai pubblici uffici, e il presidente ricorda che nella compilazione del codice civile si riservò al codice penale la determinazione delle conseguenze ed incapacità derivanti da condanne, come si scorge dall'art 1.

Richiesto anzitutto se la pena dell interdizione figuri nel codice come principale o come accessoria, Ambrosoli risponde che la sotto-commissione, trovandosi in presenza del codice del 1859 e del progetto De Falco, nei quali è pena principale, e poichè la commissione nelle preliminari deliberazioni del 1866 non avea discussa la questione, non credette di poter fare mutamento; senza dissimularsi però la pratica difficoltà che risulta anche dal fatto che, nel codice del 1859 non si trova che un caso solo (art. 312) in cui l'interdizione dai pubblici ufficj sia inflitta da sola, e così del pari nel codice toscano (art 174)

La commissione adotta di lasciar per ora sussistere la pena della interdizione dai pubblici ufficj come pena principale, salvo poi ad esaminare più da vicino a quali reati possa essere inflitta, e decidere allora definitivamente anche tale questione

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Sull'art 29.

Art. 29 La pena dell'interdizione dai pubblici uffici consiste:

Nella esclusione del condannato dal diritto di voto e di eligibilità in qualsiasi comizio elettorale, dall'ufficio di giurato e in generale dall'esercizio di ogni diritto politico,

Nella esclusione da ogni funzione, impiego od ufficio pubblico, dagli uffici tutelari, e dalla facoltà di intervenire come testimonio negli atti pubblici;

Nella decadenza dal benefizio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto o dalla facoltà di conseguirne,

Nella privazione delle decorazioni, dei distintivi d'onore civili e militari, e dei titoli pubblici, gradi e dignità conferite al condannato.

Lette le relative osservazioni, tra cui quelle del prof. Carrara, questi ripete la obbiezione, se sia lecito e conveniente togliere con condanna ad un cittadino la eleggibilità nei comizj, dacchè viensi con ciò a limitare il diritto popolare e delle assemblee di giudicare della capacità degli eletti, ed opina che non si possa.

Ellero ricorda che per disposizione della legge stessa elettorale a certe condanne va congiunta la perdita della eleggibilità; ma Carrara nota trattarsi ora non già delle conseguenze di certe condanne, ma di condanne propriamente e tassativamente dirette a diminuire i diritti civili, nel che sta il quesito

De Filippo propone una distinzione tra il diritto di votare e quello di essere eletto Il primo può esser tolto, perchè è individuale al condannato; il secondo no, perchè si tratta del diritto altrui.

Conforti accetta la distinzione, perchè nessuna sentenza di giudice può vietare al popolo di eleggere, ed alla Camera di approvare la elezione, e riferisce dei casi in cui la Camera, per non esporsi a contraddire ad un giudicato, nè volendo subirne la legge, preferì non discutere l'elezione. Or giova evitare cotali collisioni, dando alla autorità giudiziaria il diritto di togliere ad un cittadino la facoltà di votare, ma non agli elettori quella di eleggerlo.

Il presidente Pisanelli crede infondate le obiezioni testè esposte. Ed invero che accade egli attualmente se viene eletto uno che fu condannato a pena criminale o per furto, truffa od attentato ai costumi? L'elezione è annullata E perchè? Perchè la legge elettorale lo vuole. Ebbene, se il parlamento, che è il legislatore, approva il codice, e nel codice è detto che in certi casi, oltre quelli indicati dalla legge elettorale, può essere tolta ad un cittadino la eleggibilità, non è egli lo stesso, che se le incapacità stabilite dalla legge elettorale fossero state ampliate,

e da chi ne aveva il diritto? Or, come sostenere che il parlamento abbia a sottrarsi alla legge? Se il popolo vorrà fare (caso ben strano, e che al più potrebbe riferirsi a persone collocate in posizione eccezionale) una dimostrazione d'onore a tali persone, si porrà in urto con la sentenza del giudice, ma la Camera non lo farà. Dire che si limita il diritto del popolo, è addurre un argomento che prova troppo. Tutte le incapacità limitano il diritto del popolo, nè per questo si devono togliere, e già anche la legge elettorale le limita. E se si dice che con la interdizione si priva l'eleggibile di un diritto importante, è facile rispondere che ogni condanna priva di un diritto importante, e sopratutto di quello alla libertà.

De Filippo trova per altro che non possa trasportarsi nel codice ciò che è proprio della legge elettorale. Questa ha un intento suo proprio, che è la formazione e organizzazione della rappresentanza nazionale. Ed ecco perchè si limita a certi casi, a certe condanne, per cui non ammette l'eletto a sedere nella Camera. Il codice invece, una volta ammessa la pena della interdizione dai pubblici ufficj anche per la eleggibilità, verrebbe ad imporsi ai terzi che non sono il colpevole, interdicendo non solo a lui, ma anche agli elettori, l'esercizio di un loro diritto. La prova di tutto ciò scaturisce dal vedersi che il codice non dice che il condannato per furto o per truffa perde la eleggibilità, e nondimeno, se il condannato è eletto, non può sedere nella Camera per effetto della legge elettorale. Si lasci dunque ciascuna legge a suo posto, e non si ponga il codice sopra la legge elettorale.

Conforti aggiunge varj esempi per dimostrare quanto sarebbe strano costringer la Camera a stare ai giudicati, anche quando, p. e., opinasse che vi fu errore od incompetenza.

Il presidente pone ai voti la soppressione delle parole *e di eleggibilità* nell'art. 29, e la commissione approva con sette voti contro due.

In conseguenza vengono soppresse anche le ultime parole *e da ogni diritto politico* perchè troppo vaghe.

Il prof. Tolomei vorrebbe che si esprimesse che il diritto di voto è tolto per qualunque comizio sì politico che amministrativo; la commissione crede che basti dichiararlo nel processo verbale.

Sull'art. 30.

Art. 30. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici può anche riferirsi all'uno od all'altro degli accennati uffici. La interdizione dall'esercizio di determinati diritti e funzioni può comprendere il divieto al condannato di far parte della guardia nazionale o di servire nell'armata, di tenere scuola, d'insegnare o d'essere impiegato in uno stabilimento d'istruzione, di portar armi, di esercitare funzioni, cariche, impieghi, professioni, negozi od arti designate nella sentenza.

Il condannato non può esercitare i diritti, gli uffici e le funzioni indicate nella sentenza, neppure per mezzo di interposta persona.

Dopo varie osservazioni si delibera doversi trasportare il primo periodo dell'art. 30 nell'art. 29, e riordinare poi questi articoli nel senso della distinzione tra ufficj pubblici e diritti determinati; del che si dà incarico alla sotto-commissione.

La seduta è levata.

Il presidente G. Pisanelli.

Ambrosoli, *membro e segretario*.

Verbale N° 27.

SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1867.

SOMMARIO.

Ancora della interdizione dai pubblici uffici.

Intervenuti i signori
Pisanelli, presidente;
Arabia,
Bellazzi;
Boschi,
Carrara;
Ellero;
Morelli;
Paoli;
Tecchio;
Tolomei;
Ambrosoli, anche qual segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, il prof. Tolomei riferisce a nome della sotto-commissione intorno alla pena della interdizione dai pubblici ufficj come segue:

Per incarico avuto dalla sotto-commissione, ho creduto di formulare gli articoli delle interdizioni in modo determinato e circostanziato

Nel farlo ho creduto mio dovere di uniformarmi alle antecedenti deliberazioni della commissione e ai pensieri esternati da qualcuno dei commissari, non che alle mie osservazioni stampate. Laonde ho distinto la interdizione *dagli ufficj pubblici* dalla interdizione di *determinati diritti civili ed onorifici*. La distinzione è voluta dall'intrinseca natura dell'una e dell'altra specie d'interdizione

Osservato poi che il nuovo codice penale si ristringe ai soli fatti punibili dichiarati delitti, mi parve che la interdizione dell'una e dell'altra specie non debba mai essere irrogata da sola, ma debba aggiungersi o all'una o all'altra delle pene principali. Inoltre mi parve che sia nell'indole dell'interdizione di venire altresì sotto forma di *conseguenze penali*, per cui anche subita la pena, a cui sono aggiunte, esse perdurino quali effetti della medesima.

Questi riflessi accolti dalla stessa sotto-commissione condussero al risultato di levar

via dall'art. 12 che novera le pene principali, il n. 8, e di aggiungere in quella vece due numeri all'art. 13 che novera le pene accessorie; l'art. 13 risulterebbe perciò come segue.

Le pene accessorie sono

1° la vigilanza speciale della polizia,

2° la confisca degli oggetti determinati dalla legge,

3° l'interdizione da pubblici ufficj,

4° l'interdizione da determinati diritti.

Negli articoli poi nei quali deve darsi la spiegazione in che consistano queste interdizioni, mi parve necessario di discendere ad enumerazioni, anche per servir meglio sia alla determinazione delle pene, quando si tratterà nel secondo libro dei delitti in specie, sia alla pronunciazione della sentenza da parte del giudice. E pertanto gli articoli 29, 30 e 31 del progetto a stampa verrebbero rifusi nel modo che segue

Art. . . La pena accessoria della interdizione da pubblici ufficj consiste

1° nella esclusione da tutti o da taluni impieghi o servizi pubblici e professioni che hanno bisogno di nomina o di approvazione governativa,

2° nella perdita di tutti i diritti lucrativi ed onorifici che vi sono annessi;

3° nella incapacità di conseguirne di nuovi

Art. . . La pena accessoria della interdizione in casi determinati consiste

1° nella perdita di tutti i beni posseduti dal condannato,

2° nella interdizione legale a termini e per gli effetti tutti delle interdizioni giudiciali contemplate dal codice civile,

3° nella perdita della podestà patria e maritale;

4° nella perdita del diritto di conchiudere negozi civili e di fare disposizioni d'ultima volontà;

5° nella perdita dell'esercizio d'industrie personali che esigono autorizzazione governativa,

6° nella perdita di tutti i gradi, cariche e dignità accademiche,

7° nella privazione di tutte le decorazioni nazionali e di tutti i distintivi di onore civile e militare,

8° nella privazione del diritto di portare decorazioni estere e distintivi di onore conferiti da governi esteri.

Non ho trattato della perdita *dei diritti politici* per rispetto all'opinione che ottenne la maggioranza nella commissione, sebbene il mio voto fosse colla minoranza Tuttavia per conciliare i dispareri crederei di sottoporre alla discussione un articolo come segue

Art. . . . . Restano ferme le interdizioni da diritti politici e da altri diritti, stabilite da leggi speciali.

Il principio, in vista del quale vuolsi rispettare la legge elettorale politica nella sua specialità, io lo applico anche ad altre leggi e ad altri diritti oltre i politici, in quanto però le dette interdizioni siono portate in esse leggi speciali. Ciò propongo ove non credasi che il codice penale prescriva sopra materie contemplate nelle leggi speciali e determini esso medesimo le interdizioni penali.

Infine aggiungo un articolo per dichiarare che quelle interdizioni sono anche *conseguenze penali*.

Art. . . . . Le interdizioni tutte sovra enunciate devono considerarsi altresì come conseguenza delle condanne, nelle quali per espressa disposizione del presente codice sono pronunciate come pene accessorie.

Il presidente accenna alla già toccata questione preliminare se la interdizione dai pubblici ufficj debba essere pena principale o pena accessoria, o se convenga attendere il secondo libro per vedere allora a quali reati la pena debba essere aggiunta.

Ambrosoli fa osservare che questo metodo porterà per avventura la conseguenza di lasciare una lacuna nel libro I, il quale non potrebbe mai dirsi ultimato fino a che non fosse ultimato anche il II

Il prof Carrara propone di troncare ogni difficoltà, sopprimendo la distinzione tra le pene principali e le accessorie, che realmente non ha necessità di essere. Basta che siano enumerate le pene; scorgendosi poi dal secondo libro, nei casi in cui sono inflitte, quando siano principali ed accessorie. Con ciò si ha anche il vantaggio di non urtare il modo comune di sentire, ponendo forse come accessorio ciò che, massime per le classi educate, è principale, come se p. e. una persona di civile condizione od un pubblico ufficiale venisse condannato a una multa ed insieme alla interdizione dai pubblici ufficj; non v'ha dubbio che il condannato considererebbe come principale l'interdizione, anche se la legge la dicesse accessoria.

Posta ai voti la proposta del prof. Carrara di sopprimere la distinzione puramente dottrinale tra pena principale e pena accessoria, si adotta con nove voti contro due.

Ciò ammesso, si passa a discutere la proposta del prof. Tolomei

Il commend Tecchio non ammette il sistema di riferirsi alle altre leggi, per esempio alla elettorale, a quella sul reclutamento, a quella della guardia nazionale, e a quelle relative alla pubblica carriera negli impieghi, per il motivo che tali leggi fanno cenno tutte di condanne criminali e correzionali, e in genere di un sistema penale che verrebbe essenzialmente modificato, tolta la distinzione delle pene in criminali e correzionali. Il riferimento adunque o sarà inesatto o darà luogo a molte contestazioni; e propone che il codice dica espressamente quali sono ora le conseguenze delle condanne.

Il prof. Tolomei crede che a ciò si provvederebbe abbastanza, quando nel decreto di pubblicazione del codice si ponga un articolo declaratorio, per dire che gli effetti dalle leggi precedenti attribuiti alle condanne criminali e correzionali dovrebbero essere attribuiti a quelle pene nuove che la commissione crederà di determinare.

Il commend. Tecchio però ripete che quando si fecero le accennate leggi speciali non esistevano in Italia costituzioni politiche, nè diritti politici, e fu per ciò che le altre leggi dovettero provvedere indicando

esse medesime le conseguenze delle condanne penali nelle loro materie. Ma ora non v'è più un perchè il codice debba riferirsi alle leggi speciali, se le leggi poi si riferiscono a un sistema che più non sarà. Oltre di che come mai concepire una legge transitoria di efficacia permanente?

Alle quali parole il cav. Arabia aggiunge che con tale disposizione transitoria si avrebbe l'effetto di far rientrare nel codice per via indiretta e quasi di soppiatto la distinzione tra le pene criminali e correzionali, che (contro la sua opinione) erasi voluto eliminare.

Il prof. Tolomei nota che non si tratta di legge transitoria, ma di declaratoria permanente, e aggiunge che nella sua proposta si dice *ferme le interdizioni* e non *le pene d'interdizione,* perchè non avvenga che nel silenzio del codice attuale, posteriore a quelle leggi, si possa credere ch'esso vi abbia derogato, dacchè enumerando le interdizioni, non comprende poi le politiche e le altre contemplate da leggi speciali.

E il prof. Ellero aggiunge che la sotto-commissione aveva creduto di seguire il precetto della commissione, che il codice non avesse ad entrare in materie trattate da altre leggi speciali.

Il presidente, riassumendo le cose dette, opina che colla proposta formula non vien punto richiamata la soppressa distinzione de' reati, dacchè non si farebbe altro che esprimere come gli effetti derivanti per leggi speciali dalle pene criminali e correzionali, si intendono da qui innanzi derivanti da quelle del nuovo codice, che saranno indicate.

Il prof. Carrara crederebbe potersi sorpassare alla difficoltà dicendo che *si perdono i diritti politici,* senza ulteriore determinazione, nè richiamo di legge.

L'on. Tecchio osserva che non essendo nate difficoltà nella applicazione del codice del 1859, il meglio sarebbe ripetere l'art. 19 di esso.

Il presidente pertanto, dando la priorità alla formula più generale proposta dal prof. Carrara, pone in discussione se debbasi far uso di frase generica, ovvero entrare in una specificazione dei diritti che restano tolti dalla condanna. Non omette però di manifestare il dubbio che una frase generica aumenti le difficoltà, perchè p. e. la frase *diritti politici* comprende il diritto di eleggibilità, e nondimeno la commissione ha deciso che non venga tolto.

Il prof. Tolomei vorrebbe che si esprimesse chiaramente che si perde il diritto di eleggibilità, anche perchè è bene che il collegio elettorale sappia non essere più degno di rappresentarlo colui che fu condannato.

Il presidente mette ai voti:

1° la formula del prof. Carrara che dice: *nella esclusione dal godimento dei diritti politici;* e viene esclusa.

2° la formula: *nella esclusione dal diritto di votare in qualsiasi comizio elettorale e di essere eletto*, ed è ammessa.

Si nota che nella redazione del prof. Tolomei questa parte formava un articolo apposito successivo, ma che sulla proposta del commend. Tecchio si è riportata al precedente articolo sotto il n 1, attesa la prevalente importanza dei *diritti politici* sopra gli *ufficj* ed *impieghi*, epperò si riferisce ora, come posteriore, la discussione che in realtà aveva preceduto sulla privazione *degli ufficj pubblici*

Letta la relativa proposta Tolomei, il commend Tecchio non accetta la frase *da tutti o da taluni*, parendogli che conceda soverchio arbitrio; al che risponde il prof. Tolomei essere questa una designazione affatto generale delle conseguenze penali, salvo ad indicare nel secondo libro quando e in qual misura si applicherebbe, ossia quando l'interdizione sarebbe totale e quando parziale.

Dopo lunga discussione sul valore delle voci: *ufficio, impiego, funzione, servizio*, e sulla convenienza di limitare l'interdizione a quelle professioni che richiedono nomina governativa, si dà al prof. Tolomei l'incarico di redigere nuovamente l'articolo.

Si passa quindi al n. 3, che riguarda la perdita della proprietà dei beni, sull'esempio del codice napoletano. Il pres. Pisanelli espone dei casi in cui si palesò tutta la enormità della disposizione napoletana e dimostra come possa accadere e sia accaduto che un uomo condannato a tal pena, privato di ogni sostanza, di cui restano investiti i successibili, e graziato poi ne' suoi anni più tardi, ritorni, cadente e impotente al lavoro, al suo paese, e non trovi un tozzo di pane, e debba forse attendere dai figli, che lo respingono, un misero sostentamento Si risolve dunque in una confisca, mutata la destinazione, e surrogati cioè i parenti al fisco. Epperò egli la combatte, e propone doversi limitare la restrizione della proprietà a impedire che il condannato a certe pene eserciti nello stabilimento penale le facoltà spettanti al libero padrone

Il prof Tolomei dichiara che questa interdizione, la quale colpirebbe la proprietà del condannato, sarebbe riservata alla sola deportazione perpetua all'ergastolo, che fu sostituita alla pena di morte Per questa maniera la si differenzierebbe essenzialmente e totalmente da tutte le altre pene.

Alle cose dette dal presidente l'on Arabia aggiunge come la giurisprudenza napoletana avesse tentato sempre di mitigare la legge, sicchè la commissione non dee tornare addietro Il prof Tolomei ritira la sua proposta, la quale nondimeno è dal presidente messa ai voti ed esclusa all'unanimità.

Il cons. Paoli aggiunge ancora che dall'ammettere la perdita della proprietà egli rifugge non solo per impulso del cuore, ma anche per ossequio al vecchio principio non darsi mai successione di persona viva, e per evitare le enormi e crudeli conseguenze indicate anche dal presidente p. e. per ritrattazione della sentenza in seguito a revisione di processo, per dimostrata innocenza.

Subentra pertanto il concetto più limitato della *interdizione legale del condannato a termini e per gli effetti delle interdizioni giudiziali, secondo il codice civile*.

Il presidente spiega quali sono, secondo il codice civile, le disposizioni che concernono i beni di persona viva che non possa amministrarli: 1° il caso dell'assenza, nel quale i successibili assumono un interinale possesso, 2° il caso dell'incapacità intellettuale e morale, nel quale si provvede con tutela, 3° il caso della mera inabilitazione, nel quale si provvede con consulente o curatore.

Il prof. Tolomei spiega come per gli effetti, a cui dee mirarsi nella legge penale, l'interdizione debba essere quella accennata al n. 2, cioè della interdizione per incapacità mentale.

Il prof. Carrara vorrebbe che, per designare senza equivoci il concetto, si citassero nel codice penale gli articoli del codice civile, poi espone il pensiero che convenga stabilire le norme dell'assenza per la pena della deportazione perpetua, e quelle della interdizione degli alienati per la pena della reclusione.

Dopo qualche discussione questo partito è accettato, colla intesa che all'interdetto non abbia a rimanere la disponibilità dei frutti.

Procedendo, si conviene unanimemente sulla *perdita della patria podestà*, ma si disputa lungamente sulla capacità di testare che gli on. Tolomei ed Ellero propongono di togliere, anche per impedire che il reo se ne valga per nuove lesioni de' suoi doveri.

Il presidente non trova conveniente d'invocare un caso cotanto raro per andar contro a un diritto che può essere anche un modo di legittima soddisfazione de' doveri verso le persone danneggiate; il testamento è un atto solenne che richiama la mente alla morte, e non è frequente che uno se ne valga per far del male, oltredichè provvedono le leggi civili assicurando la porzione legittima ai congiunti, verso i quali è da credere che il condannato conservi e senta anzi più vivo l'affetto, in seguito alla patita separazione.

Posto ai voti se l'interdizione debba privare anche della facoltà di testare, la commissione con *sette* voti contro *uno* decide negativamente.

Si ammette indi la perdita delle professioni, salvo più precisa determinazione, e sorge discussione circa le *medaglie commemorative*, le quali non sono distintivi d'onore ma ricordi di servizi. Sull'osservazione però del commend. Tecchio si riconosce che sono anche distintivo d'onore, dacchè non possono darsi a chi non potrebbe avere la croce di Savoia.

La commissione vota la frase *titoli e insegne onorifiche*

Compiuto così, salva redazione della sotto-commissione, l'esame delle proposte, il presidente annunzia che nella prossima seduta si rileggerà tutto il titolo contenente la scala penale e si voterà il complesso. Indi, nell'intento di far progredire sollecitamente il lavoro della compilazione del codice, propone di nominare una sotto-commissione con incarico di redigere il libro I, seguendo i verbali della commissione, e di preparare il libro II da sottoporre poi alle deliberazioni della commissione, tenuto conto de' materiali già offerti dal commend. De Falco.

La commissione approva; e poichè anche il cav. Ambrosoli ha già predisposto un progetto di libro II, e il prof. Tolomei e il cav. AraLia si trovano in Firenze unicamente per tali lavori, il presidente compone la commissione dei tre suindicati, e prega il cons. Paoli di intervenire secondo la possibilità de' suoi officj, massime per ciò che riguarda anche il diritto e la giurisprudenza toscana.

Il cons. Paoli accetta.

La seduta è levata.

Il presidente G. Pisanelli.

Ambrosoli, *membro e segretario.*

Verbale N° 28.

SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1867.

SOMMARIO.

Della custodia, delle colonie agricole e dei gradi delle pene.

Sono presenti i signori:

Pisanelli, presidente;
Arabia;
Bellazzi;
Boschi,
Carrara;
Conforti;
Morelli;
Tecchio;
Tolomei;
Ambrosoli
De Foresta } anche come segretarj.

Aperta la seduta e letto il processo verbale della precedente tornata, che è approvato, Ambrosoli comunica alla commissione che con decreto ministeriale del 25 di questo mese, il cav. Giacomo Costa, direttore per gli affari penali al ministero di grazia e giustizia, è stato surrogato come membro di questa commissione al cav. Vaccarone, passato alla direzione degli affari civili; aggiunto poi come segretario il dott. Luigi Gemma, capo sezione.

Indi il prof. Tolomei presenta gli articoli concernenti la scala penale da esso compilati secondo il mandato avuto dalla commissione.

Il presidente ne dà lettura e nota come nelle precedenti tornate siano ancora stati riservati due punti sui quali occorre di deliberare, cioè la custodia e le colonie agricole.

Riguardo alla custodia, la necessità ed opportunità della quale è dalla commissione unanimemente riconosciuta, si esamina prima di tutto la questione se debba far parte della scala penale nel codice, ovvero se debba parlarsene soltanto come di un modo di espiazione di altre pene E si conviene che la custodia non è una pena, ma semplicemente un modo speciale per far scontare una pena ai minori che possono ancora essere

ricondotti sul retto sentiero, o ad altri delinquenti pei quali debba avere un carattere educativo e correttivo; e si delibera perciò di non noverarla tra le pene, ma soltanto tra i modi di espiarle in certi determinati casi.

Si ammette pure che possano convertirsi nella custodia tanto la relegazione e la detenzione, quanto la reclusione e la prigionia, coll'avvertenza soltanto che per evitare una pericolosa comunione tra i delinquenti per perversità d'animo, che saranno puniti con questi ultimi due generi di pena, e i delinquenti per impeto e passione o per cause politiche, debba essere provveduto con speciali disposizioni

Sul dubbio poi se la sentenza che applicherà una pena da espiarsi colla custodia per effetto della minorità del delinquente, o di altra circostanza determinata dalla legge, debba farne menzione, o se sia cosa da lasciarsi alle autorità che promuovono l'esecuzione della sentenza, si delibera che, onde evitare arbitrj ed incertezze sullo stato dei condannati, la sentenza medesima, dopo aver applicato al colpevole la pena ordinaria portata dalla legge con le mitigazioni che possano essere del caso per la sua minorità o per circostanze attenuanti, debba dichiarare, nei casi in cui la legge lo prescriva, che la pena stessa sarà espiata nelle case di custodia.

Il commend. Boschi domanda quali saranno allora gli effetti civili della sentenza, e la commissione delibera che questi dovranno nondimeno misurarsi dalla natura della pena applicata in via principale.

Circa la nozione della casa di custodia, si delibera che nel regolamento, che dovrà far parte integrante del codice, si segnino le basi della medesima in conformità di quanto è stabilito col regolamento del 27 novembre 1862.

Si passa quindi all'argomento delle colonie agricole.

La commissione, insistendo nelle deliberazioni già prese a questo riguardo, e informata degli ottimi risultati della colonia agricola dell'isola di Pianosa, in rapporto così alla condotta dei condannati come alla loro salute, ammette in massima che in tutte le pene restrittive della libertà personale, esclusa la deportazione all'ergastolo, i condannati, dopo averne espiata una parte, e quando abbiano tenuta una buona condotta nel carcere e dato segni di ravvedimento, possano scontare la rimanente pena nelle colonie agricole.

Si discute quindi 1° quale debba essere la misura, ossia la quantità della pena da scontarsi dai detenuti prima di poter godere del beneficio o premio dell'invio alla colonia agricola; e la commissione delibera

che i condannati non possano mai essere mandati alle colonie agricole che dopo avere scontati due terzi della pena, e ciò onde questa non perda di troppo della necessaria severità. 2° Da chi e su quali basi debba ordinarsi l'invio alla colonia. Il prof. Tolomei vorrebbe che per cansare gli arbitrj fosse ordinato nella sentenza stessa, ma la commissione, osservando che la colonia è un premio per quei condannati che abbiano tenuta una buona condotta nel luogo di pena e lascino sperare il ravvedimento, delibera che debba lasciarsi alle autorità che sopraintendono ai carcerati. Tuttavia il provvedimento dovrà essere proposto dalle commissioni di vigilanza degli stabilimenti penali e decretato dal ministro

De Foresta propone che si senta il parere del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha proferita la sentenza; ma sull'osservazione del prof. Carrara, che le circostanze del delitto non debbono più essere prese in considerazione, la commissione non ammette la proposta.

Dopo ciò la commissione esamina i varj gradi delle pene.

Il prof. Carrara è d'avviso che i gradi devono essere tutti uguali, perchè altrimenti la circostanza mitigante, che porta la diminuzione di un grado, produce un vantaggio maggiore o minore secondo i casi, mentre in sè stessa è uguale

Il prof. Ellero invece crede che il sistema dei gradi uguali abbia più l'apparenza che la realtà della giustizia, poichè nelle pene lievi riescirebbero più sensibili.

La commissione, considerando che nella realtà delle cose, e fatta astrazione da qualunque altra ragione, l'aumento o la diminuzione di un determinato tempo di pena è uguale ne' suoi effetti tanto per chi ha da subire una pena grave quanto pel condannato a pena lieve, delibera che i gradi delle pene debbano essere tutti uguali, salvo per i minori gradi delle pene inferiori, nei quali ciò non sarebbe praticamente possibile.

In conseguenza si stabilisce la graduazione seguente. La pena della reclusione e della relegazione avranno la durata da 5 a 25 anni, e si divideranno in quattro gradi distribuiti nel modo seguente.

1° grado da 5 a 10 anni;
2° id. da 11 a 15 anni,
3° id. da 16 a 20 anni;
4° id. da 21 a 25 anni.

La prigionia e la detenzione dovranno avere per *minimum* 5 giorni e per *maximum* 5 anni, e saranno divise in cinque gradi cioè:

1° grado da 5 giorni a 3 mesi;
2° id. da 4 mesi a un anno;
3° id. da 1 anno e 1 mese a 2 anni;
4° id. da 2 anni e 1 mese a 3 anni;
5° id. da 3 anni e 1 mese a 4 anni,
6° id. da 4 anni e 1 mese a 5 anni.

L'esilio e il confino spazieranno tra un mese e 2 anni, e saranno divisi in 3 gradi, cioè:

1° grado da 1 mese a 4;
2° id. da 5 mesi a un anno;
3° id da 1 anno e 1 mese a 2 anni.

Dopo di che la seduta è sciolta.

Il presidente G. PISANELLI.

DE FORESTA, *membro e segretario*

Verbale N° 20.

SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1870.

SOMMARIO.

Ancora della interdizione dai pubblici ufficj; poi della decorrenza delle pene.

Intervenuti i signori:

PISANELLI, presidente,
ARABIA;
CARRARA;
CONFORTI;
MORELLI;
PAOLI;
TOLOMEI,
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della seduta di ieri, il prof. Tolomei comunica la sua proposta circa le pene a cui debba aggiungersi l'interdizione dai pubblici ufficj, che sarebbero la reclusione e la relegazione.

Ambrosoli vorrebbe distinguere tra reclusione e relegazione, e aggiungerebbe l'interdizione alla reclusione di qualunque durata ed alla relegazione stretta o rigorosa superiore a dieci anni di durata.

Conforti conviene in massima, ma propone che quanto alla reclusione l'interdizione sia perpetua; ma quanto alla relegazione rigorosa, duri soltanto un certo tempo dopo l'espiazione della pena, e quanto alla relegazione insulare finisca col finir della pena.

La commissione ammette il concetto e rinvia gli articoli alla sotto-commissione.

Quanto alle interdizioni dai diritti civili, la commissione adotta il principio che debba essere temporanea, salvo speciali eccezioni, ed elimina come superfluo il paragrafo che dice non potersi gli ufficj e diritti esercitare neppure per interposta persona.

Dopo breve discussione sul punto se anche le altre pene producano l'interdizione dai pubblici ufficj, si accetta la proposta del cav. Ambrosoli di non farne parola, rimanendo con ciò inteso che non producono

di per sè, per forza di legge, l'interdizione; salvo che si credesse stabilirla in singoli casi, come pena propria.

Si passa all'argomento della decorrenza delle pene in relazione ai due articoli 32 e 40 del progetto; e lette le osservazioni a stampa, si conferma la deliberazione già presa nella seduta 20 corrente intorno all'art. 40, ma si disputa sulla decorrenza della pena d'interdizione proferita in contumacia del reo. Prevale però il concetto trattarsi di materia processuale, e non doversi modificare quanto già dispone il codice di procedura nell'art. 544.

Dopo ciò non è d'uopo di altra disposizione sulle interdizioni nell'art. 40, una volta che si esprima il concetto, che le pene restrittive decorrono dalla detenzione, salvo il computo di essa come ora si verrà a chiarire, e che all'incontro gli effetti delle interdizioni non hanno luogo che dopo divenuta irrevocabile la sentenza.

Quanto al computo della detenzione preventiva, già votato nella seduta del 20 corrente, Ambrosoli prega la commissione di considerare che la regola adottata di calcolare per metà il tempo della detenzione preventiva nelle pene della reclusione e della relegazione può essere talora meno favorevole al condannato, che la regola proposta nel progetto coll'art. 39. Per esso volevasi porre a carico dell'imputato un tempo conveniente di procedura, che dee necessariamente essere maggiore nelle pene più gravi, perchè si presume riferirsi a processi più gravi e richiedenti indagini più estese. Ora se si supponga che uno, dopo essere stato detenuto due anni, venga condannato alla reclusione per cinque, avrebbe avuto il beneficio di diciotto mesi secondo il progetto a stampa, e lo avrà invece di un solo anno secondo il voto della commissione.

La commissione non crede però di ritornare sulla presa deliberazione e invece l'on. Conforti crede doversi questa completare, aggiungendovi il calcolo della preventiva detenzione nelle condanne al confino e all'esilio, non essendo giusto di parificarlo a quello delle altre pene. E sulla sua proposta la commissione delibera doversi il tempo della detenzione preventiva nelle pene del confino e dell'esilio calcolare pel doppio.

Indi si passa all'

Art. 41.

Art. 41. La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo senza pregiudizio delle restituzioni dovute, del risarcimento dei danni e delle spese del giudizio.

La commissione, ritenuta l'abolizione dell'art. 9, vota la soppressione anche dell'art. 41, come quello a cui già provvedono il codice di procedura e il codice civile.

Sull'art. 42.

Art. 42. I condannati per uno stesso delitto sono tenuti solidalmente alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle spese del giudizio.

Se però furono condannati in giudizi separati, essi non sono tenuti solidalmente quanto alle spese, che per quelle degli atti di procedimento che loro sono stati comuni.

Si approva.

Indi si ammettono gli articoli 18 e 19 (già riferiti), salvo che nella redazione di essi dovrà la sotto-commissione aver presente la regola adottata nell'art. 15, che il *minimum* di un grado non deve mai essere ad un tempo il *maximum* del grado inferiore.

Giunta a questo punto, la commissione incarica la sotto-commissione di presentare rifatta la parte di libro I sin qui votata, compreso anche il capo III giusta le norme adottate.

Indi il sig presidente, osservando che quanto al tit. III *Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità,* esistono già le discussioni del passato anno, pone all'ordine del giorno per la seduta prossima il tit. IV *del delitto tentato o mancato.*

La seduta è levata.

Il presidente G. Pisanelli.

Ambrosoli, *membro e segretario.*

Verbale N° 30.

SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1867.

SOMMARIO

Del delitto tentato e del delitto mancato.

Sono presenti i signori.
PISANELLI, presidente;
AMBROSOLI,
ARABIA;
CARRARA;
CONFORTI,
DE FILIPPO,
DE FORESTA,
ELLERO;
MARZUCCHI,
TOLOMEI,
GEMMA, segretario

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, il presidente ricorda che oggi la discussione deve versare sul titolo IV relativo al delitto tentato e al delitto mancato, specialmente in base alle disposizioni del codice penale toscano.

Viene quindi data lettura degli articoli 42 al 48 del codice toscano, e 108 al 113 del progetto De Falco (già riferiti con tutto il libro I).

Il commend. Conforti esprime l'opinione che siano da abbandonarsi le definizioni date dal codice toscano, il quale comincia col determinare il concetto del delitto consumato. Per suo avviso è inutile occuparsi di definizioni meramente scientifiche, mentre ai giurati debbono essere proposti quesiti di puro fatto.

Opina invece il prof. Tolomei che sia indispensabile definire in che consista il delitto consumato, perchè ne deriva più chiara la nozione del delitto tentato e mancato, e delle loro differenze caratteristiche.

Il prof. Ellero applaude al pensiero di prendere in esame specialmente gli articoli del codice toscano; ma siccome quando la legge definisce ogni singolo delitto, si riferisce al momento della sua consumazione, così crede inutile una definizione del delitto consumato, e ad

ogni modo ritiene inesatta quella che si legge nell'art. 42 del codice toscano.

Arabia e De Filippo, osservando che ogni definizione è in diritto pericolosa e molto più allorchè si tratta di giurati, sono d'avviso che col definire il delitto tentato e mancato riesca già chiaro il concetto del delitto consumato, e che piuttosto che inserire una definizione non a portata delle cognizioni dei giurati, sia meglio ometterla, poichè in ultima analisi la definizione del delitto consumato è utile soltanto perchè prelude a quella del tentativo, il quale può essere bene e chiaramente definito anche indipendentemente da quella.

Ambrosoli soggiunge che scopo della legge nel trattare del tentativo è quello solo di stabilire una pena minore in confronto di quella del reato consumato, mentre la legge nelle successive sue disposizioni colpisce sempre il reato consumato.

Il prof. Tolomei, dichiarando d'aver dapprima manifestato contrario avviso perchè credeva che la definizione del delitto consumato potesse riuscire vantaggiosa allo scopo della migliore chiarezza, si dichiara convinto delle premesse obbiezioni.

Raccolti i voti dal presidente, la commissione unanime ritiene doversi dal codice escludere la definizione del delitto consumato.

Passando alla nozione del delitto tentato o mancato, il cav. Ambrosoli propone che in via preliminare la commissione deliberi se nel codice debba essere inserita la definizione del delitto mancato, e ciò perchè alcuni codici si limitano a quella del solo tentativo. La commissione delibera che la distinzione fra tentativo e delitto mancato debba ammettersi nel nuovo codice, perchè conforme al progresso degli studj in materia penale.

Prese poi in esame le varie definizioni poc'anzi lette ed aggiuntavi quella del codice napoletano, l'on. Arabia ritiene non ammissibile quella offerta dall'art. 43 del codice penale toscano, perchè non abbraccia tutti i caratteri del tentativo punibile.

Conforti propone la seguente: « Gli atti esecutivi d'un delitto dolosamente intrapreso, interrotti nel loro corso da una causa indipendente dalla volontà del colpevole, sono tentativi di esso. »

Tolomei osserva che il codice toscano dà una definizione oggettiva del tentativo, ma non accenna alle cause per le quali il fatto diventa punibile. O si vuole una definizione ontologica, ed è quella del codice toscano, o si vuole la definizione giuridica, ed allora è a preferirsi il progetto Conforti. Il prof. Carrara trova giusta l'osservazione del prof.

Tolomei, e soggiunge che il codice toscano, il quale ha premessa l'idea ontologica del tentativo, non tenne egual metodo riguardo al delitto mancato. Anch'egli accetta la definizione proposta dal commendatore Conforti. Ambrosoli però crede che sarebbe migliore, se invece d'essere concepita come una nozione astratta, avesse una formola soggettiva, accennando cioè all'autore. L'on. De Filippo conviene, perchè infatti una disposizione legislativa non può essere impersonale, ma deve colpire l'individuo.

Posta ai voti la proposta d'Ambrosoli, la commissione delibera che questo articolo debba esser formulato soggettivamente.

Si accetta pure la frase *atti esecutivi*, colla quale principia l'articolo, siccome quella che rappresenta un'azione effettiva ed un principio di esecuzione.

Riguardo alla frase *di un delitto dolosamente intrapreso*, il professore Ellero osserva essere pericoloso il comprendere l'elemento intenzionale, perchè sebbene il tentativo venga così ad essere escluso nei fatti colposi, tuttavia verrebbe ad essere ammesso in tutti indistintamente i reati volontarj, laddove in quelli che si commettono per impeto, ed in alcuni lievissimi, ma pur volontarj, difficilmente si potrebbe concepire l'idea di un tentativo. Il presidente Pisanelli soggiunge che la voce *doloso* è troppo scolastica, tanto più che diverse sono le interpretazioni di essa, essendovi il dolo penale ed il dolo civile, sicchè per maggior chiarezza dovrebbesi sostituire altra parola. Arabia, Carrara ed Ellero sostituirebbero la voce *volontario;* ma il prof. Tolomei non la ammette, perchè troppo generale, ed invece di togliere il dubbio, lo rende maggiore, poichè p. e. il reato colposo si imputa perchè indirettamente volontario. Raccolti i voti, la commissione delibera che debbasi ammettere nell'articolo il concetto della dolosità o volontarietà del delitto, salvo di sostituirvi altra voce equivalente.

Sulle parole *interrotti nel loro corso per cause indipendenti dalla volontà del colpevole*, il prof. Ellero trova inesatta l'espressione *interrotti*, perchè l'interruzione di una azione suppone che debba essere ricominciata. Il prof. Carrara osserva doversi piuttosto badare alla sostanza che alla forma, e domanda se possa sussistere tentativo anche senza interruzione del corso degli atti, quando cioè questo corso non aveva ugualmente la potenza di giungere al fine voluto dall'autore, poichè in tal caso le parole sarebbero insufficienti ad esprimere il concetto del tentativo. E può parere che il fine sia sempre possibile se nell'ordine stesso dei fatti non si trova la causa dell'insuccesso. L'on.

Conforti giustifica quell'espressione che, a suo giudizio, distingue esattamente il concetto del tentativo da quello del delitto mancato. Se l'autore ha fatto tutto per raggiungere lo scopo, si ha il delitto mancato; se i suoi atti esecutivi furono troncati nel loro corso, si ha il tentativo. Il prof. Carrara però oppone che con questa formula se non vi fosse interruzione, il giudice dovrebbe assolvere sempre, e allora resterebbero impuniti fatti gravi e pericolosi, per es., se taluno avesse sparato un'arma coll'intenzione di uccidere, ma a tale distanza che difficilmente avrebbe potuto ferire in guisa da produrre la morte. In tale ipotesi si potrebbe dire che siccome l'insuccesso non fu indipendente dal modo di agire dell'autore, non vi fu delitto mancato, e siccome d'altra parte non vi ebbe interruzione di atti, così non vi fu neppure attentato.

Il commend. Conforti modifica il proposto articolo nel modo seguente (salva sempre la forma soggettiva): *gli atti esecutivi d'un delitto doloso che non giungono a consumarlo per cause indipendenti dalla volontà del colpevole sono tentativi di esso*. Arabia propone che si dica, per cause *fortuite* ed *indipendenti*, perchè non basta che siano indipendenti dalla volontà, ma devono anche essere non prevedute, nè facilmente prevedibili, perchè se taluno prevedesse la causa che gli dee togliere il compimento del suo reo disegno, si dovrebbe reputare non avere avuto la seria volontà di commettere il delitto. Così se uno inerme si presenta sopra una strada a quattro carrettieri armati, ed intima loro di consegnare il denaro, è naturale che abbia preveduto di non riescire, sicchè non vi era seria intenzione, nè volontà. A tali considerazioni si oppone da altri che assai si prevede dai più esperti malfattori, ma che se per aver preveduto le cause che ostano ai loro disegni, non si dovesse ammettere il tentativo, molti reati rimarrebbero impuniti. Così nel caso citato, il colpevole potea sperare nella pusillanimità dei carrettieri; immaginarsi che avrebbero creduto alla presenza d'altri compagni, ed avere quindi una seria volontà di aggredirli, benchè in forze tanto inferiori. Che se poi l'avvenimento che doveva impedire la consumazione del delitto fu in modo certo preveduto dall'autore, allora vi fu difetto di volontà, o in altra parola la causa fu dipendente dalla sua volontà, perchè il proposto articolo comprende anche il caso che l'autore abbia desistito per pentimento, perchè allora egli stesso non volle che fosse raggiunto lo scopo delittuoso. La commissione dopo ciò non adotta la proposta dell'on. Arabia relativa alla parola *fortuito*.

Sul quesito se nell'articolo abbiasi ad inserire l'idea che gli atti esecutivi devono essere idonei allo scopo voluto dal colpevole, il cav. Am-

brosoli dà lettura degli articoli del codice portoghese relativi al tentativo. Ivi trovasi spiegato in tre articoli che cosa debba intendersi per cause indipendenti dalla volontà, e fra queste si annovera l'inefficacia dei mezzi. Taluno opina che nell'articolo si debba od esprimere che gli atti esecutivi devono essere *efficaci*, od escludere e meglio determinare il concetto della causa che impedisce all'autore di compiere il suo disegno. Il prof. Carrara osserva che vi sono atti per sè stessi potenti e pericolosi, che riescono poi inefficaci per un fatto dello stesso autore del tentativo, come sarebbe se taluno, dopo di aver preparato un veleno, vi aggiungesse un sale colla mira di accrescerne la virtù deleteria, e quel sale all'incontro neutralizzasse l'azione venefica. Lo stesso dicasi d'un veleno introdotto in una minestra, potentissimo ad uccidere, ma amministrato in così larga dose, che ne alteri il colore e l'odore, in guisa che colui al quale viene offerto, si astiene dal prenderne anche piccola parte, o d'un uomo che volendo ammazzare un nemico carica inavvedutamente un'arma con proiettili inoffensivi e la esplode ma non cagiona alcun male. — Il commend. Conforti propone: *gli atti esteriori idonei all'esecuzione d'un delitto* ecc. Ma oppongono Paoli, Ambrosoli ed altri che forse potrebbero comprendersi in questa espressione anche gli atti preparatorii, che certamente ne devono essere esclusi, e che gli atti esecutivi appunto perchè sono *esecutivi*, racchiudono già il requisito della loro idoneità.

La commissione pertanto delibera che nel processo verbale sia registrato essersi colle parole *atti esecutivi*, inteso di accennare agli atti esecutivi *idonei*, come fu sempre ritenuto in materia di tentativo punibile. Indi adotta la formola: *gli atti esecutivi d'un delitto doloso che non giungono a consumarlo per cause indipendenti dalla volontà del colpevole, costituiscono il tentativo di esso*, ferma la riserva già indicata di convertirlo in forma soggettiva.

Si osserva però che il prof. Ellero non approva la detta definizione, perchè a suo giudizio comprende anche il delitto mancato.

Conforti propone il seguente articolo relativo al delitto mancato: *colui che ha eseguito tutti gli atti necessarj alla consumazione del delitto dolosamente intrapreso, se il successo venne meno per cause indipendenti dalla sua volontà, e dal suo modo di operare, è colpevole di delitto mancato*, e spiega che le parole *e dal suo modo di operare*, hanno lo scopo di esprimere il concetto che l'autore deve aver fatto quanto era necessario alla consumazione, che anche il suo modo d'operare era efficacemente diretto ad ottenere lo scopo, ma che si è verificato un fatto estraneo

che rese vane le sue mire. Così vi è delitto mancato se a taluno fu propinato veleno, ma per sua fortuna un terzo gli ha subito somministrato un contravveleno; se taluno getta una persona in un pozzo perchè si anneghi, e questa persona riesce per mero accidente ad afferrare un chiodo sporgente e si salva; se taluno esplode un'arma in tutta vicinanza contro il petto di un altro, e questi ha il petto difeso da una piastra, e la palla scivola e non l'offende, laddove all'incontro se il veleno non avesse avuto sufficiente virtù mortifera, se nel pozzo si fosse trovato poca quantità d'acqua, e se l'arma non fosse stata convenientemente caricata, l'autore non avrebbe ottenuto lo scopo per una causa dipendente dal suo modo di operare.

Raccolti i voti, l'articolo viene adottato ad unanimità.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli.

Gemma, *segretario*.

Verbale N° 31.

SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1867.

SOMMARIO

Continuazione dello stesso argomento

Intervenuti i signori.
PISANELLI, presidente,
MARZUCCHI, vice presidente;
AMBROSOLI,
ARABIA;
CARRARA;
CONFORTI,
ELLERO;
MANCINI;
TOLOMEI;
GEMMA, segretario.

Letto ed approvato il processo verbale, il prof. Tolomei presenta un progetto di articolo, nel quale il tentativo è definito con locuzione personale, che è del seguente tenore:

Chiunque, coll'intenzione di commettere un delitto, compie atti esecutivi, che per cause indipendenti dalla sua volontà non giungono a consumarlo, è colpevole di delitto tentato.

Spiega come la frase *coll'intenzione di commettere un delitto* tenda a soddisfare alle condizioni che volevansi esprimere colla voce *doloso* senza averne i difetti; come la voce *compie* voglia esprimere che si tratta di veri atti esterni che il reo eseguisce, e non solo di atti preparatorj; come, dicendosi *atti* e non *gli atti,* si esprima non essere necessario, anzi essere di regola escluso che il reo debba avere compiuti *tutti* gli atti esecutivi costituenti un delitto, bastando che nel corso dei medesimi sia stato interrotto; ciò che poi apparisce eziandio dalla frase *non giungono a consumarlo,* con che spicca la differenza tra delitto tentato e mancato, quale emerge dalla definizione che susseguc, già redatta dall'on. Conforti

Il prof. Carrara muove dubbj sulla locuzione *compie atti esecutivi,* e

domanda se il primo atto esecutivo, e ne' delitti che constano di un atto solo, se questo unico atto, debba essere compiuto o possa essere soltanto incominciato: in altre parole, se esista tentativo di tentativo; e se p. e. chi pone la mano alla tasca per levarne l'arma ed ha compiuto il primo grado del primo atto esecutivo sia già colpevole di tentativo. Il prof Tolomei risponde che, quando il delitto consti di un atto solo esecutivo, non è necessario che questo sia compiuto, ma basta che sia incominciato; e che ad ogni modo, quando sia concepibile un frazionamento, una gradazione di passi, nel compimento di un atto esecutivo, la frase *compie atti esecutivi* allude a quel tanto di tali passi che il reo ha compiuto, per cui almeno il primo sia stato consumato, ciò bastando per poter dire che egli stava riducendo in atto esteriore l'intenzione di commettere il delitto, sicchè, se non giunge a realizzarla, è colpevole di tentativo, date le altre condizioni della definizione. Nota poi che dicendo che basta aver incominciato un atto, non volle comprendervi gli atti preparatorj, e che nel caso addotto non esiste ancora tentativo di ferimento, ma piuttosto un semplice atto preparatorio.

La commissione trovando molto pericoloso il suscitare tali quistioni, inevitabili se si accetta la voce *compie*, la quale in un giudizio per giurati potrebbe dar campo a dubbi gravissimi e a disparati giudizj, si riserva di ricercarne una più idonea.

Dopo ciò il presidente ricorda il desiderio manifestato dal commend. Mancini, e propone perciò il quesito se convenga esprimere nel codice il principio che se il tentativo fu commesso con mezzi non idonei, non è punibile, e se poi convenga esprimerlo in modo da riferirlo tanto alla non idoneità assoluta, quanto alla insufficienza o non idoneità relativa.

Conforti ammette che sia bene esprimere la regola, ma non vorrebbe che si entrasse in troppe specificazioni per timore di applicazioni esorbitanti.

Ambrosoli osserva però che, siccome in certi gravi casi, benchè si riconosca non essere punibile il tentativo con mezzi non idonei, può sussistere un pericolo sociale sufficiente per consigliare di sottoporre a pena il fatto come delitto *sui generis,* così converrebbe guardarsi dal pericolo di formulare un principio così astratto di non punibilità, che poi impedisse di far luogo nel codice ai casi accennati

Il presidente trova giusta la osservazione, ma crede che non siavi alcun pericolo di estendere la massima oltre il vero suo confine dal momento che essa verrebbe inscritta nel titolo del tentativo, laonde sarebbe

sempre limitata a questa parte delle norme generali, e resterebbero salve le eccezioni; ma poi, anche per questa considerazione, propone come assai importante il problema della formula con cui esprimere quella regola generale, e specialmente il punto se debba comprendere tanto la non idoneità assoluta, quanto la relativa.

Intorno a ciò si fa luogo ad ampia discussione, in ispecie relativamente ai mezzi con cui il delitto fu tentato, e si citano il codice portoghese, il codice sassone ed altri; e l'on. Arabia conclude che quando il successo è impedito da inefficacia meramente relativa dei mezzi, sussistono ragioni gravi per punire il fatto almeno come delitto *sui generis*.

Tolomei conviene che le ragioni di punire ci sarebbero. Avvi infatti una possibilità generica che quel delitto si compia, epperò il diritto assoluto alla sicurezza sociale è posto in pericolo. Se pertanto non si impiegasse, per ristabilire la sicurezza, la sanzione penale, quel fatto potrebbe altra volta o da altro autore tentarsi in modo più acconcio; e la legge si mostrerebbe improvvida, aspettando che si compiesse un tentativo idoneo Il caso della impossibilità assoluta è ben diverso; chè per esso nessun pericolo sociale è sôrto, e nessun serio allarme ha potuto suscitarsi

Il prof. Carrara ritiene poco conveniente invocar teoriche dedotte dal codice sassone, giacchè ivi è punito anche il tentativo commesso con mezzi assolutamente inetti, per guisa che per esso ha potuto persino condannarsi come rea di tentativo di procurato aborto una donna che non era neppure stata incinta. Riportandosi però ai principj generali, conviene pienamente col prof. Tolomei. Il tentativo è un pericolo sociale; e se il pericolo non esiste quando il tentativo è commesso con mezzi di efficacia assolutamente impossibile, avvi invece ogni motivo per crederlo ragionevole quando è commesso con mezzi per sè stessi idonei, e soltanto inefficaci nel caso concreto; perchè il pubblico allarme nasce dal timore che il fatto si ripeta, e ripetendosi scomparirebbe molto probabilmente la inefficacia relativa, perchè dipende da condizioni affatto accidentali del caso.

Il commend. Conforti pensa che non giovi fare codeste distinzioni e che basti la latitudine della pena per le circostanze attenuanti, tra le quali v'è indubbiamente anche la inefficacia dei mezzi, essendo pur sempre vero che per essa è scomparso il danno effettivo del delitto.

Obbietta l'on. Arabia che, dato il caso, si avrebbe non già una mera attenuazione, ma l'assoluzione, mancando la punibilità del fatto.

Propone perciò l'on. Marzucchi di distinguere l'impossibilità relativa che proviene dall'agente, da quella che proviene dal paziente, esservi in quest'ultimo caso punibilità di tentativo, perchè potrebbe ripetersi con esito in altri casi, ma non nel primo, perchè l'impossibilità continuerebbe a sussistere anche rispetto ad altri, e adduce a conforto della sua teoria vari esempi, tra cui quello di chi ferisce un cadavere, credendolo un vivo. Ma l'on. Pisanelli non la crede una teorica sicura, giacchè qui la impossibilità è relativa astrattamente parlando, ma si trasforma in impossibilità assoluta, essendo sempre impossibile che si uccida uno già morto.

Il commend. Mancini crede potersi conciliare le varie opinioni, tenendo conto ad un tempo delle leggi generali e invariabili per le quali un dato tentativo sarebbe d'impossibile effettuazione, in ogni luogo e in ogni circostanza, e delle condizioni speciali in cui si trova l'agente o il paziente. Una volta che si avesse riguardo alle leggi costanti della natura, ma in relazione al caso concreto, sarebbe di certo soddisfatta la ragione penale; epperò propone la seguente formula:

Non vi è tentativo punibile quando, nelle speciali condizioni del fatto, fosse impossibile la consumazione del delitto, o per la natura del fine, o per la non idoneità dei mezzi.

L'on. Conforti, pur apprezzando queste dotte e ingegnose ricerche tendenti a stabilire una massima generale, opina che sia pericoloso inserirla nel codice, quand'anche si credesse di averne trovata la formula più esatta, potendo in ogni caso pratico sorgere in gran numero i dubbj sull'applicazione della regola.

Il presidente pone ai voti:

1° se debbasi inserire nel codice un principio generale sulla non punibilità del tentativo di assoluta e universale impossibilità,

E si risponde negativamente con cinque voti contro quattro.

2° se colla definizione del tentativo siasi inteso di esprimere che il tentativo è punibile anche quando gli atti esecutivi siano inefficaci, purchè soltanto relativamente.

L'on. Conforti ripete però che può essere pericoloso un principio di tal natura, dappoichè in ogni questione di tentativo è da attendersi che venga elevata l'eccezione dell'impossibilità relativa. Ma a tal pericolo l'on. Mancini ne contrappone un altro ben maggiore, quello di veder condannate come colpevoli di tentativo persone che nel caso concreto non avrebbero mai potuto consumare il delitto.

Quindi il presidente pone ai voti la massima: ***non vi è tentativo punibile quando, nelle speciali condizioni del fatto, fosse impossibile la consumazione del delitto, o perchè il fine non era conseguibile, o perchè i mezzi non erano idonei***, rimanendo inteso volersi dichiarare con queste ultime parole che, se i mezzi fossero soltanto *insufficienti* per quantità o qualità, il tentativo non cesserebbe di essere punibile.

E la commissione vota unanime il principio. Ma alla domanda se debba esprimersi nel codice, sei voti contro tre rispondono negativamente, pel motivo che riuscirebbe cosa superflua ed un mero commentario della definizione del tentativo, nelle parole ***atti esecutivi che non giungono a consumare il delitto.***

Esaurita questa parte, il presidente chiede se debbasi dichiarare nel codice, che nei delitti *colposi* o di mera negligenza non avvi tentativo punibile. E la commissione unanime risponde negativamente, pel motivo che dopo la data definizione del tentativo, di cui è elemento l'intenzione diretta al delitto, sarebbe superfluo il dire che nei delitti, in cui manca l' intenzione, non avvi tentativo punibile.

Si passa pertanto al quesito sul tentativo nei delitti d'impeto.

Il commend. Mancini ammette che, astrattamente parlando, dal momento che anche nell'impeto il reo ha pure deliberato e voluto il delitto, è anche ammissibile che abbia, sebbene repentinamente, intrapreso atti esecutivi, stati poi interrotti. Osserva però che l'impeto ha in sè come la genesi del dolo e della colpa insieme. Così se uno nell'impeto tenta di ferire il suo avversario, può bene immaginarsi che questi, se fosse rimasto ferito, sarebbe anche morto, ma questo esito costituirebbe la parte non voluta, la parte a così dire colposa del delitto, laddove il ferimento che era l'immediato effetto a cui il reo mirava, è un effetto doloso. Il tentativo pertanto sarebbe concepibile soltanto pel ferimento.

Il prof. Carrara nota che il tentativo nell'impeto formò argomento delle più gravi e difficili quistioni. Certamente, se il reo ha tentato il delitto, non cessa di meritare la scusa che gli deriva dall'impeto, ma la questione, anzichè giuridica, è psicologica. Domandasi cioè se si possa riconoscere nell'animo dell'uomo che si trova in preda ad un impeto di passione quella intenzione diretta al delitto, che sorpassando i fatti materiali a cui si è abbandonato, mira ad uno scopo ulteriore. Ammesso ciò, è da attendersi in quasi tutti i ferimenti d'impeto un'accusa di omicidio; chè non essendo possibile, o almeno essendo estremamente difficile, segnar un confine all'intenzione che sorge da moto improvviso, è pur troppo assai verosimile che l'accusa sostenga, e non senza appa-

renze di qualche peso, che l'autore voleva tutto quel male che il suo fatto poteva produrre, e così nel tentato ferimento voleva l'omicidio. E infatti quali criterj rimangono per trovar l'intenzione? Quelli dedotti dall'esame dei mezzi, ma se questi sono micidiali, come impedire che dicasi micidiale l'intenzione? Opina pertanto il prof. Carrara essere debito di prudenza legislativa andar incontro a cotali eccessi, troncandoli dalla radice, e dichiarando cioè non ammettersi tentativo nei delitti d'impeto, con riserva di regolare con opportune disposizioni i casi di ferimento per moto improvviso.

Mancini crede anzitutto che non debbasi aver riguardo soltanto ai delitti di sangue, essendo concepibile il caso che, per grave provocazione e per impeto d'ira, uno danneggi l'altrui proprietà (per esempio, appiccandovi il fuoco) o laceri un documento di prova, e simili. Or non si può prescindere dal guardare all'indole del fatto. Se il fatto ammette gradi, ed esiste una volontà delittuosa, sebbene nata per impeto, come escludere la possibilità del tentativo? Per sottrarci alla difficoltà di trovare in un caso concreto il confine della intenzione delittuosa, noi non dobbiamo negare addirittura il tentativo, disposizione che potrebbe persino riescire meno favorevole all'accusato.

Il presidente, osservando come i preopinanti si preoccupino specialmente delle esagerazioni a cui può condurre una teorica qualunque, manifesta l'idea che forse convenga tacerne nelle disposizioni generali sul tentativo, e riservarsi invece di segnare giusti confini alla sanzione penale nei delitti d'impeto

Il prof Ellero sostiene però non potersi nei delitti d'impeto ammettere tentativo, non già perchè non si possa discernere qual sia l'intenzione, ma perchè questa non persevera oltre il primo fatto esteriore con cui l'impeto si è manifestato. Così se uno nell'impeto spara un colpo di pistola, ma non ferisce o ferisce lievemente, egli non ripete il colpo (nel qual caso cesserebbe il concetto dell'impeto), ma si arresta, come chi ha esaurito l'impeto che lo ha mosso. Epperò il suo fatto è consumato, e dee misurarsi per quello che ne è risultato, e nulla più.

Questo esempio però pare troppo semplice all'on. Conforti, che allega l'altro di chi nell'impeto pone mano al coltello e mena dei colpi Quanti ne darà? Fino a ferir gravemente, o fino ad uccidere? Se il reo è sorpreso nel corso dei colpi ed impedito dal continuare, si dovrà imputare di ferimento nell'impeto o di tentativo d'omicidio?

Il presidente pone ai voti se, in via di massima generale, debba dichiararsi nel codice che nei delitti d'impeto non si riconosce tentativo.

A voti unanimi si risponde negativamente, riconoscendo anche quelli che non ammettono il tentativo, essere pericoloso formarne un principio imperativo nella legge

Rimane così deliberato: non doversi nel codice far cenno espresso, nè dei delitti colposi, nè dei delitti d'impeto per ciò che riguarda il tentativo, e lasciarsi questa parte, come finora, alla giurisprudenza, a cui potrà essere utile il sapere dai processi verbali della commissione come le questioni siano state discusse

Il prof. Tolomei però, nell'intento di segnar un confine all'arbitrio giudiziale, opina che possa convenientemente accogliersi nella parte generale l'art 44 del codice toscano (*) Il prof. Carrara informa che la voce *danno* fu dai pratici riferita unicamente al furto, epperò dovrebbe cercarsi una redazione che escludesse quella ristretta ed erronea interpretazione.

La commissione delibera di accogliere questi concetti con la formula seguente proposta da Ambrosoli.

Dove non sia provato a quale fra più delitti, od a quale fra più effetti dannosi di un medesimo delitto, fossero diretti gli atti esecutivi, si presume che fossero diretti al delitto meno grave, od all'effetto meno dannoso. Dovrà poi collocarsi nel codice in modo che, a differenza dell'art. 44 del codice toscano, non si riferisca soltanto alla pena da irrogarsi, ma anche alla qualificazione del fatto.

La commissione passa indi a sciogliere una riserva fatta nel discutere la definizione del tentativo, se cioè debbasi aggiungere alla frase *cause indipendenti dalla volontà,* anche la locuzione *e fortuite*

Mancini troverebbe utile questa aggiunta, che già era nella legislazione napoletana, senza che mai abbia recato difficoltà nella pratica, per evitare la obbiezione che possa esservi una causa che interrompe gli atti esecutivi già preveduta dal reo, benchè non dipendente dalla sua volontà.

Dopo discussione a cui prendono parte Arabia, Tolomei e Conforti, la commissione adotta il concetto e sostituisce alla voce *fortuite* la voce *accidentale* Alla domanda di Ambrosoli se si alluda ad una accidenta-

(*) *Art 44 cod. tosc.* Quando la pena del delitto consumato si dee misurare secondo la quantità del danno arrecato all'offeso, dove non sia dato chiarire a quanto mirasse l'intenzione di chi commise il tentativo, si presume che fosse diretta allo scopo meno dannoso.

lità assoluta o relativa al reo, la commissione risponde bastare la accidentalità relativa. Così nell'esempio addotto da Ambrosoli della forza pubblica appostata in una casa dove sapeva dover avvenire una grassazione, per coglervi gli autori sul fatto, la commissione ritiene che l'impedimento al delitto sia ancora accidentale relativamente ai colpevoli, benchè non esista una vera accidentalità assoluta.

Dopo il quale schiarimento la commissione adotta la nozione del tentativo come segue:

Chiunque, coll'intenzione di commettere un delitto, deviene ad atti esecutivi, che per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà non giungano a consumarlo, è colpevole di delitto tentato.

Indi segue la nozione del delitto mancato, come si legge nel sunto a stampa e che si ritiene formulato come segue:

Colui che ha eseguito tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto, se questa non è avvenuta per cause accidentali indipendenti dalla sua volontà e dal suo modo di operare, è colpevole di delitto mancato.

Il presidente propone ora il quesito se debbasi esprimere che la desistenza spontanea del reo toglie la punibilità del tentativo. Sulla massima in sè non può sorgere dubbio, sibbene si disputa se già non sia inerente nella nozione del tentativo, che parla di *intenzione di commettere il delitto*, sicchè, mancando questa, deve dirsi che manca il tentativo. Per questa considerazione si delibera di ommettere quella dichiarazione.

Sulla proposta dell'on. Conforti, si adotta l'art. 73 del codice napoletano riformato nell'art. 111 del progetto De Falco:

Nei delitti tentati o mancati, quando gli atti esecutivi costituiscano per sè stessi un delitto consumato, si farà confronto tra la pena di questo e quella del delitto tentato e mancato, e si applicherà la più grave.

Finalmente si stabilisce la penalità del delitto tentato e mancato come segue: Pel delitto mancato da uno a due gradi meno della pena dovuta al delitto consumato. Pel delitto tentato da due a tre gradi meno.

La seduta è sciolta.

Il presidente G. PISANELLI.

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 32.

SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1867.

SOMMARIO

Della complicità.

Sono presenti i signori:

Marzucchi, vice-presidente;
Arabia,
Carrara;
Conforti;
Ellero;
Paoli,
Tolomei;
Ambrosoli
De Foresta } anche come segretarj.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente tornata, si apre la discussione sul titolo relativo agli autori, coautori e complici dei delitti.

Si leggono l'art. 62 del progetto a stampa della prima sotto-commissione e l'art. 114 del progetto De Falco

Si solleva prima di tutto la questione se sia necessaria la definizione degli autori, o se non convenga invece di limitarla ai complici

Il commend Conforti propende per quest'ultimo sistema invocando l'esempio del codice francese e del napoletano, nei quali si definiscono soltanto i complici.

Il prof. Tolomei divide la stessa opinione anche per conformità con quanto si è già deliberato riguardo alla definizione del delitto consumato che si è creduta inutile, perchè, quando il codice parla di un delitto, intende evidentemente parlare del delitto consumato, la quale ragione sta anche pel caso in discorso, giacchè tutte le disposizioni penali si applicano evidentemente all'autore od autori dei reati, senza che sia mestieri di dirlo, nè di definire chi essi sieno

Il cav. Arabia, mentre consente in massima in queste idee, vorrebbe per altro che si desse una qualche definizione dei coautori, perchè

quando un delitto è eseguito da varie persone, delle quali le une abbiano preso maggiore o più diretta parte delle altre, se manca nella legge la nozione dei coautori, si può correre pericolo che vengano taluni considerati come complici, cosa che non sarebbe conforme alle sane teorie penali, non potendo dirsi complice chi concorre immediatamente all'esecuzione del reato e vi coopera nell'atto dell'esecuzione medesima.

Il prof. Carrara non crede necessaria questa definizione. Ormai, egli dice, si è adottato nel progetto del codice un metodo da cui non conviene dipartirsi, ed è quello di non dare che le definizioni assolutamente indispensabili, ben sapendosi come esse sieno in genere pericolose; del resto chi sia autore e coautore di un delitto ognuno lo comprende, e chi volesse sofisticare lo potrebbe sempre a malgrado di qualunque definizione.

Arabia insiste sulla necessità della definizione dei coautori, e cita il caso in cui un delitto è stato commesso da varj individui che furono veduti, per esempio, riuniti sul luogo del delitto senza che si sappia poi la parte che ciascuno di essi vi ha preso, in tal caso, egli soggiunge, se non è stabilita o almeno definita nella legge, la categoria dei coautori, accadrà che non potendosi tutti ritenere per autori diretti del fatto, bisognerà considerarli unicamente per complici, perchè nel dubbio si deve estendere a tutti la circostanza diminuente, anzichè l'aggravante.

Conforti risponde che anche data la definizione degli autori e dei coautori non svanirà mai la difficoltà pel caso che non si conoscano i particolari della rispettiva cooperazione, perchè questa incertezza obbligherà sempre ad applicare a tutti la pena più mite.

Il cons. Paoli propende per l'utilità della controversa definizione, egli propone il caso di due ladri, di cui uno scassi la porta e rimanga in guardia, l'altro entri e compia il furto; e dice che, sebbene sieno entrambi colpevoli, non possono per altro qualificarsi entrambi autori del furto, che in realtà fu commesso da un solo, coll'aiuto e cooperazione immediata dell'altro, il quale deve perciò chiamarsi coautore.

I prof. Tolomei e Carrara ammettono che scientificamente parlando passi una differenza tra questi due delinquenti, di cui l'uno è il reo, e l'altro il correo, ma in pratica non v'è utilità di distinguere dal momento che debbono essere puniti colla stessa pena, e che nell'opinione generale si considerano entrambi come autori del furto. Del resto, soggiunge il prof. Carrara, quando in un delitto v'è il concorso materiale e intenzionale di più persone, il dubbio vi è sempre anche data la definizione dei coautori, e che sieno tali tutti coloro che cooperano im-

mediatamente al reato), perchè se uno regge la vittima o fa lume mentre altri la trafigge, non si potrebbe dire che egli abbia cooperato. Esempio di vera cooperazione non v'è che nel caso datoci dalle leggi romane di una trave rubata e asportata da due, laonde riesce sempre pericolosa la definizione perchè include la nozione del complice necessario, che presenta tante difficoltà nella pratica.

Il prof. Ellero crede che la definizione degli autori non sia necessaria, bensì quella dei coautori, per la stessa ragione per cui non v'ha chi contesti la necessità della definizione dei complici. Il fatto di questi ultimi, si ritiene punibile solo perchè si rannoda al fatto principale; e del pari vi sono dei casi di cooperazione a un delitto che sebbene eccedenti i termini della complicità, sarebbero per sè stessi indifferenti ove non si rannodassero al fatto principale. Propone pertanto: *sono puniti come gli autori del delitto coloro che partecipano all'esecuzione del medesimo.*

Il prof. Tolomei non crede accettabile questa definizione poichè per taluni dei complici, come sono i mandanti, deve stabilirsi la stessa pena degli autori, e nondimeno non può dirsi che abbiano partecipato al delitto.

Ambrosoli propone che per conciliare le opinioni il titolo V si inscriva colla rubrica *Del concorso di più persone in uno stesso delitto*, indi si formuli il primo articolo di quel titolo nel modo seguente:

Sono puniti collo stesso grado di pena dovuta all'autore del delitto

1° *coloro che hanno preso parte all'esecuzione di esso,*

2° *coloro che col mandato, col comando, ecc.*

E poi si dica nell'articolo seguente.

Sono complici 1° *coloro che con istigazioni ecc.*, e il rimanente come nel progetto.

Il commend. Conforti oppone che a questo modo coloro che hanno preso parte al fatto e il mandante, nè si direbbero autori nè si chiamerebbero complici.

In questo stato di cose si delibera di incaricare la sotto-commissione di studiare e proporre per la seduta prossima una formula che, tenuto conto delle premesse osservazioni, possa conciliare le varie sentenze.

E la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

DE FORESTA, *membro e segretario.*

Verbale N° 33.

SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1867.

SOMMARIO.

Ancora della complicità.

Sono presenti i signori:

PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente;
ABADIA;
CARRARA;
CONFORTI;
COSTA;
ELLERO;
PAOLI;
TOLOMEI;
AMBROSOLI, DE FORESTA, anche quali segretarj;

Si legge il processo verbale della precedente seduta ed è approvato.

Il prof. Tolomei presenta un progetto di articoli concernenti la responsabilità di più persone in un medesimo delitto. Sono i seguenti:

TITOLO V.

DEL CONCORSO DI PIU REI NELLO STESSO DELITTO.

Art. 1. Sono responsabili dello stesso delitto:

1° gli autori, e sono coloro che lo eseguiscono, e coloro che deliberatamente vi prendono parte nel tempo e nel luogo della consumazione;

2° i motori, e sono coloro che per via di mandato, di minacce, di ricompense date o promesse, di abuso di autorità o di potere o in altro modo, sono stati causa del delitto, dolosamente instigando l'autore a formare la risoluzione di commetterlo;

3° i complici, e sono:

a) coloro che dolosamente col consiglio, coll'istruzione, coll'approvazione, coll'eccitamento o in qualunque altro modo facilitarono o fortificarono l'altrui risoluzione di commettere il delitto, o di prendervi parte;

b) coloro che, senza prendere parte attiva nel delitto, coll'intervenire nel luogo e nel tempo dell'esecuzione, ne somministrarono però deliberatamente i mezzi, ne ri-

mossero gli ostacoli o in qualunque modo vi prestarono aiuto, o cooperarono a renderne sicuro l'eseguimento,

c, coloro, che prima della esecuzione, si concertarono coi colpevoli del delitto sull'ajuto e sull'assistenza da prestarsi dopo commesso, sia per la impunità, sia pel frutto da ritrarsene.

Art. 2. Non sono responsabili dello stesso delitto, ma rei di un delitto particolare, come nella parte speciale del presente codice è dichiarato

1° chiunque, dopo il fatto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, scientemente ajuta il colpevole ad assicurare il delittuoso profitto, o ad eludere le investigazioni della giustizia,

2° chiunque omette d'impedire il delitto, sebbene lo possa senza pericolo e con facilità;

3° il motore che non riuscì nello intento d'indurre l'istigato a commettere il delitto.

Art. 3, § 1 Gli autori ed i motori sono puniti col medesimo grado di pena minacciato dalla legge al delitto da loro concertato ed eseguito, a misura del rispettivo operato.

§ 2. Il motore però può esser punito da uno a due gradi meno dell'autore, quando questi abbia commesso il delitto anche per motivi proprj, non eccitati da quello.

Art. 4, § 1. I complici sono puniti come gli autori del delitto quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il delitto non si sarebbe commesso.

§ 2. Qualora, anche senza la loro cooperazione, il delitto sarebbe stato commesso, i complici saranno puniti da uno a tre gradi meno degli autori, salvo i casi ne' quali la legge abbia altrimenti disposto.

Art. 5, § 1 Il motore va impunito

a) se ha impedito il delitto, o distogliendo l'instigato, o, dove non sia riuscito, benchè abbia fatto quanto era in lui, a distoglierlo, denunciando tempestivamente all'autorità il pericolo sovrastante, o valendosi di altri mezzi, o

b) se ha fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, il quale non ostante ha commesso il delitto per cause affatto indipendenti da quella instigazione.

§ 2 Ma se il motore, senza aver fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, ha impedito il delitto con una tempestiva denunzia all'autorità, o con altri mezzi, è punito con la carcere fino a sei mesi, o nei casi più leggieri, con una multa fino a cento lire

§ 3. Lo stesso deve valere anche pel complice quand'egli abbia controoperato in tempo alla efficacia della sua azione, ed abbia cercato, quanto era da lui, d'impedire il delitto.

Art 6. (È l'art. 117 del progetto De Falco).

Art. 7. (L'art. 118 del progetto De Falco).

Il presidente manifesta il dubbio che possano sorgere talune difficoltà di applicazione, massime nella interpretazione a cui possono dar luogo nell'art. 1 le parole *luogo e tempo della consumazione*, potendosi, per esempio, domandare se chi fa la guardia alla porta mentre il compagno commette il furto nella casa, sia nel *luogo* della consumazione. E in seguito a spiegazioni che dà il prof. Tolomei, soggiunge parere a lui

semplice il sistema di considerare le due più elementari posizioni di fatto. Abbiamo un autore che eseguisce il fatto; e poichè questo fatto si suddivide in più gradi o stadj, possiamo avere più autori, ciascuno dei quali eseguisce uno di tali stadj tutti inerenti alla esecuzione del delitto, ed abbiamo indi chi lo ha istigato, determinato, ajutato, istruito, ecc; or costoro sono tutti complici, nulla influendo che in certi casi il complice, per esempio quello che col mandato determinò l'autore al delitto, sia punito con pena uguale.

Il cons. Paoli accetterebbe la distinzione tra complici e correi, e direbbe correi quelli che nell'art. 115, n. 3 del progetto De Falco (pari sostanzialmente all'art. 102, n. 3 del cod. 20 novembre 1859) sono posti tra i complici, ma sostituendo alla voce *immediatamente*, che può far sorgere l'equivoco che sia relativa al tempo, la voce *direttamente*, che spiega non doversi essere alcun fatto intermedio di indiretta relazione.

Anche il cav. Costa trova fonte di difficoltà la voce *immediatamente;* ma non crede che le tolga la voce *direttamente;* e cita il caso di più persone che hanno intrapresa una falsificazione di carte di pubblico credito; l'uno incide il rame, l'altro fabbrica la carta, senza che forse l'uno sappia dell'altro, e un terzo finalmente riproduce l'impronta sulla carta dando corpo al delitto, nei quali casi, e in quelli ancor più complicati che possono verificarsi, nasce dubbio fondato se costoro abbiano concorso direttamente. Egli pertanto leverebbe sì una voce, che l'altra.

Il prof. Tolomei e il presidente oppongono che se da quella nozione si leva quell'addiettivo, scompariscc ogni differenza tra correi e complici, mentre poi non può esservi dubbio che nell'esempio addotto dal cav. Costa ciascuno di quei colpevoli era correo, avendo eseguito un atto che direttamente concorreva a costituire il delitto.

Il prof. Ellero troverebbe conforme ai principj ed all'indole della cosa il distinguere, come fa il codice sardo, gli atti di partecipazione principali, senza i quali cioè il delitto non si poteva commettere, dagli atti accessorj, ma il prof. Tolomei crede che in ciò si possano trovare nuove difficoltà, non essendo sempre evidente la differenza tra atti principali ed atti accessorj; e il commend. Marzucchi vorrebbe che i caratteri differenziali si ricercassero unicamente nell'elemento morale, d'avere cioè deliberato il delitto o fatta sorgere in altri la deliberazione in commetterlo, ovvero di avere facilitato e dato opera al delitto già deliberato da altri.

Il Presidente trae argomento da tutte queste sottili discussioni per dedurne vieppiù la convinzione che la teorica più sicura sia ancora quella già da lui enunziata, di dividere i rei nelle due classi di autori e

di complici, guardando al fatto materiale della esecuzione, e propone che si dica *sono autori coloro che concorrono alla esecuzione degli atti costitutivi del delitto*; ma De Foresta osserva che con tale definizione diventa complice colui che, per concerto coi compagni, fa la guardia nella via, dacchè *gli atti costitutivi del delitto* si compiono senza il suo intervento, epperò il prof. Tolomei propone, *sono correi del delitto coloro che lo eseguiscono e coloro che concorrono nella esecuzione*, lasciando alla giurisprudenza il determinare quali sono i limiti della esecuzione, caso per caso, e perciò se il concorso prestato sia nella esecuzione o no.

La commissione accetta per ora la formula premessa, benchè sembri assai vaga.

Si procede all'esame della parte che concerne i motori.

Il cons. Paoli crede che si dovrebbe riprodurre l'art. 49, lett. *b* del codice toscano, che dice: *chiunque per via di mandato, di minacce, di ricompense date e promesse, di abuso d'autorità o di potere, o in altro modo, è stato causa del delitto, dolosamente instigando l'agente* (e dovrebbe ora sostituirsi *l'autore*) *a formare la risoluzione di commetterlo.*

Nota il prof Tolomei che è sostanzialmente il suo progetto

Il cav. Costa accetterebbe, purchè si levasse la parola *dolosamente* come superflua, già intendendosi che se uno fosse causa del delitto senza volerlo, non sarebbe imputabile.

Osserva però il prof. Carrara, che quella voce tende ad escludere il caso della mera imprudenza, come nell'esempio di chi svelasse a un marito la infedeltà della moglie, senza per altro un'idea qualunque di instigarlo a vendicarsi, or se il marito uccide il drudo, può ben dirsi che l'incauto amico, svelando il segreto, fu la causa del delitto, e senza volerlo, instigò a commetterlo, ma mancherebbe il dolo

Ambrosoli spiega come appunto per sfuggire a tutte queste difficoltà, la sotto-commissione nell'art 62 adottò la formula *ha determinato altri al delitto*, parendo che il concetto di *determinare* includa necessariamente e la volontà in chi si adopera e l'effetto ottenuto di aver rivolta al delitto una volontà che non lo aveva neppur concepito

La commissione accetta questa frase, e il presidente propone la formula del citato art 49, lett. *E* del codice toscano, che è poi anche quella degli art. 1 e 2 del progetto Tolomei colla frase *o in altro modo abbia determinato altri ad eseguire il delitto* Sorge bensì qualche dubbio al prof Ellero e al cav Arabia per la ipotesi del mero consiglio dato a chi già aveva impulsi proprj al delitto, ma a ciò risponde Tolomei parlarsi del *consiglio* nel numero successivo; laonde la commissione adotta la citata formula colla detta modificazione.

Si passa alla seconda figura preveduta nel progetto De Falco nell'articolo 115, che è tolto dall'art. 55 del codice toscano

Il commend. Conforti propone di adottare il testo del codice napoletano, che è sostanzialmente simile al codice 20 novembre 1859 nella parte che dice *coloro che senza essere immediati esecutori del reato avranno scientemente ajutato o assistito l'autore nei fatti che lo avranno preparato, facilitato o consumato*. Si disputa sul valore della voce *preparato*, temendosi da taluno che comprenda anche gli atti preparatorj; ma il prof. Tolomei dichiara trattarsi della esecuzione punibile sia come tentativo, sia come delitto consumato

Si passa alla lett. *c* del n° 3 della proposta del prof. Tolomei relativa ai complici per mezzo di ajuto posteriore al delitto, ma promesso antecedentemente; e il prof. Tolomei richiamando l'articolo 55, lett. *c* del codice toscano, spiega la differenza in ciò che ivi si richiede promessa ed esecuzione, laddove nella sua proposta basta la promessa, giacchè è questa che importa di calcolare come elemento che ha facilitato il fatto e fortificato la risoluzione di commetterlo. Fu appunto la promessa dell'assistenza posteriore, dice, che ha deciso il reo al delitto, se non avesse avuta l'assicurazione, p. e., che il complice avrebbe ricettato la cosa rubata, egli non avrebbe commesso il furto.

Osserva però il commend. Conforti che, ridotta a questi termini la quistione, si risolve di nuovo nelle altre ipotesi già esaurite ai n. 1 e 2, che cioè sia stata rafforzata l'intenzione delittuosa dell'autore. La commissione pertanto elimina il n. 3, lett. *c*.

Sulla parte che tratta dei *fautori* la commissione, ritenuto che dopo la esatta definizione dei complici, quelli che non lo sono debbono ritenersi o scevri da pena, o colpevoli di uno speciale delitto, delibera di ometterne ogni cenno, salvo di comprendere nel libro II del codice quei casi che si crederanno degni di pena.

Si passa pertanto al quesito della influenza delle circostanze personali e materiali sulla pena dei complici. Si leggono gli art. 5 e 6 della proposta Tolomei, e 117, 118 del progetto De Falco, nonchè il 66 e 67 del progetto della sotto-commissione.

Conforti ammette, salva la redazione, ciò che concerne le qualità personali, che restano proprie di chi le possiede, nè influiscono sugli altri, ma quanto alle circostanze materiali, siccome sono inviscerate nel fatto e gli imprimono la qualifica stabilita dalla legge, così non crede che debbasi distinguere tra chi le conosceva e chi le ignorava. Così se uno ha fatto la guardia alla porta, si è evidentemente rimesso a quel modo

qualunque col quale il furto, p. e., sarebbe stato commesso dai compagni; e se questi hanno fatto rottura e violenza, è giusto punirlo anche per tali circostanze aggravanti. Egli pertanto escluderebbe questa parte dell'articolo, attenendosi del resto all'art. 105 del codice 1869.

Il cav. Costa ricorda come, a termini di questo art. 105, siasi sempre disputato se il complice di furto commesso dal domestico sia imputabile di furto qualificato o no. La giurisprudenza decise che sì.

Il prof. Carrara distingue tra le circostanze personali che hanno servito e quelle che non hanno servito di mezzo al delitto. Se hanno servito di mezzo, p. e., la qualità di domestico, si estendono anche ai complici. Le altre, p. e., la qualità di figlio nel parricidio, e la premeditazione, non si estendono. Tale fu sempre anche la giurisprudenza toscana.

Il prof. Ellero non ammette questa distinzione, perchè se la legge, per certe circostanze personali, ha configurato un certo delitto, lo ha fatto per ragioni generali, e chiunque vi prende parte, ne divide la responsabilità. Così sebbene la bigamia non si possa commettere che dai coniugi, uno può essere complice della bigamia altrui.

Il presidente pone ai voti gli articoli 117 e 118 del progetto De Falco e sono accettati, salva la redazione da conformarsi agli articoli 66 e 67 del progetto della sotto-commissione (*), colla dichiarazione però che nell'art. 67 tra la prima e la seconda parte si dee introdurre un paragrafo per esprimere che le circostanze personali sono considerate come materiali quando hanno servito di mezzo alla esecuzione del delitto.

Dopo ciò si passa a trattare della pena dei complici, e si leggono gli art. 3 e 4 della proposta Tolomei, nei quali, di conformità a quanto fu detto, si dovrà riferire ai complici ciò che ivi apparisce riferito ai motori. La commissione adotta doversi la pena misurare con quest'unico

---

(*) Art. 66. Le circostanze e le qualità permanenti o accidentali inerenti alla persona, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena riguardo ad alcuno degli autori o complici del delitto, non possono estendersi agli altri autori o complici del delitto medesimo.

Art. 67. Le circostanze inerenti al fatto per le quali si aggrava la pena, rimangono a carico dei soli autori e complici che le conoscevano, o le potevano facilmente conoscere nel momento in cui cooperarono al delitto.

Se tali circostanze costituissero per se stesse un delitto più grave del delitto principale, esse rimangono pure a carico dei soli autori o complici delle medesime. Ove consti che altri autori e complici del delitto principale le hanno conosciute nel momento in cui si resero colpevoli, sarà loro applicata la pena del delitto principale aumentata di uno a due gradi.

criterio di distinzione, che se la complicità fu necessaria all'esecuzione del delitto, i complici si puniscono come gli autori, e in caso diverso con uno a due gradi meno di pena

Si legge indi la proposta Tolomei nell'articolo che parla dell'instigatore, che va impunito quando ha fatto ciò che si richiedeva per stornare il delitto, come nell'art. 52 del codice toscano. Ma la commissione, ritenendo che, se il delitto fu stornato, cessa ogni punibilità di per sè, e se non fu stornato, non vi sono ragioni nè di giustizia nè di convenienza di sciogliere l'istigatore dalla incorsa responsabilità, sopprime l'articolo

Sarebbe così compiuto l'esame del titolo, ma il cav. Arabia crede necessario prevedere nel codice il caso frequente di molti che concorrono in un delitto, senza che possa provarsi la parte effettiva presa da ciascuno di essi nella consumazione o del delitto più grave, o di ciò che aggrava la pena di uno stesso delitto. Costoro, dice, non possono dichiararsi autori, poichè l'atto esecutivo potendo essere unico, non potrebbe essere attribuito a molti, e non possono dirsi complici senza offendere il principio della complicità, che suppone sempre un autore principale, e questo, nell'ipotesi, resta ignoto In tal caso val meglio che la legge proclami la complicità correspettiva di tutti, che è certa, e prescriva una pena uguale a tutti Quindi, citando la giurisprudenza napoletana, che provò il bisogno di sopperire a questo difetto della legge, e fra i moderni il recente codice penale di San Marino, propone un articolo così concepito:

Nel concorso di più allo stesso delitto, se non resti provata la parte effettiva presa da ciascuno nella consumazione di esso, saranno tutti reputati complici corrispettivi e puniti colla pena ordinaria diminuita di un grado.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte in ispecie il prof. Carrara e il presidente, si finisce per conchiudere che non possa inserirsi come regola generale nel codice un principio di mera presunzione, che poi avrebbe ragione di essere soltanto nei reati contro la vita o l'integrità personale. Si delibera pertanto di accettare il principio proposto dal cav. Arabia, ma non per introdurlo tra le regole generali, bensì per tenerne conto nelle disposizioni sull'omicidio e sul ferimento

Dopo di che, la seduta è sciolta.

Il presidente G. PISANELLI

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 34.

SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1867.

SOMMARIO.

Del concorso di più pene - Del delitto continuato - Della recidiva.

Intervenuti i signori:

MARZUCCHI, vice-presidente,
ARABIA,
CARRARA,
CONFORTI;
ELLERO;
TOLOMEI;
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della seduta di ieri, si passa all'esame del titolo VI del progetto della sotto-commissione, che tratta del concorso di più pene

Sull'art. 68.

Art. 68. Al colpevole di più delitti si applicano tutte le pene nelle quali è incorso, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Si accetta alla unanimità.

Sull'art. 69.

Art 69. La pena della reclusione perpetua assorbisce tutte le altre pene restrittive della libertà personale, ma sarà aumentata la durata dell'isolamento, tenuto conto del numero e della qualità dei delitti concorrenti.

Se la pena della relegazione perpetua concorre colla pena della reclusione temporanea, questa sarà scontata per la prima Se la pena della relegazione perpetua concorre con altre pene restrittive della libertà personale, queste restano assorbite nella medesima, ma sarà aumentata la durata dell'isolamento.

Se la pena della reclusione temporanea concorre con altre pene ristrittive della libertà personale, essa sarà scontata per la prima.

Se la pena della relegazione temporanea o della detenzione concorre colla pena del carcere, questa sarà scontata per la prima.

Si ammette senz'altro per la natura stessa della cosa, che la pena perpetua debba assorbire la temporanea.

Ma quanto alle altre regole il prof Carrara propone il quesito se non convenga meglio il sistema d'altre legislazioni, tra cui quella della Toscana, di tramutare le pene minori in un dato aumento della pena maggiore, e ciò anche nello scopo di ottenere colla accresciuta intensità gli effetti della durata, e di non far passare i condannati da uno stabilimento ad un altro per espiarvi le diverse pene.

Il prof Tolomei aderisce alla proposta, salvo determinar il ragguaglio, ricordando come questo sia anche il sistema austriaco, di irrogare cioè la pena più grave, con riguardo nella durata alle pene minori.

Ambrosoli, apprezzando le ragioni e i vantaggi di questo sistema, osserva che le pene producono conseguenze diverse e, per esempio, la reclusione produce l'interdizione e la prigionia no Egli dubita se si possa riuscire, altrimenti che con ragguaglio arbitrario, a pareggiare la reclusione colla prigionia Così se uno condannato a cinque anni di reclusione e tre di prigionia debba invece scontare sei anni di reclusione, può chiedersi se sia vero che questo anno aggiunto, colle inerenti maggiori restrizioni e specialmente colla inerente interdizione, equivalga ai tre di prigionia.

Il prof. Carrara non esclude la verità in astratto delle osservazioni di Ambrosoli, ma osserva in concreto che le differenze di intensità delle pene sono tenute a calcolo appunto nel formare il ragguaglio; per guisa che per la maggior parte, anzi per la generalità dei condannati, possa essere uguale la forza repressiva delle due pene ragguagliate

Dopo varie osservazioni la commissione vota unanime: 1° la regola dell'art. 68, 2° la regola dell'art 69, 1ª parte; 3° la regola che, concorrendo pene di natura uguale, si sommano, salva la limitazione di durata da porsi nell'art 70, che or ora sarà esaminato; 4° la regola che, concorrendo pene di natura disuguale, si convertono tutte nella più grave, con un aumento di durata che rappresenti le pene minori giusta un ragguaglio da stabilirsi

Si incarica la sotto-commissione di redigere l'art. 69 in conformità di queste regole e delle mutazioni introdotte nella scala penale

Sull'art 70.

Art. 70. In tutti i casi di concorso di pene temporanee, queste non si possono infliggere per una durata complessiva maggiore di trent'anni.

Quanto alle pene della reclusione e della relegazione, non si presenta difficoltà; ma quanto alle pene minori, pare inammissibile al prof Carrara che per concorso di delitti si possa giungere mai a 30 anni di

prigionia, di detenzione, di confino o di esilio. Una certa limitazione è necessaria, perchè non accada che le pene minori superino in durata le maggiori. E poichè anche il codice 20 novembre 1859 confermava già questo principio, vietando di aumentar la pena correzionale oltre una metà di più del massimo (per esempio, il carcere da cinque a sette anni e mezzo, e non più) e d'altra parte, come nota l'on. presidente Marzucchi, dobbiamo tenerci un margine di aumento pel caso della recidiva, così la commissione vota unanime doversi introdurre la accennata distinzione tra le varie pene, fissando che le pene della detenzione e della prigionia si accumulano non oltre otto anni, e le altre (restrittive della libertà) non oltre quattro anni.

Sull'art. 71.

Art. 71. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un delitto, si scopra un altro delitto dello stesso autore, commesso prima della condanna.

Si approva.

Sull'art. 72.

Art. 72. Più violazioni della stessa disposizione della legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, od anche in tempi diversi ma con atti esecutivi della medesima risoluzione delittuosa, non si considerano come più delitti concorrenti, ma come un solo delitto continuato. In tal caso la pena stabilita dalla legge non può essere applicata nel minimo del grado.

Ambrosoli ricorda le molte e gravi difficoltà incontrate nella redazione di questo art. 72, della quale non si mostra ancora abbastanza soddisfatto. Gli parve di migliorare la redazione dell'analogo art. 80 del codice toscano, sostituendo alla frase *violazioni della stessa legge penale* la frase *violazioni della stessa disposizione della legge penale*, per escludere che *legge* dicasi tutto il codice, ciò che sarebbe contrario al pensiero che si vuole esprimere; ma quanto all'altra sulla *risoluzione delittuosa* teme che possa dar luogo a qualche applicazione esorbitante o strana, per esempio, nel caso di più omicidj, giacchè costituirebbero un omicidio continuato.

Conforti manifesta altresì qualche dubbio sulla frase *od anche in tempi diversi*, a spiegar la quale il prof. Carrara cita il caso di un servo che ogni giorno toglie poco grano dal granaio o una lira dallo scrigno del suo padrone, per conchiuderne che non si potrebbe imputar il servo di tanti singoli furti, ma di un solo continuato.

D'altra parte, siccome ciò può condurre a ritenere che debba essere

una ed identica la persona lesa, come qualcuno propone, laddove è ormai pacifico nella scienza non essere giusto il distinguere in un furto, per esempio, tanti delitti quanti sono i danneggiati, si riconosce dover essere accettato anche il criterio della *medesima risoluzione delittuosa*. Ma qui poi sorgono varie e forti obbiezioni sulla difficoltà di stabilire quando e come possa esservi una medesima risoluzione delittuosa, e si adducono esempi per dimostrare i pericoli di siffatta redazione.

Si rimanda pertanto l'articolo alla sotto-commissione, perchè tenga conto di quanto ora fu discusso, e della osservazione del prof. Carrara che, se le pene dei fatti, considerati come delitti distinti sono meno, nel loro complesso, che quella da infliggersi considerandoli come delitto continuato, debbano piuttosto infliggersi quelle che questa.

Sull'art. 72 *bis* proposto da uno dei sotto-commissari.

Art. 72 *bis*. Se un'azione può costituire più titoli di delitto, dee sempre riportarsi sotto quello a cui è minacciata la pena più grave.

Si accetta, essendo la riproduzione dell'art. 81 del cod. toscano.

Si passa quindi al titolo *Della recidiva*.

Sugli articoli 73, 74, 75.

Art. 73. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato nel regno o in paese estero, con sentenza divenuta irrevocabile, per un delitto punito da questo codice, commette un altro delitto nei dieci anni successivi alla intiera durata della pena inflitta colla detta sentenza.

Art. 74. Al recidivo si applica la pena stabilita pel nuovo delitto, aumentata di un grado. Se il nuovo delitto è della stessa specie del precedente, o se la pena a questo inflitta fu scontata per intero od in parte, o se il reo era già stato condannato come recidivo, la pena può essere aumentata di due gradi.

Sono reputati della stessa specie i delitti che nel codice sono compresi in un medesimo titolo.

Art. 75. Le disposizioni del presente titolo e del precedente sono applicabili anche al condannato, che durante la espiazione della pena commette un delitto.

Si approva in massima l'art. 73, ma l'on. Conforti fa due osservazioni. Chiede anzitutto spiegazioni sulla frase *nei dieci anni successivi alla intiera durata della pena*. Ambrosoli espone essersi voluto con ciò togliere di mezzo le differenze che deriverebbero dal dire *oltre la espiazione della pena*, dacchè, p. e., in Toscana venne dichiarato con rescritto sovrano che se il condannato fu in tutto od in parte graziato, s'intende aver compiuta l'espiazione della pena. Invece colla locuzione proposta si parificherebbero tutti i casi, poichè conosciuta la durata

della pena inflitta, non si ha che ad aggiungervi un periodo di dieci anni per ciascun condannato, e questo sarebbe il periodo durante il quale sarebbe passibile di recidiva. E ciò è giusto, poichè i motivi della grazia non sempre si deducono dalla emenda, ma anche da altri riguardi e perfino da riguardi politici. Osserva però in proposito il prof. Carrara convenendo col commend. Conforti, che se uno che fu condannato, p. e., a venti anni di reclusione venisse graziato nel primo anno, e commettesse indi un delitto nell'ultimo dei dieci anni dopo quei venti, subirebbe ancora l'effetto della recidiva benchè nell'intervallo di vent'otto anni non avesse commesso verun reato; e ciò sarebbe enorme, tanto più che si troverebbe a pari condizione con colui che avesse scontati tutti i venti anni di pena, e avesse indi commesso un altro delitto nel primo anno dopo liberato. Nelle quali ipotesi avrebbe luogo questo singolare assurdo, che la durata del periodo sarebbe stato più lungo per il meno colpevole.

In secondo luogo osserva il commend. Conforti, che non dovrebbe ammettersi recidiva di delitto colposo, ma solo di delitto doloso, giacchè la repressione non ha motivo di aggravarsi per fatti procedenti da mera negligenza.

La commissione accetta unanime queste osservazioni, e vota

1° doversi alla frase *alla intera durata della pena*, sostituire quest'altra *successiva al giorno in cui è cessata la pena;*

2° doversi dichiarare che la recidiva si verifica soltanto per i delitti dolosi.

Letto indi l'art. 74 colle osservazioni a stampa del prof. Carrara, si accetta doversi esprimere che non si possa, per mera imputazione di recidiva, passare all'ergastolo.

Osserva poi il prof. Carrara, che sarebbe anche conveniente evitare il troppo rigore derivante dal tenore dell'articolo 74, per cui cioè tanto vale una precedente condanna ad un solo mese di prigionia od anche ad una multa, quanto la condanna alla reclusione, per portare l'aumento di un grado, la quale troppa uguaglianza si risolve in durezza.

Ed anche in ciò conviene la commissione, ed incarica la sotto-commissione di provvedervi. Quanto alla seconda parte del detto art. 74, che dice essere della medesima specie i delitti che nel codice sono compresi in un medesimo titolo, si eleva dal prof. Ellero qualche dubbio, massime per riguardo a quei delitti che appartengono a più specie, perchè ledono più ordini di instituzioni.

Ambrosoli espone come lo scopo avuto di mira fu di evitare ogni

questione, indicando un dato estrinseco che non ammette dubbj. Ma confessa che nell'applicazione fattane nel progetto di libro II gli nacquero molte e serie difficoltà, perchè veramente v'hanno delitti che si palesano della medesima specie, benchè non si possano inserire in un medesimo titolo, per esempio, la falsa moneta e il furto o la truffa

Carrara, Arabia, Conforti e Tolomei dicono doversi guardare all'impulso da cui fu promosso un delitto, chè veramente la ragione dell'aggravamento della recidiva sta nell'essersi mostrata insufficiente la precedente punizione a reprimere quell'impulso che ha prodotto il precedente delitto, e nell'intento di impedire che trascorra in abitudine.

Questo concetto, che era latente anche nella proposta di dedurre la somiglianza di specie dal collocamento in un medesimo titolo, si ravvisa da ognuno come il più scientifico, benchè non ugualmente sicuro in pratica; ma si disputa se convenga adottarlo in questa nuova formula generale, o seguendo l'esempio del codice toscano il quale nell'art. 84 enumera i delitti che il legislatore intende e dichiara essere della medesima specie.

Ambrosoli osserva che questo secondo metodo, il quale è il più sicuro, potrebbe essere adottato solamente in seguito all'esame del secondo libro del codice; epperò propone che si adotti la formula suggerita dal prof. Carrara in guisa che, compiuto il codice, possa anche facilmente trasformarsi nel modo tenuto nel codice toscano

Si accetta la proposta e si incarica la sotto-commissione di redigere l'articolo

Si esamina l'art. 75, dal quale anzi tutto si propone di levar le parole *e del precedente*. Ma siccome, ridotto all'ipotesi del condannato che delinque durante la pena, si trova già compresa nella regola generale dell'art. 73, si vota la soppressione dell'articolo.

Dopo ciò la seduta è levata, dandosi incarico alla sotto-commissione di redigere tutta la parte del codice sin qui votata conformemente alle risoluzioni prese.

Il presidente G. Pisanelli.

Ambrosoli, *membro e segretario*.

Verbale N° 25.

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1867.

SOMMARIO.

Si riprendono in esame varie quistioni sul delitto continuato, sul tentativo, sulla complicità.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
ARABIA;
CARRARA;
CONFORTI;
DE FILIPPO;
ELLERO,
MANCINI;
PAOLI,
TOLOMEI;
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Letti ed approvati i processi verbali delle sedute 10 ed 11 febbraio, il prof. Carrara, prima che si comunichi il testo redatto degli articoli finora discussi, domanda spiegazione della variante introdotta nell'articolo del delitto continuato a confronto del codice toscano, dicendosi *della stessa disposizione della legge penale* in luogo di *della stessa legge penale* e spiega la importanza della domanda riferendo come siasi interpretato in Toscana l'art. 80 che contiene questa locuzione. Dice tra le altre cose che essendosi ritenuto che la frase *la stessa legge penale* alluda allo stesso *articolo* del codice, ne venne che qualche tribunale giudicò delitto continuato più ferite gravi, e delitti concorrenti una ferita grave e una lieve, benchè nell'una e nell'altra ipotesi avvenute in un solo contesto d'azione, sicchè nel primo caso applicò la pena più mite stabilita pel delitto continuato, e nel secondo le varie pene stabilite dalla legge per le diverse ferite. Or essendo importante di impedire siffatti giudizj, che la corte di cassazione ha infatti censurati, desidera conoscere i motivi della mutata locuzione.

Ambrosoli espone che la frase *stessa legge penale* era sembrata troppo vaga, non sapendosi se alludesse allo stesso *codice* o al medesimo *titolo*

(cioè a quella parte di legge che tratta, p. e., del furto, del ferimento ecc.) o finalmente al medesimo *articolo*: che, esclusa naturalmente la prima applicazione, e dovendosi scegliere tra le altre due, era parso che far riferire questa frase ad un intiero titolo o capo potesse condurre a conseguenze inattese, sicchè trattandosi di stabilire una eccezione di favore all'imputato, fosse giusto limitarne il concetto, facendo riferire quella frase al medesimo articolo della legge, ciò che si espresse dicendo *stessa disposizione della legge penale*. Ma dopo ciò aggiunge che pur troppo lo inquieta il timore di applicazioni simili a quelle avvenute in Toscana; e recede da quella locuzione, rimettendosi alla commissione per trovarne una migliore. L'articolo è rinviato alla sotto-commissione.

Ambrosoli comunica parte del lavoro di redazione già preparato, incominciando dal titolo III

Nell'articolo relativo all'imputabilità il prof. Tolomei vorrebbe sostituire alla frase *coscienza de' suoi atti*, l'altra *coscienza della sua reità* o *della reità de'suoi atti*, levate poi le parole *per privazione di mente*.

Ambrosoli nota il pericolo che questa formula conduca alle più arbitrarie assoluzioni, chè il giurì, in qualunque causa di provocazione o d'impeto, potrà affermare che il reo non aveva la coscienza della sua reità. Mancini aggiunge che un delitto può essere commesso per errore di principj, per falsa credenza religiosa, per credenza in malie e simili; nei quali casi con la formula Tolomei si vedrebbero assolti de'rei che importa invece di punire. Al qual proposito Ambrosoli ricorda il caso riferito nelle conclusioni di Niccolini, di uno che uccise il suo vicino, credendosi vittima della sua jettatura, da cui supponeva derivata la morte de' suoi cari, e la sterilità de'suoi campi, or colla formula Tolomei avrebbe potuto essere assolto giacchè il pregiudizio gli impediva di aver la coscienza della reità; eppure fu dichiarato colpevole.

Dopo lo scambio di altre osservazioni, si ammette di versene ciascuno de'commissari occupare per trovare una redazione opportuna

Circa gli articoli sulla ubbriachezza, letto il processo verbale 20 marzo 1866, si disputa sulla prevalenza de'varj principj dominanti in proposito. Ammesso finalmente che il concetto prevalente e più scientifico, e ad un tempo più vero, sia questo, che nella ubbriachezza piena volontaria possa il reato esser attribuito come colposo, giacchè fu per fatto del reo che egli non potè esercitare sopra sè medesimo il dominio della ragione, ne viene doversi parificare questa causa di colpa ad ogni altra e punire la colpa in quei casi in cui è punita già nel codice, benchè derivante da causa diversa dalla ubbriachezza volontaria, ma non pre-

ordinata al delitto; così se un ubbriaco proferisce un'ingiuria, o turba un'operazione elettorale, non v'è motivo di pena; ma v'è, se ferisce od uccide, od incendia e simili.

Sul tentativo il commend. Conforti propone la seguente redazione:

Colui che ha manifestata l'intenzione diretta a commettere un delitto, con atti esecutivi che per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà non giungono a consumarlo, è colpevole di delitto tentato.

Il commend. Mancini osserva: 1° che dovrebbe aggiungersi alla frase *atti esecutivi* la voce *idonei;* 2° che non si dovrebbe lasciar credere che l'intenzione di commettere il delitto dovesse risultare esclusivamente dagli atti esecutivi, mentre potrebbe essere manifestata altrimenti, o risultare persino dalla confessione, benchè gli atti esecutivi fossero equivoci per sè medesimi. Vorrebbe insomma evitare il pericolo che i tribunali pretendessero di dedurre dagli atti la volontà, e assolvessero poi dall'accusa di tentativo chi ne fosse persino confesso.

A ciò si risponde specialmente dal prof. Carrara, che l'intenzione di commettere il delitto deve dedursi da tutto il complesso e principalmente dagli atti esecutivi, i quali devono convergere con ogni altro elemento di fatto alla manifestazione della volontà. Del resto una formula somigliante avvi già in altri codici e nessuno ha mai supposto che si dovesse fare una distinzione.

Il prof. Ellero accetterebbe la proposta Conforti, ma vi trova pur sempre lo stesso difetto notato in altre, che cioè non apparisce la distinzione tra delitto tentato e delitto mancato. Conforti non disconosce la forza dell'obbietto, e se non esistesse la separata nozione del delitto mancato, questa dell'art. 56 potrebbe certamente convenirsi tanto al mancato quanto al tentato; ma ogni pericolo è evitato, in pratica, dacchè il pubblico ministero nel formulare l'accusa deve appigliarsi al delitto tentato od al delitto mancato, ed esporre i fatti che lo pongono in essere, vale a dire, non proporre ai giurati od ai giudici la formula astratta, bensì tradurla negli atti positivi da cui si deduce l'accusa, per guisa che rispondendosi all'accusa di delitto tentato, non può escogitarsi che siasi voluto affermare il delitto mancato, o viceversa.

Dopo tale schiarimento la redazione dell'on. Conforti è approvata.

Intorno al delitto mancato, il prof. Ellero osserva sembrare strano che si parli di una consumazione *mancata* dopo che erasi fatto *tutto ciò* che era *necessario* per ottenerla; al quale scrupolo però si risponde che si guarda al reo e non al fatto; egli non aveva altro da fare (escluso, ben inteso, il rinnovare gli atti); tutto ciò che si richiedeva era compiuto,

e nondimeno l'esito mancò per cause accidentali. Nè vuolsi dire che il delitto dovesse essere necessaria conseguenza del fatto, perchè atti necessarj son quelli, senza i quali il delitto non può commettersi, ma coi quali nondimeno potrebbe anche non avvenire.

Letti, si approvano gli articoli sul concorso di più rei.

All'art. 64 § 2 che dice: *si considerano come materiali anche le circostanze e le qualità inerenti alla persona, quando esse hanno servito di mezzo alla esecuzione del delitto, salvo che la legge non disponga diversamente*, il prof. Mancini dichiara che egli ne deduce una conseguenza diametralmente opposta a quella che ha servito di guida alla introduzione di quel paragrafo, e crede quindi che chi aiutò a commettere un parricidio od un delitto accompagnato da premeditazione, sia complice per guisa che gli si debba infliggere la pena del parricidio e della premeditazione. Il delitto è un tutto a sè, colle circostanze che lo accompagnano, sebbene inerenti alla persona, qual è il rapporto di sangue o la premeditazione, sicchè il complice di parricidio o di omicidio premeditato partecipa a queste qualifiche per necessità, dacchè senza di esse il delitto sarebbe stato diverso. Mancini sviluppa il dubbio, non già per aderire a siffatta teorica, che egli anzi ha sempre combattuto anche avanti la cassazione di Torino, ma per dedurne che quel § 2 dell'art. 64 non servirebbe a impedire quella dottrina e potrebbe prestarsi persino a farla credere confermata. In vista di ciò il commend. Conforti propone e il prof. Carrara accetta la soppressione del § 2. E la commissione incarica la sotto-commissione di studiare una frase che esprima il concetto non potersi estendere ai complici le aggravanti della parentela e della premeditazione, ritenuto per soppresso il § 2 dell'art. 64 ove non riesca.

Quanto al § 1 che dice: *Le circostanze materiali che accompagnano il fatto, per le quali si aggrava la pena, rimangono a carico dei soli autori e complici che ne avevano la scienza nel momento della loro azione o cooperazione*, il commend. Conforti preferirebbe l'art. 118 del progetto De Falco, ma levandone la frase *o le potevano facilmente prevedere*, giacchè renderebbe necessario di proporre ai giurati uno sterminato numero di complicate questioni sulla *scienza*, e sulla *facile previsione* delle circostanze materiali del delitto.

Dopo ciò, la seduta è levata.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

AMBROSOLI, *membro e segretario*.

Verbale N° 86.

SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1867.

SOMMARIO.

Riesame di questioni diverse.

Intervenuti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
ARABIA,
CARRARA;
CONFORTI;
ELLERO;
MANCINI,
TOLOMEI;
AMBROSOLI, anche qual segretario

Si legge il processo verbale della seduta di ieri, che viene approvato.
Si prende in esame

l'art. 65.

Art. 65, § 1. I complici indicati nell'art. 62 n. 1 sono puniti collo stesso grado di pena dovuto all'autore; ma se questi ha commesso il delitto anche per motivi proprj, la pena di essi può diminuirsi di un grado.

§ 2. I complici indicati nell'art. 62, n¹ 2 e 3, sono punibili con uno a due gradi meno della pena dovuta all'autore; ma se la loro cooperazione è stata tale che senza di essa il delitto non sarebbe stato commesso, sono puniti collo stesso grado di pena dovuto all'autore.

Il cav. Arabia vorrebbe che come si distingue in gradi la pena dei complici per concorso materiale, si avesse a graduare eziandio quella del mandante e di ogni altro motore o complice morale (indicati nel n. 1 dell'art. 62), e quindi stabilir per regola che il mandante è punito con la stessa pena dell'autore, salvo che il giudice trovasse circostanze degne di riguardo, per cui credesse di poter scendere di un grado, p. e., nel caso che l'autore (mandatario) avesse agito anche per motivi proprj.

Mancini teme che la formula riesca poco esatta.

Conforti crede assolutamente pericolosa la proposta del cav. Arabia. Il mandante è di solito un malvagio potente che si giova della sua po-

sizione per comperare il braccio di un sicario soggiogato o dalle blandizie o dal danaro, o dalle promesse o dalle minacce. Egli adunque è la vera causa del delitto; e come mai potranno ammettersi de' casi nei quali il mandante sia punito meno del mandatario? Ripugnerebbe alla coscienza pubblica E ciò tanto più che colla frase *hanno determinato altri* adoperata nell'art. 62, si è già ammesso vedersi nel mandante la causa del delitto. Il concorso degli impulsi proprj del mandatario non ha nulla di influente in modo essenziale sulla teoria, giacchè questa si riferisce al caso puro di chi ha determinato al delitto un altro che non lo aveva neppur concepito.

Mancini ammette quanto dice Conforti per ciò che riguarda il caso ordinario; sul quale peraltro non v'è dissenso; laddove il dissenso vi è nella ipotesi meno ordinaria di un mandante meno reo del mandatario, p. e se avesse qualche impulso scusante, estraneo a quest'ultimo Questo dal lato della giustizia. Quanto poi alla utilità sociale, egli osserva che non sempre il mandante commette abuso di posizione sociale, o quasi direbbesi, di aristocrazia nel delitto; vi sono invece qualche volta delle cause speciali per cui uno che non avrebbe il coraggio di commettere il delitto, lo fa commettere da un altro con influenza non del tutto malvagia, p. e. coll'influenza domestica. Ma v'ha di più. Se il mandante è punito come il mandatario è più facile che ne trovi uno; poichè costui che sa dover il mandante correre la stessa sorte e gli stessi rischi, può determinarsi al delitto più facilmente sapendolo interessato al pari di lui a sfuggire alla pena; laddove nel caso opposto il mandatario si trova da solo nel cimento e non sicuro dell'ajuto del mandante. Finalmente chi è che ignori le interminabili e sottili questioni sull'eccesso del mandatario, sulla revoca del mandato, sull'errore nella designazione del delitto, ecc., ecc.? Tutte siffatte questioni cesserebbero di aver importanza, se si lasciasse ai giudici una certa latitudine di scemar la pena del mandante.

Conforti trova gravi tali considerazioni, ma non ammette altra causa di diminuzione nel mandante fuor di quella che il mandatario avesse anche motivi proprj per commettere il delitto.

Ellero conviene ritenendo in via assoluta che il mandante sia un essere sempre meno pericoloso che il mandatario, e propone che si dica che i complici indicati nell'art. 62, n. 1 sono puniti o colla pena degli autori o con un grado meno, secondo le circostanze; quelli indicati nei numeri 2 e 3 con uno a due gradi meno.

La Commissione adotta la disposizione dell'art. 50 del codice toscano, secondo la proposta dell'on. Conforti.

Il commend. Mancini desidera che si faccia constare che se il progetto attuale non parla della responsabilità del mandante nel caso che il mandatario non abbia intrapreso nulla per la esecuzione del delitto, è perchè volle espressamente abolire, come già aveva fatta la riforma napoletana del 17 febbraio 1861, la massima dell'art. 99 del codice 1859 che fu sempre e dovunque reputata un errore; il quale art. 99 così dice:

Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni di cui ne' due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

La commissione concorre unanime nella disapprovazione della teorica seguita in quell'art 99; salvo di occuparsi nel libro II della *instigazione a delinquere* come reato speciale

Si riprende in esame la nozione del delitto continuato. Il cav. Arabia propone la seguente definizione.

Più violazioni della stessa disposizione della legge penale, deliberate in una sola risoluzione delittuosa ed eseguite con azione unica od anche interrotta, non si considerano come più delitti concorrenti, ma come un solo delitto. In tal caso la pena stabilita dalla legge non può essere applicata nel minimo del grado

Nella discussione si ammette doversi escludere l'interpretazione che i fatti debbano costituire la violazione di uno stesso *articolo* di codice; e si inclina al concetto doversi riferire a delitti compresi sotto la medesima denominazione legale

L'on. Mancini crede che i caratteri distintivi siano *unità della specie di delitto* e *unità di risoluzione criminosa*. Ma bisogna escludere poi l'unità di luogo, di tempo e di persona lesa, perchè se concorrono queste, avvi delitto unico. Trovare una voce adeguata è però difficile, e converrebbe lasciare certa latitudine ai giudici del fatto.

Il prof Carrara non sarebbe ancor tranquillo, chè dalle premesse idee potrebbe sorgere l'opinione che se per avventura vi fosse pluralità di persone danneggiate, il delitto fosse continuato, mentrechè se un ladro in una stanza toglie cose di diversi proprietarj in un solo contesto di azione, commette un furto solo. Vi è il caso di unità di fatto, e quello di unità per finzione giuridica. Se v'è unità di fatto, non può esservi idea di delitto continuato.

L'on Mancini cita a conferma di tal concetto il caso di uno che in un atto solo uccide tre persone, o di un esattore che falsifica migliaia di bollette d'esazione Se non si adotta un esatto criterio, si troveranno dei tribunali che imputeranno al reo i tre delitti di omicidio e le migliaia di falsi, con effetti esorbitanti circa la pena. Riconosce però che l'unità di risoluzione non può essere ancora un dato sicuro, dacchè p. e. nel delitto di associazione di malfattori, in cui questi deliberano di commettere quanti delitti potranno di una o più specie, p. e., di derubare, ferire, uccidere quelli che incontreranno, potrebbe avvenire che si dicessero colpevoli di delitto continuato, ciò che sarebbe assurdo.

Anche per ciò ritorna alla sua proposta doversi formulare l'articolo in guisa da lasciar un varco a cotali differenze di fatto.

Scambiate queste idee, resta convenuto che ciascun commissario si occuperà della redazione di un articolo su tale argomento, e che la sotto-commissione presenterà le varie proposte

Si passa ora al titolo della *recidiva*.

Il commend Mancini presenta varj dubbi: 1° se non convenga limitare la recidiva al caso in cui tra il primo e il secondo delitto vi fosse analogia; che, per esempio, fossero delitti di lucro o di sangue, tanto l'uno quanto l'altro; 2° se invece del termine unico di anni 10, non convenga adottarne diversi in relazione al reato; per esempio, un termine eguale a quello che sarebbe necessario per la prescrizione; 3° se si possa ammettere recidiva quando da un reato maggiore si cade in un reato minore, per la quale ipotesi non militano le ragioni della repressione della recidiva; 4° se realmente sia giusto tener conto delle condanne proferite all'estero, o almeno senza distinzione di sorta, in guisa da costringere il giudice a equiparare alle nostre sentenze quelle proferite in Turchia o nel Giappone.

Il prof. Carrara aderirebbe ai punti indicati ai numeri 2 e 4, cioè riguardo al termine e riguardo alle condanne estere; quanto al termine conviene che possa adottarsi, come nel codice portoghese, quello della prescrizione, giacchè la ragione è la stessa.

Quanto alle sentenze estere Mancini propone di distinguere tra i delitti universali e riconosciuti dovunque e quelli dipendenti da condizioni locali, e di dare altresì al giudice la *facoltà* di apprezzare i singoli casi, avuto anche riguardo alla qualità della procedura e delle inerenti garanzie. Propone quindi un paragrafo che dica *poter* il giudice tener conto delle condanne proferite all'estero

Conforti non ammette che si possa dare al giudice la facoltà di sindacare come sia stata proferita una sentenza estera.

Ellero esclude affatto l'efficacia delle sentenze estere, giacchè sebbene l'articolo dica che si tratta di delitti riconosciuti anche nel nostro codice, può esservi talora analogia di nome e non di cosa, e inoltre mancherebbe quasi sempre l'analogia della pena.

Dopo lunga discussione si conviene che per evitare i pericoli e gli eccessi possibili, si escluda la recidiva nel caso di precedente condanna all'estero. Viene da sè che la condanna all'estero, provata, figurerà come dato di moralità precedente, onde determinare la pena.

Sulla proposta del cav. Arabia rimane però ugualmente ferma la frase *per un delitto riconosciuto da questo codice* onde escludere le condanne proferite per delitti eccezionali.

Quanto alla durata del periodo durante il quale può esservi recidiva, si vota che sia di anni 10, in modo però che non possa mai oltrepassare il tempo necessario a prescrivere la pena precedente.

Si passa a parlar della pena pel recidivo, e si esclude che per ogni ipotesi di recidiva l'aumento sia di un grado di pena, poichè può essere enorme, p. e. di cinque anni di reclusione, per una precedente condanna di pochi mesi di carcere

Dopo discussione si delibera doversi ammettere l'aumento di un grado, in modo però che non sia oltrepassata la metà della durata della pena precedente; cosicchè nelle pene di reclusione e di relegazione, le condanne precedenti di durata inferiore ad un anno, non producono recidiva, dovendosi quelle pene applicare ad anni.

Una breve discussione avviene sull'effetto della recidiva circa i delitti estinti per amnistia, indulto o per grazia o per remissione del querelante, e si conclude che la grazia, l'amnistia, l'indulto o la remissione equivalgono alla espiazione, sicchè già risultano comprese nella frase *dal giorno in cui è cessata la pena*, e che la recidiva non possa far rivivere quei delitti, perchè sarebbe una contraddizione coi principj pei quali sono ammessi nella legislazione questi modi di estinzione.

Dopo di che, la seduta è levata.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

AMBROSOLI, *membro e segretario.*

Verbale N° 27.

SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1867.

SOMMARIO.

Dell'estinzione dell'azione penale e della pene.

Intervenuti i signori
MARZUCCHI, vice-presidente;
ARABIA;
CARRARA;
CONFORTI,
ELLERO,
PAOLI;
TOLOMEI;
AMBROSOLI, anche qual segretario.

Letto e approvato il processo verbale della seduta di ieri, si prende in esame il titolo VIII ed ultimo del libro I sulle cause di estinzione dell'azione penale e delle pene.

Sull'art. 76.

Art. 76. L'azione penale si estingue.
1° colla morte del reo,
2° coll'amnistia,
3° colla prescrizione,
4° colla rinunzia della parte privata nei casi determinati dalla legge.

Viene approvato; ma sulla osservazione del cons. Paoli si sostituisce alla frase *colla rinunzia della parte privata*, l'altra *colla remissione della parte offesa, nei casi nei quali è necessaria la sua istanza per l'esercizio dell'azione penale*, e si colloca questo modo di estinzione al n. 3 in vece che al n. 4, per connessione con l'amnistia.

Conforti ricorda esservi un caso in cui l'azione penale si estingue per effetto di una dichiarazione dello stesso imputato; quando cioè, avendo egli prodotto in giudizio un documento impugnato di falso, lo si interpella (secondo la legislazione napoletana) se intenda di farne uso; perchè se risponde negativamente, non ha più luogo il procedimento penale.

Il cav. Ambrosoli osserva che nel progetto di II libro del codice è

inserita siffatta disposizione, ma trattandosi di un caso speciale ed unico nel codice, non parve necessario riportarlo come norma generale nel titolo della estinzione; sicchè propone lasciarsi nella sua sede speciale; tanto più che potrebbe anche dubitarsi se si tratti di vera estinzione dell'azione, o non piuttosto di una finzione di diritto per la quale il delitto si ha per non commesso.

La commissione non adotta la proposta Conforti.

Sull'art. 77.

Art. 77. La morte del reo non estingue l'azione civile pel risarcimento dei danni cagionati dal delitto.

È giudicato superfluo, provvedendo la legge civile, e si sopprime.

Sull'art. 78.

Art. 78. L'amnistia abolisce l'azione penale pubblica, osservate le norme stabilite nel codice di procedura penale.

Si osserva che la voce *azione penale pubblica* lascia supporre che vi sia un'azione penale *privata,* laddove l'azione è sempre ed essenzialmente pubblica, sebbene talora per l'esercizio di essa occorra la querela dell'offeso.

Ambrosoli ammette la poca opportunità della voce, e spiega essersi voluto significare che l'amnistia non abolisce l'azione penale in quei casi in cui per esercitarla è necessaria la querela privata. Aggiunge che a ciò la sotto-commissione fu mossa dall'essersi in un caso, in cui era stata fatta una amnistia per i reati di stampa, interpretato dalla corte di cassazione di Torino il decreto, per modo che risultarono amnistiate e quindi estinte anche le azioni penali promosse da querela privata, cioè per libelli famosi. Epperò volendosi proclamar nel codice che il Principe non possa togliere al privato offeso il diritto alla soddisfazione che le leggi gli accordano, venne inserita nell'articolo la voce *pubblica.*

Il prof. Ellero non ammette la invocata teoria. Egli ritiene che appunto perchè l'azione penale è sempre pubblica e si promove dal pubblico ministero, il potere esecutivo possa sopprimerla qualora lo stimi conveniente anche se vi è stata querela dell'offeso. L'offeso, egli dice, non ha punto diritto alla punizione del reo, egli ha il diritto di muover querela; ma se poi, anche dopo ciò, convenga fare o non fare il processo, è quistione d'ordine pubblico, e ben può il Principe, valendosi del suo diritto di grazia e di amnistia, sopprimere qualunque delitto sebbene di querela privata. Nè con ciò lede il diritto di alcuno, perchè il

diritto privato, per esempio, al risarcimento dei danni, rimane sempre salvo.

Il commend. Conforti combatte le idee del prof. Ellero, e ricorda come in un tempo quale è il nostro, in cui la stampa si è scatenata contro le riputazioni più intemerate, il principio proclamato dal prof. Ellero condurrebbe a veder uomini onorandi impunemente vilipesi, dacchè le non rare amnistie per reati di stampa toglierebbero ogni mezzo di riparazione, vana essendo la facoltà di ottenere un risarcimento pecuniario non sempre possibile.

Replica il prof. Ellero che, date tali condizioni, il Principe si asterrà dal fare amnistie, ma che la irrogazione della pena è quistione sociale, nè può essere sottratta al potere sociale.

Al che però il commend. Conforti osserva come, teoricamente parlando, possano immaginarsi tempi così infelici (e di cui pur troppo furonvi esempi) in cui un governo, interessato alla rovina di illustri riputazioni, faccia attaccare da una stampa servile la vita privata de'generosi cittadini, e poi copra di amnistia l'ingiuria recata.

Tolomei e Carrara si associano alle idee del commend. Conforti.

Il cav. Arabia però porta la quistione sopra un altro terreno. Egli chiede se, ammesso che il diritto di fare amnistia derivi non già dal codice, ma dallo statuto, possa dal codice venir limitato.

Intorno a questo argomento si adducono varie opinioni, notandosi però che anche il codice attuale, e quello di procedura contengono già talune limitazioni agli effetti della grazia e dell'amnistia; e che del resto quando il codice fosse pubblicato colla firma reale, ogni limitazione al diritto di grazia sarebbe implicitamente confermata.

Il cons. Paoli dichiara invece di associarsi alle idee del prof. Ellero, ritenendo che vi possano essere casi, in cui torni conveniente sopprimere un processo, benchè promosso a querela di parte.

Il commend. Marzucchi oppone essere tanto vero, che il padrone dell'azione penale in questi casi è l'offeso, che egli può recedere dalla querela, nè il pubblico ministero potrebbe proseguir il giudizio contro il volere di lui.

Raccolti i voti, si delibera con cinque voti contro tre che l'amnistia estingue solo le azioni penali non dipendenti da querela privata.

Sull'art. 79.

Art. 79. La prescrizione estingue l'azione penale col decorso
1° di trent'anni, se la pena stabilita pel delitto è la reclusione perpetua;
2° di venticinque anni, se la pena è la relegazione perpetua;

3° di venti anni, se è la reclusione superiore a dieci anni,

4° di quindici anni, se è la reclusione inferiore a dieci anni, o la relegazione superiore a dieci anni;

5° di dieci anni, se è il carcere superiore ad un anno o la relegazione inferiore a dieci anni;

6° di cinque anni, se è il carcere inferiore ad un anno o la detenzione superiore ad un anno,

7° di tre anni, se è la detenzione inferiore ad un anno,

8° di due anni in tutti gli altri casi.

Si riconosce la necessità di riformare l'articolo giusta la nuova scala penale, ammettendosi frattanto i termini indicati, tranne l'ultimo che si fissa in *tre anni*, e la distinzione tra le pene della reclusione e prigionia da una parte, e la relegazione e detenzione dall'altra.

Il cav. Arabia, confrontando la frase *se la pena stabilita pel delitto* con quella usata dal codice 1859 *reato punibile*, domanda se siasi voluto risolvere la questione tante volte sollevata, se cioè debbasi guardare alla quantità di pena minacciata dalla legge al delitto considerato in astratto, oppure alla pena che nel caso concreto, e per il concorso di tutte le circostanze dovrebbe infliggersi al reo.

Ambrosoli dichiara essersi voluto guardare alla pena minacciata al delitto in astratto, a differenza di quanto si dispone nel capo della estinzione delle pene, dove si guarda precisamente a quella che nel caso concreto venne inflitta. E spiega come nel primo caso siasi creduto prevalente l'interesse di tener viva l'azione penale pel maggior tempo possibile, in conformità anche colla quantità di pubblico allarme che il delitto ha suscitato per sè stesso, in cui non entra il calcolo delle circostanze, per le quali nel caso concreto la pena potrebbe essere minore o maggiore, per esempio, per qualità personali del reo. Con ciò inoltre si è mirato ad avere e nell'uno e nell'altro caso un dato sicuro e non soggetto alla variabile interpretazione giudiziale: infatti se trattasi dell'azione penale, non si ha che a guardare la pena che la legge minaccia al delitto senza bisogno di far un giudizio preventivo, e perciò anche arbitrario, circa la pena che si sarebbe inflitta, qualora la condanna fosse già avvenuta, e se trattasi di pena, non si ha che a guardare la sentenza.

Il commend. Conforti si oppone alle idee manifestate da Ambrosoli. Secondo lui non v'è ragione di stabilire il tempo della prescrizione sopra una base meramente ipotetica ed astratta. Si dee sapere se nel caso concreto l'azione penale contro il determinato autore di un determinato delitto debba essere esercitata, benchè sia decorso un certo inter-

vallo di tempo. È quistione di convenienza politica, epperò dee risolversi con riguardo alla condizione di fatto, e non per ipotesi. Tutte le circostanze concorrono a stabilire la quantità del delitto; e quando, per esempio, in un delitto concorrono o la provocazione o le circostanze della età minorile, della coazione, del prestato risarcimento ed altre insomma, per le quali la pena possa essere scemata da quella media che la legge ha stabilito pe' casi generali, perchè mai si dovrebbe prescinderne, quasi non sussistessero? Nè avvi ragione, per la quale la condizione di colui che non fu condannato debba essere deteriore a quella di colui che fu condannato, sicchè la prescrizione debbasi per quest'ultimo misurare a seconda della pena dovuta ed inflitta realmente per le circostanze del caso, e pel primo misurare secondo un tipo astratto diverso dal reale.

Il prof. Carrara conviene col commend. Conforti, e, messa ai voti la massima, la commissione adotta l'opinione dei due preopinanti.

Il prof. Ellero chiede di poter fare una questione incidentale, che veramente avrebbe potuto trovare una sede più opportuna, ma che fa ora, nel timore di non avere altra occasione, chiede, cioè, se realmente la commissione non possa occuparsi in verun modo della legge sulla stampa, e se sia tenuta ad osservare i principj che vi sono consacrati, sebbene contrarj a quelli del codice. La qual quistione può poi avere attinenza ed applicazione anche in ciò che riguarda la prescrizione.

La commissione unanime ritiene che, essendosi nel progetto stabilita la massima che le regole generali del codice si applicano anche alle leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente, è provveduto abbastanza, e che del resto nè il mandato della commissione si estende a toccar la legge sulla stampa, nè vi è convenienza politica di porre la mano in quella legge, la quale appartiene in certo modo alle instituzioni organiche dello Stato. Non omette però questa occasione per deplorare che non sia concesso d'introdurre in quella legge talune innovazioni che la rendano meno lontana dal diritto comune, massime per ciò che riguarda la fittizia ed assurda responsabilità del gerente.

Sugli articoli 80 e 81.

Art. 80. La prescrizione corre nei delitti consumati dal giorno della consumazione, nei delitti tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto tendente alla esecuzione del delitto, e nei delitti continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

Art. 81. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di procedimento, e non può correre una nuova prescrizione se non dall'ultimo atto di esso.

Proferita la sentenza di condanna, ancorchè rivocabile, dall'imputato, cessa il corso della prescrizione.

Nell'esame di questo articolo torna in campo l'attinenza del codice colla legge sulla stampa, poichè vi è stabilita la regola, che la prescrizione dell'azione penale s'interrompe *con qualsiasi atto di procedimento* Questa massima introdotta allo scopo d'impedire, per quanto è possibile, la prescrizione, viene combattuta dalla maggioranza della commissione, perchè la pratica dimostra che con mere forme, richiami di fedi, di informazioni e simili atti, si simula di soddisfare allo spirito della legge, mentre non si fa che menar in lungo una istruzione di causa, per schivare il rimprovero d'averla lasciata prescrivere, senza per questo averla realmente avviata nè ultimata; cosicchè intanto può scorrere un lungo periodo e si dimentica il delitto e cessa la convenienza di punirlo. Si ammette pertanto dalla maggioranza che, di conformità al codice toscano, debba valere a interrompere la prescrizione solamente la pronunzia di una sentenza di condanna, eccitata così la solerzia del pubblico ministero e del giudice istruttore, a far sì che il processo si compia e la sentenza si pronunzii prima che scada il termine della prescrizione.

Nota però il commend. Conforti, che la legge sulla stampa stabilisce una prescrizione di soli tre mesi; per guisa che, tenuto conto delle cagioni per le quali sovente in tre mesi non si giunge alla pronunzia della sentenza, potrà accadere che nei reati di stampa siavi ben di rado una condanna prima che si compia la prescrizione

Ambrosoli trova assai grave l'osservazione del commend. Conforti, poichè dicendo la legge sulla stampa unicamente che *l'azione penale* si prescrive in tre mesi, si è disputato se questo termine riguardi soltanto la prima azione con cui il pubblico ministero promove il processo, o se, giusta quanto dispone il codice, si rinnovi ad ogni interruzione; o se finalmente, nulla dicendosi della interruzione, si possa ritenere che il termine per la nuova prescrizione non sia più di tre mesi, ma di cinque anni.

Il commend. Marzucchi propone il temperamento di stabilire che si interrompano per effetto di sentenza le sole prescrizioni superiori a tre anni; e che quelle di tre anni o meno s'interrompano anche per effetto di qualsiasi atto di procedimento; in guisa che essendo le pene per reati di stampa rare volte superiori alla multa, o ad un anno di detenzione, è provveduto abbastanza alla conservazione dell'azione penale anche a fronte della breve prescrizione di tre mesi, poichè per essa varrà principio della interruzione.

Questa proposta del commend. Marzucchi è accolta a voti unanimi; ed insieme si delibera doversi nel resto riportare il disposto dell'art. 94

del codice toscano del seguente tenore: *Il corso della prescrizione dell'azione penale cessa dalla pronunzia della condanna, o in contraddittorio o in contumacia, ancorchè la sentenza per qualsivoglia rimedio giuridico rimanga inefficace.*

Sull'art. 82.

Art. 82. Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo che sia risoluta un'altra questione deferita dalla legge ad altra sede di giudizio, la prescrizione non corre sino a che non sia stato definito il giudizio medesimo.

Si sopprime, ritenendosi che provvedono già l'art. 81, e il codice di procedura penale. E infatti se si tratti di reato lieve, la prescrizione è interrotta dagli atti di procedimento che il pubblico ministero non mancherà di far progredire e tener vivi fino alla risoluzione della causa pregiudiziale in altra sede; e se si tratti di reato grave, i termini sono lunghi abbastanza perchè possa compiersi prima la causa pregiudiziale. Oltre di che, trattandosi quasi sempre di causa civile pregiudiziale, è già disposto dall'art. 33 del codice di procedura penale, che la causa penale si possa sospendere, prefisso un termine per risolvere la causa civile.

Sull'art. 83.

Art. 83. La rinunzia della parte privata non produce effetto, se l'imputato ricusa di accettarla.

Il prof. Ellero trova strano che il querelato possa rifiutare di accettare la remissione del querelante, dal momento che questi aveva il diritto di promover la querela e quello di ritirarla. Come dunque avrà diritto l'altra parte di costringerlo a far un processo contro il suo volere?

Ambrosoli ricorda anzitutto come l'art. 83 sia la riproduzione dell'art. 88 del codice toscano, ed osserva come con tale disposizione si miri ad impedire che le querele private diventino strumento di ingiuria. Potrebbe infatti taluno o per precipitoso impeto di passione, o per fallaci indizj o per animo pravo, presentar querele infondate e trascinar in giudizio il querelato con accuse lesive del suo buon nome, indi sull'orlo del giudizio, e quando forse vede certa l'assoluzione del querelato, recedere dalla querela e farsi merito di generoso perdono. Or siccome pur troppo in tal modo il nome del querelato verrebbe esposto al dubbio che la querela fosse fondata, e una traccia di pregiudizio alla buona fama rimarrebbe sempre, è giusto adottar il principio che una volta mossa la querela, sia di diritto comune delle parti la ricerca della verità,

e che perciò anche il querelato possa pretendere la continuazione del processo, quando creda di poter così ritorcere l'accusa di calunnia e di diffamazione, che altrimenti gli sarebbe impossibile.

La commissione, dopo tali schiarimenti, adotta unanime l'art. 83.

Si passa al capo II della estinzione delle pene.

Sull'art. 84.

Art. 84. Le pene si estinguono:

1° colla espiazione;
2° colla morte del condannato;
3° coll'amnistia, coll'indulto e colla grazia;
4° col condono della parte privata nei casi determinati dalla legge;
5° colla prescrizione.

Il commend. Conforti obbietta sulla frase *espiazione della pena*, giacchè è il delitto che si espia con la pena e non la pena stessa. La sotto-commissione è incaricata di studiare una locuzione migliore.

Sull'art. 85.

Art. 85. La morte del condannato non impedisce gli atti esecutivi per la esazione delle pene pecuniarie e per le confische pronunziate da sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

La commissione delibera di limitar la disposizione alle confische e non estenderla alle multe, giacchè non è giusto che gli eredi soffrano una pena; e se essi non pagano, diverrebbe enormemente tirannica la surroga della pena restrittiva.

Sull'art. 86.

Art. 86. L'amnistia estingue le pene tanto principali quanto accessorie.
L'indulto e la grazia estinguono le pene in tutto od in parte.

Essendosi tolta la differenza tra pene principali e pene accessorie, si sopprime l'articolo di cui poi la seconda parte è inutile.

Sull'art. 87.

Art. 87. L'amnistia, l'indulto e la grazia non producono effetto riguardo alle confische.
L'indulto e la grazia non impediscono l'esecuzione della condanna alle spese del processo.
Quanto alle pene pecuniarie, l'amnistia, l'indulto e la grazia non producono effetto per la parte già soddisfatta all'erario.

Affinchè non sembri che il codice abbia una pena di confisca, si delibera di citar l'articolo sulla confisca de' corpi e strumenti di reato.

Sull'art. 88.

Art. 88. L'estinzione della pena per condono della parte privata non impedisce l'esecuzione della condanna alle pene pecuniarie ed al pagamento delle spese di giustizia.

Si sopprime, perchè provvede già il codice di procedura penale agli effetti del recesso dalla querela.

Sull'art. 89.

Art. 89. La pena della reclusione perpetua non si prescrive.

Nulla da osservare

Sull'art. 90.

Art. 90. La prescrizione estingue le altre pene col decorso.

1° di trent'anni, se la pena inflitta è la reclusione temporanea superiore a dieci anni, o la relegazione perpetua,

2° di venti anni, se la pena inflitta è la reclusione inferiore a dieci anni, o la relegazione temporanea superiore a dieci anni,

3° di quindici anni, se la pena inflitta è la relegazione temporanea superiore a cinque anni, o il carcere superiore ad un anno;

4° di dieci anni, se la pena inflitta è la detenzione superiore ad un anno, o il carcere inferiore ad un anno,

5° di cinque anni per tutte le altre pene

Si approva, salvo riformarlo in conformità alla nuova scala penale.

Sull'art. 91.

Art 91. La prescrizione corre dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

Essa è interrotta se il condannato si presenta o viene arrestato.

Il prof. Carrara domanda che cosa accada quando il reo fugga di nuovo, e cioè se la prescrizione ricominci da capo, o se si conti il tempo già trascorso, e se poi nella pena si calcoli quella scontata.

Da questa interpellanza il discorso si allarga ad esaminare le condizioni, per le quali abbia da ammettersi che durante la latitanza del condannato si compia la prescrizione, e si propone da taluno di dichiarare che la prescrizione si interrompe, se il condannato commette un nuovo delitto punibile con pena superiore alla prigionia. Ma non si sa poi vedere da altri perchè l'aver commesso un delitto faccia cessare le ragioni che consigliano la prescrizione, le quali non sono punto suggerite da un favore pel reo, ma da considerazioni di convenienza politica. Trascorso un certo tempo, non sussistono più le ragioni di infliggere realmente le pene, e questo è l'unico motivo che giustifica la prescri-

zione. Se egli commette un nuovo delitto nel termine della prescrizione, si considera recidivo, e questa è già la conseguenza a cui va incontro, nè è necessario d'introdurne un'altra.

Quanto poi alla interruzione dipendente dall'avvenuto arresto o presentazione in carcere, non vede il commend. Marzucchi per qual motivo abbiasi ad introdurre cotal differenza tra il condannato che rimane latitante e quello che, presentatosi od arrestato, sconta una parte di pena. Se egli non fugge, non vale parlar di prescrizione; se fugge con rottura commette un delitto pel quale è punito; se fugge senza rottura, non commette verun delitto. L'autorità dirigente delle carceri sarà tanto più impegnata a impedir le evasioni, in quanto che la patita parte di pena non impedirà la prescrizione se il reo fuggirà; e frattanto è ben certo che chi ha scontata almeno in parte la pena, ha adempiuto verso la società una parte del suo debito e non deve averne pregiudizio.

Per queste considerazioni che la commissione accetta, si delibera sopprimere il secondo paragrafo dell'art. 91, con che resta stabilito non potersi interrompere la prescrizione della pena.

Sull'art. 92.

Art 92. La prescrizione della pena fa cessare la interdizione legale del condannato.

Si approva.

È così compiuto l'esame del progetto del libro I.

Si delibera però di aggiungere due disposizioni comuni ai due capi sulla prescrizione, cioè una che dica restar salve le prescrizioni specialmente indicate in varie parti del codice, e l'altra, che tra le due legislazioni si osserverà, quanto alla prescrizione, la più favorevole.

Prima di chiudere queste discussioni il prof Carrara domanda di fare una proposta. Egli dice d'aver preso in nuovo esame l'articolo relativo all'effetto delle circostanze personali sui complici. E poichè il motivo pel quale la commissione, sulle osservazioni del prof. Mancini, aveva soppresso il paragrafo che esso prof. Carrara aveva proposto, e con cui le circostanze personali erano parificate alle materiali, quando hanno servito di mezzo al delitto, consisteva nel dubbio che si avesse a ritenere estesa ai complici la circostanza della premeditazione, egli propone che si ristabilisca il paragrafo, solo colla riserva di introdurre nel codice, nel capo dell'omicidio e della lesione, un articolo che dichiari non essere estensibile ai complici la aggravante della premeditazione.

La commissione incarica la sotto-commissione di occuparsi di questa proposta.

Esaurite così le materie del libro I, si delibera

1° di sospendere le sedute;

2° di incaricare la sotto-commissione di redigere tutto il libro I e il regolamento relativo alle pene, di conformità alle deliberazioni adottate,

3° di far stampare il libro I e di distribuirlo ai membri della commissione per le osservazioni definitive, tanto sulla conformità della redazione colle deliberazioni prese, quanto sulla forma e sullo stile;

4° di confermare alla sotto-commissione composta del cav. Ambrosoli, del cav. Arabia e del prof. cav. Tolomei, col concorso del cons. cav. Paoli, l'incarico di redigere il secondo libro, valendosi della parte di progetto comunicata dal commend. De Falco, del progetto già compilato per intiero dal cav. Ambrosoli, e di quegli altri lavori che crederà.

Successivamente il nuovo ministro guardasigilli (essendosi in questi giorni dimesso il commend. Borgatti) darà le disposizioni e istruzioni che stimerà del caso.

Dopo di ciò, la seduta è levata.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

AMBROSOLI, *membro e segretario*

Verbale N° 28.

SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1867.

SOMMARIO.

Esame del progetto riveduto.

Sono presenti i signori:

Marzucchi, vice-presidente;
Carrara;
Conforti;
De Filippo;
Paoli;
Pessina;
Tolomei;
De Foresta }
Ambrosoli } anche come segretarj.

Aperta la seduta, il prof. Tolomei espone lo stato dei lavori della sotto-commissione, che dice prossimi a compimento; e comunica il riassunto delle osservazioni fatte da alcuni componenti della commissione e da altri distinti giureconsulti intorno al primo libro del progetto, che, modificato a seconda delle ultime deliberazioni della commissione e ristampato, venne loro comunicato.

Quindi il prof. Pessina propone che si dia una migliore definizione dei delitti, perchè, a suo avviso, non basta il dire, come al § 2 dell'articolo 1 del progetto, che si chiamano delitti i fatti punibili secondo il presente codice, potendo avvenire che una legge posteriore modifichi in parte il codice stesso, nel qual caso i fatti contemplati nella medesima, stando a questa definizione, non dovrebbero qualificarsi delitti, sebbene in realtà lo fossero.

De Filippo riconosce l'opportunità d'una più esatta definizione, e propone la seguente, che è adottata dalla commissione:

I fatti punibili con le pene stabilite nel presente codice si chiamano delitti.

Quanto all'art. 2 del progetto, il prof. Pessina propone che si aggiunga il caso, del quale si era già occupata altre volte la commissione,

relativo alle sentenze proferite in forza della legge anteriore, contenenti condanne a pene più severe di quelle che si sarebbero potute applicare a tenore del nuovo codice. Dimostrando come la giustizia e i principj della scienza penale esigono che anche ai fatti, i quali hanno già formato oggetto di giudizio, sia applicata la teoria umanitaria sancita nell'articolo in discorso, della applicazione cioè della pena più mite, l'onorevole proponente vorrebbe che si ristabilisse in questo articolo del progetto il paragrafo che era stato aggiunto in questi termini nelle prime discussioni, vale a dire:

Le pene applicate in forza delle leggi anteriori saranno commutate in quelle più miti stabilite dal nuovo codice; nell'esecuzione della nuova pena sarà computato il tempo della pena già scontata, e non si potrà eccedere la durata fissata dalla condanna.

Si fa plauso da tutti alla giustizia del principio, che l'on. Pessina vorrebbe tradotto in legge, ma sorgono obbiezioni sulla possibilità di attuarlo.

Ambrosoli domanda quale sarebbe l'autorità incaricata di fare la commutazione e riduzione della pena; se dopo un nuovo giudizio, od amministrativamente; e siccome non sarebbe possibile di procedere a questo immenso lavoro di computo e di riduzione in un sol giorno, cioè in quello in cui andrà in osservanza il nuovo codice, vi sarebbe un vero diniego di giustizia per tutti coloro che in quel momento avessero diritto alla riduzione, e pei quali nondimeno, a cagione della mole del lavoro, dovesse essere protratta.

De Filippo crede che non si possa proclamare questo principio in modo assoluto e a titolo di diritto, ma che sia il caso di lasciarne l'applicazione pratica al potere esecutivo in via di grazia, il quale farà, come sempre finora, quelle mitigazioni e quei condoni di pena che valgano ad eliminare ogni disparità di trattamento tra i condannati sotto l'antica legge e quelli che sono colpiti dalla nuova.

Carrara e Conforti concordano col preopinante; Carrara in ispecie cita l'esempio delle provincie lucchesi, le quali all'epoca della loro riunione alla Toscana gemevano sotto il codice penale francese del 1810, e per le quali si provvide abbandonando il caso di cui si tratta alla grazia sovrana.

Pessina non crede che le difficoltà affacciate siano insormontabili; egli pensa che la riduzione della pena potrebbe essere determinata dal pubblico ministero, che è dalla legge incaricato della esecuzione delle sentenze, e, in caso di ricorso del condannato, dalla corte, senza mestieri di un nuovo giudizio sui fatti accertati nel verdetto dei giurati.

Replica il prof. Carrara che non sarebbe possibile prescindere da un nuovo esame del fatto, perchè può avvenire che la nuova legge abbia creata una circostanza aggravante non contemplata dall'antica, e sulla quale fu o dovette essere muto il responso dei giudici del fatto, ovvero che ne abbia tolta una che era prevista dalla legge anteriore e su cui fu stabilito il verdetto. Inoltre egli aggiunge che la pena minacciata fu applicata, guardando a tutti i caratteri del delitto, riconosciuti dalla legge vigente al tempo della sentenza, che le circostanze attenuanti furono forse accordate in ragione della maggior severità di questa legge; epperò non si potrebbe applicare la nuova senza considerare da capo i fatti in relazione colla nuova pena e coi nuovi principj

Altri commissarj si associano a questi concetti, e il prof Pessina, vedendo come la sua proposta, a cagione della pratica difficoltà di attuarla, non sia ammessa dalla commissione, dichiara di non insistere.

Riprendendo quindi il prof Tolomei l'esposizione delle altre osservazioni fatte allo schema, nota come siasi osservato da taluno che al § 3° dell'art 2, dove si dice che se la pena stabilita dalla legge *al tempo del delitto* e quella stabilita *al tempo del giudizio* fossero diverse debba essere applicata la più mite, si è omesso di considerare il tempo intermedio nel quale può anche avere avuto vigore una terza legge più mite della prima e dell'ultima.

La commissione riconosce l'assennatezza di questa osservazione e delibera, sulla proposta del prof. Pessina, di surrogare le parole *dalla legge posteriore* a quelle *al tempo del giudizio.*

Osserva poscia il riferente essersi notata la necessità di aggiungere negli art. 3 e seguenti, dove si parla dei delitti che sono puniti secondo le leggi del regno, la parola *giudicati,* dicendo: *sono giudicati e puniti* secondo le leggi del regno; e ciò per stabilire che in tutti i casi contemplati ne'medesimi articoli deve sempre osservarsi il rito processuale dello Stato colle sue norme e guarentigie.

La commissione aderisce senza opposizione.

Sul § 2° dell'art. 5, in cui è detto che per l'esercizio dell'azione penale contro un cittadino, che abbia commesso all'estero un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni di durata, si richiede sempre la querela dell'offeso, se si tratti di delitto contro le famiglie, le persone o le proprietà, e negli altri casi la domanda del governo del paese, in cui il delitto fu commesso o di quello del danneggiato, nota il prof. Pessina come possa darsi il caso di un reato (p. e. quello di falsa testimonianza) bensì punito con

pena non superiore a cinque anni di durata, ma che nondimeno importa di reprimere dovunque; eppure, stando ai termini dell'articolo, non sarebbe punibile se il governo non credesse di doverne fare la domanda, perchè quel reato non cadrebbe nel novero di quelli, pei quali soltanto il progetto ammette la querela dell'offeso. Per riparare a questo inconveniente l'onorevole commissario propone, e la commissione accetta che nell'ultimo inciso del suddetto paragrafo si dica *e negli altri casi* è necessaria *o la querela del danneggiato* o la domanda del governo del paese in cui il delitto fu commesso, o di quello del danneggiato. Si delibera inoltre di aggiungere l'aggettivo *private* alla parola *proprietà*.

Intorno all'art. 6 riferisce il prof. Tolomei essersi osservato che l'arresto dello straniero, di cui ivi si parla, non dovrebbe aver luogo che quando vi sia querela o domanda di consegna; ma anche su questo punto la commissione ha altra volta discusso e deliberato per una ragione di giustizia e di pubblico interesse che l'arresto ed il giudizio nel caso contemplato nell'articolo possano seguire anche senza querela o domanda di governo; e non crede perciò di dover rientrare in questa questione.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

DE FORESTA, *membro e segretario*.

Verbale N° 39.

SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto riveduto.

Intervenuti i signori:
Marzucchi, vice-presidente,
Ambrosoli;
Conforti;
Paoli,
Pessina,
Tolomei;
Biffi, segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, il prof. Tolomei, continuando l'esposizione sul libro I del progetto, richiama l'attenzione della commissione sul dubbio sollevato da taluni circa l'opportunità delle pene del confino e dell'esilio. La maggioranza della commissione però, osservando essere già stato deciso che tali pene si debbano mantenere nel nostro sistema penale, adotta la questione pregiudiziale e passa oltre nella discussione.

Nell'art. 12, dove sono annoverate le pene, al prof. Pessina suona male la parola *deportazione,* la quale, secondo il suo avviso, dà un'idea esagerata, o piuttosto non corrisponde all idea della pena in detto articolo descritta. La commissione non ha difficoltà di eliminare la parola *deportazione* e di dare il nome di *ergastolo,* senz'altro, alla massima delle pene; ma siccome la denominazione di *deportazione all'ergastolo in vita* è già stata approvata dall'intera commissione, così, prima di deliberare sopra tal cangiamento, risolve di sentire l'avviso degli altri membri non presenti.

Il prof. Pessina, rientrando nel sistema generale della penalità, propone il quesito, se non fosse più opportuno limitare le pene della prigionia e della detenzione ai soli reati punibili con queste pene per un tempo non minore di sei mesi, riservando pei delitti minori le pene del confino, dell'esilio, e le altre inferiori. Così, secondo il proponente,

la prigionia e la detenzione penitenziaria potrebbero produrre que' benefici effetti sulla emenda e la rigenerazione del condannato, che non sarebbero sperabili quando venissero inflitte per una durata più breve. Altra conseguenza non meno importante, sotto il rapporto della civiltà e dell'umanità, sarebbe la completa abolizione del carcere preventivo per i delitti minori, per modo che non si avrebbe più a temere che al dì della sentenza l'imputato avesse già col carcere preventivo scontato una pena maggiore di quella a cui effettivamente venisse condannato. La commissione, pur apprezzando le osservazioni dell'on. Pessina, considera che per alcuni reati minori, e specialmente pei piccoli furti, le pene del confino e dell'esilio sarebbero inadequate e sconvenienti, anche perchè si correrebbe pericolo di infestare di ladri il paese; e per ora non accetta la proposta

Lo stesso prof. Pessina, pel caso che non venisse adottata, vorrebbe almeno che quando la durata della prigionia o della detenzione non giunge a sei mesi, fosse in facoltà del condannato di optare fra tali pene e quelle dell'esilio e del confino. Conforti si oppone, facendo osservare che un tal diritto di scelta costituirebbe una manifesta violazione del principio di uguaglianza, mentre a quei condannati pe'quali il confino o l'esilio non tornassero incomodi, la sanzione penale diverrebbe illusoria e la opzione equivarrebbe all'impunità. La commissione resta ferma pertanto nella sua decisione.

L'on. Pessina vorrebbe pure che si adottasse la pena dell'ammonizione o repressione, la quale, a suo avviso, sembra adequata ed opportuna per alcuni minori delitti. La commissione aderisce a questa proposta e delibera di ammettere la pena della riprensione, adottandone la definizione che ne dà il codice penale toscano, e collocandola dopo la multa.

All'art. 28 si solleva il dubbio se la commutazione della multa nella detenzione si operi di pien diritto anche senza che il giudice lo abbia espresso nella sentenza, ovvero se a dirimere ogni difficoltà torni più opportuno il prescrivere che tale commutazione debba sempre essere pronunziata dal giudice. Se non che in questa seconda ipotesi sorge un'altra difficoltà, e cioè se la commutazione si debba pronunciare a *priori* e quasi ipoteticamente nella sentenza di condanna alla multa, ovvero con altro giudicato da pronunziarsi quando siasi verificata l'insolvibilità del condannato Il cav. Ambrosoli, accennando alla diversità della giurisprudenza invalsa presso le cassazioni di Napoli e di Torino, la prima delle quali ha giudicato che la commutazione non può aver luogo se non pronunziata dal giudice, mentre la seconda ha ritenuto

che si operi *ipso jure* e senza bisogno di alcun giudizio, propone che la redazione del paragrafo sia modificata nel senso che la commutazione debba essere pronunziata dal giudice. Ma poichè un secondo giudicato tornerebbe superfluo per l'amministrazione della giustizia, propone che la commutazione si debba pronunziare nella stessa sentenza di condanna. La commissione accetta ambedue queste proposte, e delibera che il paragrafo venga modificato in conformità delle medesime.

Sullo stesso articolo il prof. Pessina, traendo esempio da altri codici, e specialmente da quello di Malta, propone che la detenzione sussidiaria non possa in ogni caso eccedere tre mesi. La commissione accetta.

All'art. 29, sulle osservazioni del prof. Tolomei, al quale sembra che la pena della multa estesa fino a L. 10,000 porti l'impronta di confisca, la commissione delibera di ridurre il massimo della stessa pena a L. 5,000, adottando la seguente gradazione:

1° grado da lire 10 a lire 100,
2° grado da lire 101 a lire 300,
3° grado da lire 301 a lire 500,
4° grado da lire 501 a lire 1000,
e quindi coll'aumento di lire 500 in 500 fino al massimo di L. 5,000.

All'art. 31 i signori Marzucchi e Paoli propongono che la confisca de'corpi e strumenti del reato sia resa obbligatoria e non lasciata in facoltà del giudice. Il cav. Ambrosoli obbietta che vi ponno esser casi in cui tali cose abbiano un valore od un pregio straordinario, e che quindi sarebbe enorme che il delinquente, oltre la pena principale, risentisse un gravissimo danno nelle sostanze La commissione però adotta il partito di rendere obbligatoria la confisca.

Sull'art. 33 sorge animata e viva discussione.

Gli on. Pessina e Paoli non vorrebbero che l'appello o ricorso del condannato, quando pure venisse rigettato, ritardasse la decorrenza della pena. Essi dicono che l'appello ed il ricorso sono diritti concessi dalla legge, i quali non devono tornare in pregiudizio di chi li esperimenta: aggiungono che, lungi dal frapporre ostacoli agli appelli ed ai ricorsi, si deve ai medesimi aprire larga via, tanto per riparare alle conseguenze della umana fallibilità, quanto per fornire una maggiore garanzia della giustizia e legalità delle condanne. Il commend. Marzucchi si professa dello stesso parere. Ma gli onorevoli Conforti e Tolomei, osservano che la disposizione riguarda soltanto coloro i quali appellano o

ricorrono senza alcun diritto; imputino dunque a sè stessi se dal fatto loro vengono a risentire un danno. Questo d'altronde, aggiungono essi, è l'unico modo di evitare che i condannati tentino con appelli o ricorsi infondati di sottrarsi alla meritata pena o di eludere l'azione della giustizia; è l'unico modo altresì di sbarazzare le cancellerie e le corti di un immenso numero di appelli e ricorsi, che non hanno altro risultato che di cagionare gravissimo dispendio all'erario, e distrarre i funzionarj giudiziarj da più urgenti occupazioni

La maggioranza della commissione però non divide l'avviso degli opponenti, e delibera di cancellare dal progetto la 2ª parte del § 1 dell'art. 33. Il commend. Conforti desidera che nel presente verbale sia fatta menzione che egli ha sostenuto e votato il partito della minoranza per i motivi sopra indicati.

All'art. 41 sorge il dubbio, se non fosse più opportuno accordare al giudice, nel concorso di circostanze attenuanti, la facoltà di diminuire la pena fino a due gradi. La commissione riconoscendo che anche le attenuanti ponno avere le loro gradazioni, delibera che nel concorso di attenuanti la diminuzione di un grado resta *precettiva*, e quella di un secondo *facoltativa*.

Il prof Pessina vorrebbe modificata la redazione dei primi tre numeri dell'art. 43 nel modo seguente:

Dalla deportazione all'ergastolo a vita, alla reclusione per anni venticinque,

Dalla reclusione per anni venticinque, alla reclusione per anni ventuno;

Dalla reclusione per anni ventuno, ai gradi inferiori della reclusione.

Lo stesso commissario desidera che la scala ascendentale sia partitamente indicata, e non colla generica espressione: *in modo inverso della discendentale.*

La commissione aderisce ad ambedue queste proposte.

A questo punto si osserva che gli on. Mancini e Tolomei hanno proposto di aggiungere alle norme sulla misura delle pene i seguenti articoli:

Art. 48. All'effetto di diminuire la pena, come negli articoli precedenti, oltre le circostanze attenuanti speciali contemplate dalla legge nei singoli delitti, saranno considerate per attenuanti comuni precipuamente le seguenti.

1° la molto trascurata educazione morale;

2° l'aver commesso il delitto per esservi stato tratto dall'altrui istigazione o scaltrezza, o per timore o per obbedienza o per impeto d'ira eccitato da ingiusta pro-

vocazione, o per violenta commozione d'animo, proceduta da connaturale risentimento, o da una stringente povertà,

3° l'essersi adoperato in ogni possibile modo a risarcire il danno recato, o ad impedirne le ulteriori o maggiori conseguenze;

4° l'essersi spontaneamente denunziato, quando poteva sottrarsi alla forza o rimanere occulto, e l'aver confessato in giudizio il delitto ingenuamente e circostanziatamente.

Art. 49. All'effetto di aumentare la pena, come negli articoli precedenti, oltre le circostanze speciali contemplate dalla legge nei singoli delitti, saranno considerate per circostanze aggravanti comuni principalmente le seguenti:

1° l'avere lungamente maturata la deliberazione e assai studiata la preparazione dei mezzi al delitto,

2° l'aver arrecato col delitto un danno assai grave o l'aver arrecato un assai grave pericolo per la natura dei mezzi adoperati;

3° l'aver commesso il delitto contro chi non poteva difendersi od in un tempo od in un luogo od in tali circostanze, in cui assai difficile poteva essere la precauzione e la difesa,

4° l'essere stato seduttore, promotore, istigatore efficace nell'impresa delittuosa;

5° l'aver cercato, nel processo penale, d'ingannare il giudice coll'inventare circostanze false.

Art. 50, § 1 Nella valutazione delle circostanze il giudice deve attenersi all'intrinseca loro forza ed importanza.

§ 2. Nel caso che non vi siano circostanze o le aggravanti e le mitiganti si equilibrino, la pena sarà la media tra gli estremi limiti di quel grado ch'è fissato al delitto.

Il commend. Mancini propone altresì come articolo sulle circostanze il seguente:

Art. 51. Nell'applicazione di ciascun grado di pena, il giudice spazierà discrezionalmente tra il massimo ed il minimo, tenendo ragione non solo degli accidenti del delitto non contemplati dalla legge espressamente, ma benanche delle condizioni personali e famigliari del delinquente, per cui possa rendersi più o meno sensibile la gravità della pena medesima.

Sorge anzi tutto una quistione di massima, e cioè se si debba nel codice inserire l'elenco delle attenuanti e delle aggravanti specificate nei proposti articoli 48 e 49, coi precetti indicati negli articoli 50 e 51. E benchè tutti i commissarj riconoscano la bontà del concetto onde tali articoli sono informati, e tutti convengano che il giudice nel misurare la pena debba tener calcolo delle circostanze e dei precetti medesimi, pure dubitano dell'opportunità di inserirli in un codice il quale deve venir applicato col concorso dei giurati; e nella impossibilità di prevedere e specificare tutte le circostanze attenuanti, ritengono miglior partito di affidare interamente alla coscienza dei giudici del fatto il giudizio sulla esistenza

delle medesime nei singoli casi. Tuttavia, attesa la gravità dell'argomento, la commissione sospende ogni deliberazione, ed incarica il prof Pessina di confrontare in proposito il metodo seguito dagli altri codici europei, e specialmente da quelli de' paesi ove vige la istituzione dei giurati, e di riferirne in una delle prossime sedute.

Dopo ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

BIFFI, *segretario.*

Verbale N° 40.

SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto riveduto.

Intervenuti i signori:
PISANELLI, presidente;
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
DE FORESTA;
PAOLI;
PESSINA;
TOLOMEI;
BIFFI, segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente, alcuni de'commissarj prendono l'occasione per richiamare nuovamente l'attenzione della commissione sull'argomento delle confische di cui all'art. 31 del progetto. Il commend. Marzucchi dice sembrargli più opportuno il render precettiva soltanto la confisca delle *cose prodotte dal delitto,* espressione però che egli vedrebbe volontieri cangiata nell'altra più propria di *corpo del delitto,* e lasciare invece in facoltà del giudice di dichiarare o no la confisca de'mezzi e degli strumenti del delitto. Ambrosoli accenna nuovamente al danno enorme e sproporzionato all'entità del delitto che da una confisca obbligatoria potrebbe in taluni casi derivare al condannato. Il prof. Pessina vorrebbe trascritto nel codice l'articolo 44 del codice napoletano (*), conforme in sostanza all'art. 74 di quello sardo del 1859. E poichè la frase *confisca del corpo del delitto e degli istrumenti che hanno servito o che eran destinati a commetterlo* quivi adoperata è più concreta e precisa di quella usata dal progetto in discussione, la commissione risolve di adottarla.

(*) *Art. 44 cod. napoletano.* La confiscazione del corpo del delitto e degli istrumenti che han servito o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, ecc.

Il prof. Pessina censura poi la disposizione che la proprietà delle cose confiscate passi nello Stato; propugna l'institusione della cassa delle ammende, nella quale dovrebbe esser versato anche il prezzo delle cose confiscate, e che dovrebbe destinarsi a risarcimento de'danneggiati e degli innocenti perseguitati per errore o per calunnia nei giudizj penali. Pessina, in una parola, vorrebbe che nel nuovo codice fosse inserito il disposto dell'art. 35 del codice napoletano 1819 adottato già nel progetto De Falco. Altri dubita della pratica attuabilità di tale disposizione e cita l'esempio stesso delle provincie napoletane, nelle quali, benchè la disposizione fosse inserita nel codice, non ebbe mai alcuna attuazione. E così in Toscana. Aggiunge l'on. De Foresta che già esiste una legge speciale sul prodotto delle multe e delle altre pene pecuniarie e non pare conveniente di stabilire nel codice alcuna regola in proposito; che del resto se si volesse, col prodotto delle multe e confische indennizzare coloro che fossero stati ingiustamente perseguitati, dovrebbe mutarsi il sistema del responso de'giurati, perchè sovente accade che i verdetti negativi siano appoggiati piuttosto sulla convinzione della mancanza di sufficienti prove della reità, anzichè sulla certezza dell'innocenza dell'accusato. Ora egli non crede che possa nè debba modificarsi questo sistema, nè tanto meno che sia il caso di preoccuparsi di tal quistione all'occasione di questa controversia. La commissione, memore che in una delle precedenti sedute, riconosciuta la difficoltà di attuare l'idea propugnata del prof Pessina, erasi stabilito che il prezzo delle cose confiscate passasse in proprietà dello Stato, tien ferma la decisione

Pessina ritorna sulla gradazione di cui è proposito nell'art. 43 lett. *a*, e vorrebbe che fosse lasciata al giudice la facoltà di spaziare nell'intero grado, allorchè dee discendere di un grado dall'ergastolo, e potesse, cioè, spaziare fra i 21 ed i 25 anni di reclusione. De Foresta però, e con esso il commend. Pisanelli e altri commissarj, fanno notare che la pena dell'ergastolo dovendo surrogare la pena capitale, si debba render più efficace col circondarla di tutti i rigori compatibili coll'umanità e col provvedere che per effetto di mitigazione di pena per circostanze attenuanti, non venga a risolversi in una pena relativamente troppo mite; ed è perciò che quand anche abbia da scendersi da quella pena per un sol grado, la mitigazione deve arrestarsi al massimo della pena temporanea, cioè a 25 anni, e se si debba scendere ancora di un altro grado possa poi il giudice spaziare tra i 24 ed i 21 anni, in altri termini che pel solo caso speciale del passaggio dalla pena dell'ergastolo, il grado supremo della pena temporanea si consideri come diviso in due distinti gradi, uno di 25 anni, e l'altro da 21 a 24.

Esaurita questa discussione, il prof. Tolomei continua la sua esposizione sul libro I del progetto.

Egli espone aver taluno osservato che fra le cause indicate nell'art. 48 del progetto, le quali escludono l'imputabilità, ve n'ha qualcuna che lascierebbe sussistere l'imputazione di colpa. Il relatore prende da ciò occasione per proporre che a far conoscere quando la colpa sia punibile gioverebbe accogliere il sistema del codice penale toscano, il quale all'art. 35 stabilisce che le violazioni colpose della legge penale non sono imputabili, se non quando la legge le ha espressamente minacciate di pena.

La commissione aderisce alla proposta.

Continuando, il relatore espone essere stato osservato che la formula del § 1 dell'art. 48 è troppo ristretta, e che sarebbe opportuno sostituirne una più generale, la quale comprendesse tutte le cause escludenti l'imputabilità per difetto di mente. Aggiunge che la formula dell'art. 34 del codice toscano (*) sembra la più scientifica; ma è sorto il dubbio se, proponendo il quesito ai giurati, si potranno avere giudizj esatti. Che però i procuratori generali delle due corti d'appello della Toscana, interrogati se abbiano avuto occasione di lamentare che la detta formula non sia stata rettamente intesa dai giurati, hanno risposto in guisa da allontanare ogni timore; laonde esso relatore proporrebbe di adottare l'art. 34 del codice toscano.

Il presidente Pisanelli fa osservare che l'esperimento de' giurati in Toscana è ancora troppo recente, e che perciò le risposte dei Procuratori generali poco suffragano sotto questo rapporto per l'accoglimento di detto articolo, massime in altre provincie di minor coltura Aggiunge che alla parola *forza* vorrebbe conservato l'aggiunto di *esterna*, onde non aprir l'adito a mille quistioni sull'influenza delle passioni. Dopo varie proposte la commissione stabilisce di redigere l'art. 48 nel seguente modo: *Non è imputabile di delitto colui il quale, al momento del fatto da lui commesso, o si trovava in tale stato di mente da non avere la coscienza de' proprii atti; o vi fu costretto da una forza esterna alla quale non ha potuto resistere.*

Dopo ciò, l'adunanza è sciolta.

Il presidente G. Pisanelli

Biffi, *segretario*.

(*) *Art. 34 del cod. tosc.* Le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza de' suoi atti e libertà di elezione.

Verbale N° 41.

SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto riveduto

Intervenuti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
CONFORTI;
PESSINA,
TOLOMEI,
BIFFI, segretario.

Aperta la seduta, e letto ed approvato il processo verbale della precedente, il prof Tolomei osservando che l'articolo 96 del progetto De Falco non fa che esimere da responsabilità penale i pubblici funzionarj che hanno eseguito gli ordini de' loro superiori, propone di trasportar l'articolo nel libro II La proposta è adottata dalla commissione.

Dopo qualche nuova discussione circa la parola *esterna* aggiunta a *forza* (intorno a che il prof. Tolomei teme che, massime in talune regioni d'Italia, la frase *forza esterna* sia intesa nel senso troppo ristretto di forza fisica), la commissione delibera di conservare l'epiteto di *esterna;* laonde la redazione dell'art. 49 resta fissata nel seguente modo *Se la perturbazione della mente o la forza esterna hanno grandemente scemato, ma non del tutto esclusa l'imputabilità, le pene, che la legge minaccia al fatto commesso, sono diminuite da uno a tre gradi, e nel caso queste non siano inferiori alla detenzione, si scontano in una casa di custodia.*

All'art. 50 che parla dell'ubbriachezza il commend. Tolomei riferisce essersi manifestato il desiderio che il concetto del n. 1, nel quale però pienamente si conviene, sia espresso diversamente. Riconoscono i più che quando l'ubbriachezza è piena, il dolo è escluso; ma che cosa si intende per ubbriachezza piena? S'intende la letargica o la furibonda?

E per togliere ogni difficoltà suggeriscono di cancellare dal progetto l'aggiuntivo *piena*. La commissione però, riflettendo che la soppressione di questa voce non farebbe che accrescere i dubbj e le difficoltà, ed aprire il varco all'impunità, si manifesta unanimemente avversa a tale proposta, la quale viene respinta

Si delibera pure di sopprimere le parole *non accidentale*, poichè dal momento che l'ubbriachezza piena esclude il dolo, non vi è più motivo di distinguere se la medesima sia volontaria o accidentale, all'effetto di punire come meramente colposo il delitto che durante la medesima fosse stato commesso.

Resta pure stabilito, senza contestazione, di levare dall'art. 51 il secondo periodo.

All'art. 52 § 1, invece di dire *se ha agito senza discernimento*, la commissione adotta l'espressione proposta dal prof. Pessina: *se non è provato che ha agito con discernimento*.

Il prof. Tolomei riferisce che all'art. 52, il prof Carrara ha proposto che la durata dell'educazione del minore si possa protrarre fino a sei anni, potendo accadere che il minore, avuto riguardo alla sua età, abbisogni di un periodo maggiore dei tre anni fissati dal progetto. La commissione riflettendo che in sostanza non si tratta che di far cosa utile al minore, adotta, senza contestazione, la proposta del Carrara

Continua il prof. Tolomei nella sua esposizione, e fa notare che qualora rimanesse ferma la redazione dell' art. 52 § 2 e dell'art. 53, ne verrebbe l'assurdo che il pubere sarebbe punito men dell'impubere, poichè la diminuzione dei due ai tre gradi accordati al pubere ridurrebbe molte volte la pena al disotto dei due terzi della sua durata, ultimo limite accordato all'impubere dal n. 2 dell'art. 52. Per questa osservazione, la commissione delibera che le pene siano ridotte proporzionalmente all'età dei colpevoli.

Osserva il prof. Tolomei che da taluni commissarj è stato notato che coll'art. 55 si dà troppa importanza al fatto che il sordo-muto colpevole sappia leggere e scrivere, mentre questo fatto non esclude sempre che il sordo-muto, anche maggiore degli anni 14, abbia agito senza discernimento. La commissione adotta senza contestazione che nei giudizj penali contro i sordo-muti debbasi sempre premettere l'indagine se abbiano o no agito con discernimento.

Passando a riferire sul delitto tentato e mancato espone il prof. Tolomei l'obbiezione stata fatta agli articoli del progetto per ciò che non resta evidente la differenza fra il delitto tentato ed il mancato È bensì vero

che a costituire il delitto mancato deve il colpevole aver fatto tutto ciò che è necessario per consumarlo, ma siccome anche nella nozione del delitto tentato si adoperano le espressioni generiche di *atti esecutivi che non giungono a consumarlo*, così può ben dirsi che quando non si è fatto tutto ciò che era necessario, è anche certo che non si giunge a consumarlo, per il che la redazione se non altro è equivoca. Esso relatore quindi sarebbe di avviso che nell'art. 56 alle parole *non giungono a consumarlo* si aggiungessero le seguenti: *perchè altri atti ancora gli rimangono a compiere.*

Il commend. Conforti invece ritiene che per soddisfare coloro ai quali non sembra troppo preciso il linguaggio degli articoli del progetto, si potrebbe all'art. 56 aggiungere, dopo le parole *atti esecutivi*, le seguenti: *che, interrotti nel corso per cause*, ecc.

Il prof. Pessina vorrebbe che in un articolo generale si descrivessero gli elementi comuni al delitto mancato ed al tentato; e poscia in altro articolo si facesse distinzione fra gli atti esecutivi che costituiscono il semplice tentativo, e gli atti esecutivi che danno vita al delitto mancato. Egli quindi proporrebbe la seguente formola:

Vi ha tentativo di delitto quando la volontà di commetterlo è manifestata con atti di esecuzione, e l'evento voluto non si è avverato per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente.

Il tentativo dicesi delitto mancato, quando gli atti esecutivi furono tali che null'altro rimaneva a farsi per conseguire l'intento criminoso. Esso è punito con un grado di meno del delitto consumato

Il tentativo dicesi delitto tentato quando il corso degli atti esecutivi fu interrotto, sì che rimaneva all'agente qualche altro atto per giungere alla consumazione del delitto. Esso è punito, ecc.

Il cav. Ambrosoli trova che questa redazione potrebb' essere un ottimo commento di legge, ma non un articolo; e propone la redazione dell'art. 56 nel seguente modo:

Colui che ha manifestata l'intenzione diretta a commettere un delitto con atti esecutivi che non giunsero a consumarlo per essere stati interrotti nel loro corso da cause accidentali ed indipendenti dalla volontà di lui, è reo di delitto tentato

Il vice-presidente Marzucchi fa notare l'opportunità che la commissione, atteso lo scarso numero de' presenti, non prenda oggi alcuna definitiva deliberazione in sì importante argomento

Il prof. Tolomei quindi riferisce sulla materia della complicità ed espone come a taluno abbia fatto senso di veder annoverato fra i com-

plici del delitto i mandanti, i quali ne sono i veri autori morali; e chiede quindi se non fosse più appropriata la parola *motori*. L'on. Pessina però ed altri non accettano questa voce, perchè non ha precedenti nei nostri codici italiani; laonde si correrebbe pericolo di vederlo male interpretato.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

BIFFI, *segretario*.

Verbale N° 42.

SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto riveduto.

Intervenuti i signori.
Marzucchi, vice-presidente,
Ambrosoli;
Carrara;
De Foresta;
Tolomei;
Diffi, segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, il prof. Tolomei invita la Commissione a deliberare se alla massima delle pene stabilite nel progetto intenda di dare la denominazione di deportazione all'ergastolo in vita, o non piuttosto quella più semplice di *ergastolo*. La commissione adotta la denominazione di *ergastolo*, la quale già in tutte le provincie d'Italia (non essendo più in vigore nelle vecchie provincie l'ergastolo correzionale) dà il concetto di una pena gravissima

Prosegue il cav. Tolomei nella sua esposizione, e riassume le modificazioni proposte da lui e dal commend. Conforti alla formola del tentativo, esponendo particolarmente le nuove formole proposte da Ambrosoli e da Pessina. Il prof. Carrara, in quanto al delitto tentato, osserva, che non crede accettabile niuna delle proposte, perchè partono tutte dal concetto dell'interrompimento del corso degli atti, il quale non è esatto, e nella pratica può produrre confusione e persino gravi conseguenze Senza ripetere quanto disse in proposito nella seduta del 31 gennaio 1867 (verb. 30), si limita a far notare che, adottando la formola dell'interrompimento, si corre pericolo, sia di veder puniti tentativi interrotti per non idoneità di mezzi, il che ripugna alla scienza ed alla giustizia, sia di lasciar impuniti tentativi veri e che potrebbero condurre allo scopo, solo perchè il giudice non trova il fatto della interruzione. Conchiude quindi proponendo che l'art. 56 non venga modificato, perchè contiene, per quanto è possibile, una nozione esatta del tentativo.

Quanto poi al delitto mancato, il Carrara vuol conservata del pari la redazione del progetto, e dopo qualche discussione sulla opportunità delle parole *e del suo modo di operare*, la commissione delibera di non apportare alcuna modificazione nè di forma, nè di sostanza agli articoli 56 e 57 del progetto.

Il commend Marzucchi esamina il n. 3 dell'art. 59 (che cioè se gli atti esecutivi costituiscono per sè stessi un delitto consumato, si fa confronto tra la pena di questo e quella del delitto tentato o consumato, e si applica la più grave), e crede che possa nella pratica applicazione dar luogo a difficoltà, e torni poi inutile, mentre provvede a sufficienza la regola generale dell'art. 71 del progetto, che se una medesima azione può riferirsi a più disposizioni della legge penale, prevale la più rigorosa. La commissione sopprime pertanto il n. 3 dell'art. 59.

Viene quindi in discussione il disposto dell'art. 64 del progetto sulle circostanze materiali che accompagnano un delitto.

Nota il Tolomei che la responsabilità delle circostanze materiali aggravanti deve ricadere anche su quegli autori e complici, i quali, quantunque non ne abbiano avuto la scienza al momento dell'azione, pure le avevano precedentemente concertate. L'on. De Foresta teme che da una tale modificazione siano per derivare conseguenze del tutto opposte a quelle che si sono volute. Egli fa il caso di più malfattori, i quali si concertano di recarsi armati sulla strada per commettere grassazioni. Uno di costoro, senza intelligenza cogli altri, uccide un grassato. Si dirà che l'uccisione è una conseguenza del concerto di recarsi sulla strada, armati, ad aggredire i passeggieri, e, sottilizzando sul concetto del *previo concerto*, si riterranno responsabili dell'uccisione tutti i grassatori, il che, dice, sarebbe ingiusto.

Carrara distingue fra le circostanze materiali che cangiano il titolo e la natura del delitto, e le altre che lo aggravano soltanto. Le prime vorrebbe porre a carico solamente di coloro che o moralmente o materialmente hanno partecipato alle circostanze stesse, e le seconde a carico di tutti coloro che hanno preso parte al delitto, in quanto le medesime fossero per la natura del delitto stesso prevedibili.

Dopo scambiate varie osservazioni, la commissione viene nel concetto del prof. Carrara, e adotta ad unanimità la formola concordata fra Ambrosoli e Tolomei, cioè. *Le circostanze materiali che accompagnano il fatto, per le quali si aggrava la pena, in quanto non siano per loro natura prevedibili nel delitto concertato, rimangono a carico dei soli autori e complici che ne ebbero la scienza nel momento della loro azione e*

cooperazione. Al qual paragrafo, dietro proposta di Carrara e De Foresta, viene aggiunto il seguente: *Se le circostanze materiali fanno mutare la natura del delitto, o costituiscono esse medesime un delitto diverso, rimangono a carico dei soli autori e complici di esse.* La commissione delibera che sia notato nel processo verbale che questo secondo paragrafo sarebbe applicabile al caso suindicato della grassazione con omicidio, perchè, secondo il di lei concetto, nel caso suddetto ed in altri consimili, la natura del delitto sarebbe cangiata.

Riferisce il prof. Tolomei che alcuni crederebbero più opportuno di omettere la definizione del delitto continuato, e di lasciare alla giurisprudenza ed ai giudici ogni apprezzamento in proposito nei singoli casi. Aggiunge che ad ogni modo egli ed il cav. Ambrosoli sarebbero d'avviso di sostituire la parola *capo* all'altra *titolo* che si legge nell'art. 70 del progetto, che dice: *più fatti punibili compresi in un medesimo titolo di questo codice ecc.* Carrara nota però che da tale restrizione verrebbe l'assurdo che colui, il quale commette due omicidj nello stesso contesto, sarebbe reo di delitto continuato, e subirebbe la pena di uno solo; colui invece, che commette un ferimento ed un omicidio, sarebbe reo di due distinti delitti e dovrebbe subire due condanne. De Foresta non sarebbe alieno dall'accettare la redazione dall'art. 80 del codice toscano, il quale, benchè applicato col sistema dei giurati, non ha dato luogo ad inconvenienti. Ma il cav. Ambrosoli accennando alle difficoltà ed ai dubbi a cui può dar luogo la redazione dell'art. 80 del codice toscano, e alla possibilità di riparare all'inconveniente indicato dal prof. Carrara nella composizione dei titoli e capi del secondo libro, propone di lasciare intatto l'articolo come si trova, cangiando soltanto il vocabolo *titolo* in quello di *capo*, nel che tutti infine convengono, purchè nella parte speciale, sotto lo stesso capo si pongano tutti i delitti della stessa specie.

Passando quindi all'esame del titolo della recidiva, il prof. Tolomei fa notare che all'art. 72 si è usata la espressione: *delitto riconosciuto* da questo codice, anzichè l'altra di *delitto previsto*, allo scopo di comprendere nella recidiva anche coloro che furono puniti secondo altra legge penale, ma per un delitto riconosciuto da questo codice, p. e., i soldati di terra e di mare, condannati per furto o per ferimento.

Si adotta senza discussione che a costituire la recidiva nei delitti colposi si abbia riguardo alle sole precedenti condanne per delitti colposi, e viceversa pei delitti dolosi alle sole precedenti condanne per delitti dolosi.

Sorge quindi animata discussione sul punto se debba ammettersi la recidiva impropria, ovvero soltanto la propria, cioè nei delitti della stessa

specie: se debbasi ammettere solo la recidiva vera, quella cioè che si verifica quando è stata espiata la pena inflitta pel precedente delitto, ovvero anche la finta, la quale ha il suo fondamento, non nell'espiata pena, ma nella proferita condanna. Si discute infine sull'aumento di pena da infliggere ai recidivi. Il prof. Carrara, partendo dal principio che la recidiva si fonda principalmente sull'essere tornato vano l'esperimento della pena precedentemente espiata dal colpevole, inclina, e in ciò è appoggiato dal commend. Marzucchi, ad escludere la recidiva finta; ma non sarebbe alieno dall'ammettere anche la impropria, con che però questa fosse punita meno che la propria. De Foresta osserva che qualora a costituire la recidiva sia necessario aver espiato la pena, si va incontro a non pochi inconvenienti, fra i quali non ultimo quello che chi fugge dal carcere e commette un nuovo delitto non potrà considerarsi recidivo, e così dalla fuga verrà a risentire anche questo vantaggio. Se non che per ovviare a queste difficoltà, la commissione, la quale è nell'avviso di ammettere soltanto la recidiva vera, stabilisce che basti a costituire la recidiva, l'aver espiato anche una minima parte della pena. Del resto, osserva la commissione, la condanna precedente quando non espiata neppure in parte, potrà bensì entrare nei calcoli del giudice nel misurare la pena entro i limiti dalla legge concessigli, ma non ne viene perciò che sia necessario riconoscere anche la recidiva finta. La commissione adotta di ammettere la recidiva anche impropria, ma con diverso effetto riguardo all'aumento della pena.

In seguito a questa deliberazione, l'on. De Foresta propone che non si ammetta la recidiva impropria se non quando la condanna precedente non sia stata inferiore a due anni di pena restrittiva della libertà per onale. La commissione aderisce a questa proposta, e resta stabilito che si abbia per recidivo colui, il quale, avendo in tutto od in parte scontata una condanna precedente, commette altro delitto previsto nello stesso *capo* del codice, e sia in tal caso punito colla pena del nuovo delitto aumentata di un grado, e che sia parimente recidivo colui che condannato a pena non minore di due anni, ha commesso un nuovo delitto, benchè non previsto dallo stesso capo del codice, e sia punito col *maximum* del grado minacciato pel nuovo delitto.

Passando quindi a parlare dell'estinzione dell'azione penale, Tolomei e Ambrosoli riferiscono che molti de' commissari hanno trovato troppo lungo il termine di 30 anni per l'estinzione dell'azione penale, nascente da delitto punibile coll'ergastolo. La commissione riconosce la giustizia della osservazione, e stabilisce come termine massimo della prescrizione

dell'azione penale il decorso di 20 anni Quindi anche gli altri termini, di cui ai n. 2 e seguenti dell'art. 78, devono esser abbreviati proporzionatamente.

L'on. De Foresta osserva che la sentenza contumaciale in materia criminale non può interrompere il corso della prescrizione dell'azione penale, e ciò è tanto vero, che venendo l'accusato in potere della giustizia, la sentenza stessa si ha per non avvenuta. Propone quindi che nell'art. 80 dopo le parole *sentenza di condanna* si aggiunga *in contraddittorio,* e siccome nelle materie correzionali le sentenze contumaciali diventano irretrattabili, qualora non siano impugnate entro un dato termine, così lo stesso De Foresta propone di aggiungere: *o che sia equiparata alle contraddittorie secondo le vigenti leggi di procedura* Il prof. Carrara conviene in tale proposta, perchè anch'egli ritiene che le sentenze contumaciali non interrompano il corso della prescrizione dell'azione La commissione approva l'aggiunta De Foresta

Ambrosoli fa per ultimo notare che la sotto-commissione non ha ritenuto che la recidiva interrompa il corso della prescrizione, e quindi nel progetto non ha trascritta la massima opposta come alcuni avrebbero voluto. La commissione approva.

Prima di sciogliere l'adunanza il cav. De Foresta, notando che la relegazione semplice è pena più mite della detenzione, propone che all'art. 45 si inverta l'ordine, e si stabilisca che il passaggio avrà luogo dalla relegazione rigorosa alla detenzione, e dalla detenzione alla relegazione semplice. La commissione adotta tale proposta.

Terminato l'esame del 1° libro del codice, la commissione si proroga a tempo indeterminato, stabilendo che il 2° libro già compilato dalla sotto-commissione sia trasmesso a ciascun commissario per le sue osservazioni per poscia procedere all'esame di detto 2° libro in nuove adunanze.

La seduta è levata.

MARZUCCHI *vice-presidente.*

BIFFI, *segretario.*

Progetto di Codice penale pel Regno d'Italia

(18 luglio 1867)

AVVERTIMENTO.

Nel decreto di pubblicazione del codice penale sarà inserita la seguente disposizione transitoria:

« Art. . .

« Per l'applicazione del codice di procedura penale e di ogni altra legge o regolamento preesistente, i fatti che nel presente codice sono puniti colle pene dell'ergastolo, della reclusione o della relegazione, si considereranno come crimini, i fatti puniti colle altre pene si considereranno come delitti. »

LIBRO PRIMO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1, § 1. Nessun fatto è punibile, se non in forza di espressa disposizione della legge.

§ 2. I fatti punibili colle pene stabilite nel presente codice si chiamano *delitti*.

Art. 2, § 1. Nessun fatto può essere punito con pene che non erano stabilite dalla legge prima che fosse commesso.

§ 2. Se la nuova legge cancella dal novero dei delitti un fatto punito dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.

§ 3. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del delitto e quella stabilita da leggi posteriori fossero diverse, deve essere applicata la più mite.

Art. 3. I delitti commessi nel regno, sia dal cittadino, sia dallo straniero, sono giudicati e puniti secondo le leggi del regno.

Art. 4, § 1. È giudicato e punito secondo le leggi del regno il cittadino o lo straniero, che commette in paese estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o il delitto di contraffazione del sigillo dello Stato, o di contraffazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito nazionali.

§ 2. Il reo è sempre giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorchè sia stato giudicato e punito nel paese in cui il delitto fu commesso, ma la pena già scontata si computa nella nuova.

Art. 5, § 1. Anche fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, il cittadino che commette in paese estero un delitto preveduto dalle leggi del regno, è punito secondo le medesime.

§ 2. Se però il delitto è punibile con una pena restrittiva della libertà personale non superiore a cinque anni di durata, si richiede per l'esercizio dell'azione penale la querela dell'offeso qualora il delitto sia stato commesso contro le famiglie, le persone o le proprietà private, e negli altri casi è necessaria o la querela del danneggiato o la domanda del governo del paese in cui il delitto fu commesso, ovvero di quello del danneggiato.

Art. 6. Lo straniero che ha commesso in paese estero un delitto contro un cittadino, ovvero un delitto punibile secondo le leggi del regno con pena restrittiva della libertà personale non inferiore a cinque anni di durata, contro un altro straniero, qualora entri in qualunque modo nel regno, sarà arrestato e ne verrà offerta la consegna al governo di quel paese, per esservi punito. Se l'offerta non è accettata, il reo è giudicato e punito secondo le leggi del regno.

Art. 7. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano a coloro che non sono stati giudicati in paese estero con sentenza divenuta irrevocabile, o che, nel caso di condanna, si sono sottratti colla fuga all'esecuzione della pena. Quando la fuga avesse avuto luogo dopo cominciata la esecuzione della pena, si computa nella nuova pena la parte già scontata.

Art. 8. Nei casi espressi negli articoli 5 e 6, se la legge penale del luogo ove il fatto fu commesso non lo considera delitto, ovvero stabilisce pene più miti o condizioni più favorevoli per l'imputato, si applica la legge straniera. Qualora però la pena stabilita dalla legge straniera non fosse ammessa dalle leggi del regno, il giudice vi surroga una delle pene ammesse, che non sia più grave di quella, e che ad essa più si avvicini.

Art. 9, § 1. Il cittadino non può essere consegnato per alcun delitto ad un governo straniero.

§ 2. Lo straniero può essere consegnato solamente per delitti non politici, ed in forza di un'autorizzazione sovrana.

Art. 10. Le disposizioni del presente codice sono applicabili anche ai fatti puniti da altre leggi particolari, salvo ciò che le medesime prevedono espressamente.

TITOLO II.

DELLE PENE.

CAPO I

Delle specie e dei gradi delle pene

Art. 11, § 1. Le pene stabilite da questo codice sono:

1° l'ergastolo,

2° la reclusione,

3° la relegazione rigorosa,

4° la relegazione semplice,

5° la prigionia,
6° la detenzione;
7° il confino;
8° l'esilio locale;
9° l'interdizione dai pubblici uffici,
10° l'interdizione dell'esercizio di determinati diritti;
11° la multa;
12° la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia;
13° la riprensione giudiziale.

§ 2. Quando la legge designa le pene coll'espressione *restrittive della libertà personale*, s'intendono quelle comprese nei primi otto numeri del paragrafo precedente

Art. 12, § 1. La pena dell'ergastolo è perpetua.

§ 2. Il condannato è trasportato ad uno stabilimento situato in un'isola del regno, ed ivi sconta la pena rimanendo per tutta la vita in una cella con segregazione continua dagli altri condannati e coll'obbligo del lavoro.

Art. 13 Il condannato alla reclusione sconta la pena nelle *case centrali di reclusione* con segregazione cellulare durante la notte e col regime del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

Art. 14, § 1 Il condannato alla relegazione rigorosa sconta la pena nelle *case di relegazione* situate in castelli od altri luoghi forti a ciò destinati.

§ 2. Il condannato alla relegazione semplice sconta la pena in un'isola del regno, nella quale è libero, ma sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art 15, § 1. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque a venticinque anni, e si dividono in cinque gradi

1° da cinque a dieci anni;
2° da undici a quindici anni,
3° da sedici a venti anni,
4° da ventuno a ventiquattro anni,
5° di venticinque anni.

§ 2. Entro i limiti dei primi quattro gradi queste pene si applicano ad anni.

Art. 16 Il condannato alla prigionia sconta la pena nelle *prigioni provinciali* con segregazione cellulare durante la notte, e col regime del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

Art. 17. Il condannato alla detenzione sconta la pena nelle *case di detenzione*, con segregazione cellulare durante la notte e con facoltà, sotto le condizioni stabilite dal regolamento annesso al presente codice, di attendere durante il giorno ad un lavoro.

Art. 18, § 1 Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da sei giorni a cinque anni, e si dividono in sei gradi

1° da sei giorni a tre mesi;
2° da quattro mesi ad un anno,
3° da un anno ed un mese a due anni,
4° da due anni ed un mese a tre anni;
5° da tre anni ed un mese a quattro anni,
6° da quattro anni ed un mese a cinque anni.

§ 2 Entro i limiti del primo grado questa pena si applica a giorni, negli altri gradi a mesi.

Art. 19. Rispetto al vitto, al vestiario, al lavoro, ed alle mercedi di esso, le condizioni del condannato all'ergastolo sono più gravi di quelle del condannato alle altre pene, le condizioni del condannato alla reclusione sono più gravi di quelle del condannato alla relegazione rigorosa ed alla prigionia, e le condizioni del condannato alla prigionia sono più gravi di quelle del condannato alla relegazione semplice ed alla detenzione. Tali differenze sono determinate dal regolamento annesso al presente codice, e dai regolamenti speciali.

Art. 20, § 1 La legge determina i casi nei quali le pene della reclusione, relegazione, prigionia e detenzione possono scontarsi in caso di custodia.

§ 2. Le stesse pene possono altresì scontarsi in una colonia penale agricola dal condannato, il quale, durante due terzi almeno della pena inflittagli, abbia dato prove di emendamento. La concessione è accordata, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento in cui trovasi il condannato, dal Ministro dal quale lo stabilimento dipende.

Art. 21. Il condannato alla pena del confino deve dimorare in quel comune della provincia che sarà designato nella sentenza, alla distanza di venti chilometri almeno dal comune in cui fu commesso il delitto, e da quello in cui esso, o gli offesi e danneggiati hanno il domicilio o la loro residenza.

Art. 22. Il condannato alla pena dell'esilio locale deve star lontano almeno venti chilometri dal comune in cui fu commesso il delitto, e da quello in cui esso o gli offesi e danneggiati hanno il domicilio e la residenza. Il giudice può anche vietargli nella sentenza, secondo i casi, di recarsi in paese estero o di dimorare in certi comuni determinati

Art. 23, § 1 Le pene del confino e dell'esilio si estendono da un mese a due anni, e si dividono in tre gradi

1° da uno a quattro mesi,

2° da cinque mesi ad un anno;

3° da un anno ed un mese a due anni

§ 2 Entro i limiti di ciascun grado queste pene si applicano a mesi

Art 24. Per le donne, per i minori d'anni ventuno e per gli stranieri, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può commutare la pena del confino e dell'esilio in quella della detenzione, ridotta per il confino al terzo, e per l'esilio al quarto della durata stabilita nella sentenza.

Art. 25, § 1. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici consiste

a) nella perdita degli impieghi, uffici o servizi pubblici o funzioni, pel cui esercizio è necessaria la nomina o l'approvazione di un'autorità governativa,

b) nella perdita di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti ai medesimi,

c) nella incapacità di conseguirne di nuovi

§ 2. L'interdizione, di che nel precedente paragrafo, può comprendere tutti gli accennati pubblici uffici o restringersi ad alcuni di essi.

Art. 26, § 1. La pena dell'interdizione dall'esercizio di determinati diritti consiste

a) nella perdita del diritto di votare in qualsiasi comizio elettorale, e di essere eletto;

b) nella perdita della podestà patria o maritale;

c) nella incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela od alla cura, tranne che pei proprii figli nei casi dalla legge stabiliti;

d) nella perdita dell'esercizio di industrie personali, per cui sia necessaria la autorizzazione di un'autorità governativa;

e) nella perdita di tutti i gradi e dignità accademiche;

f) nella perdita di titoli ed insegne onorifiche nazionali ed estere.

§ 2. L'interdizione, di che nel precedente paragrafo, può comprendere tutti i diritti ivi enumerati o restringersi ad alcuni di essi.

Art. 27, § 1. Le pene dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione dall'esercizio di determinati diritti sono perpetue o temporanee.

§ 2. L'interdizione temporanea si estende da tre mesi a dieci anni, e si divide in cinque gradi:

1° da tre a sei mesi;

2° da sette mesi ad un anno;

3° da un anno ed un mese a tre anni;

4° da tre anni ed un mese a cinque anni;

5° da cinque anni ed un mese a dieci anni.

§ 3. Entro i limiti del primo e del secondo grado la pena dell'interdizione temporanea si applica a mesi, negli altri gradi a semestri.

Art. 28, § 1. Il condannato alla pena della multa deve versare la somma fissata dalla sentenza nelle casse a ciò destinate.

§ 2. Per il caso che il condannato non possa soddisfare al pagamento della multa, o questa riesca di troppo grave pregiudizio allo stato economico ed ai mezzi di sussistenza di lui o della sua famiglia, il giudice nella sentenza la dichiarerà commutata nella detenzione, col ragguaglio di un giorno ogni dieci lire, non mai però oltre tre mesi. Se tuttavia il condannato voglia evitare la detenzione prestando un lavoro equivalente a vantaggio del comune o dello Stato, potrà esservi ammesso sopra sua domanda.

Art. 29. La multa si estende da lire dieci a cinquemila e si divide in dodici gradi:

1° da lire 10 a 100,
2° da » 110 a 300,
3° da » 310 a 500,
4° da » 510 a 1000,
5° da » 1010 a 1500,
6° da » 1510 a 2000,
7° da » 2010 a 2500,
8° da » 2510 a 3000,
9° da » 3010 a 3500,
10° da » 3510 a 4000,
11° da » 4010 a 4500,
12° da » 4510 a 5000.

Art. 30, § 1. La pena della riprensione giudiziale consiste in un'ammonizione, adattata alle circostanze del caso, fatta in pubblica udienza dal giudice che ha proferita la condanna.

§ 2. Se la dimora del condannato fosse lontana dalla residenza del giudice, questi potrà, secondo le circostanze, delegare il giudice del luogo.

Art. 31, § 1. La sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia può essere dal

giudice aggiunta ad altre pene, anche oltre i casi espressamente indicati nella legge.

§ 2. Questa pena si estende da tre mesi a cinque anni, secondo le circostanze, e si sconta nei modi determinati dalla legge di pubblica sicurezza.

§ 3. Rispetto agli stranieri la sentenza può convertire la vigilanza speciale della polizia nell'espulsione dal regno.

Art. 32, § 1. A qualunque condanna per delitto deve essere aggiunta la confisca del corpo del delitto e degli stromenti che hanno servito o furono destinati a servire di mezzo a commetterlo, se appartengono al reo.

§ 2. Quando però si tratti di cose delle quali è per legge vietata a chiunque la detenzione, l'uso od il porto, la confisca s'intende sempre pronunciata, ancorchè non vi sia condanna o le cose appartengano ad altri.

§ 3. Le cose confiscate passano nella proprietà dello Stato.

Art. 33. Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro, il mese di trenta giorni. Ogni condanna ad un anno, o ad un tempo maggiore, è calcolata secondo il calendario comune.

Art. 34, § 1. Per i condannati che si trovano già nel carcere preventivo, le pene della reclusione, della relegazione, della prigionia o della detenzione, cominciano dal giorno della prima sentenza.

§ 2. Per coloro che non sono in carcere preventivo, le pene cominciano dal giorno della effettiva esecuzione.

Art. 35. In qualunque pena, compresa quella della detenzione surrogata alla multa, si dee computare il tempo del carcere preventivo, sofferto prima della sentenza, ma nelle pene della reclusione e della relegazione rigorosa si computa per metà, e in quelle della relegazione semplice, del confino e dell'esilio si computa per il doppio.

Art. 36, § 1. La condanna alla pena dell'ergastolo porta seco le interdizioni indicate negli articoli 25 e 26.

§ 2. Il condannato a questa pena è equiparato a chi è dichiarato assente per sentenza, e si applicano a lui le disposizioni del codice civile, libro I, titolo III, capo III, che determinano gli effetti della dichiarazione di assenza.

Art. 37. La condanna alla pena della reclusione porta seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e la interdizione perpetua dai diritti indicati nell'art. 26, § 1, lettere *a*, *e*, *f*.

Art. 38. La condanna alla relegazione rigorosa porta seco le interdizioni indicate nel precedente art. 36 per la durata della pena e per dieci anni dopo che questa venne scontata.

Art. 39, § 1. La condanna alla reclusione od alla relegazione rigorosa porta seco l'interdizione dai diritti indicati nell'art. 26, § 1, lettere *b*, *c*, *d* per la durata della pena, salvi i casi nei quali la legge abbia diversamente disposto.

§ 2. Il condannato è equiparato a chi è dichiarato interdetto per sentenza, e si applicano a lui le disposizioni del codice civile, libro I, titolo X, capo II, che determinano gli effetti della dichiarata interdizione. Conserva però la capacità di disporre per testamento.

Art. 40. Le interdizioni indicate negli articoli 25 e 26 hanno effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo, per le sentenze proferite in contumacia il disposto dal codice di procedura penale.

CAPO II.

Norme sulla misura delle pene, e sul passaggio da una pena ad un'altra.

Art. 41, § 1 Le pene stabilite dalla legge non possono dal giudice aumentarsi, nè diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi entro i limiti dalla legge stessa determinati o permessi

§ 2. Se concorrono circostanze attenuanti, le pene sono diminuite di uno a due gradi.

Art. 42. Non si può discendere nè ascendere da una specie di pena ad un'altra, se non dopo esauriti tutti i gradi di ciascuna di esse, salvo quanto è disposto per la relegazione.

Art. 43, § 1 Nel discendere da una specie di pena ad un'altra, il passaggio ha luogo come segue.

dall'ergastolo alla reclusione;
dalla reclusione alla prigionia,
dalla relegazione rigorosa al primo grado di relegazione semplice,
dalla relegazione semplice al confino od all'esilio locale;
dalla prigionia al primo grado di detenzione;
dalla detenzione al primo grado di multa;
dalla multa alla riprensione giudiziale,
dal confino e dall'esilio locale alla multa dal secondo al primo grado,
dall'interdizione perpetua all'interdizione temporanea,
dall'interdizione temporanea alla riprensione giudiziale.

§ 2. La pena della relegazione rigorosa può anche commutarsi dal giudice in quella della relegazione semplice per uguale durata, nei casi permessi espressamente dalla legge.

Art. 44, § 1. Nell'ascendere da una specie di pena ad un'altra il passaggio ha luogo come segue

dalla riprensione giudiziale alla multa od alla interdizione temporanea, secondo la specie del delitto,
dalla interdizione temporanea alla interdizione perpetua,
dalla interdizione perpetua alla prigionia od alla detenzione, secondo la specie del delitto,
dal confino e dall'esilio locale alla prigionia od alla detenzione non inferiori al terzo grado, od alla relegazione semplice,
dalla detenzione alla prigionia non inferiore al quinto grado od alla relegazione rigorosa, secondo la specie del delitto,
dalla relegazione semplice alla relegazione rigorosa non inferiore al secondo grado,
dalla prigionia alla reclusione.

§ 2. Non si può ascendere alla pena dell'ergastolo che nei casi determinati dalla legge.

Art. 45. Salve le disposizioni dei due articoli precedenti, il calcolo dei gradi nel passare da una specie di pena ad un'altra ha luogo come segue

a) discendendo da una pena superiore ad una inferiore, il giudice può spaziare tra il massimo ed il minimo del grado a cui discende, eccettuato solamente il caso del passaggio dall'ergastolo al quinto grado di reclusione;

b) ascendendo da una pena inferiore ad una superiore, il giudice dee calcolare come primo grado di aumento il minimo del grado a cui ascende; indi come secondo grado di aumento dee spaziare tra il detto minimo ed il massimo del grado medesimo.

Art. 46, § 1. Quando la legge stabilisce una pena senza determinazione di gradi, il giudice può applicarla in qualunque grado.

§ 2. Quando la legge stabilisce la pena colla determinazione di più gradi, il giudice può applicarla in qualunque dei gradi compresi nella detta determinazione.

§ 3. Quando la legge stessa stabilisce l'aumento o la diminuzione della pena per un certo numero di gradi, il giudice deve applicarla nella latitudine dell'ultimo grado a cui si estende l'aumento o la diminuzione.

Art. 47. Nel misurare la pena il giudice deve tener conto non solo delle circostanze espressamente contemplate dalla legge per i singoli delitti, ma benanche delle altre tutte da cui risulti se la deliberazione del reo fu più o meno matura, e la preparazione dei mezzi più o meno studiata; se il danno o il pericolo prodotto dal delitto fu più o meno grave, e le precauzioni contro il medesimo erano più o meno facili, se il reo ha violati maggiori o minori doveri, e finalmente se la pena, nelle condizioni personali del reo, riesca più o meno sensibile.

TITOLO III.

DELLE CAUSE CHE ESCLUDONO O DIMINUISCONO L'IMPUTABILITÀ.

Art. 48, § 1. Non è imputabile di delitto colui che nel momento in cui commise il fatto

a) si trovava in tale stato di mente da non avere la coscienza de' propri atti, ovvero

b) vi fu costretto da una forza alla quale non ha potuto resistere.

§ 2. L'ignoranza della legge penale non esclude l'imputabilità.

Art. 49. Se la perturbazione della mente o la forza abbia grandemente scemata, ma non del tutto esclusa l'imputabilità del reo, le pene che la legge minaccia pel fatto commesso, sono diminuite di uno a tre gradi, e se sono di reclusione, relegazione, prigionia o detenzione, si scontano in una casa di custodia.

Art. 50. Nessuno può essere imputato di violazione colposa delle legge penale, se questa non l'abbia espressamente minacciata di pena.

Art. 51, § 1. Non è imputabile di delitto doloso colui che ha commesso il fatto in istato di piena ubbriachezza, purchè non l'abbia contratta nel fine di commetterlo.

§ 2. Se trovavasi in istato di ubbriachezza non piena che avesse scemata ma non esclusa in lui la coscienza de' propri atti, è imputabile come agente doloso, ma le pene nelle quali fosse incorso si diminuiscono da uno a due gradi.

§ 3. Colui che ha commesso un delitto colposo in istato di piena ubbriachezza, ne rimane imputabile quando questa gli possa essere attribuita a colpa.

Art. 52. Il minore di anni dieci compiuti non è imputabile.

Art. 53, § 1. Il maggiore di anni dieci e minore di quattordici compiuti è imputabile, purchè risulti che abbia operato con discernimento. In questo caso però le pene nelle quali fosse incorso si diminuiscono di tre o quattro gradi, e se sono restrittive della libertà personale si scontano in una casa di custodia.

§ 2. Qualora abbia operato senza discernimento, i giudici stessi che hanno fatto la dichiarazione possono ordinare, sull'istanza del pubblico ministero, che sia collocato in una casa di educazione per un tempo non eccedente i sei anni, od ammonire i parenti o le altre persone che hanno l'obbligo di provvedere alla educazione del minore, ad invigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza, di una multa non superiore al terzo grado.

Art. 54, § 1. Per il maggiore di anni quattordici e minore di diciotto compiuti le pene sono diminuite di due a tre gradi.

§ 2. Per il maggiore d'anni diciotto e minore di ventuno compiuti le pene sono diminuite di un grado.

Art. 55. Il reo che abbia compiuta l'età d'anni ventuno al tempo del commesso delitto soggiace alle pene ordinarie.

Art. 56, § 1. Il sordo-muto minore di anni quattordici compiuti non è imputabile.

§ 2. Il sordo-muto di qualunque età superiore ad anni quattordici compiuti è imputabile, purchè risulti che abbia operato con discernimento. In questo caso si applicano al sordo-muto, rispetto alla specie ed al grado della pena, le disposizioni dell'art. 53 se è minore degli anni diciotto compiuti, le disposizioni dell'art. 54, § 1, se è minore degli anni ventuno compiuti, e le disposizioni dell'art. 54, § 2, se ha compiuto gli anni ventuno.

§ 3. La disposizione dell'art. 53, § 2, si applica anche al sordo-muto maggiore di anni quattordici e minore di anni ventuno compiuti, il quale abbia operato senza discernimento.

TITOLO IV.

DEL DELITTO TENTATO E DEL DELITTO MANCATO.

Art. 57, § 1. Colui che ha manifestata l'intenzione diretta a commettere un delitto con atti esecutivi, che per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà non giungono a consumarlo, è reo di delitto tentato.

§ 2. Colui che, coll'intenzione diretta a commettere un delitto, ha fatto tutto ciò che era necessario per consumarlo, se il successo non è avvenuto per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà e dal suo modo di operare, è colpevole di delitto mancato.

Art. 58. Quando non sia provato a quale fra più delitti od a quale fra più effetti dannosi di un medesimo delitto fossero diretti gli atti esecutivi, si presume che fossero diretti al delitto meno grave ed all'effetto meno dannoso.

Art. 59. Quando il tentativo sia stato sospeso per volontà dell'agente, si punisce l'atto eseguito se costituisce per se stesso un delitto nella sua specie consumato, e si applica la pena di questo.

Art. 60, § 1. Il colpevole di delitto tentato si punisce colla pena stabilita pel delitto consumato, diminuita di due a tre gradi, secondo che gli atti esecutivi erano più o meno vicini alla consumazione del delitto.

§ 2. Il colpevole di delitto mancato si punisce colla pena stabilita pel delitto consumato, diminuita di un grado.

Art. 61. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi espressamente eccettuati dalla legge.

TITOLO V.

DEL CONCORSO DI PIU' REI NELLO STESSO DELITTO.

Art. 62. Sono autori del delitto gli esecutori immediati dell'atto costitutivo di esso.

Art. 63. Sono complici del delitto

1° Coloro che per via di mandato, di ricompense date o promesse, di minaccie, d'abuso d'autorità o di potere, o in altro modo, hanno determinato altri ad eseguire il delitto.

2° Coloro che hanno dato scientemente all'autore consiglio, istruzione o direzione per eseguire il delitto, o si sono concertati con lui sulla assistenza e l'aiuto da prestargli dopo commesso per assicurare il frutto del delitto o per eludere le investigazioni dell'autorità.

3° Coloro che hanno scientemente procurato o somministrato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo che ha servito all'esecuzione del delitto.

4° Coloro che, senza essere gli immediati esecutori dell'atto costitutivo del delitto, hanno scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori nei fatti, che lo hanno preparato, facilitato o consumato.

Art. 64. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, sì permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del delitto, non possono estendersi agli altri autori o complici del delitto medesimo.

Art. 65, § 1. Le circostanze materiali che accompagnano il fatto, per le quali si aggrava la pena, in quanto non fossero per loro natura prevedibili nel delitto concertato, rimangono a carico dei soli autori o complici che ne ebbero la scienza nel momento della loro azione o cooperazione.

§ 2. Lo stesso vale anche per le circostanze materiali che fanno mutare la natura del delitto o che costituiscono esse medesime un delitto diverso.

Art. 66, § 1. I complici indicati nell'art. 63, n. 1, sono puniti collo stesso grado di pena dovuto all'autore, ma se questi ha commesso il delitto anche per motivi proprii, la pena dei complici può diminuirsi di un grado.

§ 2. I complici indicati negli altri numeri dell'art. 63 sono puniti con uno a due gradi meno della pena dovuta all'autore, ma sono puniti col medesimo grado di questa se il delitto, senza la loro cooperazione, non sarebbe stato commesso.

TITOLO VI

DEL CONCORSO DI PIU' DELITTI E DI PIU' PENE

Art. 67 Al colpevole di più delitti si applicano tutte le pene nelle quali è incorso, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 68, § 1. La pena dell'ergastolo assorbisce tutte le altre pene restrittive della libertà personale.

§ 2. Più pene della reclusione o della relegazione, tanto semplice quanto rigorosa, si possono rispettivamente accumulare, non però oltre la durata complessiva di anni trenta

§ 3. Più pene della prigionia o della detenzione si possono rispettivamente accumulare, non però oltre la durata complessiva di anni otto

§ 4. Più pene del confino o dell'esilio locale si possono rispettivamente accumulare, non però oltre la durata complessiva di anni quattro.

Art. 69. Nel concorso di più pene temporanee restrittive della libertà personale, di specie tra di loro diverso, si applica soltanto la pena più grave giusta l'ordine indicato nell'art. 11, con un aumento che non superi il terzo della pena meno grave che sarebbe stata inflitta.

Art. 70. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un delitto, si debba giudicare un altro delitto commesso dalla stessa persona prima della condanna o durante la espiazione della pena.

Art. 71. Più fatti punibili, compresi in un medesimo capo di questo codice, benchè commessi in tempi diversi, non si considerano come più delitti concorrenti, ma come un solo delitto, se furono l'effetto della medesima risoluzione delittuosa. La pena però stabilita dalla legge non può essere applicata nel minimo del grado.

Art. 72. Se una sola e medesima azione può costituire più titoli di delitto, dee sempre riportarsi sotto di quello a cui è minacciata la pena più grave, e questa non può applicarsi nel minimo del grado.

TITOLO VII.

DELLA RECIDIVA

Art. 73, § 1. È recidivo colui che dopo essere stato condannato nel regno ed avere espiata in tutto od in parte la pena per un delitto riconosciuto da questo codice, commette un altro delitto.

§ 2. La pena parzialmente o totalmente condonata per amnistia, grazia, indulto o remissione, si considera come pienamente espiata.

§ 3. Non possono però calcolarsi per gli effetti della recidiva i delitti anteriori meramente colposi, se non in confronto di delitti colposi, od i dolosi se non in confronto di delitti dolosi.

Art. 74. Cessa la recidiva scorso il termine di dieci anni dal giorno in cui la pena pronunziata nella sentenza rimase estinta, giusta l'art. 83, lett. *a*, *c*, *d*.

Art. 75. Quando la legge non abbia stabilito in modo diverso, il recidivo si punisce colle seguenti norme

1° il condannato all'ergastolo che commette durante la pena un nuovo delitto, è sottoposto, per un tempo non superiore a dieci anni, ad una restrizione delle concessegli facoltà, secondo che il nuovo delitto è della stessa specie del precedente o di specie diversa, e secondo la sua gravità,

2° negli altri casi

a) se il nuovo delitto è della stessa specie del precedente, il recidivo si punisce colla pena stabilita pel medesimo accresciuta di un grado, il quale non potrà applicarsi nel minimo qualora il nuovo delitto sia stato commesso durante la espiazione della pena precedente, e dovrà estendersi al massimo qualora il reo sia già stato punito altra volta come recidivo;

b) se il nuovo delitto è di specie diversa e la pena del precedente non fu inferiore a due anni, si applica la pena ordinaria nel massimo del grado.

Art 76. Per gli effetti del precedente articolo sono reputati della medesima specie, oltre i delitti che si trovano collocati in un medesimo capo di questo codice, anche quelli che procedono da impulsi di somigliante natura

TITOLO VIII.

DEI MODI CON CUI SI ESTINGUONO L'AZIONE PENALE E LE PENE

CAPO I.

Della estinzione dell'azione penale.

Art. 77. L'azione penale si estingue

a) colla morte del reo,

b) coll'amnistia,

c) colla remissione della parte offesa, nei casi in cui l'azione penale non può esercitarsi che ad istanza di essa;

d) colla prescrizione

Art. 78. L'amnistia abolisce l'azione penale in tutti i casi nei quali per esercitarla non è necessaria l'istanza della parte offesa.

Art 79 La remissione della parte offesa non produce effetto se l'imputato ricusa di accettarla.

Art 80, § 1 La prescrizione, salvi i casi nei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale nel termine

a, di venti anni, se il delitto sarebbe stato punibile colla pena dell'ergastolo,

b) di quindici anni, se il delitto sarebbe stato punibile colla reclusione non inferiore al secondo grado o colla relegazione non inferiore al terzo,

c) di dieci anni, se il delitto sarebbe stato punibile col primo grado di reclusione o col secondo di relegazione,

d) di cinque anni, se il delitto sarebbe stato punibile col primo grado di relegazione o colla prigionia non inferiore al secondo grado;

e) di tre anni in tutti gli altri casi.

§ 2. Per gli effetti del presente articolo si avrà riguardo a tutte le circostanze del caso che influiscono per legge sulla determinazione della specie e dei gradi delle pene.

Art. 81. La prescrizione corre

a) nei delitti consumati, dal giorno della consumazione,

b) nei delitti tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto tendente alla esecuzione del delitto,

c) nei delitti continuati, dal giorno in cui cessò la continuazione.

Art. 82, § 1. Nei casi indicati nell'art. 80, lett. *a*, *b*, *c*, *d*, il corso della prescrizione cessa colla pronunzia della sentenza di condanna in contraddittorio od anche in contumacia, se questa, giusta le norme del codice di procedura penale, sia equiparata a quella in contraddittorio, semprechè siano divenute irrevocabili.

§ 2. La sentenza contumaciale non equiparata alla sentenza in contraddittorio non interrompe il corso della prescrizione.

§ 3. Nei casi indicati nell'art. 80, lett. *e*, si interrompe il corso della prescrizione anche per qualsiasi atto di procedimento; nè può correrne una nuova se non dall'ultimo atto di esso.

CAPO II.

Della estinzione delle pene.

Art. 83. La pena si estingue

a) colla espiazione;

b) colla morte del condannato,

c) coll'amnistia, coll'indulto e colla grazia,

d) colla remissione della parte offesa, ove la legge espressamente lo dichiari

e) colla prescrizione.

Art. 84. La morte del condannato non impedisce gli atti esecutivi per le confische pronunziate da sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

Art. 85. L'amnistia, l'indulto e la grazia non producono effetto nè per le confische aggiunte alla condanna, nè per le spese del processo, nè per la parte di multa che già fosse stata soddisfatta all'erario.

Art. 86. La pena dell'ergastolo non si prescrive.

Art. 87. La prescrizione, salvi i casi nei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue le altre pene nel termine

a) di trent'anni, se la pena inflitta è la reclusione non inferiore al secondo grado o la relegazione non inferiore al terzo,

b) di venti anni, se la pena inflitta è il primo grado di reclusione, o il secondo di relegazione;

c) di quindici anni, se la pena inflitta è il primo grado di relegazione, o la prigionia non inferiore al secondo,

d) di dieci anni, se la pena inflitta è la detenzione non inferiore al secondo grado, o la prigionia di primo o secondo grado,

e) di cinque anni per tutte le altre pene.

Art. 88. La prescrizione della pena corre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Art. 89. La prescrizione della pena fa cessare l'interdizione legale del condannato.

CAPO III.

Disposizione comune ai due capi precedenti.

Art. 90, § 1. Le disposizioni del presente codice, relative alla prescrizione della azione penale e delle pene, si applicano anche a quelle che sono incominciate sotto l'impero delle leggi anteriori, non avuto riguardo alle altre condizioni, oltre il decorrimento del termine, che le medesime avessero richieste.

§ 2. Nondimeno, rispetto ai termini, se quelli stabiliti dalle leggi anteriori e quelli stabiliti dal presente codice sono diversi, si osserverà il termine più breve.

AVVERTIMENTO.

Questo libro I° venne distribuito ai primi presidenti e procuratori generali di cassazione e d'appello del regno con circolare 30 luglio stesso anno 1867, n. 3637-457. Insieme col libro I venne distribuito anche il libro II, ma di questo ci occuperemo più innanzi. Tutti e due vennero spediti anche a molti illustri cultori delle scienze penali, e data poi diffusione per le stampe al progetto ed all'invito che il ministro (che era l'ill. senatore Tecchio) faceva a magistrati e scienziati affinchè comunicassero osservazioni e proposte, queste giunsero in larga copia al Ministro con rapporti e memorie di molta importanza. Il segretario della commissione cav. Ambrosoli stimò conveniente, attesa la mole de' lavori, di farne un compendio, articolo per articolo, che comunicò stampato ai membri della commissione medesima, affinchè potessero prepararsi alle nuove discussioni, le quali ebbero principio il 10 decembre 1867. Queste versarono anche sul libro II e continuarono fino alla compiuta formazione del codice, ma dei processi verbali vennero qui riferite le sole parti che concernono il libro I, la materia del quale, come quella che è il fondamento di tutto il codice, viene così ad avere compiuto svolgimento, prima che si passi al libro II.

Verbale N° 43.

SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1867.

SOMMARIO.

Esame del progetto 18 luglio 1867

Presenti i signori:

Marzucchi, vice-presidente;
Ambrosoli;
Carrara;
Conforti;
De Foresta,
Ellero;
Mancini;
Pessina;
Tolomei;
Tondi;
Rodellono, segretario.

In seguito ad invito ministeriale vengono oggi riprese le sedute della commissione per prendere in esame le osservazioni de' primi presidenti e procuratori generali sul progetto di codice penale del luglio di questo anno e discuterle, così riguardo al primo che al secondo libro.

Il vice-presidente dà comunicazione di una lettera del commendatore Pisanelli presidente della commissione, colla quale partecipa che, per infermità, dovette rinunziare a recarsi a Firenze, onde riprendere i lavori della medesima, e prega il vice-presidente Marzucchi di surrogarlo.

Il cav. Ambrosoli presenta il fascicolo delle osservazioni de' magistrati ed altri personaggi interpellati, fra cui i membri della commissione, ed insieme il volume stampato contenente il compendio delle osservazioni medesime, da lui eseguito per comodo dei commissari.

Il presidente, a nome della commissione, approva l'operato della sotto-commissione, porgendo ai signori Ambrosoli e Tolomei ringraziamenti pel lavoro da essi portato a compimento.

Sentito quindi il parere di varj commissarj sull'ordine da osservarsi nel discutere le proposte relative sì al 1° che al 2° libro del progetto, si determina di intraprendere immediatamente la discussione re-

lativa al 1° libro e di distribuire intanto ai commissarii presenti in Firenze per lo studio i singoli titoli del libro II, con incarico di procedere d'accordo colla sotto-commissione per poi riferirne alla commissione, tenuto conto delle osservazioni scientifiche e pratiche già compendiate.

Il commend. Mancini chiede che sia espresso al guardasigilli il desiderio che, appena compita l'approvazione del 1° libro, voglia presentarla al Parlamento, onde averlo definitivamente approvato come base dei libri seguenti e specialmente riguardo alla scala delle pene. La commissione acconsente.

Il cav. Ambrosoli indica come pregiudiziali le questioni seguenti:

1° se debbano essere omessi i delitti di stampa contemplati dalla speciale legge costituzionale.

2° se parimenti debbano omettersi le materie contemplate in altre leggi speciali;

3° se convenga mantenere il sistema del progetto, di indicare per gradi le pene di ogni delitto, ovvero si debba indicarle secondo la loro durata di mesi ed anni.

La commissione, nel desiderio di aver presente un maggior numero de'suoi membri, delibera di rimandare ad una prossima seduta tali discussioni e passa intanto all'esame delle osservazioni al libro I, sull'articolo 1.

Veduta l'osservazione del regio procuratore di Vicenza sig. Clerici, il quale preferirebbe la distinzione dei reati in *crimini, delitti* e *contravvenzioni*, la commissione delibera di riesaminare l'opportunità di conservare questa distinzione di reati allorquando siasi deciso se il codice riassumerà in sè le altre leggi penali, per il che, sopprimendola, ne vengano confusi i concetti; o se invece lasciandosi sussistere quelle leggi, non sia più conveniente che lo stesso linguaggio giuridico trovisi adottato dal codice.

Avendo poi il regio proc. di Milano e il prof. Bensa proposto di nominare nell'articolo anche le *omissioni*, il commend. Mancini propone e la commissione accetta che si dichiari in questo verbale che nello spirito del progetto la voce *fatto* s'intende nel senso del *fatto legale,* risultante non meno dal *fatto positivo* che dal *negativo,* ossia dall'*omissione.*

Sull'art. 2.

I commissari Mancini, Tondi e Pessina, ricordando come siasi in una prima deliberazione adottato che la nuova legge più mite dovesse anche

pei già condannati secondo l'antica legge avere di pien diritto effetto retroattivo nella misura della pena, e come a debolissima maggioranza siasi con successiva deliberazione abbandonata questa massima in vista unicamente delle pratiche difficoltà di applicarla, persuadono la commissione a riprendere in esame l'argomento.

Lettosi pertanto il verbale della seduta 7 luglio (N. 38), s'impegna nuova discussione, alla quale tutti prendono viva parte, consentendo tutti nella giustizia della riduzione. Tuttavia, apprezzando l'importanza delle difficoltà dell'applicazione di essa, gli onorevoli Marzucchi, Conforti, De Foresta, Ambrosoli ed Ellero credono che per rispetto all'autorità della cosa giudicata, e per non render necessario un nuovo apprezzamento del fatto, senza forme di vero giudizio, e con seguito infinito di dubbj e di reclami, convenga lasciare alla sovrana grazia di ridurre le condanne eccessive senza invalidarle di pien diritto con un precetto legislativo.

Il prof. Carrara, benchè sostenitore della retroattività, prevede una difficoltà nel caso di un condannato che sconta la pena per un reato men gravemente qualificato dalla prima legge e tuttavia punito di pena più grave che nella seconda; poichè, dice, costui verrebbe a fruire doppiamente, e, cioè, sulla qualifica per la cosa giudicata e sulla pena che è più mite nella legge nuova.

Mancini osserva che trattasi di caso assai raro in pratica e il professore Pessina e il cav. Tondi aggiungono che della qualifica non preveduta nella prima legge è giusto non tener conto, perchè, mancando riguardo alla medesima la sanzione penale al momento del reato, essa non esiste innanzi alla giustizia punitiva; tolta essa di mezzo, il reato, quale è determinato dalla condanna, va posto in correlazione alla pena stabilita dalla nuova legge, non perchè trattisi di apprezzare nuovamente l'azione del reo, ma perchè si dee rendere legale la pena che dalla nuova legge è trovata eccessiva. Del resto, ricorrendo ai principj generali, sarà sempre meglio che qualche condannato sfugga una parte della pena, piuttostochè ne sopporti una eccessiva. La retroattività essendo di giustizia, va proclamata ed attuata di pien diritto; epperò non può abbandonarsi alla grazia, che è sempre facoltativa e che non rappresenta mai la soddisfazione di un diritto.

Obbiettano gli altri che siccome sarebbe impossibile applicare la retroattività nel momento in cui entra in vigore la nuova legge, sarebbe ingiustizia che per alcuni valesse, e per altri dovesse rimanere per qualche tempo inefficace.

Il commend. Mancini però nota che, al momento dell'attivazione della nuova legge, punto non è necessario che sia determinata la misura di riduzione di tutte le condanne, ciò essendo necessario per quelle sole di cui cessa interamente l'effetto in virtù del § 2. Quanto al nuovo apprezzamento del fatto, egli osserva che i magistrati dovrebbero riconoscere se il fatto commesso dal condannato sarebbe unicamente dalla nuova legge punito con pena più lieve, e desidera che si tenga nota nel verbale di questa sua osservazione, anche nello scopo di ricordare la necessità di disposizioni transitorie che designino l'autorità giudiziaria competente a risolvere siffatte questioni. Egli intanto crede debba essere il magistrato incaricato della risoluzione delle controversie riguardanti l'esecuzione delle sentenze.

Il prof. Pessina ed il prof. Carrara, in ciò d'accordo col commendatore Conforti, respingono l'idea d'un nuovo apprezzamento, e dopo ulteriori spiegazioni la commissione si decide a cercar un modo preciso di escludere qualsiasi nuovo apprezzamento sì del fatto che della misura della pena che dovrebbe infliggersi secondo la nuova legge, accogliendo così il principio della retroattività.

Il prof. Carrara propone pertanto che, salvo a stabilire più tardi il preciso tenore della disposizione legislativa da inserirsi nel discusso articolo, sia adottato intanto il seguente concetto regolatore:

Le pene più gravi già inflitte sotto l'impero della legge anteriore dovranno essere commutate o ridotte al massimo della pena dalla nuova legge comminata, ferma però sempre la nozione del reato risultante dalla condanna.

Questa massima è adottata dalla commissione colla dichiarazione, che l'apposita legge transitoria dovrà espressamente dichiarare che la riduzione si ordina nei singoli casi dall'autorità incaricata dell'esecuzione delle condanne, a termini del codice di procedura penale.

Dopo di ciò il presidente, udita la commissione, assegna ai signori Mancini e Pessina lo studio preparatorio del titolo I del libro II, al sig. Ellero quello del titolo II; al sig. Conforti quello del titolo III.

Indi la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 44.

SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867

Presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
CARRARA;
DE FORESTA;
ELLERO;
PESSINA;
TECCHIO;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Aperta la seduta e letto ed approvato il processo verbale della precedente, il presidente osserva che la commissione aveva risoluto di non più discutere la partizione dei reati in crimini e delitti, epperò chiede il significato dell'articolo transitorio premesso dalla sotto commissione.

Il prof. Tolomei spiega come siasi inteso unicamente di porre in armonia col sistema del codice penale le altre leggi, ove quella partizione è mantenuta.

De Foresta, confermando che non occorra ulteriormente occuparsi di tal questione, riconosce che ad ogni inconveniente, che potesse nascere dal codice di procedura penale e da altre leggi speciali, ripara quella disposizione transitoria, mentre è da sperare che il nuovo codice penale condurrà alla riforma di quello di procedura penale e che quindi sì nella processura che nelle leggi speciali scomparirà la distinzione suaccennata de' reati.

Il senatore Tecchio deplorerebbe che fosse definitivamente condannata la bipartizione, e desidera anzi di vederla consacrata dal codice

penale e non da semplice disposizione transitoria, sì perchè, secondo lui, è d'incontestabile utilità pratica, sì perchè risponde alla coscienza popolare, alla quale ripugna equiparare in un sol nome i reati gravissimi, che svelano l'uomo scellerato, e quelli che non macchiano il carattere morale e sociale, come sarebbe il duello; sì infine perchè non spera così prossima la riforma del codice di procedura penale, in moltissime disposizioni del quale quella partizione produce essenzialissime conseguenze, fra cui quella di determinare la competenza.

Osservano i professori Carrara e Tolomei, che la disposizione transitoria basta a rendere men necessaria la riforma del codice di procedura penale e delle altre leggi che mantengono la bipartizione, e in pari tempo non impegna la legislazione, come avverrebbe se fosse dal codice penale riconosciuta.

Soggiunge De Foresta che, nell'estendere alla Toscana il codice di procedura penale, la disposizione transitoria che determinò il conguaglio dei delitti più gravemente puniti ai crimini e degli altri ai semplici delitti bastò a rimovere ogni inconveniente. Egual cosa avverrà ora pubblicando nelle altre provincie il nuovo codice penale. Ricorda inoltre che fra i motivi per cui la commissione ha respinta la bipartizione, vi fu quello che essa presenta anomalie e dubbi nei casi in cui i crimini, per circostanze personali del colpevole, vengono puniti con pene correzionali.

Va più oltre il prof. Pessina e propone che non con disposizione transitoria annessa al codice, ma con legge separata sia determinato il ragguaglio tra i reati Questa legge sarebbe un anello di passaggio dall'antico al nuovo sistema e cesserebbe all'attuarsi di questo.

Il senatore Tecchio replica che lo spediente della disposizione transitoria, ovunque inserita, non leverebbe gl'inconvenienti; che anche nella Toscana, se non furono indicati, hanno esistito e sono possibili per la contraddizione di sistema fra il codice penale e quello di procedura penale, ambi di continua simultanea applicabilità. Dice che fu un progresso l'aver trovato modo di distinguere, anche con semplice voce di convenzione, i reati più gravi dai meno; e nota che il codice penale austriaco del 1852 l'ha introdotta mentre non esisteva in quello del 1803.

Il cav. Tondi non ravvisa nella distinzione de' crimini e delitti alcun inconveniente giuridico, ed, associandosi al senatore Tecchio, ne consiglia la conservazione come utilissima espressione sintetica, quasi indispensabile nella pratica, per determinare d'un tratto l'indole giuridica e le conseguenze di ciascun reato.

Parlano su di ciò gli onorevoli Marzucchi, Pessina, Carrara ed Ellero nel senso che alla necessità pratica provvede la disposizione transitoria; e, quanto alla sostanza, considerando i reati e le pene nella loro essenza, trovano che dei primi è in genere impossibile una classificazione basata sulla intrinseca gravità, poichè sempre diversa si presenta nei singoli agenti e secondo le circostanze del fatto; e che distinguerli a priori in ragione della pena, che verranno a meritare, è arbitrario.

Viene opposto dai sostenitori della bipartizione che essi guardano agli effetti giuridici attribuiti alle pene nel codice di procedura penale, nelle leggi politiche ed in altre speciali; che mentre la partizione non è contraria alla scienza, riuscì utilissima alla pratica, e che è ora così incorporata nella legislazione italiana da presentarsi come necessaria, tanto più che essi non incoraggiano ad una pronta riforma della legislazione: non nella parte politica, perchè sarebbe di grave pericolo, non nelle altre parti, perchè troppo di recente promulgate, nè conviene con nuove mutazioni esautorare il legislatore.

Il prof. Pessina cerca di conciliare le due opposte opinioni, eliminando inoltre l'inconveniente di quella contraddizione che, in parole almeno, risulta dalla coesistenza di altre leggi; e propone di mutare nel primo articolo del nuovo codice il nome dato dei fatti punibili, chiamandoli *reati* invece che *delitti*. Dice che si eviterebbe ogni anfibologia perchè la voce reato ha un senso più generale, a cui le leggi penali di gran parte d'Italia e la scienza stessa ci hanno abituati.

Il prof. Ellero si oppone, parendogli troppo generico il vocabolo *reato*, nel quale includesi qualunque violazione di legge sancita da pena, e perciò anche le contravvenzioni o trasgressioni di minor conto non contemplate nel codice penale. Inoltre la parola *reo* indica quegli solo che è già riconosciuto colpevole in giudizio, laonde *reato* è voce meno adatta a caratterizzare in astratto il fatto punibile ma non ancora accertato in giudizio.

De Foresta parimente si oppone all'adozione della parola *reato*, sostenendo non essere men generica quella di *delitto*, sia nel senso tecnico della parola, che nel criterio volgare delle popolazioni, a cui del resto è quasi ignoto il vocabolo di *reato*. Cita l'esempio del codice toscano. Cita poi il titolo dato al primo codice penale francese, cioè *code des délits et des peines*, come l'opera celebre di Beccaria *dei delitti e delle pene*, e l'uso in Francia di chiamar *delit* nel comune linguaggio anche forense qualunque reato.

Il prof. Tolomei crede esso pure troppo esteso il significato del vo-

cabolo *reato*, non parendogli che disconvenga anche alle contravvenzioni di polizia. Risponde il prof Pessina, che generalmente le violazioni minori di legge, punite con pene di polizia, chiamansi anche nella scienza non *reati*, ma *trasgressioni* o *mancanze*, e che appunto essendo ora escluse dal codice penale, opportuno riesce il vocabolo *reato* per indicare i fatti puniti colle pene correttrici che esso stabilisce; ben inteso che anche ogni altra violazione di legge punita con queste pene sarà un *reato*, e *contravvenzioni*, *trasgressioni*, *mancanze* quelle punite con pene diverse e minori. All'esempio del codice toscano contrappone quello dei codici dell'Italia meridionale e settentrionale. All'osservazione tratta dal primo codice francese, contrappone l'altra di essersi appunto trovato imperfetto quel titolo di *délits et peines* ed essersi mutato in quello di *code pénal*.

Il cav. Ambrosoli suggerisce che si ometta la dichiarazione del § 2 o del 1° articolo, e che si dica semplicemente nel § 1 *Nessun fatto è punibile come reato se non* ecc.

Il presidente pone ai voti se debba sostituirsi la denominazione di *reato* a quella di *delitto*.

Votano contro i soli Ellero e De Foresta. Perciò la commissione approva la sostituzione.

Nel § 2 dell'art. 2 il senatore Tecchio propone che si sostituisca la parola *toglie* a quella di *cancella*. La commissione accetta.

Sull'art. 3.

La commissione conviene col procuratore generale di Ancona quanto all'applicabilità del codice penale nei paesi esteri ove lo Stato ha piena giurisdizione penale sui cittadini colà residenti, ma non crede necessario che si dica nel codice, come esso propone, perchè già risulta dalla legge consolare.

Tuttavia, sulla proposta dei commissarj Tecchio e Pessina, conviene che debba dirsi in questo articolo. *I delitti commessi nel territorio del regno ...... sono giudicati e puniti secondo le leggi del regno*, e che si esprima nel processo verbale che per *territorio del regno*, si intende il *territorio legale* compreso nella giurisdizione del regno.

Sull'art. 4.

Sulla proposta fatta dal procuratore generale di Lucca, perchè i due paragrafi di quest'articolo siano fusi in un solo, il senatore Tecchio

suggerisce che basti sostituire il pronome *Egli* alle parole *Il reo*, colle quali incomincia il § 2. Il prof. Carrara poi propone di togliere le parole *e punito* onde risulti che anche in caso di assolutoria estera debba aver sempre luogo il giudizio nello Stato. Invece di *ma la pena già scontata* si dica poi con periodo staccato: *La pena già scontata si computa nella nuova.* La commissione adotta le riferite varianti.

Sull'art. 5.

Veduta l'osservazione del primo presidente della corte di Parma al § 1, che propone di inserir le parole *contro un cittadino o contro uno straniero* dopo le parole *in paese estero*, la commissione nota che prima vi erano, ma poi vennero eliminate onde escludere il dubbio che si tratti dei soli reati contro le persone e non anche di quelli contro la proprietà.

Sull'art. 6

Il prof. Pessina desidererebbe vedervi ripetuta la disposizione dell'art. 8 del codice sardo, non in quanto alla distanza del luogo estero in cui fu commesso il reato, ma pel caso che siansene trasportati i frutti nello Stato.

La commissione non crede di mutare le massime adottate, in vista di una circostanza affatto estrinseca e forse accidentale.

Il cav. Tondi propone che invece di prescrivere *l'offerta* del delinquente straniero arrestato nel regno, si prescriva che dell'arresto *sarà dato avviso al governo straniero*, colla dichiarazione che *se non ne verrà chiesta l'estradizione sarà giudicato e punito secondo le leggi del regno.* Con ciò, dice, si evita che una estradizione offerta debba poi negarsi per speciali ragioni, e per circostanze che accompagnano il fatto in corrispondenza dei trattati internazionali.

Da ciò sorge la discussione se l'offerta vincoli all'estradizione; se debbano entrambe essere ammesse con autorizzazione sovrana, o se questa debba limitarsi all'estradizione chiesta spontaneamente come fu previsto nell'art. 9. Si adducono gl'inconvenienti di una consegna senza processo e senza sovrana autorizzazione, e quelli di una offerta di consegna senza previa autorizzazione, sicchè possa avvenire che accettata bensì la consegna dal governo estero, non accordisi poi la sovrana autorizzazione e resti impedito in forza dell'art. 6 il giudizio sì all'estero che nello Stato.

La commissione, opinando che non altrimenti possa uno straniero

essere arrestato che sotto la guarentigia della legge, nè rimesso ad estero governo che in seguito a sovrana autorizzazione, delibera che nessuna consegna possa offrirsi od effettuarsi se non mediante estradizione e secondo le forme di questa.

A concretare tale massima il prof. Pessina ed il senatore Tecchio propongono intanto di sostiture nell'art. 9 la formola seguente

L'estradizione non può essere offerta nè consentita se non per decreto reale.

Essa non può aver luogo per reati politici.

Essa non potrà mai aver luogo all'effetto di consegnare alcun cittadino ad un governo straniero.

In conseguenza di questa modificazione anche l'art 6 dovrebbe essere modificato

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

BODELIONO, *segretario.*

Verbale N° 45.

SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867.

Presenti i signori:
  Marzucchi, vice-presidente;
  Ambrosoli;
  Carrara,
  Conforti,
  De Foresta;
  Pessina;
  Tecchio,
  Tolomei;
  Tondi.
  Rodellono, segretario.

Aperta la seduta, si legge il verbale della seduta precedente, e viene approvato.

Ha la parola il prof. Tolomei per riferire la formola che la sotto-commissione proporrebbe nell'art. 2 in conformità delle ultime deliberazioni. Egli desidera anzitutto che la commissione decida se il principio della retroattività della legge penale più mite debba estendersi anche alle conseguenze penali delle condanne.

Gli on. Tecchio, Tondi e Pessina sostengono l'affermativa, attesi gli inconvenienti che il silenzio della legge produrrebbe, inconvenienti che tuttodì si verificano p e nel confronto della legislazione italiana colla veneta riguardo all'ammissione ai diritti politici ed alle riabilitazioni.

La commissione delibera doversi la retroattività estendere anche alle conseguenze penali suddette.

Quanto alla forma della dichiarazione sorgono osservazioni, e specialmente il prof. Pessina desidera che separatamente si accenni alle condanne per le quali occorra commutare la pena ed a quelle per le quali basta ridurla alla nuova misura.

Ma il cav. Tondi è d'avviso che non si possa distinguere l'effetto della retroattività secondo la specie o secondo la durata delle pene. Sarà facile ridurre la durata allorquando non trattisi di mutarne la specie, ma come conguagliar la pena prescritta dalla antica legge ad una diversa stabilita nella nuova? Egli preferisce che il codice si limiti a dichiarare che le pene anteriormente inflitte verranno ridotte alla durata minore stabilita nel nuovo codice, lasciando ad una legge transitoria il determinare come dovrà continuarsi l'espiazione delle pene che sono abolite nella loro specie.

I senatori Tecchio e Conforti ravvisano per egual motivo inammissibile la suddetta distinzione, e credono che la legge transitoria dovrà limitarsi a stabilire il conguaglio delle pene diversamente classificate o mutate.

La necessità d'una legge transitoria è indubitabile, soggiunge il prof. Carrara, giacchè è impossibile continuare l'applicazione delle pene che furono eliminate dal nuovo sistema penale; ma la difficoltà principale che si presenta è quella di stabilire il confronto delle pene conservate bensì nel nuovo sistema, ma che più non corrispondono ai reati, pei quali erano inflitte dalla legislazione cessata, e ciò è quanto sarebbe desiderabile che la formola su cui si discute potesse determinare nel codice, senza però alcun richiamo alla legge transitoria.

Dopo alcune altre osservazioni non adottandosi dalla commissione nè l'una nè l'altra delle formole proposte, si incaricano i proponenti, Tolomei e Pessina, di presentarne una nuova, la quale, concretando il concetto adottato della retroattività, eviti le temute difficoltà d'applicazione e la estenda alle conseguenze penali delle condanne, giusta la deliberazione surriferita.

Il senatore Conforti ricorda che dovrà pure provvedersi perchè i condannati ai quali la retroattività porterà una commutazione di pena, non ne fruiscano, se non in quanto facciano realmente passaggio alla nuova, secondochè lo permetterà lo stato dei luoghi di pena.

Questa osservazione induce il senatore Tecchio a dichiarare essergli pur troppo nota l'impossibilità di avere presto un sistema di edifizi penali che corrisponda alle riforme del codice. Egli non omise come ministro di occuparsene, ma per quanto risulti che la direzione generale delle carceri abbia fatto e faccia ogni sforzo, la mancanza per ora dei fondi occorrenti impedisce di ottenere i risultati che si cercano.

Sull'art. 6.

Il cav. Ambrosoli chiama specialmente l'attenzione dei commissari sull'osservazione del primo presidente della corte d'appello di Parma, che cioè non v'è motivo perchè lo Stato si impegni di arrestare qualunque straniero che abbia commesso un delitto all'estero, e sulla relativa proposta, alla quale egli si associa, di stabilire la limitazione che il delitto sia punibile oltre cinque anni, e che negli altri casi abbiano a valere le disposizioni dell'art 5 § 2.

Questa proposta è presa in considerazione e accettata.

Ad attuarla, eliminando anche qualche inesattezza di vocabolo, il senatore Tecchio propone: *Se lo straniero che ha commesso in paese estero un* reato *punibile secondo le leggi con pena ecc. .... non inferiore a cinque anni di durata, entri in qualunque modo nel regno, sarà offerta l'estradizione ecc. .... se l'offerta ecc. ....* esso sarà *giudicato ecc. ....*

De Foresta crede che meglio sarebbe non prescrivere l'offerta di estradizione, ma stabilire che se questa non venga spontaneamente richiesta, lo straniero accusato e presente nel regno sarà giudicato, onde evitar non solo che vada egli talvolta per animosità politiche impunito nel proprio paese, ma sopratutto per non obbligare il cittadino offeso che incontra il colpevole nel regno a rivolgersi a lontana e forse parziale giurisdizione.

La commissione però non crede di recedere dal principio già adottato del rispetto alla giurisdizione territoriale, e non crede neppur di distinguere fra lo straniero appartenente al governo amico o nemico, come incidentalmente suggerisce il prof. Carrara. Accolta quindi l'osservazione del primo presidente di Parma, si delibera doversi conformemente variare il presente articolo a cura della sotto-commissione.

Sull'art. 8.

La commissione adotta la variante di forma proposta dal cav. Ambrosoli cioè. *Nei casi espressi negli articoli 5 e 6* si applica *la legge penale del luogo ecc .* se la medesima *non lo considera ecc .* sopprimendo le cinque ultime parole del primo periodo di questo articolo.

Sull'art. 9.

Il prof. Tolomei propone una nuova formola secondo il concetto stabilito in precedente seduta.

Il senatore Tecchio propone che la dichiarazione riguardante il cittadino sia posta in primo luogo.

Il prof. Pessina osserva che nei trattati si esclude l'estradizione non solo pei reati politici, ma eziandio per quelli connessi a un reato politico.

La commissione delibera che siffatta dichiarazione sia aggiunta all'art. 9, salva la redazione anche per l'inversione d'ordine proposta dal senatore Tecchio

Sull art. 10.

Nulla da osservare, non sembrando che il concetto sia oscuro, come parve al procuratore generale di Firenze

Il cav Ambrosoli prega intanto la commissione di occuparsi sotto questo titolo delle osservazioni fatte all'art. 50 del progetto, di cui taluno propose la soppressione, come inutile, ed altri la collocazione dopo l'art. 1.

Lettosi l'art 50, la commissione, pel motivo che col disposto dell'art. 1 già è abbastanza chiaramente escluso che la violazione *colposa* della legge penale possa essere punita quando non è come tale prevista nella legge, e che essendo contemplate espressamente alcune azioni colpose non avvi dubbio che gli altri casi di colpa non puniti non costituiscono reato, delibera che l'art 50 venga omesso come dichiarazione superflua e tale anzi che potrebbe prestarsi ad equivoci, massime nei giudizj col concorso di giurati.

Dopo ciò, la seduta è levata.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario*

Verbale N° 46.

SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867

Intervenuti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI,
CARRARA;
DE FORESTA;
ELLERO,
PESSINA;
TECCHIO,
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Si legge il verbale della seduta precedente ed è approvato.

Riferiscono la formola fra loro combinata dell'art. 2 i prof. Tolomei e Pessina.

Dopo qualche lieve osservazione e modificazione di vocaboli, viene essa approvata nel tenore seguente: *se la pena stabilita dalla legge anteriore fosse già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce per uguale durata la pena di specie più mite stabilita dalla legge posteriore, e si riduce al massimo della durata prefissa dalla legge medesima, qualora lo ecceda. La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti legali delle precedenti condanne*

Si nota che la dichiarazione della retroattività, anche per la sola equiparazione delle pene e per gli effetti penali derivanti da condanne precedenti, è stata inserita come regola in questo codice, piuttostochè in disposizione transitoria, acciò sia norma generale applicabile, giusta il successivo art. 10, anche ai futuri mutamenti di leggi speciali.

Intanto, prima d'intraprendere l'esame delle osservazioni fatte sul

titolo II, sulla proposta del senatore Tecchio si muta nell'art. 10 il vocabolo penultimo *prevedono* in *stabiliscono*.

Il cav. Tondi vorrebbe pure che alla parola *disposizioni* si aggiungesse quella di *generali* onde meglio precisare che queste soltanto s'intendono estese alle leggi speciali.

Dopo brevi osservazioni la commissione non adotta la proposta aggiunta alla voce *disposizioni*, onde evitare i dubbi che dal distinguerle in generali e speciali potrebbero sorgere ed inoltre per l'essenziale considerazione che le disposizioni del codice che sono *speciali* ai casi nel medesimo contemplati riescono senz'altro inapplicabili a quelli pei quali diversamente provvedono le leggi speciali.

Si passa quindi all'esame del

TITOLO II.

Sull'art. 11.

De Foresta chiede si tenga conto speciale delle molte osservazioni fatte riguardo al numero rilevante delle pene ivi enumerate. È d'avviso che possano ridursi a meno, tanto più che alcune sono fra loro assai poco diverse nell'applicazione. Fermo il concetto adottato dalla commissione di dare un carattere correttivo alle pene destinate pei reati di malvagità e quello di semplice privazione della libertà a quelle pei reati politici e di impeto; ferma parimente la pena dell'ergastolo come pena suprema, propone che le pene della prima specie siano ridotte alla reclusione ed alla prigionia, e quelle della seconda alla sola detenzione da pochi giorni a 20 anni, secondo la gravezza dei reati a cui debbasi applicare. Con ciò verrebbe eliminata la duplice relegazione di cui egli combatte anche il nome, massime riguardo alla relegazione rigorosa, che colla segregazione notturna diventa vera prigionia. Conserverebbe il *confino*, quale pena in molti casi opportunissima, ed anche come misura di prevenzione, ad impedire ulteriori conseguenze di reati. Però preferirebbe il nome di *domicilio coatto*, che esprime il concetto degli obblighi con esso imposti al condannato e richiama quella pubblica impressione che molto giovò contro le mene reazionarie ed il brigantaggio. Riguardo poi a questa pena, suggerisce che non sia indeterminato il luogo ove si dee scontare, ma che si sconti nei modi e luoghi fissati per la relegazione semplice.

Vorrebbe soppresso l'esilio locale, per la sensibilissima disuguaglianza, secondo le diverse condizioni personali di fortuna o di famiglia, dei condannati, eliminando così una pena il cui stesso nome desta dolorosi ricordi. Reputa inutile la interdizione parziale di cui al n. 10, la quale può esser tutt'al più una conseguenza penale di determinate condanne; e desidererebbe abolita la riprensione giudiziale, perchè non è vera pena, e perchè bene spesso è di scandalo col contegno del represso, più che di castigo o di esemplarità proficua. Se poi si voglia mantenere l'antica categoria delle pene accessorie, vi si porrebbero l'interdizione di cui al n. 9, e la sorveglianza speciale. Anche la multa potrebbe esservi compresa, senza però cessare di essere anche pena principale, in molti casi opportunissima.

A suffragio di queste proposte che restringono il numero delle pene, De Foresta cita l'esempio del codice belga

Il senatore Tecchio osserva che l'esempio del codice belga poco lo persuade, sì perchè vi è più apparente che reale la maggior parsimonia di specie di pene, sì perchè ad attuarla si è lasciato con censurabilissimo provvedimento al potere esecutivo di determinare i modi di espiazione delle diverse suddistinzioni della pena dal codice comminata (art 17 del codice citato) Propone poi che il progetto De Foresta venga discusso nelle singole parti.

Il presidente pone in discussione la prima parte, cioè la *soppressione di ambedue le specie di relegazione.*

Il prof. Pessina approva la soppressione della rigorosa, non della semplice, onde mantenere diversità di pena anche nei reati politici, e d'impeto; ai gravi la relegazione, ai minori la detenzione.

Così pure opina il prof. Tolomei, anche perchè sia mantenuto il parallelo nella scala di penalità, giacchè pei reati di malvagità vi sarebbero la reclusione e la prigionia, e pei politici la relegazione e la detenzione

Risponde De Foresta essere unico criterio della pena politica la privazione di libertà senza aggiunta di mezzi esacerbanti o correttivi, sicchè basta la *detenzione* A distinguerla fra casi gravi e lievi basta la diversa durata. L'opportunità poi consiglia ad unificare questa categoria di pene. Qualunque locale basta alla detenzione unica, appositi dovrebbero erigersene o modificarsi per dividerla in due specie colla segregazione notturna. Non trova sostanziale l'argomento del parallelo fra la pena politica e la correzionale, massime perchè non ha scopo pratico e non sussiste nel fatto Anche l'ergastolo non ha equivalente nella pena politica.

Replica il senatore Tecchio, associandosi ai professori Pessina e Tolomei, che il vocabolo *relegazione* esprime appunto l'idea di separazione del reo politico dalla società per la quale egli sarebbe un pericolo, nel che è riposto precisamente lo scopo della pena politica, e che alla relegazione servono quelle molte fortezze, castella ed isole che il regno possiede, mentre per la detenzione, nella quale vuolsi la segregazione notturna, si richiederebbero nuove opere.

Il prof. Carrara opina che non convenga lasciarsi troppo attrarre dal desiderio di evitare le differenze di nomi quando esse vengono utili. Utile è aver due nomi per le pene di diversa durata, anche per l'impressione che deriva dalla condanna.

Col senatore Marzucchi poi osserva che, accettando il concetto che nella sola privazione di libertà devono consistere le pene per reati politici e d'impeto, mal s'addica la segregazione cellulare, anche solo notturna, imposta per la detenzione

Il luogo più o meno appartato e forte e la durata debbono distinguere la detenzione dalla relegazione.

In questi concetti convenendo la commissione, De Foresta limita la sua proposta nel senso che sia soppressa la relegazione semplice, divenendo così inutile anche l'aggettivo *rigorosa;* e che alla detenzione non sia imposta regola di segregazione cellulare notturna.

La commissione approva.

Si passa alla pena del *confino* De Foresta propone che vi si sostituisca la pena ora detta *relegazione semplice* graduandola da un mese a 5 anni e chiamandola *domicilio coatto.* Ma, sulle osservazioni del sen Tecchio e di altri, la commissione preferisce si chiami *confino,* questo nome essendo più tecnico e conforme al concetto di questa pena, e rinvia la discussione sul modo di espiarla all'articolo relativo.

Quanto all'*esilio locale,* il prof. Carrara ne rileva l'utilità, sia in rapporto alle commutazioni per grazia sovrana dalla pena della detenzione e della prigionia, sia in rapporto a certi reati colposi pei quali giova l'allontanamento dell'autore dal luogo del reato.

Il prof Pessina conviene e nota che se v'è disuguaglianza di intensità per effetto della condizione dei rei, provvede la latitudine concessa al giudice riguardo alla durata.

Il prof Ellero vorrebbe unicamente mutarne il nome, chiamandolo *confino insulare* che corrisponde al luogo che vorrebbesi prescrivere per espiarlo.

Anche il senatore Tecchio ammette doversi conservare la pena del confino, tanto più che l'idea della disuguaglianza soggettiva non dissuase dal conservar la multa che pur disugualissima riesce fra ricchi e poveri, manca di esemplarità, e non dà soddisfazione alcuna alla pubblica coscienza ed al giusto risentimento degli offesi. Ma quanto al nome crede preferibile quello di *esilio particolare.*

La commissione delibera di conservare la pena dell'esilio.

Il prof. Pessina combatte la pena della *vigilanza speciale,* sebbene essa non sia contemplata nella proposta De Foresta, che fra le pene accessorie. Questa pena autorizza l'arbitrio degli agenti della polizia e della forza pubblica, è una barriera pel condannato che voglia ritornare onesto, perchè gli rende difficilissimo trovare onesto lavoro ed oneste compagnie, costringendolo a rimanersi fra poliziotti e fra i tristi, gli è tentazione alla recidiva. I benefizj che da tale sorveglianza indarno si sperano vanno procurati dal compimento del sistema correttivo adottato nelle pene, con istituzioni cioè di patronato, di case libere di lavoro e simili.

Il senatore Marzucchi conviene col Pessina e soggiunge che se il legislatore, punendo, vuol correggere, deve proporzionar la pena al suo scopo. È pertanto assurdo che egli ritenga di non averlo ottenuto dopo la espiazione di essa, e negando fiducia alla propria opera, si appigli ai mezzi di prevenzione, e li ammetta come parte dello stesso sistema fra le pene.

De Foresta per considerazioni pratiche e specialmente per la incoreggibilità di molti condannati pericolosi crede necessaria la *sorveglianza speciale,* come penalità accessoria.

Il senatore Tecchio è di eguale avviso, ma non la considera come pena, bensì come conseguenza penale in dati casi, e perciò propone ne sia riservata la discussione, sinchè si discuta sull'art. 31.

Pessina propone di discutere anche sulla opportunità di prescrivere la *cautio bene vivendi* o *malleveria* del sistema napoletano, sia sostituendola, come egli desidererebbe, alla sorveglianza, sia anche applicando or l'una or l'altra a seconda dei casi.

Il prof. Tolomei si associa alla proposta Tecchio, notando che eguale norma si è tenuta riguardo alla *confisca* che venne esclusa dalle pene, ma lasciata come conseguenza di date condanne.

La commissione rinvia all'art. 31 l'ulterior discussione in proposito.

intorno alla *reprensione giudiziale* De Foresta, che non la crede una vera pena, propone di trattarne sotto l'aspetto di conseguenza penale in conformità della testè presa deliberazione.

Il prof. Pessina crede debba conservarsi come pena, poichè racchiude una umiliazione pubblica, e permette nei casi di straordinarie minorazioni di pena, di rendere possibile la condanna senza infliggere prigionia o multa, che in certi casi di delitti minimi e scevri d'ogni malvagità sono ancor troppo gravi.

Il senatore Tecchio si associa all'on. De Foresta, sì perchè la riprensione non viene quasi mai inflitta, sì perchè il più delle volte toglie il prestigio della legge e dell'autorità giudiziaria, massime se spetta al pretore di infliggerla ed eseguirla, e se il condannato si mostra noncurante o insolente.

Posta ai voti l'abolizione della reprensione giudiziale, non è ammessa, ma cancellata la reprensione dal novero delle pene viene poi mantenuta come misura in taluni casi facoltativa al giudice.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale 47.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1867.

SOMMARIO.

Segue l'esame del progetto 18 luglio 1867

Intervenuti i signori
Marzucchi, vice-presidente,
Ambrosoli;
De Filippo,
Ellero;
Tecchio;
Tolomei;
Tondi
Rodellono, segretario.

Aperta la seduta e letto ed approvato il precedente processo verbale, il cav. Ambrosoli, avuta la parola per ritornare sull'art. 10, espone che dopo più maturo esame della redazione data a detto articolo, non sembra perfettamente corrispondere al concetto voluto, che cioè nel l'applicare le leggi speciali siano da ritenersi le norme del codice per tutto quanto non trova nelle disposizioni di dette leggi si espressa che implicita eccezione.

Perciò propone, e la commissione approva la seguente formola:

Le disposizioni del presente codice sono applicabili anche nelle materie regolate da leggi particolari, in quanto non sia da queste stabilito diversamente.

Si riprende l'esame del titolo II, e sono approvati gli articoli su cui qui non si notano discussioni.

Sull'art. 14.

Si sopprime nel § 1° la parola *rigorosa* e tutto il § 2°.

Sull'art. 15.

Il cav. Ambrosoli domanda che la commissione risolva anzitutto la questione, se nelle disposizioni del libro II debba indicarsi la penalità

per misura di anni, mesi e giorni, ovvero per gradi. La necessità di una generale divisione di ciascuna pena in più gradi fu riconosciuta, ma ad evitare che si confondano i limiti estremi di ciascun grado, ed esprimere in ogni caso la durata massima e minima della pena, converrebbe adottare la locuzione *da un anno ed un mese a due anni* e simili, invece di dire semplicemente *da uno a due gradi*. E così per ora è stato fatto. Però questo metodo toglie alla chiarezza della legge e spesso pure alla impressione che la sanzione comminata deve produrre, inoltre obbliga a continuo richiamo degli articoli che regolano la divisione in gradi, ed a continui conteggi che rendono complicata e oscura l'applicazione della legge.

Laonde sarebbe d'avviso che si dovesse di regola indicar la misura di ciascuna pena per quantità o durata di anni, mesi e giorni, e indicarla per gradi solamente quando si prescrive che la pena debba subire aumenti o diminuzioni sulla misura ordinaria.

La proposta è accettata.

Gli on. De Foresta e Tecchio credono debba togliersi l'obbligo del silenzio onde non avvicinar la prigionia alla reclusione, e perchè, del resto, col lavoro in comune la parola non è il solo mezzo di comunicazione d'idee fra i detenuti. Nota anzi il De Foresta che, d'accordo coll'altra commissione incaricata dell'esame delle pene, si convenne di non imporre il silenzio nella *prigionia*, ma soltanto nell'*ergastolo* e nella *reclusione*. La sotto-commissione dei redattori del progetto ha creduto dovervelo aggiungere onde distinguere la prigionia dalla detenzione. Ma non è necessario stabilire in ciò la differenza, altra essendovene non solo nelle disposizioni del regolamento, ma nel codice, ed è l'obbligo del lavoro nella sola prigionia. Credendo poi che debbasi levare dalla detenzione la segregazione notturna, ne deriverebbe una maggior differenza in confronto alla prigionia, per la quale sarebbe conservata.

Il prof. Tolomei spiega come siasi deliberato di prescrivere il silenzio diurno nella prigionia, specialmente pel riflesso che il povero è già per insufficienza di mezzi proprj costretto a lavorare anche nella detenzione e nella relegazione, laonde per esso sarebbe mancata una differenza fra queste pene e quella della prigionia.

Il prof. Ellero opina invece che il silenzio debba essere mantenuto nella prigionia appunto perchè essendo questa pena stabilita pei rei minori, non convien scemarne gli elementi correttivi, lavoro e silenzio.

Il cav. Tondi, preoccupandosi della necessità di una distinzione sensibile fra la reclusione e la prigionia, e fra questa e la detenzione, pro-

pone conservarsi l'obbligo del silenzio nella prigionia, ma nelle sole ore del lavoro in comune. Osserva poi che nel codice sono indicati i luoghi ma non i modi per espiare la relegazione, e crede opportuno che siano determinati, sia per evitare i dubbii che questa lacuna lascerebbe, sia per non cadere in confusioni o contraddizioni nel definire le altre pene.

Il prof. Tolomei ricorda che unico criterio della pena politica essendo la privazione pura e semplice della libertà, non crede necessaria altra indicazione che quella del tempo e del luogo in cui debba rinchiudersi il condannato, lasciando al regolamento ogni più minuta indicazione.

Dopo alcune altre osservazioni, la commissione adotta la proposta Tondi che nella prigionia limita il silenzio alle ore di lavoro.

Sull'art. 17.

De Foresta, secondo quanto ha sostenuto ieri, propone sopprimersi le parole *con segregazione cellulare durante la notte*, tanto più che non viene essa prescritta nella pena più grave della *relegazione*. Il prof. Tolomei propone sopprimersi pure le restanti parole di questo articolo, giacchè è naturale che non essendo vietato il lavoro ai detenuti, possano essi attendervi sotto le condizioni stabilite nel regolamento, nel quale del resto è espressa la dichiarazione che qui riesce superflua.

La commissione adotta ambe le proposte.

Sull'art. 20.

Si provvede al caso in cui il condannato ricada in cattiva condotta e debba a norma del regolamento essere rimandato al luogo normale di pena, aggiungendo in questo articolo le parole *e si revoca sulla proposta del consiglio di disciplina della colonia.*

Sull'art. 21.

De Foresta richiama qui la sua proposta di ieri, perchè alla pena del confino sia applicato il modo di espiazione già prescritto per la soppressa relegazione semplice (2° § dell'art. 14), allorchè debbasi applicare per un tempo maggiore di un anno.

La commissione adotta rinviando alla sotto-commissione la riforma di questo articolo nel senso suindicato, e perchè venga esteso il confino al massimo di anni 5.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N. 48.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1867

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI,
ELLERO;
TECCHIO;
TOLOMEI;
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Lettosi il verbale della seduta precedente, è approvato.

Il prof. Tolomei osserva che l'aggiunta fattasi ieri nell'art. 20 ripete una disposizione già compresa nel regolamento dei luoghi di pena.

La commissione, ritenendo più completa quella inserita nel detto articolo, in quanto designa l'autorità ed il modo di revocare il passaggio a colonia penale agricola, là appunto ove è stabilito il modo di fare la concessione, delibera doversi mantenere nel codice e cancellare invece dal regolamento.

Si riprende l'esame dei singoli articoli.

Sull'art. 24.

Il senatore Tecchio propone che al vocabolo *commutare*, il quale suppone una applicazione già fatta della pena normale, si sostituisca l'altro *surrogare*, ed il cav. Ambrosoli, convenendo, soggiunge come corollario doversi inoltre sopprimere le parole *stabilita nella sentenza*, poichè anche queste farebbero presumere che la sentenza debba anzitutto pronunziare la pena normale ed indi con distinto dispositivo sostituire la eccezionale.

Tali mutazioni sono approvate. Desiderasi inoltre che si dia atto volersi con questa disposizione favorir le persone in essa contemplate, e che perciò la surrogazione della pena più grave viene a scemar la durata della pena normale.

Sugli articoli 25, 26 e 27.

Dopo lette le osservazioni relative, il senatore Tecchio ne mostra alcuni difetti

1° nel § 2 di entrambi gli articoli 25 e 26 non approva che stia scritto *può comprendere*, giacchè ne deriverebbe che al giudice, non alla legge, fosse commesso di estendere le pene di cui si tratta ad effetti più o meno ampi.

2° ravvisa incompleta l'enumerazione fatta nell'art. 26 e specialmente desidera una espressione generica riguardo ai diritti politici, che non consistono soltanto nell'essere elettore od eleggibile.

3° ravvisa necessario che si faccia espresso cenno anche dei beneficii ecclesiastici, come nell'art. 19 del codice sardo 1859; poichè dal silenzio che il codice italiano serbasse in proposito, facilmente se ne arguirebbe cessata la decadenza, laddove molto importa che nell'attuale disaccordo fra la potestà ecclesiastica e la civile, questa provveda da sè senza lasciar dubbio sui suoi intendimenti.

4° infine vorrebbe che la interdizione da' pubblici uffici fosse perpetua, non dovendo applicarsi che per reati che rendono indegno di tali uffici chi se ne sia macchiato. Ammette invece che la interdizione da determinati diritti sia perpetua o temporanea a norma dei casi

Ponendo questi tre articoli in confronto cogli articoli 19 e 31 del codice del 1859, trova preferibile la divisione in quel codice fatta fra *interdizione* sempre perpetua e *sospensione*, che esprime il concetto della temporaneità, come più completa ravvisa la formola in quel codice adottata

Il cav. Tondi appoggia specialmente i due primi appunti del senatore Tecchio, e la commissione alle parole *può comprendere* sostituisce nel § 2 di ambi gli articoli 25 e 26 la frase seguente:

La legge determina i casi nei quali l'interdizione accennata nel precedente § comprende tutti i diritti, a cui si riferisce, o deve restringersi ad alcuni di essi.

Conviene parimenti che debba comprendersi espressamente nella enumerazione fatta nell'art. 25 la decadenza del beneficio ecclesiastico, da ripetersi nell'art. 26.

Riguardo alla restante locuzione degli articoli stessi, se ne rinvia lo studio alla sotto-commissione.

Circa la perpetuità assoluta dell'interdizione il prof. Tolomei appoggia l'opinione del senatore Tecchio anche in omaggio alle molte osservazioni analoghe pervenute alla commissione.

Il prof. Ellero invece la combatte: 1° perchè inchiude l'idea di incorreggibilità in urto al sistema generale del codice, 2° perchè specialmente l'interdizione, escludendo il cittadino dall'esercizio dei diritti civili, lo rende, se è perpetua, membro morto, anzi necessariamente avverso alla società; 3° perchè riguardo ai diritti politici, ed ai reati politici, l'interdizione perde lo scopo col mutarsi delle circostanze politiche.

Osserva in contrario il prof. Tolomei che gli articoli 36, 37, 38 e 39 del progetto determinano a quali pene vada sempre congiunta la interdizione perpetua, ed a quali la temporanea, e che nel libro II, la pena dell'interdizione perpetua non è mai applicata per reati politici.

Il prof. Ellero non insiste.

Il cav. Ambrosoli osserva ancora sui §§ 2 e 3 di quest'articolo, che l'interdizione temporaria dovendosi nel 3°, 4° e 5° grado applicare a semestri, dovrebbero analogamente riformarsi i tre ultimi numeri del § 2 con dire *da un anno e sei mesi, da due anni e sei mesi*

La commissione acconsente. Però il cav. Ambrosoli crede giunto il momento che la commissione si pronunci definitivamente sul modo di locuzione da usarsi nell indicare la pena, cioè se per gradi o per quantità. Ed a tale scopo propone di adottare promiscuamente le due locuzioni: cioè per quantità nel fissare la pena normale, e per gradi nel fissare un aumento o una diminuzione nella medesima. Indi per togliere i dubbj sui termini di contatto, propone venga inserita in seguito agli attuali articoli 45 e 46 la seguente regola che formerebbe l'art. 47:

Nell'ascendere da un grado all'altro il giudice non può applicare il minimo del grado superiore; nel discendere non può applicare il massimo dell'inferiore. Così se la legge dice *punibile da cinque a dieci anni*, i *dieci anni* saranno sempre il massimo di questo grado, non mai il minimo del grado superiore, ed i *cinque anni* saranno sempre il minimo del grado, non mai il massimo del grado inferiore, poichè nell'ascendere dovrà aggiungersi uno almeno dei periodi nei quali si suddivide il grado superiore, e nel discendere dovrà la pena diminuirsi di uno fra i periodi nei quali si riparte il grado inferiore.

La commissione unanime adotta l'intera proposta Ambrosoli, ed affida alla sotto-commissione di attuarla nelle successive disposizioni del codice.

Sull'art. 28.

Sulla proposta del senatore Tecchio, che ravvisa troppo ristretto il limite di tre mesi, e temperando la proposta del prof. Ellero che vorrebbe estendere la detenzione sussidiaria in proporzione progressiva

fino al massimo della multa, la commissione delibera che la detenzione sussidiaria si possa estendere sino ad un anno.

Il senatore Tecchio critica inoltre la prima parte del 2° § di questo articolo, anzitutto perchè troppo lascia all'arbitrio col permettere che non solo in caso di impotenza, ma eziandio in caso di difficoltà al pagamento possa la multa convertirsi in detenzione, secondariamente perchè prescrive che la sentenza istessa di condanna dichiari tale impossibilità o difficoltà o stabilisca addirittura la prescritta surrogazione, laonde riescirà necessario che l'indagine sulle condizioni dell'accusato precedano il giudizio in ogni procedimento da cui possa prevedersi l'applicabilità di multa.

Il senatore Marzucchi con altri commissarj è d'avviso che la sentenza abbia bensì a dichiarare la commutazione secondo che è prescritta, ma senza entrare in indagine alcuna sulla capacità o non di pagare la multa; questa parte spetta alla esecuzione e deve essere regolata nella procedura. Nè questa dovrebbe preoccuparsi delle difficoltà che il condannato incontri al pagamento. La multa portata dalla sentenza di condanna diventa un credito dello Stato, per ottenere il quale non vuolsi usare diverso sistema che per gli altri crediti. Se la escussione non riesce ad ottenere il saldo, subentra la detenzione sussidiaria, onde la sanzione penale non resti illusoria.

Il ministero delle finanze ha proposto intorno a questo articolo, di stabilir un termine entro cui la multa debba essere pagata, scorso il quale avrebbe luogo d'ufficio la conversione in detenzione. Ambrosoli combatte tale proposta come contraria all'interesse erariale ed al criterio alla penalità pecuniaria, poichè la legge tende appunto a punire nelle sostanze e non nella libertà, onde non può mai esser lasciato al reo di scegliere la detenzione per cansarsi di pagare, bensì deve subirla, se per difetto di averi, non abbia altro modo di sottostare all'incorsa punizione.

A concretare pienamente tali concetti il senatore Tecchio propone che la redazione di questo articolo sia rinviata alla sotto-commissione perchè sia concepita nel senso, che se la escussione riesca insufficiente la multa sarà surrogata dalla detenzione.

Facendo poi eco alle osservazioni concordi lettesi contro la innovazione introdotta con questo stesso articolo, onde permettere che la detenzione possa compensarsi mediante lavoro in servizio pubblico, la commissione sopprime questa parte dell'articolo.

Sull'art. 29.

Il senatore Tecchio propone si fissi a lire 50 il minimo della multa.

Il cav Tondi osserva che essendosi eliminata la pena della riprensione giudiziale, mancherebbe una pena minima, spesso opportuna, qualora la multa non potesse più scendere sino a lire 10 come ora è stabilito Sicchè, massime riguardo al povero che dovrà scontarla in altrettanta detenzione, riescirebbe troppo elevato il primo grado di penalità.

Però la commissione, considerando doversi lasciar le pene minime alla legge che tratterà delle contravvenzioni, adotta per la multa il limite minimo di lire 50.

Sull'osservazione poi del cav. Ambrosoli ammette l'aggiunta di un 2° §, nel quale, per questa come per le altre pene, siano designate le frazioni in cui deve essere per ciascun grado applicata, esprimendo il voto che nella nuova redazione di questo articolo si riduca il numero dei gradi nei quali è ora divisa la multa.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 49.

SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867

Sono presenti.
- Marzucchi, vice-presidente,
- Ambrosoli;
- Carrara;
- Conforti;
- De Foresta,
- Ellero;
- Tecchio;
- Tolomei;
- Tondi,
- Rodellono, segretario.

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, il prof Tolomei legge la formula che propone a complemento dell'art. 20, cui si aggiungerebbero in fine le parole: *ed è da questo revocata sulla proposta del consiglio di disciplina della colonia, se il condannato non vi mantenga buona condotta.*

La commissione accetta

De Foresta desidererebbe che si aggiungesse una dichiarazione atta ad impedire che venendo per avventura ad instituirsi colonie di deportazione in lontane isole o regioni, la disposizione di questo articolo, intesa a favore, potesse applicarsi ad aggravio dei condannati. Cita l'esempio della deportazione dei condannati francesi dai bagni continentali a Caienna.

Il prof. Ellero crede inutile tale aggiunta od infondato il timore, perchè nel linguaggio penale il concetto di colonia penale agricola è ben distinto da quello di colonia di deportati

Il senatore Marzucchi aggiunge non essere possibile l'applicazione di questo articolo in modo da aggravare la condizione del condannato,

giacchè è anzi palese l'intendimento di migliorarla, come in premio di ravvedimento e buona condotta.

Conviene il cav. Ambrosoli che benefico sia l'intendimento di questo articolo, e che non debba temersi lo scambio indicato da De Foresta, ma non disconosce la possibilità di abusi e preferirebbe anch'egli di escluderli legislativamente, dicendosi p. e. *colonia agricola penale nel regno,* schivando di nominare le isole, essendo facile che colonie penali di tal genere si istituiscano anche sul continente.

Il prof. Tolomei crede che basti far questo cenno nel regolamento degli stabilimenti penali.

La commissione aderisce.

Il cav. Ambrosoli dà lettura degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 28, modificati secondo le deliberazioni delle precedenti sedute.

Con lievissime variazioni sono tutti approvati, e si nota che venne omessa nell'art. 28 la dichiarazione, se debba la sentenza di condanna a multa pronunciare eziandio la detenzione pel caso d'insolvibilità, ritenendosi questa una disposizione di procedura.

Il cav. Ambrosoli legge anche la nuova formola dell'art. 29 nel senso ieri deliberato.

Però l'on. De Foresta, ieri assente, prega la commissione di voler portare il massimo della multa sino a L. 10,000, come era stato in una prima deliberazione approvato. E ciò perchè il movimento economico ha quasi duplicato il numerario e d'altrettanto scematone il valore reale, e perchè lo scopo della pena pecuniaria è di fornire al legislatore il mezzo di colpir nella sostanza certi reati promossi da cupidigia, in modo che possa, proporzionatamente anche alle cospicue fortune ed ai lauti lucri illeciti, colpirli sensibilmente a titolo di pena.

La commissione, specialmente pel primo di tali motivi, approva, e perciò viene analogamente riformato e graduato l'art. 29.

Si prosegue indi l'esame degli articoli.

Sull'art. 30.

In conformità alle precedenti deliberazioni, che esclusero la riprensione come pena, è soppresso quest'articolo.

Art. 31.

Il prof. Carrara propone che questo articolo venga fuso insieme col seguente, dicendosi in esso *la confisca dei corpi di reato ecc., e la sorveglianza speciale temporanea della pubblica sicurezza sono conseguenze della condanna, che il giudice aggiunge nei casi determinati dalla legge.*

Si ometterebbe poi di far cenno della espulsione dello straniero, essendo essa sempre in facoltà del governo, e derivando da considerazioni estranee al mandato dell'autorità giudiziaria.

La commissione adotta ambe le proposte.

Essa non si ferma poi alle osservazioni scritte sull'art. 32 dal signor Varvessis, procuratore del Re, perchè sia espressamente richiamato il disposto dell'art. 75 del codice sardo quanto alla solidarietà civile degli autori di un medesimo reato, essendo il principio di solidarietà fra correi già determinato nell'art. 1156 del codice civile.

Il ministero di agricoltura, industria e commercio aveva proposto di comprendere nella confisca anche i *mezzi di trasporto*. La commissione non crede necessario di parlarne, poichè se i mezzi di trasporto hanno servito di strumento al reato sono compresi; in caso diverso non v'è ragione di confiscarli.

Sull'art. 34.

L'on. De Foresta propone che sempre venga computata nella pena, qualunque siasi, la detenzione preventivamente sofferta dal condannato.

Il senatore Conforti non vi si oppone formalmente, ma osserva che se tale disposizione è giusta pei condannati a pena di intensità uguale a quella della detenzione preventiva, diventa un favore per coloro che sono condannati a pene più severe.

Il senatore Tecchio osserva che è tuttavia giustizia tenerne conto anche nell'ultimo caso, massime di fronte alla maggior facilità con cui i facoltosi possono ottenere la libertà provvisoria.

La commissione, adottando la proposta De Foresta, delibera che le pene debbano sempre computarsi dal giorno dell'arresto, e rinvia la redazione di quest'articolo alla sotto-commissione.

Qui nota il prof. Carrara che questa disposizione di legge essendo più mite che non nei codici cessanti, dovrà estendersi per effetto del principio di retroattività alle condanne già definitive ed in corso di esecuzione.

La commissione approva, ritenendo essere di giustizia che il beneficio di tener conto della sofferta detenzione preventiva sia esteso a coloro che subiscono condanne precedentemente pronunziate.

Sull'art. 38.

Essendo citato l'art. 36 mentre si allude al 37, viene corretto l'errore di stampa. Giusta poi le precorse deliberazioni sopprimesi la parola *rigorosa*. Infine, sull'osservazione che nei reati punibili di relegazione sarebbe contro il criterio di questa pena, limitata alla privazione di li-

bertà, aggiungerle qualunque sorta d'incapacità successiva all'espiazione della pena, si sopprimono le parole « *per dieci anni dopo che questa venne scontata.*

De Foresta, dopo questa deliberazione e per lo stesso criterio che l'ha determinata, crede che nel medesimo articolo non debbasi stabilire pel condannato alla relegazione fuorchè l'interdizione dai diritti elettorali.

Il senatore Tecchio è di uguale avviso anzi osserva che, siccome il diritto di elettorato ed eleggibilità è interdetto dalla legge elettorale e comunale ai condannati a pene criminali, e che in forza della disposizione transitoria la relegazione riguardo alle conseguenze previste in leggi speciali va tra le pene criminali, già ne deriva che il condannato alla relegazione trovisi escluso da quei diritti, e perciò propone sopprimersi interamente l'art. 38 come inutile.

Il prof. Ellero si oppone ad ambi i preopinanti. Il condannato politico può essere spesso non meno malvagio del reo comune, p. es. il traditore, il cospiratore per ambizione personale, o per altra causa non derivante da falso apprezzamento del bene della patria. Or perchè conservare a costui p. e. le onorificenze dalla patria concessegli in premio di servizi creduti onesti?

Il senatore Conforti trova anzi contraddittorio che chiunque, anche senza viltà o malvagità d'animo, abbia attentato alla sicurezza del governo, conservi gli onori da questo conferitigli per fedeltà e servigi che col fatto posteriore esso stesso rinnega.

Il prof. Carrara però osserva trattarsi qui unicamente di non prescrivere come conseguenza necessaria una interdizione che può esser giusta in alcuni casi soltanto, non già di escludere che simile interdizione possa venire in singoli casi espressamente aggiunta dalla legge.

In vista di questa opportuna osservazione cessano gli opponenti di insistere, e la commissione unanime ammette la soppressione dell'art. 38 e delle parole *relegazione rigorosa* nell'art. 39.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MANZUCCHI, *vice-presidente.*

BORELLONO, *segretario*

Verbale N° 50.

SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867

Presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
CARRARA;
CONFORTI;
DE FORESTA;
ELLERO;
TECCHIO;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Letto il processo della precedente seduta, è approvato.

Si passa all'esame degli articoli 41, 42, 43, 44, 45. Non si fanno osservazioni, ma resta inteso che saranno ritoccati in quanto lo richiedano le deliberazioni prese nelle precedenti sedute. Dubitandosi poi se l'articolo ieri aggiunto sulla proposta de' signori Ambrosoli e Tolomei non trovi più adatta sede, o dopo l'art 42 come suggerirebbe il senatore Marzucchi, o dopo l'art. 44 come suggerirebbe il senatore Tecchio, si delega alla sotto-commissione di coordinarlo ove riescirà più conveniente.

De Foresta propone intanto la soppressione dell'art. 47, approvando bensì che entri nel dovere del magistrato di valutare tutte le circostanze ivi enumerate, onde regolarsi secondo le medesime nel far uso della latitudine che la legge concede nell'applicazione delle pene, ma ritenendo simile prescrizione in forma legislativa estremamente pericolosa, massime nel sistema della cassazione e dei giurati, poichè in niuna condanna potrebbe essere legalmente dimostrato che questa prescrizione di legge siasi esattamente adempiuta

In questo senso essendo state fatte anche molte osservazioni scritte, la commissione unanimemente delibera la soppressione dell'art. 47.

Sull'art. 46.

L'on. De Foresta eleva dubbio se non sia eccessiva la latitudine di cui parla il § 1, conviene però che non può essere diversamente nei casi in cui la legge non determinasse in quali gradi deve essere applicata la pena prescritta, e perciò spera che siasi usata colla massima parsimonia tanta larghezza, specialmente nelle pene che hanno gradi piuttosto ampj. I membri della sotto-commissione, Tolomei ed Ambrosoli, si affrettano a dichiarare che le pene di quest'ultimo genere non vengono mai nel II libro comminate senza determinazione di gradi.

Ambrosoli propone che, ad eliminare il dubbio circa il punto da cui debbono calcolarsi i gradi di aumento o diminuzione, si aggiungano in fine del § 3 le parole *a partire dal grado che senza l'aumento o la diminuzione avrebbe applicato*

L'appoggia il cav. Tondi, perchè ravvisa che così richiegga il rigor di giustizia. Infatti, egli osserva, fra due rei d'uno stesso reato, che però abbiano agito con diversa malvagità, il giudice spaziando fra i gradi ammessi nella pena stabilita dalla legge, si fermerebbe all'infimo pel meno malvagio, ascenderebbe al massimo per l'altro. Ma se concorre nel reato una circostanza aggravante per cui sia in dovere di aumentar di un grado la pena, non sarebbe giusto partire dal massimo della pena pel reato, ma da quella precisa quantità che nella sua coscienza avrebbe determinato entro l'accordatagli latitudine, se quella circostanza aggravante non esistesse. Così ognuno dei rei subirà realmente un eguale aumento per eguale circostanza aggravante.

Per contro i signori Tolomei, De Foresta, Conforti e Carrara sostengono che, come nel discendere per causa di attenuanti dee partirsi dal minimo della pena normale, così nell'ascendere l'aumento debba farsi sul massimo di essa. Infatti, dicono, la legge punisce il reato semplice con quella latitudine di pena che crede corrispondente alle possibili gradazioni della medesima Ma fra queste gradazioni evidentemente non incluse quell'aggravamento per circostanza specialmente più grave. Nè è vero che niuna differenza riesca possibile nel caso immaginato dal cav. Tondi fra il più ed il meno malvagio. Anzi, tutte le circostanze attenuanti generiche verranno in questo caso a favore del solo men malvagio, appunto perchè i giudici del fatto sentiranno il bisogno di distinguerlo dal compagno. Secondariamente anche senza di ciò, i giudici del diritto potranno sempre spaziare nella latitudine dell'aumento determinato pell'aggravante.

In questo avviso prevale il voto della commissione e, per escludere il dubbio accennato dal cav. Ambrosoli, delibera che, invece delle parole surriferite, si aggiungano in fine del § 3 dell'art. 46 queste altre: *partendo dal massimo nell'aumento e dal minimo nella diminuzione.*

Dopo ciò sulla proposta del senatore Conforti si passa ad esaminare il capo del *tentativo*, con riserva di tornare alle disposizioni intermedie ove si creda necessario.

Sugli articoli 57 a 60.

Il prof. Ellero combatte la definizione che leggesi nell'art. 57, perchè, abbracciando il reato tentato ed il mancato, corrisponde al concetto del tentativo in genere e non lo distingue nelle due specie dalla legge contemplate e diversamente punite, sicchè riesce a non dare poi del reato mancato definizione alcuna. Propone per ciascuna specie di tentativo una definizione, dicendo reo di reato tentato chi ha intrapreso, ma non compiuto, ecc., e reo di reato mancato chi ha compiuto tutto ciò che era necessario, ecc.

Il prof. Carrara sostiene non doversi dire difettosa una definizione pel solo motivo che abbraccia genere e specie. Ciò avviene in altre definizioni e p. e. in quella dell'omicidio. Combatte le definizioni proposte dal prof. Ellero, osservando, riguardo al delitto mancato, che l'esigere il compimento di tutti gli atti del reato, senza compimento di questo, reca idee contraddicenti e suscita imbarazzo.

Tecchio, senza voler entrare nel merito della quistione, che già ha dato luogo a lunghe discussioni fra i commissarj, si limita ad esprimere il desiderio che i vocaboli *mancato e tentato,* mal compresi spesso dai giurati, e persino in senso inverso di gravità, siano tradotti in termini più parlanti alle menti volgari e digiune di nozioni legali.

Conforti vedrebbe non mal volontieri adottata la dottrina di quegli scrittori germanici che considerano il tentativo genericamente e lasciano poi all'apprezzamento del giudice il determinarne la maggiore o minore prossimità al compimento dell'esecuzione. E invero, come nei varj gradi morali del tentativo, così fra questo ed il reato mancato la differenza sta nella diversa prossimità di riuscita. Una differenza maggiore fra il tentato ed il mancato consiste poi nella possibilità di pentimento che resta nel primo, non nel secondo; in quello essendo tuttavia in corso l'esecuzione del reato, in questo essendo essa soggettivamente compita. Perciò crede che qualora vogliasi nella legge distinguere il tentativo dal reato mancato, debbasi caratterizzare il primo dal concetto

di interruzione degli atti esecutivi del reato, adoperando una locuzione che nettamente lo esprima.

Il prof. Carrara anzitutto non crede che nel dettare il codice si debba rinunciare al linguaggio tecnico generalmente conosciuto per il timore di spropositi, che nel sistema dei giurati possono avvenire, qualunque sieno le espressioni adoperate nella legge; però è egli pure di avviso che anche a maggior chiarezza potrebbesi riuscire adottando nel tentativo la distinzione tra atti perfetti ed atti imperfetti corrispondenti nella teoria germanica, i primi, al reato mancato, i secondi, al tentato. Ma non crede esatto distinguere il delitto tentato dal mancato col criterio della interruzione degli atti e della possibilità di pentimento, poichè possono verificarsi alcuni casi nei quali non siavi stata interruzione, ed il pentimento utile sia divenuto impossibile, sicchè, soggettivamente considerata l'opera del colpevole, questi sarebbe giunto al reato mancato; e nondimeno essendo insufficiente la materialità dei mezzi adoperati, debba la legge punirlo soltanto per reato tentato, in vista del minor pericolo temibile per la società

Il senatore Conforti replica che in simili casi egli non riconoscerebbe neppure il reato tentato, qualora cioè per insufficienza fossero riusciti inadatti al compimento del reato i mezzi adoperati dal reo. Manca nel costui operato l'essenziale fondamento di punibilità consistente nell'uso di mezzi idonei, giacchè è ammesso oggidì che senza l'idoneità dei mezzi corrispondenti all'intenzione, manchi la materialità del fatto necessaria a rendere punibile un reo proposito.

Replicano ancora il prof. Carrara ed altri, sostenendo che nei succitati casi si sono verificati atti reali di esecuzione, i quali non sortirono effetto per circostanze estranee o contrarie alla volontà dell'agente, che perciò se è giusto non vedervi un delitto mancato, perchè i mezzi adatti alla esecuzione riuscirono insufficienti, sarebbe ingiusto e pericoloso non punire il tentativo realmente commesso e divenuto inefficace soltanto per causa indipendente dalla sua volontà.

Il prof. Tolomei crede possibile una combinazione degli articoli 57 e 60, per cui, tolta la necessità di definire distintamente il reato tentato ed il reato mancato, si concilierebbero le contrarie opinioni di Ellero e di Carrara. Definiscasi nell'art. 57 il genere, che è il tentativo, e si colpisca di pena maggiore quando presenta gli estremi di esecuzione compiuta, ma accidentalmente fallita nell'esito, e minore quando il reo non abbia compiti tutti gli atti di esecuzione. Perciò, data a questo titolo l'epigrafe del *tentativo*, resti nell'art. 57, § 1, la definizione ora

scrittavi, e si sopprima il § 2; all'art. 60 poi si dica: § 1. Il colpevole di reato tentato si punisce, ecc., § 2. La diminuzione è di un solo grado se il colpevole ha fatto tutto ciò che era necessario alla consumazione del reato.

La commissione aderisce a questa modificazione; però nuova divergenza sorge sull'opportunità di ripetere le parole: *se il successo non è avvenuto per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà e dal suo modo di operare.*

Il prof. Carrara crede necessaria tale aggiunta e in tutte le sue espressioni, ma la commissione, che facilmente concorda con lui fino alla parola *volontà*, trova dubbia la cosa quanto all'ultima frase *e dal suo modo di operare.*

Il prof. Carrara la sostiene necessaria, onde escludere dalla punizione maggiore quei casi nei quali indipendentemente, o contrariamente alla volontà del colpevole, il reato non siasi verificato perchè egli eccedendo nei mezzi adoperati, ne ha causato l'insuccesso, p. e. col raddoppiar la carica del fucile onde produrre più micidiale effetto, laddove ha fatto scoppiare la canna. Or siccome è per causa dipendente dall'azione stessa del colpevole, e non da caso fortuito, che il reato non riuscì in effetto, il colpevole deve essere pareggiato all'autore di reato tentato, poichè al par di questo ha voluto ed ha operato efficacemente al suo scopo fino ad un dato periodo di esecuzione, senza pentirsi, e l'ha poi proseguita in modo insufficiente, sicchè il reato restò imperfetto per causa estranea alla sua volontà, ma dipendente dal suo modo di operare. Conchiude che se non aggiungesi nella descrizione del delitto mancato la frase *indipendente dal suo modo di operare,* il caso suespresso vi si troverebbe ingiustamente compreso.

Il senatore Conforti crede invece non esservi nel suesposto caso alcuna sorta di tentativo, poichè considerati nella loro totalità gli atti del colpevole riuscirono inadatti.

Tecchio e De Foresta convengono che quel fatto costituisca reato tentato, non mancato, ma credono poco precisa la frase *indipendente dal suo modo di operare*, di cui anzi mostrano le pericolose conseguenze, p. e. nell'ipotesi che il colpevole non abbia raggiunto l'effetto del colpo esploso unicamente perchè non colse nel segno. Si potrà dire che se avesse mirato giusto, avrebbe colpito; e siccome, sebbene sia stata fino all'ultimo perfetta l'esecuzione e adatto il modo di operare, non potrà dimostrarsi mai se il proiettile abbia deviato per causa fortuita, ovvero

per difetto di mira, il colpevole non potrà mai esser punito per reato mancato, poichè si finirà sempre col trovare la causa dell'insuccesso in qualche imperfezione del modo di operare da lui usato.

Il presidente in così opposte e divise opinioni, pone ai voti se debbasi mantenere la frase propugnata dal prof. Carrara, e la votazione risulta a maggioranza di un voto favorevole alla opinione di Carrara; ma uno de' votanti in favore dichiara inoltre che si trova grandemente perplesso.

Per tal motivo viene da taluno degli opponenti suggerito di eliminare la difficoltà derivante dalla espressione *modo di operare*, sostituendovi quella ideata dal procuratore generale di Cagliari, *mezzi adoperati*, che più precisamente risponde al concetto della proposta Carrara senza dar luogo alle interpretazioni abusive sovra notate.

Accogliendo questo espediente, la commissione conchiude con l'adottare la redazione dell'art. 60, proposta dal prof. Tolomei, coll'aggiunta delle parole: *se il successo non è avvenuto per cause accidentali indipendenti dalla sua volontà e dai mezzi adoperati.*

Indi si passa al capo della complicità.

Sull'art. 63.

Molti hanno osservato doversi dal n. 4 cancellare le parole *o consumato*. Il prof. Carrara è d'uguale avviso, perchè non sempre chi assiste è coautore. Conforti adduce l'esempio di chi si limiti nel momento dell'esecuzione, forse da lui ignorato, a vegliare che gli attori non vengano sorpresi. Altri però osserva doversi distinguere fra assistenza ed assistenza, p. e. chi regge la vittima mentre è da altri trucidata, è reo quanto l'uccisore diretto. Tecchio osserva che questi non solo assiste, ma agisce in cooperazione coll'uccisore. Egli non crede pericoloso che si lasci all'apprezzamento del fatto il determinare se l'assistenza sia tale che costituisca concorso d'azione, ma crede ingiusto che si punisca chi semplicemente assiste gli autori del reato anche nel momento in cui questi lo eseguiscono, con pena uguale a quella degli autori medesimi, giacchè è ben diversa la misura di malvagità rispettiva.

Il senatore Marzucchi, consentendo coi membri della sotto-commissione sulla gravità di questo punto di questione altra volta assai discusso, ed attesa l'ora tarda, prega i signori commissari a riservarne la discussione.

Il senatore Tecchio però prega la commissione di prender nota frattanto di alcuni appunti a questo articolo che egli ora si limita ad accennare, onde possano essere esaminati, anche nel caso che egli non si trovasse

presente in seguito 1° trova censurabile nel n. 1 l'espressione *od in altro modo*, e propone sostituirvisi *o con altra colpevole influenza*; 2° nel n. 2 trova inutile il vocabolo *scientemente*, d'altronde non molto proprio, e qui il senatore Conforti suggerisce *dolosamente;* 3° fa eguale appunto al n. 3, e suggerisce la frase *sapendo l'uso a cui erano destinati*.

Dopo ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 51.

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1867.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867.

Intervenuti i signori:
- Marzucchi, vice-presidente;
- Ambrosoli;
- Conforti;
- De Foresta;
- Ellero;
- Pessina;
- Tecchio;
- Tolomei;
- Tondi;
- Rodellono, segretario.

Letto il verbale della precedente seduta, è approvato.

Il prof. Pessina richiama l'attenzione della commissione sull'art. 44, ove è prescritto il passaggio in linea ascendente dalla interdizione perpetua alla prigionia, il che gli pare inopportuno, poichè in realtà dalla interdizione perpetua passando al minimo della prigionia o della detenzione si farebbe più un favore che un aggravamento di pena. Non crede che possano queste specie di pena fra loro graduarsi, essendo eterogenee.

Ne convengono gli altri commissarj, laonde si modifica l'articolo.

Il prof. Ellero crede però che non possano le interdizioni, sì perpetue che temporarie, considerarsi come pene; ciò poteva tutt'al più ammettersi quando si classificavano fra le pene accessorie. Infatti, non essendo afflittive, bensì tendenti ad escludere i condannati, nell'interesse della pubblica cosa, da posizioni o diritti che vogliionsi guarentiti da ogni sospetto d'immoralità, esse riescono in fatto mere conseguenze penali di condanne.

Replica il prof. Pessina che, considerandole come conseguenze penali, verrebbe a darsi alle condanne che le producono un carattere d'infamia, ciò che è contro il sistema del codice. Nota del resto, che essendo tali interdizioni stabilite in vista di abusi o reati determinati, riescono vere pene e debbono essere fra queste annoverate. Vi sono poi de'casi in cui tutta la punizione può benissimo limitarsi all'interdizione o sospensione del reo da determinati diritti, ed è appunto quando essa è pena principale che torna necessario graduarla in modo, che in caso di aumento dalla legge prescritto possa farsi passaggio ad altre pene; non però alla prigionia o detenzione, bensì alla relegazione o reclusione.

Il senatore Marzucchi fa osservare che non potrebbesi fin d'ora formolare in precisi termini le varianti agli articoli 44, 25 e 26, non essendo ancora definita la formola di questi due ultimi articoli, stati rinviati per modificazioni alla sotto-commissione. Questa potrà intanto tener conto delle osservazioni oggi fatte per coordinare i termini di tutti tre gli articoli nel senso che stimerà più adatto.

Il prof. Pessina, avuta partecipazione di quanto venne ieri discusso intorno al *tentativo*, si pronuncia favorevole al sistema del prof Ellero, cioè alla separata definizione del reato tentato e del mancato Anch'egli, col senatore Conforti, ritiene non esservi neppure *tentativo punibile* nella fattispecie supposta ieri dal prof Carrara, di colui che, eccedendo nei mezzi, abbia involontariamente fatta mancare la riuscita del reato

Di qui sorge nuova discussione sulla deliberazione ieri presa, e, stante l'assenza del prof. Carrara, sembra invertirsi la maggioranza ieri raccoltasi.

Il senatore Marzucchi però prega la commissione a sospendere ulteriori deliberazioni fino a che sia presente il prof. Carrara.

In ciò accordandosi la commissione, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 52.

SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1868.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867.

Intervenuti i signori
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
CARRARA;
CONFORTI;
PAOLI;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Il senatore Marzucchi apre la seduta riferendo alla commissione che il signor ministro De Filippo, non potendo, come intendeva, inaugurare egli stesso la ripresa dei lavori della commissione, lo ha specialmente incaricato di ringraziarla dell'importante parte già compiuta e di invitarla a proseguire la bene avviata opera sino a compimento.

Il cav. Ambrosoli comunica quindi una lettera del cav. Arabia, il quale si scusa di dover prolungare ancora la sua assenza da Firenze per qualche tempo in conseguenza di lutto domestico.

Letto il verbale dell'ultima seduta, è approvato

Il prof. Carrara, ritornando su quanto egli sosteneva nella seduta del 20 dicembre circa la necessità di mantenere l'inciso, *e del suo modo di operare,* nella definizione del reato mancato, osserva che la sua argomentazione, con analoghi esempi pratici, si riferiva tanto alla ipotesi che si fossero adoperati mezzi insufficienti, quanto a quella che per eccesso dei mezzi adoperati, questi avessero frustrata l'esecuzione del reato.

E poichè l'ordine della discussione lo chiama appunto di nuovo su tale argomento, rileva che l'inciso, provvisoriamente accettato, consistente nelle parole *e dai mezzi adoperati*, invece delle altre *e dal*

suo modo di operare, non corrisponde perfettamente al concetto desiderato. Infatti si è riconosciuto giusto di escludere dal novero dei reati mancati quelli che non sortono effetto, perchè l'imperizia, imprevidenza o negligenza dell'autore, e non un mero caso fortuito, furono causa dell'insuccesso. Or queste cause posso o verificarsi, sia mediante uso di mezzi insufficienti, sia mediante eccesso nell'uso di mezzi adatti, sia inoltre quando alla giusta scelta de' mezzi adatti al compimento del reato non corrisponda l'azione, cioè il modo di operare dell'agente, p. e. quando questi abbia contro la vittima preparato e sparato il fucile atto ad uccidere, però a distanza ch'egli credette, ma non era realmente tale da permettere che la vittima fosse colpita. Sarebbe quindi, a suo avviso, preferibile che si ritornasse, senza più, alla espressione già adottata utilmente dal codice penale toscano, colle parole *e dal suo modo di operare*.

Il senatore Conforti preferisce anch'egli questa espressione, e così il cons. Paoli: laonde la commissione si trova oggi d'accordo col professore Carrara.

Risoluto ciò, si passa ad esaminare la proposta del prof. Tolomei di aggiungere il vocabolo *effettivo* od *effettivamente*, per dimostrare che gli *atti di esecuzione* devono essere di materiale esecuzione, non semplicemente preparatorj, od inetti, o rivelanti soltanto la rea intenzione dell'agente.

Intanto il senatore Marzucchi comunica alla commissione la seguente sua proposta:

Colui che con atti, univocamente e per natura loro conducenti ad un reato, ha manifestata l'intenzione diretta a commetterlo, ma per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà non ha fatto tutto ciò che era necessario a consumarlo, è colpevole di reato tentato.

Colui che colla intenzione diretta a commettere un reato ha fatto tutto ciò che era necessario per consumarlo, se il successo non è avvenuto per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà e dal suo modo di operare, è colpevole di reato mancato

Il concetto di questa formola è in massima adottato come quello proposto dalla sotto-commissione, colla quale trovasi nella sostanza concorde. Dopo accurato esame e dopo brevi osservazioni, circa la scelta dei vocaboli, la commissione si accorda nella seguente redazione.

Colui che con atti esecutivi ha manifestato l'intenzione diretta a commettere un reato, senza riescire a consumarlo, poichè per cause

accidentali e indipendenti dalla sua volontà non ha fatto tutto ciò che era necessario alla consumazione, è colpevole di reato tentato.

Colui che coll'intenzione di commettere un reato ha fatto tutto ciò che era necessario per consumarlo, se il successo non è avvenuto per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà e dal suo modo di operare, è colpevole di reato mancato.

La epigrafe del titolo IV, e gli articoli 58, 59, 60 e 61 dell'attuale progetto restano inalterati.

Si riprende quindi l'esame dei singoli articoli e precisamente di quelli relativi all'*imputabilità*.

Sugli articoli 48 e 49.

Lettesi le osservazioni pervenute, la commissione accoglie unicamente quella del prof. Tolomei, che nel linguaggio medico le cause per cui vien tolta o scemata la coscienza dell'individuo possono derivare non solo da infermità di mente, ma eziandio da infermità di corpo; e cancella dalla lett. *a* del § 1 le parole *di mente*, e vi coordina l'art. 49 col dire: *Se le cause indicate nel* § 1 *dell'articolo precedente abbiano grandemente scemato,* ecc.

Poichè l'art. 50 è stato soppresso con precedente deliberazione, che non viene revocata, si passa

Sull'art. 51.

La commissione, accogliendo l'osservazione del regio procuratore sig. Varvessis, delibera doversi espressamente estendere al § 2 la clausola *purchè non l'abbia contratta nel fine di commetterlo.*

Al § 3 il senatore Conforti fa osservare che il fatto commesso da chi è in piena ubbriachezza, non può veramente dirsi colposo; e benchè sia giusto che si punisca la vera causa colposa di tal fatto, consistente nell'essersi l'ubbriaco esposto a commettere il reato, quando colla intemperanza offuscò la propria ragione, si dee modificare il paragrafo in discorso in guisa da evitare la obbiezione suddetta.

Il cav. Paoli concorda in ciò, e propone la seguente locuzione:

Se il reato commesso in istato di piena ubbriachezza non è doloso, ma la ubbriachezza possa essere attribuita a colpa, l'agente ne rimane imputabile.

Dopo brevi osservazioni, questa variante è unanimemente approvata.

Il cav. Ambrosoli dà quindi lettura dell'intero articolo, riformato come segue:

§ 1 *Non è imputabile di reato doloso colui che ha commesso il fatto in istato di piena ubbriachezza.*

§ 2. Come attualmente

§ 3. Soppresso l'attuale e sostituitavi la formola testè deliberata.

§ 4. *Le disposizioni dei §§ 1 e 2 non sono applicabili se la ubbriachezza fu contratta nel fine di commettere il reato.*

Sugli articoli 52 al 56.

Lettisi gli articoli e le relative osservazioni, non si fa altra variazione all'attuale progetto, fuorchè: 1° la soppressione dell'art. 55, come inutile, essendo naturale che la sanzione penale sia applicata nella sua pienezza a tutti coloro che non trovansi in età espressamente eccettuata dalla legge; 2° la soppressione delle parole. *sull'istanza del pubblico ministero,* nel § 2 dell'art. 53, per la osservazione in proposito fatta dal procuratore generale in Casale, che cioè si dovrebbe riprender in esame la causa con nuova requisitoria, ciò che non è nello spirito della legge.

Infine il prof. Tolomei dichiara che alcuni desidererebbero di veder estese, almeno in parte, le disposizioni eccezionali pei sordo-muti, anche a coloro che trovansi in istato di cecità, massime se dalla nascita, perchè sono essi pure in condizione più sfavorevole della generalità dei cittadini.

Però la commissione ritiene che la condizione benchè infelice dei ciechi non sia tale da notevolmente diminuire in loro la possibilità di acquistare le comuni cognizioni, come avviene pei sordo-muti.

La seduta è sciolta.

Marzucchi, *vice-presidente.*

Rodellono, *segretario.*

Verbale N° 58.

SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1868.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto 18 luglio 1867.

Presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
CARRARA;
DE FORESTA;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, si passa di nuovo al titolo dei complici.

Sull'art. 63

Leggonsi le osservazioni pervenute, ed inoltre si richiamano quelle fatte dal senatore Tecchio nella seduta del 20 dicembre.

Nel § 1 alla frase *od in altro modo* vorrebbesi sostituire *o con altra colpevole influenza,* ovvero con *influenza dolosa*, ovvero con *artifizio doloso.* Però osserva il prof. Carrara che il vocabolo *modo* è più esteso nel suo significato e meglio risponde al concetto di questa disposizione, in cui vuolsi comprendere tutto quanto dolosamente vien posto in opera per determinare altri a commettere l'azione delittuosa, ammette però che dicasi in *modo colpevole* oppure *doloso*, per escludere ogni dubbio. Così si delibera.

Nel § 2 si conviene di surrogare la parola *dolosamente* a *scientemente.*

Nel § 3 si ammette pure di sostituire alla parola *scientemente* la frase *sapendo l'uso a cui era destinato.*

Nel § 4 si dubita se coll'ultima parola *o consumato* non si corra rischio di chiamar solamente *complice* anche colui che avendo assistito

od aiutata efficacemente la consumazione stessa del reato è realmente un vero *coautore*.

Il prof. Carrara fa notare la difficoltà pratica di determinare nei singoli casi di reato compiuto col concorso di più persone, quale di queste abbia commesso l'atto diretto della consumazione del reato, e quali soltanto gli atti concomitanti di aiuto e di assistenza ecc.; suggerisce quindi la distinzione tra coautori e complici, onde evitare che in un reato di grassazione o di furto, p. es., non potendosi stabilire chi tolse la roba si puniscano tutti per complicità. Questo pericolo sussisterebbe, se fra i complici si comprendessero coloro che assistettero o facilitarono la consumazione del reato, senza che alcun disposto di legge abbia dichiarato quali debbano ritenersi per coautori.

Il cav. Tondi ammette che i complici nell'atto costitutivo del reato, siano punibili come gli autori di esso, ma crede illogico chiamarli coautori, e cita il caso in cui alla consumazione d'uno stupro violento abbia immediatamente assistito una donna tenendo la donna stuprata nell'atto che era violata; essa non può essere coautrice dello stupro, sebbene possa essere punita con pena uguale a quella incorsa dallo stupratore.

Replica il prof. Carrara, che se tal femmina non può essere coautrice dello stupro per sè, è però in fatto e legalmente coautrice *del reato* di stupro, perchè senza la sua cooperazione non sarebbesi consumato. Sebbene quindi non disconosca l'inesattezza rilevata dal cav. Tondi, egli crede che non debbasi punto esitare ad ammetterla nel linguaggio legale, in considerazione dell'utilità pratica che ne deriva.

L'on. De Foresta suggerisce, per schivare tale inesattezza, la seguente formola: *Si considerano come autori anche quelli che hanno cooperato, assistito, ecc. agli atti che hanno consumato il reato.*

Si accorda in questo senso la commissione, rimettendo alla sotto-commissione di combinare nei citati articoli le prese deliberazioni, ed intanto ammette doversi cancellare dal § 4, testè discusso, le parole *senza essere gl'immediati esecutori dell'atto costitutivo del delitto.*

Indi si passa al

TITOLO VI.

Sull'art. 68.

Avendo notato i procuratori generali di Cagliari e di Casale che la frase *si possono* nel § 2 sembra alludere ad una disposizione facoltativa, la commissione si fa ad esaminare se il cumulo di pene stabilito in

quest'articolo debba lasciarsi facoltativo al giudice, ovvero debba sempre essere obbligatorio, nei limiti da quest'articolo assegnati

De Foresta crede che debba essere obbligatorio unicamente sino al massimo ordinario della qualità di pena incorsa, e facoltativo quanto all'eccedenza, però entro il limite estremo stabilito

Il cav. Tondi è di uguale avviso, e suggerisce perciò che alle parole *si possono cumulare,* sia sostituito nel § 2 il concetto seguente: *si cumulano sino alla durata complessiva di 25 anni, che può estendersi anche sino a 30:* ripetendosi poi tale concetto nei §§ 3 e 4.

Il prof. Carrara conviene che, applicata la teoria del cumulo, la pena riesce troppo grave e deve ridursi a proporzione minore perciò crede che possa lasciarsi all'arbitrio del giudice di accumulare o non la pena incorsa pei delitti reiterati, anche quando questa riesca ad una durata complessiva inferiore al massimo ordinario. Con ciò non si incorre nell'inconveniente della impunità dei reati minori, che incontrasi nella teoria dello assorbimento, e si rende possibile di ovviare nella pratica alla eccessiva severità che presenterebbe il cumulo di più pene qualora dovesse essere sempre strettamente applicato, sia senza alcun limite, sia anche entro il limite straordinario segnato nei vari paragrafi di questo articolo. Egli pertanto proporrebbe per base il concetto seguente *Nel concorso di più pene della reclusione o della relegazione deve sempre rispettivamente applicarsi il massimo di quella incorsa col reato più grave, ed il giudice potrà inoltre cumularvi l'altra, non però oltre la durata complessiva di anni 30.* Eguale criterio propone per le disposizioni dei §§ 3 e 4.

Osserva l'on. De Foresta, che il vero criterio con cui dovrebbero punirsi i reati reiterati starebbe, a suo avviso, nell'aggiungere alla pena del reato più grave una porzione di quelle incorse per gli altri reati, ma diminuendole in proporzione della maggior gravezza che, accumulandosi, acquistano.

Questo criterio, che vale di certo pel cumulo delle pene meno gravi sulla più grave, egli propone si adotti parimenti nel concorso di più pene della stessa specie, così estendendo all'art. 68 la regola fissata nel successivo articolo 69, ma serbando i limiti di massimo eccezionale previsti rispettivamente ai §§ 2, 3 e 4 dell'art. 68

La commissione aderisce a questa proposta, incaricando la sottocommissione di attuarla nella redazione dell'art. 68.

Sull'art. 70.

Secondo le osservazioni a quest'articolo fatte dai procuratori generali di Palermo e di Casale, che cioè le ultime parole *o durante l'espiazione della pena* involgono un caso di recidiva a cui si provvede nel titolo apposito, le parole stesse vengono cancellate

Sull'art. 71.

De Foresta osserva che il disposto di quest'articolo, tendente a mitigare l'eccessivo rigore derivante dalla teoria del cumulo delle pene, non è forse più necessario, dacchè, colla deliberazione oggi presa, vi si è riparato altrimenti. Egli crede poi che riesca assai difficile il determinare quando più reati, massime se commessi in tempi diversi, siano l'effetto d'una medesima risoluzione delittuosa.

La commissione delibera la soppressione di quest'articolo.

Sull'art 72.

Accogliendosi l'osservazione del sig. Panighetti, si delibera di sopprimere le ultime parole *e questa non può applicarsi nel minimo del grado*, non vedendosi un motivo che la pena debba essere aggravata per un reato, per ciò solo che potrebbe essere qualificato diversamente.

Si passa al

TITOLO VII.

Sull'art. 73.

Fra le osservazioni fatte a quest'articolo la commissione trova grave quella, se per costituire la recidiva sia necessario che la precedente condanna sia stata pronunziata dopo l'attivazione del presente codice, o dopo che si è costituito il regno d'Italia, ovvero se anche le condanne precedenti costituiscano elemento di recidiva quando siano avvenute per fatti dal presente codice puniti.

Il senatore Marzucchi opina che le condanne pronunziate prima dell'attuazione di questo codice non abbiano a formar base di recidiva, perchè elemento di questa essendo la incorreggibilità del reo, non può questa derivarsi dalla espiazione di pene che non erano coordinate al sistema attuale. Cita l'esempio della Toscana, ove la giurisprudenza non ammette come base di recidiva le condanne pronunziate anteriormente all'attivazione dell'ora vigente codice penale toscano.

È di uguale avviso il prof. Carrara.

Andrebbe più oltre l'on. De Foresta, il quale non esita a proporre che della recidiva non facciasi circostanza aggravante se non nei casi specialmente previsti nelle singole disposizioni di legge. La latitudine lasciata ai giudici nell'applicazione delle pene e il diniego del benefizio delle circostanze attenuanti bastano, a suo avviso, perchè possa il recidivo essere più gravemente punito qualora la recidiva provenga da incorreggibilità. Adottandosi la sua proposta, dovrebbe sopprimersi interamente il presente titolo.

La commissione per altro non crede di riformare su questo punto di massima le precedenti deliberazioni, notando in ispecie l'on. Ambrosoli che il sistema proposto produrrebbe l'effetto che non verrebbe mai applicato il massimo del grado a chi non fosse recidivo. La commissione si limita all'esame del dubbio circa le condanne che debbono formar base di recidiva, e dichiara che per condanne pronunziate nel regno debbono ritenersi quelle soltanto che vennero pronunziate da magistrati dell'attuale regno d'Italia, cioè dopo la costituzione di esso o l'unione al medesimo riguardo alle provincie posteriormente annesse, il qual concetto dovrà chiaramente spiegarsi nella legge transitoria o di promulgazione. Intanto alle parole del § 1 di quest'articolo *condannato nel regno,* si sostituiscono le seguenti *condannato dai giudici del regno.*

Si eleva ancora la questione, se convenga tener conto anche della espiazione parziale della pena, come si è fatto in quest'articolo, o non piuttosto sopprimere le parole *in tutto od in parte.*

Si osserva poi che colla distinzione fatta nell'art. 75, fra la recidiva propria e la impropria, non che fra il caso in cui il nuovo reato venga commesso dopo subita tutta la pena o durante la espiazione di essa, si è già avuto sufficiente riguardo all'effetto correzionale che dall'espiazione si deve attendere, perciò viene nel § 1 approvata la seguente variazione, sostituendosi alle parole *per un delitto riconosciuto* ecc., le parole: *per un fatto riconosciuto reato anche da questo codice.*

Si affida alla sotto-commissione la riforma dell'art. 75 in modo che vi si considerino come recidivi quelli soli che ricadono in reato della stessa specie. Similmente la si incarica di correggere il n. 1° di questo articolo in modo che, soppressa la troppo vaga formola attuale, si dica esplicitamente che il condannato all'ergastolo, recidivo, *sarà punito con cella di rigore che può estendersi secondo i casi sino a dieci anni.*

Il § 2 dell'art. 73 viene soppresso perchè sarebbe duro tener conto di un reato estinto totalmente per amnistia o remissione. Alla stessa sotto-commissione si dà mandato di inserirvi invece il disposto dell'attuale art. 76.

Infine si osserva essere necessario provvedere all'applicazione di più pene che possono essere state inflitte con sentenze distinte, ed in modo diverso da quello prescritto all'art. 70, perchè agli ultimi giudicanti non fossero note le condanne precedenti. Tale disposizione dovrà inserirsi dopo l'art. 70.

Si passa al

TITOLO VIII.

Sull'art. 82.

Sulla proposta de' signori Ambrosoli e De Foresta si omettono in principio del § 1 le parole *nei casi indicati nell'art. 80 lettere a, b, c, d* e nel § 3 alle parole *nei casi indicati nell'art. 80 lettera e*, si sostituiscono le seguenti: *quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di quelli sopra indicati.*

Approvando poi l'osservazione del procuratore generale in Cagliari, si aggiungono al § 3 di quest'articolo, le seguenti parole: *Se però entro cinque anni non sia stata proferita sentenza di condanna, l'azione penale rimane prescritta.*

Sull'art. 85.

Si delibera doversi trattare a parte dell'amnistia, che ha effetti maggiori della grazia, esprimendo chiaramente che cancella ogni effetto, ed ogni esecuzione avvenire dell'azione penale o della condanna, ma non dà diritto ad alcuna restituzione o rimborso di quanto siasi già pagato a titolo di pena o di spese.

Sull'art. 89.

Sulla proposta dell'on. De Foresta si delibera che la prescrizione della pena debba regolarsi sulla base della prescrizione dell'azione penale, a termini dell'art. 86, in modo che il tempo necessario alla prescrizione della pena sia costantemente di 5 anni più di quello necessario alla prescrizione dell'azione penale

Dopo ciò, l'adunanza è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 54.

SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1868.

SOMMARIO.

Si deliberano talune altre modificazioni al progetto 18 luglio 1867

Presenti i signori :
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI,
CARRARA,
CONFORTI,
DE FORESTA;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

Essendo esaurito l'esame delle osservazioni pervenute sul progetto del libro I, il cav. Ambrosoli, a nome della sotto-commissione, legge il testo riformato giusta le deliberazioni prese nelle ultime undici sedute e tanto egli quanto il prof. Tolomei danno spiegazione di qualche variante, trovata necessaria nel formolare e coordinare le singole disposizioni.

Qualche cambiamento di vocabolo viene man mano proposto ed adottato in taluni articoli, e lievi discussioni avvengono sugli articoli seguenti che qui si accennano

Sull'art. 7, ora 8.

L'on. De Foresta osserva che, stando alle espressioni qui usate, se ne indurrebbe che la fuga di colui che fu condannato all'estero, tolga, rimpetto al codice, ogni efficacia alla condanna colà pronunziata, mentre sarebbesi rispettata se il reo non fuggiva. Non ravvisa il motivo di questa differenza.

Il cav. Ambrosoli spiega esserai dovuto far parola della fuga, considerata come causa d'impedimento dal reo frapposta alla esecuzione della condanna subita, per escludere che anche quando l'esecuzione non ebbe luogo per effetto di grazia concessa dal sovrano del paese in

cui il reo fu condannato, il difetto di espiazione portasse all'applicazione dei due articoli precedenti.

Il prof. Carrara desidera che una dichiarazione diretta ed esplicita si sostituisca alla formola indiretta, per chiarire che quest'articolo viene ad escludere dal nuovo giudizio chi è stato assolto all'estero, ovvero essendovi stato condannato, ha soddisfatta la inflittagli pena, e propone la seguente redazione che viene adottata.

Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano a coloro i quali, giudicati in paese estero, sono stati assoluti, o, se condannati, hanno scontata interamente la pena.

Se però non hanno scontata interamente la pena per essersene sottratti colla fuga, le disposizioni dei detti articoli saranno applicate, ma nella pena da infliggersi si computerà quella già scontata in esecuzione della sentenza estera.

Si omette di dire: *con sentenza divenuta irrevocabile*, essendo ovvio che non può tenersi calcolo di una condanna finchè questa non è passata in giudicato.

Sull'art. 12, ora 13

Si prende nota essere necessaria una disposizione transitoria sul modo di espiare la pena dell'ergastolo, finchè non siasi potuto provvedere alla costruzione degli stabilimenti insulari.

Sull'art. 16, ora 17.

De Foresta insiste qui nuovamente sulla necessità di maggiormente distinguere la reclusione dalla prigionia, togliendo per questa l'obbligo del silenzio durante il lavoro in comune.

La commissione adotta; perciò tolte le parole: *e del silenzio*, si dirà semplicemente: *coll'obbligo del lavoro in comune durante il giorno.*

Sull'art 23.

Sono approvati per le pene del confino e dell'esilio il primo e secondo grado come vennero dalla sotto-commissione aumentati, cioè da 3 a 6 mesi, riconoscendosi che la durata di un mese era troppo breve.

Sull'art. 24, ora 26.

La sotto-commissione ha equiparato alle donne e ai minori anche il vecchio ultrasettuagenario, onde non costringerlo ad allontanarsi dal luogo di sua residenza.

Però osservasi che considerazioni di moralità consigliarono di lasciare ad arbitrio del giudice la commutazione del confino e dell'esilio in detenzione, pei minori e per le donne; ma che uguale motivo non milita pel settuagenario. Si aggiunge che non potendo lasciarsi la scelta al

condannato di scontare, mediante detenzione, la pena incorsa, e dovendosi perciò rimettere tale commutazione all'arbitrio del giudice, potrebbe in qualche caso riuscire dannosa al condannato; che infine la sovrana grazia potrà in ogni caso riparare alle troppo gravi conseguenze che, in speciali circostanze, il condannato corresse reale pericolo di soffrire.

Questa aggiunta viene perciò soppressa.

Sull'art. 27, ora 28.

Il prof. Carrara osserva che l'interdizione temporaria per soli tre mesi non riesce cosa seria; e propone che il minimo di questa pena sia di sei mesi, applicandolo per egual ragione nel primo e secondo grado a semestri e negli altri gradi ad anni.

De Foresta osserva inoltre che l'ultimo grado è troppo ampio da 5 a 10 anni. Propone suddividersi in due, da 5 a 7 e da 7 a 10.

La commissione aderisce.

Sull'art. 29, ora 30.

La sotto-commissione ha aggiunto un grado, cioè da lire 20 a 50, per evitare che la detenzione sussidiaria superi nell'ultimo grado della multa il corrispondente ultimo grado della detenzione principale.

La commissione unanime approva.

Sull'art. 32, ora 31.

Si approva la soppressione del § 3 come inutile, già provvedendo le leggi di polizia.

Sull'art. 34.

La sotto-commissione riferisce essersi in questo articolo scostata pure dalle precedenti deliberazioni, ritornando alla prima redazione, e valutando il carcere preventivo in proporzione diversa, secondo la gravità della pena portata dalla condanna. Oltre al riflesso della intensità maggiore della reclusione, sembrò che col computo assoluto del carcere preventivo nella condanna, si venissero ad incoraggiare gli imputati che prevedono di dover essere condannati, a valersi di ogni mezzo per differire il passaggio della propria condanna in cosa giudicata, onde intanto computare per maggior tempo la pena più rigorosa colla semplice detenzione.

A queste osservazioni contrappongono Carrara e De Foresta che l'essenziale in qualunque pena è la privazione di libertà, e che le pene più gravi importano una durata non mai minore di cinque anni, sicchè non potrebbero assorbirsi o di molto abbreviarsi col tempo decorso in una benchè lunga e combattuta procedura. Aggiungono che le cavillose

lungaggini frapposte nell'istruttoria, ritardando la condanna, non possono a meno che essere valutate nella latitudine di pena al giudice concessa; e quanto ai mezzi di impugnare la condanna essi non son tali da permettere eccessive procrastinazioni, mentre poi nei casi in cui realmente esista difetto nella condanna, devesi ammettere che erano mezzi di giusta difesa.

La commissione non ammette il computo già respinto colle precedenti deliberazioni, quanto alla reclusione e relegazione, mantenendo quello pel confino e l'esilio.

Sull'art. 46.

Si provvede al caso in cui concorrono circostanze aggravanti con mitiganti, ordinando che si elidano se son di numero eguale, e, in caso diverso, si applichino i soli gradi che costituiscono la differenza.

Sull'art. 51, ora 49.

La commissione, ritornando in parte sulle prese deliberazioni, riduce a due soli §§ questo articolo, e riferisce alla sola ubbriachezza non piena il concetto che il colpevole sia responsabile se l'ubbriachezza fu contratta nel fine di commettere il reato E ciò, perchè l'ubbriachezza piena non può essere considerata come mezzo voluto da chi deliberatamente la contrasse, mentre nella piena ubbriachezza non può nè ricordare, nè agire in conformità di una intenzione di cui la sua mente non è più conscia e capace. Manca insomma il nesso fra l'intenzione e l'azione.

Non è poi necessario dichiarare espressamente che il fatto commesso in istato di piena ubbriachezza può esser punito come colposo, poichè tal colpa può non verificarsi in atto, e bastano poi le disposizioni generali sui reati colposi.

Sull'art. 57, ora 54.

Ritenute le osservazioni e deliberazioni delle precedenti sedute, si approva la definizione del reato tentato, giusta il suggerimento del senatore Conforti:

Colui che con atti esecutivi ha manifestata l'intenzione diretta a commettere un reato, ma per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà, non ha fatto tutto ciò che era necessario a consumarlo, è colpevole di reato tentato.

Sull'art. 68, ora 65.

Si approva l'assorbimento delle pene minori introdotto dalla sottocommissione col seguente §: *Le pene della reclusione e della relegazione assorbiscono le altre pene restrittive della libertà personale, inferiori ad un anno di durata.*

Sull'art. 80 § 2, ora 78.

Si aggiunge a circostanze attenuanti la frase *specialmente definite*, onde non nasca il dubbio che debba tenersi calcolo delle *circostanze attenuanti generiche* contemplate dall'art. 46.

Sull'art. 83, ora 82

Si toglie dai modi di estinzione della pena la *espiazione*, parendo superfluo l'annoverarla come pena, giacchè è di troppa evidenza.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 55.

SEDUTA DEL 18 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Continua lo stesso argomento.

Intervenuti i signori:
Marzucchi, vice-presidente,
Ambrosoli;
Arabia;
Conforti;
De Foresta;
Tolomei;
Tondi;
Rodellono, segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, il cav. Ambrosoli prega la commissione di approvare alcune lievi modificazioni a qualche articolo del libro I, state suggerite per escludere taluni dubbi elevatisi posteriormente, e sono le seguenti:

Sull'art. 34.

Intendimento della sotto-commissione era stato di far si che in *qualunque pena* si computassero, come parte di essa già espiata, i giorni di carcere preventivo sofferto dal condannato, ciò doveva valere anche per la pena della multa, calcolando ogni giorno di carcere sofferto come equivalente a dieci lire. Se non che, essendosi nel presente articolo detto *in qualunque pena, compresa quella della detenzione surrogata alla multa* ecc., ne rimase esclusa la multa stessa, quando non è surrogata da detenzione, il che porta diversità di trattamento fra chi è in condizione di pagare la multa e chi deve per difetto di sostanza scontarla colla detenzione.

Per togliere tale differenza la sotto-commissione ha creduto di sostituire la seguente frase: *In qualunque pena, compresa quella della multa e della detenzione surrogata dalla medesima*, ecc.

La commissione approva la proposta modificazione.

De Foresta temendo che possa dubitarsi se il carcere sofferto, di cui

parla questo articolo, comprenda tutto il tempo decorso dal momento dell'arresto, o non solamente quello da cui l'arrestato è stato effettivamente consegnato alle *carceri*, propone altre espressioni, le quali più chiaramente comprendano nel carcere sofferto tutto il tempo in cui il condannato è stato privato della libertà

Osservasi però che è costante la interpretazione pratica data alla espressione *carcere sofferto*, nella quale sempre comprendesi tutto il tempo decorso dal momento dell'arresto, benchè siasene una parte impiegata nella traduzione dell'imputato al carcere di custodia; e la commissione è unanime nel credere che altra interpretazione giuridica non possa darsi alla espressione suddetta, giacchè dovunque sia trattenuto o tradotto l'arrestato, esso è legalmente in carcere dal momento in cui è nelle mani della forza pubblica e privo di libertà.

L'on. De Foresta accetta la spiegazione, ma chiede che se ne faccia constare nel presente processo verbale

Sugli articoli 66 § 1, e 67.

A proposta della sotto-commissione si delibera doversi dire in entrambi i suddetti articoli *con un aumento non inferiore al quarto e non superiore al terzo delle altre accumulate insieme.*

Sull'art. 72 § 2.

La sotto-commissione propone dirsi *cessa l'effetto della recidiva* e non *la recidiva*, giacchè il fatto di essa non si può annullare Siccome poi venne tolto dai modi di estinzione delle pene *la espiazione*, convien qui dire *dal giorno in cui la pena* ecc., *fu scontata o da quello in cui rimase estinta*, ecc.

La commissione approva.

Il cav. Ambrosoli espone essergli pervenuti alcuni appunti sulle regole concernenti la *recidiva*, e prega la commissione a nuovamente portarvi la sua attenzione. Colle parole *sentenza pronunciata dai giudici del regno*, si vollero non solo escludere le sentenze straniere, ma anche quelle dei magistrati italiani proferite prima che le rispettive provincie fossero costituite o riunite nell'attuale regno d'Italia. Scopo principale di questa esclusione era di evitare che si computassero condanne pronunciate per causa politica. Ma sul riflesso che le condanne di tale specie, essendo annullate dalle amnistie promulgatesi nelle singole provincie dopo la costituzione del regno d'Italia, non possono essere considerate per alcun effetto giuridico avvenire, e che se improvido sarebbe che la promulgazione del nuovo codice equivalesse ad un giu-

bileo pei rei comuni condannati anteriormente, non può farsi poi distinzione fra le condanne pronunciate dopo e quelle prima del nuovo regno, senza fare ingiuria ai magistrati che le pronunciarono e senza contraddire alla piena efficacia che tuttodì è mantenuta alle condanne medesime, continuandosi l'esecuzione delle pene colle medesime inflitte, si delibera di escludere dall'articolo della recidiva le parole: *da giudici del regno,* e di aggiungere la regola espressa che la recidiva non si può desumere da condanna pronunciata all'estero.

Si è fatto inoltre osservare che le conseguenze della recidiva essendo uguali per qualunque pena incorsa o scontata, e per qualunque nuovo reato della stessa specie, ne risulta che riescono sproporzionate allorchè debbonsi applicare nelle pene di relegazione o reclusione, se il precedente reato, benchè della stessa specie, non abbia importato pena maggiore di qualche giorno di detenzione o prigionia, poichè la conseguenza della recidiva sarebbe di dar un aumento di pena per se stesso più grave della pena principale subita od incorsa pel primo reato. Così chi per ferimento avesse subita condanna di pochi giorni di detenzione o prigionia, e venisse ad esser poscia per omicidio condannato, dovrebbe nella pena dell'omicidio subire per la recidiva un aggravamento sempre d'assai maggiore alla totale pena subita pel reato di ferimento, da cui la recidiva si desume.

Ad evitare una tale sporporzione, il codice sardo aveva esclusa la recidiva da delitto a crimine, allorchè il delitto era stato punito con pena inferiore ad un anno di carcere, ed analoga disposizione si proporrebbe ora alla commissione, onde far sì che in confronto di ulteriori condanne a relegazione o reclusione non si debba tener calcolo di quella recidiva che risulti da condanne importanti pene inferiori ad un anno.

La commissione aderisce e rimette alla sotto-commissione di redigere i relativi articoli.

Sull'art. 86.

Il cav. Ambrosoli manifesta i dubbi sorti sulla opportunità di stabilire che la prescrizione della pena si interrompa col sottrarsene mediante i reati di resistenza e di corruzione. Il cav. Tondi ed il conte De Foresta dicono che il vero criterio della interruzione della prescrizione sta nell'esercizio del diritto contro chi si prescrive, ossia nella esecuzione della pena, la quale è appunto l'esercizio del diritto di punire il condannato. Nelle ipotesi suaccennate l'esecuzione della pena non sarebbesi mai incominciata, e mancherebbe una vera causa di interruzione della prescrizione. I fatti di resistenza e di corruzione, essendo per se stessi reati,

sono già come tali punibili; ma non v'è ragione per cui, dopo essersi ripudiata l'antica massima che il nuovo reato interrompe la prescrizione contro reati e pene precedenti, si faccia eccezione per quei due soli reati.

Il cav. Tondi pertanto propone che, omettendo ogni eccezione ed ogni enumerazione speciale, si formoli l'articolo nei termini seguenti:

La prescrizione della pena corre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu in qualunque modo interrotta la esecuzione della pena già incominciata.

La commissione approva.

Con ciò si dichiara ultimata la redazione del libro I, e la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Fine delle discussioni sul libro I.

AVVERTIMENTO.

Essendosi riferito fin qui tutto quanto concerne la compilazione del libro I, togliendo benanche talune parti delle discussioni da processi verbali, nei quali erasi ad un tempo discusso sul libro II, come fu detto nell'avvertimento a pag. 295, si passa nelle seguenti pagine alle discussioni sopra quest'ultimo. Con ciò si è creduto di giovare alla migliore intelligenza del lavoro ed all'ordine.

Perciò, giusta la riserva espressa in nota a pag. 22, viene per prima cosa riferito il testo di quella parte di progetto di libro II che aveva comunicata il Ministro De Falco alla Commissione, e che servì insieme ad altri lavori, agli studi che condussero alla formazione del progetto della sotto-commissione, la quale ne aveva avuto l'incarico nella seduta del 19 febbrajo 1867 (verbale 37, pag. 259). Su quest'ultimo versano le discussioni comprese nei seguenti processi verbali.

Progetto di Codice penale pel Regno d'Italia

Del commend. Giov. De Falco

LIBRO SECONDO (*).

DEI REATI IN PARTICOLARE E DELLE LORO PENE

TITOLO I.

DEI REATI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO.

CAPITOLO I.

Dei reati contro il Re, contro la famiglia reale e contro la costituzione dello Stato.

Art. 158. L'attentato contro la sacra persona del Re sarà punito come il parricidio.

Art. 159. L'attentato contro la persona dell'erede presuntivo del trono sarà punito con l'ergastolo.

(*) Il libro I si legge alle pagine 23 a 46.

Se non ha cagionato effusione di sangue, nè ferite, nè malattia, l'attentato contro la di lui persona sarà punito con i lavori forzati a vita.

Art. 160. L'attentato contro la persona della Regina, de' parenti o affini del Re in linea retta, dei fratelli del Re che abbiano la cittadinanza italiana, o dei reggenti del regno nei casi preveduti dallo Statuto, sarà punito con i lavori forzati a vita.

Se non ha cagionato effusione di sangue, nè ferite, nè malattia, l'attentato contro la persona sarà punito con i lavori forzati da sedici a venti anni.

Art. 161. L'attentato che abbia per oggetto di cangiare o distruggere la forma del governo, o l'ordine di successione al trono, o di armare od indurre i cittadini o gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale o contro le camere legislative, sarà punito con la detenzione straordinaria.

Art. 162. L'attentato esiste dal momento che vi è tentativo punibile.

Art. 163. La cospirazione contro la persona del Re sarà punita con i lavori forzati da venti a ventiquattro anni, se è stata seguita da alcun atto commesso per prepararne la esecuzione, e con i lavori forzati da sedici a venti anni, se non è stata seguita da alcun atto preparatorio.

Art. 164. La cospirazione contro la vita dell'erede presuntivo del trono sarà punita con i lavori forzati da sedici a venti anni, se è stata seguita da alcun atto commesso per prepararne la esecuzione, e con i lavori forzati da dodici a sedici anni, se non è stata seguita da alcun atto preparatorio.

Art. 165. La cospirazione contro la persona di alcuno degli individui annunciati nell'articolo 160, sarà punita con i lavori forzati da dodici a sedici anni, se è stata seguita da alcun atto commesso per prepararne la esecuzione, e con i lavori forzati da otto a dodici anni, se non è stata seguita da alcun atto preparatorio.

Art. 166. La cospirazione che abbia per oggetto alcuno dei misfatti contemplati nell'articolo 161, sarà punita con la detenzione da dodici a sedici anni, se è stata seguita da alcun atto commesso per prepararne la esecuzione, e con la detenzione da otto a dodici anni, se non è stata seguita da alcun atto preparatorio.

Art. 167. La cospirazione esiste dal momento che la risoluzione di agire è stata concertata e conclusa fra due o più persone.

Art. 168. La proposizione fatta e non accettata di formare una cospirazione, che abbia per oggetto dei misfatti contemplati negli articoli precedenti, sarà punita con la reclusione da quattro a sette anni, se la proposizione aveva per oggetto alcuno dei misfatti contemplati negli articoli 163 e 164, con la prigionia da due a cinque anni, se la proposizione aveva per oggetto alcuno dei misfatti menzionati nell'articolo 165, e con la detenzione correzionale da due a cinque anni, se la proposizione aveva per oggetto alcuno dei misfatti indicati nell'articolo 166.

Art. 169. Chiunque abbia formato solo la risoluzione di commettere un attentato contro la persona del Re, dell'erede presuntivo del trono, o degli individui indicati nell'articolo 161, o solo e senza cooperazione od assistenza di altri abbia commesso un atto per prepararne la esecuzione, sarà punito con la reclusione da sette a dieci anni, se l'attentato era contro il Re o l'erede presuntivo del trono, e con la reclusione da quattro a sette anni, se l'attentato era contro qualcuno degli individui indicati nell'articolo 161.

Art. 170. Chiunque sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti, affissi, sparsi, venduti o distribuiti al pubblico, abbia im-

pugnato l'autorità costituzionale del Re, l'inviolabilità della sua persona, i diritti costituzionali della sua dinastia, i diritti o l'autorità della camera o la forza obbligatoria delle leggi, o abbia fatta pubblica adesione ad altra dinastia o ad altra forma di governo, sarà punito con la detenzione correzionale da sei mesi a tre anni e con multa da cinquecento a tre mila lire.

Art. 471 Qualunque oltraggio per mezzo di atti, di parole, di gesti o di minacce, sarà punito con la prigionia da sei mesi a tre anni e con multa da dugentocinquanta a due mila lire, se diretto contro del Re; con la prigionia da due mesi a due anni e con multa da cento a mille lire, se diretto contro l'erede presuntivo del trono; con la prigionia da due mesi ad un anno e con multa da cento a cinquecento lire, se diretto contro qualcuna delle persone contemplate nell'articolo 464

Art. 472 Saranno reputati come fatti alla persona, e puniti con le stesse pene indicate nell'articolo precedente

1° gli oltraggi per mezzo di atti, di parole, di gesti o minacce commessi in luoghi o riunioni pubbliche, o dinanzi un numero di persone non minore di cinque;

2° gli oltraggi per mezzo di stampe, di scritti, di immagini, figure o emblemi, affissi, sparsi, distribuiti, venduti o esposti al pubblico.

Qualora l'oltraggio contenga una diffamazione o calunnia, le pene saranno rispettivamente accresciute di uno o due gradi

Art. 473. Coloro che scientemente bandiranno, esporranno, venderanno, spargeranno o diffonderanno gli scritti, le stampe, le incisioni, immagini, figure, emblemi, od altri oggetti simili che contengano qualcuno dei reati preveduti nei due precedenti articoli, saranno puniti come complici, quando pure detti oggetti provenissero dall'estero.

CAPITOLO II.

Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

Art. 474. Chiunque susciti la guerra civile fra i cittadini o gli abitanti del regno, armandoli o inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, sarà punito con la detenzione straordinaria.

Il misfatto mancato sarà punito con la detenzione da sedici a venti anni Il tentativo o l'attentato con la detenzione da dodici a sedici anni

Art. 475. Chiunque porti la devastazione, la strage ed il saccheggio in uno o più comuni dello Stato, o contro una classe di persone sarà punito con i lavori forzati a vita.

Il misfatto mancato sarà punito con i lavori forzati da sedici a venti anni. Il tentativo o l'attentato con i lavori forzati da dodici a sedici anni.

Gli autori ed i complici necessari degli omicidj commessi nel corso dei misfatti, preveduti dal presente articolo, saranno puniti con i lavori forzati a vita.

Art. 476. La cospirazione che abbia per oggetto alcuno de'misfatti contemplati negli articoli precedenti, se è stata seguita da alcun atto commesso per prepararne la esecuzione, sarà punita, nel caso dell'articolo 474, con la detenzione da otto a dodici anni, e nel caso dell'articolo 475, con i lavori forzati da otto a dodici anni.

Se non è stata seguita da alcun atto preparatorio, sarà punita, nel caso dell'articolo 474, con la detenzione da quattro a otto anni; e nel caso dell'articolo 475, con la reclusione.

Art. 177 Chiunque, senza ordine o autorizzazione del legittimo potere, avrà levato o fatto levare truppa, ingaggiato o arrolato, fatto ingaggiare o arrolare soldati, o avrà loro scientemente somministrato o procurato armi o munizioni, sarà punito con la detenzione da quattro a otto anni, salve le pene maggiori nel caso che il fatto costituisse un reato maggiore.

Coloro, che scientemente si saranno ingaggiati o arrolati saranno puniti con la detenzione correzionale da uno a tre anni.

Art. 178 Chiunque senza dritto o motivo legittimo, prenda il comando di un corpo di armata o di una truppa, di una piazza forte, di un posto militare, di un porto o di una città, di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato, chiunque ritenga un comando militare qualunque contro gli ordini del governo, qualunque comandante che ritenga unita la sua armata o la truppa, dopo che il governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento, sarà punito con la detenzione da otto a dodici anni.

Art. 179 Sarà punito con i lavori forzati da sedici a venti anni chiunque abbia formato o fatto formare bande armate ad oggetto di commettere alcuno dei misfatti preveduti negli articoli 158 e 159, ovvero abbia esercitato in essa un comando, una funzione o un impiego qualunque.

Sarà punito con i lavori forzati da dodici a sedici anni chiunque abbia formato o fatto formare bande armate sia per commettere qualcuno dei misfatti preveduti negli articoli 160 e 175 sia per invadere e saccheggiare piazze, fortezze posti militari, magazzini, arsenali porti o legni da guerra, sia per depredare o dividersi danaro, effetti od altre proprietà dello Stato o di una università di cittadini, sia per fare attacco o resistenza contro la forza pubblica impiegata contro gli autori di alcuno dei misfatti contemplati nel presente articolo, ovvero abbia esercitato nelle dette bande un comando, una funzione o un impiego qualunque.

Art. 180 Sarà punito con la detenzione da sedici a venti anni chiunque avrà formato o fatto formare bande armate per commettere alcuno dei misfatti preveduti nell'articolo 161, o avrà esercitato in esse un comando, una funzione o un impiego qualunque.

Sarà punito con la detenzione da dodici a sedici anni chiunque avrà formato o fatto formare bande armate sia per commettere uno dei misfatti preveduti nell'articolo 174, sia per invadere ed occupare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti, vascelli, bastimenti o altre proprietà dello Stato, sia per fare attacco o resistenza contro la forza pubblica impiegata contro gli autori di alcuno dei misfatti contemplati nel presente articolo ovvero avrà esercitato nelle dette bande un comando, una funzione o un impiego qualunque.

Art. 181. Le pene stabilite nei due articoli precedenti saranno, secondo le regole della complicità, applicate

1° a coloro che con uno dei modi indicati nell'art. 114 abbiano cooperato sia alla formazione, sia al mantenimento delle bande armate,

2° a coloro che avranno scientemente e di libera volontà procurato o somministrato sia alle dette bande sia alle divisioni o agli individui delle medesime, vettovaglie, armi, munizioni o altri istrumenti di reato,

3° a coloro che, conoscendo lo scopo e il carattere delle suddette bande, avranno volontariamente somministrato o procurato sia alle dette bande sia alle loro divisioni, sia agli individui delle medesime alloggio o luogo di riunione o di ricovero.

5° a coloro che avranno alle bande stesse, o alle loro divisioni, o ai loro individui servito da spia, o somministrato avvisi o notizie sopra i movimenti della forza pubblica, sia sopra qualunque altro fatto che abbia rapporto ai loro reati.

Art. 182. Coloro, che, senza essere capi, comandanti o organizzatori delle bande armate, si saranno soltanto ingaggiati o arrolati in essa, saranno per questo solo fatto puniti nei casi previsti dall'articolo 179 con la prigionia da uno a tre anni, e nei casi dell'art. 180 con la detenzione correzionale da uno a tre anni.

Quelli che avranno fatto parte delle bande suddette, senza però cooperarvi in alcuno dei modi previsti negli articoli precedenti, saranno per questo solo fatto puniti nei casi previsti dall'articolo 179 con la reclusione da quattro a dieci anni, e nei casi previsti dall'articolo 180 con la detenzione da quattro ad otto anni.

Art. 183. Qualora alcuno dei misfatti preveduti negli articoli 158, 159, 160, 161, 174 e 175 sia stato commesso o tentato per mezzo di una banda armata, le pene nei detti articoli stabilite saranno applicate a coloro che avranno formata la banda, diretta la sedizione o esercitato nella banda stessa un comando, una funzione o un impiego qualunque.

Qualora alcuno degli altri misfatti, preveduti negli articoli 179 e 180, sia stato commesso o tentato da una banda armata, coloro che avranno formato la banda, diretta la sedizione o esercitato nella banda stessa un comando, una funzione o un impiego qualunque, saranno puniti nei casi previsti dall'articolo 179 con i lavori forzati da sedici a venti anni, e nei casi previsti dall'articolo 180 con la detenzione da sedici a venti anni.

Art. 184. Tutti gli altri individui della banda suddetta non indicati nell'articolo precedente, quante volte sieno arrestati nei luoghi della riunione sediziosa, saranno puniti con uno a tre gradi di meno delle pene stabilite giusta l'articolo precedente per gli organizzatori o comandanti delle bande armate.

Art. 185. Saranno puniti come gli individui delle bande armate coloro che nei casi d'insurrezione o sedizione avente per oggetto alcuno dei misfatti indicati nell'art. 183, si sieno per precedente concerto riuniti ai sediziosi, essendo portatori di armi apparenti o nascoste, o di munizioni, o di un uniforme, o altro distintivo ecclesiastico, civile o militare, e con un grado di meno delle pene stabilite per gl'individui delle bande armate, coloro che senza precedente concerto si sieno riuniti ai sediziosi, essendo portatori sia di armi apparenti o nascoste, sia di munizioni, sia di un uniforme o altro distintivo, ecclesiastico, civile o militare.

Art. 186. Non verrà pronunciata alcuna pena per il solo fatto di associazione in banda armata contro coloro che facendo parte di esse, o essendone complici o ricettatori, al primo avvertimento delle autorità civili o militari ne faranno seguire lo scioglimento, o ne arresteranno i capi o i comandanti.

Art. 187. Similmente non verrà pronunziata alcuna pena per i soli fatti di associazione in banda armata e di sedizione, contro coloro che avendo fatto parte delle suddette bande, senza averle però organizzate o cooperato alla loro formazione o mantenimento in alcuno dei modi indicati nell'art. 181, e senza avere esercitato in esse alcun comando, funzione o impiego, o che trovandosi riuniti ai sediziosi, si sieno ritirati alla prima intimazione delle autorità civili o militari.

Dopo seguita la detta intimazione, coloro che continueranno a far parte della riunione sediziosa saranno, per questo solo fatto, puniti con le pene stabilite negli

articoli 184 e 185, ancorchè non sieno arrestati sul luogo stesso della sedizione, se opporranno resistenza o saranno armati. Se non opporranno resistenza e non saranno armati, gli individui delle bande armate arrestati fuori i luoghi della sedizione, saranno puniti con le pene stabilite nell'art. 182 non applicate nel minimo del grado; coloro che senza precedente concerto si erano riuniti ai sediziosi in uno dei modi previsti dall'art. 185, saranno pel solo fatto della sedizione puniti, secondo lo scopo di essa, con la prigionia o con la detenzione correzionale da uno a cinque anni.

Art. 188. Coloro, che, ai termini dei due articoli precedenti, saranno esenti da pena, potranno ciò non ostante essere sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza per un tempo da sei mesi a due anni

Essi saranno in tutti i casi puniti dei reati particolari che avessero personalmente commessi

Art 189. Saranno puniti con i lavori forzati da otto a dodici anni coloro che in una sedizione o insurrezione avente per oggetto alcuno dei misfatti indicati nell'articolo 183, si saranno impadroniti di armi o munizioni di ogni specie sia mediante violenze o minacce, sia mediante saccheggio delle botteghe, case, posti militari, magazzini, arsenali, o altri stabilimenti.

La pena sarà dei lavori forzati da dodici a sedici anni contro coloro che si saranno impadroniti delle armi o munizioni mediante disarmo degli agenti della forza pubblica, eseguito con violenze o vie di fatto.

Art. 190. Saranno puniti con la reclusione da quattro a sette anni coloro che in una delle suddette sedizioni o insurrezioni avranno con violenza o minacce invaso una casa abitata o inserviente ad abitazione.

La pena sarà della reclusione da sette a dieci anni, se la casa abitata o inserviente ad abitazione sarà stata invasa con violenza e minacce per fare attacco o resistenza contro la forza pubblica.

Art. 191. Saranno puniti con la detenzione da otto a dodici anni coloro che in una delle dette insurrezioni o sedizioni avranno invaso od occupato edifizi, posti militari, o altri stabilimenti pubblici per fare attacco o resistenza contro la forza pubblica.

La pena sarà la detenzione da quattro a otto anni se per lo stesso fine sia stata occupata una casa abitata col consenso del proprietario o locatario. Il proprietario o locatario che conoscendo il fine degli insorti, avrà loro volontariamente procurato o concesso l'uso della casa, sarà punito come complice.

Art 192. Saranno puniti con la detenzione da otto a dodici anni coloro che in una delle suddette sedizioni o insurrezioni avranno fatto o aiutato a fare barricate, trincee, od ogni altra opera che abbia avuto per oggetto sia di aiutare o sostenere la insurrezione, sia di porre ostacolo o impedimento all'esercizio della forza pubblica; coloro che somministreranno ai sediziosi armi, munizioni od altri istrumenti di reato, coloro che provocheranno o faciliteranno la riunione dei sediziosi mediante distribuzioni di ordini o di proclami, asportazione di bandiere o di altri segni di riunione, o con qualunque altro mezzo di appello o di richiamo, coloro che romperanno o distruggeranno uno o più telegrafi, o uno o più tratti di strada ferrata per impedire la convocazione o la riunione della forza pubblica, coloro che con violenza o minacce avranno impedito o cercato di impedire sia la convocazione o la riunione della forza pubblica, sia le comunicazioni o la corrispondenze fra gli agenti e i depositari dell'autorità o della forza pubblica.

La pena potrà essere quella dei lavori forzati da otto a dodici anni, se la sedizione o l'insurrezione abbia avuto per oggetto alcuno dei misfatti preveduti negli articoli 158, 159, 160 e 175

Art 193. Gli omicidj ed ogni altro reato commessi durante il corso e per occasione di una sedizione saranno puniti con un grado di più della pena stabilita per ciascun reato.

Nel concorso di più reati sarà sempre applicata la pena più grave secondo le norme stabilite nel libro primo, titolo III, capitolo IV, sezione I *Del concorso di più reati*.

CAPITOLO III.

Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

Art. 194. Ogni italiano che porti le armi contro il regno d'Italia sarà punito con la detenzione straordinaria.

Art. 195. Chiunque pratichi macchinazioni e tenga intelligenze con potenze straniere o con i loro agenti per eccitarli a commettere ostilità o ad intraprendere la guerra contro lo Stato, o a procurargliene i mezzi, sarà punito con la detenzione da dodici a sedici anni

Se non sono seguiti atti di ostilità, sarà punito con la detenzione da sedici a venti anni Se non è seguita la guerra, sarà punito con la detenzione straordinaria

Art 196. Sarà punito con la detenzione straordinaria colui che avrà facilitato ai nemici dello Stato la entrata sul territorio del regno,

Colui che avrà consegnato o fatto loro consegnare città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato,

Colui che avrà loro forniti o procurati soccorsi di soldati, di uomini, di danaro, di viveri, di armi, o di munizioni,

Colui che avrà agevolato o facilitato i progressi delle loro armi sul territorio del regno, o contro le forze di terra o di mare dello Stato, sia ponendo ostacolo alle operazioni di queste, sia corrompendo la fedeltà verso il Re e lo Stato degli uffiziali, dei soldati, dei marinari od altri cittadini, sia con qualunque altro mezzo.

Pei casi contemplati dal presente articolo il misfatto mancato sarà punito con la detenzione da venti a ventiquattro anni.

Il tentativo e l'attentato con la detenzione da sedici a venti anni.

La cospirazione che abbia per oggetto alcuno degli indicati misfatti, sarà punita con la detenzione da dodici a sedici anni, se è stata seguita da alcun atto commesso per prepararne la esecuzione, e con la detenzione da otto a dodici anni, se non è stata seguita da alcun atto preparatorio.

Art 197 Saranno puniti con i lavori forzati da dodici a sedici anni coloro che nello scopo di favorire l'inimico o di agevolare i progressi delle sue armate avranno incendiato o altrimenti distrutto degli oggetti qualunque che erano utili o necessari alla guerra

Se il fatto porta da per se stesso ad una pena eguale o maggiore, questa pena sarà applicata al colpevole accresciuta di un grado.

Art. 198 Chiunque per ragione d'ufficio o per incarico ricevuto sia consapevole del segreto di una negoziazione, o di una spedizione, o della situazione militare del regno

o di altro fatto che interessi la conservazione politica dello Stato, sarà punito con la detenzione straordinaria, se lo comunichi o lo palesi ad una potenza nemica o ai suoi agenti, e con la detenzione da dodici a sedici anni, se lo comunichi o lo palesi ad una potenza alleata o neutrale, o ai suoi agenti.

Con le stesse pene sarà punita ogni altra persona che o per corruzione o per frode, o per violenza o per spionaggio abbia conosciuto alcuno dei segreti contemplati nel precedente articolo, e li comunichi o li riveli ad una potenza nemica o ai suoi agenti, o ad una potenza alleata o neutrale, o ai suoi agenti

Art. 199. Chiunque per ragione d'ufficio o per incarico ricevuto abbia il deposito di piante, o piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, sarà punito con la detenzione straordinaria, se comunichi o palesi queste piante o questi piani ad una potenza nemica, e con la detenzione da otto a dodici anni, se li comunichi o li palesi ad una potenza alleata o neutrale, o ai suoi agenti.

Con le pene medesime sarà punita ogni altra persona che per corruzione, o per frode, o per violenza, o per spionaggio abbia ottenuto le piante o i piani indicati nel presente articolo, e li comunichi o li palesi ad una potenza nemica o ai suoi agenti, o ad una potenza alleata o neutrale, o agli agenti di essa.

Art. 200. Quando colui che riveli o comunichi i segreti indicati nell'art. 198, o le piante o i piani indicati nell'art. 199, non li abbia conosciuti o tenuti di uffizio o per incarico ricevuto, nè li abbia saputi od ottenuti per corruzione, per frode, per violenza, o per spionaggio, sarà punito:

1° ove si tratti di segreti indicati nell'art. 198, con la detenzione da dodici a sedici anni, se li comunichi o li riveli ad una potenza nemica od ai suoi agenti; e con la detenzione da otto a dodici anni, se li comunichi o li riveli ad una potenza alleata o neutrale, o agli agenti di essa,

2° ove si tratti delle piante e dei piani enunciati nell'art. 199, con la detenzione da otto a dodici anni, se li comunichi o li palesi ad una potenza nemica o ai suoi agenti, e con la detenzione correzionale da due a cinque anni, se li comunichi o li palesi ad una potenza alleata o neutrale, o agli agenti di essa.

Art. 201 Chiunque in tempo di guerra avrà volontariamente dato o fatto dare ricovero a spie o a soldati nemici spediti a fare esplorazioni o scoverte, da lui riconosciuti per tali, sarà punito con la detenzione da dodici a sedici anni.

Se ciò avvenga prima che la guerra fosse cominciata, la pena sarà la detenzione da quattro ad otto anni.

Nelle ipotesi contemplate da questo e dal precedente articolo rimangono salve le pene maggiori nel caso che il fatto presentasse i caratteri del misfatto preveduti nell'art. 196.

Art 202 Chiunque avrà tenuti coi sudditi o gli abitanti dello Stato di una potenza nemica una corrispondenza, che senza avere per oggetto alcuno dei misfatti enunciati negli articoli 196 e seguenti abbia nondimeno avuto per iscopo e per risultato di somministrare ai nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare e politica dello Stato, sarà punito con la detenzione da dodici a sedici anni, se egli si trovava coll'armata in presenza dell'inimico, o in una piazza o città assediata o investita dal nemico, in tutti gli altri casi, con la detenzione da otto a dodici anni salve le pene maggiori nei casi che tali istruzioni fossero la conseguenza di un concerto che costituisca un fatto di spionaggio.

Art. 203. Chiunque in presenza dell'inimico, o in una piazza assediata o investita dall'inimico, avrà dolosamente gittato delle grida o dei clamori nello scopo di spargere lo spavento ed il disordine nei ranghi dell'armata, sarà punito con la detenzione da dodici a sedici anni.

Sarà punito con la detenzione da otto a dodici anni, se avrà inventate o diffuse delle voci o delle notizie nello scopo d'ingannare o scoraggiare l'armata, o di distrarla dai suoi doveri

Le suddette pene saranno accresciute di un grado tutte le volte che da alcuno dei fatti, nel presente articolo contemplati, sia derivato un danno od un disordine.

Art. 204 Le pene stabilite negli articoli 195 e seguenti saranno egualmente applicate, qualora i misfatti quivi contemplati siano commessi a danno degli alleati del Re o dello Stato, quando agiscono contro l'inimico comune.

Art. 205. Chiunque senza l'autorizzazione del governo del Re avrà ingaggiati od arrolati nello Stato nazionali od abitanti del regno per servire in truppe estere, sarà punito con la relegazione da quattro ad otto anni Qualora lo faccia pel servizio di potenza nemica, sarà punito con la detenzione da otto a dodici anni

Ove gli arruolati o ingaggiati siano stati inviati all'inimico, la pena sarà quella dell'art 196

Gli arruolati ed ingaggiati saranno puniti come complici.

Art. 206. Chiunque con atti ostili non approvati dal governo avrà esposto lo Stato ad atti di ostilità, o ad una dichiarazione di guerra da parte di una potenza straniera, sarà punito con la detenzione da quattro a dodici anni.

Se gli atti di ostilità ne saranno seguiti, la pena sarà la detenzione da dodici a sedici anni. Se ne è seguita la guerra, la pena sarà la detenzione da sedici a venti anni

Art 207. Chiunque con atti non approvati del governo, avrà esposto i nazionali a soffrire rappresaglie da parte di una potenza straniera, sarà punito con la detenzione correzionale da uno a cinque anni, a meno che l'atto commesso non meriti per se stesso una pena maggiore.

Se delle rappresaglie ne sono seguite, la pena sarà la detenzione da quattro ad otto anni

Le pene stabilite in questo e nel precedente articolo potranno essere accresciute di un grado, qualora il colpevole sia un funzionario pubblico.

Art. 208. La cospirazione contro la vita del capo di un governo straniero, seguita da atti commessi per prepararne la esecuzione, sarà punita con la detenzione da quattro a otto anni

L'attentato contro la persona del capo di un governo straniero dimorante nel regno, sarà punito con le pene stabilite nell'art. 460.

Art. 209. Ogni nazionale o abitante nello Stato, il quale senza l'autorizzazione del governo del Re accetti la concessione di pensioni o stipendi da potenza straniera in tempo di guerra con essa, sarà punito con la detenzione da quattro a otto anni; se senza l'autorizzazione del governo del Re l'accetti in tempo di pace, sarà punito con la detenzione correzionale da sei mesi a tre anni

CAPITOLO IV.

Disposizioni comuni al presente titolo.

Art. 210. Le condanne alle pene della detenzione straordinaria o dei lavori forzati, pronunziate per i misfatti contemplati nel presente titolo, porteranno seco, oltre la perpetua interdizione dei diritti enunciati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 44, ancora la interdizione a tempo dei diritti enunciati nel n. 5° dello stesso articolo.

Le condanne alla reclusione ed alla detenzione a tempo pronunziate per i misfatti contemplati nel presente titolo porteranno la interdizione dei diritti enunciati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 42 per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto questa è durata. Potrà aggiungersi alle condanne la interdizione ancora dei diritti enunciati nel n. 5° dello stesso articolo per un tempo non maggiore di dieci anni.

Le condanne a pene correzionali pronunciate per i diritti contemplati nel presente titolo porteranno la sospensione dall'esercizio dei diritti enunciati nei numeri 1° e 2° dell'art. 42 per un tempo non maggiore di tre anni Potrà pel tempo medesimo aggiungersi alla condanna la sospensione dall'esercizio dei diritti indicati nei numeri 3°, 4° e 5° dello stesso articolo.

Art. 211 Gli autori e i complici dei misfatti contemplate nel presenti titolo, oltre le pene stabilite nei precedenti capitoli, potranno esser pure condannati ad una multa, che verrà determinata secondo le circostanze del fatto, i danni cagionati e le sostanze del delinquente. Essa però non potrà estendersi oltre venti mila lire.

Art. 212. Sono esenti dalle pene stabilite contro i colpevoli dei reati contemplati nel presente titolo quelli fra essi che prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, e prima di qualunque procedimento, ne avranno dato formale denuncia alla pubblica autorità, o che, anche dopo intrapresi gli atti di procedura, ma prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, avranno procurato l'arresto di tutti o parte dei colpevoli.

Essi potranno non pertanto esser posti sotto la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per un tempo che potrà estendersi fino a cinque anni.

NB. *Il resto del progetto non venne comunicato.*



Verbale N° 50.

SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1868.

SOMMARIO.

Comincia l'esame del progetto di II° libro. — Reati contro la sicurezza dello Stato.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
CARRARA;
CONFORTI;
DE FORESTA;
TOLOMEI;
RODELLONO, segretario.

Colla presente seduta si dà cominciamento all'esame del progetto del II° libro, preparato dalla sotto-commissione e già distribuito ai primi presidenti e procuratori generali delle corti di cassazione e d'appello del regno (*)

Per maggiore intelligenza si riproduce qui la nota che la sotto-commissione ha fatto precedere al suo progetto.

NOTA Allorchè la commissione incaricata di compilare un progetto di codice penale nella seduta del 19 febbraio 1867 poneva termine alla prima discussione del libro I dava mandato alla sotto-commissione, eletta nelle persone de' commissari Ambrosoli, Arabia e Tolomei, di procedere alla compilazione del libro II. La sotto-commissione radunavasi il 25 di quel mese, e per facilitare il lavoro adottava per base di discussione uno schema già preparato dal commissario Ambrosoli, indi fermava alcune massime, tra cui voglionsi annoverare le seguenti

1° di escludere dal codice ogni cenno di delitti commessi colla stampa. L'art. 28 dello Statuto proclama che la stampa è libera e che una legge ne reprime gli abusi, e la legge repressiva è quella del 26 marzo 1848. E siccome la commissione non ha avuto il mandato di porvi la mano, parve conveniente di evitare tanto una ripetizione di disposizioni penali, quanto più ancora il pericolo di recarvi come che fosse

---

(*) Vedasi l'avvertimento a pag 295 del presente volume.

una modificazione, lasciando così riservate le quistioni che può suscitare questo argomento, il quale si attiene al sistema politico del regno,

2° di escludere parimenti tutti i casi di cui già si occupano altre leggi, come a modo d'esempio quelle sulla pubblica sicurezza, sulle lotterie, sul contrabbando, sulla sanità pubblica, sulla marina mercantile, ecc.,

3° di rimandare al futuro codice di polizia molti fatti che ora sono compresi nel codice penale 20 novembre 1859, come per esempio negli articoli 304, 406, 407, 408 ed altri analoghi, e 641 al 649,

4° di designare le pene per gradi, allo scopo di evitare la lunga e intralciata locuzione che si sarebbe dovuta adottare per il modo con cui i gradi vennero composti nel libro I, nei quali il minimo del grado superiore non coincide col massimo dell'inferiore,

5° di lasciare la nomenclatura ed enumerazione delle armi proibite alle disposizioni delle autorità amministrative, al qual metodo aderì pienamente il ministero dell'interno, espressamente interpellato,

6° finalmente, nella classificazione dei delitti, di non scostarsi dai sistemi delle legislazioni vigenti se non in quanto paresse reclamato dalla concatenazione logica delle idee, avuto di mira eziandio di dare applicazione pratica, nella composizione del *capo*, agli articoli 74 e 76 del libro I. Rispetto all'ultimo dei quali essendo sorto il dubbio se la frase *anche quelli che procedono da impulsi di somigliante natura*, trasportando la questione della recidiva dal campo del *diritto* a quello del *fatto*, possa condurre a incertezze e difficoltà molto serie, massime nei giudizio per giurati, la sotto-commissione richiama l'attenzione intorno a quella frase e alla convenienza che per avventura si riconoscesse di sopprimerla senz'altro o di surrogarvi una enumerazione quale si legge nell'art. 84 del codice toscano.

Dopo questi schiarimenti appena è da soggiungere che non furono omessi studi e raffronti sia sulle legislazioni più accreditate d'Europa, sia sui lavori più autorevoli della scienza, non dimenticate però le condizioni particolari del nostro regno e le necessità procedenti dalle nostre forme processuali.

È poi d'uopo avvertire che non avendo potuto il cav. Arabia, sì per motivi di salute che per necessità di servizio, trattenersi a Firenze sino alla fine del lavoro, i colleghi, privati con loro vivo dispiacere della sua cooperazione nelle discussioni verbali, dovettero limitarsi a inviargli il progetto man mano che procedeva, ma, attesa l'urgenza, le sue osservazioni poterono giungere soltanto sino all'art. 236.

Presentato tutto il lavoro al Ministro, questi ha disposto che sia distribuito non solo ai membri della commissione ma anche ai primi presidenti e procuratori generali delle corti di cassazione e d'appello per le loro osservazioni e proposte da farsi pel giorno 30 settembre p. v. al più tardi, affinchè, dopo l'esame e la discussione che si troverà necessaria, tutto il progetto possa essere presentato nella sua forma definitiva al Parlamento sul principio della prossima sessione.

Firenze, 30 luglio 1867

I commissari
FILIPPO AMBROSOLI
GIAMPAOLO TOLOMEI.

Ciò premesso, si passa all'esame degli articoli.

Sull'art. 91

Art. 91, § 1. Chi commette un attentato contro la sacra persona del Re è punito coll'ergastolo.

§ 2. Chi commette un attentato contro la persona del Reggente durante la reggenza è punito col quinto grado di reclusione.

§ 3. Chi commette un attentato contro le reali persone che compongono la Famiglia regnante, è punito col quarto grado di reclusione.

De Foresta propone che si adotti una disposizione analoga a quella dell'articolo 96 del codice penale toscano, secondo il quale la pena massima non è comminata che al caso in cui l'attentato contro il Sovrano sia diretto a torgli la vita od a privarlo della sovranità, od impedirgliene anche temporariamente l'esercizio. Egli crede che la parola *attentato* contro la persona del Re sia troppo generica e comprenda qualunque fatto di violenza anche leggera, come sarebbe p e il sequestro per breve tempo e per causa non politica della persona del Re Ora per un tale attentato la pena suprema sarebbe sproporzionata, massime in confronto del caso gravissimo della uccisione del Sovrano che pure sarebbe punita colla stessa pena Vorrebbe perciò modificato il suddetto articolo nel senso che la pena fosse minacciata soltanto nel caso in cui l'attentato fosse diretto allo scopo di togliere la vita al Sovrano o di lederne l'integrità personale, ben intendendosi come la persona del Re debba essere circondata dalle maggiori garanzie onde ne resti rafforzato il principio monarchico.

Però, sull'osservazione di altri commissarj, che cioè dei fatti minori si potrà trattare nell'articolo 103, l'onorevole De Foresta non insiste. Intanto l'articolo 91 viene approvato giusta l'attuale redazione, solo si sostituisce nei tre §§ alle parole *chi commette un attentato* la forma *l'attentato,* e nel § 2 si aggiunge al *Reggente* il *principe ereditario.*

La commissione poi non accoglie la proposta di enumerare nell'articolo le persone componenti la reale Famiglia, opinando che a ciò provveda lo statuto organico della medesima.

Sull'art. 92.

Art. 92. È punito col quarto grado di relegazione rigorosa chi commette un attentato tendente

a) a privare il Re della sovranità o ad impedirgliene anche temporariamente l'esercizio, in tutto o in parte,

b) a mutare violentemente la costituzione del regno, la forma del governo o l'ordine di successione al trono,

c) ad indurre gli abitanti del regno a prendere le armi contro i poteri dello Stato,

d) a distaccare dal regno una parte del territorio e renderla indipendente.

Sulla proposta del senatore Conforti si delibera di omettere nella lettera *b* la parola *violentemente*, perchè anche senza violenza può essere tentata una mutazione nella costituzione dello Stato.

Si stabilisce la pena pei reati compresi in tutto questo articolo nel massimo grado di relegazione, tranne l'attentato di che alla lettera *c*, che dee pareggiarsi al reato di semplice cospirazione.

La commissione esamina indi la proposta del commend Vigliani di punire l'attentato contro l'esercizio delle funzioni parlamentari; ma crede non necessaria l'aggiunta, perchè o questo attentato ha per iscopo di abbattere il sistema stesso parlamentare e costituisce attentato contro la costituzione già previsto alla lettera *b*, ovvero ha unicamente per iscopo di imporre od impedire una determinata deliberazione o riunione, ed allora va sotto il titolo di *violenza pubblica*.

Sull'art. 93.

Art 93. La cospirazione diretta agli scopi indicati negli articoli precedenti è punita col secondo grado di relegazione rigorosa, e col terzo se fu susseguita da atti preparatorii per mandarla ad effetto.

In relazione alla decisione sull'articolo 92 si delibera di accrescere di un grado le pene. Si nota in quest'occasione che a cura della sotto-commissione dovrà redigersi la forma della penalità coll'indicazione degli anni e mesi, giusta la deliberazione 17 dicembre 1867 (verb. 47).

Sull'art. 94.

Art. 94. Chi, fuori del caso di cospirazione, ha intrapreso atti preparatorii per eseguire uno degli attentati preveduti negli articoli 91 e 92, è punito col primo grado di relegazione rigorosa.

Siccome l'art. 91 infligge pene di *ergastolo* e *reclusione*, gli atti preparatorii all'attentato medesimo non possono essere puniti con relegazione. S'incarica la sotto-commissione di coordinare le pene qui stabilite, in modo che corrispondano alla qualità prefissa pegli attentati enumerati negli articoli 91 e 92, aumentate però di un grado.

Dopo ciò, la seduta è sciolta

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 57.

SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1868.

SOMMARIO.

Esame del progetto di II° libro. — Reati contro la sicurezza dello Stato.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
CARRARA,
CONFORTI,
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si procede nell'esame degli articoli.

Sugli articoli 95 e 96.

Art. 95. Chi, con discorsi tenuti in adunanze di oltre venti persone, ovvero in luoghi pubblici o con scritture a mano diffuse, esposte, affisse o in altro modo portate a notizia comune, abbia impugnata l'autorità costituzionale del Re, l'inviolabilità della sua persona, i diritti della dinastia regnante, l'autorità del Parlamento o la forza obbligatoria delle leggi o dello Statuto fondamentale del regno, od abbia fatto adesione ad altra dinastia o ad altra forma di governo, è punito col primo grado di relegazione semplice.

Art. 96. Chi, con uno dei modi indicati nell'articolo precedente, ha cercato di suscitare lo sprezzo od il malcontento verso la sacra persona del Re, o verso i membri della Famiglia regnante, o i poteri dello Stato, le instituzioni costituzionali o le basi su cui sono fondate, è punito col quinto grado di detenzione.

Il prof. Carrara propone di sostituire agli articoli 95 e 96 una complessiva formola col seguente concetto:

Chiunque ha divulgati scritti o disegni o profferiti discorsi in pubbliche riunioni al fine di rendere il popolo ostile od irriverente verso le autorità dello Stato, o di eccitarlo contro una classe di cittadini od al disprezzo ed inosservanza delle leggi è punito ecc.

Dice che con questa formola si eviterebbero le enumerazioni di atti e di autorità che riescono sempre complicate e pericolose nella pratica applicazione.

Osserva, quanto ai discorsi, che la loro punibilità come attentato alla sicurezza dello Stato deriva non tanto dalla materialità del luogo pubblico, quanto dalla reale pubblicità che abbiano ottenuto, e così pure non dalla sola indole delle idee palesate, ma dallo scopo avuto in mira dal colpevole. Questi criterj sarebbero espressi colle frasi in *pubbliche riunioni ed al fine di eccitare*, ecc. Dicesi poi *a rendere il popolo ostile od irriverente verso l'autorità* perchè, scemando il rispetto e la stima, già ponesi in pericolo la maggior guarentigia della sicurezza di uno Stato. Parlandosi invece delle leggi si richiede che lo scopo sia di eccitare al *disprezzo ed alla inosservanza* di esse, non dovendo essere punibili le critiche alle leggi, nè i legali tentativi diretti ad ottenerne la modificazione o la riforma, se non quando si cerchi contemporaneamente di distogliere dall'obbedienza che loro è intanto dovuta.

Conforti approva questa formola, ma desidera che sia determinato quando siavi *pubblica riunione*, e che si abbiano per pubbliche anche quelle riunioni che si tengono bensì in luogo privato, ma in tal numero da ravvisarvisi un pericolo reale per la sicurezza politica.

Il prof. Carrara osserva, quanto al numero delle persone, non esservi nessun pericolo nel lasciare al giudice il determinarlo a norma delle circostanze, e quanto alle riunioni in luogo privato trova pericoloso il parlarne fuori del caso in cui costituiscano *cospirazione*.

Aggiunge il cav. Tondi che l'inviolabilità del domicilio, guarentita dalle libere istituzioni, non deve soffrire eccezione per meri discorsi pronunciati fra le domestiche pareti, qualunque sia il numero delle persone che vi siano state convocate. Che se tali riunioni fossero ad arte convocate per provocare attentati contro la sicurezza dello Stato, diventerebbero cospirazioni e sarebbero punibili come tali

Concorda in ciò il cav. Ambrosoli, e osserva poi che nell'articolo 96 si era fatto cenno speciale delle costituzionali istituzioni *e delle basi su cui sono fondate*, perchè erasi presentata in pratica la difficoltà del come poter punire chi, sollevando dubbi sulla sincerità dei *plebisciti*, mirava ad attaccare la legittimità dell'attuale stato politico del regno.

Replica il prof. Carrara che questo caso troverebbesi nella sua formola implicitamente contemplato, giacchè, screditando le basi sulle quali si fondano le istituzioni e le autorità costituzionali del regno, si eccita senza dubbio il popolo alla irriverenza ed alla ostilità contro le autorità medesime

La commissione approva in massima la formola proposta dal prof. Carrara, e la rinvia alla sotto-commissione con incarico di esaminare

anche la proposta del senatore Conforti riguardo alle riunioni. Delibera finalmente che alla pena della relegazione semplice, di cui ora parlano questi articoli, sia sostituita quella del confino.

Sull'art. 97.

Art. 97. Le pene stabilite nei due precedenti articoli si accrescono di un grado se il delitto fu commesso da un pubblico ufficiale o da un ministro del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Nulla da osservare.

Sull'art. 98.

Art. 98, § 1. Chi commette un attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni del regno, o contro un ordine di persone, è punito col secondo al terzo grado di reclusione, salvo che il fatto, avuto riguardo al suo scopo, cada sotto la sanzione degli articoli 91 e 92.

§ 2. La cospirazione tendente a tali attentati si punisce colla pena anzidetta diminuita di tre gradi, ma solo di due se fu susseguita da atti preparatorii.

§ 3. Se la guerra civile è effettivamente scoppiata, o se la devastazione, il saccheggio o la strage ebbero luogo, si applica la pena dal quarto al quinto grado di reclusione, e secondo i casi l'ergastolo.

Sulla proposta del prof. Carrara si adotta qui per norma generale di sostituire la voce *chiunque* a *chi,* che è più propriamente interrogativa.

Sull'art. 99

Art. 99, § 1. È punito col terzo al quarto grado di relegazione rigorosa

a) chi, per uno dei fini indicati negli articoli 91 e 92, ha raccolto ed arruolato bande armate o truppe, e chi ha esercitato nelle medesime un comando superiore, una funzione od un impiego qualunque;

b) chi, per uno dei detti fini, ha senza diritto e senza mandato del governo, preso il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città o navi da guerra, e chi ritiene il comando che il governo gli ha tolto, o tiene unite le truppe che il governo ha disciolte o congedate.

§ 2. La cospirazione tendente a tali delitti si punisce col primo grado di relegazione semplice, e col secondo se fu susseguita da atti preparatorii.

Sull'osservazione del procuratore generale in Aquila appoggiata specialmente dal prof. Carrara, si delibera doversi riformare quest'articolo in modo, che gli atti ivi contemplati siano punibili in conformità degli articoli 91 e 92 quando hanno per iscopo alcuno dei fini in essi articoli previsti, e siano punibili colla pena di relegazione quando tendano ad altri fini.

Sulla proposta del senatore Conforti si sostituisce la frase *formato bande armate* e si sopprime il § 2 relativo alla cospirazione, giacchè se

si tratta di cospirazione ai fatti contemplati in questo articolo, ma tendenti ai fini previsti negli articoli 91 e 92, questa cospirazione già trovasi punita dall'articolo 93, e se invece gli atti qui contemplati hanno altri fini, non si può più parlare di cospirazione, ma di tentativo, da apprezzarsi secondo le norme generali

Sull'art. 100.

Art. 100 Coloro che hanno fatto parte delle bande o truppe indicate nell'articolo precedente, senza cooperarvi però in alcuno dei modi ivi espressi, sono puniti col primo grado di relegazione rigorosa

Nulla da osservare

Sull'art. 101.

Art. 101, § 1 Sono esenti da pena, per il solo fatto di arruolamento di truppe o bande armate, o di associazione alle medesime

a) le persone designate nell'art 99, § 1, lettera *a*, ed i complici, se prima od immediatamente dopo la intimazione eseguita dall autorità o dalla forza pubblica hanno fatto seguire lo scioglimento delle truppe o bande armate, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti,

b) i membri di esse, che non ebbero parte nella formazione, organizzazione o comando, se prima o immediatamente dopo la detta intimazione si sono ritirati senza resistenza, consegnando od abbandonando le armi

§ 2 Possono però gli uni che gli altri essere sottoposti alla vigilanza speciale della polizia, fermo in ogni caso le pene per i delitti che avessero particolarmente commessi

Accogliendosi l'osservazione del procuratore generale d'appello in Firenze, si delibera di sopprimere il § 2

Sull'art. 102.

Art. 102 In tutti i delitti preveduti dal presente capo le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado a coloro che, per facilitarne l'effetto, hanno invaso e depredato magazzini, botteghe, depositi d'armi, munizioni o viveri, od hanno occupato edifizi pubblici o privati, sia per formarne punto d'attacco o di resistenza contro la forza pubblica, sia per stabilirvi depositi ed officine, od hanno costruito od aiutato a costruire opere di offesa o di difesa.

Si accoglie la proposta di Conforti e Carrara di sopprimere le parole *per facilitarne l'effetto,* giacchè è appunto per la relazione dei fatti qui contemplati coi reati previsti nel presente capo, che tali fatti acquistano carattere politico.

Sull'art. 103

Art. 103. Chi, fuori dei casi preveduti nell'art. 94, fa ingiuria, oltraggio o violenza al Re od ai membri della Famiglia regnante, è punito col terzo al quinto grado di detenzione, salvo che il fatto cada sotto titolo minacciato di pena maggiore.

Viene osservato che la *violenza* è un attentato e trovasi compresa nell'articolo 91, e che la voce *ingiuria* meglio si addice al reato comune contro le persone. Qui giova dire *oltraggio*.

Il prof. Carrara suggerisce inoltre di aggiungere la provvida disposizione dell'articolo 113 del codice penale toscano circa la necessità che preceda l'autorizzazione del ministero di giustizia nei procedimenti per i reati previsti in questo articolo 103, poichè talora maggior detrimento incontra il prestigio del Sovrano nella pubblicità del processo stesso.

La commissione approva.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N. 58.

SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1868.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto di II° libro — Reati contro la sicurezza dello Stato

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
CARRARA;
CONFORTI,
DE FORESTA;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Letto, si approva il processo verbale della precedente seduta.

Il prof. Carrara si fa a dimostrare che è di niuna conseguenza giuridica la distinzione fra reati contro la sicurezza interna e reati contro la sicurezza esterna dello Stato, e propone ammettersi la suddivisione in due capi del presente titolo, il quale dovrebbe aver per epigrafe — *Dei reati contro la sicurezza dello Stato.*

La commissione aderisce.

Si prosegue indi nell'esame degli articoli, e si stima opportuno di presentare qui riuniti quelli sulla sicurezza esterna.

Art. 104. È punito col quinto grado di reclusione il cittadino che ha portato le armi contro il regno d'Italia.

Art. 105. È punito col quarto grado di relegazione rigorosa

1° chi commette un attentato diretto a sottoporre od incorporare il territorio del regno o parte di esso ad un altro Stato,

2° chi ha praticato macchinazioni o tenuto intelligenze con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro il regno, o per procurargliene i mezzi, benchè non abbia ottenuto l'intento;

3° chi ha praticato macchinazioni o tenuto intelligenze col nemico per consegnargli città, piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o navi da guerra del regno, per procacciargli uomini, armi, munizioni, viveri o danari, per

somministrargli indicazioni sulle forze militari del regno o sui loro movimenti; sulle vie di comunicazione e sui mezzi di trasporto; e in generale per promuovere in qualsiasi modo i vantaggi delle armi nemiche, od impedire o sconcertare a pro del nemico operazioni di guerra,

4° chi, essendo incaricato od istruito ufficialmente o per ragione della sua qualità od impiego, di segreti che interessano la conservazione politica del regno, li ha comunicati o palesati al nemico od a' suoi agenti,

5° chi, essendo incaricato, per ragione delle sue funzioni, del deposito dei piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici li ha comunicati al nemico od a' suoi agenti,

6° chi, fuori dei casi indicati ai precedenti numeri 4 e 5, essendo venuto in cognizione dei detti segreti od in possesso dei detti piani per via di frode, violenza o corruzione, li abbia comunicati o palesati al nemico od a' suoi agenti,

7° chi ha scientemente dato o procurato ricovero, travestimento, aiuto, informazioni o direzioni a spie o soldati del nemico spediti ad oggetto di esplorazione.

Art. 106, § 1 Nel caso preveduto al n. 2 dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, si applica la pena dell'ergastolo.

§ 2. Nel caso preveduto al n. 3 del detto articolo, se la consegna è effettivamente avvenuta, e in generale se l'oggetto avuto di mira colle macchinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, si applica la pena del quinto grado di reclusione, e qualora ne sia derivato al regno un danno gravissimo, si applica la pena dell'ergastolo.

§ 3. Nei casi preveduti ai n¹ 4 e 5 del detto articolo, se le comunicazioni furono fatte a potenza non nemica, si applica la pena del primo grado di relegazione semplice

Art. 107 Il cittadino od abitante del regno o mandatario del governo, il quale scientemente ed in pregiudizio del regno ha consegnato o rivelato ad un altro governo, o falsificato o soppresso documenti concernenti a ragioni politiche del regno, od ha infedelmente maneggiato con un altro Stato un affare di cui gli era affidata dal governo la trattazione, è punito col secondo al terzo grado di relegazione rigorosa

Art. 108 Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche se i delitti ivi indicati siano stati commessi a danno degli alleati del regno che fanno la guerra insieme con esso.

Art. 109, § 1 Chi, senza autorizzazione del governo del Re, ha ingaggiato od arruolato cittadini nel regno per militare a pro di un altro Stato, è punito col terzo al sesto grado di detenzione, salvo il caso preveduto dall'art. 105, n. 3.

§ 2. Il cittadino, che senza autorizzazione del governo del Re si arruola sotto le bandiere di un altro Stato, è punito col secondo al terzo grado di detenzione, salvo il caso previsto dall'art. 104.

Art. 110, § 1 Il cittadino od abitante del regno, il quale, anche fuori dei casi preveduti nell'art 105, n¹ 2 e 3, con atti ostili non approvati dal governo del Re, intrapresi nel regno o fuori, ha esposto lo Stato al pericolo di una guerra, è punito col secondo al terzo grado di relegazione semplice, e se la guerra ne è derivata, col terzo al quinto grado di reclusione

§ 2. Se gli atti intrapresi o commessi, benchè non ostili, hanno tuttavia esposto lo Stato o gli abitanti od i sudditi di esso al pericolo di subire rappresaglie nel

regno o fuori, si applica la pena del primo grado di relegazione semplice, e se le rappresaglie ne sono derivate, la pena del primo al secondo grado di relegazione rigorosa.

Art. 111. La cospirazione contro la vita del sovrano o capo di un governo straniero, avvenuta nel regno e susseguita da atti preparatorii, è punita col primo grado di relegazione rigorosa.

Art. 112. Il cittadino che, senza autorizzazione del governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendi da potenza nemica, è punito col terzo grado di detenzione o di confino.

La commissione si propone anzi tutto la questione se debba aggiungersi una disposizione come quella del codice toscano, in forza della quale l'autorizzazione data al cittadino (come è preveduta anche nel codice civile) di arruolarsi in truppa estera debba intendersi sempre condizionata allo stato di pace colla potenza a cui tale truppa appartenga, mentre deve ritenersi cessata in caso che scoppiasse una guerra tra quella potenza e lo Stato nazionale e suoi alleati.

Il cav. Tondi propone che si dica almeno « colui che *volontariamente* porta le armi contro lo Stato », non essendo giusto punire come traditore colui che si è arruolato con autorizzazione all'estero e che, per essere scoppiata quindi la guerra, ha date le proprie dimissioni, ma non avendole il governo estero accettate sia stato dalla disciplina militare costretto a prender parte alla guerra contro il proprio paese.

De Foresta e Carrara notano frattanto come essenzialmente politici siano i reati contemplati dagli articoli 104 e seguenti, e opinano doversi i medesimi punire con quelle sole pene che corrispondano ai reati politici, e cioè non con reclusione.

Per contro il senatore Conforti ed il professore Tolomei ravvisano in chi porta le armi contro la patria un quasi parricida, e sull'esempio dei codici ora vigenti, e per la considerazione che portando la guerra al proprio paese si espongono anche a commettere fatti punibili come reati comuni, quali sono gli omicidi, le invasioni, gli incendi, ecc., sostengono l'opportunità della pena comune di reclusione.

Il professore Carrara vorrebbe almeno distinguere se la guerra portata contro lo Stato sia cessata prima che avvenissero contro il medesimo violenze costituenti reati comuni, e se vi sia stato solamente attentato di invasione dello Stato o invasione realmente avvenuta. Propone quindi: se vi fu solamente attentato, 4° grado di relegazione; in caso diverso il 5° grado. Se poi l'invasione ha prodotti omicidi, la reclusione, ed anche l'ergastolo nei casi più gravi.

Il senatore Marzucchi osserva che secondo l'intendimento della legge

non deve dirsi che *abbia portato le armi contro lo Stato* colui che, arruolato in truppa estera, è costretto a marciare contro il proprio paese od anche solo omette di svincolarsi dalla medesima sebbene lo possa, la legge (soggiunge) allude al solo fatto più grave assai di colui il quale muove guerra egli stesso contro il proprio paese, levando armati o spingendo un'estera nazione contro di esso; questi è realmente traditore e quasi parricida. Conchiude dicendo essere desiderabile che sia più chiaramente espresso l'articolo onde non resti dubbio sul suo vero significato.

De Foresta e Carrara non hanno difficoltà di associarsi a questa interpretazione, accolta la quale non insistono nelle loro osservazioni e proposte precedenti.

Il prof. Carrara inoltre nota che in ogni caso havvi differenza fra il cittadino che combatte contro lo Stato in guerra offensiva da quello che pei legami che lo stringono al paese, ove si è naturalizzato o risiede (p. e. come milite della guardia nazionale), combatte in difesa di esso contro le truppe dello Stato assalitrici.

Il prof. Tolomei, ammettendo questa distinzione fra il cittadino che combatte contro il proprio paese in guerra offensiva e quello che combatte in guerra difensiva, fa inoltre notare come, ammesso lo stato di guerra, alle leggi comuni subentrino le leggi della guerra, e come infatti il codice penale militare contempli anch'esso i reati di cui ora si tratta sotto l'aspetto di reati militari. Riferisce pertanto alla commissione che, prima di redigere questi articoli, la sotto-commissione erasi pure proposto il dubbio se a fronte dell'indole dei reati e delle disposizioni del codice penale militare potesse farsi a meno di contemplare le azioni stesse nel codice penale comune, ed essere prevalso il partito di riservare la questione all'esame della commissione generale e frattanto non omettere la redazione degli articoli in discorso, sì perchè fossero preparati pel caso che venisse deliberata la loro inserzione nel codice, sì perchè, limitandosi il codice penale militare a prevedere i reati di cui si tratta in rapporto ai soli militari, potrebbe credersi necessario di trattarne riguardo alle persone estranee alla milizia.

A ciò poi consigliò pure la considerazione che anche l'attuale codice penale comune (1859) tratta di questi reati nonostante che nel codice penale militare, che è anteriore, già esistessero le disposizioni di cui ora si tratta

L'importanza di tali questioni e la necessità di coordinare le disposizioni comprese in questo capo con quelle del codice penale militare inducono la commissione a soprassedere per ora dalla approvazione degli

articoli or ora esaminati, invitando la sotto-commissione a presentare in prossima seduta lo stato della vigente legge militare su questo riguardo.

Ritiene però sin d'ora per regola che non debbansi comprendere nel presente codice quelle azioni che già risultino punibili anche riguardo ai non militari in forza delle disposizioni del codice penale militare, quando siano commesse in tempo di guerra.

Dopo di che, la seduta è sciolta

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 59.

SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1868.

SOMMARIO.

Continua l'esame del progetto di II° libro — Reati contro la sicurezza dello Stato.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
CONFORTI;
DE FORESTA,
TOLOMEI;
RODELLONO, segretario.

Si legge il verbale della precedente seduta, ed è approvato

Il cav. Ambrosoli riferisce a nome della sotto-commissione che essa si è occupata della questione il cui studio le era stato affidato, circa la opportunità o no di stabilire che per alcuni almeno dei reati contemplati dal progetto negli articoli 104 e seguenti basti richiamarsi alle disposizioni del codice penale militare. Ma, poichè è noto che il decreto reale, che venne pubblicato nel 1859, ha fatta espressa riserva della approvazione del Parlamento, e che anzi fu dal ministro della guerra iniziata una riforma del codice stesso da porsi in correlazione al codice militare marittimo, il cui progetto è parimenti in corso di studio, la sotto-commissione ha creduto suo debito di investigare gli intendimenti del ministro della guerra circa la parte del codice penale militare relativa alle premesse questioni. Ne ha perciò riferito al guardasigilli, il quale ha tosto richiesti al ministro della guerra i necessari schiarimenti, ad un tempo invitandolo a delegare un suo rappresentante presso questa commissione nel caso che credesse conveniente di procedere d'accordo colla medesima al coordinamento delle materie che hanno attinenza con quelle trattate o da trattarsi nelle leggi militari.

La commissione ringrazia di tali pratiche la sotto-commissione e delibera che, mentre si aspetta risposta dal ministro della guerra, si passi all'esame degli articoli successivi a quelli che hanno attinenza colla legislazione militare

Sull'art. 113.

Art. 113, § 1 Avvi attentato allorchè venne dato principio ad un atto qualunque di esecuzione del delitto.

§ 2. Avvi cospirazione allorchè tra due o più persone venne concertata e conchiusa la risoluzione di agire

Si discute da prima se giovi dichiarare che trattasi dell'attentato preveduto nel presente titolo, e ciò affinchè non si dia alla disposizione una efficacia maggiore. Ma si riconosce che sarebbe contro ogni regola di interpretazione delle leggi il credere che questo articolo abbia efficacia più ampia che non la nozione del tentativo, mentre anzi ne è una eccezione.

Si ammette poi la definizione dell'*attentato*, riconoscendosi che il suo significato è abbastanza noto nella giurisprudenza

Sorge invece qualche difficoltà riguardo alla *cospirazione*, massime dacchè un procuratore generale ha proposto di aggiungere che debbano essere cumulati anche i *mezzi* per mandare ad effetto l'attentato.

La commissione ritiene che colla parola *concertata* si esprima sufficientemente che basta all'essenza della cospirazione che si siano i cospiratori accordati sul comune scopo; e che mentre non è necessario che anche i mezzi per ottenerlo sianvi stati adottati e prefissi, sarebbe superfluo escludere espressamente la necessità di questo maggiore concerto.

Per chiarir meglio il concetto però delibera di sostituire *stabilita* a *conchiusa*.

Sull'art. 114.

Art. 114. La proposta fatta a due o più persone, e non accettata, di formare una cospirazione, è punita colla pena dovuta alla cospirazione medesima, diminuita di uno a due gradi

Il cav. Ambrosoli ricorda che taluni desidererebbero non punita la semplice proposta di cospirazione non accettata; ma osserva che la necessità di premunire lo Stato contro i cospiratori impone che anche la proposta non accettata abbia a considerarsi punibile, poichè essendo fatta a più persone è evidente lo sforzo di creare una cospirazione. Nota del resto che a differenza del codice del 1859 il progetto limita il reato di *proposta* al caso in cui questa sia fatta a non meno di *due* persone, ed inoltre la punisce con pena assai minore.

La commissione approva questo articolo, ma delibera che la pena sia *diminuita di due o tre gradi*.

Sull'art. 115.

Art. 115. Chi per mezzo di allocuzioni, grida o minacce pronunziate in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o di scritture, figure od immagini a mano, benchè provenienti dall'estero, diffuse, affisse, esposte o in altro modo portate a notizia comune, o di pubbliche manifestazioni sediziose di qualunque maniera, abbia eccitato o provocato a commettere alcuno dei delitti od attentati indicati nei due capi precedenti, è punito colla pena del delitto da lui provocato, se il delitto od attentato è avvenuto, e con due gradi meno se non è avvenuto.

Non ostante l'osservazione del procuratore generale in Genova, la commissione ritiene doversi conservare questo articolo perchè distinto dall'articolo 199, sì per l'indole dell'eccitamento e del reato a cui tende, sì per la maggior gravità di pena in quest'articolo comminata.

Sull'art. 116.

Art. 116. Nei casi indicati negli articoli 92, 93, 94, 100 e 111, se concorrono circostanze attenuanti, i giudici possono anche commutare la pena della relegazione rigorosa in quella della relegazione semplice per uguale durata.

Viene soppresso in conseguenza delle deliberazioni prese sul libro I di mantenere una sola specie di relegazione.

Sull'art. 117.

Art. 117. In tutti i casi preveduti dai due capi precedenti, non vanno soggetti nè a procedimento nè a pena quelli tra gli autori e complici, che prima della esecuzione o del tentativo, o di qualunque atto di procedura, ne hanno dato avviso all'autorità, o che, anche dopo intrapresa la procedura, ma prima della esecuzione o del tentativo, hanno procurato la scoperta o l'arresto dei colpevoli o di taluno di essi.

De Foresta propone la soppressione di questo articolo, perchè contiene un immorale eccitamento alla delazione e non corrisponde agli elevati principii di progresso ai quali vuolsi informato il nuovo codice. Quando sia utile in pratica di favorire l'impunità di chi, rendendosi delatore, avverte le autorità del pericolo che si minaccia allo Stato, questa impunità (accettabile unicamente per evitare danno maggiore) potrà procacciarsi con provvedimenti di polizia, meglio che proclamandola nel codice ed imponendola alla giustizia, alla quale ripugna.

Il prof. Tolomei, richiamando i ragionamenti del Beccaria su questo argomento, osserva che la suprema legge della salute della patria impone che niun mezzo venga tralasciato per disarmarne i nemici, fra i quali sono pericolosissimi e immoralissimi i cospiratori, e perciò è utile che per spargere la diffidenza fra i medesimi e per lasciare aperta la via al pentimento sia ad essi promessa l'impunità.

A queste proposizioni il senatore Conforti aggiunge che massime nello stato attuale del regno nostro, più che altri esposto alle cospirazioni reazionarie od estreme, sarebbe improvvido spingere la legge a disarmarci contro tali pericoli. Nessuna legislazione moderna andò tant'oltre. Il progetto segna poi anche in questa parte un progresso, giacchè più non obbliga alla delazione, come facevano i codici precedenti sotto minaccia di pene e di presunta correità, limitandosi ad accordare impunità al correo delatore. Nota del resto che è della massima importanza il facilitare con ogni mezzo la scoperta delle cospirazioni, le quali possono produrre gravi pubbliche calamità. La stessa giustizia consiglia di promettere al cospiratore denunciante la impunità, giacchè colla sua denuncia unicamente può distruggere la partecipazione che egli vi ha avuto.

De Foresta, preoccupandosi della sinistra impressione morale che è inseparabile dalla disposizione di legge ora discussa, insiste perchè venga eliminata. Le cautele (dice) e la sagacia della polizia possono e devono riuscire allo scoprimento della cospirazione anche per mezzo delle propalazioni da rimunerarsi altrimenti che colla giuridica impunità. In ogni caso potrebbe invocarsi la sovrana grazia come premio al servizio che il delatore rese allo Stato ed alla giustizia, ciò che già avviene riguardo ai propalatori comuni.

Ambrosoli crede che sarebbe più grave offesa alla giustizia ed al senso morale, che il delatore riuscisse alla impunità per arti di polizia che non per legge, e osserva poi che il favore della sovrana grazia non potendo promettersi anteriormente alla condanna ne deriverebbe che chi intendesse farsi delatore di una cospirazione a cui avesse avuto parte, se ne troverebbe facilmente distolto dal timore di correre il pericolo di condanna non rimessa poi per grazia. Soggiunge che nel dilemma che si presenta al legislatore o di rendere difficile ai cospiratori il pentimento e la riparazione, per cui essi possono salvare da pericolo gravissimo la società, col non assicurare loro l'impunità, o di favorire coll'impunità il tradimento di un colpevole verso i suoi complici, è assai meno male, anche moralmente considerato, attenersi al secondo inconveniente. Ripetendo poi l'osservazione desunta dai codici delle altre nazioni, fa notare come il recentissimo codice belga contenga nel suo articolo 126 identica disposizione a quella ora discussa, colla sola differenza che la impunità vi è in esso limitata a chi rivela la cospirazione prima che sia intrapresa procedura penale. Da ciò prende quindi argomento a proporre che venga abbandonata la seconda parte dell'articolo ora discusso, giacchè le propalazioni fatte quando già è scoperta la cospirazione ed

il propalatore s'avvede di essere sotto processo, più non hanno il carattere di pentimento e di volontaria riparazione, nè costituiscono un così segnalato servigio allo Stato, come lo sono quelle fatte anteriormente e spontaneamente.

La commissione aderisce; e delibera di adottare la massima secondo la redazione dell'art. 136 del codice belga, incaricando di ciò la sotto-commissione.

Dopo di che, la seduta è levata.

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 60.

SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1868.

SOMMARIO.

Dei delitti contro la religione.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI,
DE FORESTA,
PAOLI;
TOLOMEI,
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si apre la discussione sul titolo II — *Delitti contro la religione,* che si crede opportuno di riportar fin d'ora per intiero.

Art. 118. Chi, mediante discorsi pronunciati in pubblico, o scrittura, figure od immagini a mano, diffuse, affisse, esposte o in altro modo portate a notizia comune, o mediante fatti commessi in pubblico, manifesta od eccita disprezzo o fa oltraggio alla religione dello Stato o ad altra di cui nello Stato è ammesso il culto, è punito col primo al secondo grado di detenzione

Art. 119. Chi turba od impedisce con violenza, minaccia, invettiva o tumulto l'esercizio delle funzioni o cerimonie religiose, dentro o fuori dei luoghi riservati al culto, è punito col secondo al terzo grado di prigionia, e col terzo al quarto grado se il delitto è commesso da più persone a tal uopo radunate.

Art. 120. Chi, per disprezzo della religione, vilipende, distrugge od infrange in luogo pubblico cose destinate al culto, o fa violenza od oltraggio ai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni o per relazione alle medesime, od alle persone congregate ad assistervi, è punito col terzo al sesto grado di prigionia.

Art. 121, § 1. Chi per disprezzo dei luoghi riservati al culto, o dei cimiteri, vilipende, deturpa o mutila monumenti, statue, lapidi, inscrizioni o sepolcri, è punito col secondo al terzo grado di prigionia.

§ 2. Colla stessa pena è punito chi commette insulti di fatto contro un cadavere umano, o lo sottrae per intiero od in parte, o lo disseppellisce o ne scopre la sepoltura, per fine d'ingiuria, o di superstizione o per altro illecito scopo che non faccia trapassare il delitto sotto più grave sanzione.

Art. 122. Alle pene stabilite pei fatti preveduti nel presente titolo può essere aggiunto, secondo le circostanze, anche l'esilio di primo grado, salve sempre le pene dovute secondo le norme del titolo VI, libro I, per i delitti concorrenti

Il senatore Marzucchi presenta le osservazioni trasmessegli dal professore Carrara, trattenuto da altre occupazioni dall'intervenire alla odierna seduta, le quali si uniscono come allegato al presente verbale

Il professore Tolomei espone che il professore Ellero ha fatto pervenire a lui una proposta di sopprimere l'intiero titolo sui delitti contro la religione, opinando che lo Stato non debba preoccuparsi delle credenze e dei culti religiosi, nè dare carattere di reato ai fatti commessi contro di essi, quando non siano ad un tempo una violazione delle libertà pubbliche od individuali, le quali però sono già punite come reati comuni. La commissione è però unanime nel non accogliere questa proposta; e lo stesso prof. Tolomei a nome della sotto-commissione la combatte perchè fra i diritti ed i bisogni degli uomini civili havvi quelli morali e tra questi primeggia il sentimento religioso, prima base di civiltà, il quale non può trascurarsi da un legislatore perchè i fatti che lo offendono violano non solo un diritto, ma eccitano la pubblica opinione. La legge deve dunque contemplarli e punirli onde non ingenerare il dubbio che essa non curi l'importanza della moralità e della religione.

De Foresta si associa al professore Tolomei, e il cavaliere Tondi e il consigliere Paoli osservano inoltre che i reati contro l'esercizio della religione, in vista del maggiore pericolo di turbamento materiale dell'ordine che ponno produrre, devono considerarsi come più gravi di quanto importerebbe la materialità dei fatti commessi contro le cose o le persone, per cui sono necessarie speciali sanzioni, sicchè principio ed elemento fondamentale delle civili società essendo la religione, è pur uopo che la legge si richiami come agli altri suoi fondamentali principii, così al principio religioso, ne diede esempio la prima legge dello Stato, lo statuto.

Posta ai voti, dopo alcune parole del presidente, la commissione ad unanimità delibera la conservazione del presente titolo e passa all'esame dei singoli articoli testè riferiti.

Sull'art 118.

Adottando i ragionamenti e secondo la proposta del professore Carrara e del presidente della corte di Genova da lui citata, è dopo brevi osser-

vazioni preferito al testo del progetto quello dell'articolo 185 del codice sardo, salva qualche modificazione (*).

Esaminato però il detto articolo 185, il professore Tolomei esprime il timore che il vocabolo *contumelie* non abbracci eziandio quelle pubbliche manifestazioni o concioni le quali, senza contenere insulto o contumelia alla religione, tendono però a scalzare il sentimento religioso, combattendo le credenze ricevute. Egli è d'avviso che simili fatti non debbano andare impuniti.

Viene da altri però osservato che non spetta alla legge civile impedire le semplici discussioni nè i discorsi, benchè pubblici, dai quali possa essere combattuta la religione quando non si trascenda a fatti o parole di vera offesa contro la religione.

Non può negarsi che sia inopportuno e possa anche essere dannoso il trattare pubblicamente e fuori dei luoghi destinati all'istruzione, alle adunanze od al culto, argomenti religiosi.

Ma di questi pericoli meglio potrà occuparsi la legge di pubblica sicurezza o il codice di polizia.

La commissione, prendendo atto di queste osservazioni, adotta il testo di quest'articolo giusta la proposta del professore Carrara.

Riguardo alla pena l'onorevole De Foresta osserva che dovrebbe misurarsi a quella stabilita nella legge sulla stampa pei reati di simil genere da essa previsti. Si disputa però se siano più gravi questi reati quando sono commessi colla stampa o solo verbalmente, e opina il senatore Marzucchi che il pericolo sociale sia maggiore quando taluno rivolgendosi colla viva parola alla parte meno colta del popolo, ne eccita od offende la suscettibilità religiosa, che allorquando adopera la stampa, perchè molto più calmo ed individuale ne è l'effetto.

La commissione delibera che si dia alla pena molta latitudine onde lasciare al prudente giudizio dei magistrati la facoltà di apprezzare secondo le circostanze la reale gravità del reato commesso. Con ciò si potrà distinguere il caso di offese contro la religione dello Stato, che è pur quella della immensa maggioranza dei cittadini, da quelle contro diverse credenze, benchè abbiano eguale diritto in massima di essere

---

(*) *Art.* 185, *cod. sardo* 20 *nov.* 1859. Chiunque con animo deliberato profferisca pubbliche contumelie od oltraggio alla religione, sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, e cogli arresti, incorrerà nella stessa pena chiunque pubblicamente commetta altri fatti che siano di natura da offendere la religione od eccitarne il disprezzo, e producano scandalo.

rispettate e protette da un codice informato ai principj di uguaglianza e di civile libertà.

Delibera inoltre che la pena per questi reati, che hanno un carattere affine ai reati politici, deve essere della detenzione, non della prigionia, aggiuntavi però anche una pena pecuniaria.

Sull'art. 119.

Secondo le osservazioni del professore Carrara se ne toglie la parola *tumulto* Si delibera inoltre di tener parola dei *vilipendii* che senza *violenza, minaccia* od *invettiva* possono turbare l'esercizio del culto

Però l'on. De Foresta osserva che sarebbe ingiusto punire l'atto o le parole di vilipendio semplice con pena uguale a quella prescritta per la *violenza, minaccia* od *invettiva,* e propone se ne tenga bensì conto, ma con minor pena ed in successivo paragrafo di questo stesso articolo. La pena dovrebbe esser quella prescritta nell'articolo 118.

La commissione aderisce, rimettendo la redazione alla sotto-commissione.

Egualmente sulle osservazioni del prof. Carrara e del presidente di cassazione in Firenze si delibera che in questo titolo abbia a riprodursi l'articolo 141 del codice penale toscano(*).

Le parole dello stesso articolo 119 *dentro o fuori de' luoghi riservati al culto* sollevano alcune obbiezioni.

De Foresta opina che la legge debba limitarsi a proteggere le funzioni religiose fatte entro i luoghi destinati al culto, anche perchè col far cessare la speciale sanzione che le protegge fuori di tali luoghi, sarà vieppiù sperabile che cessino le funzioni religiose esterne, dalle quali la religione nulla guadagna, e possono invece derivare cause di disordini.

A tali osservazioni viene obbiettato che, non spettando al codice di vietare tali esterne funzioni, esso non deve omettere di punire chi le turba, finchè sono permesse, mentre poi se verranno a cessare o ad essere vietate la sanzione diverrà inutile

Il senatore Marzucchi crede pertanto superflue le parole *dentro e fuori ecc.*, perchè anche senza di esse si comprendono egualmente nella sanzione penale le funzioni tanto interne che esterne, sicchè, avverandosi che le esterne cadano in disuso o siano vietate, non sopravviverà una disposizione inutile

---

(*) *Art. 141, cod. toscano* Chiunque, fingendosi sacerdote, esercita funzioni sacerdotali, soggiace alla carcere da uno a cinque anni.

La commissione trova giusta la considerazione e delibera la soppressione delle succitate parole.

Viene osservato che il concerto specialmente preveduto nelle ultime parole di quest'articolo è bensì un'aggravante del reato, ma che non è mestieri prevederlo tassativamente quando la latitudine della pena già lascia campo di calcolarlo e punirlo secondo la gravità dei casi.

Si delibera da ultimo che la pena pei reati previsti nella parte di questo articolo che formerà il § 1 debba essere la detenzione da tre mesi ad un anno e la multa da lire cinquecento a lire tremila.

Sull'art. 122 (nel progetto 121).

Si approva con lievi modificazioni e si stabilisce la pena pel 1° paragrafo nella detenzione fino ad un anno e multa, e pel 2° paragrafo nella detenzione da sei mesi a cinque anni e multa.

Si eleva da taluno il dubbio se non sia superflua la frase *che non faccia trapassare il reato sotto più grave sanzione* già stando per norma generale l'articolo ultimo del titolo VI del libro I, però viene conservata per la considerazione che colà parlasi di azione che può rivestire diversi caratteri, e qui dello scopo che l'azione stessa può avere, tanto più che questo scopo può essere esso medesimo un reato più grave, nel quale caso giova escludere il dubbio che il fatto possa essere considerato come reato distinto da quello a cui serve di mezzo.

Sull'art. 122.

La commissione delibera di sopprimerlo 1° perchè la disposizione contenuta nella prima parte non è necessaria, già bastando la latitudine di pena stabilita più sopra con molta ampiezza per colpire anche le circostanze straordinarie; 2° perchè di fronte al disposto dell'articolo ultimo del titolo VI, libro I la riserva fatta qui nuovamente, riesce inutile.

Dopo di ciò la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Allegato al verbale N° 60.

OSSERVAZIONI

del Commissario, Deputato, Professore Carrara

intorno al titolo

DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE

Aderirei all'osservazione fatta dal procuratore generale di Catanzaro, sostituendo la formola *delitti contro i culti*. La religione in senso proprio non è passibile di *delitto*. Ce lo insegnarono nei primi elementi, quando ci diedero la etimologia della parola *delitto*, abbandono; ora l'abbandono della legge religiosa è un peccato e non un reato.

Art. 148.

Non approvo la parola *manifesta*, che è troppo elastica.

Starei contro la formola — *religione dello Stato*.

Starei per aggiungere la *pena pecuniaria*.

Dovendo però seriamente pensare alla vita futura del progetto, approvo, come dettato di prudenza, la proposta del primo presidente di Genova di riprodurre l'art. 185 del codice sardo. In certi punti delicati, tranne quando una convinzione decisamente contraria ci comanda altrimenti, è prudente darci l'appoggio di un articolo già fatto anzichè con nuove formole suscitarci contro tutti i partiti. Questo io temo come grave pericolo nel presente argomento. Da un lato infatti rischiamo di sentirci riprovare come bigotti, mentre dall'altro ci gridano eretici, e con questo strano connubio di riprovazione il progetto farebbe naufragio.

L'art. 185 del codice sardo esordisce benissimo. Bisognerebbe però sostituire il primo grado di detenzione agli arresti, e forse aumentare la pena pecuniaria.

Volendo poi secondare chi desidera maggiori favori alla religione della maggioranza, si potrebbe ordinare che la pecuniaria e la corporale *potessero* essere alternative nelle offese ad altri culti e copulative quanto al nostro.

È pure a riflettersi se alla parola *religione* convenga sostituire *credenze religiose*. Questa frase, giusta i principj che io sempre ho professato, esprime il vero concetto della *oggettività giuridica* di questi reati, i quali sono tali non perchè offendano la religione che sta in cielo, ma i cittadini nel loro sentimento religioso che è veramente un diritto della personalità

Salvo questi *dubbi*, io aderirei al trasporto dell'art. 185 del cod. sardo.

Ma poi rinnegherei le mie convinzioni se accettassi la parola *scandalo* parola contro la quale ho sempre protestato a voce e in iscritto tutte le volte che la ho veduta comparire in una legge. Lo *scandalo* è cosa tutta *interna*, che non si definisce mai

per segni esteriori, come può definirsi lo spavento è parola elastica che a fatti identici si concreta o no, secondo le suscettività monacali o liberali degli astanti. Si dica *producano pubblico disturbo*, od altro modo analogo, la cui verificazione possa farsi mercè la prova di segni esteriori, e non già per le serotine rivelazioni soltanto di ciò che un testimone viene a dire di aver sentito nel fondo dell'anima sua. Spesso mi trovai in pratica a vedere i giudici tutti imbarazzati nel processo orale per ottenere in fatto la *prova dello scandalo*. Come ne uscirono? Dimandando ai testimoni — *vi scandalizzaste?* e se un pajo rispondevano di sì, gridavasi *habemus scandalum:* e parvemi che la giustizia fosse abbandonata così al caso ed alla balìa dei terzi presenti al fatto, i quali fondavano la colpevolezza del giudicabile sopra una suscettività che era in loro stessi.

Art. 419.

In genere non lo disapprovo. Aderirei però alla proposta di aggiungere la parola *vilipendio* dopo *invettive;* e torrei invece la parola *tumulto*. Questa parola o non dice *niente*, se vuole estendersi ad un *mormorio* nato in chiesa, o dice *troppo*, se prendesi nel proprio senso giuridico, perchè se vi fu tumulto nel vero senso legale, il fatto sarà più grave e meritevole di altre pene. La parola *tumulto* o prendesi in senso soggettivo ad indicare il *mezzo* scelto al disturbo del culto, ed allora il mezzo supera il fine, o si vuol prendere in senso oggettivo, in quanto l'insulto del giudicabile abbia provocato i terzi a tumulto, perchè a modo di esempio lo abbiano cacciato a forza ed inseguito con sassi e bastoni, ed allora il tumulto non si deve enumerare tra i *fatti del giudicabile*, ma tra i risultati del suo fatto.

Non trovo necessario aggiungere l'articolo proposto dal primo presidente di Genova (*). Se il fatto si limita al disturbo del culto, è colpito abbastanza dall'art. 419 del progetto. Se poi trascende come a Barletta (nel che sta la motivazione del proponente), e allora o vi provveggono i principj generali, o non so davvero come vi provvegga la aggiunta suggerita, la quale infligge la *stessa pena*.

Aderirei poi alla proposta del primo presidente della cassazione di Firenze di provvedere al caso previsto dall'art. 444 del codice toscano. Ma con quello si colpiscono due casi distinti. 1° Chi si finge prete per guadagnare un paolo a dir messa. Io ebbi già un soldato lucchese disertore, che andò a Modena a fare il prete e dir messa, e buscò là tre anni di galera, pena esorbitante. 2° Chi si finge prete per tradire interessi privati, per esempio per aiutare allo stupro simulando un matrimonio, il qual caso è molto, ma molto più grave.

Questa osservazione conduce 1° ad esaminare se il fatto previsto dall'art. 444 del codice toscano debba avere la sua sede qui, o piuttosto tra i *falsi;* 2° conduce a dover minacciare una penalità che abbia estesa latitudine per adattarla alla varietà dei casi concreti, dei fini dell'agente, e dei danni recati o non recati.

Art. 420.

È giustissima la osservazione del procuratore generale della cassazione di Firenze (**).

(*) Il primo presidente d'appello di Genova propone un §: *Incorre nella stessa pena chi, in occasione di religiose funzioni o in riunioni formate a pretesto di religioso zelo, mette a rumore le persone radunate in chiesa o fuori, destando scandalo od eccitandole ad atti di violenza, salva l'applicazione di pene più gravi secondo la natura dei fatti che ne derivarono.*

(**) Censurò la frase *chi per disprezzo vilipende*, che equivarrebbe a *chi per disprezzo disprezza*.

bisogna togliere l'anfibologia, e mi pare che facilmente si tolga levando via del tutto la formola *per disprezzo alla religione*. E infatti O si prevede il caso di chi vilipende le immagini, e siccome chi vilipende non può non avere l'animo di disprezzo, quella formola è *inutile*. O si prevede il caso di chi percuote il sacerdote in *uffizio*, e quella formula è *falsa*. Chi bastona il prete all'altare per *vendetta privata* sarà dunque reo di delitto comune e di semplice lesione! O si prevede il caso di chi percuote il prete *a causa* (ossia in relazione) dell'uffizio, ed è un'altra volta falsa. Chi bastona il prete perchè gli ha negato i sacramenti, tutt'altro che mostrare disprezzo alla religione, mostra anzi farne gran caso.

Ma se togliamo la formola *per disprezzo*, cosa avverrà del caso di chi *infrange*, o *distrugge?* Si correrà pericolo di veder condannato un falegname che ha rotto un Cristo per accomodarlo! Ecco l'unico lato del dubbio che può far desiderare una qualche parola che indichi l'*animo* dell'agente. Tranne questo quarto caso, l'animo ostile alla religione o è già espresso dal fatto, o non è niente necessario.

Potrebbe dirsi — *Chi vilipende, o per disprezzo infrange*, ecc

Toglierei poi tutto lo inciso relativo alle *persone congregate ad assistervi*.

Si tratta infatti di un oltraggio di privato contro privato. O ne è nato impedimento al culto, e il fatto cadrà sotto l'art. 119. O il disturbo del culto non è avvenuto, ed allora la penalità diviene eccessiva per la sola qualifica di *luogo* o *di tempo* aggiuntasi alla lesione o alla ingiuria. Piuttosto quando descriveremo queste due specie criminose, potremo dar loro una aggravante in ragione del luogo o della riunione pubblica.

Non vedo chiaro nella osservazione del procuratore generale di Parma (*).

Non trovo necessario il *danneggia* suggerito dal procuratore supremo di Venezia Quando la immagine non è stata nè rotta nè vilipesa, qual è mai la terza forma del danneggiamento?

Art. 121.

Proporrei *Chi nei luoghi riservati al culto vilipende, ecc.* Non si può vilipendere senz'animo di disprezzo.

L'art. 121 ha due ipotesi, le chiese ed i cimiteri.

Ma il vilipendio alle statue ed immagini in chiesa non cadeva egli già sotto l'articolo 120, non sono tutte queste cose destinate al culto? Non mi pare necessario un nuovo articolo.

Potrebbe tutto al più chiarirsi e allargarsi il 120. Che se si vogliono proteggere i *monumenti* pubblici come monumenti di arte non è questo il luogo.

Parrebbemi dunque dovesse quest'articolo restringersi alla protezione dei cimiteri e sepolcreti.

Nel § 2 dubita il prof. Bensa (di Genova) che chi escava un cadavere per farvi studi anatomici rimanga impunito Questo dubbio dipende dalla idea che ci formiamo di quella frase *illecito scopo*. Se si ritiene che sia *lecito* scavare i morti per fabbricare del fosforo o del gas o studiarvi anatomia, il dubbio avrà peso. A me pare che la parola *illecito* stia qui in luogo di non permesso dalla legge, e che non escluda altro

(*) Chiedeva se per l'art. 120 debba essere impunito il fatto, qualora accada in luogo destinato al culto, ma mentre è chiuso.

caso tranne quello degli uomini di giustizia che dissotterrano il cadavere per constatare veneficio, o ferite, e dei becchini che ad occasione di un cimitero nuovo espurghino il vecchio.

Art. 122.

Qui il procuratore generale di Macerata riproduce il desiderio già esternato da altri osservatori, di dare cioè un aumento di pena in tutti i reati qui previsti quando provengano da *ministri dei culti*.

Questa idea mi pare tutt'altro che disprezzabile.

Ma è a vedersi se tale circostanza consigli l'aumento di un *grado* nella *stessa specie*, o piuttosto la adiezione dell'esilio come propone la commissione.

A me pare che la commissione abbia proposto l'aggiunta dell'*esilio*, non come penalità vera e propria, ma piuttosto come *prevenzione*. I delitti qui contemplati possono aver eccitato malumore e avversione contro il colpevole, per cui il giudice stimi prudente allontanarlo di là per qualche tempo, a scanso di reazione e di nuovi disordini.

Se così è, l'aumento proposto dal procuratore generale di Macerata non risponde allo scopo che ebbe in vista la commissione.

Ma poichè quel magistrato fa appello qui all'art. 150, § 3 (*), ne prendo occasione di osservare che con questo articolo è cassata la legge. Tutto si farà con l'ordine scritto del generale dell'ordine che sta a Roma, o del papa. Vorrete processarli in contumacia?

In quanto poi all'osservazione del primo presidente di Parma (**), se vi è caso in cui la riprensione giudiziale sia sconsigliata, lo è per fermo il presente. Trattasi di delitti ai quali può connettersi la idea di un *partito*, locchè espone a veder convertita la riprensione giudiziale in una ovazione. È facile prevedere che il prete chiamato a ricevere la riprensione giudiciale vi andrà con una processione di plaudenti.

CARRARA.

(*) Vedasi riferito avanti.

(**) Proponeva di aggiungere la *riprensione giudiziale*.

Verbale N° 61.

SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1868.

SOMMARIO.

Dei delitti contro l'esercizio dei diritti politici.

Intervenuti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
CARRARA,
CONFORTI;
DE FORESTA;
TOLOMEI;
RODELLONO, segretario

Si apre la discussione sul titolo III *Dei delitti contro l'esercizio dei diritti politici.*

Sull'art. 123.

Art. 123, § 1. Chi con violenze, minaccie o tumulti impedisce l'esercizio di un diritto politico, è punito, se il fatto non costituisce un delitto più grave, col secondo al quarto grado di detenzione.

§ 2. La pena si accresce di un grado se il diritto di cui venne nei detti modi impedito l'esercizio, è un diritto elettorale, salvo però il disposto delle leggi per le elezioni.

Il prof Carrara, ponendo a confronto quest'articolo coll'articolo 347, ove trattasi della *violenza privata*, osserva che non vi è giusta proporzione di penalità fra l'una e l'altra specie di reatò, poichè le violenze in quell'articolo previste vi sono punite con pene più gravi di quelle dirette a impedire l'esercizio dei diritti politici, mentre dovrebbe essere l'opposto.

De Foresta conviene in tale osservazione, ma in luogo di parergli troppo mite la pena stabilita nell'art. 123, gli par troppo grave quella dell'art. 347; propone perciò di provare intanto l'art. 123 con riserva di modificare l'articolo 347 allorchè verrà in discussione.

La commissione aderisce; e intanto approva il § 1 dell'art. 123, fissando la pena nella detenzione da tre mesi ad un anno e nella multa sino a lire mille

Sulla proposta dell'on. De Foresta si sopprime il § 2, perchè nella generalità dei casi i reati di cui qui si tratta sono diretti contro un diritto elettorale, e non v'è ragione di distinguere fra questo e gli altri diritti politici.

Sull'art. 124.

Art. 124, § 1 Chi altera in qualsiasi modo le liste elettorali, è punito col terzo al quarto grado di detenzione, salvo il caso di falso

§ 2. Colla stessa pena è punito chi, nel corso delle operazioni elettorali, sottrae, od aggiunge bollettini, o ne altera o falsifica il contenuto, od essendo incaricato di iscrivervi un nome da un elettore che non può farlo da sè, vi scrive dolosamente un nome diverso, e chi in qualunque altro modo artificioso falsa la votazione od i risultati della medesima.

§ 3. Le dette pene sono accresciute di un grado se il reo è membro dell'ufficio elettorale.

Udita lettura delle osservazioni fatte a questo articolo, il senatore Marzucchi pone in discussione anzitutto la principale di esse, che è del procuratore generale di Ancona, consistente nel raffronto fra il falso comune previsto nell'apposito capo, e specialmente nell'art. 236, con quello che si commette alterando le liste o le schede elettorali.

È egli opportuno (chiede) considerare queste falsità come reato speciale?

Il prof. Carrara opina affermativamente per la ragione stessa che indusse a distinguere alcune specie di falsità che, sebbene commesse in atti pubblici, p es. in certificati di pubbliche autorità, passaporti, ecc., pur sono meno gravi in vista dello scopo.

Il falso commesso nelle liste e schede elettorali ha per iscopo di ledere in altri l'esercizio del diritto politico-elettorale, epperò è giusto comprenderlo nel presente titolo.

Riguardo alla pena però essa dovrebbe essere di specie politica soltanto nei casi di falsità più lieve, giacchè nei gravi prevale la falsità come reato comune.

La commissione aderisce, epperò sopprimonsi nel 1º paragrafo di questo articolo le parole *salvo il caso di falso*, e si fissa la pena nella detenzione da tre a cinque anni, e, nei casi più gravi, nella prigionia per ugual tempo, aggiunta sempre la multa da lire mille a lire tremila

Si nota però che non si intendono compresi nei falsi qui contemplati i reati di falso in documenti commessi allo scopo di ottenere l'inscrizione o la esclusione dalle liste, od altrimenti influire nelle elezioni. Tali falsi esistono per se stessi, e sono già compiti quando se ne fa uso a scopo elettorale, laonde cadono sotto le sanzioni comuni.

Posta quindi in discussione la proposta dei procuratori generali di Torino ed Ancona sul § 2 e diretta a stabilire che sia accolto il concetto della sorpresa in flagrante, come nel codice sardo *(chiunque sarà sorpreso in atto, ecc.)*, il prof Carrara rammenta come egli abbia per le stampe combattuto il sistema prescritto nella legge elettorale dell'immediato abbruciamento delle schede, perchè offre quasi certa impunità alle illecite arti negli scrutinj, e può quindi riuscire di eccitamento a valersene. Nella possibilità e speranza che tale disposizione venga corretta, egli troverebbe inopportuno che ricevesse una quasi conferma nel codice, se si limita a contemplare le alterazioni delle schede sorprese in flagranza, nè vi può essere danno, perchè se vere sono le postume accuse contro lo scrutinio, giustizia vuole che possano provarsi e punirsi; se non son vere, diventano calunnie e diffamazioni contro cui sta la legge

De Foresta soggiunge che se anche le schede sono distrutte, non è tolto che con altri mezzi di prova venga giuridicamente constatata l'alterazione, p. es. colla prova testimoniale o colla confessione dei colpevoli.

Concorre pertanto nell'avviso del prof Carrara e della sotto-commissione a cui aderiscono gli altri signori commissarj, confermando così il secondo paragrafo.

Ammettesi però l'aggiunta della parola *dolosamente* onde evitare ogni dubbio nei casi di mera inavvertenza.

È pure approvato il § 3.

Sull'art. 125.

Art. 125. Chi ha dato o promesso ad un elettore un prezzo, dono o ricompensa qualunque, per ottenere a vantaggio proprio od altrui il voto elettorale o l'astensione dal votare, e l'elettore che pel detto scopo ha ricevuto od accettato il prezzo, dono o ricompensa, o la promessa de' medesimi, è punito col primo al terzo grado di detenzione e con multa dal primo al quarto grado.

È approvato senza discussione, e la pena è stabilita nella detenzione fino ad un anno, e nella multa fino a lire mille.

Sull'art. 126.

Art. 126, § 1. I pubblici ufficiali che con abuso delle loro funzioni cercano di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sono puniti con multa dal secondo al sesto grado se si tratta di elezioni politiche, e dal primo al quarto grado se si tratta di elezioni amministrative

§ 2. Le stesse pene si applicano, colla premessa distinzione, ai ministri del culto, che cercano di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni o discorsi ne' luoghi riservati al culto od in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minaccie spirituali.

Si crede opportuno premettere anche qui la parola *dolosamente* e *con abuso*, ecc.

Notando poi che, oltre all'autorità d'ufficio e di sacerdozio, hanvi altro sorta di autorità, delle quali può abusarsi nelle elezioni senza tuttavia che si giunga alla violenza di cui nell'art. 123, De Foresta propone l'aggiunta di un § 3, col quale le pene stesse prescritte nel § 1 si estendono a coloro che abusino, pegli scopi ivi determinati, della propria posizione verso persone loro dipendenti.

La commissione aderisce e rimette l'articolo alla sotto-commissione.

Sugli articoli 127, 128 e 129.

Art. 127 Pei fatti preveduti negli articoli 124, 125 e 126 non si può procedere prima che siano ultimate le operazioni elettorali colla chiusura del relativo processo verbale.

Art. 128. Se il reo dei delitti indicati nel presente capo è un elettore, si aggiunge la pena della interdizione perpetua dai diritti elettorali, e se è un pubblico ufficiale, anche la interdizione temporanea del servizio pubblico.

Art. 129. L'azione penale per i delitti preveduti negli articoli 124, 125 e 126 si prescrive in un anno a contare dalla suaccennata chiusura del processo verbale.

Vengono approvati senza discussione.

Dopo di ciò la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 62.

SEDUTA DEL 2 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Del peculato.

Presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
ARABIA;
CARRARA;
CONFORTI;
DE FORESTA;
RODELLONO, segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, si procede nell'esame degli articoli del

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Sull'art. 130

Art. 130. Salvi i casi in cui la legge disponga espressamente in modo diverso, si considera pubblico ufficiale chiunque ha l'obbligo di adempiere un pubblico incarico dello Stato o del comune, o di uno stabilimento o di un'impresa soggetti a tutela e vigilanza governativa o comunale, sia egli nominato direttamente dal governo o dal comune o da altri a ciò autorizzato, con giuramento o senza, in servizio stabile o provvisorio, stipendiato o gratuito.

Le osservazioni pervenute su quest'articolo inducono la commissione a deliberare: 1° che sia nominata anche *la provincia,* perchè essa pure ha impiegati proprii, 2° che alle parole *sia egli nominato,* si sostituiscano quelle *sia egli chiamato all'ufficio,* e ciò allo scopo di comprendervi anche quelli incaricati di pubbliche funzioni ed ufficj mediante *elezione* e senza *nomina;* p. e. i deputati, i consiglieri provinciali o comunali, i giurati, i componenti gli ufficj elettorali, ecc., 3° che sia

aggiunto un paragrafo per comprendere fra i pubblici ufficiali anche i notai, per ciò che riguarda l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge. È poi necessaria questa speciale aggiunta anche allo scopo di evitare il dubbio che il notaio dovesse considerarsi come pubblico ufficiale anche per gli atti ed incarichi che non sono inerenti alle sue funzioni determinate dalla legge, ma che gli sono commessi dalla privata fiducia dei suoi clienti; 4° che similmente si faccia menzione espressa dell'*arbitro legalmente costituito,* giacchè nell'esercizio delle funzioni giuridiche affidategli rappresenta l'autorità giudiziaria, ed esercita per mandato delle parti e della legge una pubblica funzione. 5° infine, che levate le parole *salvi i casi,* vi si sostituiscano queste altre più conformi al concetto che vuolsi esprimere: *per gli effetti della presente sezione* - perocchè la definizione del pubblico ufficiale data in questo articolo non dee servire di regola generale, ma solo in rapporto ai reati commessi con abuso e dei quali si tratta in questa sezione.

Sull'art. 131.

Art. 131, § 1. Il tesoriere, esattore, ricevitore od amministratore di danari dello Stato o di fondi provinciali o comunali, ed il depositario o contabile pubblico, il quale sottrae o trafuga danaro o valori di cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia, è punito, come reo di peculato, colla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed inoltre col terzo al sesto grado di prigionia se il danno recato non supera lire mille, col primo grado di reclusione se il danno recato non supera lire cinquemila, e col secondo grado di reclusione se il danno recato supera lire cinquemila.

§ 2. Il danno si calcola indipendentemente dalla cauzione che fosse stata prestata; ma se questa fu prestata da lui e supera la quantità del danno, la pena si diminuisce di un grado.

Il *contabile,* essendo nel significato italiano un debitore di quantità e non un depositario, non va compreso in questo articolo, giacchè da lui non può commettersi peculato, ma altro reato speciale.

Sulla proposta poi di comprendere in quest'articolo qualunque sottrazione *di effetti mobili,* commessa dalle persone ivi nominate, si nota che il peculato, rigorosamente parlando, consiste nella sottrazione commessa contro la fede del deposito che è inerente alle funzioni pubbliche di cui si tratta, laonde la sottrazione di mobili od altri oggetti della pubblica amministrazione non compresi in tale deposito, ma inservienti p. e. agli usi d'ufficio come il mobiliare di esso e simili, sarebbe appropriazione o furto.

Piuttosto si ravvisa opportuno di far cenno delle *derrate, merci,* e *carte di credito,* che, come il *danaro,* sono fra i *valori* affidati, e di

aggiungere anche il *pubblico magazziniere* per chiarire sempre più il concetto che vuolsi qui comprendere ogni depositario od ogni cosa affidata per ragione di pubblico ufficio.

Riguardo alla pena si delibera di distinguerla secondo l'entità del *valore del tolto*, non secondo il danno, che è idea troppo indefinita, e di commisurarla secondochè tale valore superi o non le lire 5000. Quanto alla specie della pena non si dubita che debba essere la reclusione, poichè non sarebbe giusto infliggere pena minore di quella dovuta pel furto qualificato. E solo si ammette che nei casi di minor entità, cioè nei quali il valore è di lire 500 al più, basti la prigionia da tre a cinque anni.

Come superfluo si sopprime il § 2, non occorrendo più un accertamento di danno, e non potendosi dubitare che il *tolto si* determina senza alcun riguardo alla cauzione.

Sull'art. 132.

Art. 132. Se il pubblico ufficiale indicato nell'articolo precedente ha commerciato od impiegato in proprio vantaggio le somme od i valori a lui affidati, senza però trafugarli o sottrarli, è punito col terzo al sesto grado di multa e col primo grado di interdizione dall'ufficio.

Accogliendo l'osservazione di qualche procuratore generale si ravvisa pericolosa la disposizione di questo articolo, e perciò si sopprime.

Sull'art. 133.

Art. 133, § 1. Se per eseguire o nascondere il peculato il reo ha commesso falsità nei conti, registri e documenti, o si è valso di altro mezzo costituente un delitto, si applicano le rispettive pene colle norme del titolo VI, libro I.

§ 2. Quando non concorra la detta circostanza, se il reo od altri per lui, indipendentemente dalla cauzione prestata, abbia risarcito pienamente il danno recato, prima che sia pronunziato il suo rinvio al giudizio, la pena, nei casi preveduti nell'art. 131, si diminuisca da due a tre gradi, e nei casi preveduti nell'art. 132 si riduce al minimo del primo grado d'interdizione dall'ufficio.

La commissione, giusta le massime già ritenute, delibera di non distinguere il reato *fine* dal reato *mezzo;* e di applicare la più grave tra le due pene e sempre nel massimo Quanto al § 2 nasce discussione sulla opportunità di limitarne l'applicazione al caso in cui il risarcimento sia seguito *indipendentemente dalla cauzione prestata.* Scopo di questo disposto è di assicurare il pieno ed effettivo risarcimento, se la cauzione abbia o non abbia servito ad effettuarlo è questione di fatto; e non si vede perchè, ove la cauzione sia propria del colpevole, non possa valere ad effettivo risarcimento; conviene quindi lasciare all'ap-

prezzamento dei giudicanti il determinare quando abbia o non avuto luogo il risarcimento richiesto, che è pur sempre una diminuzione di proprietà del colpevole, senza che occorra da parte sua l'impiego di proprietà diversa.

Perchè però non avvenga che la cauzione da altri prestata, venendo convertita coattivamente nel risarcimento giovi ciò non ostante a liberare il colpevole, si delibera di dire *od altri volontariamente per lui*.

Ad esprimere poi vieppiù la necessità che il risarcimento sia un *fatto compiuto* prima della condanna, si aggiunge la voce *effettivamente*, e viceversa si omette la voce *pienamente*, perchè non v'è *risarcimento* finchè resta una parte di danno.

Benchè si riconosca tale efficacia nel risarcimento, si crede che debba essere perpetua l'interdizione anche non ostante il risarcimento, e solo si crede utile di offrire maggior allettamento a prestarlo collo scemare la pena afflittiva non solo di tre, ma di quattro gradi.

Essendosi poi soppresso l'art. 132, resta conseguentemente soppressa pure la clausola corrispondente in fine dell'art. 133.

Dopo ciò, è accolta la proposta del procuratore generale di Napoli di provvedere con articolo apposito, che viene rimesso alla sotto-commissione, pei ricettatori di cose provenienti da peculato, punendoli con pena più grave che per la ricettazione ordinaria.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 68.

SEDUTA DEL 3 MARZO 1868.

SOMMARIO

Conferenza coll'avvocato generale militare sui delitti contro la sicurezza dello Stato.
Indi della concussione, corruzione e prevaricazione.

Intervenuti i signori.
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI,
ARABIA;
CARRARA;
CONFORTI,
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Interviene, giusta le prese intelligenze, il commend. Camillo Trombetta avvocato generale militare, per risolvere le questioni rimaste in sospeso nella seduta del 10 febbraio 1868.

Il presidente lo ringrazia dell'intervento suo per cooperare all'opera del nuovo codice penale.

Datagli indi lettura dal segretario dei processi verbali concernenti la materia della sicurezza dello Stato, il presidente prega il commend. Trombetta a voler proporre le sue osservazioni.

Il signor commend. Trombetta espone lo stato dei lavori relativi alla compilazione o revisione del codice penale militare. Due opposti sistemi si sono manifestati: o di adottare il codice penale militare ora vigente con poche riforme, e queste specialmente nel senso di comprendere nella legge e competenza militare taluni reati che per circostanze di poco momento sono oggi riservate alla giurisdizione ordinaria, sebbene siano di specie analoga ad altri già contemplati dal codice penale militare, ogniqualvolta avvengano esclusivamente fra militari ed a danno di militari o della milizia; o viceversa di abbandonare il detto codice e adottare integralmente la legislazione militare francese terrestre e marittima informata alla sola ragione di persona

Non essendo quella commissione riuscita ad un accordo nè per l'uno

nè per l'altro sistema, fu creata una sotto-commissione che poi s'appigliò ad un terzo sistema, quello della riforma completa del codice penale militare coll'intento però di limitar la materia sì di questo che del codice penale militare marittimo ai reati d'indole strettamente militare, e restituire alla giurisdizione comune tutti quei reati che sono dalle leggi comuni già contemplati.

Il ministero della guerra però diede la preferenza al sistema di parziale riforma dell'attuale codice, il quale ha sin qui fatta buona prova, sistema che aveva anche sostenuto e difeso esso commend. Trombetta, ed a lui affidò l'incarico di compilare il progetto, non senza aver prima, ed a sua richiesta, sentiti insigni magistrati ed ufficiali superiori di terra e di mare.

Il progetto di codice penale militare attualmente presentato al Senato, è pertanto non molto dissimile da quello ora vigente ed in ispecie nella parte relativa ai reati contro la sicurezza dello Stato.

Or il progetto di codice penale comune, del quale ora si occupa questa commissione, consuona esso pure con quello di codice penale militare, il che è necessario, giacchè non solo in tempo di pace, ma eziandio in tempo di guerra i borghesi sfuggono alle disposizioni contenute nel codice penale militare per tutti quei fatti che sono commessi fuori della zona delle operazioni di guerra e senza il concorso di persone militari

In generale pertanto esso avvocato generale militare aderisce pienamente alla parte di progetto di cui ora si tratta, salvo qualche lieve appunto speciale sopra taluni articoli.

Il cav. Ambrosoli dà quindi lettura dei singoli articoli del titolo sui reati contro la sicurezza dello Stato, come già trovansi redatti nelle ultime bozze di stampa compitesi dopo le deliberazioni della commissione, e vengono man mano definitivamente approvati senza importanti variazioni, tranne per gli articoli seguenti.

All'art. 99, § 2.

Il commend Trombetta osserva che colui, al quale vien tolto un comando di truppa od altro comando militare, è necessariamente rivestito di grado militare, e perciò soggetto alle leggi e competenze militari. Mentre pertanto approva la prima parte di questo paragrafo, crede superflua la seconda che non può colpire i borghesi, perchè non si troveranno mai nella condizione di *conservare* indebitamente un comando militare, e non può colpire i militari perchè essi sarebbero già per questo fatto puniti dal codice penale militare.

La commissione aderisce e delibera di sopprimere questa parte del paragrafo dalle parole *e chi ritiene,* ecc. fino al fine.

All'art. 109.

Il commend. Trombetta osserva che il difetto di una disposizione generica che colpisca ogni sorta di arruolamento d'armati, ha posto l'autorità governativa in gravi imbarazzi di fronte a ben noti arruolamenti avvenuti senza lo *scopo di militare a pro di un altro Stato,* nè di attaccare lo Stato in modo da costituire attentato contro di esso.

Ad ovviare a simile difetto non sufficientemente riparato dalla legge di pubblica sicurezza, il nuovo progetto di codice penale militare ha la seguente disposizione: *Ogni arruolamento fatto senza autorizzazione del governo, qualunque ne sia lo scopo, sarà punito, ecc.* Prega quindi la commissione a vedere se anche nel codice penale comune abbia ad inserirsi eguale disposizione per colpire tali arruolamenti quando non sono fatti da militari.

La commissione conviene in massima sulla utilità di quest'aggiunta.

Osserva però il prof. Carrara che generica assai è la parola *arruolamento,* la quale in una legge non militare potrebbe estendersi anche ad arruolamenti per scopo industriale o commerciale senza alcun pericolo per lo Stato, e sarebbe contrario ai principj di libertà civile e al diritto di associazione il proibirli.

Dopo brevi osservazioni, sulla proposta del cav. Tondi, si accetta la locuzione *arruolamento od ingaggio d'uomini al fine di armarli per qualunque scopo,* e si delibera la misura della pena nella detenzione *da uno a tre anni.*

All'art. 113 aggiunto nelle ultime bozze, del seguente tenore:

Pei reati di cui tratta il presente titolo si applicano le leggi penali militari qualora siano commessi in tempo di guerra se le stesse leggi li abbiano preveduti.

Il commend Trombetta osserva che questa disposizione sembra conferire alla giurisdizione militare un'eccezionale competenza, per cui i tribunali militari verrebbero in tempo di guerra a tramutarsi in commissioni statarie, laddove in realtà non s'intende che di riservare le disposizioni del codice penale militare relative allo stato di guerra. Perciò egli non crede necessaria alcuna clausola a questo scopo, non potendo credersi da nessuno che la promulgazione del nuovo codice penale contenga una implicita abrogazione delle disposizioni delle vigenti leggi militari.

La commissione delibera di omettere il predetto articolo.

Esaurito così l'esame degli articoli del progetto aventi relazione colle leggi militari, il commend. Trombetta, al quale la commissione esprime vive grazie per il sussidio che ha dato col suo intervento, si ritira.

Indi la commissione riprende l'esame del progetto col capo *Della concussione.*

Sull'art. 134.

Art. 134, § 1. Il pubblico ufficiale che abusando della sua autorità induce o costringe taluno a somministrare o pagare a lui o ad un terzo per tasse, diritti e simili contribuzioni ciò che non è dovuto, o più di ciò che è dovuto, o che a tal fine si giova scientemente dell'errore altrui, è reo di concussione ed è punito colla interdizione temporanea dall'ufficio e col terzo al sesto grado di prigionia.

§ 2. Se per lo scopo anzidetto il pubblico ufficiale si è valso di minaccie, violenze o di qualsiasi mezzo di coazione, è punito col primo al secondo grado di reclusione.

Sull'osservazione di alcuni procuratori generali si conviene doversi omettere in quest'articolo le parole *o con altro mezzo di coazione*, poichè la coazione è già prevista dal codice come reato a sè, quando sia fatta con minaccia o violenza, che se si allude anche agli atti ordinarj di esazione, bastano le parole *induce o costringe* poste in principio dell'articolo Sorge però da queste premesse la questione se debba parlarsi della concussione commessa col mezzo di minaccie o violenze dal momento che si risolverebbe in una estorsione comune.

Si delibera però che siccome tali minaccie o violenze possono spesso involgere un abuso d'autorità del pubblico ufficiale, è bene che qui sia prevista espressamente, elevando però la penalità, sicchè superi quella della estorsione ordinaria.

Sull'art. 135.

Art. 135, § 1 Se per eseguire o nascondere il delitto di concussione il reo si è valso di falsità o di altro mezzo costituente un delitto, si applicano le rispettive pene colle norme del titolo VI, libro I

§ 2. Quando non concorra la detta circostanza, e si verifichino le altre indicate nell'art. 133, § 2, le pene si diminuiscono di uno a due gradi.

Per maggior ordine si delibera che il § 1 verrà rifuso nell'articolo precedente.

Non concorrendo poi in questi reati di concussione il motivo di pubblico interesse che consigliò la disposizione dell'art 133, § 2, ivi richiamato, non v'è ragione per cui la restituzione debba far scemare la pena.

Il § 2 viene perciò soppresso.

Sull'art. 136.

Art. 136, § 1. Il pubblico ufficiale od il giurato, che per fare od ommettere un atto del suo ufficio, chiede o riceve una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è reo di corruzione ed è punito colla interdizione temporanea dall'ufficio e con multa uguale al triplo della retribuzione, e in ogni caso non inferiore al terzo grado.

§ 2. S'intende data o promessa al pubblico ufficiale o giurato anche la retribuzione che con intelligenza di lui venne data o promessa ai suoi famigliari o ad un terzo.

Il cav. Tondi propone che si riformi quest'articolo in modo che vi sia dichiarato reo di corruzione tanto chi la provoca, quanto l'ufficiale pubblico corrotto.

La commissione aderisce.

Sull'art. 137.

Art. 137. Il pubblico ufficiale od il giurato che per una retribuzione qualunque data o promessa (art. 136, § 2), o per favore, odio, passione od interesse particolare, fa od ommette qualche cosa contro il proprio dovere d'ufficio, è punito col secondo al sesto grado di prigionia, con multa eguale al triplo della retribuzione e in ogni caso non inferiore al terzo grado, e colla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La commissione considerando che l'ufficiale pubblico, il quale agisce per *favore, odio, passione od interesse particolare*, non può dirsi corrotto, dacchè manca un corruttore, delibera di cancellar quelle parole e di riservar tali ipotesi ad altra sede.

Sull'art. 138.

Art. 138, § 1. La pena è accresciuta di un grado:

a) se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di parti contendenti in causa civile o di un imputato di contravvenzione;

b) se la corruzione ha avuto per oggetto una parzialità nel conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, nella decisione di pubblici affari o nella stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione.

§ 2. La pena è accresciuta di due gradi se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di un imputato di delitto. Se però in conseguenza della corruzione l'imputato, che doveva essere assolto, fu condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si infligge al pubblico ufficiale o giurato corrotto.

Nulla da osservare.

Sull'art. 139.

Art. 139, § 1. Il corruttore è punito:

a) nei casi preveduti nell'art. 136 col terzo al quarto grado di multa;

b) nei casi preveduti negli articoli 137 e 138 colle norme della complicità.

§ 2. Se la corruzione è stata solo tentata e non ha avuto alcun effetto, le dette pene si diminuiscono di uno a due gradi, secondo le distinzioni dei precedenti articoli.

Si delibera di trasfondere il § 1 nell'art. 136.

Quanto al § 2 si osserva che il fatto, che ivi è detto *tentativo* di corruzione, non è veramente tale. Compiendosi il reato di corruzione col patto della mercede e non coll'atto d'ufficio eseguito per essa, non vi può più essere tentativo quando già vi è offerta e accettazione, nè vi può esser prima, poichè se è l'ufficiale pubblico che ricerca la mercede, v'è concussione, e se è il privato che la offre, fa ingiuria al pubblico ufficiale ed alla pubblica autorità, e commette un reato *sui generis*, ma non *un tentativo di corruzione* mancando tuttavia al principio *di esecuzione del reato* l'essenziale requisito del concorso dei due agenti necessari, cioè di un accettante Si delega la sotto-commissione a riformare l'articolo.

Sull'art. 140.

Art. 140 Le cose o somme che formarono oggetto della retribuzione vengono confiscate.

Nulla da osservare.

Sull'art. 141

Art. 141. § 1 L'avvocato o procuratore che in pregiudizio del suo cliente favorisce la parte contraria, è punito colla interdizione temporanea dall'esercizio della sua professione e con multa fino al sesto grado.

§ 2. Se il danno recato è irreparabile, si applica la prigionia dal terzo al sesto grado, e la interdizione perpetua dalla professione.

Per meglio chiarire la nozione del reato la commissione delibera di rimandare l'articolo alla sotto-commissione che lo riformerà, tenendo conto dell'art. 208 del codice penale napoletano, dell'art 311 del codice penale sardo e dell'art 199 del codice penale toscano.

Sull'art. 142.

Art. 142. Il difensore in causa penale che per nuocere al suo difeso viola i doveri della difesa, è punito

a) colla interdizione dall'esercizio della sua professione dal primo al secondo grado, se si tratti di imputato di contravvenzione,

b) colla interdizione dall'esercizio della sua professione sino al quarto grado e con multa fino al grado medesimo, se si tratti di imputato di delitto minacciato di pena non superiore a cinque anni di durata,

c) colla interdizione perpetua dall'esercizio della sua professione, col terzo al sesto grado di prigionia, o nei casi più gravi col primo grado della reclusione, se si tratti di imputato di delitto minacciato di pena superiore a cinque anni di durata

Avuto riguardo alla gravità delle conseguenze derivabili dal reato, si delibera di aggravare la pena.

Sull'art. 143.

Art. 143. L'avvocato o procuratore che prima di assumere il patrocinio di un cliente pattuisce di prendere in ricompensa una parte aliquota della cosa controversa, è punito colla interdizione temporanea dall'esercizio della sua professione e con multa fino al quarto grado, oltre la restituzione di ciò che ha ricevuto o del suo valore.

Viene osservato da taluno che spesso il patto preventivo sulla retribuzione da darsi al patrocinatore si fa a vantaggio del cliente a cui importa di conoscere preventivamente la spesa della causa per evitare il pericolo di più forte aggravio. Ben è vero che questo non è il vero patto di questa lite, ma anche questo non ha nulla di illecito in sè e va riguardato piuttosto un pericolo di prevaricazione possibile. Sotto questo aspetto però sembra preferibile il rimettersene alle leggi disciplinari che governano l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

Per tali considerazioni l'articolo è soppresso.

Sull'art. 144.

Art. 144. Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona o per atti simulati prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, affitti od altri atti di simile natura di una pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dar ordini, liquidar conti, regolare o fare pagamenti, od esercitare ufficio di direzione o di sindacato, è punito colla multa e colla interdizione perpetua dall'ufficio, e nei casi più gravi anche col secondo al quarto grado di prigionia.

Osserva il cav. Tondi che in questo articolo trattasi di fatti che costituiscono piuttosto un abuso di ufficio che vera prevaricazione, poichè, sebbene sia possibile, non sempre si verifica per essi un vero danno alle amministrazioni ed ai privati. La commissione aderisce all'osservazione e delibera di trasportare quest'articolo nel seguente capo. Accoglie poi la proposta del primo presidente di Parma per l'aggiunta di un articolo che tratti del reato conosciuto colla denominazione di *vendita di fumo*, del quale poi può rendersi colpevole anche un privato. Di ciò si incarica la sotto-commissione.

Dopo di ciò la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 64.

SEDUTA DEL 4 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Riesame di precedenti deliberazioni; indi dell'abuso d'ufficio

Intervenuti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI,
ARABIA;
CARRARA;
DE FORESTA;
RODELLONO, segretario.

Il cav. Ambrosoli dà lettura degli articoli fin qui deliberati come vennero redatti dalla sotto-commissione, e sono pienamente approvati. Solo si registra qui che nell'art. 136 le parole *o ricompensa qualunque* comprendono quei favori o vantaggi d'ogni sorta, anche non in danaro od altrimenti apprezzabili, dai quali sia stata determinata l'azione del pubblico ufficiale.

Sull'art. 143 (ieri soppresso).

Il cav. Ambrosoli espone che non potè la sotto-commissione accogliere la deliberazione di sopprimere fin d'ora l'art. 143 sul *patto di quota lite*. Essa lo aveva inserito nel progetto mancando ancora la legge generale sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore che ora è stata presentata al Parlamento. Or la ragione è ancora oggi la medesima, e fino a che quella legge sia pubblicata e provveda in proposito. Laonde la sotto-commissione ravvisa opportuno di soprassedere ad escludere definitivamente quell'articolo.

La commissione approva.

Si passa indi al capo dell'abuso e dell'indebito rifiuto d'autorità, nel quale si delibera di introdurre anche l'art. 144.

Sull'art. 145.

Art. 145. Oltre i casi espressamente indicati nella legge, il pubblico ufficiale che, nell'ufficio i cui doveri si è obbligato di adempiere, abusa in qualsiasi modo delle sue funzioni per cagionare alla pubblica amministrazione od ai privati un danno qua-

lunque, è punito colla interdizione dall'ufficio e colla prigionia dal terzo al sesto grado, o secondo l'importanza dei doveri violati, del pericolo o del danno prodotto, col primo grado di reclusione.

Si delibera anzitutto, giusta la riserva fatta a suo luogo, di inserire qui le cause d'abuso omesse nell'art. 137. In secondo luogo si sopprime la frase *nell'ufficio i cui doveri si è obbligato di adempiere* che viene reputata superflua.

Siccome poi non il solo danno reale, ma anche quello meramente possibile deve essere compreso nella sanzione penale di quest'articolo, si propone e si adotta la locuzione più sintetica del corrispondente articolo del codice penale toscano come segue: *abusa in qualsiasi modo delle proprie funzioni in danno altrui* (nel qual vocabolo *altrui* è pur compresa la pubblica amministrazione) *anche meramente possibile*. Quanto alla pena, la commissione trova eccessiva l'interdizione perpetua e non idonea la prigionia, nè la reclusione; trattasi di reprimere soltanto l'offeso prestigio dell'autorità di cui si è abusato

Perciò la pena deve essere l'interdizione temporaria e la detenzione fino a tre anni, e nei casi più gravi fino a cinque.

In seguito alla soppressione dell'art. 150, viene inoltre deliberato di aggiungere qui che ove l'abuso d'ufficio abbia servito di mezzo per commettere un reato comune punibile di pena uguale o maggiore di quella incorsa per l'abuso, si applicherà la pena del reato comune accresciuta di un grado.

Sull'art. 146.

Art. 146. Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni minaccia, maltratta o lusinga un imputato o un testimonio per ottenere una confessione od una data deposizione, o che a tal uopo esercita arbitrarie vessazioni verso i loro congiunti, od aggrava il trattamento dell'imputato in carcere, è punito, se il fatto non cade sotto più rigorosa sanzione, colla interdizione dall'ufficio e, secondo la gravità del caso, anche col primo al secondo grado di prigionia

Richiamate le cose dette all'art. 144, si delibera di collocarlo al posto del 146, cambiata però la prigionia in detenzione ed estesa questa a tutti i casi con latitudine da sei mesi a tre anni. La multa poi non dovrà essere inferiore a lire cinquecento Quanto all'attuale art. 146, che verrà posto in seguito, si aggiunge in principio la frase *salvi i casi previsti nell'art. 145* Indi per circoscrivere il senso della *lusinga* di cui ivi si parla a quella *artifiziosa lusinga* che include un inganno, si sostituisce *o lusinga con artifizio*, e così più sotto si dirà *od aggrava illegalmente*, per lasciar salvi quei mezzi di aggravamento che devono esser leciti al

giudice istruttore contro gli sforzi dell'imputato, diretti ad impedire o distruggere le prove. Si surroga indi la detenzione alla prigionia

Siccome poi da taluno è stata posta in dubbio l'utilità di quest'articolo pel motivo che gli abusi ivi enunciati trovano penale sanzione nell'articolo 145, la commissione osserva che quei fatti si possono commettere anche senza fine di danno, e senza malvagio impulso, bensì e forse più spesso per un trasporto di malinteso interesse della giustizia ed eccesso di zelo, dai quali eccessi, qualora degenerino in violenza od inganni, è giusto che i cittadini siano guarentiti. Perciò delibera di conservare l'articolo.

Sull'art. 147

Art. 147, § 1 I direttori, custodi o guardiani delle carceri ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, i quali adoperino arbitrarie restrizioni o rigori nel trattamento di essa, o commettano o lascino commettere con essa atti impudici, sono puniti col primo al secondo grado di prigionia e colla interdizione temporanea dall'ufficio.

§ 2. Qualora gli atti arbitrari od impudici costituissero già un delitto, si applica al reo, come autore o complice, la pena stabilita pel medesimo, accresciuta di uno a due gradi

Per parità di motivi giova comprendere in questo articolo qualunque altro pubblico ufficiale che per ragione d'ufficio abbia autorità sulle persone detenute. La pena però anche in quest'articolo (§ 1) dev'essere la detenzione, non la prigionia, giacchè trattasi di fatti che per loro natura non sarebbero reati.

Si osserva poi nel § 2 che nel caso di delitto comune l'aggravamento di pena pel pubblico ufficiale che per commetterlo abusa delle proprie funzioni, è già prescritto nel progetto all'art. 150. Or deve escludersi il dubbio che il pubblico ufficiale in questi casi sia soggetto a duplice aggravamento per identica causa. E perciò si deve escludere l'applicazione dell'art. 150, ovvero fare eccezione in quello dei casi già espressamente aggravati per la qualità di pubblico ufficiale, o finalmente sopprimere l'art. 150

La commissione, notando che si è nel progetto tenuto conto dell'aggravante per qualità di persona nei singoli reati, crede che non sia più necessaria una generale disposizione e delibera la soppressione dell'articolo 150, § 1, e mantiene il § 2 dell'art. 147 con riserva del coordinamento delle pene.

Sull'art. 148.

Art. 148 Il pubblico ufficiale che con danno o pericolo di persone, affari od interessi pubblici o privati, svela un segreto del suo ufficio, o comunica o diffonde atti o

documenti d'ufficio non destinati alla pubblicità, è punito, se il fatto non cade sotto più rigorosa sanzione, colla interdizione perpetua dall'ufficio, e ne' casi più gravi anche col primo al secondo grado di prigionia.

Nulla da osservare.

Sull'art. 149.

Art. 149, § 1. Il pubblico ufficiale che, per qualsiasi pretesto, anche di silenzio oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, ricusa di fare un atto del suo ministero o di render giustizia, e persiste nel suo rifiuto anche contro l'ordine espresso del suo superiore, è punito con multa fino al quarto grado e colla interdizione temporanea dall'ufficio.

§ 2. Se il delitto è commesso da due o più pubblici ufficiali per effetto di coalizione, si punisce colla multa dal terzo al sesto grado, e coll'interdizione perpetua dall'ufficio.

§ 3. La stessa pena si applica nel caso che due o più pubblici ufficiali abbiano, per effetto di coalizione, abbandonato arbitrariamente le proprie funzioni.

Nel caso del semplice abbandono dell'ufficio per coalizione od accordo di due persone, la commissione non ravvisa sufficiente elemento di reato, bastando le misure disciplinari.

Perciò si delibera di dire nel § 3 *nel caso che tre o più pubblici ufficiali.*

Si nota però che anche senza coalizione ed eziandio per parte di un solo pubblico funzionario può talvolta essere recato gravissimo danno, venendo dolosamente impedito il compimento d'un affare, p. es. se un giurato, incominciata la causa, si assenta, quando non sia più possibile avere il numero di dodici votanti, o se il difensore si assenta a dibattimento inoltrato in modo che altri non possa validamente surrogarlo e simili.

Perciò si delibera di aggiungere un paragrafo per questo caso, in cui un pubblico ufficiale abbandona o rende dolosamente impossibile il compimento d'un atto intrapreso col suo concorso.

Sull'art. 150, §§ 2 e 3.

Art. 150, § 1. Chi, per commettere un delitto qualunque, si è giovato delle facoltà a lui spettanti nella qualità di pubblico ufficiale, o di agente dell'autorità o della forza pubblica, o si è valso, durante l'esercizio delle sue funzioni, dei mezzi che per le stesse facoltà gli sono specialmente concessi, è punito colla interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, oltre la pena stabilita dalla legge pel delitto commesso, accresciuta di un grado.

§ 2. Se però egli giustifica di avere operato per ordine de' suoi superiori relativamente ad oggetti di loro attribuzione, e pei quali egli doveva loro obbedienza gerarchica, non è imputabile, e la pena si infligge ai superiori medesimi che hanno dato l'ordine, salvo il caso di dolosa connivenza o di manifesta ingiustizia.

§ 3. La disposizione del presente articolo si applica anche ai ministri del culto.

Nonostante che siasi soppresso il § 1, la commissione crede inutile occuparsi degli altri due.

Ad escludere la reità del funzionario che ha agito in obbedienza di ordini a cui la disciplina obbligavalo di dare esecuzione, basta la norma generale, per cui non v'è reato quando il fatto vietato è commesso in conseguenza di una forza irresistibile.

Rimane pertanto interamente soppresso l'art. 150.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 65.

SEDUTA DEL 7 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Esercizio arbitrario delle proprie funzioni, violazione di sigilli, ecc. ecc.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
ARABIA;
CARRARA;
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si prosegue l'esame del progetto e si leggono gli articoli 151, 152 e 153.

Art. 151 Chi, senza esservi legittimamente autorizzato, si arroga funzioni pubbliche civili o militari, esercitandone gli atti, e chi, dopo aver avuta comunicazione ufficiale dell'ordine che fa cessare o sospende le funzioni che gli spettavano nella sua qualità di pubblico ufficiale, continua ad esercitarle, è punito colla detenzione, salve le pene per i delitti concorrenti, ed il disposto dell'articolo 99

Art. 152 Chi, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme o i distintivi di una carica, o di un corpo od ufficio, a cui non appartiene, od una decorazione nazionale o straniera, o si arroga titoli di nobiltà o di dignità, o di cariche pubbliche, è punito la prima volta colla riprensione giudiziale, e in caso di recidiva anche col secondo al terzo grado di multa

Art. 153. Nei casi preveduti dagli articoli 151 e 152, il giudice potrà, secondo le circostanze, ordinare che la sentenza sia inserita per estratto nel foglio destinato alla pubblicazione degli atti ufficiali nella provincia in cui fu commesso il delitto, ed in quella in cui è domiciliato il reo.

Nulla da osservare.

Sull'art 154.

Art. 154. Chi, al solo fine di esercitare un preteso diritto, si fa giustizia da sè medesimo, se il fatto non costituisce un delitto più grave, è reo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e si punisce

a) col secondo al terzo grado di detenzione, se ha fatto uso di violenza o minaccia alle persone,

b) colla multa non superiore al quarto grado, e colla riprensione giudiziale, se ha fatto uso di violenza sulle cose; nel qual caso non si procede che a querela del danneggiato.

È stato proposto da taluni procuratori generali di riprodurre le enumerazioni adottate nel codice sardo, art. 286 a 288 (*), ma la commissione, per evitare il pericolo di omissioni, preferisce la dizione generica del progetto.

Le osservazioni circa la definizione del reato inducono la commissione a partitamente riesaminarla. La voce *preteso diritto* non indica abbastanza che si tratti di diritto vero od almeno per tale ritenuto da chi lo pretende, potendo *pretendere* anche ciò che sa non essergli dovuto. Si sostituisce pertanto la frase consacrata dall'uso toscano *vero od opinato*.

Si ritiene pure necessario di completare la definizione del reato, accennando l'estremo della violenza nel corpo di esso.

Propone poi il cav. Tondi di surrogare la voce *ragione* alla voce *giustizia*, poichè giustizia si fa colui soltanto che rivendica un diritto che gli spetta, ma non quegli che si pretende in diritto senza esserlo realmente.

(*) *Art. 286 del cod. 20 nov. 1859* Chiunque, con violenze verso le persone, ed al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe taluno a pagare un debito, o ad eseguire un'obbligazione qualunque, o turba l'altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi vive o ripari stabili, sarà punito

1° colla relegazione estensibile ad anni dieci, se la violenza sarà stata fatta con armi ed accompagnata da percossa o ferita,

2° col carcere non minore di tre mesi, se si sarà fatto uso d'armi, ma senza percosse nè ferite, ovvero se siano intervenute percosse o ferite, ma senz'armi,

3° col carcere estensibile a tre mesi, se la violenza sarà seguita senza percossa o ferita e senz'armi

Alla pena del carcere sarà aggiunta una multa estensibile sino al doppio del danno recato.

Sono salve in tutti i casi le maggiori pene pei reati per se stessi più gravi.

Art. 287. Se la demolizione de' fabbricati o la deviazione d'acque, o l'abbattimento di alberi, siepi vive o ripari stabili, fu bensì commessa allo scopo di esercitare un preteso diritto, ma non vi ebbe violenza verso le persone, il colpevole sarà punito con una multa non maggiore del doppio del danno recato.

Art. 288. Provandosi dal reo che il danaro estorto gli fosse dovuto di ragione, o che egli fosse in diritto di ottenere l'esecuzione dell'obbligazione od il possesso, la pena della relegazione, di cui nel n. 1 dell'articolo 286, potrà commutarsi in quella del carcere, non minore però di sei mesi

Nei casi contemplati nel n. 2 la pena sarà del carcere estensibile a mesi sei.

Nel caso previsto al n. 3 si applicherà la sola multa a lire trecento.

E nel caso preveduto dall'articolo 287 la pena sarà dell'ammenda.

La commissione aderisce.

Quanto alla pena, la commissione è d'accordo che in caso di violenza personale sia la detenzione da tre mesi a due anni, ed in caso di violenza reale soltanto la multa fino a lire cinquecento.

Venne proposto dal procuratore generale di Genova di riprodurre anche la disposizione dell'art. 288 codice sardo, ma la commissione osserva che il reato di cui si tratta consiste nella offesa alla autorità, della quale il privato usurpa la prerogativa, e tale offesa ha luogo sia che l'usurpazione avvenga per conseguire cosa dovuta o non dovuta. L'opinione del colpevole è sempre quella di rivendicare un diritto che ha od è persuaso di avere, altrimenti il fatto cadrebbe sotto altri titoli di reato. Eguali pertanto riescono nell'un caso e nell'altro il soggetto e l'oggetto del reato di ragion fattasi, e non v'è motivo d'essere più indulgenti verso chi per avventura aveva apprezzata meglio la propria condizione di diritto.

Si sopprimono finalmente le parole *se il fatto non costituisce un delitto più grave*, essendo una inutile ripetizione della regola generale sul concorso di più reati in un sol fatto.

Sull'art. 155.

Art. 155, § 1 Chi dolosamente infrange, rimove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge o per ordine dell'autorità, o di un pubblico ufficiale o notaio, è punito col secondo al terzo grado di prigionia.

§ 2. Se il delitto è stato agevolato per la negligenza dei custodi o depositari, questi sono puniti col primo al secondo grado di detenzione.

Dicendosi *pubblico ufficiale o notaio*, si trova inutile far cenno di quest'ultimo, qualora la definizione del pubblico ufficiale si estenda a tutto il titolo. In ciò convenendosi, si delibera di modificare in questo senso l'art. 130.

Il cav. Tondi nota che lo scopo di questa disposizione è di garantire l'inviolabilità dei pubblici sigilli quando i medesimi furono apposti per fini di pubblica utilità o di giustizia, onde assicurare l'identità e la conservazione di qualche cosa, laonde crede opportuno far cenno di questo scopo per evitare il pericolo di una troppo estesa applicazione.

La commissione aderisce.

Non trattandosi poi di fatto disonorante, la commissione delibera che la pena debba essere la *detenzione* da tre mesi a due anni e non la prigionia.

Osserva poi il cav. Tondi sul § 2, che la sola negligenza nella custodia non sembra doversi punire come delitto, mancando il dolo, ma

solo disciplinarmente; e che del resto la responsabilità civile pei danni, a cui il depositario o custode va incontro colla propria negligenza, costituisce già una sanzione proporzionata alla colpa, se il depositario non è nella classe dei pubblici funzionari. Propone che invece si contempli il caso della connivenza.

D'accordo col cav. Tondi circa il caso della negligenza, il prof. Carrara crede che non sia necessario prevedere espressamente quello della connivenza, provvedendovi già le norme sulla complicità, che se poi il depositario fosse un pubblico funzionario, la sua pena sarebbe aumentata in forza dell'art. 145.

Convien del resto osservare se l'estesa definizione del pubblico ufficiale, data nel primo articolo di questo titolo, non comprenda eziandio il depositario di cui ora si tratta.

La commissione però non crede che, in tutti i casi di deposito o custodia di oggetti sigillati dall'autorità, il custode depositario possa ritenersi compreso fra i pubblici ufficiali, poichè non sempre l'incarico spetta per ragione di pubbliche funzioni.

La commissione concorda nella proposta del cav. Tondi riguardo alla negligenza del custode, e sopra proposta del sig. presidente aumenta la pena; laonde il paragrafo resta come segue.

§ 2. *Al custode o depositario, autore o connivente si applica la pena stessa da uno a tre anni.*

Sull'art. 156.

Art. 156. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, se la violazione dei sigilli ha servito di mezzo per la esecuzione di un altro delitto, si applicano le norme del Titolo VI, Libro I.

Viene soppresso in conseguenza della decisione già presa in casi analoghi.

Sull'art 157.

Art. 157, § 1. Chi ha sottratto, trafugato o distrutto cose, carte, documenti, atti giudiziali, corpi di delitto, corrispondenze e simili, consegnati ad un pubblico ufficiale in ragione del suo ufficio per disposizione di legge o per ordine di pubblica autorità, è reo di violato deposito pubblico, ed è punito col primo al secondo grado di reclusione, se il fatto non costituisca un delitto minacciato di pena più grave.

§ 2. Se però il danno è lieve o riparabile; o se, essendo valutabile a danaro, non supera lire trecento, la pena è del terzo al sesto grado di prigionia, e può scendere al secondo se la riparazione ebbe luogo prima del procedimento.

Osservando il prof. Carrara che la penalità è troppo elevata, il cav Ambrosoli fa notare che vi si ripara col § 2 per i casi di minore impor-

tanza. Del resto potendo essere gravissime le conseguenze delle sottrazioni di cui si tratta, la sotto-commissione credette necessario stabilire di regola una pena grave; e ciò tanto più, dacchè, evitando le enumerazioni fatte in altri codici e specialmente nel codice sardo, si compresero tutte le ipotesi anche gravissime in quest'articolo con formola generale.

Il cav. Tondi distingue nelle sottrazioni di cui si tratta il carattere generale che sta nel fatto stesso, cioè la violazione della cosa pubblica, ed i caratteri speciali moltiformi che possono concorrere a seconda dello scopo, per cui tali sottrazioni siano commesse.

In forza del primo carattere la pena dovrebbe essere proporzionata a quella indicata nell'articolo precedente o poco più; e per esso apparisce similmente opportuna la collocazione del reato in questo capo, in cui trattasi di tutelare il deposito pubblico, a cui il privato non può aggiungere cautele maggiori.

Diversa e talora molto grave dovrebbe essere invece la pena, quando il carattere del fatto medesimo è aggravato per lo scopo in sè stesso colpevole Ma, oltrechè riesce difficile proporzionarla con un solo articolo, a norma di ipotesi tanto diverse, quali sono quelle che potrebbero verificarsi; dee notarsi che la sottrazione non è più allora il fatto più grave, ma piuttosto il mezzo di commettere reato maggiore, e dovrebbe quindi considerarsi come aggravante di esso.

Così, ad esempio, la sottrazione di carte di processi allo scopo di distruggere le prove in essi raccolte, costituirebbe un reato contro la giustizia, la sottrazione di valori a fine di lucro sarebbe furto qualificato dalla circostanza della qualità delle cose e via dicendo; e si avrebbero sotto il rispettivo titolo le pene corrispondenti.

E per contro la sottrazione commessa a scopo per sè non illegittimo, p. es. per curiosità, per impedire la divulgazione di un segreto, per millanteria e simili, sarebbe punita a termini del presente articolo come violazione di pubblico deposito.

Propone pertanto il cav. Tondi che il presente articolo consideri il reato di cui si tratta nel solo suo carattere generale di reato contro la pubblica amministrazione, da punirsi come tale colla detenzione, colla clausola, *salvochè, pel fine avuto dal colpevole, il fatto non trapassi in reato più grave*; riserbata così ai rispettivi titoli la trattazione di essi e della aggravante che ne derivi dalla violazione del pubblico deposito.

In egual senso ragiona il prof Carrara, e la commissione delibera doversi secondo le premesse considerazioni riformare l'art. 157.

Sull'art. 158.

Art. 158. Per gli effetti dell'articolo precedente si considerano in pubblico deposito anche le cose sottoposte a pegno od a sequestro giudiziale, e si rende colpevole del delitto medesimo anche il proprietario di esse, benchè ne sia il custode o depositario, ma gli può essere inflitta soltanto la pena del primo al terzo grado di prigionia.

Viene rimandato alla sotto-commissione per effetto della precedente deliberazione.

Si passa al capo *della ribellione*, e per prima cosa si adottano le osservazioni pervenute in proposito, e s'intitola il presente capo *Della resistenza*, che comprende la caratteristica esatta del reato od evita il significato politico che nel comune linguaggio ritiene il vocabolo *ribellione*.

Sull'art. 159.

Art. 159, § 1. Chi, per opporsi alla immediata esecuzione di leggi, sentenze od ordini, usa o minaccia violenza agli agenti dell'autorità o della forza pubblica, che ne sono incaricati d'ufficio o per mandato speciale, od a coloro che dai medesimi vengono richiesti in aiuto per l'esercizio del loro incarico, è colpevole di ribellione.

§ 2. Sono equiparati agli agenti od incaricati dell'autorità, quelli di uno stabilimento, di una amministrazione o di una impresa pubblica, sottoposta a vigilanza e tutela governativa o comunale.

Seguendo pure le osservazioni dei procuratori generali di Firenze e Lucca, si omette la parola *immediata*, la quale può far sorgere dei dubbi pericolosi È del resto palese che *opporsi all'esecuzione* significa agli atti di essa che si imprendono o stanno compiendosi, non già a quelli che devono compirsi più tardi, o che già sono terminati, nei quali casi il reato si tramuta in *pubblica violenza od oltraggio*.

Il prof. Carrara propone di sopprimere il § 2 perchè abbraccia troppe amministrazioni o persone, che nulla hanno di comune colla pubblica autorità.

La commissione però non è di uguale avviso, specialmente perchè si tratta di esecuzione attuale di ordini della autorità legittima, la quale vuolsi assicurata da ogni violenta resistenza, ancorchè si tratti della rappresentanza di amministrazioni *non governative*, ma semplicemente *private*, quanto agli interessi, quali sono, per esempio, le società ferroviarie, od altre alle quali sono affidati servizi pubblici interessanti la generalità dei cittadini Esse sono sotto la tutela e speciale sorveglianza governativa, epperò debbono aver da questa la garanzia contro ogni illegittima violenta opposizione, che in fine implicitamente ridonda a danno dell'autorità pubblica.

La commissione pertanto mantiene il § 2, aggiungendo però tanto ivi che nell'art. 130 la frase *speciale sorveglianza*, ed espressamente nominando l'autorità anche *provinciale* o *comunale*. Alla parola *ordini* poi si aggiungono per chiarezza le parole *dell'autorità pubblica*.

Sugli articoli 160 e 161

Art. 160. La ribellione si punisce:

a) col primo grado di reclusione se fu commessa da dieci o più persone senza armi;

b) col secondo grado di reclusione se fu commessa da dieci o più persone tutte od in parte con armi visibili;

c) colla prigionia dal terzo al quarto grado se fu commessa da più di tre e meno di dieci persone senz'armi,

d) colla prigionia dal quarto al sesto grado se fu commessa da più di tre e meno di dieci persone tutte od in parte con armi visibili,

e) colla prigionia dal primo al secondo grado se fu commessa da una o due persone senz'armi,

f) colla prigionia dal terzo al quarto grado se fu commessa da una o due persone con armi visibili (*).

Art. 161 Se le violenze usate per commettere la ribellione costituiscono un delitto punito dalla legge con pena maggiore di quelle indicate nell'articolo precedente, si applica la pena maggiore, aumentata di un grado.

Giusta le pervenute osservazioni sorgono parecchie questioni intorno a questi due articoli.

Dovrà tenersi conto delle armi non apparenti? Del numero dei resistenti? In caso di lesioni od omicidi commessi nella resistenza si deve aggravare la condizione di tutti i correi di resistenza o dei soli autori o complici delle ferite? E che dee dirsi in caso di altri reati speciali, per esempio d'incendio?

Seguendo precedenti deliberazioni, la commissione mantiene il principio che non sia circostanza aggravante il possesso di armi di cui non si è fatto uso, neppure sotto l'aspetto di *intimidazione*, cioè non facendone mostra. Il possesso può essere accidentale, ed in ogni caso il proposito di adoperarle è rimasto una semplice intenzione.

Del numero dei resistenti potrà nei singoli casi tenersi calcolo dai giudici per la misura della pena, ma sconsigliano dal farne una tassativa

---

(*) Il commissario Arabia vorrebbe qui riprodotto l'art. 252 del codice sardo. Gli altri membri della sotto-commissione credono d'aver provveduto colla più alta penalità introdotta, e che del resto manchino le ragioni di punire la delazione dell'arma nascosta.

aggravante la considerazione che soventi volte è fatto meramente accidentale ed involontario anche in coloro che iniziarono per proprio conto la resistenza; e la difficoltà grandissima di determinare praticamente e provare quanto sia stato il preciso numero dei resistenti, sicchè il fatto dichiarato in giudizio riesce bene spesso contrario al fatto reale, benchè notorio, per solo difetto di precisa indicazione

Quanto alla concorrenza di lesioni o di omicidio, è naturale che, salvo il caso di complicità in tali reati speciali, essi debbono restare a carico di coloro soltanto che ne sono gli autori. Nondimeno, onde evitare il troppo facile pericolo che essi restino ignoti ed impuniti, ci converrà adottare norma analoga a quella per gli omicidi e le ferite in rissa quando non si conosce il preciso colpevole; rendendone cioè responsabili tutti quelli che, concorrendo al fatto della resistenza, sono stati i probabili autori o per lo meno furono causa indiretta delle lesioni e dell'omicidio, ma applicando loro una pena inferiore a quella stabilita per tali reati.

Perciò quando nella resistenza avvengano lesioni di cui siano ignoti gli autori, la pena incorsa per la resistenza sarà, per tutti i correi di questa, aumentata di un grado, e di due in caso di omicidio Che se per contro si conoscano gli autori di detti reati concomitanti, essi ne sono puniti oltre il reato della resistenza.

Infine, riguardo agli altri reati che possono commettersi in occasione della resistenza, la commissione non crede di doverne far qui speciale menzione, giacchè, non sono nè mezzo nè fine alla resistenza, e formeranno reati distinti, od in caso diverso basterà la pena della resistenza se sono lievi, o basteranno le regole sul concorso di reati o sulla varia qualifica dei fatti, giusta l'art. 22.

La necessità insomma di prevedere la concomitanza di altri reati non si presenta come per le lesioni e gli omicidi. Epperò la commissione delibera che siano riformati i due articoli 160 e 161, salvo forse il vedere se ed in quanto le norme qui tracciate non trovassero sede più conveniente nei capi sull'omicidio e sulla lesione.

Sull'art. 162.

Art. 162. Le pene della ribellione possono essere diminuite di uno a due gradi, se fu diretta a sottrarre dall'arresto se stesso, i proprii ascendenti o discendenti, i fratelli o le sorelle, od il coniuge.

Per parità di motivi si devono comprendere anche i discendenti ed ascendenti *adottivi;* e siccome poi il carattere della circostanza atte-

nuante qui prevista è costante, giova rendere obbligatoria la diminuzione di pena, limitandola però ad un solo grado.

Sull'art. 163.

Art. 163. Coloro che, essendosi riuniti per commettere una ribellione, alla prima intimazione od avvertimento dell'autorità civile o militare si sono ritirati senza opporre resistenza, consegnando od abbandonando le armi, non vanno soggetti nè a procedimento nè a pena, salvo quella incorsa per gli atti esecutivi che costituissero delitto

Siccome la resistenza non esiste allorquando le persone riunite a tale scopo non sono ancora trascese ad alcun atto contrario alla legge, e d'altra parte se già trascesero ad atti di tal natura, il reato di resistenza è già consumato; così si delibera di riformare la redazione di quest'articolo, concedendo l'impunità allorchè, senza aver ottenuto l'intento della resistenza nè commesse lesioni, i resistenti si disciolsero ed abbandonarono le armi in obbedienza alle intimazioni dell'autorità, salva la pena incorsa per guasti od altri fatti costituenti per sè stessi reato.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 66.

SEDUTA DEL 9 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Della prevaricazione — Dell'abuso d'autorità.

Presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI,
ARABIA;
CARRARA;
MANCINI;
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Il cav. Ambrosoli dà lettura degli articoli riformati in seguito alle ultime deliberazioni.

Il commend Mancini, prendendo la parola sull'art. 143 stato soppresso, dichiara di ammettere che il patto di quota lite non sia per sè stesso e sempre riprovevole, e che non siavi ragione di punirlo in preferenza degli altri patti di eccessivo compenso che l'ingordigia del patrocinatore può imporre ai suoi clienti, abusando della sua posizione, nondimeno crede necessario, anche nell'interesse del prestigio da conservarsi alla classe degli onesti patrocinatori, che tali abusi vengano puniti espressamente dalla legge

Osserva il prof. Carrara che la commissione sarebbe stata essa pure d'accordo in questo concetto se non avesse creduto che, allorquando le pretese del patrocinatore non trascendano a pressioni illecite, non sia legalmente esatto il punirle come reato, giacchè egual misura non si crede di seguire per le altre simili professioni di libero esercizio, come sono quelle di medico ed ostetrico, e che per contro, allorquando vi è illecita pressione, le disposizioni comuni già bastano per colpirla.

Replica l'on Mancini, che non vi si troverebbe però compresa quella pressione, pure evidentemente immorale, che il patrocinatore esercita, abusando dell'interesse del cliente per la propria lite, o della stima stessa che questi ha nella valentia del patrocinatore, onde carpirne immodica retribuzione.

Il cav. Tondi fa notare però che, in simil caso, i mezzi civili di rescissione per dolo o lesione soccorrerebbero il cliente onde sottrarlo all'obbligazione e reintegrarlo nell'indebito pagato; che ad ogni modo si tratterebbe di fatto immorale ed indelicato bensì, ma nel quale non possono riconoscersi gli estremi di un reato, e che quindi assai meglio sarebbe contemplato nelle leggi disciplinari, che non nella legge penale comune.

Il commend. Mancini, mentre si dichiara pienamente d'accordo colla commissione circa il patto di quota lite e il carattere disciplinare dei fatti d'ingordigia in danno dei clienti, quando non trascendano all'uso di mezzi criminosi, tuttavia, così per la difficoltà somma che incontra praticamente l'applicazione di una misura disciplinare in simili contingenze, come perchè manca ora nelle leggi disciplinari un' apposita sanzione, propone che fino alla pubblicazione di una legge apposita si faccia luogo nel codice penale ad una disposizione del seguente tenore:

L'avvocato o procuratore, che abitualmente imponga a'suoi clienti ricompense de'suoi servizj notevolmente sproporzionate ai limiti prescritti dalla legge o dalla consuetudine, avuto riguardo al grado e merito del difensore ed alla moltiplicità ed importanza dei lavori, è punito, ecc. (con quella pena che la commissione, adottando questa disposizione, crederà conveniente).

La commissione non intende per ora di discutere siffatta proposta dal momento che pende un progetto di legge presso il Parlamento sulla disciplina degli avvocati e procuratori, per non pregiudicarne le disposizioni.

Quanto all'art. 145, il commend. Mancini rammenta il disposto dell'art. 234 del codice penale napoletano (*), e l'analogo articolo del recente codice belga, e proporrebbe che si trasfondessero nella prima parte dell'art. 145 per estenderlo ad ogni atto arbitrario lesivo di diritti dei

---

(*) *Art. 234 del cod. delle Due Sicilie*: Ogni uffiziale pubblico o impiegato che comanda o commette qualche atto arbitrario, sia contro la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, sarà punito colla interdizione dalla carica da un anno a cinque. Se l'atto arbitrario si commette per soddisfare una passione o un interesse privato, l'uffiziale pubblico che lo comanda o commette, sarà inoltre punito colla rilegazione, salve le pene maggiori nei casi stabiliti dalle leggi

Se nondimeno egli giustifichi di aver agito d'ordine dei suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pei quali era dovuta loro una obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena; la quale verrà in questo caso applicata ai superiori che han dato l'ordine.

cittadini anche quando non siane derivato personale danno, o non abbia il pubblico ufficiale agito per passione, interesse o favore, ma per solo eccesso di potere o di zelo. Il caso in cui il movente all'abuso sia stato l'interesse o la passione, dovrebb'essere un'aggravante del reato in un 2° §. Vorrebbe poi che responsabile dell'abuso fosse tanto chi lo ordina quanto chi lo eseguisce, se un obbligo assoluto di obbedienza gerarchica non glielo imponga.

Il prof. Carrara crede che basti dichiarare nella prima parte colpevole chi *comanda o commette* l'abuso, senza indicare l'eccezione in favore di colui che eseguisce il comando illegale costrettovi da obbedienza gerarchica. Le disposizioni generali che esonerano dalla imputabilità colui che agendo ha obbedito ad una forza a cui non poteva resistere, fanno già salvo anche il subalterno debitore di obbedienza a cui non può sottrarsi; laddove poi è a temersi che esprimendo la detta riserva si venga a menomare quella responsabilità che anche il subalterno deve incorrere ogniqualvolta non sia stata per lui una irresistibile necessità l'eseguire l'atto ingiusto comandatogli. In sostanza è d'accordo col commend. Mancini essere giusto che la colpa esclusiva di chi comanda non si riversi sul subordinato e che risalga a lui la responsabilità dell'atto illegittimo; ma che d'altra parte la responsabilità personale del subalterno esista ogniqualvolta questi, potendo legalmente opporsi od astenersi, acconsente ad eseguire il comandato atto arbitrario e lo compie. Però, appunto perchè l'impunità del subordinato deve restringersi ai casi in cui o non poteva conoscere l'illegittimità dell'atto comandato, o non poteva assolutamente esimersi dall'eseguirlo, crede più conveniente non farne espressa parola e rimettersene ai principj generali sulla imputabilità.

Dopo ulteriori osservazioni la commissione delibera di omettere la riserva di cui si tratta, adoperando una formola che imponga all'esecutore dell'atto arbitrario l'obbligo di provare la propria buonafede e la necessità in cui era di ubbidire ad un ordine formale di chi era gerarchicamente competente a darlo.

Si conviene quindi doversi formulare la massima nel tenore seguente:

Il pubblico ufficiale esecutore dell'atto arbitrario non è imputabile qualora giustifichi di avere in buona fede obbedito all'ordine del suo superiore gerarchico in materia di sua competenza, e le pene si applicano al superiore.

La commissione, accogliendo tali proposte, rimanda l'articolo alla sotto-commissione.

Quanto alla pena il commend. Mancini vorrebbe che sempre fosse tale da rendere il reato di competenza delle corti d'assise, onde evitare la possibilità ed il sospetto di qualunque influenza o moto reverenziale, che la qualità dell'imputato potesse per avventura esercitare sui magistrati minori.

Però osservasi che la moltiplicità degli atti arbitrarj possibili e la poca importanza di molti di essi non permettono di stabilire per tutti pene criminali. Dovendosi però necessariamente riformare la procedura penale, in conseguenza del mutato codice penale, sarà allora a vedersi se i reati della specie ora discussa possano deferirsi al giudizio delle assise, sebbene importino pene minori, frattanto la commissione prende nota della proposta. E per ora delibera che pei reati, di cui nel § 1, la pena afflittiva sia la detenzione da tre mesi a tre anni, e per quelli di cui al § 2, la relegazione da cinque a dieci anni e l'interdizione dall'ufficio.

Il commend. Mancini propone inoltre che nell'art. 136, in cui si parla della corruzione, si faccia special cenno del caso di un pubblico ufficiale il quale compia un atto illegittimo comandatogli dal proprio superiore, quando se ne poteva esimere, e solo per farsene merito presso il superiore medesimo e vantaggiarsene nella posizione di carriera.

Si fa però notare che i termini lati dell'art. 137 comprendono già questo caso nella corruzione, giacchè vi sarebbe quella *ricompensa* indebita che comprende ogni sorta di favore o di premio. Non vi è poi dubbio che anche il pubblico ufficiale può essere corruttore verso un altro pubblico ufficiale quando si valga della propria influenza di superiore per ottenere un'obbedienza ad ordini che la legge di gerarchia non gli assicurerebbe.

Quanto all'art. 149 il commend. Mancini non vede ragione per cui il rifiuto di giustizia debba essere accompagnato da rifiuto di obbedire ad un ordine espresso avuto dal superiore. E se il superiore non lo dà? Sarebbe pericoloso ammettere che il rifiuto di giustizia, perchè ribadito dal consenso del superiore, debba essere esente da pena.

Accogliendo questa osservazione, la commissione delibera di omettere le parole *e persiste nel suo rifiuto anche contro l'ordine espresso del suo superiore*. In pari tempo alla voce *coalizione* si sostituisce *concerto*.

Letto l'art. 154, il commend. Mancini osserva che la redazione predisposta apre il campo ad infinite questioni, sia sulla natura del possesso, se cioè materiale o legale, quello cioè che si conserva coll'animo di possedere, ancorchè non materialmente, sia sulla natura della violenza

alle cose, potendo dubitarsi se sia vera violenza la remozione o sottrazione di un oggetto avvenuta senza guasto o rottura. Vede poi in questo articolo omesso il vero concetto del reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, consistente nell'animo di sostituire l'autorità e l'azione privata all'autorità pubblica con cui si esercita la giustizia sociale. Egli è d'avviso che sussista il reato anche in difetto di reale violenza, quando il privato per evitare gli atti legali si fa ragione da sè, prendendosi per esempio l'oggetto che pretende suo, senza che il possessore se ne avvegga (*vi aut clam*).

Conviene pienamente il prof. Carrara in questi concetti, sebbene a suo avviso l'articolo del progetto basti per comprendere la clandestina sottrazione od usurpazione di possesso, non potendo effettuarsi senza una qualche violenza sulle cose del cui possesso si tratta, ed essendo p. es. un atto di violenza anche il semplice trasporto della cosa contestata o qualunque alterazione della medesima

Gli onorevoli Arabia e Tondi per contro opinano non esservi reato, allorchè non vi è una manifesta violenza, e solo clandestinamente si opera lo spoglio o la turbativa per rientrare nel proprio diritto. Per provvedere a ciò bastano le disposizioni della legge civile; ma il fatto per sè legittimo, commesso con mezzi che non recarono danno od offesa ad alcuno, non può essere tramutato in reato senza pericolo di inceppare persino l'esercizio dei mezzi leciti onde ottenere il fatto proprio.

Mancini replica però che nel fatto clandestino, sebbene non si trovi una vera violenza sulle cose, concorre l'offesa alla giustizia pretermessa con sostituzione della propria autorità privata, che è il carattere del reato.

Il prof. Carrara propone di dichiarare come nel codice toscano questo criterio essenziale della illegittimità dell'atto, con che si evita il pericolo di confondere col reato un atto semplicemente difensivo nei limiti del *moderamen inculpatae tutelae*.

In seguito a queste considerazioni si rimanda l'articolo alla sotto-commissione.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

ROBELLONO, *segretario*.

Verbale N° 67.

SEDUTA DEL 10 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Sottrazione di deposito pubblico.

Presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
ARABIA;
CARRARA;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, il cav. Ambrosoli prosegue la lettura degli articoli già riveduti secondo le precedenti deliberazioni.

Intorno agli articoli 157 e 158 il prof. Carrara osserva che la sottrazione di documenti allo scopo di sopprimerli e così falsare le risultanze che in essi erano consegnate o comprovate, costituisce una delle specie della falsità; che anzi sarebbe assurdo che, mentre è falsità il sopprimere una linea di un documento, non lo fosse poi il sopprimerlo tutto. Cita l'autorità del diritto romano e l'esempio del codice penale toscano.

Quando lo scopo della sottrazione o distruzione è diverso, subentrano i caratteri di altri speciali reati secondo la diversità dello scopo del colpevole, p. es. furto, se lo scopo è il lucro, guasto o danno, ragion fattasi, frode e simili reati, che potranno essere aggravati dalla violazione del pubblico deposito, ma che non muteranno per questo l'indole loro determinata dallo scopo del colpevole. Dubita quindi se non siano superflui questi due articoli, salvo a tener conto dei casi ivi previsti nei capi relativi ai singoli reati che essi possono costituire.

Osserva il cav. Ambrosoli che gli atti in questo articolo contemplati rivestono uno speciale carattere criminoso a cagione della offesa alla pubblica amministrazione, ed è sotto questo aspetto che vennero redatti onde poterli applicare ogniqualvolta il fatto non costituisca un reato per

sè più grave; nel qual caso avrebbe luogo l'applicazione della regola generale (art. 72).

Dopo tali schiarimenti la commissione, non credendo prudente deliberare sulla soppressione o conservazione dei due suddetti articoli finchè dall'esame delle disposizioni ulteriori del presente progetto non ne resti dimostrato che siano inutili o necessari, delibera di sospendere ogni decisione.

Udito indi il testo degli articoli sulla *resistenza*, il sen. Marzucchi osserva all'art. 159, che alquanto incerta riesce la espressione *vengono richiesti*, potendosi dubitare che anche quando non avesse accettata la richiesta, il privato rimanga parificato al pubblico ufficiale.

Nota il prof. Carrara che la resistenza non potrà verificarsi in fatto se non quando il privato agisca realmente in conformità della fattagli ed accettata richiesta, poichè altrimenti manca la causa di resistergli; tuttavia preferisce anch'egli come più precisa la dizione del codice toscano, *coloro che a richiesta lo aiutano*, e questa è dalla commissione adottata.

Esaminando l'art. 160, si richiama la deliberazione della seduta del 7 corrente, e si osserva che la circostanza dell'essersi o non ottenuto l'intento della resistenza è da considerarsi come assai influente per valutare la gravità del reato.

Si delibera pertanto che in tutte le condizioni di penalità sia calcolato l'elemento del risultato; e di ciò si incarica la sottò-commissione.

Dopo altre brevi osservazioni sul capo della resistenza, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 68.

SEDUTA DELL'11 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Della pubblica violenza.

Presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
ARADIA;
CARRARA;
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si passa al capo *Della pubblica violenza.*

Sull'art. 164.

Art. 164. È colpevole di pubblica violenza:

1° chi, fuori dei casi indicati nell'articolo 159, usa o minaccia violenza ad un pubblico ufficiale, o ad un agente od incaricato dell'autorità o della pubblica forza per costringerlo a fare o non fare un atto del suo ufficio, o mentre esercita le sue funzioni, o per relazione alle medesime,

2° chi usa o minaccia violenze alle persone o sulle cose per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni.

Essendo stato elevato qualche dubbio sui criterii di distinzione fra i reati di resistenza, pubblica violenza ed oltraggio, il cav. Ambrosoli, a nome della sotto-commissione, spiega averli distinti in conformità dei seguenti criterii:

Havvi *resistenza* quando il colpevole mira *ad opporsi* all'esecuzione di leggi, ordini, ecc.;

Pubblica violenza quando mira ad *imporre* fatti od omissioni.

La resistenza non può aver luogo che nel corso dell'esecuzione o quando almeno già venne ordinata; la violenza ha sempre luogo prima che sia deciso od ordinato l'atto da eseguirsi od omettersi;

L'*oltraggio* infine esiste quando l'offesa al pubblico ufficiale ha

luogo senza lo scopo di resistere od impedire un atto d'ufficio, ma per causa di tale atto, sia durante o dopo la sua esecuzione.

La commissione approva la classificazione del progetto.

Viene però da taluno osservato che l'art. 165 non corrisponda nei termini a tale classificazione per sè stessa ben fondata, giacchè ivi si parla anche *dell'agente od incaricato dell'autorità o della pubblica forza.* Or siccome questi non possono aver altro incarico che di esecuzione di ordini o leggi, non sono passibili di *violenza pubblica*, ma di *resistenza.*

Il cav. Tondi risponde che non sempre l'esecuzione avviene subito dopo che fu dato l'ordine, e adduce il caso di un carabiniere incaricato di una cattura che però ancora non abbia eseguita.

Il prof. Carrara osserva che già sarebbe in corso di esecuzione, e che chi vi si opponesse commetterebbe *resistenza*, non *pubblica violenza;* ed è appunto per riguardo a simili ipotesi che si escluse nella definizione della *resistenza* la parola *immediata* che erasi aggiunta all'*esecuzione*, per non restringere il concetto.

Il cav. Arabia propone di cancellare dal presente articolo le parole *o ad un agente od incaricato dell'autorità e della pubblica forza.* La commissione aderisce.

Sull'art. 165.

Art. 165. Si considerano come delitti di pubblica violenza anche:

1° le riunioni tumultuose, non aventi i caratteri indicati negli articoli 159 e 164, e tendenti col numero, con clamori od altrimenti ad impedire l'esecuzione di una legge o di un ordine, o ad ottenerne la revoca, o ad influire sulle deliberazioni dell'autorità,

2° le riunioni tumultuose tendenti con violenza o minaccia ad impedire od alterare le funzioni o l'esercizio di stabilimenti ed uffizi pubblici, di pubbliche amministrazioni od imprese.

Per non inceppare la libertà di riunione garantita dallo statuto, e per togliere le troppo generiche espressioni di *tumulti* o *clamori*, si delibera di modificare la locuzione di quest'articolo nel senso da accennare bensì alla violenza che per riunione di turba può verificarsi anche con semplici grida minacciose o vie di fatto, ma senza considerare come reato anche le dimostrazioni o le riunioni di popolo che si limitino a grida indifferenti o ad esprimere voti legittimi col mezzo di petizioni accompagnate processionalmente, ma senza minaccia di sorta.

Perciò, accogliendo la voce già usata dal cod. pen. tosc. di *radunate*, il cav Tondi propone e la commissione adotta la formola *radunate di dieci o più persone tendenti con violenze o minacce* ecc.

Sull'art. 166.

Art. 166, § 1 La pubblica violenza si punisce colle pene e giusta le distinzioni stabilite per la ribellione nell'art. 160.

§ 2 Se la pubblica violenza non ha prodotto alcun danno e non conseguì lo scopo a cui era diretta, le pene si diminuiscono di uno a due gradi, e per coloro che vi hanno preso parte senz'armi visibili o senza commettere violenze, possono convertirsi nel confino o nell'esilio locale.

§ 3. Sono applicabili anche alla pubblica violenza gli articoli 161 e 163.

Si nota che la pena della pubblica violenza deve riuscire in ogni caso più grave di quella della resistenza, perchè è più grave reato voler imporre con privata violenza deliberazioni ed atti contrarj all'esercizio della pubblica autorità, che il resistere a tale esercizio Del resto non trattandosi di opposizione ad una esecuzione già in corso, non possono invocarsi ad attenuare la violenza pubblica le circostanze previste negli articoli 132 e 166. Quando poi concorrano reati più gravi sarà sempre applicabile la regola generale del concorso di reati; ed ove trattisi di omicidio o di lesioni, sarà inoltre applicabile l'aggravamento di pena stabilito dalla disposizione generale a tutta la presente sezione.

Riescono conseguentemente soppressi i due ultimi §§ di quest'articolo, e nel § 1, senza ripetere le distinzioni indicate nell'art. 160 e senza riferirvisi, si stabilisce la pena della detenzione da uno a tre anni quando non si sia ottenuto l'intento, e da due a cinque anni quando fu ottenuto.

A questo punto, e secondo le riserve già ripetutamente stabilite, si aggiunge un capo, allo scopo di contemplare i reati commessi contro le persone di pubblici ufficiali in occasione di reati contro la pubblica amministrazione.

Il concetto deve essere il seguente: *qualunque reato contro le persone è punito colla pena per esso stabilita, ma aumentata di un grado quando fu commesso contro pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, o per relazione di queste, ancorchè più non siano rivestiti di tale qualità pubblica,* così, p e, l'offesa fatta ad uno che fu pubblico ufficiale dopo che già abbia cessato di esserlo, ma per causa delle funzioni pubbliche da lui esercitate, mantiene il carattere di offesa fatta a pubblico ufficiale.

L'aumento poi è di due gradi quando il reato sia stato commesso nella pubblica udienza di un giudice od in un'assemblea deliberante.

Inoltre, adempiendo del pari ad una anteriore riserva, si pone qui un articolo per contemplare quel reato che il codice toscano denomina *ven-*

dita di fumo. Tale denominazione però non si accoglie, perchè fuori di Toscana non sarebbe facilmente compresa, e si preferirebbe *vantata* (o *millantata*) *influenza presso pubblici ufficiali*. E se ne incarica la sotto-commissione.

Sull'art. 167.

Art. 167, § 1. Fuori dei casi preveduti nei due capi precedenti e nel titolo XI del presente libro, chi ingiuria od oltraggia un pubblico ufficiale od un giurato, o un agente od incaricato dell'autorità o della forza pubblica, nell'esercizio delle loro funzioni, o per relazione alle medesime, o per odio contro l'autorità, è punito col secondo grado di prigionia, e se il fatto avvenne nella pubblica udienza di un corpo legittimamente deliberante, fino al quarto grado.

§ 2. Se l'ingiuria o l'oltraggio fu recato con vie di fatto, che però non cadano sotto più grave sanzione, le dette pene si accrescono di un grado.

In conseguenza della disposizione generale aggiunta or ora, l'art 167 non è più necessario, e si sopprime.

Si passa indi al capo degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Sull'art. 168.

Art. 168. I ministri del culto che fuori dei luoghi riservati al medesimo, esercitano atti di culto esterno vietati dal governo per ragioni d'ordine pubblico, si puniscono col primo al terzo grado di multa

Il prof. Carrara propone che si tolgano le parole *fuori dei luoghi riservati al culto*, perchè lasciando intatta la questione se il governo possa interdire anche in tali luoghi quelle funzioni che egli ravvisi di pericolo per la pubblica tranquillità, è opportuno che, se facesse tale divieto, siavi nella legge una sanzione penale che ne colpisca la violazione, trattandosi di materia in cui si può recare grave turbamento sociale, come avvenne più volte.

L'on. Arabia conviene; ma crederebbe necessario esprimere almeno che il divieto debba partire dalle più elevate autorità governative e per lo meno dal prefetto, giacchè una subalterna e meno prudente autorità locale potrebbe con arbitrarii divieti dar causa essa medesima a pericolose dimostrazioni e a disordini.

La commissione opina però che colla parola *governo* sia abbastanza chiaro che il divieto deve emanare o dalla autorità centrale o da quella a cui la facoltà di dar simile divieto sia espressamente accordata dalle leggi o dal governo centrale.

A questo articolo il procuratore generale della corte di cassazione di Firenze e il procuratore generale della corte d'appello di Genova proposero di aggiungere la disposizione dell'art. 268 del cod. sardo circa l'indebito rifiuto degli uffícj del ministro del culto, quando sia dettato da spirito di ostilità contro le istituzioni dello Stato.

La commissione accetta in massima; ma si riserva di discuterne più fondatamente nella prossima seduta.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 69.

SEDUTA DEL 12 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Dell'indebito rifiuto del sacerdote a prestare i proprj ufficj. — Di altri rifiuti punibili
Della calunnia.

Presenti i signori:
 Marzucchi, vice-presidente;
 Ambrosoli;
 Arabia;
 Carrara;
 De Foresta;
 Tolomei;
 Rodellono, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si riprende l'esame del quesito circa l'indebito rifiuto del ministro del culto a prestare i proprj ufficj, e il cav. Ambrosoli espone che originariamente nel suo progetto, che la sotto-commissione gli fece l'onore di accettare come base di discussione, egli aveva preveduto il caso dell'indebito rifiuto degli uffici sacerdotali, con un articolo del seguente tenore. *Il ministro del culto che coll'indebito rifiuto del proprio ministero turba la pace delle famiglie o l'ordine pubblico, si punisce ecc. Il ministro del culto rifiuta indebitamente il proprio ministero quando prende a motivo o pretesto l'obbedienza che taluno abbia prestata alle leggi ed alle autorità dello Stato, o l'esercizio di facoltà, diritti od ufficj che le leggi medesime hanno attribuito o riconosciuto* Ma, non essendo stato accolto dai colleghi il proposto articolo, egli lo ripropone ora alle deliberazioni della commissione.

Il prof. Tolomei vi si dichiara contrario, trattandosi di atti religiosi e non di diritti positivi de' cittadini, i quali debbano guarentirsi con sanzioni penali, e di atti proprii de' ministri dei culti, indipendenti affatto dal potere civile. Non crede neppure politicamente utile la proposta disposizione, giacchè si viene a dare al ministero ecclesiastico una importanza che non ha rimpetto alla legge ed alla autorità civile. Questa deve essere indifferente che siano o non siano secondati i desiderj delle coscienze

religiose, mentre d'altra parte essa non può entrar giudice dei motivi che, sotto l'aspetto religioso, possono giustificare il rifiuto del sacerdote.

Il prof Carrara oppone che la società civile ha diritto di impedire che i sacerdoti si valgano degli atti ed uffici del loro ministero come arma ostile al governo od alle leggi dello Stato. Ora siccome il rifiuto di cui si tratta, come verrebbe definito nella proposta del cav. Ambrosoli che egli accetta pienamente, è quello soltanto che contiene palesemente una censura della costituzione politica e delle leggi dello stato civile, è evidente che contiene in sè un attentato diretto a rimuovere i cittadini dall'obbedienza e fedeltà dovuta allo Stato e alle sue leggi. Or questo attentato entra nella competenza della società civile, la quale ha il diritto ed il dovere di difendersene, punendo l'uso di quei mezzi, benchè meramente religiosi, mediante i quali si commette.

De Foresta conviene, e soggiunge che, siccome la commissione ha più volte dichiarato di volersi attenere alle disposizioni della legislazione vigente per quelle materie che specialmente si riferiscono alla costituzione del regno, è conveniente evitare il dubbio che le disposizioni omesse siano riprovate, o che vogliasi per avventura recedere dalle misure di sicurezza e difesa contro gli attacchi dei nemici del nazionale risorgimento. È materia insomma sulla quale in ogni caso la commissione agirà prudentemente non innovando. Solo propone che la pena sia la detenzione e non la prigionia.

La commissione a maggioranza approva l'articolo proposto dal cav. Ambrosoli, e accoglie parimenti la proposta dell'on. De Foresta circa la pena.

Sull'art. 169.

Art. 169. L'inosservanza delle regole vigenti circa l'assenso del governo alla pubblicazione ed esecuzione di provvedimenti in materia di culto, si punisce col secondo al quarto grado di multa e nei casi più gravi col primo al secondo grado di detenzione.

Nulla da osservare.

Si passa al capo *del rifiuto di ufficj legalmente dovuti.*

Sull'art. 170.

Art. 170. L'agente della forza pubblica che ricusa di eseguire una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa si punisce col primo al secondo grado di prigionia.

Si approva accrescendo la pena fino a due anni di prigionia.

Sull'art. 171.

Art. 171, § 1. Coloro che essendo chiamati in qualità di testimoni avanti l'autorità, allegano per esimersi dal comparire, una circostanza falsa, od essendosi presentati ricusano di rendere testimonianza, sono puniti col primo al terzo grado di prigionia.

§ 2. La presente disposizione si applica anche ai giurati ne' giudizi penali.

È approvato, aggiungendosi però alla parola *ricusano* l'avverbio *illegittimamente*, onde viemeglio precisare la condizione dell'indebita renitenza.

Viene però proposto il dubbio se riguardo ai giurati già non bastino le penalità stabilite dalla legge giudiziaria e dalla aggiunta fattasi all'articolo 149 del progetto in discussione. Ma si riconosce che non vi si trova compreso il caso del giurato che abbia ottenuto esenzione dal servizio di una determinata sessione od udienza coll'essersi presentato ed aver allegato false circostanze di dispensa. E questo caso, genericamente indicato dall'on. De Foresta come assai comune, si riconosce che non è sempre evitabile dalla sagacia dei magistrati nelle assise, giacchè può avvenire che le allegate o simulate circostanze non possano comprovarsi con documenti, oppure lo possano con documenti veri in sè, ma combinati ad arte in conferma di una non vera circostanza. Il prof. Carrara adduce in appoggio il caso di chi comparendo all apertura delle assise siasi fatto ad arte spedire un telegramma che lo richiami d'urgenza per assistere un morente congiunto, o per altra grave domestica sventura ad arte immaginata. Il telegramma non sarebbe falso, ma falsa la recata notizia.

Riguardo alla testimonianza si propone da taluno che si aggiunga *o parte di essa*, ma viene notato che chi ricusa in parte soltanto la propria testimonianza si fa *reticente*, non *renitente*, giacchè ha obbedito all'obbligo di deporre e, solo non facendo completa deposizione, tace una parte del fatto su cui è interrogato o conosce.

Sull'art. 172.

Art. 172. Coloro che esercitando pubblicamente un' arte o professione ricusano senza giusta causa di presentarsi alla richiesta loro legalmente fatta dall'autorità o di dare il loro giudizio, o di prestare l'opera loro, sono puniti col secondo grado della multa, e nei casi più gravi anche colla interdizione temporanea dall'esercizio dell'arte o professione.

Il prof. Carrara teme che riesca troppo largamente applicabile questo articolo, sicchè possano abusarne senza legittimo scopo i pubblici funzionari. Vorrebbe che si limitasse la penalità pel rifiuto nei casi nei quali è punita la renitenza a testimonianza, cioè quando trattisi di verificazioni interessanti *la giustizia*. Nota poi che le *professioni* derivando dall'auto-

rità sociale, la facoltà dell'esercizio e l'approvazione di capacità possono essere sospese in via di penalità quando vengono rifiutale, non così le *arti*, le quali, libere e indipendenti, non possono essere costrette ad alcun obbligo verso la società, a cui nulla devono, salvo il caso dell'interesse della giustizia, e che perciò, se può aggiungersi alla pena del rifiuto la sospensione dalla professione, non dovrebbe ammettersi la sospensione dall'arte.

La commissione, accogliendo la prima parte delle osservazioni del prof. Carrara, limita il disposto di quest'articolo ai casi in cui trattasi di verificazioni interessanti la *giustizia*.

Si passa quindi all'esame dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, incominciando *dalla calunnia*.

Sull'art. 173.

Art. 173. Commette il delitto di calunnia

1° chi, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un pubblico ufficiale avente obbligo per legge di darne notizia all'autorità giudiziaria, dà dolosamente contro taluno una falsa querela o denunzia di un fatto punibile;

2° chi simulando gli indizi o facendo uso di qualsiasi ingannevole artificio designa all'autorità competente come colpevole di un fatto punibile una persona che egli sa innocente.

Alla voce *denunzia* l'on. Arabia aggiungerebbe *rapporto*, perchè può essere anch'esso base di procedimento penale Si riconosce poi doversi aggiungere la espressa menzione dell'innocenza del calunniato, colla condizione che deve esser nota al calunniatore, e si stabilisce la locuzione *contro taluno che sa essere innocente.*

Per evitare poi che il vocabolo *designa* s'interpreti nel senso che debba indicarsi direttamente il supposto colpevole, De Foresta propone di aggiungere *direttamente od indirettamente.*

La commissione approva.

Sull'art. 174.

Art. 174, § 1 Se pel delitto falsamente imputato abbia avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiace alla stessa pena a cui fu sottoposto il calunniato.

§ 2. La pena si diminuisce di uno a due gradi se la condanna del calunniato non ha avuto effettiva esecuzione per un quarto almeno della sua durata.

§ 3. Se però la pena a cui fu condannato il calunniato fosse della interdizione dai pubblici uffici o da determinati diritti e non fosse applicabile con effetto al calunniatore, questi si punisce colla prigionia dal secondo al quarto grado.

Potendo essere oggetto di calunnia anche un fatto che non sia *reato*, ma semplice contravvenzione, si sostituisce a *reato* la locuzione *fatto punibile*.

Concorrendo nella calunnia il duplice elemento del danno recato e della offesa alla giustizia, può bensì graduarsi la pena anche a misura del danno; ma l'offesa alla giustizia è sempre eguale, ancorchè il danno sia minimo od accidentalmente anche nullo; epperò, in quanto riguarda questo elemento di reato, la pena deve riuscire sempre di una certa gravità, nè dee scendere mai al livello di pena di polizia, neppur quando la condanna del calunniato sia stata di questa specie.

Si delibera quindi di aggiungere in fine del § 1 le parole *purchè non riesca inferiore a tre mesi di prigionia.*

A proposta poi del prof. Carrara viene soppresso il § 2, perchè il fatto che la pena sia stata o no espiata, è accidentale e posteriore alla consumazione del reato di calunnia, che fu già compita dal momento che il calunniato fu condannato. Che se vi fu volontaria ritrattazione del calunniatore stesso, potrà essere apprezzata come circostanza attenuante, come lo è pel ladro la restituzione.

Intorno al § 3 osserva l'on. Arabia che questa disposizione mira a sostituire una pena più temibile della interdizione nel caso in cui questa pel calunniatore non produrrebbe effetto, p. e. perchè è uomo a cui non cale dei diritti politici. Or ciò non esprime bene la frase *non fosse applicabile con effetto*; giacchè l'interdizione è sempre e a tutti applicabile *con effetto*. È più opportuno omettere questa frase, la quale obbligherebbe il giudice ad indagini difficili, e dire che se la pena a cui fu condannato il calunniatore fosse l'interdizione dai pubblici ufficj, il calunniatore dovrà essere condannato non solo alla interdizione, ma anche alla prigionia.

La commissione approva.

Sull'art. 175.

Art. 175. Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore si punisce:

a) col secondo al terzo grado di reclusione, se aveva apposto al calunniato un delitto punibile coll'ergastolo;

b) col primo grado di reclusione, se gli aveva apposto un delitto punibile colla reclusione non inferiore al secondo grado,

c) col quarto al quinto grado di prigionia, se gli aveva apposto un delitto punibile col primo grado di reclusione o colla relegazione non inferiore al secondo,

d) col primo al terzo grado di prigionia in tutti gli altri casi.

Nulla da osservare.

Sull'art. 176.

Art. 176, § 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia prima che contro il calunniato sia pronunziata la sentenza, la pena si diminuisce di due a tre gradi.

§ 2. Se la ritrattazione spontanea ha luogo prima che il calunniato sia citato avanti l'autorità giudiziaria nella qualità di imputato, il calunniatore va esente dalle pene come sopra minacciate per la calunnia.

Il § 1 è approvato senz'altro.

Quanto al § 2, dalla lettura delle osservazioni risulta che la maggior parte dei procuratori generali e primi presidenti si mostrarono contrarj. L'assoluta impunità (dicono) è un eccesso, giacchè una offesa al nome del calunniato è pur sempre avvenuta.

Vero è che l'impunità non si riferirebbe che alla penalità speciale pel reato di calunnia, e potrebbe sostenersi che, rimanendo al fatto almeno il carattere di diffamazione, il calunniatore ne dovrebbe essere punito; tuttavia è necessario togliere ogni dubbiezza dichiarando espressamente che resta salva la pena della diffamazione.

La commissione accoglie la proposta e dà incarico alla sotto-commissione di redigere l'articolo.

Viene inoltre osservato che ad esimere il calunniatore dalla pena della calunnia occorre che questa non abbia prodotto alcun danno o molestia al calunniato, il che si verifica solamente quando la ritrattazione sia avvenuta prima di ogni atto di procedimento contro il calunniato, non già allorchè la procedura già incominciata è stata soltanto arrestata dalla ritrattazione, prima della citazione in giudizio o del mandato di comparizione.

Perciò si propone dagli on. Arabia e Carrara di sostituire la clausola *prima di qualsiasi atto di procedimento contro il calunniato*

La commissione approva.

Il prof. Carrara propone il caso di un calunniatore che avendo vergogna di ritrattarsi esplicitamente, benchè pentito, riparasse alla calunnia col procurare a sua iniziativa e spese le prove dell'innocenza del calunniato, e chiede se potrà essere pareggiato a chi ritratta, o godere almeno in parte della minorazione di pena relativa.

La commissione esprime parere negativo, perchè alla diminuzione di un grado di pena bastano le circostanze attenuanti e nel caso concorrerebbero di certo; ma finchè non vi è ritrattazione il reato di calunnia continua, benchè frustrato nei suoi effetti per opera dello stesso calunniatore.

Si passa al capo della *falsa testimonianza*, ecc.

Sull'art. 177.

Art. 177, § 1. Commette delitto di falsa testimonianza chi, nella qualità di testimone avanti l'autorità giudiziaria, scientemente attesta fatti o circostanze false o nega fatti o circostanze vere.

§ 2. Commette il delitto di occultazione del vero il testimone che dolosamente tace in tutto od in parte ciò che sa, intorno ai fatti od alle circostanze su cui viene interrogato.

Per raccogliere in un solo § la definizione della falsa testimonianza considerata nelle tre diverse modalità, che sono l'asserzione del falso, la negazione del vero e la reticenza od occultazione del vero, e per comprendervi tanto la deposizione del testimone propriamente detto, quanto quella di chi è chiamato a deporre per schiarimento, come il denunciante, il danneggiato, e il minore d'anni 14, e quello che è sentito in virtù del potere discrezionale, si delibera la seguente formola: *Commette reato di falsa testimonianza chiunque chiamato a deporre avanti l'autorità giudiziaria scientemente attesta fatti o circostanze false, o nega fatti o circostanze vere, o dolosamente tace anche in parte ciò che sa intorno ai fatti che formano oggetto dell'esame*. Tuttavia, quanto alla punibilità della reticenza, sorgono gravi questioni, e parendo prevalente il concetto che quando è commessa ad onta di espresse e chiare interrogazioni rientri nella negazione del vero, si disputa se siavi dolosa reticenza anche quando le circostanze taciute (contro l'obbligo *di dire tutta la verità*) non abbiano formato oggetto di precise speciali interrogazioni, e se basti a dar base al reato una interrogazione complessa fatta dal giudice procedente, p. e. di raccontare tutto ciò che il teste conosce. Dopo varie osservazioni si delibera di riservare la decisione.

Sull'art. 178.

Art. 178, § 1. La falsa testimonianza commessa con giuramento si punisce:

a) se ebbe luogo in giudizio civile, col quinto al sesto grado di prigionia e nei casi di grave danno col primo grado di reclusione;

b) se ebbe luogo in giudizio penale colle pene stabilite negli articoli 174 e 175 per la calunnia se fu fatta e poteva influire a danno dell'imputato, e colle stesse pene diminuite di uno a due gradi se non poteva influire a danno o se fu fatta a favore dell'imputato.

§ 2. La falsa testimonianza commessa senza giuramento si punisce colle stesse pene diminuite di uno a due gradi.

Sull'osservazione della procura generale di Brescia, che in pratica sia difficile dire quando una falsa testimonianza abbia influito o poteva in-

fluire, il prof. Carrara nota che infatti la parola *influire* può intendersi nel senso che la fatta deposizione abbia avuto peso sul definitivo apprezzamento del fatto in questione, oppure nel senso che abbia avuto relazione al fatto medesimo nel fine di recar danno o di favorire l'imputato. Alla influenza nel primo senso non deve aversi riguardo, perchè importerebbe una indagine impossibile delle cause che determinarono nei giudici l'apprezzamento del fatto. *L'influenza* nel secondo senso si risolve sempre nella formola *fatta a favore o fatta a danno* dell'imputato, secondochè il fatto deposto poteva aggravarne o scemarne l'imputazione.

Basterà quindi punire, come la calunnia, la falsa testimonianza *fatta a danno*, e meno quella *fatta a favore*.

La commissione approva.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 10.

SEDUTA DEL 13 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Si continua l'argomento della falsa testimonianza e del falso giuramento.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
ARABIA;
CARRARA;
DE FORESTA,
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si riprende in esame l'art. 178.

Le varie figure del reato di falsa testimonianza, giusta la definizione e le osservazioni riferite nella seduta di ieri, sono oggi stabilite come segue, nel fine di graduare per ciascuna di esse la pena: falsa testimonianza *a*) in giudizio civile; *b*) in giudizio per reato, *c*) in giudizio per contravvenzione. Queste due ultime specie poi possono essere commesse o nel processo scritto, o nel dibattimento orale; e nell'uno e nell'altro caso in favore od a danno dell'imputato; tutte le specie finalmente con giuramento o senza.

Dopo alcune osservazioni sull'ordine e sulla misura delle pene per le singole ipotesi, si delibera che la falsa testimonianza in giudizio civile sarà punita colla prigionia da uno a cinque anni; quella in giudizio penale, se commessa a danno dell'imputato, colla pena della calunnia (accresciuta poi di un grado, se nel dibattimento), e se commessa a favore dell'imputato, colla prigionia non inferiore ad un anno, fatte però le stesse distinzioni di cui sopra. Nei giudizj di polizia, colla prigionia non superiore ad un anno.

Sull'art. 179.

Art. 179. Il delitto di occultazione del vero si punisce colle pene stabilite nell'articolo 178, diminuite di un grado.

Rimane soppresso, prevalendo l'opinione che la reticenza sia compresa nella falsa testimonianza.

Sull'art. 180.

Art. 180. Le disposizioni degli articoli 177, 178 e 179 si applicano anche:

1° al perito che in tale sua qualità avanti all'autorità giudiziaria, scientemente espone fatti falsi od occulta fatti veri, o proferisce un falso giudizio;

2° all'interprete che in tale sua qualità avanti l'autorità giudiziaria, scientemente falsa od altera l'interpretazione a lui demandata.

Viene approvato, salve le modificazioni derivanti da quelle già fatte nei precedenti articoli.

Sull'art. 181.

Art. 181. Va esente da pena il testimone, perito od interprete che ha deposto il falso od occultato il vero.

1° se è tra le persone che, a termini del codice di procedura penale, non potevano essere citate nella causa, o se, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale od al pubblico disprezzo se medesimo, o il suo coniuge, gli ascendenti o discendenti anche naturali se vi fu legale riconoscimento, i genitori od i figli adottivi, i fratelli o le sorelle, gli zii o nipoti, o gli affini nei medesimi gradi;

2° se ha ritrattato il falso, ed ha manifestato il vero, prima che fosse dichiarato chiuso il dibattimento o l'udienza della causa in cui ha deposto, semprechè, nel caso previsto dall'articolo 182, abbia restituito o, non potendolo, abbia depositato in giudizio quanto aveva ricevuto.

L'on. De Foresta propone anzitutto il dubbio se le persone, che a termine della procedura possono astenersi dal deporre ed abbiano rinunziato espressamente alla facoltà di astenersi, deponendo poi il falso debbano godere dell'impunità ivi accordata. Egli non lo crede, perchè di proprio consenso espresso il teste si è posto nella condizione comune degli altri testi; senza di ciò si darebbe a tali persone un interesse a rinunziare alla facoltà di astenersi, per deporre il falso, certi di non correre alcun rischio.

La commissione aderisce pienamente e delibera doversi aggiungere che tali testi andranno esenti da pena *solo quando non abbiano espressamente rinunziato alla facoltà di astenersi dal deporre.*

L'on. De Foresta propone pure il dubbio se le persone medesime godano dell'impunità anche quando, mentendo sulla circostanza della parentela, la celino appositamente per poter deporre il falso e si valgano poi della impunità concessa in quest'articolo quando siano scoperti.

La commissione non crede necessario di far cenno di questo caso, perchè il teste è formalmente interrogato prima dell'esame sul suo vincolo di parentela, e quando lo occulti, è nel caso dell'altro che rinunzia al beneficio che glie ne deriva.

Vengono poi soppresse le parole *od al pubblico disprezzo,* riferendosi ad una scusa troppo vaga e quasi non dimostrabile, e perciò pericolosa.

Osservasi inoltre su questo articolo che la sola falsa deposizione *a favore* dell'imputato può essere nei giudizi penali scusata, quando è fatta da un congiunto, laddove la deposizione falsa *in danno* del congiunto è anzi più malvagia di quella fatta in danno d'un estraneo. La commissione delibera doversi far risultare questa limitazione.

Per escludere poi il dubbio se la falsa deposizione commessa per nascondere un fatto, pel quale il deponente e suoi prossimi congiunti corressero pericolo di penale processo, sia scusata tanto se fu commessa in giudizio civile, quanto se in giudizio penale, si delibera di dichiararlo in precisi termini.

De Foresta esprime ancora il dubbio se debba andare impunito anche quegli che, per salvare sè stesso, aggravi, colla propria deposizione, la condizione dell'imputato, p. e se essendo autore occulto del reato, per cui si procede contro un terzo, venga sentito come testimone e si valga di questa opportunità per fornire una falsa prova della reità dell'imputato innocente, onde così rimuovere la possibilità di ulteriori indagini, dalle quali potrebbe scoprirsi che il vero autore del fatto processato è lui.

Il prof. Carrara osserva doversi distinguere. Talora il testimone (che in realtà è l'autore del reato) è costretto a fare una deposizione falsa dalla necessità di propria difesa, come se, p. e., gli si fosse domandato dove trovavasi egli nel momento del fatto; alla qual domanda, benchè non fattagli dal giudice per sospetto che abbia di sua reità, egli sarebbe nondimeno costretto a rispondere con una falsità.

In questo caso vi è certo immoralità; ma è scusata dalla tendenza a difendersi.

Ben diverso è il caso di chi per colorir meglio la difesa aggrava un terzo innocente. Cessa allora la scusa della necessità della difesa propria, e non si verifica il principio per cui niuno può essere costretto a confessare la propria reità; epperò sussiste la falsa testimonianza punibile, come calunniosa. E siccome in questa ipotesi non si verificherebbe il reato di calunnia mancando l'iniziativa del denunziante, è giusto che venga compresa tra le false testimonianze e possa essere anche punita più gravemente della calunnia (quando, p. e., avvenne in dibattimento e con giuramento).

Passando al n. 2 dell'articolo in esame, si osserva non esservi dubbio che, allorquando il testimone che ha deposto nel processo scritto viene sentito nel dibattimento, può utilmente ritrattarsi sinchè il dibattimento

non è chiuso; ma se la causa non fu portata ad orale discussione, ovvero se il teste non vi fu citato, potrà egli invocare a sua scusa che ove fosse stato citato al dibattimento si sarebbe ritrattato? Il presente articolo (n. 2) non scioglie questo dubbio, e giacchè la commissione è concorde che il termine utile per la ritrattazione debba in ogni caso esser quello in cui ancora possa la medesima giovare alla giustizia, impedendo una sentenza ingiusta, il prof. Carrara propone che se vi fu dibattimento la ritrattazione debba seguire prima che sia chiuso, e, in caso diverso, in tempo da tornar utile alla giustizia.

In conseguenza di simile aggiunta la ritrattazione renderà immune da pena il testimone, ancorchè la causa sia stata chiusa con ordinanza di non farsi luogo, quando, p. e., la ritrattazione stessa produca l'effetto di far riassumere l'istruzione del processo, e non quando l'azione penale sia già estinta per prescrizione od altrimenti, ovvero sia stata ripresa, ma sul fondamento di altre prove.

Per eguale ragione il testimone che depose il falso nel processo scritto, ad evitare l'incorsa pena dovrà procurare di essere citato al dibattimento, onde potersi ritrattare, giacchè altrimenti dovrebbe a sè imputare di aver lasciato trascorrere l'estremo limite di tempo in cui la sua ritrattazione poteva riuscire utile alla giustizia.

La commissione approva queste conclusioni.

Sull'art. 182

Art. 182, § 1 Chi suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso od a negare od occultare il vero in giudizio, è punito, se ha conseguito l'intento, colle pene rispettivamente stabilite negli articoli 178 e 179, e in caso diverso col primo al secondo grado di prigionia.

§ 2. Le stesse pene si accrescono di un grado se la subornazione ebbe luogo col mezzo di doni dati o promessi, o di inganno o violenza.

§ 3. Le stesse pene si diminuiscono di uno a due gradi se il subornatore si trovi nelle condizioni prevedute nell'art. 181 n° 1.

§ 4. In tutti i casi si confisca il dono od il prezzo del medesimo.

Poichè il subornatore deve essere punito anche quando *non ha conseguito l'intento*, cioè quando la falsa testimonianza non ha avuto luogo, si nota che invece se l'opinione generale è che non siavi reato di subornazione punibile se non quando vi sia stata realmente falsa testimonianza, che è la teorica seguita dal codice sardo, viene però opposto che il criterio del reato di subornazione sta nella offesa fatta alla giustizia; epperò è reato *sui generis*, come la proposta alla cospirazione e la offerta per fine di corruzione.

A ciò viene risposto, che l'eccezione fattasi riguardo alla cospirazione non avrebbe sufficiente ragione di essere ripetuta per l'eccitamento alla falsa testimonianza, e che la proposta di corruzione non si punisce come eccitamento a quel reato, ma come offesa fatta all'ufficiale pubblico istesso che si vorrebbe corrompere, laddove la subornazione non è una offesa al testimone, bensì alla giustizia, mentre se la falsa testimonianza è fatta avvi vera complicità. Or secondo i principj la complicità non è punibile se non quando si è conseguito l'intento, cioè quando esiste la falsa testimonianza. Non resta quindi che il concetto dell'eccitamento a reato; ma allora non occorre disposizione apposita, bastando quella generale dell'art. 199.

Il prof. Carrara, convenendo in queste ultime osservazioni, è d'avviso bensì che debbasi applicare alla subornazione la teoria della complicità, quando la falsa testimonianza è seguita, e quella dell'eccitamento a delinquere, quando la subornazione non riesci per essere stata respinta o bensì accettata, ma non secondata.

Osserva però che una terza ipotesi rimane, cioè quella della subornazione accettata e secondata con una falsa deposizione; ma il falso testimone va poi impunito per essersi ritrattato in tempo.

Egli crede che in questo caso il subornatore dovrebbe considerarsi come complice del falso testimone fino al punto in cui questi col proprio pentimento fece mancare il reato che per lui solo era ancora riparabile. Considererebbe quindi il subornatore come complice necessario di una falsa testimonianza, che fu poi resa non punibile indipendentemente dalla sua volontà, e vi applicherebbe le regole e le pene del tentativo.

In conformità di queste considerazioni propone lo stesso prof. Carrara di riformare il § 1 nel modo seguente:

1° *caso*) Subornazione seguita da falsa testimonianza punibile, il subornatore è pareggiato al falso testimone;

2° *caso*) Subornazione seguita da falsa testimonianza ritrattata utilmente, il subornatore è punito come reo di tentativo di falsa testimonianza,

3° *caso*) Subornazione non accettata o non seguita da falsa testimonianza, il subornatore è punito come reo di instigazione a delinquere.

La commissione approva, e ad un tempo delibera che nel caso di subornazione seguita da falsa testimonianza punibile la pena del subornatore possa anche accrescersi di un grado oltre quella del falso testimone; e che in tutti i casi il prezzo dato per la subornazione resti confiscato.

Il § 2 viene soppresso perchè difficilmente la subornazione potrebbe avvenire altrimenti che coi mezzi qui indicati, e i giudici terranno conto della loro varia efficacia nella latitudine della pena.

Sull'art. 183.

Art. 183, § 1 Colui che scientemente presta come parte un giuramento falso in un giudizio civile, è punito come reo di spergiuro col secondo al terzo grado di prigionia.

§ 2. La pena si accresce di un grado se il giuramento era stato deferito d'ufficio dal giudice.

§ 3. Cessa il delitto se il reo ritratta il falso giuramento prima della definizione della controversia.

I signori Arabia e De Foresta, richiamando le osservazioni fatte in occasione delle discussioni del codice civile sull'art. 1370, propongono la soppressione di questo articolo, d'accordo coi varii magistrati che espressero somigliante parere, cioè coi procuratori generali di Aquila e di Napoli e con quello della cassazione di Palermo.

Nota De Foresta che la commissione compilatrice del codice civile non volle pregiudicare la questione nel suo aspetto penale, lasciandola anzi indecisa di fronte al tuttora vigente codice sardo, ma risulta dai verbali che era unanime il voto, perchè la disposizione del citato articolo 1370 venisse poi per la parte penale confermata nel nuovo codice relativo collo eliminare anche il reato di falso giuramento (*).

Il prof. Tolomei combatte la proposta, non solo a motivo della immoralità dello spergiuro, ma anche per il danno reale che questo arreca all'amministrazione della giustizia ed ai privati, convertendola in strumento di frode e di furto. Subordinatamente osserva che se si può interdire la prova della falsità di un giuramento decisorio, pel motivo che il litigante si è spontaneamente affidato alla religione del suo avversario, rinunziando ad altri mezzi di prova, affatto ingiusto sarebbe interdire quella prova, quando manca questa rinunzia del litigante, p. e., nel giuramento deferito dal giudice d'ufficio. Che se si teme che il giudizio penale possa servire di pretesto per provare con testimonj una obbligazione che non sarebbesi in sede civile potuta con tal mezzo provare per eccesso di somma, basterebbe dichiarare che la falsità del giuramento non possa essere provata, neppure in sede penale, con mezzi che nel giudizio civile non sarebbero stati ammessi per provare l'obbligazione cui il giuramento si riferisce. Il che non renderà illusoria la disposizione, poichè un documento posteriormente trovato e la confessione stessa del giurante possono dar la prova evidente e piena della falsità del giuramento.

(*) *Art. 370 del cod. civile.* Se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità.

A quest'ultima considerazione obbietta il prof. Carrara che il documento posteriormente prodotto per provare il falso giuramento, poteva essere stato ad arte celato o trafugato per tendere un'insidia al giurante.

Del resto la commissione, senza ripetere qui le ragioni dai proponenti ricordate, è d'avviso che siavi pericolo di maggiori immoralità e frodi, ammettendo la prova del falso giuramento, che rifiutandola. I casi nei quali questa prova è stata artifiziosamente combinata contro litiganti che avevano giurato il vero, sia per far loro subire pene gravissime, sia per valersene come di minaccia onde estorcere l'adempimento di insussistenti obbligazioni, persuadono la commissione che sia ancora minor male abbandonare all'onore ed alla coscienza dei cittadini un fatto che al postutto nella più parte dei casi è altresì imperscrutabile.

Per questa deliberazione rimane soppresso l'articolo proposto dalla sotto-commissione.

Dopo ciò si passa al capo *della simulazione di reato*.

Sull'art. 184

Art. 184, § 1. Chi produce scientemente all'autorità giudiziaria, o ad un pubblico ufficiale avente obbligo di farne relazione all'autorità giudiziaria, denunzia, querela o notizia di un fatto punibile non vero, senza incolparne determinata persona, oppure ne finge per modo le traccie che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per constatarlo, è punito col primo al secondo grado di prigionia, e nei casi più gravi anche col terzo al quarto grado, salva la pena del falso se il delitto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

§ 2. Se il reo ha ratificata col giuramento la denunzia o querela, la pena si accresce di un grado.

Osserva il prof. Carrara che questo reato si approssima alla calunnia se il colpevole persiste nella simulazione del reato in genere, anche quando fallaci indizj corroborandola abbiano fatto procedere contro innocenti, e ciò sebbene, nè fingendo tali indizj, nè con alcuna allegazione, il falso denunciante abbia cercato di incolparne altri.

La commissione, accogliendo l'osservazione, delibera che abbiasi a contemplare espressamente nel presente articolo l'ipotesi suesposta, applicandovi l'aumento di un grado di pena.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

BODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 71.

SEDUTA DEL 14 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Del favoreggiamento, dell'omessa referta e della fuga di delinquenti

Intervenuti i signori
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI,
ARABIA,
CARRARA,
DE FORESTA,
TOLOMEI,
TONDI,
BODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si prosegue nell'esame degli articoli, e si passa al capo *del favoreggiamento di delitti e delinquenti*.

Sull'art. 185.

Art. 185, § 1 Salvo il caso di complicità preveduto nell'art. 63 n° 2, chi scientemente occulta alle ricerche dell'autorità una persona contro cui fu, per titolo di delitto, pronunziata condanna od emesso ordine di arresto; e chi scientemente occulta, disperde o in qualunque modo sopprime o fa disparire le traccie o gli indizi per la scoperta di un delitto o del suo autore, o lo aiuta ad eludere le investigazioni dell'autorità è punito come reo di favoreggiamento, colla prigionia

§ 2 Sono esenti da pena i congiunti indicati nell'art. 184 n° 4, in quanto abbiano mirato solamente a proteggere la persona condannata od imputata.

Si osserva che il favoreggiamento può talvolta costituire un nuovo reato, talvolta complicità, così se fu già commesso un ratto può avvenire che, per assicurarne il successo, persone che non ne furono punto complici si prestino al violento trasloco della persona rapita; e così nei casi di ricettazione Si crede quindi opportuno di completare la frase *fuori dei casi di complicità*, aggiungendo *o di nuovo reato*.

Il prof. Carrara inclina a preferire la formola del codice penale toscano, art. 285.

Ma osserva l'on. Arabia che ivi si tratta del favoreggiamento diretto ad aiutare il delinquente, mentre deve comprendervisi anche il caso di soppressione dolosa degli indizj di un reato in genere anche per iscopo diverso e senza mira di aiutare il delinquente.

Ad ogni modo l'art. 187 (*) contiene pure una delle figure del favoreggiamento previste nell'art. 285 toscano, e perciò dovrebbero fondersi insieme.

La sotto-commissione è incaricata di redigere il nuovo articolo 185 in modo che abbracci le quattro figure del favoreggiamento, cioè con aiuto al delinquente per assicurargli il profitto del reato, ovvero per eludere le investigazioni della giustizia contro di lui, o per sottrarlo alle ricerche di essa, e da ultimo dispersione o soppressione dolosa delle traccie di un reato in qualunque modo e per qualunque scopo.

La pena si fissa nella detenzione non superiore a cinque anni in modo che non superi neppure la metà della pena che toccherebbe all'autore del reato favorito.

Sul § 2 non si fanno osservazioni.

Sull'art 186.

Art. 186, § 1 Chi rimove, seppellisce o permette che si seppellisca o in altro modo nasconde il cadavere di persona estinta di morte violenta prima che siasi proceduto alla visita giudiziale, o il cadavere di un neonato prima che fosse notificato all'ufficio dello stato civile, si punisce col primo grado di multa, e se lo ha nascosto col secondo al terzo grado di prigionia.

§ 2 Vale anche per questo delitto il disposto del § 2 dell'articolo precedente.

Arabia osserva che i fatti ivi indicati, se sono commessi a scopo di sopprimere le traccie di un reato, rientrano nel disposto precedente, se non tendono a tale scopo non costituiscono favoreggiamento, ma semplice contravvenzione contro l'ordine pubblico o la sanità, da riservarsi al codice relativo.

La commissione aderisce e sopprime l'articolo.

Sull'art. 187.

Art. 187 È colpevole di favoreggiamento anche colui che, dopo commesso un delitto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, scientemente aiuta il reo ad assicurarne il frutto, ed è punito, se il fatto non cade sotto sanzione speciale e se non costituisca complicità, giusta l'art. 63 n° 2, colla pena dovuta all'autore o complice, diminuita di due a tre gradi.

Si rimanda alla sotto-commissione coll'art. 185.

(*) Vedi avanti.

Si passa al capo *dell'omessa notifica di delitti* e si muta in questa *dell'omesso referto.*

Sull'art. 188.

Art. 188. Il pubblico ufficiale che avendo, nell'esercizio delle sue funzioni, acquistata notizia di un delitto non riservato a querela privata, abbia ommesso di farne i rapporti o le notifiche prescritte dal codice di procedura penale, è punito, salvo il disposto degli articoli 136 e 137, colla interdizione temporanea dall'ufficio.

De Foresta osserva che ove non concorra lo scopo di favoreggiamento, se trattasi di un pubblico ufficiale che avesse obbligo per proprio ufficio di fare referto, è reo di abuso d'ufficio, e se di altro pubblico ufficiale non avente quest'obbligo, la sua omissione non può essere reato, ma tutt'al più contravvenzione.

Il cav. Ambrosoli per la sotto-commissione fa notare che il codice di procedura penale parla in genere dell'obbligo di qualunque pubblico ufficiale di denunziare i reati a lui noti nell'esercizio delle sue funzioni, e siccome ivi manca la sanzione penale, si sono qui ripetuti i termini con cui l'obbligo è stabilito, aggiuntavi la pena.

Replicano il prof. Carrara ed il senatore Marzucchi, che dalla disposizione del codice di procedura non dipende che l'omissione del referto sia un reato.

La presente disposizione può essere necessaria riguardo agli ufficiali di polizia giudiziaria, poichè a loro incombe per ufficio l'obbligo preciso della denunzia dei reati che vengono a loro notizia nell'esercizio delle loro funzioni, ma gli altri pubblici ufficiali non debbono andar puniti per l'omesso referto che in via disciplinare, se così stabiliscano le prescrizioni della rispettiva carriera.

La commissione conviene sulla necessità della disposizione in esame per gli uffiziali di polizia giudiziaria, e ritiene che riguardo agli altri sarà per avventura il caso di disposizione analoga nel codice di polizia, non essendo il caso di elevare a reato una omissione che non ne ha l'importanza.

Sull'art. 189.

Art. 189. I medici, i chirurghi e le levatrici, ed ogni altro ufficiale di sanità che avendo prestata l'assistenza della loro professione in casi, che per le circostanze dovevano riconoscere come delitti non riservati alla querela privata, hanno ommesso di notificarli entro ventiquattro ore, e, se vi fu pericolo, immediatamente, all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, che già non ne fosse informata, sono puniti col primo al secondo grado di multa, e inoltre nei casi più gravi, colla interdizione temporanea dalla loro professione

Viene osservato che le persone qui indicate debbono fare referto di qualunque caso di morte, lesione od altra offesa personale che possono costituire reato, ancorchè loro non consti che provengano da reato, e sarebbe perduto lo scopo di questa disposizione di legge, qualora fosse aperta l'indagine se essi, omettendo il referto, sapevano o no, oppur dovevano sapere che trattavasi di reato di azione pubblica. Pericolosa egualmente è l'eccezione dedotta dal fatto che *l'autorità già ne fosse informata.*

La commissione pertanto delibera di sopprimere questa clausola e corregge l'articolo come segue. *in casi che possano presentare carattere di reato contro le persone hanno omesso di farne referto*

Si passa indi al capo *della fuga degli arrestati e della infrazione delle pene*

Sull'art. 190

Art. 190, § 1 Chi, essendo in arresto per ordine dell'autorità competente, fugge per mezzo di violenza alle persone incaricate di custodirlo o per mezzo di violenta effrazione, di scalamento o di chiavi false, è punito col primo al secondo grado di prigionia

§ 2 Se la violenza venne commessa con armi, si applicano le pene stabilite per la ribellione nell'art 160 lett *b, d.*

La commissione ammette che l'evasione semplice non costituisca reato, ma dubita se anche lo scalamento e l'uso di chiave falsa abbiano a rendere punibile l'evasione pel motivo che gli artifizi non possono equipararsi alle violenze.

Nondimeno la commissione mantiene l'articolo come è stato proposto in vista del pericolo che è inerente all'uso di artifici coi quali si apre il recinto carcerario non meno che colla rottura, e si compromette la sicurezza del carcere anche in rapporto agli altri che vi son ditenuti Si osserva però che il vocabolo generico di *effrazione* o *rottura* potrebbe applicarsi anche al caso di rottura dei ferri, ceppi, od altro mezzo di sicurezza usato sulla persona del condannato, p. e. quando è in traduzione, il che non è nell'intendimento di questa disposizione di legge, opperò si delibera di meglio indicare il concetto, dicendo *effrazione di recinti.*

Quanto alla pena, trattandosi di arrestato non ancor condannato, e che può forse non esserlo, od esserlo a pena minore della prigionia, si delibera che basti la detenzione fino ad un anno, la quale nel caso di uso d'armi *contro le persone* sarà aumentata di uno o due gradi.

Sull'art. 191.

Art. 191, § 1. Il condannato a pena temporanea che nei modi indicati nell'articolo precedente, § 1, fugge dallo stabilimento penale, è punito con un prolungamento della pena, da misurarsi da uno a sei mesi, se la pena è la prigionia o la detenzione, e da sei mesi ad un anno, se la pena è la reclusione o la relegazione. Ma se la violenza fu commessa con armi si applicano le pene indicate nel § 2 dell'articolo precedente colle norme esposte nel titolo VI, libro I.

§ 2. Al condannato all'ergastolo, fuggito nei modi suindicati, viene inflitta, a giudizio della direzione, una restrizione delle concessegli facoltà.

§ 3. La condanna per delitto di fuga, non dà luogo all'applicazione a carico del fuggitivo delle disposizioni sulla recidiva (art. 72 - 74).

Per semplificare l'applicazione del § 1, si delibera che se concorre la violenza il prolungamento venga raddoppiato. E si trova necessario aggiungere che in ambi i casi si possano sorpassare i limiti stabiliti dagli articoli 16 e 19 per l'applicazione delle pene.

Quanto al condannato all'ergastolo si crede più giusto punirlo colla regola relativa ai recidivi, però entro il limite massimo di due anni.

Si sopprime poi il § 3, dacchè la recidiva esiste solo pei reati della medesima specie.

A questo punto sorge il dubbio se il fuggitivo dal luogo di pena incominci a prescrivere il solo residuo di essa dalla data dell'evasione, o se, nel caso che prima di essere sottoposto all'espiazione già fosse incominciato il corso della prescrizione, possa il fuggitivo riunire il tempo allora decorso a quello posteriore alla evasione. Ad evitare il dubbio, e quello perfino che dal silenzio della legge potrebbe desumersi per supporre che corra la prescrizione anche durante la espiazione, si delibera di aggiungere nel capo della prescrizione la regola generale che l'arresto in esecuzione della condanna interrompe la prescrizione.

Inoltre per escludere che la prescrizione della pena si acquisti mediante un altro reato, si aggiunge che qualora il condannato siasi sottratto alla esecuzione della pena, sia col resistere alla forza pubblica, sia col mezzo di corruzione, la prescrizione resta interrotta e ricomincia da capo dalla data di questi fatti.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

Marzucchi, *vice-presidente.*

Rodellono, *segretario.*

Verbale N° 78.

SEDUTA DEL 15 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Della fuga; inosservanza di pene; istigazione a delinquere.

Presenti i signori:

Marzucchi, vice-presidente,
Ambrosoli,
Arabia;
Carrara;
De Foresta,
Tolomei,
Tondi;
Rodellono, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si prosegue nell'esame degli articoli.

Sull'art. 192.

Art. 192, § 1 Chi ha cooperato alla fuga o l'ha facilitata, è punito.

a) col primo al secondo grado di prigionia se ha fatto uso di dolosi concerti od ha somministrato i mezzi o stromenti atti ad agevolare la fuga;

b) col quarto al sesto grado di prigionia se ha cooperato anche agli atti di violenza o di effrazione, od ha somministrato le armi;

c) colle pene stabilite per la ribellione nell'art. 160 lett *b*, *d*, se ha cooperato anche all'uso delle armi.

§ 2 Si applica anche nei casi preveduti dal presente articolo il disposto dell'art. 162.

Avendo il procuratore generale di Catania proposto che si riferisca questo articolo ai soli casi di fuga con violenza o rottura, scalamento o chiave falsa, il cav. Tondi nota che la facilitazione alla fuga deve essere punita in qualunque caso anche di fuga semplice, perchè contiene in sè tanto una offesa alla giustizia, quanto un favoreggiamento a un delinquente senza la scusa del naturale istinto alla libertà, in vista del quale il fuggitivo va esente da pena.

Solo è giusto distinguere nella pena il caso di cooperazione a fuga semplice da quello in cui anche il fuggitivo è punibile. Associandosi pertanto all'osservazione del procuratore generale di Ancona propone

Chiunque ha dolosamente fatto evadere un arrestato o condannato, o ne ha in qualunque modo facilitata la evasione, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno, e coll'aumento di un grado, se l'evasione avvenne in uno dei modi previsti nell'articolo precedente

La commissione approva.

Sopprime poi il § 2, bastando la latitudine lasciata ai gradi e nella applicazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti, e non essendo conveniente ammettere una ragione di scusa agli artifizi adoperati dai congiunti del detenuto, come non fu ammessa nei reati di subornazione e corruzione.

Sull'art. 193

Art. 193, § 1 Se il fuggitivo si ricostituisce spontaneo in arresto, la pena stabilita nell'articolo 190 si diminuisce di uno a due gradi, quella stabilita nell'art 191 § 1 si riduce a metà, e quella stabilita nell'articolo 191 § 2 si rimette interamente

§ 2 Si diminuisce parimenti di uno a due gradi la pena stabilita nell'articolo 192 per il cooperatore alla fuga, se prima della sentenza fa seguire l'arresto o la riconsegna del fuggitivo.

Nulla da osservare sul § 1.

Quanto al § 2, si osserva che può bastare la latitudine della pena per ricompensare il cooperatore che procura l'arresto del fuggitivo, riparando così il proprio fatto.

Epperò si sopprime

Sull'art. 194.

Art. 194, § 1 Le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato, qualora questi sia fuggito con loro connivenza, si puniscono colle pene indicate nell'art 192, accresciute di uno a due gradi, e colla interdizione perpetua dal servizio.

§ 2 Le stesse persone, qualora l'arrestato sia fuggito per loro negligenza, si puniscono col primo grado di detenzione e colla interdizione temporanea dal servizio, eccettuato il caso che entro mesi tre dal giorno della fuga abbiano procurato l'arresto del fuggitivo. A questo effetto il giudizio si sospende sino a che sia trascorso questo termine

Premesso che la commissione intende per *connivenza* anche *l'aiuto e la cooperazione*, si osserva, quanto alla pena, che dee dirsi troppo mite, massime pel caso che il custode infedele abbia colla sua connivenza posto in pericolo il personale di custodia o di guardia.

Si delibera pertanto che la pena debba essere la prigionia non inferiore

ad un anno, e se l'evasione avvenne con violenze sulle persone la reclusione da cinque a dieci anni, aggiunta sempre la interdizione dai pubblici uffici.

Quanto al disposto del § 2, si eleva qualche dubbio sulla impunità ivi proposta. Si riconosce che non vi sono le ragioni d'immoralità che la fecero escludere nel caso della facilitazione, e che può esser utile interessare il custode negligente a procurare egli stesso il nuovo arresto del fuggito; tuttavia la commissione preferisce lasciare all'apprezzamento delle circostanze dei singoli casi una maggior latitudine di pena, anzichè ammettere una completa impunità.

Qui il cav. Arabia, associandosi alle osservazioni svolte dalla procura generale di Napoli (*) e pienamente accolte dalla commissione, propone di aggiungere la seguente disposizione in separato articolo:

I carcerieri che permettono ad un detenuto di allontanarsi anche temporariamente dai luoghi di custodia sono puniti colla prigionia fino ad un anno e colla interdizione dall'ufficio.

Onde reprimere questo grave e pericolosissimo abuso, la commissione approva la proposta. Solo si chiarisce qui essere evidente che non v'è reato, quando i carcerieri obbediscono agli ordini della competente autorità ed in conformità delle leggi e regolamenti, poichè in tali casi non trattasi di un *permesso dato dal carceriere*, ma della esecuzione di un obbligo d'ufficio.

(*) Eccole: Sovente accade che il custode permette la temporanea uscita del detenuto, il quale d'ordinario ritorna in carcere secondo la parola data, ma talune volte fugge, talun'altra ha occasione di commettere nuovi reati, e non è mancato il caso che avesse potuto attingere nei registri delle prigioni una pruova autentica di *alibi*.

Si è dubitato (quando specialmente il detenuto torni al carcere), se vi sia fuga nella persistenza dell'*animus revertendi*, e se il custode possa chiamarsene responsabile per connivenza. Se il detenuto fugge, è inutile indagare se, allorchè gli fu permessa l'uscita, promise ed aveva effettivamente intenzione di tornare: il custode ha violato volontariamente i proprii doveri, ha infranto le leggi della custodia e dell'espiazione delle pene, ha esposto la società a pericolo seguito dal danno della fuga: egli deve risponderne per connivenza.

Che se il detenuto esca, ma si riduca in carcere, il fatto del custode non è però innocente, egli o sarà soggetto ad una penalità speciale, o gli s'infliggerà la pena ordinaria con le diminuzioni dell'art. 193 § 2, diminuzioni negate agli altri casi di connivenza del custode.

È d'uopo che una novella redazione dell'articolo 194, od altro articolo distinto, comprenda le soluzioni specificate di sopra.

Sull'art. 195.

Art. 195, § 1. I condannati alle pene della relegazione semplice, del confino e dell'esilio, i quali vi contravvengono, debbono scontare il residuo della pena colla detenzione, ridotta però pei condannati alla relegazione semplice a due terzi, pei condannati al confino alla metà, e pei condannati all'esilio ad un terzo della durata.

§ 2. Se il condannato è straniero, può pronunziarsi la immediata espulsione dal regno.

Il § 1 si approva, salve le modificazioni necessarie per le precedenti deliberazioni sulla relegazione semplice.

Quanto al § 2, la commissione, associandosi a taluni magistrati, è d'avviso che la facoltà di espellere gli stranieri dal regno sia lasciata alla competenza amministrativa anzichè giudiziaria, massime che non è fra le pene l'esilio generale dal regno.

Perciò delibera di sopprimere il § 2.

Sull'art. 196.

Art. 196. Il condannato che contravviene alle interdizioni indicate negli articoli 25 e 26, è punito col secondo al terzo grado di multa, e nei casi più gravi col primo grado di detenzione, ferme restando le interdizioni pronunziate.

Nulla da osservare.

Sull'art. 197.

Art. 197. Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale della polizia il quale contravvenga alle disposizioni dell'autorità per la medesima stabilite, è punito a termini degli articoli 113 e 114 della legge di pubblica sicurezza, e col primo al secondo grado di detenzione se pel delitto da lui commesso era stato condannato alla relegazione.

La commissione ritiene che essendosi esclusa la sorveglianza speciale dal novero delle vere *pene*, la violazione degli obblighi imposti debba trattarsi a norma della legge di pubblica sicurezza, epperò si sopprime l'articolo.

Sull'art. 198.

Art. 198. Il condannato alla riprensione giudiziale il quale, senza scusa giustificata, non si presenti a ricevere nell'udienza del giorno stabilito la riprensione, è punito col primo al terzo grado di multa e in caso di recidiva col primo grado di detenzione.

È soppresso per effetto della eliminazione della riprensione giudiziale dal novero delle pene.

Si passa al titolo *dei reati contro l'ordine pubblico*, e si comincia dal capo denominato *della provocazione alla violazione delle leggi*; alla quale epigrafe si sostituisce *dell'istigazione a delinquere*.

Sull'art. 199

Art. 199 Chi, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 115, ma fuori dei casi dal medesimo contemplati, ha eccitato, instigato o provocato a commettere delitti con o senza determinazione di specie, è punito come complice se furono consumati, mancati o tentati, e in caso contrario, come reo di provocazione a delinquere, colla prigionia, colla detenzione o colla multa secondo la natura dei delitti a cui mirava la provocazione

Il prof. Carrara trova inutile il richiamo dell'art. 115, e tanto meno il richiamo delle disposizioni sulla complicità e del tentativo, che stanno da sè, ben intendendosi che allora soltanto avvi instigazione, quando non essendosi accolta non ha potuto convertirsi in complicità.

Quanto al reato d'instigazione per sè stesso, egli propone di modificare l'articolo come segue:

Chiunque con animo deliberato ha cercato indurre altri a commettere reati, se l'eccitamento non è stato accolto è reo di instigazione a delinquere ed è punito, se aveva in mira reato punibile d'ergastolo, colla prigionia da uno a cinque anni, se un reato punibile di reclusione, colla prigionia da un mese ad un anno, se un reato punibile di relegazione o prigionia colla detenzione fino a tre mesi.

Propone poi che si ometta di contemplare i reati minori, giacchè la ragion di punire una instigazione non susseguita da alcun atto delittuoso, non sussiste che di fronte al pericolo inerente ai più gravi reati

La commissione approva la proposta del prof. Carrara.

Sull'art 200.

Art. 200. Chi, con uno dei mezzi sopra indicati, provoca a disobbedire alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, od eccita lo sprezzo od il malcontento contro i medesimi, è punito col primo al secondo grado di detenzione e di multa

Richiamato l'art. 115, si delibera di rifondervi il presente art. 200, diminuendone poi la sanzione penale.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale Nº 78.

SEDUTA DEL 18 MARZO 1868 (*).

SOMMARIO

Dell'associazione per delinquere; della mendicanza e vagabondaggio; delle armi e dei giuochi.

Presenti i signori
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
ARABIA;
CONFORTI,
DE FORESTA,
TOLOMEI,
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si procede all'esame del capo *dell'associazione per delinquere*, che si riferisce per intiero.

Art. 201, § 1. Coloro che in numero di tre o più hanno formata un'associazione per commettere delitti, benchè di specie non ancora determinata, sono colpevoli, pel fatto stesso della associazione, anche se non abbiano consumato o tentato nessun delitto; e sono puniti, i capi col primo al secondo grado di reclusione, e gli altri, col terzo al sesto grado di prigionia, e nei casi più gravi col primo grado di reclusione, aggiuntavi sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

§ 2. Le dette pene si accrescono di un grado se l'associazione è di persone armate che scorrano le campagne.

§ 3. Vale anche nei casi indicati nel presente articolo il disposto dell'art. 117.

Art. 202, § 1. Se i soci od alcuni di essi, in conseguenza del concerto, od anche fidando nel timore che incute l'associazione, hanno consumato o tentato un delitto, la pena di questo si accresce di un grado, applicate altresì le norme dei titoli V e VI, libro I.

§ 2. L'aumento è di due gradi se il delitto fu consumato o tentato dalle persone indicate nel § 2 dell'articolo precedente.

(*) Parte di questa seduta fu impiegata in discussioni relative al libro I e trovasi già riferita più indietro.

La commissione ritiene che dalle disposizioni di questo capo debbano essere in modo non dubbio colpite tutte le associazioni per delittuoso fine o per indebite esazioni, benchè non aventi l'immediato scopo di commettere determinati reati, purchè siano sostenute dalla implicita minaccia delle vendette per parte dell'associazione, come la camorra, l'affigliazione al brigantaggio, la maffia e simili.

A tale scopo, presa sommaria cognizione delle vigenti disposizioni relative alle comitive, bande di malfattori ed associazioni per delinquere, rinvia la redazione del capo presente alla sotto-commissione.

Sospesa intanto ogni deliberazione sugli articoli attuali del progetto in questa materia, la commissione passa al capo della *mendicanza, oziosità e vagabondaggio*, che è del seguente tenore:

Art. 203, § 1. È punito col primo grado di prigionia chi, non autorizzato, viene colto a mendicare, e chi, essendo autorizzato, viene colto a mendicare nelle condizioni espresse dall'articolo 68 della legge di pubblica sicurezza.

§ 2. Se in tali condizioni fu colto un mendicante non autorizzato, la pena si accresce di un grado.

§ 3. Nei casi preveduti dal presente articolo, se il mendicante è valido od abituale, si aggiunge la pena della vigilanza speciale della polizia.

Art. 204. I genitori, tutori, od aventi obbligo od incarico di educare, curare e custodire fanciulli, se li prestano ad altri perchè servano di mezzo al mendicare, sono puniti col primo grado di prigionia.

Art. 205, § 1. Sono oziosi coloro che sani e robusti e senza mezzi di sussistenza, persistono a non esercitare professione, arte o mestiere e a non darsi a stabile lavoro anche dopo l'ammonizione loro espressamente fatta a tal uopo, giusta la legge di pubblica sicurezza.

§ 2. Sono vagabondi gli oziosi che non tengono domicilio certo o vagano da un luogo all'altro nonostante la ricevuta ammonizione, benchè questa sia stata fatta pel solo titolo di oziosità.

Art. 206. Gli oziosi e i vagabondi sono puniti col primo grado di prigionia, salvo il disposto dall'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 207, § 1. Non possono essere imputati del delitto di oziosità o vagabondaggio i minori di anni sedici.

§ 2. Essi vengono dall'autorità di pubblica sicurezza consegnati ai loro genitori o tutori che saranno ammoniti a provvedere alla loro educazione ed invigilare sulla loro condotta, sotto pena, in caso d'inosservanza, del primo al secondo grado di multa.

§ 3. Persistendo ciò non ostante i minori nella oziosità e nel vagabondaggio, possono dalla stessa autorità di pubblica sicurezza essere collocati, non oltre la maggiore età, in una casa d'educazione o di lavoro, per apprendervi un mestiere od una professione.

La commissione essendo unanime nel considerare i fatti qui specificati piuttosto come contravvenzioni, che come atti costituenti vero reato,

delibera di sopprimere il capo presente e ne riserva l'esame al tempo in cui si rivedrà il codice di polizia

Dopo di ciò si passa all'esame del capo *delle armi proibite,* che è del seguente tenore

Art. 208, § 1 Chi, senza una speciale licenza della competente autorità, fabbrica, introduce nello Stato, vende ed espone in vendita possiede o porta armi proibite, si punisce col primo al secondo grado di detenzione e di multa o coll'una di queste due pene soltanto a norma delle circostanze, e in caso di recidiva col primo al secondo grado di prigionia.

§ 2. Vanno sotto il nome di armi proibite tutte quelle armi e quegli strumenti atti ad offendere, che l'autorità competente ha dichiarato tali per disposizione di leggi o regolamenti particolari

Art. 209. La pena si applica anche nel caso che il reo sia trovato possessore o portatore di singole parti di dette armi, o delle armi stesse smontate, qualora risulti che le può ricomporre e montare sia colle parti esistenti presso di lui od in luogo da lui scelto, o da lui date ad accomodare a fabbricatori od armaiuoli, sia con lievi riparazioni.

Art 210 La pena stabilita nell'articolo 208 si accresce di uno a due gradi

1º se le armi vennero portate in occasione di feste o solennità o spettacoli, dove concorresse adunanza di gente, ovvero di notte in luoghi abitati,

2º se il reo fosse ozioso, vagabondo, mendicante, o già condannato per delitti contro le persone o le proprietà, o per delitti accompagnati da violenza, ovvero sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 211 In tutti i casi in cui il presente codice parla di armi o di persone armate, l'espressione comprende tanto le armi proibite quanto quelle delle quali è vincolato il porto ad una licenza. secondo le leggi ed i regolamenti di pubblica sicurezza quanto finalmente le armi improprie, cioè tutti gli strumenti, utensili o corpi taglienti, perforanti o contundenti, benchè non destinati principalmente ed ordinariamente all'offesa, quando ne venga fatto uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

Per prima cosa si dubita se l'opportuna sede di questa materia non sia piuttosto nel codice di polizia, trattandosi di fatti che non sono reati per sè, ma che contengono un pericolo ed occasione di reati, e lo scopo delle relative sanzioni penali essendo piuttosto quello di premunire il pubblico contro il pericolo di omicidj e lesioni che dalla diffusione delle armi può essere temuto, che non di punirne il possesso, o porto per sè innocuo e spesso permissibile.

Però, considerando le attuali condizioni della pubblica sicurezza in molte parti del regno, e la cresciuta frequenza dei reati di sangue, dacchè si è fatto generale l'uso di portare armi, la commissione è convinta essere provvido che il divieto generale di portare armi senza speciale permesso sia sostenuto da maggiore severità di sanzioni, massime riguardo a quelle armi, il cui possesso o porto non può essere mai permesso,

perchè di genere vietato ed insidioso, e che perciò sia opportuno trattarne come di vero reato contro l'ordine pubblico nel presente codice

La commissione è poi d'avviso che debbansi dal codice, e non dalla sola autorità di sicurezza pubblica, dichiarare quali siano gli strumenti che la legge considera armi, come esse si distinguano in proprie ed improprie, e quali siano le insidiose, la cui ritenzione e porto non possono mai essere permessi; solo ammette che si lasci all'autorità di sicurezza pubblica il determinare, a norma della opportunità, quali siano le armi, il cui porto potrà permettersi.

Su tali criterj la sotto-commissione è incaricata della nuova redazione del presente capo, con avvertenza di tener calcolo delle nuove invenzioni d'armi non contemplate dai codici precedenti, e della proposta del conte De Foresta, oggi manifestata, perchè, ad esempio del codice toscano, siano dichiarate armi insidiose i coltelli eccedenti una data misura, e costituenti, più che utensili indispensabili, vere armi di offesa, di cui il popolo sì spesso abusa

Si passa indi al capo *dei giuochi d'azzardo*, che è il seguente.

Art. 212, § 1 Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie, chi in luoghi pubblici od aperti al pubblico tiene giuochi d'azzardo, e chi vi prende parte, è punito colla multa dal primo al quarto grado.

§ 2. Sono giuochi d'azzardo quelli nei quali la vincita o la perdita dipende essenzialmente o principalmente dalla sorte.

§ 3. Sono considerate aperte al pubblico anche le case private qualora vi sia ammessa indistintamente qualunque persona od anche soltanto chi si presenta a nome o per opera degli interessati

Art. 213, § 1 Alla pena si aggiunge la prigionia dal secondo al terzo grado per coloro che tengono giuochi d'azzardo in case apposite per abituale professione, e se sono conduttori di locande, osterie, caffè e simili esercizi pei quali è necessaria la autorizzazione di una autorità governativa o comunale, si aggiunge anche l'interdizione temporanea, e pei recidivi perpetua, dall'esercizio.

§ 2. Il danaro e gli oggetti trovati esposti al giuoco e gli strumenti o cose impiegate o destinate al medesimo vengono confiscati.

Per le osservazioni fatte più sopra circa gli oziosi e vagabondi, si riserba anche questa materia al codice di polizia, sopprimendola nel presente progetto.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta

Marzucchi, *vice-presidente*

Rodellono, *segretario*.

Verbale N° 74.

SEDUTA DEL 20 MARZO 1868.

SOMMARIO

Di nuovo sul favoreggiamento.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI,
ARABIA;
CONFORTI,
DE FORESTA;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Il cav. Ambrosoli presenta gli articoli già approvati del libro II del progetto con qualche modificazione di semplice forma, o destinata a meglio coordinarli col sistema del progetto, e si approvano.

La nuova redazione dell'art. 185 del progetto (sul favoreggiamento), dà luogo a breve discussione.

L'on. Arabia osserva che, parlandovisi sempre di *delinquente*, si lascia impunita quella specie di favoreggiamento che deriva dalla occultazione del reato generico, che anzi non essendovi veramente *delinquente*, se non quando già la condanna ha dichiarato tale lo autore del reato, l'aiuto che si presti a chi è noto come tale, ma ancora non ne è legalmente convinto, potrebbe dirsi non compreso nei casi di favoreggiamento. Propone pertanto che sia abbandonata la parola *delinquente* e sostituito un concetto più generale che abbracci ogni caso di favoreggiamento contro le indagini e gli ordini della giustizia penale ed inquirente.

Il cav. Tondi osserva che scopo di questa disposizione si è di colpire l'offesa che si fa alla giustizia, sottraendo alle sue ricerche le prove dei reati o la persona di chi li ha commessi. Per la prima parte sta il disposto generico, ma per la seconda dubita se possa farsi colpa del rifugio prestato all'autore di un reato, quando non è ancora ricercato dalla giustizia. Il mandato di cattura è quello che dà principio alle vere ricerche giu-

diziali del processato, sino a quel punto è libero di fatto e di diritto, nè vi è ragione per cui i cittadini debbano preconizzare che sarà ricercato in seguito.

Il sistema del progetto insomma costringe a negar rifugio anche quando il colpevole non sia ancora ricercato dalla giustizia, quello del codice francese va nell'eccesso opposto, richiedendo che il favoreggiatore conosca l'esistenza del mandato di cattura. Col primo sistema si punisce l'intenzione di sottrarre alle ricerche, che ancor non vi sono, nel secondo si lascia impunita l'intenzione, benchè accompagnata dal fatto, sol perchè manca la prova che fosse noto un ordine di sua natura segreto. Trova più ragionevole il sistema del codice sardo, secondo cui il reato di favoreggiamento esiste purchè esista il mandato di cattura, e propone che si faccia lo stesso.

De Foresta per contro osserva che la esistenza del mandato di cattura allora soltanto ha importanza quando si prescrive che debba essere conosciuto dall'occultatore, perchè vi si vede una diretta violazione volontaria di questo speciale ordine della autorità. Fuor di questo caso non vede ragion di distinguere fra colui che dolosamente sottrae il colpevole alle ricerche attuali e colui che lo sottrae alle ricerche possibili future Ambidue hanno lo scopo identico, ambidue ignorano i provvedimenti dell'autorità, ambidue compiono lo stesso fatto nell'intenzione di eluderne le ricerche Dacchè pertanto non si segue il sistema francese (stando al quale ben può dirsi inutile la disposizione, giacchè riescirebbe sempre difficilissimo provare che il reo avesse notizia della condanna o dell'ordine d'arresto), egli difende il sistema del progetto. Ambrosoli dichiara questo essere stato il concetto che guidò la sotto-commissione.

La commissione delibera di mantenere il sistema del progetto, facendo però luogo alla variante proposta dall'on. Arabia, e rinviando perciò la redazione di quest'articolo nuovamente alla sotto-commissione.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 75.

SEDUTA DEL 21 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Ancora dell'associazione per delinquere, e delle armi

Presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI,
ARABIA;
CONFORTI;
DE FORESTA;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, il cav. Arabia riferisce per la sotto-commissione sugli articoli relativi *all'associazione per delinquere,* e informa che la sotto-commissione ha riconosciuto essere quelli già proposti, sufficienti a colpire qualsiasi associazione, compresa la camorra, giacchè vi è colpita anche l'associazione a scopo generico di reati, sebbene di specie non determinata. Parve preferibile però di considerare più in astratto il fatto di chi *si associa,* anzichè quello di aver *formata un'associazione,* onde non sorga il dubbio che sia esente da pena chi si associa ad un'associazione già formata.

Riguardo poi al brigantaggio, la sotto-commissione crede che l'art. 4 della legge 7 febbraio 1864 (conosciuta col nome di legge Pica) possa considerarsi in parte già compreso nel favoreggiamento; tuttavia si per elevarne la pena, si per colpire anche nelle sue manifestazioni indirette il favoreggiamento di sì pericolosi reati, la sotto-commissione crede utile e propone di ripetere la disposizione in apposito articolo.

Quanto alla pena parrebbe eccessivo punire di reclusione qualunque fatto di semplice associazione per delinquere, potendo questa verificarsi anche per reati di minor importanza, e quindi punibili con pene minori, sicchè sarebbe assurdo punir più severamente l'accordo di commettere certi reati, che i reati in sè stessi.

Perciò si propone la prigionia da tre a cinque anni, salvo nei casi di associazioni armate scorrenti per le campagne o per le pubbliche vie, pei quali si propone la reclusione da cinque a dieci anni.

La commissione approva, e del pari delibera di omettere speciale aumento di pena pei reati commessi dai membri delle associazioni di cui si tratta, perchè l'aumento già deriva dalle regole stabilite pel concorso di più reati, e dal considerarsi il fatto di associazione come reato distinto e di per sè esistente.

Riferisce indi il cav. Arabia sulla materia delle armi, proponendo a nome della sotto-commissione gli articoli relativi.

Osserva poi che il porto di armi permissibili verrebbe contemplato nel codice di polizia, trattandosi di semplice omissione della licenza. Ben è vero che la commissione nell'ultima seduta lo avrebbe compreso tra i reati, ma allo scopo di portare maggior rigore nella pena, or questo scopo potrà egualmente ottenersi nel codice di polizia.

Il senatore Conforti non conviene in questa parte, non trovando ragione di derogare alle regole dell'armonia nelle leggi, e cita i codici napoletano e sardo, oltre di che vi è necessità di por riparo al gravissimo pericolo di reati che in certe provincie specialmente dipendono dalla frequenza e facilità dell'uso delle armi. Ad ogni modo il suo voto è che almeno la pena da determinarsi nel codice di polizia sia tale che permetta l'arresto in flagranza dei portatori d'armi, anche permissibili, quando non hanno la licenza di portarle.

De Foresta non vede motivo di distinguere fra il porto d'armi insidiose e non insidiose se non nella misura della pena. Egli non riconosce nel fatto del porto di qualsiasi arma un vero reato a norma dei principj generali. Il portatore di armi insidiose è spesso uno spavaldo, od un pauroso che vuol difendersi, ma non un uomo pericoloso; e quand'anche il suo scopo accenni ad un reato, manca un principio di attuazione che costituisca tentativo punibile. Niuna reale offesa e niuna immoralità presenta di per sè il fatto di portare un'arma celata, benchè annoverata dalla legge fra le insidiose. Pertanto egli crede che, o vuolsi considerare il fatto secondo la sua natura intrinseca, e i principj scientifici del diritto penale stanno col sistema toscano, che ne fa una mera contravvenzione (trasgressione), o vuolsi per ragioni di pubblica sicurezza speciale di tempo e di luogo derogare a tali principj, e converrà allora derogarvi per tutte le armi proprie, siano permissibili od insidiose, come nel codice napoletano e nel sardo, e punire nel codice il porto illecito di qualunque arma, salva la misura della pena secondo il pericolo inerente alla specie delle armi

Con ciò si avrebbero anche riunite le disposizioni tutte della materia.

Combatte questi argomenti il prof. Tolomei. La qualità insidiosa dell'arma è di per sè una minaccia già eseguita, e perciò la legge ne interdice a tutti e sempre la detenzione ed il porto.

Per contro è misura preventiva e di pubblica sicurezza il divieto di portare armi senza autorizzazione, perchè vuolsi togliere soltanto un'occasione di reati futuri.

Il senatore Marzucchi concorda in questo ragionamento per quanto riguarda il *porto* delle armi insidiose, ma non vede minaccia alcuna nella semplice *detenzione* dell'arma, benchè insidiosa. Può essere vaghezza di possederne e talora avviene a cagione del valore artistico od archeologico, o di memorie di famiglia. Può essere tutt'al più un preparativo di illecita difesa, ma finchè il detentore non le porta, non v'è alcun principio di anche implicita minaccia.

Dopo alcune altre osservazioni, la commissione approva il progetto con poche varianti.

Indi la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario*

Verbale N° 76.

SEDUTA DEL 23 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Della contraffazione delle monete, ecc.

Presenti i signori:

MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI,
ARABIA;
CARRARA,
CONFORTI;
DE FORESTA
TOLOMEI;
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si riprende l'esame del progetto al titolo VI *dei delitti contro la fede pubblica*, e si riferisce qui tutto il capo sulle monete.

Della contraffazione ed alterazione di monete e di carte di pubblico credito, e della frode monetaria.

Art. 214. Chi, non autorizzato, fabbrica monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale in qualsiasi luogo; e chi, di concerto col fabbricatore o coi complici, le mette in circolazione, è reo del delitto di contraffazione di monete, ancorchè siano eguali o superiori alle genuine nel titolo e nel peso.

Art. 215, § 1. La contraffazione di monete nazionali d'oro o d'argento si punisce col secondo al quarto grado di reclusione, quella di monete straniere col secondo al terzo grado.

§ 2. La pena si diminuisce di uno a due gradi se le monete sono di metallo inferiore o se nel titolo e nel peso sono eguali o superiori alle genuine.

Art. 216. Chi in qualsiasi modo diminuisce l'intrinseco valore di monete genuine nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale in qualsiasi luogo, o vi dà l'apparenza di un valore superiore; e chi, di concerto con lui, le mette in circolazione, è reo del delitto di alterazione di moneta.

Art. 217, § 1. L'alterazione di monete nazionali si punisce col primo al secondo grado di reclusione, ma se non giunge al valore di lire cento, col terzo al sesto grado di prigionia.

§ 2. L'alterazione di monete straniere si punisce col primo grado di reclusione, ma se non giunge al valore di lire cento, col terzo al quarto grado di prigionia.

Art. 218. Chi fa scientemente acquisto delle parti di cui le monete furono diminuite, si punisce, se non sia complice, col secondo al terzo grado di prigionia.

Art. 219. § 1. Chi, non autorizzato, fabbrica od imita carte di pubblico credito nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale in qualsiasi luogo, e chi di concerto col fabbricatore o coi complici le mette in circolazione, è reo del delitto di contraffazione di carte di pubblico credito.

§ 2. Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito tutte le carte, tanto nominative quanto al portatore, che sono emesse dai governi o da istituti a ciò autorizzati, ed hanno corso come moneta o come titoli creditorii.

Art. 220. La contraffazione delle carte di pubblico credito aventi corso come moneta si punisce col secondo al quarto grado di reclusione, quella di ogni altra carta di pubblico credito col secondo al terzo grado.

Art. 221. Chi in qualsiasi modo dà alle carte di pubblico credito, menzionate nell'articolo 219, l'apparenza di maggior valore, allo scopo di metterle in circolazione secondo il valore apparente, e chi, di concerto con lui, le mette in circolazione, è reo del delitto di alterazione di carte di pubblico credito.

Art. 222. L'alterazione delle carte di pubblico credito aventi corso come moneta si punisce col primo grado di reclusione, quella di ogni altra carta di pubblico credito col terzo al sesto grado di prigionia. Se però, in ambidue i casi, l'alterazione non giunge al valore di lire cento, la pena si diminuisce di un grado.

Art. 223. § 1. Le pene menzionate negli articoli 220 e 222 non possono applicarsi nel minimo del grado se le carte contraffatte o alterate sono nazionali.

§ 2. Le stesse pene sono diminuite di uno a due gradi se la contraffazione o alterazione è facilmente riconoscibile.

Art. 224. § 1. Chi, senza precedente concerto cogli autori o complici dei delitti preveduti nel presente capo, mette in circolazione come genuine e secondo l'apparente valore, monete o carte da lui riconosciute per contraffatte od alterate, è punito, come reo di frode monetaria, colla prigionia; e se il danno supera lire cento, anche con una multa non oltre il quinto grado.

§ 2. La pena si diminuisce di uno a due gradi se egli stesso aveva in buona fede ricevute le monete o carte per vere.

Art. 225. Chi, non autorizzato, fabbrica o ritiene dolosamente conii, torchi, forme, lastre e stromenti esclusivamente atti alla contraffazione od alterazione delle monete o delle carte di pubblico credito, è punito col terzo al sesto grado di prigionia, anche se il delitto non fu commesso nè tentato.

Art. 226. § 1. Sono esenti da pena gli autori o complici di una contraffazione od alterazione di monete o di carte di pubblico credito, i quali, prima che vengano poste in circolazione, e prima del procedimento, ne abbiano dato avviso all'autorità, procurando il sequestro delle monete e carte contraffatte o alterate, od almeno degli oggetti destinati alla fabbricazione di esse.

§ 2. Quando ciò sia seguito nel corso del procedimento prima della sentenza, le pene nelle quali sarebbero incorsi vengono diminuite di due a tre gradi.

Il prof. Carrara prende la parola. Sceverando la discussione generale sul tema del reato di falsa moneta dalla speciale su ciascuno dei singoli articoli, prega la commissione a soffermarsi anzitutto alla prima, onde

porsi d'accordo sul criterio del reato e sulle sue distinzioni. Il criterio del reato di falsa moneta altri lo pone nella violazione della proprietà, altri nella violazione della prerogativa sovrana, o di maestà, altri nella violazione della pubblica fede. Egli è fra questi ultimi, epperò si astiene dal darne la dimostrazione, trovandosi d'accordo colla sotto-commissione, che appunto ha collocato questo reato fra quelli contro la fede pubblica, al che assentono unanimi gli altri commissari.

Scendendo alle distinzioni delle varie figure di questo reato, egli le raccoglie nelle sei principali seguenti.

1° Fra moneta nazionale e moneta estera, avente corso legale o commerciale nel regno.

2° Fra moneta d'oro od argento, e moneta di metallo inferiore;

3° Fra moneta metallica e carta moneta;

4° Fra la fabbricazione e lo smercio;

5° Fra la fabbricazione di moneta falsa e l'alterazione della moneta legittima.

6° Fra la moneta falsa di valore intrinseco minore alla legittima, e quella di valore intrinseco pari o maggiore alla moneta legittima.

La prima distinzione ha per fondamento l'antico criterio che ravvisava nel reato di falsa moneta una offesa alla prerogativa sovrana; ma abbandonato quel criterio, la distinzione più non regge di fronte al fatto che la fede pubblica è ugualmente violata nella falsificazione di qualunque moneta, purchè abbia corso riconosciuto, sia poi di conio estero o nazionale. Propone di veder soppressa tale distinzione nel progetto

La commissione aderisce.

La seconda distinzione si fonda sulla supposizione che il danno sia maggiore nella falsificazione della moneta di metallo più prezioso, che non in quella di moneta erosa; ma non è supposizione fondata. Il maggiore o minor danno dipende dalla somma dei valori rappresentati dalle monete falsificate, non dalla qualità del metallo. La falsificazione di mille lire in moneta erosa rappresenta un danno maggiore che quella d'un sol pezzo d'oro da cento lire. Che anzi ove abbiasi riguardo alla maggior facilità con cui si può contraffare la moneta di rame, alla minor diligenza con cui si riceve generalmente, ossia al maggiore e più facile smercio di essa, dovrà riconoscersi che vi è maggior incentivo a contraffarla e maggiore speranza d'impunità, e che maggiore per conseguenza è la necessità politica di punire il colpevole. Che se guardasi alla violazione della pubblica fede, questa concorre ugualmente nell'una e nell'altra falsità, sicchè in astratto il reato è uguale

Propone quindi il prof. Carrara di sopprimere anche la distinzione dedotta dalla qualità del metallo.

Il prof. Tolomei sostiene invece la distinzione ammessa nel progetto della sotto-commissione, perchè ha radice nelle leggi sinora esistenti, nella pratica comune e nella opinione volgare; e perchè le monete d'oro e di argento, servendo di tipo monetario e adoperandosi nelle più importanti contrattazioni, hanno corso più universale e per le maggiori somme. La moneta di rame all'incontro entra per poca parte e quasi a guisa di supplemento nella massa monetaria, e niuno è obbligato a riceverne più di una modica somma. L'alterazione economica non può esser mai grave, nè il danno reale molto sensibile. Conviene esso pure che l'elemento giuridico del reato di falsa moneta consista nella violazione della pubblica fede, e che questa esista ogni qualvolta, simulando le apparenze del legittimo conio, si spenda per moneta ciò che non lo è. Ma crede che nel misurare la pena non si possa prescindere dal tener calcolo del danno reale, che è quanto dire, doversi distinguere fra quelle monete dalla cui falsificazione può trarsi lucro cospicuo, e quelle in cui il valore intrinseco non può quasi essere minore di quello della vera moneta.

Il senatore Conforti riconosce che abbandonando l'antica distinzione tra la qualità dei metalli si va contro alla storia della legislazione, alla tradizione, e persino alle opinioni popolari.

Ma, considerando che dalla sola differenza di metallo non scende un vero criterio distintivo scientifico, che se nella falsificazione delle monete più preziose può essere maggiore la speranza di lucro, è però tanto più difficile contraffare il metallo e smerciar la moneta falsa, sicchè tanto se ne scema l'elemento politico, quanto si accrescono le difficoltà ed è minore la speranza d'impunità, conchiude anch'egli d'accordo col prof. Carrara potersi abbandonare quella distinzione.

Aderisce anche il conte De Foresta, persuaso che meglio valga seguire la logica dei principj, piuttostochè la tradizione e le orme delle precedenti legislazioni. Nota poi che, seguendo le ragioni con cui si sostiene la distinzione, bisognerebbe distinguere non solo da metallo a metallo, ma anche le varie specie di moneta dello stesso metallo, poi fra le varie specie di biglietti, e così fare numerosissime distinzioni, complicate ed instabili.

Il cav. Ambrosoli osserva che queste differenze son tutte relative al valore, e che perciò può tenersene calcolo graduando la pena.

Aggiunge poi un argomento in favore della proposta del prof. Carrara, che cioè l'allarme nella massa del popolo è maggiore alla notizia che

siasi falsificata la moneta di rame, che è quella di cui fa uso quotidiano sul mercato, che non al sapere che siasi falsificato un pezzo d'oro, di cui ben di rado si può valere.

Il cav. Arabia conviene che riguardo alla classificazione del reato, debba prevalere il criterio della violazione della pubblica fede; ma dacchè nel misurarne la pena non si può prescindere dal tener conto del danno recato, osserva che l'entità del danno politico non tanto consiste nella somma di danaro alterata, quanto nel turbamento sociale. Ora è innegabile che la pubblica fiducia è maggiormente scossa per la notizia di una falsificazione di moneta preziosa, che non di moneta spicciola. Il pregiudizio che ognuno ne teme, è assai maggiore nella prima che nella seconda ipotesi, e costituisce il maggior danno politico, e di questo, non meno che del danno reale, deve il legislatore tener calcolo, massime in materia che tutta poggia sul prestigio della pubblica fede.

Il prof. Carrara risponde al prof. Tolomei che il reale turbamento economico e l'alterazione della massa metallica si misura più esattamente dal valore delle monete alterate, che dalla specie. L'accidentalità che il tipo monetario sia rappresentato da uno, piuttostochè da altro metallo, non ha influenza sulla fede della generalità dei cittadini, e sulla maggioranza delle quotidiane e minute contrattazioni, ossia in una parola sulla condizione economica del paese. Riconosce l'importanza del danno mediato, cioè del pubblico allarme.

Ma se è vero che il ricco ed il grosso commerciante si spaventano maggiormente al dubbio di trovarsi fra le mani false monete di metallo prezioso, non è men vero, come osservava il cav. Ambrosoli, che il dubbio sulla genuinità delle monete minori spaventa la immensa maggioranza, che vi vede l'unica sua fortuna metallica.

Nota del resto che, adottando per unica misura del danno l'ammontare della falsificazione implicitamente si fa differenza fra moneta e moneta, giacchè per le difficoltà dell'accertamento del danno dedotto dal numero di monete falsificate riuscirà in fatto quasi sempre più facile provare il danno colla scoperta di poche monete d'oro falsificate, che non con la scoperta di un gran numero di monete inferiori.

Per tutto ciò la commissione finisce coll'accordarsi nell'abbandonare la distinzione fra i diversi metalli.

Per eguali ragioni si accetta di sopprimere la distinzione fra moneta metallica e carta moneta, che già la stessa sotto-commissione aveva pareggiate nella pena (art. 215 e 220), epperò il prof. Carrara propone che nello stesso articolo si comprendano le nozioni di ambe le falsificazioni.

De Foresta propone che alle monete si equiparino le carte di pubblico credito, e non se ne punisca la falsificazione con pena minore, giacchè tali carte hanno importanza massima nelle condizioni economiche dello Stato, hanno grandissima facilità di trasmessione da possessore a possessore e possono rappresentare ingenti somme anche con un solo titolo Perciò desidererebbe che tali falsificazioni fossero punite del pari che quelle della moneta.

La commissione osserva però che le carte di pubblico credito non hanno corso obbligatorio, e perciò non ponno confondersi colla carta moneta. Tuttavia si riserva di discutere più innanzi circa la misura della pena, e per ora ammette che la trattazione ne sia distinta in separato capo, limitando il presente ai soli reati di falsa moneta e frode monetaria

Il prof. Carrara passa indi a combattere la distinzione fra chi fabbrica e chi spende la falsa moneta d'accordo col fabbricatore; dice che sono due coagenti dello stesso reato, perchè la fabbricazione per sè sola non sarebbe dannosa senza lo smercio, ma questo poi senza quella non può avvenire. Sulla pravità soggettiva de'due colpevoli mal si può distinguere È più abile e malizioso il fabbricatore, ma è più audace lo spenditore Approva pertanto che si siano pareggiati nel progetto

La commissione adotta quindi il progetto.

Il prof. Carrara combatte però anche la distinzione seguita nel progetto fra la fabbricazione di moneta falsa e l'alterazione di moneta vera. L'essenza del reato (dice) sta nella emissione di monete a cui mancano le qualità della moneta legittima È inutile indagare se queste qualità manchino per uno o per altro modo, o perchè siasi costruita moneta falsa, o dato alla vera un carattere falso. La fede pubblica è egualmente violata, colla supposizione del conio, e la massa monetaria è egualmente alterata, perchè è moneta quella sola che è legittimamente emessa come titolo monetario.

Accettando la commissione anche queste ultime idee, il prof. Carrara passa a proporre come concetto complessivo delle diverse figure del reato di falsa moneta la seguente formola

È reo di falsificazione di moneta chi la fabbrica illegalmente, chi di concerto col fabbricatore la pone in circolazione, chi altera la moneta vera, e chi introduce nello Stato moneta falsa od alterata.

Il valore della falsificazione si determina dal valore legale delle monete vere corrispondenti a quelle di cui si è fatta la falsificazione

La pena pei falsificatori sarà determinata in proporzione del valore

falsificato, cioè della prigionia da tre a cinque anni per le falsificazioni inferiori a L. 50; della reclusione da cinque a dieci anni per le falsificazioni superiori a L. 50 ed inferiori a L. 500, della stessa pena da dieci a quindici anni per quelle superiori a L. 500.

Propone poi l'aumento di un grado nelle pene suddette, quando il colpevole sia persona addetta alla fabbricazione, lavorazione, deposito o trasporto della moneta legittima fatta dal governo o da chiunque ne abbia l'incarico

La commissione, adottando le riferite proposte, rinvia la redazione degli articoli alla sotto-commissione.

Approvata quindi la denominazione di frode monetaria (corrispondente alla spendizione di falsa moneta), si ammette la distinzione fra chi spende falsa moneta sapendola falsa e senza essere stato ingannato nel riceverla, e colui che, avendola ricevuta in buona fede per vera, cerca di sottrarsi al danno ricevuto collo spenderla a sua volta, e si delibera doversi nel primo caso punire la frode monetaria con multa eguale al decuplo del valore legittimo simulato nella moneta falsa, e qualora questo valore superi le L. 500, con pena inoltre di prigionia fino ad un anno; e nel secondo caso con multa eguale al doppio del valore simulato nelle false monete spese. Si delibera però che in tutti i casi la multa suddetta non potrà essere superiore al limite massimo da questo codice fissato a tal pena.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 77.

SEDUTA DEL 27 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Continua della falsificazione di monete, poi della contraffazione di sigilli, ecc.

Presenti i signori:
Marzucchi, vice-presidente;
Ambrosoli
Arabia,
Carrara;
De Foresta;
Tolomei,
Tondi;
Rodellono, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, l'on. De Foresta richiama l'attenzione della commissione sull'articolo stato deliberato in una delle precedenti sedute, secondo il quale in tutti i reati, qualora sieno commessi da un pubblico uffiziale con abuso della sua autorità, si fa luogo all'aumento di un grado, e nota come questa disposizione generale, non esistente in nessuno dei codici attualmente in vigore in Italia, possa portare un grave sconcerto nell'economia di tutto il codice e sconvolgere in molti casi le regole di giurisdizione ordinaria, facendo, in non pochi casi, trapassare alla giurisdizione superiore la cognizione di un reato che, per la sua natura e il suo titolo, la legge ha voluto riservato ad una competenza inferiore.

Riconosce che il reato commesso dal pubblico uffiziale con abuso delle sue funzioni merita un aggravamento di pena; ma vorrebbe che questo aggravamento fosse ordinato in modo da cansare l'inconveniente da lui segnalato, e propone perciò che, a seconda di quanto si è già fatto per altri casi, come per la recidiva e per l'evasione, invece di dire che al pubblico uffiziale che commetta un reato con abuso della sua autorità debba applicarsi un grado di più, si stabilisca invece che per lui la pena ordinaria, che gli sarebbe dovuta, si aumenti di un quinto o se si vuole anche di un quarto, conservando però sempre lo stesso genere di pena e prescindendo dalle regole che ne fissano i limiti.

La commissione, dopo una breve discussione sull'argomento, si riserva di deliberare sulla proposta, quando si rivedranno le bozze degli articoli finora deliberati, e si esamineranno dal punto di vista della loro coordinazione.

Ritornando indi la commissione alla materia in esame, delibera che il falso in effetti di pubblico credito dello Stato sia punito colla stessa pena stabilita per la falsa moneta.

Scendendo alle disposizioni degli articoli 223 § 2, 225 e 226, la commissione ritiene non essere necessaria una espressa dichiarazione di legge pel caso di contraffazione *facilmente riconoscibile*, questo concerne la *spendibilità* della moneta o titolo falsificato, e perciò rientra nel criterio giuridico del reato, che cioè la falsità debba esser tale da rappresentare la cosa falsificata colla impronta e la comune apparenza di vera. Quando manchi questa apparenza, la falsificazione per sè non costituisce reato, e qualora, raggirando l'altrui buona fede, siasi potuto esitare per vera la supposta moneta, si ha piuttosto una truffa che un falso Per questo motivo si sopprime la dichiarazione contenuta nel § 2 dell'art. 223.

La disposizione dell'art. 225 è adottata con qualche variante di locuzione.

Riguardo all'art. 226, la commissione è d'avviso che per gli stessi motivi di pubblica utilità, già riconosciuti riguardo alle cospirazioni, possa tenersi calcolo delle propalazioni fatte dai complici nel falso, di cui ora si tratta, anzi trova insufficiente la propalazione generica ed accompagnata solamente dal procurato sequestro delle cose contraffatte od anche solo degli oggetti destinati alla consumazione del reato, e reputa condizione necessaria la denunzia esplicita dei complici, e ciò nel fine di evitare che si faccia una doppia frode alla legge con combinate e parziali propalazioni, della cui sincerità non si possa avere la prova.

Del resto osservasi che lo scopo precipuo della impunità concessa sta nella diffidenza, che il timore delle propalazioni desta fra i correi, e nella conseguente difficoltà che si viene a frapporre alla perpetrazione del reato; e questo scopo non ottiensi se l'impunità si concede, anche senza la denunzia dei correi.

Quanto alla forma dell'articolo si adotta quella dell'art. 192 del recente codice belga, che è del seguente tenore:

Le persone colpevoli dei reati ecc. . . . saranno esenti da pena, se prima di qualsiasi emissione di monete o carte contraffatte o alterate, e prima di qualsiasi atto di procedimento ne hanno dato cognizione all'autorità, rivelandone gli autori.

Dopo di che si passa al capo *della contraffazione dei sigilli e bolli*, ecc.

Sugli articoli 227, 228 e 229

Art. 227. È punito col secondo al terzo grado di reclusione chi contraffà dolosamente il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del governo del Re; e chi fa uso scientemente di tal sigillo contraffatto.

Art. 228. È punito col primo grado di reclusione chi contraffà dolosamente il sigillo di una autorità dello Stato o chi fa uso scientemente di tal sigillo contraffatto.

Art. 229. È punito col terzo al sesto grado di prigionia chi contraffà dolosamente il sigillo di un comune, di un ufficio o di un'impresa autorizzata nel regno, o di un notaro; e chi fa uso scientemente di tal sigillo contraffatto.

Art. 230. § 1. Chi in qualsiasi modo contraffà dolosamente il bollo della carta bollata, de' francobolli postali e delle marche da bollo emessi dal governo, e chi scientemente ne fa uso, è punito col quarto al sesto grado di prigionia, e col primo al terzo grado di multa; e se il danno recato ai diritti dello Stato od ai privati superò lire mille col primo grado di reclusione, e col quarto al quinto grado di multa.

§ 2. Questo delitto si considera come tentato anche colla sola dolosa fabbricazione della carta filogranata per l'applicazione dei bolli.

I sigilli ed i bolli, di cui è parola in questi articoli, non essendo sottoposti a norme speciali di costruzione, nè costituendo una privativa la loro fabbricazione, si dubita se la contraffazione dei medesimi possa andar soggetta a sanzione penale.

Osserva il cav. Tondi che la fabbricazione dei sigilli e bolli non può in realtà costituire reato, se non quando abbiasi per iscopo di farne uso per dare autenticità a documenti che vogliensi far credere emanati dalle pubbliche autorità, di cui sian proprie le insegne rappresentate nei bolli. Egli perciò propone che, omessi i tre succitati articoli, si tenga calcolo della dolosa applicazione delle impronte come circostanza aggravante della falsificazione di atti pubblici.

La commissione ammette che il reato di falsificazione dei bolli esista unicamente insieme coll'uso fraudolento di essi. Ma siccome di altri bolli e marchi affatto riservati si occupa il presente capo nei seguenti articoli, e giova raccoglervi tutta la materia, rimette alla sotto-commissione di riordinare la materia di questo capo secondo i principj già adottati sul falso monetario e le seguenti norme:

1° Riunire possibilmente le disposizioni sui *bolli, sigilli, marchi, punzoni* ecc., compresi quelli doganali, la cui contraffazione od alterazione è reato per sè stessa, anche senza che siasene fatto uso.

2° Distinguere dalla detta alterazione e contraffazione di tali strumenti di marchio quella delle relative impronte sugli oggetti a cui si simulano apposti;

3° Provvedere in separato articolo alla falsità delle impronte, distinguendo se trattisi di totale contraffazione o di alterazione parziale, e se la falsa impronta possa essere riprodotta,

4° Contemplare poi la contraffazione del bollo della carta bollata, la fabbricazione dei francobolli e delle marche da bollo e della carta filogranata destinata a tali scopi; anche qui però distinguendo la falsificazione dalla semplice alterazione di valore dei bolli su tali effetti impressi;

5° Ripetere la disposizione dell'art. 234, sia separatamente, sia fondendola colle altre suaccennate;

6° Ripetere la disposizione dell'art. 235, aggiungendovi espressa menzione che vi comprenda il custode o depositario dei bolli di cui si tratta, il quale ne usi dolosamente o ne lasci dolosamente usare da altri per illecito scopo;

7° Aggiungere per tutti i reati in questo capo previsti la pena della multa,

8° Tener conto del danno risultante dalle falsificazioni.

La commissione si riserva di esaminare le singole disposizioni che la sotto-commissione avrà formolate secondo le premesse norme.

Per ora vengono qui riferiti gli altri articoli del progetto sulla materia.

Art. 231. Chi contraffà dolosamente i bolli, i punzoni, i marchi destinati, per disposizione del governo o delle leggi, alla autenticazione, legittimazione, verificazione o garanzia di derrate, macchine, merci, pesi e misure, materie d'oro e d'argento, piante nei boschi e nei vivai e simili, e chi scientemente ne fa uso, è punito col terzo al quarto grado di prigionia.

Art. 232. Chi altera dolosamente nella forma, nella leggenda, negli stemmi e nei segni stabiliti, i bolli, sigilli, punzoni e marchi genuini, allo scopo di darvi l'apparenza di un carattere, di una efficacia o di un valore che altrimenti non avrebbero, e chi fa scientemente uso di tali bolli, sigilli, punzoni o marchi alterati, si punisce come reo d'alterazione dei medesimi, col primo al secondo grado di prigionia.

Art. 233, § 1. In tutti i casi in cui la legge punisce la contraffazione od alterazione di bolli, sigilli, punzoni e marchi, s'intende ugualmente punita la contraffazione ed alterazione delle impronte de' medesimi, qualunque sia il mezzo con cui fu ottenuta.

§ 2. Se però non sia un mezzo idoneo alla moltiplicazione, la pena si applica nel minimo del grado.

Art. 234. È punito col secondo al terzo grado di prigionia chi ritiene scientemente i sigilli e bolli contraffatti od alterati, i conii e strumenti destinati alla contraffazione od alterazione dei medesimi, la carta filogranata falsa, e le piastre e i torchi per la stampa di essa.

Art. 235, § 1. Chi, essendosi indebitamente procurato sigilli, bolli, marchi e punzoni genuini di una pubblica autorità, di un pubblico ufficio o di un notaio, ne fa

dolosamente uso, è punito col terzo al sesto grado di prigionia, e se il danno recato è superiore a lire mille, col primo grado di reclusione

§ 2. Se il delitto ha servito di mezzo per la esecuzione di un altro delitto, si applicano le norme del titolo VI libro I, qualora la legge non abbia altrimenti disposto.

Dopo di che, la seduta è sciolta

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario*

Verbale N° 78.

SEDUTA DEL 28 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Del falso in documenti.

Sono presenti i signori
Marzucchi, vice-presidente,
Ambrosoli,
Araria;
Carrara,
Conforti,
Tolomei,
Tondi
Rodellono, segretario

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si passa ad esaminare il capo *delle falsità in atti pubblici e privati*, che qui si riferisce per intiero.

Art. 236, § 1 Commette il delitto di falsità in atti pubblici o privati chi, per recare a taluno un danno, o per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio, falsifica, sopprime o in qualunque modo rende inservibile un atto o documento o fa uso di un atto o documento falsificato

§ 2 Falsifica tanto chi forma il falso, quanto chi altera il vero.

Art. 237, § 1 Il pubblico ufficiale o notaio che nell'esercizio delle sue funzioni commette una falsità, è punito col secondo grado di reclusione e colla interdizione perpetua dall'ufficio o dalla professione.

§ 2. Se il danno recato o possibile è lieve, o essendo valutabile a danaro non supera lire cento, la pena si diminuisce di un grado, e può ridursi alla prigionia dal quarto al sesto grado, ferma l'interdizione suddetta

Art 238, § 1 Ogni altra persona che commette falsità in atto pubblico, è punita col primo al secondo grado di reclusione.

§ 2 Se il danno recato o possibile è lieve, o essendo valutabile a danaro non supera lire trecento, la pena si diminuisce di un grado e può ridursi alla prigionia dal terzo al quarto grado.

Art. 239. Chi scientemente fa uso o in qualunque modo scientemente si giova di un atto pubblico falsificato, si punisce, se non sia complice, col terzo al sesto grado di prigionia

Art. 240. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle falsità commesse nelle lettere di cambio e nei biglietti all'ordine.

Art. 241. Chi, fuori del caso di complicità, attesta falsamente al pubblico ufficiale o notaio la identità delle parti, si punisce col secondo al quarto grado di prigionia.

Art. 242. Se la falsità in atto pubblico è stata commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, si applica la pena del secondo al terzo grado di detenzione.

Art. 243, § 1. Chi commette falsità (art. 236) in un atto o documento privato, è punito col quinto al sesto grado di prigionia.

§ 2. Se il danno recato o possibile è lieve, o essendo valutabile a danaro non supera lire cento, la pena si diminuisce di un grado.

Art. 244. Chi scientemente fa uso o in qualunque modo scientemente si giova di un atto o documento privato falsificato, si punisce, se non sia complice, col secondo al terzo grado di prigionia.

Art. 245. Se la falsità in atto privato è stata commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, si applica la pena del primo al secondo grado di detenzione.

Art. 246, § 1. Per titolo di falsità in documento privato di cui non siasi ancora tratto profitto, si procede soltanto a querela di parte.

§ 2. L'imputato però va esente da pena se, nel termine di otto giorni dalla citazione fattagli nel giudizio penale, dichiara che non intende far uso o che desiste dal far uso del documento.

Occupandosi primieramente delle distinzioni relative alle falsità in documenti, la commissione trova incompleta l'epigrafe che comprende due sole specie di atti scritti, e delibera di sostituirvi quella più generale *del falso in documenti*. Riguardo all'indole della falsità, si accetta senza discussione la proposta mandata per iscritto dal collega C. De Foresta, di provvedere, oltrechè al *falso materiale*, anche al *falso intellettuale* od *ideologico* che vedesi omesso nel progetto. Carrara ed Arabia convengono che importi distinguere tra il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale mediante falsa esposizione delle cose che dovevano essere consegnate nell'atto da lui ricevuto, e quello commesso colla esposizione inveritiera fatta dalle parti nel contesto dell'atto. Quest'ultimo è simulazione, ma non potrebbe esser considerato come reato, se non in quanto fosse un mezzo a reati di truffa o frode.

Arabia distingue inoltre tra il falso ideologico commesso dalle parti, ingannando l'ufficiale pubblico sulle circostanze che gli espongono, e quello del pubblico ufficiale stesso che d'accordo colle parti riferisce nell'atto le loro menzognere dichiarazioni. Questo solo pargli contrario alla fede pubblica, e perciò reato di falso.

Il cav. Tondi combatte questa distinzione, giacchè la pubblica fede rappresentata dal pubblico ufficiale sta a guarentigia della sola verità

dei fatti e delle dichiarazioni avvenute in sua presenza, e non a guarentigia della verità intrinseca delle cose dichiarate.

Dopo lo scambio di altre osservazioni, si ammette che il falso ideologico è reato contro la pubblica fede unicamente quando è commesso dal pubblico ufficiale, perchè la sua dichiarazione fa prova fino ad iscrizione in falso.

Ad evitare le dubbiezze, si riconosce la necessità di dare distinta definizione del falso materiale e del falso ideologico e di quest'ultimo, secondo le leggi penali di Napoli (1819), e l'art. 342 del codice sardo

Intorno alla soppressione di un documento vero, si osserva, benchè qualche procuratore generale opini diversamente, che contiene un falso materiale e ideologico insieme, in quanto che coll'atto materialmente distrutto o trafugato viene cancellata, ossia falsata la prova dei fatti che vi erano attestati.

Si osserva inoltre che il falso personale, o per supposizione di persona, rientra nel falso ideologico, e dee contemplarsi nella falsa dichiarazione d'identità emessa dal pubblico ufficiale, o in quella dei testimonj sulla cui fede e responsabilità espressamente poggia la prova dell'identità.

Si approva perciò l'art. 241 del progetto. Si dubita se eguale responsabilità abbiano le persone che si prestano a simularne altre, ma è evidente che non vi è violazione della pubblica fede e resta la frode.

A completare gli elementi delle definizioni, la cui redazione si rimette di nuovo alla sotto-commissione, resta a determinarsi quale sia il danno da tenersi come base del reato di falso

Ognuno è d'accordo che non il solo danno reale si verifica per effetto della falsità e riconoscibile *a posteriori*, ma anche il danno *potenziale*, quello cioè che poteva seguire. Alcuni proporrebbero che se ne limitasse il concetto al danno apprezzabile a danaro, e suggeriscono la locuzione di *danno patrimoniale*. Ma la commissione, in vista delle moltiformi specie di danno che dalle falsità possono derivare, le quali tutte debbono essere abbracciate in questo concetto giuridico, e sul riflesso che l'elemento del danno richiedesi unicamente per non includere fra i reati anche le falsificazioni di nessuna importanza ed affatto scevre di conseguenze, accoglie l'ampia formola adottata dal codice toscano *dolosamente ed in pregiudizio altrui anche meramente possibile.*

Il cav Tondi manifesta il dubbio che con queste parole anche un atto nullo, da cui in realtà non può derivar danno, possa essere considerato in *astratto* come titolo di danno possibile; ma il prof Carrara ed il senatore Marzucchi osservano che sarebbe pericolosa una disposizione

dichiarativa in un senso qualunque, non potendosi distinguere la nullità che impedisce qualsiasi conseguenza dell'atto nullo, fosse anche una citazione in giudizio, da quella che, o non avvertita o per difetto di prove in contrario, possa anche riuscire pregiudizievole. Spetterà ai giudici riconoscere nelle specialità dei casi, se veramente l'atto nullo era tale da non poter produrre effetto di sorta, ed escluderanno il carattere del falso punibile

La commissione aderisce a questa osservazione.

Altra incertezza gravissima nascente dal testo dagli attuali codici sta nel difetto di una definizione degli *atti pubblici*, poichè questa espressione si riferisce tanto ai documenti che la legge civile chiama *atti pubblici* a cagione della forza probatoria che deriva dalla forma pubblica alle obbligazioni stipulate in presenza dei depositari della pubblica fede, quanto ad ogni altro documento emanato da qualunque pubblico ufficiale nell'esercizio e per oggetti delle sue pubbliche attribuzioni

A schivare le conseguenze talora eccessive di simile confusione, per effetto della quale il solenne contratto rogato da notaio è pareggiato a qualunque scritto dell'autorità pubblica, emesso senza garanzia di forme e per oggetti talvolta di minima importanza, la commissione delibera di distinguere due categorie di atti pubblici, chiamando *documento pubblico* l'atto emanato da un pubblico uffiziale per cose di sue funzioni, ed *atto autentico* quello che, consacrato dalla solennità di forme legali allo scopo di comprovarne la autenticità, ha, negli effetti probatorj, la speciale prerogativa di far piena prova fino ad iscrizione in falso.

Rimettendo alla sotto-commissione di formolarne la definizione in base ai premessi concetti, la commissione delibera in massima che la penalità maggiore debba corrispondere alla falsità in *atti autentici*, la media a quella in *atti pubblici*, graduata possibilmente secondo la importanza di essi, e la minore per gli atti privati. Intanto, deliberando sul contenuto dell'art. 240, approva la parificazione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine *commerciali* agli atti autentici.

Approvasi parimenti l'art. 242, però, riguardo alla prova dei fatti veri ivi contemplati, il cav. Tondi, richiamando gli argomenti per cui è stato combattuto il reato di falso giuramento civile, propone che la prova suddetta non possa fornirsi altrimenti che coi mezzi che potrebbero farsi valere in giudizio civile.

La commissione aderisce. Indi la seduta è sciolta

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 79.

SEDUTA DEL 29 MARZO 1868.

SOMMARIO.

Ancora del falso in documenti.

Presenti i signori:

Marzucchi, vice-presidente

Ambrosoli;

Arabia,

Carrara,

Conforti;

De Foresta,

Paoli;

Tolomei,

Tondi;

Bodellono, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si riprende in esame il capo *del falso in documenti*, e si apre la discussione *sul falso in documenti privati*.

Arabia, Conforti e Tondi sostengono che non v'ha reato di falso in documento privato, se non a condizione che se ne faccia uso, perchè non essendovi reato di falso senza la possibilità del danno, questo non può verificarsi che allorquando l'atto privato è prodotto come prova di una pretesa qualunque. Laonde siccome l'atto privato, finchè rimane presso chi lo ha formato e non è stato riconosciuto o giudicato efficace, non fa alcuna prova, così niun effetto può temersi dalla semplice falsificazione di atti privati rimanendo carte insignificanti

Il senatore Conforti in particolare aggiunge, che il falso in atto pubblico consiste nella violazione della pubblica fede sicchè lo scopo di frode è secondario, e perciò il reato esiste già colla semplice formazione od alterazione di un atto avente gli apparenti requisiti di atto pubblico. Per contro all'atto privato manca la presunzione di verità che accompagna l'atto pubblico, epperò il falso privato non reca per sè stesso offesa o pericolo alcuno fino a che non se ne fa uso, e si risolve in un fatto preparatorio del reato, che sfugge alla legge punitiva

Gli altri commissari per contro opinano che il fatto stesso della falsificazione eseguita con dolo costituisca reato di falso, sia a cagione della immoralità del fatto da cui la verità è alterata, sia per l'allarme di danno sociale che questa alterazione di verità ingenera, giacchè data la impunità della falsificazione per se, potrebbe uno darsi pubblicamente al pericoloso mestiere di imitare le altrui firme e scritture, senza repressione di sorta finchè non fosse scoperto chi ne avesse fatto uso

Il prof. Tolomei poi, nell'insistere in questo concetto, osserva che già è provveduto ai casi non serj colla disposizione dell'art. 246 del progetto, che non dà importanza al falso privato ogniqualvolta vi è la desistenza dal farne uso prima che se ne sia *tratto profitto.*

Spiega pertanto l'intendimento di questa disposizione, di cui havvi l'analoga nel codice di procedura civile (1) Si vuole per essa lasciare adito alla ritrattazione del falso a favore di colui soltanto che niun vantaggio ancora ne ha tratto, indipendentemente dall'uso, epperò resterebbe soggetto all'azione pubblica e punibile, non ostante la ritrattazione, colui che avesse percepita mercede per la falsificazione fatta per conto altrui, ovvero avesse col mezzo di essa carpito qualsiasi profitto.

Osserva però il cav Tondi che con tal sistema verrebbesi a punire il mandatario autor materiale della falsificazione che ne ha ricevuto il prezzo, mentre andrebbe impunito il mandante col solo desistere dal farne uso prima di averne tratto egli stesso profitto. Sconvolgerebbesi per tal modo il concetto del mandato, che è una figura della complicità, e siccome non vi può essere complicità delittuosa in un fatto che cessa di esser punibile per la desistenza del possessore del titolo falso, la quale leva di mezzo il reato di falsità di cui questi è il vero autore principale, per tutto ciò egli opina, che anche l'autor materiale mandatario non possa più essere punito.

Replica il prof. Carrara che alla teoria della complicità non ripugna che il complice riesca punibile anche quando l'autor principale non lo è; e che siccome nella ipotesi del falsificatore per mercede il pentimento del possessore sarebbe circostanza personale a lui solo, così nulla impedisce che egli solo se ne giovi per la sua propria impunità. In definitiva ravvisa nel falso privato il fatto malvagio della falsificazione, continuabile col farne uso fino al compimento dello scopo fraudolento ed applicandovi quindi la teorica del tentativo, crede che il pentimento prima di

---

(1) Cod. di proc. civ. art. 298-[illegible]

aver ottenuto tale scopo valga a cancellare la reità dell'uso, non quella della falsificazione. Che se, per iscopo di utilità, vogliasi estendere il beneficio del pentimento anche a cancellare il fatto della falsificazione, ed in modo che anche il falsificatore possa ritrattare la falsità commessa, converrebbe esprimerlo in apposita disposizione, per cui fosse dichiarata l'impunità a favore di chiunque ritratta la falsità prima che del documento falso siasi fatto uso qualunque in altrui pregiudizio, anche meramente possibile.

Esaminando il merito delle disposizioni della procedura civile, osserva il prof. Carrara come la genesi della interpellanza colà prescritta sulla persistenza nell'uso del falso documento prodotto non sta nel presupposto che manchi il reato, mancando l'uso proficuo, ma nella presunzione che colui che produsse in giudizio l'atto, fosse in buona fede nel ritenerlo legittimo. Quelle disposizioni del resto provvedono all'andamento del giudizio civile, per renderne la prosecuzione indipendente dalla querela di falso penale e dalla azione pubblica, senza però menomamente interdirle od inceppare nel separato loro corso in sede penale.

Avvalora quest'ultima osservazione l'on. De Foresta, notando che il codice di procedura civile parla in genere di qualunque documento falso, e perciò anche del falso in documento pubblico che niuno dubita essere punibile fin dal momento della consumata falsificazione. Per conciliare però le opposte opinioni propone che si ometta la disposizione del § 1 dell'art. 240, e si riformi il § 2, dichiarando la impunità pel colpevole di falso privato, allorchè lo abbia tempestivamente ritrattato.

La commissione, tenendo conto di questa proposta, rinvia alla sottocommissione il capo sul falso per la redazione corrispondente.

Si intraprende in seguito l'esame del capo IV, *della falsificazione ed alterazione di passaporti, fogli di via e di soggiorno, licenze e certificati, e di altre falsità.*

De Foresta fa notare che tutti i certificati ed atti di cui è parola in questo capo sono documenti d'ufficio di pubblico funzionario, e che perciò rientrano negli atti pubblici non autentici, e propone il dubbio se possano essere contemplati separatamente in questo capo.

Il cav. Tondi però crede necessaria questa separazione di documenti, che, sebbene pubblici, sono di minima importanza, e nei quali potrebbe dubitarsi se concorra sempre l'estremo di un danno; così, per esempio, una licenza di colloquio con carcerati rilasciata ad una persona e falsificata per estenderla a persona diversa, od a giorno diverso, non potrà dirsi che racchiuda un danno anche solo possibile. Accomunando questi do-

cumenti, la cui alterazione deve essere punita a cagione soltanto della pubblica fede, agli altri documenti pubblici previsti nel capo precedente, si correrebbe il rischio di punire con egual misura il falso in un mandato per esigere cospicua somma, e l'alterazione di un passaporto o di una licenza di caccia, e di lasciar impunite tutte le falsificazioni nelle quali non si riuscisse a stabilire l'estremo di un danno potenziale

Il prof. Carrara, accostandosi a queste osservazioni, propone che si mantenga il presente capo, e che per la misura della pena del falso in documenti pubblici si adotti il criterio del valore del danno *possibile;* ma intorno alle pene dei singoli casi si disputa e si propongono varie misure, conchiudendosi però in alcune massime e rimandandosi gli articoli alla sotto-commissione.

Sugli articoli 247, 248 e 249

Art. 247. È punito col secondo al sesto grado di prigionia

1° chi falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze

2° chi nei documenti sopra accennati, ma sinceri, commette una alterazione per riferirli a persone, luoghi o tempi per i quali non furono rilasciati, o per farne falsamente apparire come eseguite le vidimazioni od altre condizioni richieste per la loro validità ed efficacia.

Art. 248. È punito col primo al quarto grado di prigionia

1° chi, non avendo avuto parte nella esecuzione del delitto preveduto nel precedente articolo, si giova scientemente di passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze falsi o alterati

2° chi cede ad altri, perchè ne faccia uso, passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze proprii o di un terzo, e chi li riceve e ne fa uso.

Art. 249. È punito col primo al terzo grado di prigionia chi, nel farsi rilasciare tali documenti sinceri, assume però nei medesimi falso nome o cognome e false qualità, e chi concorre scientemente a farne attestazione all'autorità che li rilascia

Sono approvati.

Sull'art. 250.

Art. 250. È punito col primo grado della prigionia chi, essendo obbligato di notificare all'autorità le persone a cui dà alloggio, scientemente le inscrive sui proprii registri o le notifica con falsi nomi o cognomi, o con false qualità.

È soppresso e rimandato al codice di polizia, salvo il caso che fosse un vero falso in documento.

Sull'art. 251

Art. 251, § 1. Il medico, il chirurgo, od altro ufficiale di sanità, che in materia di sua attribuzione rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a far fede presso la pubblica autorità, è punito col primo al terzo grado di multa.

§ 2. Se vi fu corruzione (art. 136) la pena è la prigionia dal secondo al terzo grado e la interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

§ 3. Alla pena dal secondo al terzo grado di prigionia soggiace anche il corruttore.

Si approva.

Sull'art. 252.

Art. 252. Il pubblico ufficiale, ed in generale chi è chiamato per legge a rilasciare certificati, il quale scientemente ne rilascia uno falso di buona condotta, o d'indigenza, o di altre circostanze atte a procacciare alla persona in esso nominata la beneficenza o la fiducia del governo, dei comuni, degli stabilimenti pubblici o dei particolari, od il conseguimento di impieghi, uffici o servizi pubblici, o di pubbliche funzioni, è punito col primo al secondo grado di multa, e nei casi più gravi anche col primo al secondo grado di interdizione dall'ufficio o dalla professione.

Si delibera che debba essere riformato in guisa da comprendere tutti i falsi ideologici non altrimenti preveduti dalla legge.

Sull'art. 253.

Art. 253. Il privato che, sotto nome di medico, chirurgo od altro ufficiale di sanità, o sotto nome di pubblico ufficiale, falsifica un attestato della specie indicata negli articoli 251 e 252, o ne altera uno sincero, per riferirlo a persona diversa da quella in esso nominata, e chi fa scientemente uso di tale attestato così falsificato o alterato, è punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Nulla da osservare.

Sull'art. 254.

Art. 254. Chi, per trarre in errore una pubblica autorità, le presenta un pubblico documento sincero, e lo attribuisce, contro verità, a se stesso o ad altri, è punito col primo al terzo grado di prigionia.

Nulla da osservare.

Sull'art. 255.

Art. 255, § 1. Ogni altra specie di falsità in atti pubblici o privati, non espressamente indicata nei due capi precedenti, dalla quale possa derivare un danno a taluno od all'erario dello Stato, si punisce colla prigionia.

§ 2. La pena si diminuisce di un grado per colui che ha scientemente fatto uso di un atto pubblico o privato, in cui sia stata commessa una tale falsità.

Non credendosi più necessaria questa disposizione dopo le varianti introdotte nel capo sul falso in documenti, si sopprime questo art. 255.

Dopo ciò si passa al titolo *dei delitti contro il commercio e le industrie*, il cui capo I tratta della *bancarotta*, che qui si riporta:

Art. 256. Il commerciante che a termini del codice di commercio è colpevole di bancarotta semplice, si punisce

a) nei casi ivi indicati agli articoli 698 e 699, col secondo al quarto grado di prigionia,

b) nei casi ivi indicati all'art. 701 col secondo al terzo grado di detenzione e col terzo al quarto grado, se il danno recato è grave.

Art. 257. I publici mediatori che a termini dell'art. 700 del detto codice sono colpevoli di bancarotta semplice, si puniscono col terzo al sesto grado di prigionia e colla interdizione temporanea dalla professione.

Art. 258, § 1. Coloro che a termini degli articoli 703 e 704 del codice di commercio sono dichiarati colpevoli di bancarotta fraudolente, sono puniti col primo al terzo grado di reclusione.

§ 2. Se i colpevoli sono publici mediatori, la reclusione non può essere minore del secondo grado.

Art. 259. Al sindaco di un fallimento, colpevole a termini dell'art. 709 del detto codice di commercio, sono applicabili le disposizioni sul peculato.

Art. 260. Restano ferme le disposizioni penali degli articoli 706, 707, 708, 710, 711 e 712 del codice di commercio.

Letti gli articoli del codice di commercio citati nei premessi articoli, la commissione approva il progetto con lievi varianti, di cui è dato incarico alla sotto-commissione.

Si modifica però la penalità della bancarotta semplice, perchè, derivando essenzialmente da *colpa* e non da *dolo*, si vuol punire piuttosto colla *detenzione* che colla *prigionia*.

Nell'art. 260 invece, dove è mantenuto il disposto dell'art. 710 del codice di commercio, si sostituisce alla pena del *carcere* quella della *prigionia*, trattandosi di fatto doloso.

Si approva finalmente che nell'art. 259 siasi inflitta la pena del peculato al sindaco del fallimento colpevole di malversazione, correggendosi così un errore quasi inesplicabile occorso nell'art. 709 del codice di commercio, dove per tal fatto sono minacciate pene che il codice penale stabilì per reato d'indole affatto diversa.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 80.

SEDUTA DEL 30 MARZO 1868

SOMMARIO.

Delitti contro il commercio; scioperi ecc.

Presenti i signori:

MARZUCCHI, vice-presidente
AMBROSOLI
ARABIA,
CARRARA;
CONFORTI;
DE FORESTA,
TOLOMEI,
RODELLONO, segretario

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si prosegue nell'esame del titolo sul commercio e precisamente del capo II *della impedita libertà e delle frodi nei commerci e nelle industrie*

Osserva il conte De Foresta che, siccome le disposizioni di questo capo si riferiscono anche all'agricoltura, sarebbe bene indicar nell'epigrafe che trattasi anche di questa.

La sotto-commissione opina che nella parola *industria* comprendasi necessariamente l'*agricoltura*, che è pure una industria, ma, poichè nel linguaggio ufficiale si suol distinguere l'*agricoltura* dalla *industria* e dal *commercio* (persino nel titolo del relativo ministero centrale), il senatore Marzucchi propone di sostituire a tutto la parola *lavoro*, che comprende qualunque industria professionale, commerciale, agricola od altra innominata.

Questa modificazione è approvata, perchè risponde ampiamente al concetto delle disposizioni di questo capo, colle quali vuolsi appunto tutelare la libertà del lavoro di qualunque specie

Sull'art 261.

Art 261, § 1. È punito col secondo al quarto grado di prigionia

1° chi per mezzo di violenze, minaccie, fraudolenti raggiri o fatti arbitrari restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà dell'industria e del commercio,

2° chi per mezzo di violenze, minaccie, fraudolenti raggiri, o fatti arbitrarj produce o mantiene una simultanea cessazione dal lavoro, allo scopo di estorcere un aumento od una diminuzione di salari, o patti diversi da quelli stabiliti fra locatori e conduttori d'opera.

§ 2. Se i delitti indicati nel § 1 furono commessi in seguito a coalizione, la pena si accresce di un grado, ma se la coalizione avvenne tra padroni, imprenditori o conduttori d'opera, si aggiunge per essi anche la multa non inferiore al secondo grado.

Nei due numeri del § 1 si censurano le parole *fatti arbitrarj e fraudolenti raggiri*.

Il prof. Carrara nota che i fatti arbitrarj di cui si vuol parlare sono evidentemente quei soli di *minaccia* o di *violenza*, estremi già previsti più sopra, che poi i *fraudolenti raggiri* non possono considerarsi come vero impedimento alla libertà, che è quella che si vuol tutelare, laonde egli limiterebbe la disposizione al caso di *coazione*, ossia alle *violenze* e *minaccie*.

Il senatore Conforti trova inoltre che l'espressione *fraudolento raggiro* è troppo vaga, e desidera che sia levato di mezzo ogni appiglio a punire anche il fatto del solo sciopero *volontario*. Scopo della legge infatti dev'essere di guarentire la libertà del lavoro, non di costringervi alcuno, col punire chi se ne astiene per qualunque motivo, facendo uso della libera disponibilità delle proprie azioni, ed a nulla influisce che ciò avvenga per parte di più persone. Inutili riuscirono le disposizioni punitive fatte in alcune leggi sullo sciopero, giacchè da un lato non possono regolarsi a tariffa le mercedi degli operai, e dall'altro la pratica economica dimostra che non è collo sciopero che essi riescono ad imporre condizioni ai capitalisti, perchè ciò dipende costantemente ed unicamente dall'equilibrio fra il capitale ed il lavoro, e tra l'offerta e la domanda.

Il prof. Tolomei è disposto ad abbandonare le parole *fatti arbitrarj*, con cui volevansi intendere le minori violenze, qual sarebbe, p. e., la chiusura di fatto di una officina, per guisa che sia impossibile accedervi. Ma sostiene, col sussidio di esempj pratici, la necessità di prevedere anche quei mezzi non coattivi, ma fraudolenti od artifiziosi, mediante i quali si riesca ad un illecito monopolio, p. e. spargendo falsi allarmi, screditando fraudolentemente le merci altrui e simili.

Nota poi che la disposizione del n. 2 non colpisce lo sciopero in sè, nè coloro che vi si risolvono, ma unicamente quelli che con sinistri fini lo eccitano o lo fanno perdurare, ossia i soli provocatori dello sciopero, e non gli autori di esso.

La commissione accetta in tal senso il progetto, ma allora, parlandosi nel § 2 di *coalizione*, può sorgere il dubbio che anche il semplice con-

certo fra gli operai che si pongono in isciopero sia punibile, ancorchè niuna violenza o minaccia accompagni il fatto del simultaneo abbandono del lavoro. Si osserva inoltre che colla parola *simultanea cessazione* del lavoro si lascia troppa dubbiezza sul quando possa verificarsi, se cioè allorchè le tutte manifatture d'uno stesso genere restino inoperose, o una soltanto, od una parte di esse.

Osservano Ambrosoli e Tolomei che per *simultanea cessazione* intende il progetto di indicare quella che corrisponde allo scopo di coazione, che è l'intento del reato: laonde la simultaneità si verifica non dal punto in cui incomincia la cessazione, ma dal punto in cui è questa di tanti operai od opificj contemporaneamente da poter imporre la decisione che si vuol raggiungere collo sciopero. Del resto, ove la commissione prescelga una più ristretta redazione, essi non hanno difficoltà di aderirvi ed a tale scopo danno lettura del testo della recente legge speciale francese.

Dopo altre osservazioni la commissione si accorda nella formola seguente da sostituirsi al n. 2 del § 1, ed al § 2 dell'articolo sin qui discusso:

Chiunque per mezzo di violenze, o minaccie, o colpevole artifizio, produce o mantiene, mediante accordo fra operai, la cessazione di lavoro, allo scopo di estorcere aumento o diminuzione di salario o patti diversi fra i locatori e conduttori d'opera, è punito colla detenzione, e ove ne siano colpevoli imprenditori o conduttori d'opera, eziandio con multa.

Si rimette poi alla sotto-commissione il coordinamento della locuzione, ferme le massime.

Anche pel reato previsto nel n. 1 di questo paragrafo, si delibera che la pena sia la detenzione, omesse le parole *fraudolenti raggiri o fatti arbitrarj*, e limitato il concetto alla sola coazione dipendente da violenza materiale o morale.

Sull'art. 262.

Art. 262. § 1. Sono puniti col secondo al terzo grado di prigionia, e con multa non inferiore al secondo grado, coloro che colla diffusione di false notizie, o con altri fraudolenti raggiri, hanno prodotto sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio un aumento od una diminuzione nei prezzi di merci, derrate, carte di pubblico credito (art. 249, § 2), od azioni industriali, o degli effetti ammessi a far parte delle liste di borsa, che non sarebbe avvenuto secondo la naturale e libera concorrenza.

§ 2. La pena si accresce di un grado, se coi modi suindicati vennero fatti aumentare in danno del pubblico i prezzi dei medicinali o dei generi alimentari di prima necessità.

§ 3. La pena si accresce di due gradi, se il delitto è commesso da pubblici mediatori.

Con lievi modificazioni è approvato, mutata però la prigionía in detenzione ed aggiuntavi la multa

Sull'art. 263.

Art. 263 Chi in un pubblico commercio fa uso di misure o di pesi alterati o scarsi, siano o no stati verificati dall'ufficio competente, è punito per ciò solo col primo grado di prigionia e col primo al terzo grado di multa, salva la pena per la frode che fosse stata commessa.

È approvato.

Qui l'on. De Foresta propone che vengano inserite disposizioni analoghe a quelle della legge francese del 27 marzo 1851 sulla falsificazione delle sostanze alimentari, e della legge del 26 settembre 1867 relativa alle sostanze destinate all'agricoltura, p. e. il guano.

E infatti l'alterazione delle sostanze alimentari e medicinali si considera nel progetto unicamente sotto l'aspetto del danno alle persone, ma dee punirsi anche la frode stessa della alterazione, benchè niun altro danno derivi, fuor quello del non essersene potuto far l'uso per cui si erano comperate Or sarebbe propria sede per questa frode il presente capo, in cui si puniscono le frodi in commercio.

Dà pertanto lettura delle disposizioni legislative francesi sovracitate, ed osserva che quelle relative all'agricoltura furono determinate dalle ingenti frodi che si commettevano nel guano e nello zolfo, così importanti ora per l'agricoltura

La commissione è unanime nello accogliere in massima la proposta del conte De Foresta, e commette alla sotto-commissione di preparare la redazione degli articoli, valendosi dei suggerimenti del proponente, anche circa la pena.

Sull'art. 264.

Art. 264. § 1 Ferme le disposizioni delle leggi particolari sui privilegi industriali e sui diritti d'autore, chi contraffà i nomi, marchi e bolli degli autori di opere dell'ingegno, e dei fabbricatori, speditori e imprenditori di commercio ed industrie, od i disegni e modelli industriali ai medesimi spettanti, nello scopo di ingannare il pubblico e di procacciarsi un indebito vantaggio, si punisce, a querela di parte colla multa

§ 2 Nella sentenza deve ordinarsi la distruzione e abolizione del nome, marchio, bollo, disegno o modello contraffatto e il divieto di farne uso in seguito, e la confisca degli strumenti che servirono alla contraffazione.

§ 3. Il danneggiato può chiedere inoltre a rifusione dei danni la devoluzione a lui delle merci o dei prodotti a cui già si trovasse apposto il nome marchio, o bollo contraffatto, e l'inserzione, a spese del reo, della sentenza di condanna nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali nel luogo in cui fu commesso il delitto o furono messe in vendita le opere, le merci ed i prodotti, ed in quello del domicilio del reo e del danneggiato

Si osserva che scopo di questa disposizione di legge non è di punire la frode verso il compratore ed il pubblico, perchè ciò rientra nelle truffe comuni, ma di punire la violazione della proprietà artistica, industriale o letteraria, commessa mediante falsificazione dei segni esterni che la distinguono, verificandosi così la frode commerciale con pregiudizio del proprietario di tali distintivi, e approfittando del credito e della rinomanza ai medesimi attribuita. Perciò si sopprimono le parole *allo scopo di ingannare il pubblico e di procacciarsi un indebito vantaggio*, e si sostituisce *chiunque, in danno altrui, contraffà*, ecc.

Si osserva poi che la disposizione relativa alla confisca, distruzione o dispersione delle cose alterate deve essere comune a tutte le cose contemplate in questo capo, e perciò si delibera di formarne un apposito articolo comune.

In quanto al § 3, la commissione preferisce di rimettersene a quanto è disposto dalla legge sulla proprietà dei prodotti dell'ingegno, essendo pericoloso di attribuire la devoluzione dei prodotti simulati anche quando siano di qualità diversa da quella che si fa apparire dal marchio, giacchè in tali casi il proprietario del marchio, acquistandolo, potrebbe facilmente abusarne egli stesso, ingannando a sua volta il pubblico. Oltre a ciò tale disposizione si riferisce unicamente al risarcimento del danno che deve essere regolato dalla citata legge e non dal codice. Si sopprime perciò il § 3.

Sull'art. 265.

Art. 265, § 1. Colui che rivela dolosamente un segreto concernente la fabbricazione o l'industria esercitata in uno stabilimento od in una fabbrica in cui è od è stato addetto od impiegato, si punisce, a querela del danneggiato, col primo al terzo grado di multa.

§ 2. La pena è del primo al secondo grado di prigionia se si tratti di segreti delle fabbriche d'armi e munizioni appartenenti allo Stato.

Si osserva che sarebbe ingiusto punire la rivelazione dei mezzi con cui procedono le industrie, quando l'operaio li avesse bensì imparati servendo in altrui opificj, ma il principale non gliene avesse confidato personalmente il segreto. Per correggere questa eccessiva ampiezza di disposizione, si aggiunge dopo la voce *segreto* l'altra *confidatogli*.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 81.

SEDUTA DEL 3 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Della libertà degli incanti, dei fornitori; della sanità pubblica, dei delitti contro il podere.

Intervenuti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI,
ARABIA,
CARRARA,
CONFORTI,
DE FORESTA,
PAOLI,
TOLOMEI;
RODELLONO, segretario

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si passa all'esame del capo *della impedita libertà degli incanti.*

Sull'art. 266.

Art. 266, § 1. Chi impedisce o turba con violenze o minaccie la libertà degli incanti o delle offerte, ovvero con danaro, doni, promesse od altri mezzi di frode allontana gli offerenti dal presentarsi o dall'offerire, è punito col primo al secondo grado di prigionia e colla multa non superiore al sesto grado, o con una di queste due pene soltanto.

§ 2. Sono nulle le convenzioni dirette allo scopo suindicato, e può essere annullata, ad istanza di chi vi ha interesse, l'aggiudicazione anche avvenuta.

Si approva senz'altro il § 1, ma sorge sul § 2 la quistione se la nullità del deliberamento possa essere operativa anche per colui che avesse per avventura tratto profitto dal difetto di concorrenti allontanati da altri dolosamente per fini loro proprj, ma estraneo ed insciente esso deliberatario

Dalle osservazioni risulta infatti che il procuratore generale in Cagliari propone di limitare l'annullamento nei rapporti dei soli colpevoli del raggiro contro il libero incanto.

Il prof. Tolomei sostiene invece che non debba farsi tale limitazione. V'era già nel codice sardo, ma la sotto-commissione deliberatamente la omise, perchè chiunque sia il deliberatario, non si può dire che abbia acquistato validamente all'asta, perchè la libera concorrenza ne è l'essenziale condizione. Il venditore, e per lui la legge, non altrimenti presta il consenso al deliberamento se non sotto questa condizione della libera concorrenza, e se questa fu impedita restò radicalmente viziata la convenzione per difetto di consenso del venditore, laonde è nulla *riguardo a chiunque,* benchè estraneo al reato.

Altri oppone che la nullità del deliberamento non altronde derivi che dal dolo usato per impedire la concorrenza, epperò al deliberatario che non fu partecipe del dolo, la nullità non si può estendere. Egli infatti si è accostato all'asta sulla fede che, adempiendo da parte sua le condizioni volute, egli poteva legalmente divenire irrevocabile aggiudicatario, il fatto altrui illegale non può pregiudicarlo.

Altri osserva finalmente che la questione sulla validità del deliberamento è tutta di diritto civile, nè dee preoccuparsene il codice penale

Il senatore Conforti, riassumendo, osserva che non può sussistere un contratto che fu l'effetto di un reato, da chiunque sia stato commesso, perchè manca la base legale; che perciò il deliberamento è nullo in sè stesso, sebbene non sia stato complice del reato il deliberatario.

Per ciò stesso poi crede che non facoltativamente, ma assolutamente, dev'essere dichiarata tale nullità, massime perchè ben difficile riescirebbe impedire il danno di una aggiudicazione senza gara d'incanto, quando lo stesso giudice penale non potesse dichiarare la nullità della aggiudicazione.

Dopo altre osservazioni, la commissione delibera che nullo debba essere il deliberamento a cui fece difetto una libera concorrenza, e che perciò non solo dev'esser mantenuto il § 2 proposto dalla sotto-commissione, ma da regola facoltativa si tramuti in obbligatoria, e non facendosi distinzione di sorta, sarà di necessità interpretata tale disposizione nel senso che sempre e rimpetto a chiunque, benchè estraneo al reato, il deliberamento è nullo.

Dopo le premesse sorge logicamente una questione a motivo della clausola che fa dipendere la dichiarazione di nullità dalla domanda di chi vi ha interesse. Stando al rigore dei suenunciati principj, la nullità dovrebb'esser di pien diritto, perchè è viziato radicalmente l'atto, laonde alcuni vorrebbero che non fosse neppure lasciato adito a sanare questa nullità col silenzio degli interessati, anche pel timore che quando trattasi

di persone amministrate, si possa a loro danno colludere fra l'amministratore ed il deliberatario illegittimo.

Tuttavia la commissione, temendo di recare pregiudizio piuttosto che vantaggio al venditore coll'imporre irremissibilmente l'annullamento dell'aggiudicazione, preferisce lasciar giudice del proprio vantaggio l'interessato, mantenendo la clausola che a sua istanza soltanto debba essere l'aggiudicazione annullata (*).

Riguardo alla pena la commissione è d'avviso che, trattandosi di frode pericolosissima e difficile a scoprirsi, debbano essere cumulative la prigionia e la multa.

Si passa indi al capo *dei delitti dei fornitori d'armata,* che viene invece denominato *dei delitti de' fornitori pubblici.*

Sull'art. 267.

Art. 267, § 1 Coloro che hanno assunto un'impresa di forniture destinate all'armata di terra o di mare, se, non costretti da forza maggiore, le hanno fatte mancare con danno del servizio, sono puniti col primo grado di reclusione e con una multa non inferiore al secondo grado.

§ 2. Se le forniture furono solamente ritardate, la pena è la prigionia dal terzo al quarto grado e la multa fino al terzo grado.

Per non pregiudicare le disposizioni del codice penale militare, si aggiunge la frase *ferme stando le disposizioni del codice penale militare.* Del resto ben si intende che le disposizioni speciali di questo capo lasciano intatta l'applicazione delle più severe sanzioni pel caso, in cui i fatti ivi contemplati rivestano caratteri più gravi, p. e. se avvenissero per favorire truppe nemiche in tempo di guerra, come è già preveduto nel 1° titolo di questo libro II.

Siccome poi quando interviene una *forza maggiore* cessa per necessità il dolo da cui è costituito il reato, si sopprime quella frase e si sostituisce: *coloro che dolosamente,* ecc. Nella formola generale del 1° § resta compreso anche il ritardo, quando per esso siasi ottenuto lo scopo doloso di far mancare le forniture a tempo opportuno, con danno del servizio; ma pel semplice ritardo, anche doloso in sè stesso, provvedono le norme de'contratti. Perciò si sopprime il § 2.

Seguendo poi alcune proposte, e per l'importanza del servizio di for-

---

(*) Vegasi però il verbale seguente.

nitore alle carceri ed agli spedali, la commissione applica la disposizione di quest'articolo anche ai fornitori pubblici di tali stabilimenti.

Sull'art. 268.

Art. 268. La frode commessa nella natura, qualità o quantità delle cose a cui si riferisce l'impresa di fornitura, si punisce colle pene stabilite per le frodi in generale, accresciute di un grado.

Nulla da osservare.

Sull'art. 269.

Art. 269. Nei casi preveduti dal presente capo non si può procedere che in seguito all'autorizzazione del ministero competente.

La commissione stima pericoloso questo articolo, sì per le gare che può destare fra le amministrazioni, sì per la limitazione che reca alla libertà dell'autorità giudiziaria, sì perchè apre l'adito alle collusioni o debolezze dei capi di corpo, dai quali necessariamente *il ministero competente* assumerebbe le informazioni per subordinarvi la propria autorizzazione. E siccome, se v'è reato, è d'ordine pubblico che sia represso, senza riguardo ad autorizzazioni estranee al potere giudiziario, la commissione delibera di sopprimere il presente articolo, come propongono anche i procuratori generali di Ancona, Aquila e Firenze, il primo presidente di Milano e il procuratore superiore di Venezia.

Indi si esamina il titolo sulla sanità pubblica, che è il solo art. 270.

Art. 270. Le violazioni alle leggi ed ai regolamenti sulla sanità pubblica, quando non costituiscano secondo i medesimi mere trasgressioni punibili con provvedimenti disciplinali, si puniscono come delitti colla multa o colla detenzione, e nei casi più gravi colla prigionia, salvo che per le conseguenze effettivamente derivate il fatto non costituisca un delitto particolare.

Il cav. Ambrosoli riferisce a schiarimento di questo articolo che, tenuto conto delle disposizioni enumerative del codice sardo e della vigente legge di sanità pubblica, la sotto-commissione si è convinta che il sistema delle enumerazioni è incompleto e pericoloso, e che d'altronde le singole violazioni della legge sanitaria non portano sanzioni penali. In vista di ciò preferì stabilire una pena con ampia latitudine per le violazioni in genere senza riportarle nel codice, e lasciando così le pene stabilite dalla legge sulla sanità pubblica del 1865 (ammonizione e sospensione d'ufficio od arte) per le sole persone esercenti professione od arte sanitaria e perciò soggette ai consigli sanitarj.

L'on. De Foresta, come membro del consiglio superiore di sanità esprime

a nome del consiglio stesso, il desiderio che vengano dal codice penale contemplati alcuni fatti contrari alla pubblica salute, che presentano maggior gravità di pericolo, e che sfuggono a pena o per non esser stati preveduti espressamente, o per la inapplicabilità della legge sanitaria, e ciò fino a che siasi potuto compilare e pubblicare una legge sanitaria generale

Secondando questo voto del consiglio, esso proponente ha compilato alcuni articoli da inserirsi o in questo codice, od in quello di polizia, secondo che piaccia alla commissione di determinare, e prega la commissione a volerli esaminare per indi poter comunicare al consiglio suddetto la redazione che sarà approvata.

La commissione di buon grado accoglie la proposta, ed incarica il conte De Foresta di render grazie al consiglio di sanità del sussidio che porge coi suoi studj

Approva quindi in massima gli articoli, ma premette l'esame del quesito, se debbano collocarsi nel codice penale od in quello di polizia.

Paoli e Tolomei son d'avviso che in parte almeno questi fatti appartengono alla categoria delle contravvenzioni, piuttostochè dei reati, quantunque di fronte al pericolo per l'igiene pubblica, non debbano essere troppo leggermente puniti.

Carrara e De Foresta enumerano i reati che si vogliono colpire, e propongono i criterj, secondo i quali a loro giudizio devono suddividersi tra quelli da inserirsi nel codice penale e quelli riservati al codice di polizia. Sorgono in ispecie difficoltà piuttosto serie circa il rifiuto del medico a prestare l'ufficio suo, massime in tempi di contagio; ma infine la commissione si accorda nel ritenere che debbano far parte del codice penale soltanto l'avvelenamento di comune pericolo e l'alterazione di merci e derrate. Il rimanente viene rimandato al codice di polizia. Di che tutto si dà incarico alla sotto-commissione.

Si passa quindi al titolo dei *delitti contro il pudore e l'ordine delle famiglie.*

Sull'art. 271.

Art. 271, § 1 È colpevole di stupro violento chi, mediante unione carnale, abusa di una persona dell'uno o dell'altro sesso, mentre si trova nella impotenza di resistergli in conseguenza di violenza, minaccia od inganno a tal fine da lui adoperato.

§ 2 Il colpevole di stupro violento si punisce col primo al secondo grado di reclusione

§ 3. La pena non può essere applicata nel minimo del grado se lo stupro fu commesso sopra donna coniugata, o sopra un maschio o sopra una persona che non abbia compiuta l'età d'anni dodici

Si approva la definizione dello stupro violento con lievi modificazioni; e similmente la pena, ristretta però al 1° grado (da 5 a 10 anni) di reclusione, fissando l'aumento di un grado pei casi previsti nel § 3; si eleva però l'età della persona violata agli anni 15, in relazione col disposto del codice civile sulla capacità della donna al matrimonio.

Sull'art. 272.

Art. 272, § 1. È colpevole di stupro non violento e si punisce col primo grado di reclusione chi, senza adoperare violenza, minaccia od inganno per fine di libidine, abusa mediante unione carnale di una persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale nel momento del fatto

a) non abbia ancora compiuto gli anni dodici, ovvero

b) sia demente od alterata di mente, ovvero

c) si trovi in istato di assopimento dei sensi o di impotenza a resistere per qualsiasi causa non procurata nello scopo di effettuare lo stupro, o indipendente dal fatto del reo.

§ 2. Nei casi indicati alla lettera *c* si procede soltanto a querela di parte.

Alla lettera *b* di questo articolo si disputa se la demenza o l'alterazione di mente debba veramente fondar la presunzione di stupro violento. De Foresta e Carrara opinano che, se in fatto non vi ha violenza, è pericoloso il presumerla, giacchè avviene talora che ragazze apparentemente idiote siano però espertissime in tali materie; sicchè potrebbe accadere che, dopo di aver adescato un ignaro giovane, si valessero della loro apparente demenza per estorcere danaro con minaccia di un processo per stupro violento. La legge deve occuparsi della vera violenza, la quale sta nell'abuso dell'impotenza a resistere in cui si trova la persona violata, sia per età impubere o per difetto di forza; donde risulta che è altresì troppo lata la frase *assopimento dei sensi* che leggesi nella lettera *c*. Conchiudono doversi bensì tutelare l'impotenza a difendersi, ma non circondare di pericoli e di insidie una tendenza naturale dell'uomo

Altri per contro sostiene che, siccome nella demenza e nell'assopimento dei sensi non vi è il consenso della persona offesa, è certo che avvi una violazione della sua libertà, ossia una violenza presunta, e dopo accurato esame di alcune ipotesi pratiche, si delibera che per evitar il pericolo di soprusi e di inganni si debba distinguere solamente fra lo stupro di persona *inferma di mente*, commesso da chi ne ha la custodia o la cura, o da persone estranee e fuori dei luoghi di ricovero o custodia degli alienati, e che nel primo caso soltanto debba essere presunta la violenza.

La commissione aderisce a queste conclusioni e sopprime le parole *assopimento dei sensi* nella lettera *c*, e adotta per definire l'estremo di

presunta violenza la formola che la persona violata *si trovi in istato di impotenza a resistere per qualunque causa* Con ciò la quistione sarà di fatto, e verrà risoluta volta per volta dai giudici

Quanto all'influenza dell'età, per chiarire un dubbio proposto dall'on. De Foresta, si osserva che qualora potesse provarsi dal colpevole ch'egli realmente ignorava, ed era in condizione di ignorare per concludenti circostanze estrinseche la vera età minore della persona violata, non potrebbe negarglisi il beneficio della scusa di ignoranza di fatto ammessa nei penali giudizj.

Art. 273, § 1 Chi, per fine di libidine, coi mezzi e nelle condizioni indicate nell'art. 271, commette sopra una persona dell'uno o dell'altro sesso, o fa commettere sopra di sè un atto qualunque di libidine, diverso dall'unione carnale e non costituente il tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, e si punisce col terzo al sesto grado di prigionia, osservato il disposto dall'articolo 271, § 3.

Art. 274, § 1 L'oltraggio non violento al pudore si punisce nei soli casi nei quali concorrano le circostanze prevedute nell'art 272 per lo stupro non violento.

§ 2 La pena è la prigionia dal secondo al terzo grado, osservato pure il disposto dall'art. 271, § 3

§ 3 Si applica anche pel delitto di oltraggio non violento al pudore il disposto dall'art 272 § 2

Gli articoli 273 e 274, riferendosi rispettivamente alla violenza effettiva ed alla presunta, possono fondersi insieme, e se ne incarica la sotto-commissione, che dovrà coordinarli ai precedenti già riformati.

Sull'art. 275.

Art. 275, § 1 Le pene stabilite dagli articoli precedenti del presente capo si accrescono di un grado se il delitto è commesso

a) sopra la persona di un discendente o di un ascendente o di un fratello o di una sorella,

b) sopra una persona affidata al reo per ragione di adozione, tutela, cura, istruzione, educazione o custodia,

c) sopra una persona dipendente dal reo per ragione di servizio,

d) dalla persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve, od ospite della medesima.

§ 2. Nei casi indicati alle lett. *a*, *b*, si aggiunge l'interdizione dalla patria potestà e dagli uffici di tutela e cura.

Dall'aumento di pena qui stabilito si esclude il caso previsto dalla lettera *c*, non sembrando che dalla relazione di servizio sorga un vincolo di dipendenza pari a quello del caso della lettera *b*. A proposta poi del prof. Carrara si aggiungono alla lettera *b* le parole *ovvero da un ministro del culto con abuso di mezzi del suo ministero*

Sull'art. 276.

Art. 276. Nei casi preveduti dai precedenti articoli la pena si diminuisce di un grado, se il delitto fu commesso sopra una donna che il reo sapeva inscritta nel registro delle meretrici.

Il prof. Carrara propone di sostituire alle parole *che il reo sapeva inscritta nel registro delle meretrici* le parole *notoriamente disonesta*, sia per evitare l'espressa menzione della turpitudine del meretricio e della ingerenza governativa nel regolarlo, sia perchè l'offesa al pudore manca non solo per le meretrici, ma per qualunque donna notoriamente spudorata, quand'anche non faccia commercio di sè.

La commissione approva.

Sull'art. 277.

Art. 277. In tutti i casi però la pena si accresce di un grado, se lo stupro ha cagionato alla persona stuprata un grave pregiudizio alla salute, ed è del quinto grado di reclusione, se ha cagionato la morte: ma se questa poteva prevedersi come conseguenza probabile del fatto, si applica l'ergastolo.

Si osserva che non converrebbe suscitar la quistione sulla prevedibilità della morte, giacchè sarebbe sempre difficile a definirsi, e d'altra parte qui viene considerata come aggravante del fatto di stupro violento, e non come qualifica di omicidio doloso o colposo.

Prima di abbandonare questa materia la commissione eleva il quesito se nei casi preveduti da questo capo l'azione penale debba esercitarsi d'ufficio o a querela di parte.

Dopo molte osservazioni in un senso e nell'altro, la commissione delibera che in vista dello scandalo pubblico derivante dalle indagini e dai processi per tali fatti, e del danno spesso assai maggiore che deriva dalla pubblicità alla vittima, si escluda l'azione pubblica, salvo i casi in cui essa riesca necessaria, mancando chi potesse muovere querela, come sono l'incesto violento, lo stupro in persone dipendenti dal colpevole stesso, e i casi nei quali si verificò la morte della persona stuprata.

In tutti gli altri casi non potrà procedersi che a querela di parte, o di chi ha diritto di rappresentarla, e salva sempre l'azione pubblica, quando concorra l'offesa al pubblico pudore.

Corollario dell'azione privata sarebbe la facoltà di recedere dalla querela e far cessare il procedimento; ma si dubita se abbia ad ammettersi il recesso anche in questi reati, poichè lo scopo dell'azione privata qui sarebbe di evitare moleste e disonoranti indagini, epperò questo scopo è cessato, dacchè il processo è già in corso, ed ha già preso un certo

sviluppo, se si ammettesse il recesso anche dopo, non servirebbe che a procurare l'impunità del colpevole senza salvare l'onore della vittima.

Per questa considerazione la commissione ritiene che il recesso non possa più ammettersi dopo la pubblica lettura dell'atto di accusa, o l'esposizione del fatto nelle cause correzionali.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario*

Verbale N° 82.

SEDUTA DEL 4 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Ancora dei brogli negli incanti — Del ratto — Della seduzione — Della bigamia Dell'adulterio.

Intervenuti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
ARABIA;
CARRARA,
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, il cav. Tondi prega la commissione di ritornare sulla deliberazione relativa alla nullità del deliberamento nel caso d'incanto viziato da brogli, che abbiano impedita la libera concorrenza Egli conviene che debba essere nullo per coloro che ebbero parte nel broglio, ma, quanto al terzo non complice, si accosta al parere del procuratore generale di Cagliari, perchè sia riconosciuta espressamente la validità del deliberamento. Diversamente operando, si toglierebbe alla vendita per asta pubblica lo speciale suo carattere di sicurezza; e mentre vuolsi impedire che abbiano luogo fraudolenti maneggi per influire sul prezzo, si verrebbe ad aprirvi un nuovo campo e di più facile riuscita, poichè basterebbe far circolare la voce di possibili maneggi per allontanare gli offerenti leali nel dubbio che, non ostante la loro onestà, il deliberamento riesca poi nullo ed inefficace. È nell'indole di tal genere di vendite, ed è voluto dal politico interesse di promuoverle, che ai concorrenti leali sia data la più ampia guarentigia, onde così escludere gli ingordi raggiratori che altrimenti non tarderebbero a restar padroni del campo.

La commissione, accogliendo queste gravi considerazioni, modifica la deliberazione di ieri sul § 2 dell'art. 266 nel senso che l'aggiudicazione debba ad istanza degli interessati annullarsi *allora soltanto che il deliberatario sia colpevole anch'esso del reato.*

Dopo ciò, si passa ad esaminare il capo *del ratto.*

Sull'art. 278.

Art. 278, § 1 Chi colla violenza o colla frode sottrae o ritiene suo malgrado una donna maggiore di età per fine di libidine o di matrimonio, commette il delitto di ratto, e si punisce, se per libidine, col primo grado di reclusione, e se per matrimonio, col primo grado di relegazione rigorosa

§ 2. Se al ratto andò congiunto lo stupro violento, o il violento oltraggio al pudore, si applicano le pene stabilite nel capo precedente, a seconda dei casi accresciute di un grado

Nulla da osservare.

Sull'art. 279.

Art. 279, § 1 Chi, per uno scopo qualunque che non faccia trapassar il delitto sotto altro titolo, sottrae con violenza, minaccia od inganno una persona minore di età ai genitori o tutori, od a chi ne ha la cura o direzione, si punisce

a) col primo grado di reclusione, se il reo ha fatto uso di violenza o di minaccia o se la persona è minore di anni dodici,

b) col primo grado di relegazione rigorosa se ha fatto uso d'inganno, o se, essendo la persona sottratta minore di anni sedici, il reo l'ha indotta a seguirlo anche per via di mera seduzione,

c) col primo grado di relegazione semplice se la persona sottratta ha compiuti gli anni sedici ma è soggetta tuttavia alla patria potestà od all'autorità tutoria, ed ha acconsentito.

§ 2 Nel caso indicato alla lettera *b* se il reo è minore d'anni ventuno si punisce col secondo al quarto grado di detenzione.

§ 3. Vale anche per questo delitto il disposto dall'art. 278, § 2.

Viene osservato che darà luogo a dubbi ed incertezze la complicata redazione di questo articolo, nel quale sono comprese tre specie di reati: *ratto* di minorenne in varii gradi di età, *ratto improprio,* cioè di minorenne consenziente al proprio rapimento, ed il *plagio,* cioè sottrazione di minorenne all'autorità famigliare per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. E anzitutto si delibera che quest'ultima specie, risolvendosi in una violazione della libertà e dell'ordine delle famiglie, non è ratto, e tanto meno reato contro il pudore, e avrà miglior sede in altro titolo Quanto al *ratto improprio* non è punibile che quando avviene in *femmina* minorenne, poichè essa ne soffre nell'onore, non così il maschio, salvo il caso dell'altro reato preveduto già nel capo precedente.

Con questi criterj si rimanda l'articolo alla sotto-commissione.

Sull'art 280.

Art. 280, § 1 Nel caso preveduto dall'art 278 se il rapitore ha sposato la donna rapita non si procede che a querela di lei

§ 2. Nel caso preveduto dall'art. 279 se il reo ha sposata la minore sottratta, non si può procedere o continuare il procedimento che a querela delle persone, il consenso delle quali sarebbe stato necessario per contrarlo, e la pena è il confino o l'esilio.

Riguardo all'azione pel reato di ratto, la commissione delibera che debba essere esercitata *d'ufficio* nel caso previsto dall'art. 278, onde l'autorità possa venire in soccorso della rapita anche senza la sua querela, giacchè, sino a quando rimane in potere del rapitore, non potrebbe presentarla. Così anche in ogni altro caso di ratto proprio, poichè vi concorre sempre il reato (che è già di azione pubblica) del sequestro di persona; tenuto anche conto dello scopo di prevenire collusioni o negligenze colpevoli da parte di coloro, a cui incombe il dovere di difendere e custodire la persona minorenne rapita.

Per contro nel ratto improprio la libertà personale non essendo violata, e tutto l'interesse al procedimento essendo proprio delle persone di cui si è offesa l'autorità, l'azione debb'essere privata a loro.

Sull'art. 281.

Art. 281. Se il reo ha rimessa volontariamente in libertà la persona sottratta senza averla offesa o senza averne abusato, restituendola alla casa da cui la sottrasse, od a quella della sua famiglia o collocandola in altro luogo sicuro, non si procede che a querela di parte, e la pena è il confino o l'esilio.

Si approva.

Sull'art. 282.

Art. 282. La pena del ratto commesso sulla persona di una meretrice che il reo sapeva inscritta si diminuisce di un grado.

Si approva parimenti, colla modificazione stessa introdotta nell'art. 276.

Si esamina quindi il capo *della seduzione con promessa non adempiuta di matrimonio*.

Sull'art. 283.

Art. 283, § 1. Chi seduce e rende incinta una giovine minore d'anni diciotto, sotto promessa di matrimonio, la quale abbia i caratteri stabiliti dall'art. 54 del codice civile, se ricusa di eseguirla senza giusto motivo, è punito, a querela della danneggiata o di chi legalmente la rappresenta, col primo grado di detenzione o di confino, e nei casi più gravi fino al secondo grado.

§ 2. Se prima della condanna segue il matrimonio, cessa il procedimento, e se la condanna è già proferita, il matrimonio ne fa cessare gli effetti.

Quest'articolo solleva parecchie obbiezioni, osservandosi specialmente che la condizione della gravidanza può essere causa di ingiuste vessazioni,

di inganni e sopratutto di difficoltà. Oltre di che, importerebbe la ricerca della paternità contro lo spirito del codice civile.

In tesi più generale poi la disposizione è combattuta, perchè allarga le conseguenze dell'inadempimento degli sponsali, che sono già determinate e previste dal codice civile, e perchè in sostanza il fatto che si vorrebbe incriminare, non è l'offesa al pudore, giacchè era stata acconsentita, ma la violazione della fede data. E si chiede allora se con ciò non si venga a violare il principio di assoluta libertà di consenso, che dee prevalere in materia di matrimonio. Se non che vi sarebbe la proposta (già fatta anche dalla procura generale di Napoli), che la violazione della promessa di matrimonio si faccia dipendere dal rifiuto di celebrare il matrimonio civile dopo il matrimonio ecclesiastico.

Appoggiano questa proposta i signori Arabia, Carrara e Marzucchi, e quest'ultimo anzi propone che non a querela di parte, ma per azione pubblica, si proceda contro il conjuge refrattario. L'interesse della prole, la pace delle famiglie, la pubblica moralità suggeriscono che sia chiusa la via alla perpetrazione di inganni di cui son vittima, non solo le imprudenti che vi si abbandonarono, ma anche la prole innocente

Nondimeno il cav. Tondi crede che siffatta disposizione verrebbe in contraddizione colla legge civile, dando forza di promessa di matrimonio ad un atto che essa non riconosce perchè meramente religioso.

E dal momento (soggiunge) che non v'è ragione di costringere al matrimonio civile chi vive in concubinato, non si saprebbe per qual motivo e con qual diritto quest'obbligo avesse a sorgere dal precedente matrimonio religioso, che per la legge civile non esiste. I due conviventi si sono messi in regola colla legge religiosa; ma ciò non fonda verun titolo di azione civile o penale.

La gravità della questione e la considerazione che neppure nei rapporti del riconoscimento di paternità non si potrebbe ammettere azione coattiva, suggeriscono alla commissione di eliminare per ora l'articolo in esame, salvo, occorrendo, di riprenderlo in discussione, allorchè si discuterà il capo relativo allo stato civile.

Si passa quindi al capo *della bigamia*

Sull'art 284.

Art 284, § 1 È colpevole di bigamia chi, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae scientemente un altro, o chi, essendo libero, contrae scientemente matrimonio con persona coniugata, e si punisce col quarto al sesto grado di prigionia.

§ 2. L'officiale dello stato civile che scientemente concorre nel delitto, cele-

brando il matrimonio, è punito come complice anche colla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

§ 3 Il delitto di bigamia si considera cessato quando cessi l'uno o l'altro matrimonio.

Ad evitare che si dica *bigamo* colui che essendo libero sposa una conjugata, mentre esso per verità non è bigamo, ma complice del bigamo, si segue il codice toscano, il quale chiama *bigamo* soltanto colui che contrae matrimonio, mentre è vincolato da un matrimonio precedente, e vi pareggia poi nella pena colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona che sa essere con altri conjugata

Sulla proposta poi del prof. Carrara si delibera che maggior pena colpisca chi, contraendo nuovo matrimonio con una donna libera ed in buona fede, offende ad un tempo la propria moglie legittima ed inganna la illegittima.

Al § 2 si preferisce di evitare il richiamo della teorica sulla complicità, e si delibera di sostituire che l'uffiziale dello stato civile sarà punito coll'istessa pena ed inoltre coll'interdizione perpetua dai pubblici uffiej.

Al § 3, si sostituisce per maggior chiarezza la disposizione corrispondente del codice penale toscano del seguente tenore: *la prescrizione della bigamia incomincia a decorrere dal momento in cui la dissoluzione dell'uno o dell'altro matrimonio ha fatto cessare il delitto.*

Si esamina il capo *dell'adulterio.*

Sull'art. 285.

Art. 285, § 1. La moglie che ha avuto commercio carnale con un uomo che ella sapeva non essere suo marito, si punisce, come colpevole di adulterio, col primo al secondo grado di detenzione.

§ 2 La pena si accresce di un grado se il delitto fu lungamente continuato, o se la colpevole è rimasta incinta; e la detenzione si converte in prigionia se il delitto fu commesso per lucro.

§ 3. Ma se la moglie era stata abbandonata dal marito, la pena si diminuisce di uno a due gradi.

§ 4. Colle stesse pene è punito il complice

Al § 1 si riconosce precisa la definizione ivi data dell'adulterio, ma non essendo necessaria alla intelligenza del reato, che già colla stessa denominazione è da tutti inteso, ed allo scopo di evitare la possibilità di materiali e laide discussioni od indagini, del resto difficilissime, la commissione delibera di ometterlo.

Riguardo alla pena poi se ne fissa il minimo a tre mesi ed il massimo a due anni.

Quanto al § 2 si osserva che l'indagine sull'autore del concepimento adultero non può ammettersi allo scopo di addebitarne l'adultero senza entrare in un ordine di principj, che non è necessario di toccare e tanto meno pregiudicare. Or la condizione aggravante posta colla clausola *se la colpevole è rimasta incinta* porterebbe a tale indagine, e darebbe anzi diritto di provocarla anche nei casi in cui non è omessa l'azione civile in disconoscimento della prole. Perciò si esclude.

Anche l'aggravante derivata dallo scopo di lucro offre serj inconvenienti, e per tacer di altro condurrebbe all'assurdo, che il complice di una donna che si è resa adultera per bisogno riesca punito più gravemente, laddove la donna dovrebbe avere una scusa.

Per queste considerazioni, la commissione delibera che non si tenga conto di quella aggravante, limitando così l'aggravamento di pena al solo caso di adulterio continuato.

Sull'art. 286.

Art. 286, § 1. Il marito che mantiene una concubina nella casa in cui risiede colla moglie, o notoriamente in altro luogo, si punisce, come colpevole di adulterio, col primo al secondo grado di detenzione e colla interdizione dalla podestà maritale.

§ 2. Alla detta pena del primo al secondo grado di detenzione soggiace anche la concubina.

Il prof. Carrara crede che sia eccessivo e pericoloso il punire il concubinato del marito benchè notorio, quando ha luogo fuori del domicilio conjugale, giacchè può accadere che ne abbia le mere apparenze, e che persino si tratti dell'adempimento di doveri incontrati dal marito prima del matrimonio, senza che per questo egli violi la fede conjugale; e nondimeno vi sarebbe luogo a processi spiacevoli e scandalosi.

Osserva poi che nell'adulterio del marito non si punisce tanto la violazione della fede conjugale, quanto la violazione della posizione famigliare della moglie e del suo diritto di condomina nella casa conjugale; cosicchè è l'ordine delle famiglie che vuol tutelare la legge, ordine che è posto in pericolo sempre dall'adulterio della moglie, ma dall'adulterio del marito sol quando una persona estranea viene, rivale preferita, nel domicilio conjugale a compromettere la dignità e la posizione domestica della legittima moglie.

Preferirebbe poi la espressione dei precedenti codici *casa conjugale* per avere il beneficio di una lunga giurisprudenza, ed evitare così le incertezze di nuove interpretazioni sull'attualità o meno della *residenza* della moglie, sul significato più o meno esteso della parola *risiedere* e simili.

La sotto commissione osserva, quanto alla frase *o notoriamente in altro luogo*, che essa è tolta letteralmente dall'art. 150 del codice civile, dove si parla della separazione dei conjugi per causa di adulterio. Ma a ciò viene opposto che l'oggetto dell'azione penale essendo la pena, è necessario che siavi un fatto più positivo di quello che può servir di base ad una mera separazione.

La commissione pertanto, accogliendo le osservazioni del prof. Carrara, delibera doversi dire *il marito che mantiene una concubina nella casa conjugale*, ecc.

Sull'art. 287.

Art. 287. § 1. Per delitto di adulterio non si procede se il conjuge offeso non fa querela entro tre mesi dal giorno in cui ne ebbe notizia.

§ 2. La querela si estende necessariamente anche al complice ed alla concubina.

Nulla da osservare.

Sull'art. 288.

Art. 288. § 1. Il marito non ha diritto di querelare se si trova nei casi contemplati dagli articoli 286 e 291, o se la moglie è inscritta, lui sciente, tra le meretrici.

§ 2. La moglie non ha diritto di querelare se si trova nel caso contemplato dall'art. 284.

Per evitare anche qui di far cenno del meretricio soggetto a regolamento, si sostituisce *o se la moglie esercita, lui sciente, il meretricio*, e per escludere dal diritto di querela il marito lenone in qualunque ipotesi e sotto qualunque forma, anche di semplice condiscendenza, si aggiunge ai casi contemplati dagli articoli 286 e 291 anche quello dell'art. 290.

Sull'art. 289.

Art. 289. La remissione che il conjuge fa all'altro prima della condanna giova anche al complice, dopo la condanna giova soltanto al conjuge e fa cessare per esso tutti gli effetti della medesima.

La seconda parte di quest'articolo è oggetto di censure. O vuolsi cessata la facoltà di desistenza là ove intervenne un giudicato, e allora non deve mai essere permessa la remissione della pena già pronunziata irrevocabilmente; oppure nell'interesse delle riconciliazioni vuolsi concedere al conjuge offeso un diritto di quasi amnistia che cancelli gli effetti della condanna, ed allora come potrà essa sussistere contro il complice, che alla fin fine è sempre men reo del conjuge infedele, perchè non ha, come questo, violato i doveri del matrimonio assunti solennemente?

La commissione è d'avviso pertanto che la remissione fatta al conjuge adultero, sì prima che dopo la condanna, debba estendersi necessariamente anche al complice.

Dopo di che, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 93.

SEDUTA DEL 6 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Del lenocinio; Dei delitti contro lo stato civile delle persone; e ancora della seduzione sotto promessa di matrimonio, e finalmente della esposizione d'infante.

Presenti i signori.

Marzucchi, vice-presidente;
Ambrosoli,
Arabia;
Carrara;
Conforti;
De Foresta;
Tolomei;
Tondi;
Robellono, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si prende in esame il capo *del lenocinio* del seguente tenore:

Art. 290, § 1. Chi, fuori dei casi di complicità in delitto più grave, eccita, favorisce od agevola la prostituzione, si punisce, come colpevole di lenocinio, col primo grado di prigionia

§ 2. La pena si accresce di uno a due gradi se il reo ha esercitato il lenocinio abitualmente o se il delitto fu commesso dagli ascendenti, tutori, istitutori, direttori e maestri verso i discendenti o le persone affidate alla loro potestà, tutela, cura, istruzione o direzione, aggiunta in questi casi la interdizione perpetua dagli uffici esercitati

§ 3. Se il lenocinio fu esercitato per lucro, si aggiunge alle dette pene anche la multa dal primo al secondo grado.

Art. 291, § 1. Il marito che con abuso della potestà maritale, con violenze o con minaccie costringe la moglie a prostituirsi, per fine di lucro o di favore o vantaggio qualunque, è punito col primo grado di reclusione, ed a seconda dei casi anche col primo al secondo grado di multa.

§ 2. Se ha fatto uso di insidie o di inganno, si punisce a querela della moglie col secondo al quarto grado di prigionia.

§ 3. Si aggiunge in ogni caso la interdizione perpetua dalla potestà maritale e la confisca del lucro ottenuto.

La commissione, dopo qualche disputa sui due articoli, viene alle conclusioni seguenti

1° che il carattere distintivo del lenocinio si è che il lenone si proponga di *servire alle passioni altrui*, sia per lucro o per altro qualunque movente,

2° che le circostanze, le quali possono giustificarlo come più grave, sono, secondo il progetto, l'età minore della persona che ne è vittima, l'abitudine nel turpe traffico, l'abuso dell'autorità di famiglia o di fiducia di cui il lenone fosse investito, e lo scopo di lucro.

Intorno a queste circostanze aggravanti, la commissione osserva che lo scopo di lucro è l'ordinario movente del lenone; ma non è men vile, e forse anzi lo è maggiormente, il lenone che agisce per puro favore, facendo della turpitudine il suo scopo diretto. Questo è infatti l'ordinario movente del lenone, ma non è circostanza essenziale al reato.

Similmente osserva che l'abitudine non può considerarsi come circostanza aggravante, poichè anzi la qualità di lenone non vuolsi desumere da altro che dalla ripetizione abituale del fatto.

Il concorso di tali circostanze poi può essere sufficientemente apprezzato nella latitudine della pena, senza bisogno di speciale disposizione di legge.

Riguardo all'età sembra opportuno distinguere i casi di lenocinio diretti a favorire la corruzione, da quelli diretti a favorire la prostituzione.

L'eccitamento alla prostituzione, benchè di persona adulta e già corrotta, vuol essere punito come un fatto che aggrava la condizione della vittima, ed allarga la piaga della prostituzione; laddove il semplice favoreggiamento e le agevolezze alla prostituzione, senza l'eccitamento, sono un fatto turpe, ma che non lede verun diritto, nè offende il carattere già disonesto delle persone.

Il lenocinio per corruzione può essere esso pure punito anche quando si risolve in favoreggiamento ed agevolezza, ed è unicamente per difendere l'inesperienza della persona corrotta a cagione di età, che ad esempio di altri codici si fissa ad anni 16 compiuti.

La commissione ritiene poi che la corruzione retribuita è sempre prostituzione.

Vera circostanza aggravante nel reato di lenocinio si è l'abuso della autorità famigliare, o la violazione della fiducia riposta nel lenone dai parenti della persona corrotta o prostituita, e la pena ordinaria dev'essere in tali casi aggravata. Che anzi quando di lenocinio si renda colpevole l'ascendente, calpestando ogni sentimento di morale e di natura a danno della propria prole, si ritiene non eccessiva la pena della reclusione.

Su queste basi si formola l'articolo:

È colpevole di lenocinio chiunque, per servire alle altrui passioni, eccita, favorisce od agevola la corruzione di persone minori di anni 16 compiuti, e chiunque eccita alla prostituzione.

Dopo alcune discussioni relative alla pena secondo le varie ipotesi, l'art. 290 è approvato.

E similmente è approvato l'art. 291 con lievi modificazioni.

Qui però l'on. De Foresta propone che colui il quale approfitta del lenocinio commesso da persona qualificata per alcuno dei titoli sovra indicati, sia considerato come complice. La gravissima immoralità di coloro che si valgono e spesso provocano il lenocinio, abusando persino della miseria dei genitori per farli strumento di corruzione e prostituzione, la considerazione che ponendo freno a costoro si toglie occasione al lenocinio qualificato, giacchè ben di rado avverrebbe se non fosse provocato e ricercato, consigliano questa proposta. L'appoggia poi legalmente l'osservazione che il mandante e chi profitta di un reato ne sono complici, e che nella fattispecie verrebbe a sfuggire alla regola generale unicamente perchè giusta la definizione non può esser lenone chi provoca la corruzione per soddisfacimento di libidine propria.

Il prof. Carrara, accennando alla giurisprudenza tanto disputata, massime in Francia, sopra tale questione, vorrebbe esso pure vederla decisa nel progetto. Nota però che tanto più difficile sarebbe considerar come complice di lenocinio quegli che del lenocinio altrui si vale a propria libidine, in quanto che la massima sulla quale si appoggiò finora la giurisprudenza per negarne la complicità, è stata ora espressamente accolta nella definizione del lenocinio, che cioè debba servire all'altrui libidine.

Se pertanto si vuol ammettere la proposta dell'on. De Foresta, converrebbe attenersi piuttosto al concetto dell'instigazione a delinquere, che a quello della complicità, e ciò tanto più, perchè lo scopo della disposizione sarebbe quello non già di colpire chi approfittò delle offerte spontanee del lenone, ma colui che invita e provoca il lenocinio, corrompendo le persone qualificate di cui è sovra parola.

Altri risponde che grave pericolo porterebbe seco una simile disposizione, potendo divenir mezzo di minaccia e di estorsione anche nei casi in cui la corruzione ed il lenocinio siano fatti spontanei del lenone. Una madre svergognata che, dopo aver procurata la propria figlia a un ricco vizioso, volesse speculare sul correspettivo, potrebbe minacciarlo di denunziarlo come instigatore. Quand'anche a lui non mancassero mezzi di provar il contrario, potrebbe accadere (p. e. se fosse ammogliato) che preferisse stornar il processo con qualunque sacrifizio.

Specialmente poi si combatte la proposta colla osservazione che, mentre non sarebbe punita la corruzione diretta, praticata da chi non si valse di un lenone, si punirebbe invece la corruzione mediata ottenuta per opera di lenocinio, quantunque in ambi i casi l'oggettivo sia identico, ed anzi più diretto nella prima che nella seconda ipotesi.

Messa pertanto ai voti, dopo una sufficiente discussione, la proposta dell'on. De Foresta non è accolta, ritenendosi così dalla commissione che non si verifica complicità in lenocinio nel fatto di colui che se ne vale unicamente per la soddisfazione di libidine propria.

Prima di chiudere questa materia, si nota dalla commissione che manca una disposizione penale contro l'oltraggio al pudore pubblico, e delibera che venga aggiunta, abbandonando nella definizione di tal reato il carattere troppo elastico del *pubblico scandalo;* si preferisce farlo consistere in certe qualità dell'atto o detto impudico, combinata colla qualità di luogo pubblico od accessibile agli sguardi ed all'udito del pubblico. In tal modo vi si comprenderanno tanto gli atti direttamente impudici, quanto i motti, i canti, l'esposizione di figure oscene, e tutto ciò insomma che riesca in qualunque modo di oltraggio al pudore pubblico.

Questo reato è necessariamente di azione pubblica.

Si prende quindi in esame il capo *dei delitti contro lo stato civile delle persone e gli atti del medesimo*.

Sull'art. 292

Art. 292, § 1. Chi sopprime o cambia un infante, e chi in qualunque modo sopprime o cambia lo stato civile di una persona, è punito, se il fatto non cade sotto più grave sanzione, col primo grado di reclusione.

§ 2. La soppressione dell'infante commessa dalla madre nel fine di salvare l'onore o di sottrarsi a sovrastanti sevizie, è punita col quinto al sesto grado di detenzione.

È approvato.

Sull'art. 293

Art. 293. Commettono lo stesso delitto e sono puniti col terzo al quinto grado di detenzione i genitori che mandano all'ospizio dei trovatelli un loro figlio legittimo incapace di dar notizia di sè, senza averlo notificato all'ufficio dello stato civile, od altrimenti sotto circostanze tali che rivelino l'animo di non più riaverlo.

Siccome anche il figlio naturale ha uno stato civile, si sopprime la voce *legittimo*. Per chiarire poi meglio l'oggetto del reato si sostituisce all'ultima frase quest'altra: *di privare l'infante dello stato civile che gli spetta*. E ciò tanto più che altrimenti basterebbe lasciar un segno nelle fasce dell'infante per ostentare, anche quando non fosse vero, che si aveva l'intenzione di ricuperarlo.

Sull'art. 294.

Art. 294, § 1. Chi suppone un infante è punito col quinto al sesto grado di detenzione.

§ 2. Se la supposizione è fatta per fine di lucro si applicano le pene della frode.

§ 3. Se la supposizione è avvenuta di reciproco consenso fra i genitori dell'infante e chi lo suppone, si applicano per tutti le pene del secondo al terzo grado di multa e della riprensione giudiziale, ma la moglie che abbia commessa la supposizione all'insaputa del marito, si punisce col primo al terzo grado di detenzione.

Si approva colla sola variante che nel § 3 si sostituisce *il conjuge che abbia commessa la supposizione all'insaputa dell'altro conjuge*, ecc., potendo la supposizione verificarsi per opera e a danno di qualunque dei conjugi.

Sull'art. 295.

Art. 295. Qualora per commettere o nascondere i delitti menzionati nel presente capo sieno state commesse falsità negli atti dello stato civile, si applicano le pene corrispondenti colle norme del titolo VI, libro I.

È approvato.

Esaurito questo capo si ritorna all'art. 283, e alla proposta di far obbligo ai genitori uniti in matrimonio religioso di dare alla prole lo stato civile legittimo che le spetta.

Viene quindi da taluno formolata la disposizione, con cui verrebbe imposto ai conjugi uniti in matrimonio religioso l'obbligo di unirsi in matrimonio civile entro un dato termine dalla nascita della prole, e ciò sotto minaccia di una pena in caso di rifiuto.

Non aderiscono però gli on. Tondi, Conforti e De Foresta, non parendo loro che alcun conto possa farsi dal presente codice di uno stato matrimoniale non riconosciuto dalle leggi civili, nè che la società civile possa obbligare chicchessia al matrimonio legittimo in nessuna condizione di cose, sia che trattisi di concubinato, o di matrimonio meramente religioso.

Viene proposto da altri di giungere per altra via allo scopo stesso, onde impedire almeno che si verifichi per la prole la posizione anormale che deriva dal matrimonio religioso scompagnato dal civile. Ed è di seguire l'esempio delle leggi francese e belga col punire i ministri del culto che compiono il rito religioso per l'unione di persone che non siano già civilmente conjugate. Ma anche questa proposta incontra nella commissione gravi opposizioni, sia dal lato della indipendenza religiosa, sia argomentando dal silenzio serbato (pare a bello studio) dal codice civile e dalla legge sullo stato civile.

La commissione pertanto, divisa in due opinioni, desidera che il quesito sia più ampiamente studiato, e perciò ne riserva la discussione.

Si esamina indi il capo *della esposizione d'infante o di persona incapace di provvedere a sè stessa.*

Sull'art 296.

Art. 296, § 1 Chi, essendo obbligato ad aver cura di un infante minore di anni sette o di un incapace di provvedere a se stesso, per sottrarsi a quest'obbligo lo espone o lo abbandona in tali circostanze che la sua conservazione abbia a dipendere dal puro caso, è punito colla prigionia dal terzo al sesto grado.

§ 2. Se dal fatto è derivata all'esposto od abbandonato una lesione personale od un grave pregiudizio nella salute, la pena è il primo grado di reclusione, e se ne è derivata la morte, il secondo, ma se questa si poteva prevedere, il terzo grado.

§ 3. La pena è sempre accresciuta di un grado se il delitto fu commesso dai genitori sui loro figli legittimi, ed è all'incontro diminuita di un grado se fu commesso dalla madre illegittima nel fine di salvare l'onore o di sottrarsi a sovrastanti sevizie.

La commissione ravvisando in questo fatto un reato estraneo al presente titolo, e relativo piuttosto al danno personale degli infanti esposti, che al loro stato civile, delibera di rinviarlo al titolo seguente *dei reati contro le persone.*

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 64.

SEDUTA DEL 15 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Dell'omicidio.

Sono presenti i signori.
Marzucchi, vice-presidente,
Ambrosoli,
Arabia;
Carrara;
Conforti;
De Foresta;
Tolomei;
Tondi.
Rodellono, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, e prima che la commissione passi all'esame dei reati contro le persone, il cav. Ambrosoli ricorda essere rimaste in sospeso le decisioni sugli articoli 157 e 283.

L'art. 157 era stato limitato alla sola violazione del pubblico deposito senza concorso di altro scopo criminoso, con riserva di tenerne conto nei rispettivi titoli di reato. Ma, non essendosi presa ulteriore definitiva deliberazione, la sotto-commissione ha sospesa la riforma dell'articolo da inserirsi nel progetto definitivo in luogo del 157 suddetto, ed ora resta a risolvere in quali casi la violazione di pubblico deposito debba considerarsi come aggravante degli speciali reati a cui può servire di mezzo, onde redigere il nuovo articolo in termini tali da non omettere alcun caso non altrimenti previsto.

Il prof. Carrara osserva che, siccome la violazione del pubblico deposito non può aver luogo senza uno scopo, perchè si risolve poi in altro reato, è impossibile considerarlo in astratto e come delitto di per sè stante. Infatti o lo scopo è di appropriarsi e trar lucro dalla cosa sottratta, e si ha il furto aggravato dalla circostanza della violazione del pubblico deposito, od è di sottrarre alla giustizia un documento od oggetto de-

stinato a titolo probatorio, ed allora si ha il falso per soppressione colla aggravante del pubblico deposito violato

Egli quindi propone di sopprimere l'art 157, e insieme anche il seguente 158.

Non dissentono in massima i signori Tondi ed Arabia, ma entrambi osservano che, oltre allo scopo di furto o di falso per soppressione, possono esservene altri, e che perciò senza una disposizione generale si correrebbe rischio di lasciar impunito qualche caso, così, a modo di esempio, nota il cav. Tondi che in occasioni di tumulti avviene talora che vengano senza alcuno dei detti scopi dispersi e distrutti documenti conservati in pubblici archivi od uffici Ed il cav. Arabia nota come alcuni degli oggetti sequestrati o conservati nei pubblici uffici non di rado riescono indifferenti alle prove giudiziarie, sicchè volendone considerare la sottrazione o distruzione come un falso, si cade nel pericolo di lasciare impunita la violazione del pubblico deposito, quando non si riesca a provare che potesse condurre alla alterazione della verità.

E finalmente la sottrazione commessa dal proprietario della cosa sequestrata senza scopo di sopprimere una prova, ma per riprendersi la cosa propria, sfuggirebbe ed all'ipotesi di falso ed a quella di furto.

Il cav Ambrosoli risponde al cav. Tondi che la violazione del pubblico deposito in casi di tumulto è danno dato, e che il progetto ne tiene speciale calcolo nell'art 412.

Il prof. Carrara poi osserva che in tutte le ipotesi sovra escogitate avvi un'altra specie di reato, il che dimostra vieppiù come la violazione del deposito altro mai non sia che un mezzo, e perciò una mera aggravante di reato, e non un reato per sè. Ben è vero che può verificarsi anche all'infuori del furto e del falso (in cui però si comprende la più gran parte dei casi), ma è facile provvedere a ciò con disposizioni sotto ciascuno dei titoli di reato di cui può presentare i caratteri, come si è già praticato nell'art. 412

L'essenza insomma della sua proposta consiste nel sopprimere la figura speciale di reato prevista negli articoli 157 e 158, non già nel limitare il reato di violazione del deposito pubblico ai soli casi in cui si accompagna al furto od al falso.

La commissione conviene in massima col prof Carrara, e delibera di omettere gli articoli 157 e 158, e rimette alla sotto-commissione l'incarico di fare le aggiunte che diventano altrove necessarie.

Quanto all'art 289, la sotto-commissione, esaminate le discussioni per la compilazione del codice civile, dubita se si possa aggiungere nel codice

penale una sanzione contro il sacerdote che congiunga in matrimonio ecclesiastico coloro che non hanno già prima contratto matrimonio civile.

Apparisce infatti dalle discussioni dei compilatori che si volle lasciare affatto indipendente il matrimonio civile senza preoccuparsi del matrimonio religioso, ravvisandovi un fatto estraneo alla propria giurisdizione e di niun valore giuridico. Ad ogni modo si è voluto fare un'esperienza, e conviene attendere il decorso del tempo.

Per queste considerazioni la sotto-commissione ha creduto di omettere senz'altro anche nel codice penale qualunque cenno del matrimonio ecclesiastico.

La commissione, per non ulteriormente sospendere la definitiva risoluzione della sorta controversia, delibera oggi di attenersi alla via seguita dalla sotto-commissione, omettendo ogni disposizione di tal genere, ed anzi, siccome sugli effetti della promessa di matrimonio già il codice civile ha statuito senza preoccuparsi delle conseguenze meramente personali che siano derivate alla sposa, e importa di non allargare tali effetti, nè costringere al matrimonio, la commissione delibera di sopprimere l'articolo 283.

Esaurite anche queste riserve, si passa al titolo *dei reati contro le persone*.

E per prima cosa, non occorrendo più di tener riuniti in un solo *capo* i reati della medesima specie, dopochè per la recidiva si è stabilito che risulti da reati compresi nello stesso *titolo*, si delibera che il presente titolo sia diviso in due capi: 1º *dell'omicidio*, 2º *della lesione*.

Sull'art. 297

Art. 297. Chi, colla intenzione di uccidere una persona, le cagiona la morte, è reo d'omicidio volontario.

È approvato.

Sugli articoli 298 al 304

Art. 298. È omicidio qualificato di prima specie e si punisce coll'ergastolo

1º il parricidio,

2º l'assassinio.

Art. 299, § 1. È parricidio l'omicidio volontario di un proprio ascendente legittimo, o del padre o della madre adottiva, o dei genitori naturali da cui il reo fosse legalmente riconosciuto.

§ 2. È assassinio l'omicidio commesso con premeditazione od insidia.

Art. 300, § 1. Vi è premeditazione allorchè prima del fatto il reo ha formato o freddamente maturato il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi fosse indeterminata od il fatto avesse a dipendere da qualche circostanza o condizione.

§ 2. Vi è insidia

a) allorchè il reo ha adoperato modi artificiosi per allontanare ogni sospetto o diffidenza dell'ucciso verso di lui,

b) allorchè il reo ha teso agguato all'ucciso, celatamente aspettandolo per più o meno tempo, in uno o più luoghi,

c) allorchè il reo commise il delitto con arma proibita facilmente occultabile,

d) allorchè il reo commise il delitto col veleno propinato all'ucciso con inganno

Art. 301. Si punisce come l'assassinio l'omicidio volontario commesso

a, allo scopo di preparare, facilitare od eseguire un altro delitto, benchè non siasi ottenuto l'effetto

b per mandato altrui, sia con mercede, sia gratuitamente

Art. 302 È qualificato di seconda specie e si punisce col quinto grado di reclusione l'omicidio volontario commesso

a) con premeditazione ma senza insidia

b senz'altra causa che l'impulso di brutale malvagità

Art. 303. È qualificato di terza specie e si punisce col quarto grado di reclusione l'omicidio volontario

a) quando è commesso con insidia, ma senza premeditazione

b, quando è accompagnato da gravi sevizie,

c quando il reo per recar danno o dolore al proprio avversario uccide un'altra persona da cui non fu offeso,

d) quando è commesso sopra il coniuge, ovvero dai genitori sui figli legittimi o adottivi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale da lui legalmente riconosciuto, o sul fratello o sulla sorella, salvo ciò che è disposto negli articoli 307 e 325.

Art. 304 Ogni altra specie d'omicidio volontario dicesi omicidio semplice, e si punisce col terzo al quarto grado di reclusione.

De Foresta propone che si abbandoni il sistema delle qualifiche nominali, che non sempre corrispondono alla comune intelligenza dei nomi adoperati per enunciarle.

Prendendo per tipo l'omicidio definito nell'art. 297, che è l'omicidio deliberato senza aggravanti nè attenuanti, si dovrebbe tener conto delle aggravanti nella misura della pena, come fu fatto per le attenuanti, cosicchè la premeditazione, la qualità della persona, i mezzi insidiosi, lo scopo servirebbero a determinare la pena in aggravio; e l'impeto d'ira improvviso, la provocazione, l'eccesso nella difesa, il giusto dolore determinerebbero la pena inferiore alla ordinaria. Per tal modo si avrebbe la scala fra l'omicidio premeditato, deliberato ed improvviso senza bisogno di nomi distinti.

La commissione, accettando tal sistema, prende in esame le definizioni del parricidio e della premeditazione ora contenute negli articoli 299 e 300, e delle altre aggravanti contenute nei successivi articoli, benchè

senza speciale appellativo. Intorno al parricidio (art. 290), il prof. Carrara distinguerebbe l'uccisione dell'ascendente legittimo e naturale da quella dell'adottivo, non ravvisando nel vincolo puramente civile e di gratitudine eguale importanza che nel vincolo di natura, e vorrebbe poi che l'uccisione della madre naturale fosse punita come il parricidio proprio anche nel figlio non riconosciuto legalmente.

La commissione aderisce alla prima parte. Ma riguardo alla madre naturale, per evitare nei giudizj penali indagini su relazioni di parentela non risultanti dallo stato civile, essa preferisce attenersi al sistema del progetto, che dalla legittimità e dal legale riconoscimento deriva unicamente la paternità di fronte alla legge penale.

Circa la nozione della premeditazione il senatore Conforti, osservando che l'agguato e l'insidia sempre suppongono una premeditazione, propone di sopprimere ciò che tratta della insidia.

Il prof. Carrara invece vorrebbe che si facesse dell'insidia un elemento della premeditazione, onde completarne il concetto. Infatti vi ha premeditazione, allorchè il proposito di omicidio fu freddamente maturato e deliberato; ma se per facilitare tale preconcetto divisamento nulla si opera, la gravità politica dell'omicidio riesce minore che non nel caso in cui la premeditazione si manifesta con opere di insidia tese alla vita della persona presa di mira. Nella prima ipotesi la premeditazione non è altro che un fatto intenzionale, un elemento morale e soggettivo, ma il maggior pericolo alla sicurezza deriva dall'insidia che vi si accompagna.

Del resto, come la premeditazione può andar disgiunta da insidie, anche queste possono adoperarsi senza quel freddo e maturato disegno di uccidere, da cui è caratterizzata la premeditazione. Infatti anche le maggiori insidie, come la prodizione, l'agguato e lo stesso veleno, possono essere adoperate nel calore dell'ira, o in un impeto che non abbia dato tempo alla fredda riflessione.

Egli pertanto proporrebbe che la pena massima fosse riservata ai casi di *premeditazione con insidia*, e pena aggravata ma temporaria pei casi di *sola insidia senza premeditazione*, e di *premeditazione senza insidie*.

Il senatore Conforti crede che farebbe sfavorevole impressione il sapere che la premeditazione, la quale rappresenta il *maximum* della perversità, non sia punita colla massima delle pene.

De Foresta concorre in questo avviso, e solo propone che si contempli l'omicidio commesso con mezzi insidiosi senza premeditazione come una figura intermedia.

Essendosi ciò ammesso, si delibera la scala delle pene secondo i varj

casi, incominciando dal parricidio e dall'omicidio premeditato fino all'omicidio volontario semplice.

Si esaminano indi le obbiezioni mosse alla definizione della *premeditazione*. In ispecie si nota che quasi unanimamente i procuratori generali e primi presidenti proposero di sopprimere la voce *freddamente*. Nondimeno la commissione è unanime nel riconoscere in questa voce il distintivo della vera premeditazione, la quale scaturisce non tanto dal preconcetto disegno, quanto dalla tranquillità d'animo e dalla freddezza di spirito con cui l'omicidio venne deliberato e stabilito. È un concetto di buon senso comune, e sarebbe poco serio il timore che la voce *freddamente* avesse a prendersi in un significato letterale. Perciò la commissione persiste a mantenere quella voce.

Per contro non si ammette che siavi vera premeditazione, quando il disegno di uccidere rimane incerto e subordinato ad una condizione. La deliberazione di uccidere non si compie che col verificarsi della condizione, e da questo punto soltanto può dirsi formata e maturata. Fino a questo punto l'idea di uccidere non è accolta che come rimedio eventuale di un male che si teme, ma l'omicidio non è ancora voluto e determinato; che se ci fossero casi in cui apparisse evidente la connessione tra la condizione e la volontà deliberata e meditata, i tribunali non mancheranno di dichiarare che concorre la premeditazione.

Sulla proposta quindi di Conforti e Carrara la clausola anzidetta è soppressa.

Sull'art. 305.

Art. 305. Non può essere imputato come delitto l'omicidio a chi lo ha commesso:

a) nella necessità attuale della legittima difesa di se stesso od anche del proprio od altrui pudore da violento attentato;

b) nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di furto, devastazione o saccheggio eseguiti con violenza contro le persone;

c) nell'atto di respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa, abitazione o loro dipendenze, qualora ciò avvenga di notte tempo, o qualora, essendo avvenuto di giorno, si tratti di case, abitazioni o loro dipendenze in luoghi isolati.

Sono approvate la lettera *a* coll'aggiunta dopo le parole *difesa di se stesso* dell'inciso *o d'altri;* e la lettera *b*, intendendosi però *per violenza contro le persone*, la violenza *reale*, non la sola violenza *morale* o di minacce, giacchè per resistere alle minaccie non è necessario di ricorrere all'omicidio. In sostanza è il criterio della *necessità* della difesa della persona, minacciata nell'atto dell'offesa violenta alla proprietà, che determina la non imputabilità dell'omicidio.

Circa la lettera *c* si adduce che il pericolo della aggressione è pari sì di giorno che di notte, quando, essendo la casa isolata, è uguale la facilità di sorprenderla e la difficoltà di aiuti.

L'on. De Foresta però teme che la disposizione predetta includa gravi pericoli di omicidj non motivati da vero bisogno di difesa, e favoriti appunto dall'isolamento dei luoghi e dal difetto di testimonj. Fa l'ipotesi d'un viandante che cercando ristoro, e non riuscendo a farsi sentire, s'arrampichi ai muri d'una cinta per esplorare come possa farsi sentire, o per dove debba passare, od anche per cogliere qualche frutto o procacciarsi un po' d'acqua, ritenendo assente il proprietario che potrebbe fornirgliene. E dice che sarebbe pericoloso esimer da pena il proprietario che pel pretesto di una scalata lo uccidesse.

A queste e simili ipotesi di abuso la commissione intende col preopinante di chiudere la via, epperò delibera doversi esprimere il concetto, *che dalle circostanze risulti fondato motivo di temere per le persone.*

Sull'art. 306

Art. 306, § 1. Nei casi preveduti dal precedente articolo, se risulti che vi fu eccesso nell'esercizio della legittima difesa, il reo si punisce colla detenzione.

§ 2. La stessa pena si applica nel caso preveduto alla lett. *c* del precedente articolo, se avvenne di giorno ma in luoghi non isolati.

§ 3. Con questa pena si punisce anche l'omicidio commesso per eccesso nell'esercizio della forza pubblica.

De Foresta e Arabia sostengono che si può abusare di questa disposizione, giacchè si risolvono in eccesso di difesa per la massima parte quegli atti che sono istantanee vendette, e dinanzi ai giurati vengono spesso travisati i veri caratteri dei reati di sangue commessi per provocazione. Non disconoscono la diversa essenza dell'eccesso di difesa a confronto del reato per provocazione grave, ma credono che si possano uguagliar nella pena, e ridurre quindi entrambi alla figura della provocazione grave, onde evitare discrepanti verdetti.

Per contro il prof. Carrara vede nel reato per eccesso di difesa un fatto meramente colposo, non mai un reo intendimento, giacchè l'autore erra nei mezzi di difesa, ma crede di agire nel suo buon diritto difendendosi. E per conseguenza non crede pareggiabile tale reato con quello per provocazione anche grave, in cui sempre concorre, sebbene scusabile, l'intento doloso. Censura la forma dell'articolo che riesce quasi appendice all'articolo precedente, mentre deve contemplare un fatto distinto, un reato *sui generis*. Combatte infine, e propone di sopprimere la disposizione relativa all'eccesso nell'esercizio della pubblica forza, risolvendosi

in un privilegio che serve di palliativo a reati di sangue di indole affatto comune.

De Foresta, nell'interesse della libertà d'azione che è necessaria alla forza pubblica, sostiene la convenienza di questa attenuante dell'eccesso nell'esercizio di essa. Ma la commissione, credendo bastanti le regole comuni che guarentiscono la difesa e scusano l'eccesso, delibera di sopprimere il § 3, e di riformare i due precedenti nel senso proposto dal prof. Carrara.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario*

Verbale N° 95.

SEDUTA DEL 16 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Ancora dell'omicidio.

Sono presenti i signori:
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI;
ARABIA,
CARRARA;
CONFORTI,
DE FORESTA,
TOLOMEI,
RODELLONO, segretario

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, si prendono in esame le circostanze attenuanti dell'omicidio volontario.

Sugli articoli 307 e 308.

Art. 307, § 1. L'omicidio volontario si punisce col primo al terzo grado di detenzione quando è commesso

a) dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante o quasi flagrante adulterio,

b) dai genitori sulla persona della figlia o del complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprendono in flagrante o quasi flagrante adulterio, o sulla persona di chi è sorpreso in flagrante o quasi flagrante atto violento contro il pudore del figlio o della figlia.

§ 2. La pena si misura dal terzo al sesto grado, se l'omicidio avvenne non nella flagranza o quasi flagranza del fatto, ma nel momento in cui l'autore ne ricevè notizia certa.

§ 3. La disposizione del presente articolo non si applica ai mariti o ai genitori che fossero nel caso preveduto dagli articoli 290 e 291.

Art. 308, § 1. L'omicidio commesso nell'impeto di giusto dolore, o nell'impeto dell'ira eccitata da ingiusta provocazione, è punito da uno a tre gradi meno della pena che sarebbe stata applicata senza tale circostanza attenuante.

§ 2. Se la provocazione fu grave, il reo si punisce col primo grado di relegazione semplice.

§ 3. La gravità della provocazione si misura dall'indole dei fatti e dalla qualità delle persone provocanti e provocate.

De Foresta propone che si prenda come punto di partenza la definizione dell'omicidio improvviso, poichè intorno ad esso si raggruppano le cagioni di passione, provocazione e per giusto dolore, che formano altrettante attenuanti

Il senatore Conforti combatte la proposta, giacchè si provvede già pei casi speciali, e non si saprebbe che efficacia legislativa avrebbe una nozione così generica per l'omicidio volontario, ma improvviso. Nota poi che è troppo astratta la distinzione delle cause di giusto dolore o d'ira che costituiscono provocazione. Basta attenersi al concetto di quest'ultima per non elevare difficoltà nella pratica.

Arabia e Tolomei sono di uguale avviso, poichè in definitiva ciò che scema l'imputabilità è sempre lo stato alterato dell'animo del colpevole, e questa alterazione più o meno si verifica sempre nell'atto non premeditato, che perciò è meno severamente punito.

Il prof Carrara però vorrebbe che si distinguesse fra la provocazione ed il moto improvviso, poichè questo sempre concorre in quella, ma non quella in questo E infatti, reagendo contro il provocatore, gli si arreca un male che in realtà si doveva prevedere ed anzi si voleva produrre. Ma allorchè per impeto d'ira si offende chi non ha provocato, è maggiore la gravità politica del reato Io posso guardarmi dal provocare altri ad offendermi, ma non mi posso guardare da un iracondo che offende per impeto suscitato dalla mala sua indole

Or sarebbe ingiusto punire con egual pena due reati così diversi, ed è uopo distinguere l'omicidio per moto improvviso d'ira o di dolore dall'omicidio scusato dalla provocazione.

La scala pertanto delle attenuanti riesce fissata nel modo seguente: *impeto d'ira o giusto dolore ; provocazione ; provocazione grave.*

Tuttavia sorge il dubbio se la circostanza attenuante del *giusto dolore* debba essere definita e in quali termini. Si aggiunge che il giusto dolore è per sè stesso la causa di un inseparabile impeto d'ira, sicchè basta aver previsto questo Che se vuolsi che sia più scusabile l'ira quando è mossa da un giusto dolore, che non quando è sorta per moto improvviso, moralmente meno giusto, allora perchè pareggiarle? I casi previsti dall'art 309 non sono una specie di omicidii commessi nell'impeto d'ira per giusto dolore?

De Foresta opina che basti la latitudine della pena, col concorso delle altre attenuanti che possono esservi a favore del reo, a far sì che i casi di giusto dolore non riescano troppo severamente puniti ; ma sopprimerebbe l'art 307, che concede al privato un quasi *jus necis*, mentre la

pena di morte si esclude dal codice, ed è poi sconveniente distinguere questi casi di giusto dolore da altri che possono spingere all'omicidio. Adduce l'esempio di chi scopre l'uccisore di suo figlio.

Osserva però il prof. Carrara che le specie, di che parla l'art. 307, presentano la figura della provocazione, mentre in quelle contemplate nell'art. 308 vi è offesa, non provocazione. Anch'egli muove parecchi appunti alla disposizione dell'art. 307, diretto a tutelare la santità dell'onor famigliare, ma nota che nei costumi e nelle leggi romane ciò si comprendeva, essendo ben lungi dalla tolleranza odierna, e propone che, valendosene come esempio o saggio di quei casi di giusto dolore i quali non sono compresi nella ipotesi della provocazione, si puniscano tuttavia meno dei casi di semplice impeto d'ira. Ammette perciò che si conservi l'art. 307 con qualche modificazione, tacendo poi del *giusto dolore* come forma generica.

Consentendosi in questo sistema e dopo discusso l'art. 307, si delibera nel modo seguente la intera scala delle pene per gli omicidii

Ergastolo — Omicidio con premeditazione: quello commesso a fine di lucro, quello dei genitori legittimi o naturali riconosciuti; quello commesso per mandato altrui, quello di un pubblico ufficiale nell'esercizio e per causa delle sue funzioni

Reclusione per 25 anni — Omicidio commesso con modi insidiosi senza premeditazione quello del genitore o del figlio adottivo; l'omicidio di discendenti, del coniuge, di fratelli, quello commesso per eseguire o facilitare o nascondere un altro reato; e quello commesso per brutale malvagità.

Reclusione da 20 a 24 anni — Omicidio per vendetta trasversale: quello accompagnato da atti di crudeltà su persona vivente; quello di un minore d'anni 15 o di un vecchio oltre 70 anni, di un infermo, di un demente, od in altro modo incapace a difendersi, quello commesso dal domestico in persona dei padroni o suoi ospiti, e quello dell'ospite.

Reclusione da 15 a 20 anni — Omicidio deliberato.

Reclusione da 10 a 15 anni — Omicidio per moto improvviso d'impeto d'ira.

Reclusione da 5 a 10 anni — Omicidio commesso in seguito a provocazione semplice.

Relegazione da 5 a 10 anni od anche detenzione da 3 a 5 anni — Omicidio in seguito a provocazione grave.

Relegazione da 5 a 10 anni od anche confino da 3 a 5 anni — Omicidio commesso per eccesso di difesa.

Detenzione o confino — Omicidio nelle circostanze dell'art. 307, aggiunti però alla lettera *b* i fratelli in riguardo alle sorelle, reggendo a loro riguardo l'istesso motivo di giusto dolore pell'onore offeso della propria famiglia.

Si nota frattanto doversi dire *concubito* e non *adulterio*, poichè l'offesa dell'onor di famiglia è più grave se si tratta di una nubile, che di una maritata già separata dalla famiglia.

Si sopprime poi il § 2 dell'art. 307, perchè secondo la scienza sarebbe caso di flagranza impropria, e d'altronde è meglio lasciarlo alla giurisprudenza.

Al § 3 si aggiunge il cenno dei *fratelli* e dei *coniugi legalmente separati*, perchè in essi è di molto diminuito il diritto alla fedeltà e assai minore perciò l'offesa

A questo proposito si è anzi dubitato se non convenisse restringere la disposizione di questo articolo ai casi di sorpresa nella casa paterna o coniugale, ma siccome il motivo dell'attenuante non sta nella violazione della casa domestica, ma nel dolore del disdoro della famiglia, e questo può anzi esser maggiore quando è men celato, perchè il turpe fatto è seguito fuori delle domestiche pareti, così non venne ammessa quella restrizione.

Sull'art. 309.

Art. 309. Al reo di parricidio o di coniugicidio si applica il disposto dal § 1 dell'articolo precedente nel solo caso che la provocazione sia stata assai grave, avuto riguardo alle circostanze particolari.

Non potendosi negare la possibilità di una provocazione anche nel parricidio, si delibera però di distinguere i casi diversi preveduti dai precedenti articoli, e di applicarvi pene diverse.

Sull'art. 310.

Art. 310. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se per errore sia rimasta uccisa una persona diversa; ma in questo caso non si ha riguardo ai rapporti personali indicati negli articoli 299 § 1 e 303 lett. *d*.

È approvato, ma si riforma la locuzione *non si ha riguardo ecc.* in

non si ha riguardo alle aggravanti desunte dalla qualità della persona dell'ucciso.

Sull'art. 311.

Art. 311, § 1. Chi presta aiuto all'altrui suicidio è punito col secondo al quarto grado di detenzione; ma se la morte non è avvenuta, col primo grado.

§ 2. Se però, pentitosi del prestato aiuto, giunge ad impedire egli stesso la morte ed ogni altro danno fisico, va esente da pena.

Nel § 1 si delibera di aggiungere *od induce dolosamente* per comprendervi i casi di cooperazione morale, si per eccitamento che per altro fatto, con cui siasi procurata la risoluzione suicida.

La pena si fissa nella relegazione da cinque a dieci anni

Al § 2 si osserva che, quando la morte non è avvenuta, il reato rimane un tentativo e deve giudicarsi secondo le norme di esso; quindi se la morte fu impedita per pentimento del colpevole, non è il caso di parlarne, perchè mancherebbe un tentativo punibile.

Perciò si omette il § 2, dicendosi in fine del 1°. *Il tentativo sarà punito colla detenzione da tre a cinque anni,* onde così richiamare il caso alle teoriche generali del tentativo.

Qualcuno propone di colpire anche il reato affine, che è l'*omicidio del consenziente;* ma la commissione preferisce di non farne menzione, per non aprire il campo alle varie e quasi inestricabili discussioni che nei singoli casi potrebbero farsi.

D'altronde si tratta di caso rarissimo, e la giurisprudenza potrà provvedervi sulle basi del suicidio, poichè la essenza del reato è identica, trattandosi di un suicidio improprio

A questo punto la commissione, per completare la materia dell'omicidio, crede conveniente passare all'omicidio involontario.

Sull'art. 326.

Art. 326. § 1 Fuori dei casi specialmente preveduti dal presente codice sotto altri titoli, chi nella intenzione non di uccidere ma di nuocere cagiona ad una persona la morte, è reo d'omicidio oltre l'intenzione, e si punisce col primo al secondo grado di reclusione.

§ 2. Se la morte fu la conseguenza immediata di una ribellione o pubblica violenza, la pena è la reclusione dal quarto al quinto grado, ma se poteva prevedersi si applica l'ergastolo.

È approvato, aggiuntavi però la dichiarazione che ai casi di omicidio *praeter intentionem* ivi contemplati si applicano le disposizioni tutte, si qualificanti che attenuanti, dell'omicidio volontario. In tali casi la pena

sarà rispettivamente diminuita di un grado, e commutata la reclusione in relegazione ogni qualvolta si tratti di fatto commesso nell'impeto improvviso d'ira.

Sull'art 327.

Art 327, § 1 Se in una rissa od in un attacco tra più persone qualcuno fu ucciso, tutti coloro che hanno recata una lesione per se stessa mortale si puniscono col secondo grado di reclusione.

§ 2 Se non si conosce l'autore della lesione mortale, oppure se la morte è derivata dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno con intenzione di nuocere, portata la mano sull'ucciso sono puniti col primo grado di reclusione, e gli altri corrissatori sono trattati come complici correspettivi colle norme della complicità.

§ 3. Se però la rissa o l'attacco fu intrapreso col previo concerto di uccidere valgono le norme relative all'omicidio volontario.

Nel § 2 si sostituisce la relegazione alla reclusione, perchè in tali casi la pena può anche colpire de' complici in ferimento innocenti dell'uccisione avvenuta e non concertata. Riguardo poi agli altri corrissatori, di cui è parola infine di questo paragrafo, per non richiamare le regole della complicità, si determina tassativamente la pena nella detenzione da tre a cinque anni.

Il § 3 finalmente viene soppresso, perchè è superfluo, già derivando dai principii generali.

Sull'art 328

Art. 328. Le pene stabilite negli articoli 326 e 327 si accrescono di un grado qualora il reo fosse coll'ucciso nei rapporti personali indicati negli articoli 299 § 1, e 303 lett *d*.

Si omette, perchè ai casi dell'art. 326 si è provvisto coll'aggiunta testè deliberata, richiamando tutte le disposizioni relative all'omicidio volontario, ed ai casi dell'art. 327 sarebbero inapplicabili essendo incerto l'omicida

Sull'art. 329.

Art. 329, § 1 Colui che per imprudenza o negligenza, per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti e discipline, o de' doveri inerenti al proprio stato, fu causa della morte di taluno, è punito, come reo d'omicidio involontario colposo, col secondo al quarto grado di detenzione o di prigionia, avuto riguardo alla gravità dei casi e al grado di colpa.

§ 2. Se per le dette cause è avvenuto un infortunio o disastro, ovvero si è diffusa una malattia, e in ambi i casi siano morte più persone, la pena è il quarto al sesto grado di prigionia

Al § 1 si aggiunge *imprevidenza ed ubbriachezza piena colpevolmente contratta*, che sono due figure di colpa punibile sulle quali importa di non lasciare dubbiezza di imputabilità penale.

Si aggiunge poi, ma facoltativa pel giudice, anche la pena della multa da lire cento a due mila

Nel § 2, per la gravità delle conseguenze, si aumenta la pena fino alla relegazione da cinque a dieci anni.

Dopo ciò, la seduta è sciolta

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 80.

SEDUTA DEL 18 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Dell'infanticidio e del procurato aborto

Presenti i signori:
- Marzucchi, vice-presidente;
- Ambrosoli;
- Arabia;
- Carrara,
- Conforti,
- Tolomei;
- Tondi;
- Rodellono, segretario.

Letto, è approvato il processo verbale della precedente seduta.

Prima di passare all'esame delle disposizioni relative alle lesioni, si delibera di compiere la materia dei reati contro la vita, epperò si discutono gli articoli del progetto sull'*infanticidio,* l'*aborto* e l'*esposizione d'infante.*

Sull'art. 325 (Infanticidio)

Art. 325, § 1. Commette il delitto d'infanticidio la madre che nel parto o fin che dura la condizione del parto toglie volontariamente di vita il proprio figlio illegittimo, o con deliberata omissione delle necessarie cure lo lascia perire, nel fine di salvare l'onore o di sottrarsi a sovrastanti sevizie.

§ 2. Il delitto d'infanticidio si punisce col primo al secondo grado di reclusione.

§ 3. La stessa pena si applica anche a coloro che pel detto fine concorsero colla madre nell'infanticidio, eccettuati i complici indicati nel n. 1 dell'art. 62

Il cav. Ambrosoli spiega il motivo che indusse la sotto-commissione ad aggiungere le parole *o fin che dura la condizione del parto*. Secondo i dottori di medicina legale è *condizione del parto* quel periodo di tempo, durante il quale perdura nella partoriente quell'alterazione fisica e morale che è prodotta dal travaglio del parto e dalle emozioni che l'accompagnano. Or questo periodo di tempo è diverso secondo le persone e le accidentalità del parto, e non potrebbe matematicamente

misurarsi sicchè le varie legislazioni si appigliarono alla frase indeterminata *infante di recente nato*, ovvero *poco dopo il parto*. Nondimeno questa parve troppo imprecisa, e d'altra parte, trattandosi di una disposizione che prende le sue ragioni non tanto dalla minore importanza della creatura, quanto dalla minore imputabilità della madre, si accolse il suggerimento dei medici legali, adottando quella locuzione scientifica che appunto serve a fissare il punto, di caso in caso, in cui cessa nella partoriente lo stato anormale che giustifica la disposizione speciale sull'*infanticidio*.

Il prof. Carrara nota come gli scrittori e le legislazioni abbiano sin qui dedotta la ragione di distinguere l'infanticidio dal comune omicidio da considerazioni diverse. Taluni la deducono dalla minore importanza che ha la personalità del *neonato*, tuttora soggetto di per sè a molti naturali pericoli di morte. Secondo questa dottrina da chiunque sia commessa l'uccisione dell'infante, e sia questo legittimo o non, il reato rimane sempre *infanticidio*.

Altri deducono la nozione dell'infanticidio dallo stato psicologico della partoriente finchè dura la condizione del parto, che la rende meno imputabile delle proprie azioni. Per costoro la sola madre può commettere infanticidio. Altri infine considerano la pressione morale che sulla partoriente illegittima esercita il timore della vergogna e per essi l'infanticidio non può verificarsi che sopra un neonato illegittimo, e sol quando il fine dell'uccisione si è di salvare l'onore proprio o della famiglia a cui la madre appartiene. Ogni altra uccisione di infante, non dedotta da una delle tre considerazioni suddette, rientra nella categoria degli omicidii comuni. Il primo sistema è oggi disdetto dalla scienza e abbandonato dalla legislazione, poichè l'uccisione d'una innocente creatura, priva di difesa, non solo riman sempre l'uccisione di un vivente, che è giuridicamente uguale a qualunque adulto, ma è anzi soggettivamente più malvagia.

Il secondo sistema ebbe origine dalla ripugnanza dei giuristi di un tempo ad ammettere come attenuante d'una causa illecita il timore del disonore derivante dalla gravidanza illegittima. E siccome non potevano disconoscere l'eccezionale condizione della partoriente che si trova in lotta fra il sentimento materno e quello del proprio onore, ed è da questo trascinata a farsi omicida della propria creatura, così per opera specialmente dei medici legali si è posta innanzi la considerazione dello stato fisico anormale. Ma è un sistema non sempre conforme alla verità delle cose, sicchè i legislatori si videro costretti

a confondere la madre legittima colla illegittima, laddove è evidente la disparità delle rispettive condizioni di morale imputabilità. Cominciò quindi a riconoscersi men grave l'infanticidio, sol quando è commesso dalla madre illegittima che vi è spinta dal sentimento di onore. Stando a questo sistema, non è la condizione del parto, ma la pressione che esercita l'idea del disonore, che può servir di base alla speciale sanzione sull'infanticidio, la quale pressione morale però può non concorrere durante la condizione del parto e verificarsi invece anche dopo.

Per queste osservazioni il prof. Carrara propone che il progetto si attenga al solo concetto del fine di salvar l'onore, indicando però, come nel codice toscano, che l'infanticidio si limita all'uccisione d'infante *nel parto* o *poco dopo il parto,* giacchè la forza della pressione morale del sentimento d'onore perde di intensità man mano che si allontana il momento del parto e si aprono altre vie per nascondere il neonato.

La commissione aderisce a questa proposta, ma sollevasi il dubbio riguardo ai complici ed agli autori dell'infanticidio, che non siano la madre od agiscano senza il consenso di lei.

A prima giunta sembra prevaler l'opinione che per costoro non militi ragione uguale di scusa, e che perciò il fatto rivesta sempre per loro il carattere di omicidio. Tuttavia, considerando che la caratteristica del reato è riposta nello scopo di salvar l'onor proprio o della famiglia, si trova giusto che anche pei complici si distingua caso da caso. Il sentimento dell'onore della famiglia può verificarsi in pari gravità anche nei parenti della partoriente, massime se trattisi di una famiglia alto locata e non mai macchiata da verun fatto disonorevole. Gli annali giudiziari riferiscono casi degni di pietà. La commissione pertanto viene nella deliberazione di omettere ogni distinzione fra la madre ed altri della famiglia che commettano o concorrano a commettere l'infanticidio, dacchè è stabilita la caratteristica del movente nel fine di salvare l'onore proprio o della famiglia.

Si esclude parimenti la condizione che il neonato debba essere illegittimo, per non suscitare questioni che possono urtare colle disposizioni del codice civile, riguardo alla legittimità presunta, evitando così indagini di paternità. È d'altronde evidente che, ammessa la condizione che coll'infanticidio si voglia salvar l'onore, non accadrà che i parenti legittimi lo commettano.

Con tale sistema le regole della complicità ordinaria rimangono inalterate, dovendo anche pel complice concorrere la condizione che volesse salvare il suo onore. E qualora ciò non sia, è evidente che al complice non si estende la qualità personale che non lo riguarda.

Bastano pertanto le regole generali stabilite nel libro I, e non occorre far qui cenno speciale dei complici.

In base a tutto ciò si rinvia l'art. 325 alla sotto-commissione

Per analogia di materia tratasi in seguito *dell'aborto*

Sull'art. 320

Art. 320. § 1. La donna che per effetto di mezzi interni od esterni, a tal fine adoperati da lei o da altri col suo consenso, dissipa la propria gravidanza o partorisce un feto morto, è rea di procurato aborto, e si punisce col quinto al sesto grado di prigionia.

§ 2. La stessa pena si applica al complice

Non ravvisandosi necessaria una definizione giuridica dell'*aborto*, fatto abbastanza noto e definito dalla scienza, si sostituisce la locuzione *la donna che ecc., si procura effettivamente l'aborto.* La pena poi deve esser non troppo inferiore a quella dell'infanticidio, e reputandosi troppo mite la sola prigionia, si sostituisce la relegazione da cinque a dieci anni.

Sorge qui qualche questione intorno al tentativo di aborto, e il cav. Ambrosoli spiega come siasi voluto assolutamente escludere ogni azione penale per tentativo operato dalla donna sopra sè medesima, giacchè si correrebbe rischio di aver ogni giorno processi importuni e scandalosi, e per di più senza verun risultato, giacchè se i mezzi adoperati non conseguirono l'intento, è da presumere che erano inidonei.

La commissione approva

Sull'art. 321

Art. 321. Chi commette questo delitto senza saputa della donna o contro il consenso di lei, è punito, se ha effettivamente ottenuto l'aborto, col primo grado di reclusione, ed in caso di aborto mancato o tentato col terzo al sesto grado di prigionia

Le stesse considerazioni valgono anche pel caso in cui il tentativo sia commesso da altri, ma *col consenso* della donna.

Il cav. Tondi osserva che manca la scienza di basi precise e sicure per determinare la vera efficacia dei mezzi all'aborto. Ora essendo principio fondamentale che non esiste tentativo quando i mezzi adoperati sono inefficaci a consumarlo, come potrà reputarsi tentativo di aborto l'uso di mezzi che *in fatto* mancarono di efficacia, e che la scienza non può incontestabilmente dichiarare efficaci?

D'altronde, se non si tien conto (e giustamente) del tentativo commesso dalla pregnante o col costei consenso, onde non spingere le indagini della giustizia nei segreti famigliari quando niun danno è derivato, nè

pone pertanto che si parli unicamente dell'abbandono, e la commissione aderisce.

La pena è fissata, in caso di nessun pregiudizio alla vita e salute dell'abbandonato, nella detenzione da uno a cinque anni, provvedendosi coll'ampiezza della latitudine alla varia gravità dei casi non determinabile a priori, in caso che siano avvenute lesioni od altro grave pregiudizio alla salute, nella prigionia da tre a cinque anni; e in caso che sia avvenuta la morte, nella reclusione da cinque a dieci anni

Si accresce poi di un grado la pena per i genitori legittimi, e si diminuisce invece di un grado quando concorra il *fine di salvar l'onor proprio o della propria famiglia.*

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 87.

SEDUTA DEL 19 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Della lesione personale.

Presenti i signori:
AMBROSOLI,
ARABIA,
CARRARA;
DE FORESTA,
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario

Benchè sia assente per affari il sen. Marzucchi, la commissione delibera (anche a di lui preghiera) di continuare le sue riunioni onde affrettare il compimento del proprio lavoro.

Letto il processo verbale della precedente seduta, è approvato. Si ritorna quindi, nell'esame del progetto, agli articoli sulla lesione personale.

Sull'art. 312.

Art. 312. Chi, nella intenzione non di uccidere, ma di nuocere, agisce contro una persona per modo che le cagioni un danno nel corpo, od una alterazione nella salute o nella mente, è reo di lesione personale volontaria.

Nulla da osservare.

Sugli articoli 313 e 314.

Art. 313. Il colpevole di lesione personale volontaria è punito

1° col primo grado di reclusione, se la lesione ha prodotto pericolo di vita od una malattia fisica o mentale certamente o probabilmente insanabile, o la perdita dell'uso di un senso, di un organo, della favella o della facoltà di generare; o se, commessa contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto,

2° col quarto al sesto grado di prigionia, se la lesione ha prodotto una malattia fisica o mentale durata trenta o più giorni, od una simile incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero lo storpio o l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deturpazione della faccia.

Art. 314, § 1. In tutti i casi non preveduti dal precedente articolo, il colpevole di lesione personale si punisce col secondo al terzo grado di prigionia.

§ 2. Ma se la lesione produsse un'incapacità alle ordinarie occupazioni, od una malattia fisica durata non più di cinque giorni e senza traccie permanenti, si procede solamente a querela di parte, e il reo si punisce col primo grado di detenzione o di multa.

Si osserva che il *pericolo di vita* è una circostanza assai incerta nei singoli casi, che i periti non hanno mezzo sicuro ed uniforme di stabilire, attesa anche la diversità dei sistemi e delle scuole mediche, il grado diverso di scienza dei periti interrogati, le influenze e le esagerazioni (talora per farsi vanto della guarigione, talora per creare la necessità di nuove perizie), e che del resto il giudizio penale avviene in conformità di conseguenze positive delle lesioni e non secondo criterii ipotetici che il fatto può aver smentiti.

Secondo tali principj, che la commissione ammette, il pericolo di vita non dee accennarsi nell'art. 313.

Si esclude pure il cenno dello *storpio* che si risolve nella perdita di un senso o di un organo, o nell'indebolimento permanente o nella deturpazione.

E siccome queste conseguenze già furono contemplate nell'articolo stesso, è inutile di parlare dello storpio, anche per evitare dei dubbj sul significato di tal voce.

Infine si esclude la frase *e senza traccie permanenti* nell'articolo 314, giacchè o costituiscono deturpazione e sono prevedute già nell'articolo precedente, ovvero sono segni irrilevanti e non vale occuparsene, non essendo poi facile lo stabilire la più o meno lunga durata, e la permanenza.

Si delibera da ultimo di elevare il termine di malattia od impedimento a *giorni dieci*, non essendo pericoloso allargare alquanto il limite dei casi di azioni private per fatti di non gravi conseguenze.

Sugli articoli 315 e 316.

Art. 315. Le pene stabilite negli articoli 313 e 314 si accrescono di uno a due gradi e si applicano sempre d'ufficio, se la lesione venne recata a testimoni o periti a motivo della testimonianza o perizia da darsi o data giudizialmente; ad un pubblico ufficiale od agente dell'autorità o della forza pubblica, a giurati od arbitri, o ad un ministro del culto nell'esercizio delle loro funzioni o per relazione alle medesime, o finalmente se venne recata alle persone o nelle circostanze indicate negli art. 299, 301, 302 e 303.

Art. 316. Le stesse pene si diminuiscono di uno a tre gradi

1° se l'esito venne facilitato dal concorso di cause preesistenti o sopravvenute, che il reo non poteva prevedere;

2° se lesione venne commessa nelle circostanze indicate negli articoli 307 e 308, salvo il disposto dell'art. 309.

Ripetendosi qui le aggravanti e le attenuanti che possono concorrere anche nell'omicidio, conviene coordinarle, come si è fatto per l'omicidio, agli aumenti e diminuzioni di pena e col passaggio a norma dei casi dalla reclusione o prigionia alla relegazione o detenzione.

Però fra le aggravanti deve annoverarsi qui anche l'uso di arma da fuoco od insidiosa, sicchè la lesione per tal modo recata non possa essere mai punita col minimo della pena ordinaria, oltre quella incorsa per il porto delle armi adoperate.

Sull'art. 317

Art. 317, § 1. Le disposizioni degli articoli 313, 314 e 315 si applicano anche nel caso che la lesione sia stata recata in una rissa o in un attacco di più persone, quando sia conosciuto l'autore della medesima.

§ 2. Quando non sia conosciuto l'autore della lesione, ovvero le conseguenze indicate nell'art. 313 siano derivate da più lesioni, non per l'indole di ciascheduna, ma per causa del loro concorso, si applicano le pene stabilite nei citati articoli, colla diminuzione di uno a due gradi, nel primo caso ad ogni corrissatore che ha portato la mano contro l'offeso, e nel secondo ad ogni autore conosciuto di ciascheduna di esse.

§ 3. Ogni altro corrissatore si punisce come complice, quando abbia preso parte alla rissa munito di armi visibili, od abbia animato i corrissatori all'offesa.

È approvato.

Sull'art. 318.

Art. 318. Chi nell'impeto dell'ira od in una rissa esplode un'arma da fuoco o vibra un colpo d'arma da punta contro una persona, senza che ne sia avvenuta lesione, è punito colla detenzione dal primo al secondo grado.

Per evitare ogni benchè infondato dubbio, si aggiunge la frase *fuori dei casi di mancato o tentato omicidio.* Questa disposizione infatti non comprende che il tentativo di offesa indeterminata, giacchè verificandosi un tentativo di omicidio o lesione determinata, subentrano le regole generali del tentativo in quanto la pena di essa riesca maggiore di quella ivi stabilita.

Sull'art. 319.

Art. 319, § 1. Sono applicabili anche al delitto di lesione personale le disposizioni degli articoli 305 e 310.

§ 2. Se nelle ipotesi indicate nell'art. 306 venne recata una lesione, si applica la pena della detenzione dal primo al secondo grado.

È approvato.

Prima di chiudere il capo, i signori Tondi, Arabia e De Foresta riprendono in esame il § 1 dell'art. 316, perchè credono che del *concorso* di causa *preesistente* o *sopravvenuta* debbasi tener conto anche nell'omicidio.

Non basta la disposizione sull'omicidio preterintenzionale, poichè, anche colla intenzione di uccidere, se la lesione causata non riuscì tale per sè da produrre la morte, manca nel complesso il fatto letale che corrisponda alla intenzione, e si avrà un tentativo più o meno prossimo, non mai un omicidio, quando la morte del ferito avvenne per causa ignota al feritore e da lui indipendente.

Ambrosoli e Tolomei rispondono che appunto non se ne è parlato nel capo dell'omicidio, perchè omicidio più non esiste se non vi è intenzione di uccidere. Quando poi esiste l'intenzione di uccidere, e vi è un ferimento con cui si pose in atto tale intenzione, e il fatto positivo della morte che ne sia stato l'effetto, vi è omicidio anche se vi concorse un'altra causa, poichè in definitiva la ferita fu quella che determinò la morte che si intendeva produrre. Adducono l'esempio di chi, volendo uccidere un tale, gli spara un colpo che lo ferisce in una gamba, sicchè cade e resta sul suolo, dove poi è divorato dalle fiere o muore di fame o di freddo. Il fatto è ugualmente omicidio. E siccome eguale argomentazione può farsi anche in materia di lesione quando questa si trovi aggravata nelle conseguenze per causa sopravvenuta o preesistente, così preferiscono che dell'influenza di queste cause estranee all'azione del feritore non si tenga conto nè in materia di omicidio, nè in quella di lesione, e propongono di sopprimere il paragrafo ora discusso. Il prof. Carrara trova contraddittorio il dire omicidio il ferimento commesso bensì con intenzione letale, ma che per sè non avrebbe causata la morte. Se il fatto non ha corrisposto all'intenzione provata di uccidere, si avrà un tentativo: e se sarà provata la sola intenzione di nuocere e non di uccidere, il fatto della ferita inetta a produrre la morte non cambia aspetto, solo perchè altre cause ne abbiano aggravate le conseguenze, resta sempre un fatto di ferimento. Adottandosi la teoria della sotto-commissione, si evita bensì la contraddizione, ma si valuta con ingiusta severità l'operato dal feritore e si corre il rischio di mandarlo impunito, perchè i giurati preferiranno dichiararlo non colpevole di omicidio, ascrivendo la morte avvenuta alle cause sopraggiunte o preesistenti, piuttostochè forzare la propria coscienza ad una dichiarazione di reità, che loro parrà non corrispondente agli effetti derivati dal fatto proprio dell'imputato. Crede egli però che l'analogia di

questa ipotesi con quella dell'omicidio preterintenzionale suggerisca la norma comune per entrambe. Anche nell'omicidio preterintenzionale manca un elemento del reato di omicidio, cioè l'intenzione letale, e perciò impropriamente si classifica cogli omicidi. Meglio è pertanto formare un capo a parte di queste due figure di reato intermedie fra l'omicidio e la lesione. l'omicidio preterintenzionale in quanto non è del tutto conforme a volontà la causa che ha prodotta la morte, l'omicidio susseguito da morte per concorso di cause indipendenti ignote ed imprevedibili, in quanto il fatto fu causa occasionale, ma non sufficiente per sè stesso alla morte dell'interfetto.

La commissione aderisce a questa proposta e lo stesso prof. Carrara si riserva di comunicare la definizione del reato di ferimento susseguito da morte, che verrà inserita nel progetto colle relative pene coordinate a quelle dell'omicidio e della lesione.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 88.

SEDUTA DEL 20 APRILE 1868

SOMMARIO

Dell'abuso di disciplina domestica – Ancora dell'adulterio; modi del duello

Presenti i signori:
AMBROSOLI,
ARABIA,
CARRARA,
DE FORESTA,
TOLOMEI,
TONDI,
RODELLONO, segretario

Letto e approvato il processo verbale della seduta precedente, il cav. Arabia osserva che essendosi tanto nel capo dell'omicidio, quanto in quello delle lesioni, considerata come attenuante la *provocazione*, sarebbe utile dichiarare nel codice che essa è considerata come attenuante anche quando non sia stata fatta direttamente alla persona del colpevole, ma ad altra persona a lui unita per prossima parentela.

La commissione però non ravvisa necessaria tale dichiarazione esplicita, giacchè la causa attenuante della provocazione non è il fatto materiale di essa, ma l'effetto che la medesima produce sull'animo di chi per essa reagisce. Or questo effetto può derivare evidentemente anche da un'offesa fatta a persona cara, e sarebbe senza dubbio ugualmente valutata. Sarebbe però pericoloso voler determinare a priori i modi e le condizioni della provocazione.

La giurisprudenza non ha esitato a riconoscere l'attenuante anche quando la provocazione avviene in persona parente od amica del feritore, ma nelle provincie meridionali si volle limitare ai rapporti di stretta parentela. È insomma una materia tutta di apprezzamento morale che va abbandonata alle convinzioni dei giudici.

Dopo ciò, si riprende l'esame degli articoli.

Sull'art. 330.

Art 330, § 1 Colui che nelle circostanze prevedute nell'articolo precedente è stato causa di una altrui lesione personale, è punito

a) nei casi indicati nell'art 313 col primo al secondo grado di detenzione

b) nei casi indicati nell'art. 314, § 1, col primo grado di detenzione,

c nei casi indicati nel detto art 314, § 2, se vi è querela, col primo al secondo grado di multa.

§ 2 Essendone avvenuto un infortunio o disastro con lesione di più persone, la pena è la prigionia dal secondo al terzo grado.

Nulla da osservare.

Si passa al capo *dell'abuso di privata disciplina, e de' mali trattamenti in famiglia,* che è del seguente tenore:

Art. 331. I genitori, tutori, maestri o direttori di istituti, scuole, collegi ed officine, ed i padroni, che abusano dei mezzi di correzione e disciplina verso i figli, minori, allievi, ricoverati o rinchiusi, operai e domestici, con danno o pericolo della loro salute, si puniscono la prima volta colla riprensione giudiziale, ed in caso di recidiva colla detenzione dal primo al secondo grado, e col primo grado di interdizione temporanea dall'autorità loro spettante.

Art. 332, § 1 I mali trattamenti tra coniugi si puniscono, a querela di parte, colla riprensione giudiziale, e in caso di recidiva col primo grado di detenzione.

§ 2 I parenti del coniuge minorenne possono portar querela per esso nel caso che il medesimo non possa farlo da sè

§ 3. Il coniuge offeso può condonare al reo anche la pena già pronunciata.

Art. 333. Si eccettuano dalle disposizioni del presente capo i casi aventi carattere di delitto più grave

Il prof. Carrara osserva che l'art. 332 dovrebbe pur riferirsi a tutte le persone contemplate nell'art. 331.

I mali trattamenti in famiglia possono avere duplice causa: o abuso di autorità non per nuocere, ma per correggere, ovvero abuso di autorità per mera sevizia.

Propone quindi che nell'art. 331 si preveda la prima ipotesi riguardo a tutti coloro che hanno autorità domestica, o quasi domestica, e nel successivo la seconda, riferendola a qualunque componente della famiglia Nella prima, non essendovi che un eccesso dei mezzi per un giusto fine, la pena dev'esser più mite che nella seconda.

Suggerisce inoltre di omettere l'enumerazione delle persone come ora è proposta negli articoli suddetti, anche per evitare obbiezioni riguardo *ai domestici ed operai*, i quali di regola non sono soggetti a tale autorità da cui non possano difendersi ed esimersi..

Accogliendo questi criterj, la commissione delibera di surrogare all'art 331 il concetto seguente

Chiunque abusa abitualmente dei mezzi di correzione e disciplina verso le persone sottoposte alla sua autorità con danno o pericolo della loro salute, è punito colla detenzione fino ad un anno.

Non si vuol colpire l'abuso non abituale, giacchè l'eccesso di correzione che non ha prodotto lesione che sia di azione pubblica, non è per sè stesso un fatto abbastanza grave da mettere in moto l'azione pubblica, che in questo genere di fatti dev'essere surrogata alla querela di parte per scansare il pericolo di domestica tirannia.

L'abitualità però può risultare anche da fatti di abuso ripetuti contro persone ogni volta diverse, ma soggette alla stessa disciplina. Ad ogni modo il criterio dei giudici deve avere nell'apprezzamento di questi fatti un largo margine, come anche nella latitudine della pena.

Eguali considerazioni ricorrono pei fatti di mali trattamenti in famiglia nel l'articolo 332, e la pena si stabilisce nella detenzione da tre mesi a due anni.

Ora si dovrebbe passare all'esame del capo relativo al *duello,* ma l'on. De Foresta prende la parola per informare la commissione del risultato della conferenza da lui avuta col consiglio superiore di sanità in ordine agli articoli di questo progetto relativi ai reati contro la pubblica sanità, ed a tal riguardo riferisce come avendo adempiuto all'incarico officioso che egli ebbe dalla commissione di sottoporre a taluni componenti del consiglio superiore di sanità, del quale anch'egli fa parte, il testo del titolo VIII *dei delitti contro la sanità pubblica*, fu dai medesimi accertato che quel titolo soddisfa pienamente ai bisogni di quel ramo di pubblica amministrazione, e può quindi essere approvato. Si desidera soltanto che sia modificato l'art. 259 colla aggiunta delle parole *a dosi mediche* per non colpire la vendita per gli usi dell'arte o del commercio di materie non velenose che, mentre servono per medicinali, valgono anche per altri usi, e l'art. 261 per modo che la penalità stabilita nel § 1 si estenda a tutti *gli esercenti dell'arte salutare*, e quello di cui nel § 2 ai soli *ufficiali di sanità*, cioè a quegli esercenti che sono stipendiati dal governo, dalle provincie, dai comuni o dagli istituti di beneficenza, o che sono in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

La commissione adotta le suddette modificazioni.

Dopo di ciò lo stesso De Foresta prega la commissione di tornare per poco sulla materia dell'*adulterio* discussa in una seduta alla quale egli non intervenne, avendo qualche osservazione e proposta da fare. Osserva pertanto

1° che la minorante stabilita dal § 2 dell'art. 283 in favore della moglie *abbandonata* dal marito dovrebbe estendersi anche al caso della moglie *legalmente separata*, tranne il caso in cui la separazione abbia avuto luogo per causa di un precedente altro di lui adulterio

Svolge i motivi di questa sua proposta, notando che si fonda specialmente sulle teorie consacrate dal codice civile intorno alla paternità della prole nata dopo la separazione dei coniugi, sul minor dolo e minor danno sociale che deriva dall'adulterio commesso dalla moglie separata, ed infine sopra la scusa che costei può trovare negli impulsi fisici, a cui non può più legittimamente soddisfare.

La commissione, dopo lunga discussione, nella quale il prof. Carrara appoggia la proposta, mentre la combattono il prof. Tolomei ed in parte anche il cav. Tondi, la accetta e delibera di estendere la suddetta minorante al caso proposto, e di conseguenza anche al caso analogo per l'adulterio del marito.

2° nota poi come il punire sempre ed in egual grado il complice dell'adulterio della moglie non sembri nè conforme alla scienza, nè conveniente; non conforme ai principj scientifici perchè, lasciata da banda la questione della seduzione, di cui la commissione giustamente non ha creduto doversi occupare per applicarvi una sanzione penale, egli è certo che tra il coniuge che viola la fede coniugale e l'estraneo che concorre in questa violazione vi è una differenza di dolo e di danno morale che non può passare inavvertita; non conveniente poi, perchè con questa disposizione si apre il varco a molte e pur troppo non infrequenti criminose speculazioni che possono praticarsi da mariti conniventi o di facile contentatura a danno di altri. Laonde propone che si dica che il complice non potrà essere processato per adulterio, fuorichè nei casi in cui sia stato sorpreso in flagrante reato, o si abbia la prova scritta del suo fallo; disposizione che si incontra in altri codici e che ha riscontro per analogia nella legislazione civile; e che in tutti i casi poi la pena del complice sia diminuita di un grado.

Sebbene il prof. Carrara si dichiari favorevole a questa proposta, vi si oppongono però gli altri componenti della commissione considerando che il complice è colui che il più delle volte eccita al delitto e ne è causa, e che, colle proposte restrizioni, la pena in molti casi sarebbe illusoria.

La commissione pertanto non accoglie la proposta, come non ne accoglie nemmeno una terza fatta dallo stesso De Foresta tendente a punire ugualmente l'adulterio della moglie e quello del marito, per non esservi ragione di una differenza a vantaggio del marito, quando tutte

le moderne legislazioni tendono ad equiparare i diritti della donna a quelli dell'uomo. Secondo il proponente è vero che l'adulterio della moglie può avere conseguenze più gravi per l'incertezza della prole, ma è anche vero che l'adulterio semplice del marito non è punito e che nel caso solo in cui lo si punisce, cioè quando mantiene la concubina nella casa coniugale, vi è tale pravità, tale offesa al vincolo matrimoniale da compensare e soverchiare anzi dal lato del dolo la maggiore gravità che ha l'adulterio della moglie dal lato del danno.

Finalmente sulla proposta dell'on. De Foresta la commissione delibera di aggiungere tra le qualità aggravanti nello stupro e nel lenocinio quella dell'affinità in linea retta per il primo di questi delitti, e in linea retta ascendentale per i secondi.

Indi si passa all'esame del capo *del duello* che si riferisce per intiero.

Art. 334, § 1. Se venne convenuto un duello, per far dipendere dall'esito di esso la risoluzione di una quistione d'onore, quello de' duellanti che ha fatto uso dell'arma secondo la convenzione, si punisce, come reo di duello

a) col primo grado di relegazione rigorosa, se ha ucciso l'avversario, essendosi pattuito il duello all'ultimo sangue,

b) col primo grado di relegazione semplice, se ha ucciso l'avversario, essendosi pattuito il duello al primo sangue;

c) colla detenzione dal terzo al quarto grado, se ha recata all'avversario una delle lesioni prevedute nell'art. 313,

d) col primo grado di detenzione, confino od esilio in tutti gli altri casi.

§ 2. Si aggiunga sempre la multa dal quarto al sesto grado.

Art. 335. Se l'omicidio o la lesione avvennero fuori delle condizioni indicate nell'articolo 334, o per dolosa violazione dei patti stabiliti, si puniscono colle norme generali

Art. 336. Non si applica in verun caso il minimo della pena al duellante che abbia provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

Art. 337. Se non avvenne nè omicidio nè lesione, per avere i duellanti spontaneamente desistito dal duello, non ha luogo azione penale, benchè siasi fatto uso dell'arma.

Art. 338. I padrini, o secondi, ed i medici o chirurghi, i quali hanno assistito al duello, sono puniti come complici nel solo caso in cui abbiano instigato i duellanti a battersi o a continuare nel duello, impedendo la riconciliazione.

Art. 339. La sentenza di condanna per delitto di duello sarà pubblicata nel foglio destinato alle inserzioni giudiziali nel luogo dove è avvenuto e dove hanno domicilio i duellanti, e conterrà l'esposizione del fatto che ha dato luogo al duello.

Art. 340. L'azione penale per delitto di duello si prescrive in sei mesi, la pena inflitta si prescrive in un anno.

Anzitutto, a nome della sotto-commissione, riferisce il cav. Ambrosoli

che essa non accolse il suggerimento da taluno posto innanzi di non contemplare il duello come reato speciale, quasichè bastino le disposizioni ordinarie sull'omicidio e la lesione.

Non può disconoscersi infatti che coll'esporre la propria vita in regolare combattimento, antecedentemente convenuto, scompaiono i caratteri dell'omicidio e della lesione, sicchè, se si tace del duello, può avvenire, come avvenne in Francia, che gli omicidj ed i ferimenti commessi in duello vadano impuniti, sia come fatti comuni perchè non ne hanno i caratteri, sia come conseguenze del duello pel silenzio della legge. Del resto, nelle attuali condizioni di cose, il duello ha il carattere di una transazione tra il perdono, che non può sempre pretendersi, e la vendetta comune, che riescirebbe anche più selvaggia e contraria alla civiltà di quanto lo sia il duello Certamente dee dirsi che l'offeso avrebbe dovuto ricorrere ai tribunali, ma non si può disconoscere che una adeguata riparazione delle ingiurie non può darsi dalle leggi, nè è forse attuabile per mezzo dei processi giudiziarj, sia per la inevitabile lentezza, sia per la prova della verità, ecc.

Il duello riesce pertanto nello stato attuale della nostra società quasi valvola di sicurezza a sfogo di passioni che potrebbero cercare più truci soddisfazioni, eternando le cause d'odio e di risentimento. Perciò poi la sfida e la semplice accettazione non sono da punirsi, giacchè spesso dopo questi sfoghi si ritengono soddisfatti i contendenti, e la pace si ristabilisce

Per queste considerazioni la sotto-commissione ha creduto di considerare il duello non tanto come reato speciale, quanto come una modificazione in senso di minor gravità dei casi di omicidio e di lesione, come si rileva dai riferiti articoli.

Il cav. Tondi osserva che con questo sistema che giustifica i duellanti fino al punto in cui commettono omicidio o lesione, si disarma la legge ed i suoi rappresentanti della forza onde impedirne appunto le conseguenze. Crede egli per contro che scopo precipuo della legge debba essere di impedire i duelli, e vorrebbe punita perciò anche la sola disfida.

Il fatto della disfida e quello del presentarsi al combattimento segnano nello sfidante e nello sfidato il punto in cui rispettivamente compiono il reato di duello. La sola accettazione dello sfidato che poi non si presenti a battersi non è punibile.

Si unisce al cav. Tondi il conte De Foresta, il quale approva in massima il progetto della commissione di contemplare e punire il duello, ma

se il duello esiste e si mantiene nella società odierna è però sempre un rimasuglio di barbarie. Lo si punisca, e si cerchi colla qualità e severità delle pene di sradicarlo senza confondere i criterj del reato, considerandolo soltanto come reato ordinario di omicidio e di lesione.

Premessi questi principj che largamente svolge, ed a cui fanno eco tutti i membri della commissione, l'on. De Foresta propone le seguenti modificazioni di massima al progetto della sotto-commissione, cioè:

1° quanto alla natura delle pene, crede che le pene le più efficaci per questo delitto sieno quelle che colpiscono nella borsa e nella posizione sociale il delinquente, tanto più che il duello avviene sempre tra persone dell'alta società, e perciò opina doversi aggravar la mano sui duellanti colle pene della multa e della interdizione dai pubblici uffici, aggiuntavi la relegazione e la detenzione pei casi più gravi;

2° punire la semplice disfida ed accettazione quando l'accettante siasi portato sul luogo del combattimento; e punire di conseguenza anche il solo combattimento quando anche non abbia prodotto nè omicidio, nè lesione,

3° punire anche i padrini, anzi alla pari dei duellanti quanto alle pene della multa e dell'interdizione, onde impedirne il concorso, e rendere per tal modo più difficili i duelli.

La commissione adotta in massima queste tre proposte e, applicando i principj, delibera che alla sfida ed accettazione senza ulteriori conseguenze si applichi la multa fino a lire duemila e l'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni

Avvenendo omicidio, la pena dell'uccisore sarà la relegazione da dieci a quindici anni, l'interdizione perpetua e la multa da cinquemila a settemila lire, e così mano mano discendendo secondo le varie ipotesi. Siccome poi i duelli ad arma da fuoco sono i più micidiali, si aggiunge la disposizione che le pene non saranno mai applicate nel minimo pel duello ad armi da fuoco; e poichè il duello pattuito all'ultimo sangue s'avvicina ad un omicidio premeditato, si stabilisce che in tal caso le pene saranno aumentate di un grado se il duello sia stato convenuto ad *ultimo sangue*.

Delle aggravanti ed attenuanti previste nel capo dell'omicidio e delle lesioni non occorre far qui parola, essendo evidente che le medesime non riescono applicabili in materia di duello.

Conseguentemente non si approva l'art. 330, giacchè la provocazione, causa della sfida, si riscontrerebbe in ogni caso di sfida per modo che riescirebbe un'aggravante necessaria sempre laddove se ne è tenuto

conto col pareggiare nella pena lo sfidato, che si presenta al combattimento o che ferisca od uccide, allo sfidante che pur fu quello da cui partì la provocazione diretta a duello.

Del resto la influenza che la offesa prima possa avere sull'animo dei duellanti, può calcolarsi nei limiti della latitudine della pena.

In conseguenza delle nuove vedute adottate dalla commissione viene soppresso l'art. 337, perchè il reato di duello esiste indipendentemente dalle conseguenze che possono derivarne.

Infine sono soppresse le disposizioni eccezionali degli articoli 339 e 340: la prima perchè non avrebbe efficacia di fronte alla pubblica opinione ancor pregiudicata in questa materia; la seconda perchè costituisce un pericolo di più per l'applicazione della legge, che pur troppo è già abbastanza negletta in questo genere di reati.

Coerentemente poi ai principj sopra accennati i padrini devono incorrere tutti pena uguale a quella del più gravemente punito fra i duellanti, colla sola diminuzione di un grado nella pena restrittiva della libertà, e di due gradi poi se essi impedirono che il duello avesse conseguenze più funeste.

Dopo ciò, si incarica la sotto-commissione di redigere gli articoli, e la seduta è sciolta.

ROBELLONO, *segretario*.

Verbale N° 89.

SEDUTA DEL 25 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Della restrizione dell'altrui libertà e della minaccia – Della violazione del domicilio e dell'apertura arbitraria di lettere.

Intervenuti i signori:

AMBROSOLI,
ARABIA,
CARRARA;
DE FORESTA,
TOLOMEI,
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si esamina il capo della *restrizione della altrui libertà personale e della minaccia.*

Sull'art. 341.

Art 341, § 1 L'uffiziale pubblico, od incaricato del governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà personale, è punito col terzo al quarto grado di prigionia e colla interdizione temporanea dal servizio pubblico.

§ 2. la pena è accresciuta di un grado se il reo ha agito per soddisfare ad una passione od interesse particolare, o se in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario venne taluno effettivamente arrestato, ritenuto o sequestrato; e di due gradi se tale arresto, ritenzione o sequestro durò più di un mese.

§ 3. Vale però anche per questo delitto il disposto del § 2 dell'art. 430.

Si sopprime, perchè rientra nei casi comuni e nella aggravante generale stabilita per l'abuso di ufficio.

Sull'art. 342.

Art. 342. I guardiani o custodi delle carceri che ricevono in carcere taluno da persona non avente per legge il diritto di arrestarlo, o lo ricevono senza la presentazione di un ordine autentico dell'autorità competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da questa rilasciato, sono puniti colla interdizione temporanea del proprio ufficio e colla prigionia dal primo al quarto grado.

Per la medesima considerazione si sopprime.

Sull'art. 343.

Art. 343, § 1. Chi, senza l'ordine delle autorità competenti e fuori dei casi di delitto flagrante o di pubblico inseguimento e degli altri previsti dalle leggi, ha arrestato, ritenuto, sequestrato od altrimenti impedito nella libertà una persona per qualsiasi motivo, che non faccia trapassare il delitto sotto altro titolo più grave, si punisce colla prigionia dal terzo al sesto grado.

§ 2. La pena è il primo grado di reclusione, se il delitto fu commesso contro un ascendente in linea retta, ovvero con falsa divisa o falso nome o con ordine d'autorità falso, alterato o non relativo alla persona.

§ 3. La pena è il secondo grado di reclusione, se il delitto fu accompagnato da minaccie di morte, da violenze, lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni che recarono grave nocumento alla persona, o se questa rimase impedita nella libertà per più di sei mesi.

Per impedire che la troppa rigidità dell'articolo torni a danno della pubblica sicurezza, conviene escludere dalle ipotesi di reato l'arresto, benchè non legale, di chi potesse credersi pericoloso ad altrui, p. e. di un maniaco o di un ubbriaco furioso.

Conviene inoltre anche nei casi di arresto non punibile porre un limite di tempo dopo il quale diviene illegittimo, ed è naturalmente il tempo necessario per impedire il pericolo e denunziare l'arrestato all'autorità competente.

Il cav. Tondi censura le parole *senza l'ordine delle autorità competenti*, perchè colpiscono anche gli ufficiali pubblici allorchè trattengono in arresto taluno oltre il tempo necessario per denunziarne l'arresto all'autorità giudiziaria, ma per la necessità di raccogliere i primi indizi contro l'arrestato. Del resto, se vi è ordine legittimo di arresto, non sono i privati, ma i pubblici ufficiali che ne hanno l'incarico, e per essi esistono le speciali disposizioni che li riguardano; e ad ogni modo l'esecuzione dei mandati della autorità competente è già esclusa dall'arresto illegale colle parole *e degli altri previsti dalla legge*.

Per questi motivi la commissione sopprime le parole *senza l'ordine delle autorità competenti*, e sostituisce alle parole *di pubblico inseguimento* le parole *quasi flagrante*.

La pena si fissa da tre mesi ad un anno di detenzione.

Sull'osservazione del conte De Foresta, che le minaccie possono essere non solo di morte ma di altro grave danno personale, si sostituisce alle parole *di morte* la frase *di gravi danni alla persona*.

Per meglio determinare poi la gravità delle conseguenze recate colle *violenze e lesioni ecc.*, si adotta la frase *che abbiano nociuto alla salute*, nella quale espressione si comprendono le meno gravi ipotesi, e si

lasciano salve nel medesimo tempo le pene maggiori per le lesioni od altri reati che fossero commessi sulla persona sequestrata

Riguardo alla durata della impedita libertà la commissione la fissa in tre mesi in luogo dei sei proposti nel progetto, essendo tre mesi un termine abbastanza lungo.

Finalmente per l'aggravante dedotta dalla relazione di parentela si aggiunge il *coniuge*.

Sull'art. 344.

Art. 344. Le pene stabilite nell'articolo precedente si diminuiscono di uno a tre gradi se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto fu commesso il reo ha restituito alla libertà la persona, purchè non abbia conseguito lo scopo che si era proposto e non sia pervenuta denunzia del delitto all'autorità giudiziaria

La rimessione in libertà come atto di riparazione non dee scemare la gravità morale e politica del sequestro se non quando sia spontanea, perciò si aggiunge la voce *spontaneamente*.

Siccome poi trattasi di reato già consumato e che, non ostante la riparazione, può avere prodotto gravi conseguenze di danno pel sequestrato o per la sua famiglia, la commissione delibera di restringere ad un solo grado di pena la attenuante di cui qui si tratta

Sull'art. 345.

Art. 345 Gli uffiziali della polizia giudiziaria, ai quali sia portato reclamo, in qualsiasi forma, contro una illegale detenzione, ed omettano o ricusino di procedere per farla cessare, secondo il disposto del codice di procedura penale, o di rimettere il reclamo all'autorità competente, si puniscono colla interdizione temporanea dal servizio e col primo al secondo grado di multa.

È soppresso, perchè provvedono le disposizioni sull'abuso d'autorità.

Sull'art. 346.

Art. 346, § 1 Chi colla violenza o colla frode s'impadronisce di una persona suo malgrado, per fine di lucro o di vendetta, è punito col primo grado di reclusione.

§ 2 La pena si accresce di un grado se il reo consegnò la persona ad un servizio estero militare o navale, o l'ha fatta cadere in schiavitù.

La frase *per fine di lucro* abbraccerebbe anche il ricatto preveduto nelle estorsioni, e il fine *di vendetta* poi è già la causa più comune per i casi in cui manca quella di lucro. Non può quindi essere considerata come aggravante.

Per lo contrario le vere cause di aggravamento da considerarsi in questo articolo sono il fine di trarre lucro dalla persona sequestrata, ma non un lucro consistente nel prezzo di sua liberazione, sibbene come lavorante od oggetto di speculazione in pubblica mostra e simili. Si

aggiunge come altra aggravante lo scopo di esercitare vendetta contro persona terza. E poichè la figura del reato è sempre quella definita nell'art. 343, si delibera che delle suaccennate due aggravanti si faccia parola nell'ultima parte dell'articolo medesimo. Per conseguenza poi si sopprime l'art. 346, e se ne surroga un altro per punire il plagio improprio od *in parentes*, consistente cioè nel rapimento di persona minore d'anni quattordici col suo consenso, ma contro quello di coloro dalla cui potestà famigliare dipende, esclusi ben inteso i casi di scopo di libidine o matrimonio che costituiscono già il *ratto*.

Questo reato dovrà essere punito con detenzione fino ad un anno, ma unicamente a querela delle persone di cui è stata violata la famigliare autorità.

Sugli articoli 347 e 348

Art. 347. Chi, senza diritto, con violenza o con arbitraria restrizione della libertà costringe taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito, se il fatto non costituisce un delitto più grave, col terzo al sesto grado di prigionia, o con multa fino al terzo grado.

Art. 348, § 1. La stessa pena si applica a chi, per lo scopo indicato nell'articolo precedente, ha minacciato a taluno, a voce od in iscritto, o con figure o mezzi allegorici di indubbio significato, un male o danno grave, in tali circostanze che il minacciato potesse credere seria la minaccia e sovrastante la sua effettuazione.

§ 2. Se però la minaccia venne fatta nel solo fine di incutere timore di danni gravi indeterminati, si applica, a querela di parte, la pena del secondo grado di prigionia o di confino.

Si osserva che tutte le ipotesi prevedute nell'articolo rappresentano una sola figura di reato, la *violenza privata*. Sta bene che si distingua la minaccia a solo scopo di intimorire da quella che tende ad imporre e costringere; ma conviene chiaramente esprimere che per minaccia intendesi qualunque sorta di atto sebbene tacito o simbolico che sia di natura da incutere il timore del male che intendesi minacciare, od anche di un male indeterminato.

Si delibera quindi di fondere insieme i due articoli colle ora accennate distinzioni, stabilendo la pena dell'esilio o del confino per la minaccia semplice, e della detenzione per la minaccia con coazione, salvo ben inteso il caso di tentata o consumata estorsione.

Sull'art. 349.

Art. 349, § 1. La pena si accresce di un grado anche se la minaccia venne fatta con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti resa irreconoscibile, o da più persone riunite, o con armi visibili.

§ 2. Nei casi più lievi la pena può ridursi al primo grado d'esilio o di multa.

È soppresso il § 2 ed approvato il § 1 eccettochè quanto alle parole *delle armi visibili*, perchè sono spesso l'unico elemento da cui si deduce la serietà della minaccia, massime se è commessa da persona singola.

Sull'art. 350.

Art. 350. Le disposizioni degli articoli 343, 346 e 347 si applicano anche se la persona contro cui il delitto fu commesso abbia acconsentito, qualora sia minore di anni quattordici

È soppresso in conseguenza dell'articolo surrogato al 346.

Si passa indi al capo *della violazione del domicilio e dell'arbitraria apertura o soppressione di lettere altrui*.

Sull'art. 351

Art. 351, § 1 Chi senza motivo legittimo s'introduce o dimora nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze, non ostante il dissenso di chi ha il diritto di escluderlo, se il fatto non sia mezzo a un delitto e non cada sotto più grave sanzione, è reo di violato domicilio e si punisce, a querela di parte, col primo al secondo grado di prigionia o col primo al terzo grado di multa.

§ 2. La pena si accresce di un grado se il fatto fu commesso di notte, cioè da un'ora dopo il tramonto fino ad un'ora prima della levata del sole, e di due gradi se il reo usò violenza o minaccia od era munito di armi visibili

Alle parole del § 1 *non ostante il dissenso*, le quali lascierebbero supporre che fosse necessario un espresso dissenso, si sostituiscono le parole *contro la volontà*, per guisa che da qualunque segno od avviso, anche di persona estranea, possa risultare la volontà legittima di interdire l'accesso al domicilio.

Sull'art. 352.

Art. 352, § 1 La stessa pena colpisce il pubblico ufficiale che, in modo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, si introduce, non ostante il dissenso di chi vi dimora, nel domicilio di un privato o nelle sue dipendenze, col carattere della propria carica, fuori dei casi preveduti dalla legge.

§ 2. Ma la pena si accresce di uno a due gradi, se il pubblico ufficiale si è valso dei modi indicati nel § 2 dell'articolo precedente.

Poichè questo fatto costituisce abuso d'ufficio già altrove punito, e poichè la violazione di domicilio ne sarebbe un'aggravante, giusta la regola generale per cui i reati commessi da pubblici ufficiali con abuso d'ufficio sono punibili colle pene ordinarie aumentate d'un grado, si delibera di sopprimere l'articolo

Sull'art. 353.

Art. 353, § 1. Chi apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati che non gli sono diretti, per conoscerne il tenore o per farlo conoscere ad altri, o si impossessa al medesimo scopo, con artificio, di una lettera non sigillata, è punito, a querela di parte, col primo al terzo grado di multa.

§ 2. La pena si accresce di un grado e può anche convertirsi nel primo grado di detenzione, se il reo ha soppressa la lettera, benchè non l'abbia aperta, o se il delitto fu lungamente continuato od ha recato grave danno.

Si osserva che la locuzione di quest'articolo è troppo estesa, giacchè sarebbe reato pel padre aprire una lettera diretta alla figlia minorenne, o pel coniuge aprir una lettera diretta al coniuge, benchè sospetta.

Viene bensì affermato che il segreto contenuto nella lettera non è soltanto della persona a cui è diretta, ma anche della persona che la scrisse; tuttavia si risponde facilmente che l'offesa (quando vi è) è recata al solo destinatario, al quale solo infatti spetta di querelarne.

Osserva del resto il cav. Tondi, che il reato trae il suo carattere dallo scopo di illecita curiosità, mentre, oltre ai rapporti famigliari, altre cause possono giustificare o per leggi o per motivi diversi l'apertura di una lettera ad altri diretta. Ad evitare il pericolo di troppo larga applicazione della legge e lasciare al prudente criterio dei giudici l'apprezzamento delle cause che possono giustificare il fatto, converrebbe sostituire alla parola *arbitrariamente* le parole *per conoscerne senza giusto motivo il contenuto*. La commissione approva.

Sugli articoli 354 e 355.

Art. 354, § 1. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche all'impiegato delle regie poste, che fuori de' casi stabiliti o permessi dalle leggi apre o lascia per propria negligenza aprire o leggere lettere o pieghi sigillati affidati alla posta.

§ 2. La pena però si accresce di un grado, se la lettera o il piego sono stati soppressi, e qualora procedessero da una pubblica autorità o fossero ad essa indirizzati, la pena non si può applicare nel minimo del grado.

Art. 355. Le disposizioni dell'art. 354 si applicano anche all'impiegato dei telegrafi dello Stato, il quale rivela dolosamente ad altri che al destinatario il tenore di corrispondenze telegrafiche, a lui note per ragione d'ufficio, od apre o lascia per propria negligenza aprire e leggere dispacci telegrafici sigillati a lui rimessi per la consegna.

Si delibera di sopprimere ambi gli articoli, perchè gli impiegati postali e telegrafici che agiscano dolosamente sono già colpiti dalle disposizioni comuni aggravate per la loro qualità e per l'abuso d'ufficio. Se poi trattasi di mera negligenza non vi è reato, ma violazione disciplinare a cui provvedono i regolamenti.

Per l'ufficiale telegrafico poi che violi il segreto del dispaccio a lui noto per tale sua qualità, basta la sanzione penale contro la violazione dei segreti che si esaminerà nell'articolo 309, e se viola il sigillo del plico contenente il dispaccio commette violazione di lettera o piego già prevista e punita come sopra, e non occorre disposizione speciale.

Dopo di che, la seduta è sciolta

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 90.

SEDUTA DEL 26 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Dei delitti contro la buona fama e della illecita rivelazione di segreti.

Intervenuti i signori:

AMBROSOLI,
ARABIA;
CARRARA,
PAOLI,
TOLOMEI;
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, si prende in esame il titolo: *dei delitti contro l'altrui buona fama* e precisamente il capo *della diffamazione, del libello famoso e dell'ingiuria.*

Sull'art. 256.

Art. 356. Commette il delitto di diffamazione chi, comunicando con più persone, riunite o separate, attribuisce con dolo a persona assente, indicata per nome o per contrassegni, qualche fatto determinato, il quale, se sussistesse, potrebbe dar luogo a procedimento penale contro di essa, od esporla al disprezzo od all'odio pubblico, od offenderla nell'onore o nella riputazione

Il prof. Carrara ed il cav Tondi osservano essere superflua la frase *con dolo* perchè il dolo è insito nel fatto volontario della imputazione delittuosa attribuita ad altri, e non è necessario che questa imputazione si faccia con animo di nuocere o denigrare; anche per sola leggerezza si può commettere diffamazione. E infatti se non è scusa la verità del fatto imputato, come potrebbe esserlo la opinione sola di tal verità? Il dolo in questo reato consiste nella coscienza che il fatto attribuito al diffamato è fatto disonorante, l'*animus injuriandi* è implicito nella asserzione che il fatto diffamatorio sia stato commesso da colui a cui lo si attribuisce.

Ambrosoli, Tolomei e Paoli convengono che questa sia la presunzione ordinaria, ma non si può dire che sia la verità costante. Si può infatti, per dovere di tutela famigliare, di amicizia, di sincerità, essere tratti a

svelare un fatto disonorante di terza persona, e in questi casi vi è bensì la materialità della diffamazione, ma non l'*animus iniuriandi* che ne è il carattere giuridico. È pertanto necessario che la legge determini in qualche modo tale caratteristica, ed a ciò mirano le parole *con dolo*.

Il prof. Carrara suggerisce di conciliare le sopra accennate difficoltà col criterio del dolo *in re ipsa* ammettendo espressamente che possa dall'accusato di diffamazione evitarsi l'accusa col dimostrare che la rivelazione del fatto diffamatorio fu da lui fatta per giusta causa. Egli pertanto propone che, cancellate le parole *con dolo*, vi si sostituisca la frase *senza giusta causa*.

La commissione si riserva di coordinare la definizione colle disposizioni che si stabiliranno riguardo alla prova della verità.

Viene parimente censurata la distinzione fattasi fra persona *assente* e *presente*.

Se infatti l'elemento proprio che distingue la diffamazione dall'ingiuria consiste nella imputazione d'un fatto determinato, quale importanza può avere il fatto che tale imputazione avvenga in assenza od in presenza della persona diffamata?

Il prof. Tolomei osserva che dalla persona presente l'imputazione può essere contraddetta, sicchè havvi piuttosto in chi la profferisce l'intento di ingiuriare che di diffamare. Ciò per la classificazione del reato. Osserva poi che è assai men pericolosa l'accusa fatta a viso aperto, che quella fatta a tergo, sicchè anche riguardo al danno e quindi alla pena l'accusa aperta vuol essere pareggiata alla ingiuria e non alla diffamazione.

A ciò viene replicato che non è costantemente vero che stavi maggior gravità sì intenzionale che politica nella diffamazione di persona assente. Può essere effetto di leggerezza, e quand'anche sia deliberata, è per lo meno più timida che la diffamazione audacemente lanciata in viso e forse ad arte, per darvi importanza maggiore, tanto più che il silenzio od imbarazzo dell'oltraggiato può sorprendere la credulità dei testimoni ignari della verità delle cose. La conseguenza di tutto ciò deve essere che non avvi veruna ragione di distinguere tra assente e presente.

La commissione aderisce, salvo a tenerne conto nel misurare la pena, di che nel successivo articolo 359.

Le parole *(persona) indicata per nome o per contrassegni* si reputano superflue, non essendovi ragione di dubitare che non è necessario che sia nominata la persona a cui si allude, e che la diffamazione vi è, purchè il fatto diffamatorio sia attribuito a persona in qualunque modo designata.

Superflue parimenti sono credute le parole *od offenderla nell'onore* ecc., giacchè questa offesa è la naturale conseguenza delle cause di procedimento penale, odio, disprezzo, già preaccennate.

Infine il cav. Tondi desidera che sia eliminato da questo articolo un dubbio a cui ha già dato luogo l'espressione *fatto determinato* nel codice del 1859. È noto che la giurisprudenza napoletana interpretò tale espressione in un senso più ristretto e contrario a quello adottato dalla giurisprudenza francese e dell'Italia settentrionale.

Così se si dice ad un tale che *è un ladro,* la giurisprudenza napoletana vi ha riscontrato il *fatto determinato* e perciò una *diffamazione*, mentre altrove non si vide che una *imputazione indeterminata* e perciò un *ingiuria* semplice.

La commissione e lo stesso cav. Tondi sono concordi nel ritenere che per *fatto determinato* non si intenda soltanto un fatto determinato nella specie, ma un fatto *singolo* determinatamente indicato, p. e. *ha rubato 100 lire a Tizio*.

Per meglio precisare questa opinione il prof. Carrara suggerisce di sostituire alle parole *se sussistesse* queste altre *se si fosse da lui commesso,* le quali meglio richiamano la idea di un fatto preciso e determinato nella singola sua vera o supposta esistenza.

La commissione aderisce.

Sull'art. 357.

Art. 357. Se il delitto è commesso in atto pubblico, o per via di scritture, figure od immagini a mano, affisse, diffuse, esposte od in qualsiasi modo portate a notizia comune, si denomina libello famoso.

È approvato, ma si sostituisce *la diffamazione trapassa in libello famoso, ecc.*

Sull'art. 358.

Art. 358. Commette il delitto d'ingiuria

a) chi attribuisce fatti della natura indicata nell'art. 356 a persona presente,

b) chi fa contumelia od oltraggio a taluno presente od assente, indicato per nome o per contrassegni, senza attribuirgli fatti determinati, ma qualità o sentimenti atti ad esporlo al pubblico disprezzo, odio o dileggio.

Conformemente alla deliberazione presa sulla parola *assente* dell'articolo 356 rimane soppressa la lett. *a*.

Quanto alla lett. *b* la commissione è d'avviso che, attesa la moltiforme natura dell'ingiuria, sia impossibile definirne il concetto giuridico in modo da non lasciarne sfuggire parecchie forme ed ipotesi.

Imitando pertanto le legislazioni precedenti che si rimettono al concetto comune, per evitare lo scoglio di una troppo pericolosa definizione, si sostituisce l'art 368 del codice penale toscano: *chiunque ha fatto contumelia a un altro in modo diverso, ecc*

Sull art. 359

Art 359, § 1 Il reo di diffamazione si punisce col secondo grado di detenzione e con multa fino al terzo grado.

§ 2. Il reo di libello famoso si punisce col secondo al terzo grado di detenzione e col terzo al quarto grado di multa

§ 3. Il reo d'ingiuria si punisce, secondo le circostanze, col primo al secondo grado di detenzione o col primo al secondo grado di multa

Viene limitata alla multa la pena dell'ingiuria con facoltà ai giudici di applicare anche l'esilio di primo grado nei casi più gravi.

Sull'art. 360.

Art 360. Le pene indicate nell'articolo precedente si accrescono di un grado se il delitto fu commesso

1° contro il sovrano o capo di uno stato straniero, che abbia rapporti diplomatici col governo del Re,

2° contro testimoni o periti, a motivo della testimonianza o perizia da darsi o data giudizialmente,

3° contro un pubblico ufficiale od agente od incaricato dell'autorità o della forza pubblica, contro giurati od arbitri o contro un ministro del culto, nell'esercizio delle loro funzioni o per relazione alle medesime,

4° contro gli ascendenti legittimi od adottivi, ed anche naturali se hanno legalmente riconosciuta la prole,

5° in generale contro persone ed in circostanze che richiedessero speciale reverenza

Sono approvati i numeri 1 e 2, cancellate però dal numero 2 come superflue le parole *da darsi e data giudizialmente*

Per le persone contemplate nel numero 3 basta la disposizione generale, e per quelle contemplate nei numeri 4 e 5 basta la latitudine della pena ordinaria. Perciò omettonsi i numeri 3, 4 e 5, aggiungendosi però al numero 2 le parole *o contro un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni.*

Sull'art. 361

Art. 361 Nel delitto d'ingiuria la pena si diminuisce di un grado se vi fu provocazione da parte dell'ingiuriato, ma se le ingiurie furono reciproche ed immediate nel calore di un alterco, può il giudice, secondo le circostanze, dichiarar esenti da pena le parti od una di esse.

È approvato.

Sull'art. 362.

Art. 362. L'imputato di diffamazione, di libello famoso o d'ingiuria non è ammesso a provare per sua giustificazione i fatti allegati, neppure se adduca che erano notorî o già divulgati da altri.

Si osserva che quando il fatto è vero e notorio perchè risulta da atto pubblico ed autentico, vi può essere *ingiuria* nel rinfacciarlo senza causa a chi lo ha commesso, ma non può verificarsi diffamazione, oltrechè non si pregiudica neppure la buona fama dell'autore già notoriamente ed autenticamente intaccata.

Però distingue il cav. Tondi fra *atto autentico* in genere e *sentenza definitiva di autorità competente*. Non può dirsi notorio un fatto sol perchè risulti da atto autentico di forma pubblica, ma di interesse privato e non pubblicato.

Ammessa questa restrizione, la commissione delibera che nell'articolo da surrogarsi al 358 si aggiunga il caso di *chi rinfaccia senza giusta causa fatti determinati risultanti da sentenza di condanna penale.*

Per maggiore esattezza nell'art. 362 si dirà *non è ammesso a provare per sua giustificazione la verità, nè la notorietà dei fatti allegati.*

Sull'art. 363.

Art. 363. Al disposto del precedente articolo si fa eccezione nei casi seguenti:

1º quando il querelante faccia espressa istanza che il processo da istruirsi od istruito si estenda anche a chiarire la verità o la falsità dei fatti allegati, purchè non si venga per tal modo a recar pregiudizio alla buona fama di altra persona, la quale non abbia presentata querela;

2º quando la persona colpita dalla diffamazione, dal libello famoso o dall'ingiuria sia un pubblico ufficiale od agente od incaricato dell'autorità o della forza pubblica, e i fatti allegati si riferiscano all'esercizio delle loro funzioni;

3º quando l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale in seguito alle imputazioni contenute nei fatti costituenti diffamazione o libello famoso, od in quelli cui siasi fatto richiamo per dare appoggio all'ingiuria. In questo caso, fino all'esito del procedimento rimane sospeso il giudizio promosso dal querelante, e se i fatti risultano provati, l'imputato di diffamazione, libello famoso od ingiuria va esente da pena, e se non risultano provati si condanna colla stessa sentenza alle pene stabilite per la diffamazione, il libello famoso o l'ingiuria, e concorrendone i caratteri, anche per la calunnia.

Nel § 1 le parole *purchè non si venga per tal modo a recar pregiudizio alla buona fama di altra persona, la quale non abbia presentata querela,* danno luogo a varie osservazioni.

Sostengono alcuni, e specialmente l'on. Arabia, che non si possa

imporre questa limitazione al diritto accordato al diffamato, di smentire cioè pubblicamente i fatti disonoranti imputatigli dal diffamatore. Egli esercita un diritto di difesa che non può venirgli menomato o precluso per fatto di un terzo che voglia restarsene in disparte. È noto che gli accusati possono a propria difesa produrre tutte le prove che credono atte ad escludere l'accusa, quand'anche tali prove mettano in luce fatti ad altri disonoranti. Ora il diffamato è, rispetto all'opinione pubblica, nella condizione di un accusato, ed è per questo che la legge lo autorizza a dimostrare la falsità dei fatti addebitatigli dal diffamatore, laonde lo dee poter fare con pienezza e sempre.

Oppongono Tondi e Tolomei che il diffamato non può pareggiarsi ad un imputato. Questi ha per sè la necessità della difesa propria; quegli non ha bisogno di difendersi contro il diffamatore perchè la legge stessa lo difende condannando il diffamatore senza indagare la verità dei fatti allegati. È per abbondanza o quasi a titolo di soddisfacimento, che la legge autorizza il diffamato a permettere questa prova, ma è ben naturale che se questa prova recasse pregiudizio ai terzi, il diffamato deve desistere da una soddisfazione più esplicita, quando il suo diritto, strettamente parlando, non è che di esigere la punizione del diffamatore.

Inconvenienti non pochi deriverebbero disconoscendo la salutare limitazione introdotta dal progetto, poichè potrebbe persino esservi malizioso concerto fra diffamato e diffamatore onde compromettere la fama di terzi con una prova addotta col pretesto di giustificare la diffamazione simulata ad arte.

Dopo altre osservazioni da una parte e dall'altra la commissione lascia per ora sospesa la deliberazione.

Il cav. Tondi poi non approva il progetto per la conseguenza che attribuisce al risultato della prova, quando ne risulti la verità dei fatti allegati. Egli pensa che il diffamatore non deve andar neppur allora impunito del tutto, come non andrebbe impunito neppur quando tali fatti fossero stati anteriormente notorii. La verità dei fatti diffamatorii può tutto al più influire sulla misura della pena, ma non escludere il reato di diffamazione o di ingiuria.

La commissione aderisce alle idee del cav. Tondi.

Si nota inoltre come nel § 3 non sia giusto limitare la sospensione del processo per diffamazione, al solo caso di procedimento penale, promosso dalla pubblica autorità sui fatti diffamatorii. Eguali effetti deve produrre anche nel caso previsto dal § 2.

Sull'art. 364.

Art. 364. Per le imputazioni od ingiurie contenute negli atti, nelle conclusioni ed arringhe esposte o presentate all'autorità giudiziaria od amministrativa, o relative alla contestazione, non ha luogo procedimento, ma oltre le misure disciplinali stabilite dalle leggi, i giudici possono, pronunziando nel merito, ordinare la soppressione in tutto od in parte delle scritture diffamatorie od ingiuriose.

È approvato, ma si sostituiscono alla parola *imputazioni* le parole *diffamazione o libello famoso.*

Sull'art. 365.

Art. 365, § 1. Nella sentenza di condanna per diffamazione o libello famoso deve anche ordinarsi la confisca e soppressione delle scritture, figure od immagini con cui fu commesso il delitto. Ma qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, si farà annotazione della sentenza sulle medesime.

§ 2. Ogni sentenza di condanna inoltre, ad istanza dell'offeso ed a spese del reo, sarà pubblicata per una o due volte in quel giornale che l'offeso avrà designato.

È approvato.

Sull'art. 366.

Art. 366, § 1. Pei delitti preveduti dal presente capo non ha luogo procedimento fuorchè a querela della parte offesa.

§ 2. Se la parte offesa muore o diviene incapace di provvedere a se stessa prima di aver mossa querela, possono presentarla gli eredi, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle e i discendenti da essi.

§ 3. La morte del querelante prima del giudizio non fa cessare gli effetti della querela.

Si approva il § 2 e si esclude il § 3, perchè riguardante unicamente la procedura. Quanto al principio contenuto nel § 2 si opina da tutti che l'offesa alla fama è offesa comune al defunto ed alle persone di sua famiglia o suoi eredi ivi indicati. Tuttavia il prof. Carrara dubita se sia opportuno esprimerlo nel codice. Alla giurisprudenza spetta, e fu infatti rimesso sinora, il decidere quando la facoltà di querela si estenda oltre la persona direttamente offesa, e cioè alle altre persone che indirettamente ne sono colpite o che subentrano nella personalità dell'offeso.

Teme che la dichiarazione espressa in questo solo caso importi esclusione dal diritto di sporgere la querela in tutti gli altri casi di azione privata, per i quali eguale dichiarazione non si è fatta, e crede preferibile o tacere affatto su questo argomento, ovvero estendere la regola a tutti i casi di azione privata, facendone anzi una regola generale; ma anche su questo punto si sospende per ora la decisione, riservandosi il cav. Ambrosoli di esporre le ragioni del progetto.

Sull'art. 367.

Art. 367, § 1. Se una diffamazione, libello famoso od ingiuria fu diretta contro un defunto, possono muoverne querela le persone designate nel precedente articolo.

§ 2. Qualora però si tratti di avvenimenti già entrati nel dominio della storia, ai quali il defunto abbia preso parte, non si ammette l'imputazione se non consti che il reo avesse scientemente e con intenzione di nuocere alla memoria del defunto alterati i fatti o il carattere de' medesimi.

Il § 1 è approvato.

Il § 2 è combattuto, perchè contiene una regola troppo vaga.

Ad ogni modo se ne sospende la decisione, essendo l'art. 367 connesso coll'art. 366.

Sull'art. 368.

Art. 368. L'azione penale per i delitti di diffamazione e di libello famoso si prescrive in sei mesi, e per il delitto d'ingiuria in tre mesi.

Il prof. Carrara distinguerebbe tra la prescrizione dell'azione penale e la facoltà di presentare querela. Questa limiterebbe a durata minore della prescrizione, ma per la prescrizione dell'azione penale non verrebbe alterata la regola ordinaria.

La commissione non aderisce e solo aumenta ad un anno il termine di prescrizione.

Esaurito questo capo, si passa a quello *della illecita rivelazione di segreti.*

Sull'art. 369.

Art. 369, § 1. Chi, avendo notizia, per ragione del suo stato ufficio o professione, di un segreto che interessa la buona fama di taluno, lo rivela, senza giusto motivo, ad altri che all'autorità avente il diritto di esigerne la comunicazione, è punito, a querela di parte, col primo al secondo grado di multa, e nei casi più gravi ed a norma del maggior danno recato anche col primo grado di detenzione e d'interdizione dalla professione o dall'ufficio.

§ 2. Se la rivelazione è avvenuta con uno dei modi di diffamazione, libello famoso od ingiuria, si applicano le pene stabilite per questi delitti accresciute di un grado.

È approvato, mutata però in esilio la pena di detenzione.

Dopo ciò, la seduta è sciolta.

Rodellono, *segretario*

Verbale N° 91.

SEDUTA DEL 28 APRILE 1868.

SOMMARIO.

Ancora della prova della verità e della ingiuria a un defunto. Indi del furto

Sono presenti i signori:
AMBROSOLI;
ARABIA;
CONFORTI;
PAOLI,
TOLOMEI;
TONDI;
ROBELLONO, segretario.

Pregato dai colleghi il senatore Conforti presiede l'adunanza.

Letto e approvato il processo verbale della precedente seduta, si ritorna sulla questione relativa all'art. 363, per quanto riguarda la prova della verità.

Il senatore Conforti trova pericolosa la facoltà di provare i fatti diffamatorj. Così si vengono a permettere indagini nei segreti delle famiglie e negli atti della vita privata, che deve essere murata. Nè vale opporre che il diffamato, essendo arbitro di non permetterla, può evitare qualunque indagine, e che perciò sia opportuno interdirla assolutamente nel solo caso che implichi anche altre persone, le quali, non essendo parte nel giudizio, non vorrebbero questa scelta, poichè il diffamato per non incorrere nel sospetto di avere, giovandosi del divieto alla prova, implicitamente ammessa la verità dei fatti ascrittigli, si trova moralmente costretto a permetterne sempre la prova per dimostrare che non sono veri.

Il cav. Tondi nota che la disposizione del codice del 1859 che permette la prova, fu ritenuta come un progresso, e che cancellarla sarebbe un regresso non giustificato da necessità alcuna. Sostiene poi di nuovo che, stando all'essenza del reato di diffamazione, la riuscita della prova non deve esimere affatto il diffamatore dalla responsabilità penale, e solo questa si aggrava, quando la prova non è riescita. È giusto

permettere al diffamato di cercare nella prova dei fatti la completa soddisfazione dell'ingiuria, e lasciar pendere sul diffamatore di mala fede la minaccia che la pena può essergli aumentata, quando la diffamazione sia dimostrata calunniosa. Con questo sistema perde importanza la questione se debba darsi la facoltà di provare la verità, quando può esserne compromessa la fama dei terzi. Il diffamatore non si trova nella condizione di un accusato che si difende; e d'altra parte il diffama o colla punizione del suo offensore, si mette in uno stato di presunzione giuridica che i fatti non erano veri. Ciò gli dee bastare allorchè ne andrebbe di mezzo il nome dei terzi, e dee quindi astenersi da quella maggiore soddisfazione che la prova negativa dei fatti diffamatorj potrebbe recargli.

La commissione accoglie la proposta del cav. Tondi, e in conformità di essa delibera di concedere bensì la facoltà di dar la prova dei fatti diffamatorj, ma non quando implichi indagini sopra reati di azione privata, e non acconsenta colui che avrebbe diritto di farne querela. Così se uno si ritenesse diffamato dal detto di un terzo che egli andasse in una data casa per conventicole reazionarie, non potrebbe, per difendersi, provare che vi andava per relazione adulterina con una donna maritata, se il marito, che solo avrebbe il diritto di far querela d'adulterio, non la volesse fare.

Si aggiunge poi che quando la verità dei fatti diffamatorii sia dal procedimento smentita, l'imputato di diffamazione andrà sottoposto alla pena ordinaria accresciuta di un grado.

Dopo di ciò è pure richiamata la commissione a pronunciarsi definitivamente

Sugli articoli 366 e 367.

La sotto-commissione propone di sopprimere il § 2 dell'art. 367, e di stabilire come massima il diritto di querela per ingiuria al defunto di cui parla il § 1, e come corollario la continuazione del diritto di mover querela nei successori del diffamato indicati nel § 2 dell'art. 366.

Il cav. Tondi osserva che non è il caso di far una regola generale sul diritto degli eredi di far querela in tutti i casi di reati di querela privata commessi contro il defunto, poichè anzi, tranne i casi di diffamazione, è giusto che la querela non passi ai successori; che se invece trattisi di offesa alla proprietà, siccome l'offesa non è alla persona, è certo che il successore divenendo proprietario acquista il diritto di querela, per qualità sua propria. Ma se si tratta di offesa alla *persona* del defunto,

recalagli mentre era in vita, ma non lesiva del buon nome (p. e., una lesione personale leggiera), niun interesse ponno avere i suoi successori alla punizione. Sta quindi che è necessario dichiarare, ma solo a proposito della diffamazione, che l'azione per l'offesa alla buona fama del defunto spetta anche ai successori, perchè questa è una eccezione alla regola generale che le azioni personali non passano agli eredi.

Altri crede che, trattandosi di offesa che si estende da sè ai congiunti dell'offeso, perchè lede il buon nome che è il loro patrimonio morale, non è neppur necessario accordare espressamente un diritto di querela che, secondo la sana interpretazione, non potrebbe negarsi, come non si nega in caso di reato contro il patrimonio materiale.

Al che risponde Ambrosoli, che col silenzio non si farebbe che far risorgere tutte le controversie e discussioni, che specialmente in Francia hanno lungamente occupato i tribunali.

Approvando in massima il concetto della sotto-commissione, si rimette a lei di evitare che la dichiarazione del trapasso di querela venga ad implicare diniego di eguale trapasso in altri casi nei quali dovesse pure ammettersi, e non si venga od in urto, od a ripetere disposizioni che fossero già contenute nelle leggi di procedura.

Si prende indi ad esaminare il titolo *dei delitti contro la proprietà*, la cui prima sezione di quelli *commessi per fine di lucro* comincia dal capo *del furto senza violenza*.

Si prende in esame il capo *del furto*, che qui si riferisce per intiero:

Sugli articoli 370 al 388.

Art. 370, § 1. Commette delitto di furto chi s'impossessa di una cosa mobile altrui, senza il consenso del proprietario, per farne lucro.

§ 2. Il delitto è consumato dal momento che il reo ha tolta la cosa dal posto in cui si trovava.

Art. 371, § 1. Il furto è qualificato per il *valore*, per la *persona*, per il *tempo*, per il *mezzo*, per la *qualità della cosa*, per il *luogo* e la *qualità della cosa insieme*, e per il *numero dei ladri*.

§ 2. La pena ordinaria del furto qualificato è il primo grado di reclusione.

Art. 372, § 1. Il valore della cosa rubata qualifica il furto quando eccede lire cinquecento.

§ 2. Il valore si misura dal danno del derubato, non dal profitto del ladro, giusta l'ordinario prezzo, e non fa differenza che il valore risulti da uno o più furti, commessi anche in tempi diversi dalle stesse persone, in danno di una o più, purchè siano l'oggetto del medesimo giudizio, nel qual caso non si applicano le norme del titolo VI, libro I.

§ 3. Se il valore della cosa rubata eccede lire mille, la pena è il secondo grado di reclusione.

Art. 373. Il furto è qualificato per la persona:

a) se è commesso da un domestico, mediante abuso della comodità somministrata dal servizio, sia a danno del padrone o di altri, nella casa o fuori, e senza differenza se il reo abbia da se medesimo tolta la cosa, o l'abbia ricevuta dallo stesso padrone o da altri, per un motivo qualunque relativo al servizio;

b) se è commesso dal padrone o dai membri della sua famiglia, sulle cose che il domestico ha nella casa di lui, per ragione del servizio;

c) se è commesso da chi presta ospitalità o dai membri della sua famiglia, a danno di chi la riceve o dei membri della famiglia di lui, o viceversa, nell'abitazione dove l'ospitalità è prestata, o nelle sue dipendenze;

d) se è commesso da chi presta alloggio, dall'oste, o dall'imprenditore di trasporti, o dai loro dipendenti, sulle cose che l'alloggiato, l'avventore o il viaggiatore hanno recate con sè; o viceversa se è commesso dall'alloggiato, dall'avventore o dal viaggiatore sulle cose esistenti nell'albergo, o locanda, o casa dove riceve l'alloggio, nell'osteria o nei mezzi di trasporto;

e) se è commesso da un convittore nella casa di convitto, o da un allievo, operaio od impiegato nel luogo in cui ha libero accesso per ragione della sua occupazione, arte, professione od impiego, o viceversa se è commesso a suo danno da chi per tal ragione lo riceve nei detti luoghi.

Art. 374. § 1. È domestico colui che presta servizio retribuito nella casa del padrone, nel tempo del furto, senza differenza se la retribuzione consista in danaro, in vitto, od in altro qualsiasi correspettivo, che il domestico abiti o no col padrone, e che sia o no già licenziato.

§ 2. Presta ospitalità chi somministra gratuitamente ad una persona nella propria casa vitto od alloggio, o l'uno e l'altro insieme.

Art. 375. Il furto è qualificato pel tempo, se fu commesso in tempo di pericolo, giovandosi delle circostanze d'incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata, od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato.

Art. 376. Il furto è qualificato pel mezzo:

a) se è commesso mediante rottura, chiave falsa o scalamento;

b) se il ladro era munito di armi o strumenti pericolosi.

Art. 377. § 1. Avvi rottura allorchè il reo, per commettere il furto, o dopo commesso per trasportare la cosa rubata, ha demolito, rotto, scassinato o guastato con qualsiasi mezzo muri, pareti, tetti, solai, porte, finestre, inferriate, toppe, stanghe, chiavacci od altri serrami di solida materia; ovvero armadi, forzieri, botti, carri, casse od altri mobili chiusi di solida materia, benchè trasportati altrove prima di aprirli.

§ 2. È chiave falsa qualunque ordigno o stromento con cui venne aperta dal ladro una serratura, per commettere il furto, o dopo commesso per trasportare la cosa rubata, ed anche la chiave vera sottratta od indebitamente avuta o ritenuta.

§ 3. Avvi scalamento allorchè il reo per commettere il furto, o dopo commesso per trasportare la cosa rubata, è salito o disceso in qualunque edifizio o recinto, valendosi di mezzi artificiali da esso applicati o dell'aiuto meccanico di altra persona, od anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia inferiore a due metri.

Art. 378. È qualificato per la qualità della cosa rubata:

a) il furto di danari o cose dello Stato o destinate all'amministrazione militare, di valore superiore a lire cinquanta;

b) il furto di fili, apparecchi o parti integranti de' telegrafi dello Stato, o quello di valigie o pacchi contenenti corrispondenze postali;

c) il furto di ancore, catene, anelli ed altre cose destinate nei porti all'assicurazione delle navi, e quello de' fanali nei fari, delle sponde sui ponti e sulle strade, ed in generale di cose destinate pubblicamente a difesa o riparo da infortuni.

Art. 379, § 1. È qualificato per il luogo e la qualità della cosa insieme:

a) il furto di cose destinate al culto, qualunque ne sia il valore, o di offerte de' privati in oggetti o danari per iscopo di culto o di carità, di valore superiore a lire cinquanta, quando sia commesso in luogo riservato al culto o nelle sue dipendenze;

b) il furto di bestiame al pascolo od all'operta campagna, o mentre era guidato da luogo a luogo, o nelle stalle;

c) il furto di legno nelle tagliate dei boschi, api dagli alveari, piante dai vivai, pesci dalle piscine, e di prodotti del suolo o degli alberi pendenti o raccolti nella aperta campagna o sulle aie, per un valore superiore a lire cinquanta.

§ 2. Se il bestiame rubato eccede il valore di lire mille, il furto si denomina *abigeato*, e la pena si accresce di un grado.

Art. 380. Il furto è qualificato pel numero dei ladri, quando è commesso da due o più persone tutte od in parte con armi visibili riunite a fine di rubare, ma senza violenza o minaccia.

Art. 381, § 1. Il furto nel quale non si verifica alcuna delle circostanze prevedute negli articoli precedenti, dicesi furto semplice, e si punisce colla prigionia dal secondo al quarto grado.

§ 2. La prigionia si misura però dal terzo al sesto grado se il furto è commesso:

a) sopra cose di valore superiore a lire duecento;

b) in luogo riservato al culto o nelle sue dipendenze sopra cose diverse da quelle indicate nel § 1, lett. *a*, dell'art. 379, ovvero da cimiteri, tombe o sepolcri sopra cose destinate a difesa, indumento, ornamento od indicazione di cadaveri inumati;

c) in uffizi o stabilimenti pubblici;

d) sopra attrezzi, merci ed oggetti che per l'andamento dell'agricoltura o di qualsiasi azienda, industria o commercio, o di un pubblico servizio, sogliono lasciarsi esposte alla pubblica fede;

e) sopra le cose indicate nel art. 379, § 1, lett. *c*, se hanno un valore superiore a lire cinquanta nè inferiore a venti;

f) sopra effetti o danari di viaggiatori, dai mezzi di trasporto per terra o per acqua, o dalle stazioni, quando il fatto non cada sotto la sanzione dell'articolo 373, lettera *d*;

g) con destrezza od artificio sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

h) da due o più persone benchè inermi, ma riunite a fine di rubare.

Art. 382. Il furto delle cose indicate nell'art. 379, § 1, lett. *c*, non eccedenti il valore di lire venti si punisce col primo al secondo grado di prigionia.

Art. 383. In qualunque furto, qualora sia stato commesso di notte, cioè da un ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, non può applicarsi la pena nel minimo del grado.

Art. 384. Il furto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora adita, e dal comproprietario, socio o coerede sopra cose comuni o della eredità indivisa, da lui non detenute, ma la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al reo.

Art. 385, § 1. Non ha luogo azione penale per le sottrazioni commesse

a) tra coniugi;

b) tra consanguinei ed affini in linea ascendente e discendente, e tra genitori e figli adottivi, siano o no conviventi in comunione domestica,

c) tra fratelli, sorelle ed affini nel medesimo grado conviventi in comunione domestica,

d) dal coniuge sopravvivente sulle cose della eredità del coniuge defunto, fino a che l'erede non ne abbia preso possesso.

§ 2. Se le dette sottrazioni avvennero in circostanze che per legge renderebbero qualificato il furto, ovvero se avvennero tra fratelli, sorelle ed affini nel medesimo grado non conviventi in comunione domestica, l'azione penale ha luogo soltanto a querela del danneggiato.

§ 3. Il presente articolo non si riferisce ai complici, non aventi le qualità personali sopra indicate.

Art. 386, § 1. Se il reo di furto ha volontariamente restituito il tolto, oppure, dove ciò sia divenuto impossibile, ha indennizzato per intiero il derubato prima che sia incominciata contro di lui l'istruzione del processo, la pena si diminuisce di due a tre gradi.

§ 2. Se la volontaria restituzione o indennizzazione come sopra avvenne nel corso del processo, prima del giudizio, la pena si diminuisce di un grado.

Art. 387. Il furto è commesso con violenza

a) quando è accompagnato da omicidio consumato, mancato o tentato,

b) quando con la forza materiale, con lesioni o sequestro contro la persona o con minaccie atte ad incutere timore di grave danno personale imminente, il ladro ha costretto il detentore od altre persone presenti sul luogo del delitto a consegnare la cosa od a soffrire che egli ne prendesse possesso,

c) quando il ladro ha fatto uso dei mezzi sovra indicati immediatamente prima o immediatamente dopo il furto per agevolarne la consumazione o per mantenersi nel possesso della cosa rubata, o per trasportarla o per favorire la fuga od assicurare l'impunità di se stesso o di alcuno dei complici sia che gli atti di violenza fossero commessi sul derubato od assalito, ovvero su qualunque altra persona presente od accorsa nel momento del delitto.

Art. 388. Il reo di furto con violenza si punisce

1° coll'ergastolo, se fu accompagnato da omicidio consumato, sia volontario sia oltre l'intenzione (art. 326, § 1), e sebbene il reo non sia riuscito ad impossessarsi della cosa od a trasportarla

2° col quinto grado di reclusione, se fu accompagnato da omicidio mancato o tentato, e sebbene il reo non sia riuscito ad impossessarsi della cosa od a trasportarla,

3° col terzo al quarto grado di reclusione, se fu accompagnato da lesioni personali della specie indicata nell'art. 343, da sequestro di persona o da minaccie alla vita a mano armata;

4° col secondo al terzo grado di reclusione, se fu accompagnato da minaccie o lesioni meno gravi di quelle indicate al n° 3, ma fatte da due o più persone palesemente armate, o travisate per non farsi riconoscere, o simulando la qualità di pubblico ufficiale od agente dell'autorità o della forza pubblica, o in tempo di notte, od in pubblica strada, od in casa lontana da altre abitazioni, o finalmente se concorsero circostanze che a termini dell'art. 371 rendono qualificato il furto;

5° col primo al secondo grado di reclusione in ogni altro caso.

Sull'art. 370.

Si censura dai signori Tondi ed Arabia il § 2, poichè volendosi definire a priori una questione diversamente risoluta dalla giurisprudenza, si cade nell'eccesso di considerare come *furto consumato* anche il furto solamente *mancato*. Essi notano con argomenti ed esempi gli inconvenienti derivanti da una regola così assoluta. Il criterio della consumazione del furto come negli altri reati è il successo compito dello scopo delittuoso, e questo non si verifica, se non quando la cosa sottratta cessa di essere sotto l'influenza dell'attività del proprietario. Or questo dipende dalle condizioni di fatto variabili secondo le circostanze, e dee lasciarsi alla giurisprudenza il determinarlo. D'altronde per qual motivo si definisce il *furto* consumato, mentre negli altri reati non si è fatto? Mentre anzi gli altri codici non ne parlano, e per lo più omettono la definizione del furto?

Le questioni poi che vogliansi evitare si rinnoveranno ugualmente sulla interpretazione della parola *posto in cui si trovava*. Per gli uni sarà lo spazio occupato dalla cosa, e sarà furto il moverla d'un centimetro, per gli altri sarà la stanza, il primo recinto, la casa, il podere, il paese, e non si avrà limite.

Tutti gli altri commissarj sostengono nondimeno l'opportunità del § 2, frapponendo osservazioni desunte dalla esperienza del passato, e massime dalla opportunità di fissare una regola di interpretazione più circoscritta tanto più nei giudizj per giurati. Il concetto sta in ciò che quando il ladro ha posta la cosa nella propria disponibilità, ha consumato il furto intascando la borsa, insaccando il grano, e via dicendo.

Laonde la commissione a maggioranza delibera di conservare il § 2, salva la redazione.

Arabia però censura anche il vocabolo *s'impossessa* ed in genere la definizione contenuta nel § 1 e che vorrebbe sopprimere. È a tutti noto il significato della parola *furto*. La definizione scientifica data dal Diritto romano sta come fonte di interpretazione, nei casi di dubbio, ma

una definizione dogmatica nel codice è pericolosa, ed è sconsigliata da insigni criminalisti.

Egli pertanto sopprimerebbe l'intero articolo.

Risponde il prof Tolomei, che la definizione si unisce appunto per determinare in modo preciso le più gravi questioni di interpretazione sui caratteri del furto. Si disse *si impossessa* per accennare alla materialità del *possesso sottratto* al possessore, e per distinguere il furto dall'abuso di confidenza e dell'appropriazione, ove il possesso materiale della cosa già è nel colpevole prima che egli palesi l'animo di farne lucro.

La commissione mantiene pertanto anche il § 1

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

CONFORTI, ff. di *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 92.

SEDUTA DEL 1° MAGGIO 1868.

SOMMARIO.

Continua l'esame del titolo del furto.

Intervenuti i signori:
Conforti, ff. di vice-presidente,
Ambrosoli;
Arabia;
Paoli;
Tolomei;
Tondi,
Rodellono, segretario.

Letto, è approvato il processo verbale della precedente seduta. Indi si prosegue l'esame sul capo *del furto*.

Sull'art. 371.

Viene combattuta la qualifica del *valore*, perchè è spesso una circostanza affatto accidentale, persino riguardo all'intenzione del ladro, e non è poi una misura costante del danno reale, che non è sempre determinabile nel valore commerciale della cosa rubata, ma varia secondo la persona, la fortuna e la condizione del derubato. Così il danno derivante all'opulento banchiere per un furto di mille lire non è altrettanto grave quanto quello di poche lire al povero viandante od al meschino operaio.

La commissione non accoglie queste idee, giacchè la legge guarda alla generalità, ed è certo che il valore delle cose, come è stabilito dal corso del commercio ossia dal prezzo pel quale si possono vendere, rappresenta la gravità del furto. Pei casi eccezionali e p. es. per l'errore stesso del ladro che credendo di rubar rame rubò oro, provvede la latitudine della pena.

Sull'art. 372.

Avuto riguardo ai cresciuti valori delle cose ed alla circostanza che il primo grado di reclusione giunge a dieci anni di durata, laddove nel codice del 1859 giunge solo a sette, si porta la qualifica del valore da cinquecento a mille lire.

Si sopprimono poi nel § 2 le parole e *non fa differenza, ecc.* per lasciare alla giurisprudenza la libera valutazione dei casi.

Sull'art. 373.

Si disputa sulle ultime parole della lettera *a*. I signori Tondi ed Arabia sostengono che il servo il quale si appropria la cosa affidatagli dal padrone, commette frode e abuso di confidenza ma non furto, e che contraddirebbe alla definizione datasi del furto il classificarvi la sottrazione di cosa, il cui materiale possesso già trovavasi presso colui che abusivamente se la appropria. Ammettono che sia giusto l'aggravamento di pena ivi prescritto, ma combattono la classificazione del fatto.

Gli altri commissarj ritengono che nella specialità del fatto siavi realmente furto, non potendosi considerare il servo come possessore, ma come semplice strumento della volontà del padrone riguardo alle cose affidategli. Senza di ciò si andrebbe contro la già adottata giurisprudenza, e si verrebbe quasi ad escludere che il servo possa rubare al padrone, poichè la maggior parte delle cose gli sono consegnate dal padrone per portarle, e simili.

Dopo lunga discussione viene dal presidente posta ai voti la proposta dei signori Tondi ed Arabia, ma è respinta.

A questo punto si delibera di sospendere pel momento l'esame delle varie qualifiche e si passa alle disposizioni degli articoli 384 e seguenti.

Il cav. Tondi osserva alla lettera *d* dell'art. 385, che il caso ivi previsto si connette colla disposizione dell'art. 384, perchè il coniuge, rimpetto alla successione del defunto, è un coerede in rapporto ai coeredi che non siano nei gradi di parentela previsti nelle lettere precedenti *b* e *c*, e non vi è ragione per esonerarlo più che ogni altro coerede dalla responsabilità penale per le dolose sottrazioni che egli commette.

La commissione approva che sia omessa la lettera *d* dell'art. 385. Il resto dei due articoli è approvato.

Sull'art. 386.

È approvato, trovandosi giusta la diminuzione di pena senza andare all'eccesso della impunità accordata dal codice austriaco, che pone l'interesse privato del risarcimento al disopra dell'interesse pubblico leso dal furto.

Sull'art. 387.

Viene osservato alla lettera *a* ed al corrispondente n. 1 del 388, che l'omicidio, essendo reato più grave del furto, la figura principale deve sempre esser quella dell'omicidio e poichè già si è contemplato nell'omicidio *per*

fine di lucro il caso del furto con omicidio non occorre qui ripetere siffatta disposizione.

Per ciò si delibera di omettere la lettera *a*.

Sull'art. 388.

È approvato.

Si passa pure al capo della *estorsione*.

Sugli articoli 389 e 390

Art. 389. È reo di estorsione

a chi coi mezzi di violenza indicati nella lett. *b* dell'art. 167 costringe taluno a consegnare, distruggere o sottoscrivere in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento contenente o destinato a contenere disposizione, obbligazione o liberazione

b) chi con minaccie atte ad incutere timore di gravi danni personali futuri o di gravi danni imminenti o futuri alla sostanza o simulando l'ordine di un'autorità, costringe taluno a mandare, depositare o in qualsiasi modo mettere a disposizione del reo in un tempo futuro danaro o roba, od a consegnare, distruggere o sottoscrivere in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento della natura indicata alla lett. *a*.

Art 390, § 1 Il reo di estorsione preveduta nella lett. *a* dell'articolo precedente si punisce colle pene e secondo le distinzioni indicate nell'art. 388.

§ 2. Il reo di estorsione preveduta nella lett. *b* dell'articolo precedente si punisce col primo grado di reclusione, ma se è avvenuta mediante riscatto, la pena si accresce di un grado, salve le pene per le violenze effettivamente usate alla persona sequestrata

§ 3. Avvi riscatto quando venga sequestrata una persona per indurre altri a redimerla, mediante danaro od obbligazioni a favore di chi la sequestra o di terzi da lui designati.

Accogliendo la proposta del cons Paoli e del procuratore generale di Casale, si sopprime nella lettera *b* dell'art 389 la frase *in tempo futuro*.

Indi la seduta è sciolta.

CONFORTI, ff di *presidente*.

RODELLONO, *segretario*.

Verbale N° 98.

SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1868

SOMMARIO.

Dell'incendio.

Intervenuti i signori:

MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
ARABIA;
CONFORTI;
DE FORESTA,
PAOLI,
TOLOMEI;
RODELLONO, segretario

Si legge ed è approvato il processo verbale della precedente seduta.

Indi si informa il senatore Marzucchi delle cose deliberate in sua assenza, e siccome per più motivi i membri della commissione sono nella necessità di affrettare la ultimazione del lavoro, si delibera che saranno esaminati i punti e le definizioni più importanti, e che sullo scambio delle idee che si farà la sotto-commissione procederà indi alla redazione e coordinazione degli articoli.

Riprende pertanto la presidenza il senatore Marzucchi.

Omessi per ora i capi dell'*abuso di confidenza*, dell'*appropriazione indebita* e della *frode*, si esamina il capo *dell'incendio*

Sull'art. 401.

Art. 401, § 1 È punibile, come reo d'incendio col terzo al quarto grado di reclusione chi, nel fine di recar danno, appicca il fuoco ad un altrui edifizio qualunque, destinato all'abitazione o contenente uffici pubblici, ospedali, stabilimenti di beneficenza o di credito, collegi, caserme, stazioni di ferrovie, carceri, biblioteche o pubbliche collezioni di oggetti di scienze, lettere od arti, archivi, atti o registri di una pubblica amministrazione, benchè cessata, corrispondenze postali, depositi od officine di materie infiammabili od esplosive, ovvero sotto tali circostanze che il fuoco possa facilmente dilatarsi ad altri edifici, con pericolo comune o finalmente ad un edificio riservato al culto.

§ 2. Agli edifizi menzionati nel § 1 sono equiparate le navi, i porti, i molini i

bagni ed altri edifizi o stabilimenti natanti, quando contengono persone o portano cose della specie ivi indicata ed alla stessa condizione, anche i veicoli delle strade ferrate.

A questo articolo si apportano parecchie modificazioni circa la enumerazione degli edificj, molti essendo compresi nella designazione generica di *edifizj destinati ad abitazione e l abitati* Si nominano poi oltre le stazioni anche gli ufficj di ferrovie, i cantieri e gli edificj destinati a riunioni mentre queste hanno luogo. Si omettono finalmente *i depositi di materie infiammabili e delle corrispondenze postali*

Sull'art 402.

Art. 402. L incendio di altrui edifizi non abitati, nè destinati all'abitazione, ovvero destinati a pubbliche riunioni ma fuori del tempo di esse, di opifici industriali, stalle, ponti di uso pubblico, boschi o selve, miniere, cave o sorgenti di materie combustibili, di prodotti campestri pendenti o raccolti in grandi ammassi, o di depositi di merci, è punito col secondo grado di reclusione.

Si aggiungono le piantagioni, i depositi, e le corrispondenze postali non comprese nell'art. 401. Osservandosi poi che ogni incendio di cosa mobile che non trovisi compreso in questi articoli è *danno dato,* si delibera di sopprimere l'art 403, estendendosi l'art. 402 ad altri casi oltre i previsti.

Del resto si nota che è inevitabile la enumerazione degli oggetti, non potendosi designare con sintetico vocabolo quali debbano essere guarentiti con più severa sanzione, e quali con meno severa.

Si nota del pari doversi bensì contemplare l'incendio di cose proprie come frode, quando ha per oggetto di carpire indebitamente, p. e., un prezzo di assicurazione od altro lucro, ma siccome vi è sempre inerente il pericolo di danno più vasto, dee trattarsene nel presente capo sull'incendio.

Infine il commend Paoli ha rilevato che per le parole *nel fine di recar danno* introdotte nell'art. 401, si corre pericolo di lasciar impuniti quei fatti di incendio doloso nei quali non concorre lo scopo di danno altrui, p e., di chi incendia un edifizio per attirare sull incendio l attenzione del pubblico ed evadere, o commettere frattanto un reato, ovvero per distruggere le prove di un reato già commesso e simili

Propone che si dica invece *chi dolosamente.*

La commissione approva

Sull'art. 403.

Art 403. Ogni altro incendio a danno altrui, non preveduto nei due articoli precedenti, in quanto, trattandosi di cose mobili, il fatto non abbia i caratteri di danneggiamento senza pericolo di diffusione, si punisce col primo grado di reclusione.

Valgono le osservazioni fatte ai precedenti articoli.

Sull'art. 404.

Art. 404. In tutti i casi la pena si diminuisce da uno a due gradi se il danno derivato o che poteva derivare dall'incendio non eccede lire cinquecento, e di due a tre gradi se il reo, mosso da pentimento, si è adoperato per modo che fu impedito ogni danno.

È approvato, ed anzi siccome l'impedimento d'ogni danno anche minimo può considerarsi come impossibile, allorchè anche per poco siasi appiccato il fuoco, e non sarebbe giusto escludere dal beneficio del pentimento colui che non abbia potuto riuscire ad impedire qualunque lievissimo danno, si delibera di estendere il beneficio a chi riuscì a ridurre il danno al disotto di lire 50.

Sull'art. 405

Art. 405, § 1. Se l'incendio fu appiccato in riunione tumultuosa di più persone, o in caso di ribellione, devastazione o saccheggio, ovvero se dall'incendio è derivata la morte di una persona e ciò potevasi prevedere dal reo, la pena è l'ergastolo.

§ 2. Se dall'incendio è derivata ad una persona una delle lesioni indicate nell'art. 343, le pene stabilite negli articoli precedenti si accrescono di un grado.

Si aggiunga nel § 2 il caso della morte non voluta, nè prevedibile dallo incendiario, ma derivata dall'incendio.

Sull'art. 406.

Art. 406, § 1. Il delitto d'incendio è consumato dal momento che il fuoco si è appreso sia direttamente all'edifizio od alle cose enumerate negli articoli precedenti, sia ad altre da cui fosse o potesse essere facilmente comunicato alle medesime.

§ 2. È incendio anche l'esplosione di mine od altre materie infiammabili, adoperata per distruggere gli edifizi o le cose anzidette.

Sorge seria discussione per le parole *sia ad altre da cui fosse o potesse essere facilmente comunicato alle medesime*, sì perchè per esse rimane colpito come reato consumato anche il semplice tentativo di quell'incendio, che era nell'intenzione del colpevole, sì perchè riesce troppo vago e indeterminato il concetto della comunicabilità dell'incendio. Ambrosoli difende il progetto sostenendo che, siccome si può consumare un incendio appiccando il fuoco a qualsiasi accessorio della cosa che si vuole incendiare, od a qualsiasi oggetto posto a contatto, è naturale che il colpevole sia tenuto di incendio consumato anzichè tentato. Così per incendiare una casa basta appiccar il fuoco all'annesso fenile, alla siepe che la circonda, alla fascina di legna messavi accanto, e via discorrendo.

Ma si replica, essere vero che soggettivamente il reo ha fatto tutto,

ma non che oggettivamente sia compiuto il reato se infatti la materia accesa non è *parte* della cosa da incendiarsi, essa non rappresenta che un mezzo o strumento di esecuzione sicchè ove il fuoco non si propaghi, sarebbe assurdo punire per incendio di una casa colui che avesse in realtà fatta bruciare una fascina. Dicasi piuttosto che non è riuscito il reato, ed anzi è fallito per circostanze indipendenti dal colpevole.

Questa opinione prevale nella commissione, che delibera di sostituire alle surriferite parole la corrispondente disposizione dell'art. 434 del codice toscano, in cui è detto che *l'incendio si ha per consumato, allorchè il fuoco si è appreso alla cosa che si voleva bruciare.*

Sull'art 407.

Art. 407 Chi per una delle cause indicate nell'art. 329 ha cagionato un incendio, è reo d'incendio colposo ed è punito col primo grado di detenzione o di confino secondo la gravità delle circostanze, o nei casi più lievi col primo al secondo grado di multa, salva l'applicazione degli articoli 329, § 2, e 330 se ne è seguita la morte o lesione di taluno

Si approva.

Dopo di ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 94.

SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1868.

SOMMARIO.

Si riassume il capo del furto.

Sono presenti

MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI;
ARABIA,
CARRARA;
CONFORTI;
DE FORESTA;
PAOLI,
TOLOMEI,
TONDI,
RODELLONO, segretario.

Si legge ed è approvato il processo verbale della precedente seduta.

Indi il cav. Ambrosoli, per la sotto-commissione, dà lettura degli articoli redatti in seguito alle ultime deliberazioni sui capi *del furto, del furto con violenza* e della *estorsione* che vengono approvati, salva qualche modificazione di poca importanza. In ispecie si fa menzione dei seguenti:

Sull'art. 372

Si rinnova discussione relativa alla qualifica del furto dedotta dal *valore;* e la combattono i signori Tondi, Paoli e Marzucchi, specialmente perchè è circostanza spesso accidentale e non nota al colpevole, come lo sono le altre qualifiche di *mezzo, tempo, persona* e *luogo*. Converrebbe quindi esprimere che del valore si terrà conto nella pena, allorchè risulti l'intenzione del colpevole.

Il prof. Carrara per contro si associa alla sotto-commissione per sostenere che il valore è circostanza qualificante, inquantochè, sebbene non conosciuto talora dal ladro, riesce pur sempre a procacciarsi un maggior utile del reato, a cui corrisponde il maggior danno reale. L'impressione

d'allarme è parimenti maggiore alla notizia di un furto cospicuo, e se talora manca l'intenzione esplicita e preventiva del colpevole sull'ammontare della somma, la intenzione maggiore si dee presumere dal momento che il ladro si tenne tutto il rubato

Combatte quindi l'idea di tener conto della qualifica del valore, allora soltanto che risulti dell'intenzione del reo, chè si addosserebbe all'accusa il carico di una prova difficile, a cui si opporrebbe sempre la difesa, e si entrerebbe in un labirinto di prove e controprove quasi sempre impossibili con esito di patente ingiustizia, a mero vantaggio dei ladri più audaci e più fortunati

La commissione pertanto approva l'articolo

Sull'art. 377.

A proposta del conte De Foresta si aggiunge la disposizione ultima dell'art. 619 codice sardo del 1859, con cui è pareggiato alla scalata l'ingresso per fori sotterranei

Sull'art. 378

Sorge dubbio se possa distinguersi nel reato di furto fra cosa dello Stato e cosa di privati, mentre qui trattasi di proprietà che lo Stato possiede come ogni altra persona, e nel ladro manca l'intenzione di recare maggior offesa per ciò solo che la cosa è dello Stato.

Ma si contrappone essere pur troppo un comune pregiudizio che il rubare allo Stato sia cosa men grave che rubare ai privati, laonde importa combatterlo, traendo dalla maggior frequenza e facilità del delitto e dal maggiore incentivo, un argomento per accrescere la pena.

Però si ammette che questa qualifica abbia a limitarsi ai casi di qualche considerazione, e si fissa il limite di valore a lire 500.

Sull'art. 379

Il cav. Tondi, rilevando l'analogia fra i casi previsti in questo articolo e quelli di cui nell'articolo precedente, di aggravamento cioè per concomitanza di speciale qualità della cosa rubata e di luogo, propone che i due articoli siano rifusi in uno solo. Crede poi che sarebbe conveniente ripetere nel furto di cose destinate al culto l'elemento del valore per escludere da questa qualifica i furti minimi.

Il prof. Tolomei oppone che il criterio della qualifica è riposto nella offesa al culto derivante dalla qualità della cosa e del luogo, al che è affatto indifferente il valore dell'oggetto rubato

La commissione però accoglie la proposta del cav. Tondi, e fissa a lire 20 il valore oltre il quale soltanto avvi la qualifica di cosa destinata al culto.

Sull'art. 381.

Riguardo ai furti di campagna (lettera *c*), il prof. Carrara suggerisce di sostituire al criterio del valore quello del trasporto dei frutti rubati, e ciò sull'esempio del codice rurale francese, aggravando cioè la pena nei casi in cui il furto sia stato commesso con panieri, sacchi, carri e simili.

La commissione approva.

Ma ritiene poi che staccando qualche frutto soltanto per gustarlo o per dissetarsi non si commette furto, perchè manca l'intenzione del lucro, e bensì violazione di proprietà, ma non a fine di lucro o di danno, di cui basterà trattare nel codice di polizia.

Riguardo ai furti con destrezza si nota che talvolta l'artifizio o la destrezza sono surrogati da petulanza, sicchè, per comprenderli nella identica sanzione penale, è opportuno valersi della frase del codice toscano *sulla persona, o sotto gli occhi del proprietario.*

Infine si delibera comprendere in questo articolo quei furti di cose destinate al culto, che per essere di valore inferiore a lire 20 sfuggono al disposto dell'art. 379.

Sull'art. 383.

Il senatore Conforti osserva che manca la definizione della *notte*, e propone si adotti quella data dal codice sardo.

Ma sorge disputa se il crepuscolo debba comprendersi o no nella notte, per il che si adducono argomenti pro e contra, sia per difendere meglio il cittadino, sia per non aggravare eccessivamente il ladro. Ma la commissione finisce per deliberare che meglio valga rimettersi al giudizio di fatto nei singoli casi occorrenti, omettendo quindi la nozione della notte.

Sull'art. 385.

Si osserva che il porto d'armi visibili non ha influenza sulla gravità del furto, se non come minaccia, nel qual caso però il furto è qualificato di violenza, sicchè non è da parlarne in questo articolo. Per contro il numero dei ladri significa, oltrechè la minaccia, anche il concerto e la maggiore facilità di riuscita, laonde è opportuno trarne motivo di più grave sanzione.

Sugli articoli 387, 388.

Si ritorna alla questione se debba qui tacersi dell'omicidio come mezzo

di furto, perchè si dubita che male si comprenda nell'omicidio *per fine di lucro* previsto nel capo dell'omicidio, e può sorgere dubbio che non rientri piuttosto negli omicidj a scopo di altro reato, e così sfugga alla pena massima.

Riesce preponderante il desiderio di attenersi alla deliberazione già presa, perchè nel concorso dei due fatti di furto e di omicidio, la principale figura è quella del reato più grave, sebbene lo scopo del colpevole fosse diretto al furto più che all'omicidio.

Riguardo poi alla pena del furto violento, in genere si osserva che vuol essere coordinata in modo che se ne riesca maggiore di quella stabilita per gli altri furti qualificati.

Per la definizione del furto violento si preferisce quella data dall'articolo 389 del codice toscano.

Dopo ciò, la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente*

RODELLONO, *segretario*

Verbale N° 95.

SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1868.

SOMMARIO.

Dell'abuso di confidenza, dell'appropriazione indebita.

Presenti i signori:

MARZUCCHI, vice-presidente,
AMBROSOLI,
ARABIA,
CARRARA,
CONFORTI,
DE FORESTA,
PAOLI,
TOLOMEI,
TONDI,
BODELLONO, segretario.

Si legge il processo verbale della precedente seduta, ed è approvato.

Si esamina il capo dell'*abuso di confidenza*.

Art. 391. Fuori dei casi preveduti nell'art. 431, chi si appropria o in qualsiasi modo converte in profitto proprio o di un terzo, danaro, cose mobili o documenti, che gli erano stati affidati o consegnati per un titolo qualunque producente obbligo di restituirli o riconsegnarli, o di farne un uso od impiego determinato, è reo di abuso di confidenza.

Art. 392, § 1. L'abuso di confidenza è qualificato se fu commesso da colui a cui venne affidato un foglio firmato in bianco, servendosi o facendosi servire arbitrariamente un atto qualunque che possa recar danno alla sostanza od alla persona di chi lo ha sottoscritto; o parimenti se fu commesso nell'esercizio della propria industria, professione, azienda o funzione:

a) da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio od industria;

b) da chi fa il commercio di commissione o spedizione, o da pubblici mediatori o sensali;

c) da chi esercita impresa di pubblici trasporti di persone o cose, e dagli impiegati e dipendenti nella medesima;

d) dai depositari di deposito necessario;

e) da coloni parziari, da comproprietari e da coeredi sulle cose dei cointeressati, avuto riguardo all'art. 384;

f) da tutori, curatori, procuratori ed amministratori

§ 2. La pena dell'abuso di confidenza qualificato è la prigionia dal terzo al sesto grado e la multa fino al quarto grado; ma se il danno eccede lire cinquecento, è il primo grado di reclusione.

Art. 393. Ogni altro abuso di confidenza si punisce, a querela di parte, col primo al secondo grado di prigionia o di multa, e se il danno recato eccede lire cinquecento, col terzo al quarto grado di prigionia e col secondo al terzo grado di multa.

Art. 394. Si applica anche all'abuso di confidenza il disposto dell'art. 386.

Si censura il titolo di *abuso di confidenza*, tratto dalla legge francese, e si preferisce il vocabolo italiano *truffa*. Ben nota taluno che sotto questo nome vengono nel codice sardo e nell'austriaco (vigente nel Veneto) i reati in cui vi è raggiro fraudolento usato per ottenere il possesso della cosa altrui, e che anche nel suo significato scientifico il vocabolo *truffa* abbraccia i reati di frode, cioè tanto quelli nei quali havvi *dolo ab initio*, quanto gli altri in cui il dolo sopravviene posteriormente alla consegna liberamente fatta. Ma in difetto di altro vocabolo sintetico per esprimere la *truffa con dolo sopravvenuto* (mentre per quella con *dolo ab initio* può adottarsi il vocabolo di *frode*) si delibera che, distinta in tre capi la materia di cui si tratta, si denomini *truffa*, come nel codice toscano, l'abuso di confidenza; *frode*, il reato che nel codice sardo ha nome di *truffa*, conservando poi l'*appropriazione indebita*.

Si approvano poi gli articoli con poche modificazioni.

Si legge indi il capo della *appropriazione indebita*.

Art. 395. È reo di appropriazione indebita:

1° chi, per usurpare l'altrui, rimove od altera i termini delle proprietà immobili;

2° chi, violando le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà delle cose trovate, smarrite da altri, o di un tesoro, si appropria arbitrariamente tali cose o la parte di tesoro dovuta al proprietario del fondo, e chi si appropria cose a lui non dovute, di cui venne in possesso in conseguenza di un errore o di un caso;

3° chi, senza diritto od oltre il diritto a lui spettante, e per procacciarsi un indebito vantaggio, devia acque pubbliche o private, o distrae dolosamente da condotti altrui gas o vapori destinati all'illuminazione o riscaldamento od all'alimento di industrie od opifizi.

Art. 396. § 1. Il reo d'appropriazione indebita si punisce con una multa fino al quarto grado, e se il valore della cosa od il danno recato eccede lire cinquecento, col primo al secondo grado di prigionia; ma se fu accompagnata da violenza sulle cose, guasti o demolizioni, la pena si aumenta di un grado.

§ 2. Se il valore della cosa od il danno recato non eccede lire venti, non si procede che a querela di parte.

§ 3. È applicabile anche all'appropriazione indebita il disposto dell'art. 386.

Il prof. Carrara propone il quesito se la violenza usata al proprietario per non restituirgli la cosa dovuta costituisce *furto violento* o *truffa violenta*. Conviene con lui la commissione che sarebbe truffa violenta; ma siccome il reato di violenza privata è specialmente punito, e che il concorso della violenza alla persona non sopraggiunge che allorquando il colpevole, negando la restituzione, ha già compiuto il reato di truffa, la commissione ritiene che riesca punibile la violenza piuttosto come reato distinto, che come aggravante della truffa, e perciò bastino le norme relative ai rei di più reati.

Nell'art. 395 n. 2 si muta in *si appropria dolosamente cose altrui*, la frase meno esatta *si appropria cose a lui non dovute*.

Al n. 3 si disputa se non sian piuttosto veri furti le sottrazioni e deviazioni in esso previste. La commissione ritiene che nella maggior parte dei casi corrispondono a veri furti, ma siccome può avvenire che alcuno di cotali sottrazioni non abbiano carattere di furto, massime riguardo alle acque pubbliche, sulle quali il pubblico dominio è piuttosto un concetto di *tutela* che di vera proprietà, e siccome inoltre sarebbe sempre difficile fornir la prova dell'avvenuta sottrazione e del valore di essa, si preferisce di conservare la disposizione come sta. E del resto è chiaro che essa non toglie che, qualora si presentino al giudice tutti gli estremi di un reato di furto di acque, di gas, di vapore, ecc., le disposizioni del furto potranno esservi applicate.

Si legge il capo della *frode*.

Art. 397. È reo di frode colui che, allegando fatti falsi, occultando o travisando fatti veri, attribuendosi falsi nomi o false qualità, od impiegando artifizi o raggiri, induce o mantiene qualcuno in errore, nel fine di procacciare a sè o ad altri un ingiusto lucro, a danno della stessa od altra persona.

Art. 398, § 1. La frode si punisce col primo al quarto grado di prigionia e di multa, salvo che sia accompagnata da falsità in atti pubblici o privati.

§ 2. La prigionia si misura dal terzo al sesto grado nei casi seguenti:

a) se il danno recato o a cui tendeva la frode eccede lire mille,

b) se fu commessa da un pubblico ufficiale, da un notaio, avvocato, procuratore, tutore, curatore od amministratore, nell'esercizio delle loro funzioni,

c) se fu commessa a danno di uno stabilimento di pubblica beneficenza, o di una amministrazione pubblica,

d) se fu commessa col millantare credito od influenza presso un pubblico ufficiale, per far credere d'averlo corrotto con danaro, doni o promesse,

e) se fu commessa con abuso o contraffazione di marche od insegne di negozi o case di commercio esistenti o fittizie, per ingannare sulla provenienza, natura o qualità di una merce, o trasportando sopra materie o merci, per cui non erano de-

stinati, le marche od i bolli genuini della pubblica amministrazione, applicati legittimamente ad altro,

f) se fu commessa col concorso di più persone, per far credere all'esistenza di imprese, aziende od affari fittizi,

g) se fu commessa in un pubblico commercio da chi lo esercita,

h) se fu commessa nel giuoco coll'uso di false carte o di altri mezzi od intelligenze fraudolenti, qualora il reo abbia in tal modo vinta una somma maggiore di lire venti.

Art. 399. Chi, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto od inabilitato, da lui conosciuto come tale, gli fa sottoscrivere un documento qualunque idoneo a produrre in suo pregiudizio disposizione di diritti, obbligazione o liberazione, ovvero gli fa accettare, in luogo del domandato prestito di danaro, cose mobili da lui valutate a danaro, che sia costretto a rivendere a perdita, è punito, a querela di parte, come reo di frode, colla prigionia e colla multa, o con una di queste due pene soltanto.

Sono approvati.

Indi si esamina il capo della *ricettazione*.

Sull'art. 400.

Art. 400. Chi, fuori dei casi di complicità, trattiene, nasconde, acquista a titolo oneroso o gratuito, o in qualunque modo converte a proprio profitto, dà o riceve in pegno, trasferisce o s'intromette per far trasferire ad altri danaro o cose che sa provenire da uno dei delitti preveduti nei capi precedenti del presente titolo, si punisce, come reo di ricettazione:

a) col primo grado di reclusione, se egli sapeva che provenivano da un delitto punibile per legge coll'ergastolo,

b) colla pena dovuta per legge all'autore, diminuita di due o tre gradi, ma non inferiore alla prigionia, se egli sapeva che provenivano da un altro delitto,

c) col primo al secondo grado di prigionia, se egli sapeva che provenivano da un delitto, senza più precisa determinazione.

Si osserva che le parole *per proprio profitto* includerebbero nel concetto della ricettazione anche il fatto di colui che, non per godere o lucrare delle cose stesse rubate, ma per favorire il colpevole verso mercede le ricetta. La commissione ritiene che questo fatto sarebbe favoreggiamento e non ricettazione, il cui concetto si limita al lucro che il ricettatore si ripromette non dall'aiuto prestato al reo, ma dall'acquisto o traffico proprio sulle cose rubate.

Quindi delibera che questa limitazione sia più chiaramente espressa colle parole *chiunque per trarne profitto, ecc.*

Facendo poi ragione alle osservazioni mosse sulle parole *punibile per legge*, si sostituiscono le seguenti: *accompagnato da circostanze che lo*

rendono punibile, affinchè risulti che tali circostanze siano o possano essere a cognizione del ricettatore.

Rilevasi poi che la ricettazione di cose provenienti da peculato vuole essere pareggiata alla ricettazione comune, perchè se è logico punire la ricettazione con pena proporzionale alla gravità del reato di cui il ricettatore approfitta con quasi postuma complicità, non havvi però motivo di aggravare inoltre la pena del ricettatore, in vista del carattere speciale del peculato per la qualità pubblica della persona del reo, dal momento che appunto questo speciale carattere già importa un aggravamento di pena al colpevole, e per conseguenza anche al ricettatore.

Si incarica la sotto-commissione della opportuna variante nel senso ora detto.

Si legge il capo *dell'inondazione e della sommersione.*

Art. 408, § 1. Chi, nel fine di recar danno, cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito

a) coll'ergastolo, se ne è derivata la morte di una persona, e ciò potevasi prevedere dal reo,

b) col terzo al quarto grado di reclusione, se ne è derivata una delle lesioni indicate nell'art. 313,

c) col primo al secondo grado di reclusione in tutti gli altri casi

§ 2. Le pene temporanee suindicate si diminuiscono di un grado, se il danno derivato o che poteva derivare non eccede lire cinquecento.

Art 409. Colle medesime pene e secondo le stesse distinzioni è punito chi, nel fine di recar danno, cagiona la sommersione di navi od edifizi natanti di qualsiasi genere

Art. 410. Si applica anche alla inondazione ed alla sommersione il disposto dell'art. 407, sotto la denominazione di delitto d'inondazione e sommersione colposa.

È approvato senza osservazioni

Indi si passa al capo *del danno dato*

Sull'art 411.

Art. 411, § 1 Chi, nel fine di recar danno o di soddisfare ad una passione o ad un astio qualunque, guasta, disperde, distrugge od in qualsiasi modo rende deteriori beni mobili od immobili altrui o loro dipendenze, in quanto il fatto non costituisca un delitto più grave, si punisce, a querela di parte

a col primo grado di prigionia, se il danno non eccede lire cento,

b) col secondo al terzo grado di prigionia, se il danno eccede lire cento, ma non lire mille,

c) col terzo al quarto grado di prigionia, se il danno eccede lire mille ma non lire cinquemila,

d) col quarto al sesto grado di prigionia, se il danno eccede lire cinquemila.

§ 2. Si aggiunge sempre una multa che, nei limiti legali, può essere pari al doppio del danno.

Alle lettere *a* e *b* invece della prigionia si applica la detenzione.

Il resto dell'articolo si approva.

Sull'art. 412.

Art. 412. § 1. Si procede d'ufficio e la pena della prigionia non è mai minore del secondo grado, ed in concorso delle somme di danno indicate nel precedente articolo si accresce di un grado, se il danneggiamento ha colpito

edifizi riservati al culto o loro dipendenze, e cimiteri,

monumenti pubblici,

uffici ed archivi pubblici, ed atti, registri o cose in essi contenute, pubbliche biblioteche, o collezioni pubbliche di oggetti di scienze, lettere od arti,

ospedali, stabilimenti di beneficenza o di credito,

arsenali, officine e depositi d'armi e munizioni,

argini, dighe, chiaviche ed altri ripari e freni di acque pubbliche o destinate all'irrigazione, ovvero pubblici pozzi ed acquedotti,

strade ordinarie e ponti di uso pubblico,

mandre di animali o pesci nelle piscine,

apparecchi, stromenti od ornati della pubblica illuminazione,

macchine pubbliche destinate ad estinguere gli incendi,

edifici, giardini, piantagioni ed opere di pubblico ornato,

magazzini di materie destinate alla pubblica alimentazione.

§ 2. Si aggiunge sempre una multa colla norma indicata nell'art. 411, § 2.

Perchè riesca più generica la disposizione, si delibera di omettere la fattavi enumerazione, sostituendovi l'espressione del seguente concetto: *se il danneggiamento cade su oggetti pubblici o destinati a servizio od ornato pubblico, o se fu commesso mediante scasso, uso di falsa chiave o scalamento*, e inoltre *se commesso per vendetta contro pubblici ufficiali, testimoni o periti, per causa delle loro funzioni, ovvero con violenza contro le persone.*

Sull'art. 413.

Art. 413. Ha luogo il disposto dell'articolo precedente anche se il reo ha recato il danno mediante rottura, chiave falsa o scalamento (art. 377).

Questo articolo resta abolito per le modificazioni fatte al precedente, ed i casi di danneggiamento a privati, senza le circostanze testè accennate, ricadono tutti nell'articolo stesso, e restano di azione privata.

A questo punto si osserva che la sotto-commissione, per provvedere al reato di pascolo abusivo, che è violazione di proprietà, ha pensato di comprenderlo in questo capo, giacchè, sebbene ordinariamente il colpevole agisca per scopo di lucro, e perciò vi sia inerente il furto;

tuttavia il danno che si arreca col pascolo abusivo è quasi sempre tanto maggiore al lucro avuto di mira ed alla reale sottrazione di proprietà compitasi, che prevale il concetto del danno, e mal si converrebbero le regole sul furto

Altri ritiene però che nel pascolo abusivo commesso con dolo lo scopo di lucro sia principale, se non nella materialità del valore sottratto, nella gravità morale dell'azione, e che perciò la sede opportuna di questo reato sarebbe ancora fra i furti, misurando però la pena in proporzione diversa dagli altri, cioè in ragione del danno recato al fondo, piùttostochè del valore del prodotto sottratto.

Il prof. Carrara suggerisce di distinguere il pascolo abusivo commesso in fondi destinati allo stesso genere di pascolo di cui si è abusato, nel qual caso evidentemente il reato corrisponde ad un vero furto, perchè tanto vale tagliar l'erba e portarla a casa per le bestie, quanto condurre le bestie sul fondo a mangiarla, ed il pascolo abusivo commesso in fondi che hanno diversa destinazione, compresavi quella di pascolo di animali diversi, ed in questa ipotesi ammette che il danneggiamento possa ravvisarsi come principale, perchè preveduto e voluto dal colpevole, sebbene non a scopo malizioso, ma di lucro proprio

E propone di contemplare la prima specie nel capo dei furti, tra quelli aggravati, come i furti campestri, e di mantenere l'articolo ora discusso per la seconda specie di pascolo, cioè *commesso in fondo altrui non destinato al pascolo*.

La commissione approva questa proposta.

Sull'art 414.

Art. 414. Chi danneggia i telegrafi dello Stato, o le macchine, gli apparecchi, i fili e i mezzi in generale con cui si eseguisce il servizio telegrafico, si punisce col secondo al quarto grado di prigionia, ed anche fino al sesto se il delitto fu commesso nel fine di impedire le comunicazioni, e salvo che vada congiunto a delitto più grave

Si preferisce la formula dell'art 667 del codice sardo, specialmente perchè prevede anche il caso di dolosa dispersione di corrente elettrica, e rappresenta un concetto più generico contro qualsiasi doloso impedimento delle comunicazioni telegrafiche.

Sull'art. 415.

Art. 415. Chi danneggia una strada ferrata percorsa con forza meccanica od animale, o le macchine, i mezzi di trasporto, gli strumenti ed altri oggetti ed apparecchi che servono al loro esercizio, si punisce

a) coll'ergastolo, se ne è derivata la morte di una persona e ciò potevasi prevedere dal reo,

b) col terzo al quarto grado di reclusione, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni indicate nell'art. 343;

c) col secondo grado di reclusione, se ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se ne è derivato un grave pregiudizio ai pubblici affari od all'impresa della strada ferrata,

d) col terzo al sesto grado di prigionia negli altri casi.

Si aggiunge la voce *dolosamente* La commissione poi preoccupata della gravezza del pericolo che deriva dai guasti alle ferrovie, non solo approva la pena massima, anche nel caso di morte non premeditata, ma presume sempre prevedibile la morte di persone, e non ammette quindi la distinzione indicata alla lettera *b*.

Sull'art. 416.

Art. 416. Si reputa aver recato danno all'esercizio di una strada ferrata anche colui che, ponendo oggetti su di essa, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o projettili, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei mezzi di trasporto, ha volontariamente fatto sorgere il pericolo di un danno, è si punisce colle pene stabilite nel precedente articolo, diminuite di uno a due gradi, secondo il maggiore o minor pericolo.

Si approva, tanto più che è invalso il vezzo riprovevolissimo nelle campagne di gettar sassi contro i convogli, mettendo in pericolo non solo le cose, ma anche le persone. E siccome sarebbe impossibile provare nei singoli casi, che l'intenzione del reo fosse quella di recare il male derivatone, è uopo di una disposizione come questa.

Sull'art 417.

Art. 417 Si applica anche al delitto di danneggiamento delle strade ferrate e dei telegrafi il disposto dell'articolo 407; ma la pena si accresce di un grado se il reo è addetto al servizio dei medesimi.

Taluno aveva proposto di estendere anche al danno dato la teorica del reato colposo; ma la proposta venne tosto abbandonata alla considerazione che ad ogni istante nella vita comune può accadere un danneggiamento di cosa altrui per imprudenza e siccome a ciò bastano le regole del diritto civile sul risarcimento, sarebbe fuor di luogo applicarvi le sanzioni penali. Si fa menzione solo pei due casi preveduti nel presente articolo, attesa la loro importanza per il pubblico servizio.

Sull'art. 418.

Art. 418, § 1 Se i danni preveduti nel presente capo vennero recati con saccheggio, distruzione o devastazione da riunioni tumultuose o da bande, tutti coloro

che vi hanno preso parte sono puniti d'ufficio colle pene stabilite nei precedenti articoli, accresciute di uno a due gradi

§ 2. Coloro che hanno preso parte alla riunione, ma non ai danneggiamenti, e vi furono tratti da provocazioni o suggestioni o da mera leggerezza, sono puniti col quarto al sesto grado di prigionia.

È approvato

Esaurito così l'esame degli articoli del progetto, la commissione delibera, sull'interpellanza fattane dal cav. Ambrosoli, e dietro i suggerimenti del prof Carrara, che si aggiunga un articolo per punire il reato opportunamente previsto dal codice penale Jonio di accendimento di falsi fari, allo scopo doloso di nuocere ai naviganti.

Con ciò si è ultimato l'esame del progetto, e si delibera che nella prossima seduta il cav Ambrosoli presenterà una proposta di relazione al ministro con la quale la commissione gli rende conto del proprio operato.

Ambrosoli accetta l'incarico, e la seduta è sciolta.

MARZUCCHI, *vice-presidente.*

RODELLONO, *segretario.*

Verbale N° 96 ed ultimo.

SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1868.

SOMMARIO.

Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali, e lettura della relazione al Ministro.

Presenti i signori.
MARZUCCHI, vice-presidente;
AMBROSOLI,
ARABIA;
CARRARA,
CONFORTI;
DE FORESTA,
PAOLI;
TOLOMEI;
TONDI;
RODELLONO, segretario

Letto, si approva il processo verbale della precedente seduta.

Indi il cav. Ambrosoli, a nome della sotto-commissione, propone tutto il progetto del codice con le modificazioni approvate nelle ultime sedute. Dopo di che legge il progetto di relazione al ministro intorno al lavoro della commissione, la quale approva pienamente la relazione e ne delibera la stampa (*).

Si legge quindi il progetto di regolamento fondamentale per gli stabilimenti penali, che dovrà formar parte integrante del codice penale, che è del seguente tenore:

(*) La relazione è stampata più innanzi insieme col codice.

Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali.

Art. 1, § 1. I condannati alla pena dell'ergastolo sono tenuti in segregazione continua gli uni dagli altri, ed occupano celle separate, in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra loro.

§ 2. È concesso ad ogni condannato, per un'ora almeno, il passeggio quotidiano all'aria libera nei siti a ciò destinati.

Art. 2, § 1. Hanno accesso ai condannati alla pena dell'ergastolo gl'impiegati della direzione, gli ufficiali sanitari, i cappellani, i ministri dei culti dissidenti rispetto ai loro correligionari, i maestri dei lavori, e i membri della commissione di vigilanza, le cui attribuzioni e composizione sono determinate da speciale regolamento.

§ 2. Sono tenuti di visitarli gl'impiegati, gli ufficiali sanitari, e i cappellani addetti allo stabilimento.

§ 3. Possono essere autorizzati a visitare i condannati i membri delle associazioni caritative regolarmente costituite, e i parenti, coi quali soltanto possono altresì tenere corrispondenza epistolare.

Art. 3. Il lavoro è obbligatorio pei condannati alle pene dell'ergastolo, della reclusione e della prigionia, è facoltativo pei condannati alle pene della relegazione e della detenzione, qualora possano provvedersi con mezzi proprii vitto e vestiario.

Art. 4. Nella scelta del mestiere o della occupazione deve aversi riguardo alle inclinazioni ed all'attitudine del condannato.

Art. 5, § 1. Il prodotto del lavoro obbligatorio appartiene allo Stato.

§ 2. Su questo prodotto è però assegnata ai condannati una mercede a titolo di gratificazione, la quale serve alla formazione di un peculio di riserva, di cui possono disporre a norma dei regolamenti particolari o durante l'espiazione della pena, o dopo il loro ritorno allo stato di libertà.

Art. 6, § 1. Questa gratificazione non è maggiore di un ventesimo pei condannati alla pena dell'ergastolo, di due ventesimi pei condannati alla reclusione, di quattro ventesimi pei condannati alla prigionia, e di dieci ventesimi pei condannati alla relegazione.

§ 2. Per le donne e pei cronici si possono aumentare di uno o due ventesimi le misure sopra indicate.

Art. 7, § 1. I condannati alla relegazione semplice, che si mantengono del proprio, possono convivere colle loro famiglie.

§ 2. Essi sono liberi nell'isola, ma non possono mutare senza il permesso della autorità di sicurezza il locale loro destinato per alloggio.

§ 3. Sono inoltre sottoposti alle misure prescritte dalla legge sulla sicurezza pubblica pei condannati alla speciale vigilanza della polizia.

Art. 8, § 1. I condannati alla pena della prigionia la scontano nelle carceri della provincia nella quale fu pronunciata la sentenza, salve le eccezioni rese necessarie per riguardi

a) di pubblica sicurezza,

b) di igiene;

c) di deficienza di locali;

d) di specialissime circostanze personali dei condannati, per cui sia manifesto che la pena riesca loro troppo gravosa o sproporzionata.

§ 2. In quest'ultimo caso l'eccezione dev'essere riconosciuta da decreto del giudice che pronunziò la sentenza di condanna.

Art. 9, § 1. La pena della detenzione si sconta nelle carceri provinciali, ma se la sua durata non eccede un anno, nelle carceri pretoriali.

§ 2. Il carcere provinciale o pretoriale è quello del luogo dove fu pronunciata la sentenza, salve le eccezioni indicate nell'art. 8.

Art. 10. I condannati alle pene della relegazione e della detenzione, i quali non si provveggano a proprie spese vitto e vestiario, non possono procurarsi sopravvitto se ricusano di applicarsi ad un lavoro o ad una occupazione che si eserciti nello stabilimento.

Art. 11, § 1. I condannati alle pene della reclusione e della prigionia, che giusta le disposizioni del codice penale possono scontarle in case di custodia, sono nelle medesime tenuti in quartieri separati dai condannati alla relegazione rigorosa ed alla detenzione.

§ 2. Le discipline regolatrici di questi stabilimenti debbono volgere principalmente all'educazione morale, ed all'istruzione intellettuale o tecnica dei condannati.

Art. 12, § 1. I condannati ammessi a scontare la pena nelle colonie penali agricole sono assoggettati alle discipline colle quali sono regolati gli altri stabilimenti penali, in quanto siano conciliabili colla natura dei lavori ivi attivati.

§ 2. La permanenza dei condannati nelle colonie si considera sempre come provvisoria, e subordinata alla condizione della loro buona condotta.

Art. 13. In ogni stabilimento penale esiste una collezione di libri ad uso dei condannati, i quali inoltre possono procurarsene altri mediante speciale permesso del direttore.

Art. 14. È permessa ai condannati la corrispondenza epistolare nei limiti e colle cautele stabilite da regolamenti particolari, e dal precedente art. 2, § 3.

Art. 15, § 1. Le punizioni disciplinali, alle quali possono essere sottoposti i condannati alla pena dell'ergastolo, per infrazioni ai regolamenti carcerari ed agli ordini dell'autorità competente, sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) privazione del passeggio da uno a cinque giorni;

c) cella di rigore, sino a quindici giorni, con pane ed una minestra al giorno;

d) cella di rigore, sino a quindici giorni, con pane ed acqua e con apposizione dei ferri, sospesa per un giorno ogni due;

e) cella oscura sino a cinque giorni.

§ 2. Le punizioni disciplinali applicabili ai condannati alle pene della reclusione e della relegazione rigorosa, sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) privazione del passeggio da uno a cinque giorni;

c) cella di rigore, sino a cinque giorni, con pane ed una minestra al giorno;

d) cella di rigore, sino a quindici giorni, con pane ed acqua e con applicazione dei ferri, sospesa per un giorno ogni due;

e) isolamento in cella sino a sei mesi con vitto legale.

§ 3. Le punizioni indicate al precedente § 2, alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, esclusa però l'applicazione dei ferri, si applicano anche ai condannati alla prigionia od alla detenzione.

§ 4. I condannati alla relegazione semplice possono essere puniti in via disciplinale

a) col mandato,

b) coll'arresto

Il mandato obbliga a star ritirati nel proprio alloggio per un tempo non minore di tre giorni, nè maggiore di trenta.

In caso di trasgressione il mandato è convertito in arresto.

L'arresto si sconta nel carcere locale per un tempo non minore di un giorno, nè maggiore di tre mesi.

Art. 16, § 1 Regolamenti particolari stabiliscono

a) il modo di amministrazione e di sorveglianza alle case di pena,

b) le regole del vitto, del letto e del vestiario,

c) il modo delle occupazioni le norme del lavoro, e la tassa delle gratificazioni,

d) le norme sugli esercizi del culto, ordinate a tutelare nel miglior modo possibile la libertà di coscienza e quella sulla istruzione religiosa, morale, industriale,

e) le norme relative alle cure sanitarie, ai passeggi, alle visite e corrispondenze,

f) il modo di applicazione delle pene disciplinali

§ 2 In queste disposizioni regolamentarie sono inoltre specificate le ulteriori differenze nel trattamento dei condannati a seconda della natura della pena che scontano, in modo che sia mantenuta la graduazione tra le varie specie di pena

La commissione approva il regolamento salvo quelle mutazioni di forma che dipendono dalle deliberazioni concernenti le pene nel codice penale.

Dopo di ciò si pone in discussione il quesito come debba procedersi per formare il progetto del codice di polizia punitiva.

Ma siccome si sono in più riprese fermati i criterj che dovranno informare le disposizioni del codice di polizia, e già vi è la base di esso nel regolamento di polizia punitiva vigente in Toscana, nella legge di pubblica sicurezza, nella seconda parte del codice penale austriaco e in più leggi separate, così la commissione delega la sotto-commissione ad occuparsene, aggiungendovi però il consigliere Paoli, il quale accetta.

Attesa poi la non grande importanza di quel codice in confronto del codice penale, e attese le molte e gravi occupazioni che trattengono altrove parecchi tra i membri della commissione, si delibera che il progetto del codice di polizia sarà dalla sotto-commissione mandato nelle bozze di stampa ai singoli commissarj, i quali le rimanderanno colle loro osservazioni per la formazione del progetto definitivo.

Volendo finalmente che la stampa del progetto sia sorvegliata da delegati della commissione, i quali abbiano per conseguenza non solo il mandato di curare la edizione per la esattezza della forma e della lingua, ma anche quello di coordinarne le singole parti, e provvedere a far scomparire ogni lacuna, antinomia o discordanza che per avventura fosse rimasta, la commissione delega per tale incarico i commissari Ambrosoli, Conforti e Paoli, come quelli che, risiedendo di continuo in Firenze, potranno attendervi con ogni maggiore alacrità.

Dopo ciò, la commissione dichiara ultimato il proprio lavoro, e chiude le adunanze.

MARZUCCHI, *vice-presidente*.

RODELLONO, *segretario*.

Fine dei processi verbali

RELAZIONE

SUL

PROGETTO DI CODICE PENALE

DEL

REGNO D'ITALIA

presentata dalla commissione compilatrice

A S. E. IL SIGNOR MINISTRO GUARDASIGILLI

Eccellenza,

La Commissione incaricata di compilare un progetto di Codice penale pel Regno d'Italia, annunzia a V. E. che ha compiuto il proprio lavoro.

Certamente essa non crede che un lavoro sì ampio, nel quale fu necessario trattare tanti problemi difficili, delicati e importanti di quasi tutte le scienze morali e politiche, non possa essere nuovamente riveduto, corretto, ordinato; ma se la formazione di un Codice penale, destinato a ricondurre a unità l'amministrazione della giustizia punitiva, era ed è veramente una necessità in Italia, l'E. V. accoglierà, senza dubbio, con soddisfazione l'annunzio che la Commissione compilatrice le porge. E questo lavoro spera di trovare l'E. V. tanto più disposta a fargli buona accoglienza, poichè

Ella pure, prima che le funzioni del ministero a cui fu chiamata glielo impedissero, vi ha preso efficacissima parte, dando il suo voto nelle più vitali quistioni. Epperò non è necessario aggiungere che la Commissione di cui V. E fu membro, presentandole in questo progetto il frutto di lunghe e pazienti fatiche, crede di dimostrarle quanto sia stata compresa dell'importanza del ricevuto incarico, e come abbia avuto a cuore di concorrere, per quanto stava in lei, a far cessare la difformità del diritto penale, che, oltre all'essere una condizione anomala e poco meno che intollerabile nel Regno, impediva di compiere anche nelle nuove province l'ordinamento della procedura e delle autorità, e chiudeva l'adito alla formazione, o meglio alla ricostituzione di quella scuola giuridica, specialmente criminale, che fu sempre una delle glorie più legittime degli Italiani. La stessa instituzione del giurì sembra richiedere la unità del diritto; perchè quando in un medesimo popolo s'interroga la coscienza pubblica intorno ai fatti che portano lesione o pericolo alla comune sicurezza, par che sia cosa poco ammissibile, per non dire addirittura strana e inconseguente, il dare di tali fatti una nozione giuridica diversa nelle diverse province. La qual nozione poi, non solamente è mestieri che sia uniforme nel medesimo Stato, ma eziandio così accomodata a quella forma di giudizj, da poter essere facilmente intesa e riprodotta nel verdetto popolare. Questa considerazione, che da un lato si vuole addurre per addimostrare ancor più a V E. che la Commissione, affrettando il proprio lavoro, ha inteso di affrettare altresì il momento in cui possa essere applicato il giudizio per giurati a tutto il Regno, era da un altro lato necessaria a spiegare per qual motivo, in parecchie parti del progetto, la Commissione abbia dovuto preferire alle formole più scientifiche, ma più astratte, quelle più positive

e più vicine alla vita pratica, in cui si svolgono e si modificano i fatti punibili. Ma quale sia il carattere generale del nuovo progetto, quali le disposizioni per cui più si distingue dai codici vigenti, quali insomma i titoli per cui la Commissione crede coscienziosamente di poterlo raccomandare all'attenzione di V. E. e del Parlamento, apparirà dalla seguente

SOMMARIA ESPOSIZIONE.

La materia di cui tratta il progetto è indicata nell'art. 1. Sono i *fatti punibili* che prendono il nome di *reati*. La distinzione dei fatti punibili, in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, ha bensì in proprio favore l'insegnamento di scrittori illustri, e l'autorità di legislazioni stimate, ma contro di essa si elevano forti obbiezioni, qualunque sia il criterio che si voglia adottare per distinguere una classe dall'altra, e massime poi se tal criterio sia quello della pena minacciata dalla legge all'una od all'altra. Ora questa distinzione, la quale potrebbe dirsi famosa, non parve più necessaria alla Commissione, dopochè ebbe separati i fati punibili in due grandi categorie, desunte non già dal modo, ma dalla ragione di punirli. Ammesso infatti che le contravvenzioni abbiano per proprio carattere anzichè l'intrinseca pravità, o l'immediata lesione del diritto, un certo grado di pericolo per la sicurezza e per l'ordine pubblico, il ragionevole timore di danni o di reati, la tutela insomma di quel vivere quieto e civile a cui nuocono anche i fatti non malvagi per se medesimi, veniva spontanea questa duplice conseguenza: primo, di escludere le contravvenzioni dal Codice penale e di raccoglierle in un codice separato, a cui fu dato il nome di *Codice di polizia punitiva;* e secondo, di rendere inutile una ulteriore distinzione de'reati in crimini

ed in delitti, alla quale mancherebbe una base intrinsecamente solida e razionale. Nè per adottarla basterebbe il sapere che possa esser comoda nella designazione della competenza de'giudizi, poichè a questo provvede e meglio la procedura. Di qui pure scendeva che nessun fatto, una volta compreso nel Codice penale, potesse mai, per attenuazioni di pene, uscire di quel campo e tramutarsi in contravvenzione, o viceversa; ma ciascun fatto, tenendosi saldamente attaccato al criterio fondamentale della sua punibilità, si mantiene qual venne raffigurato dalla legge. Così il furto, la lesione personale, la frode, l'ingiuria, e tutti i fatti con cui si lede veramente un diritto, sono e si mantengono tra i reati puniti dal Codice penale, benchè le pene possano scendere a quantità assai tenue; laddove l'oziosità, la mendicanza, il vagabondaggio, il porto illegale d'armi non insidiose, ed altri simili fatti, che si puniscono perchè aprono l'occasione e fan sorgere il timore di reati, piuttosto che per l'indole loro propria, sono e si mantengono tra le contravvenzioni di polizia, benchè le pene possano essere sensibili e superare il minimo di quelle stabilite per i reati.

Questo modo di considerar la quistione spiega già di per sè a V. E. perchè nel progetto non si contengano parecchi fatti che hanno sede nel Codice sardo del 1859, nel quale, come è noto, un medesimo reato può, secondo i casi e in ragione della pena, tramutarsi da crimine in delitto, e da delitto in contravvenzione; ma la Commissione crede di avere servito meglio alla scienza, e di aver resa più facile la designazione della competenza e la pratica applicazione del Codice, introducendo altresì un carattere più sicuro e non soggetto alla mutabilità a cui dee più facilmente andar incontro il Codice di polizia.

Le disposizioni preliminari del progetto, oltre la indicazione della materia del Codice, contengono le norme sul-

l'efficacia di esso in ragione di territorio, di tempo e di persone, e perciò anche sulla applicazione ai fatti anteriori, benchè già decisi con sentenza, e sulle conseguenze delle precedenti condanne; poi sulla punibilità dei fatti commessi all'estero, sia da cittadini, sia da stranieri. Questo ultimo argomento, dove si urtano in senso contrario principj ugualmente rispettabili, venne risoluto col principio della tutela suprema dello Stato, quand'esso medesimo è stato attaccato dal di fuori o nella sua esistenza politica, o nelle fonti della sua ricchezza nazionale; e col principio del rispetto alla giurisdizione straniera negli altri casi, combinato, entro certi confini, col dovere dello Stato di non proteggere l'ingiustizia, e di non farsi asilo de' malvagi. Nella prima classe stanno i reati contro la sicurezza dello Stato e quello di falsa moneta, per i quali (se commessi all'estero) si procede d'ufficio ed anche in contumacia del reo, siavi o no stato già un procedimento all'estero. Lo Stato infatti ha il diritto e il dovere di difendersi, nei modi e secondo il grado di importanza stabiliti dalle leggi patrie, e non può nè deve riconoscere la sentenza estera, se non in quanto l'umanità e la giustizia lo richiedano: nel caso cioè in cui lo Stato estero avesse presa esso pure la difesa del nostro, condannando il colpevole, e questi avesse anche scontata all'estero la pena; perchè non vi sarebbe ragionevole motivo, nè equità, per fargliela subire nuovamente. Nella seconda classe la giurisdizione dello Stato si esercita soltanto con certe restrizioni e condizioni, tra le quali, secondo l'importanza dei reati, la querela della parte offesa o la domanda del Governo straniero, applicata in ogni caso la legge più mite. Del resto venne assicurata la incolumità degli stranieri, disponendo che la loro estradizione non possa nè eseguirsi, nè tampoco offrirsi, senza un reale decreto, nè mai per reati politici o per fatti connessi coi medesimi.

La scala penale, alla cui determinazione concorsero gli studi di una Commissione nominata con reale decreto 15 novembre 1865, e i materiali altresì raccolti nella nota relazione di quella nominata fin dal 1862, venne stabilita su queste basi:

Anzitutto, nella delicata quistione sulla pena di morte, anche prescindendo dalle ragioni di diritto e di filosofia, erasi pur dovuto considerare che la Camera dei Deputati nella memorabile discussione del 1865 si era a grande maggioranza pronunziata per l'abolizione assoluta; che componendo un sistema penale avente per iscopo inseparabile da quello della repressione anche quello della correzione, non potrebbe logicamente sostenersi la necessità dell'estremo supplizio, che non trattavasi dell'abolizione di esso, lasciando intatto il rimanente sistema punitivo, ma della creazione di un sistema nuovo, nel quale perciò ben si poteva trovare un surrogato che valesse a raggiunger lo scopo sin qui sperato (e per verità inutilmente) colla pena di morte, senza averne gli svantaggi; che finalmente sussistendo in Toscana fin dal 1859 l'abolizione della pena capitale, non trovavasi che fosse ragione sufficiente per introdurvela il desiderio dell'unità del diritto, mentre poi nè lo stato della sicurezza pubblica offriva qui argomento di timori più di quanti ve ne fossero per l'addietro, nè le convinzioni abituali degli uomini colti e del popolo parevano disposte ad accettare senza riluttanza un codice colla pena capitale, contro cui dovrebbe anzi attendersi una opposizione risoluta. Non era al certo indifferente la Commissione alle condizioni tristissime e minacciose della sicurezza pubblica in alcune provincie, ma se colà non aveva sinora giovato a guarentirla la minaccia del patibolo, tanto meno poteva addursi questo argomento per mantenere la pena di morte anche dove può farsi senza timore l'esperimento dell'abo-

lizione, e meno ancora per introdurla dove non esiste. D'altra parte le recenti discussioni avvenute in altri Stati, benchè non dappertutto definite con un voto d'abolizione, rivelavano già la tendenza del sentimento pubblico in Europa, e il numero sempre decrescente dei voti per conservarla, sì da essere quasi sopraffatti da quelli contrari, le restrizioni sempre più incalzanti del numero dei casi sottoposti alla pena capitale, e viceversa il numero sempre maggiore de' casi di grazia (delle quali cose l'Italia dà pur essa l'esempio, al pari delle altre Nazioni), e per ultimo il segreto di cui in parecchi Stati vennero circondate le esecuzioni capitali, erano tutti argomenti che concorrevano a consigliare alla Commissione di votare, come ha votato, una scala penale da cui fosse esclusa la pena di morte.

La pena però che vi fu surrogata non è meno spaventosa. L'ergastolo è uno stabilimento insulare, in cui il condannato sconta la pena stando chiuso nella cella per tutta la vita, coll'obbligo del lavoro, segregato dal consorzio esterno ed anche da quello degli altri condannati, e considerato come un assente per tutti gli effetti delle leggi civili. Non è mancato, anzi, chi fece rimprovero alla Commissione d'aver creata una pena atroce e quasi inumana; tanto è vero che non è solamente la perdita della vita che possa incutere spavento, ma almeno cesserà quel terrore che desta il dubbio di una ingiusta condanna capitale!

Le altre pene furono divise in due classi: la prima, di pene intrinsecamente più severe, destinate ai colpevoli di reati comuni, provocati da tendenze prave ed ignobili, quali il furto, la frode, l'estorsione o simili, e sono la reclusione e la prigionia; l'altra, di pene destinate a coloro che si resero colpevoli per impeto di passioni, come nei reati politici non congiunti con violenze, nei reati commessi

per salvare l'onore proprio o della propria famiglia, o per giusto dolore, o per eccesso di difesa, o per impeto d'ira scusabile, e simili; e sono la relegazione e la detenzione.

Sono dunque due ordini paralleli di pene, la durata e graduazione delle quali è uguale, e il cui effetto dev'essere che non si trovino colpiti colla stessa repressione e forse frammisti insieme i colpevoli di fatti intrinsecamente tanto disuguali. Non è però fuor di luogo il soggiungere che le differenze di queste pene consistendo soltanto in certe maggiori restrizioni per le prime a confronto delle seconde (determinate d'accordo colla Direzione generale delle carceri), non è punto a temersi che occorrano, per attuarle, spese particolari ed eccezionali, prestandosi con poche innovazioni gli stabilimenti penali che già esistono o che si stanno costruendo in forza di leggi già adottate dal Parlamento. Che anzi, sottratti al sistema cellulare propriamente detto i condannati alla relegazione ed alla detenzione, riescirà tanto più facile e tanto meno dispendiosa l'applicazione delle pene; nè va taciuto inoltre che il miglioramento del reo è favorito e premiato ammettendo sotto certe condizioni che la espiazione delle pene segua in colonie agricole, di cui l'Italia potrà anche grandemente giovarsi, per il miglioramento in ispecie delle molte sue isole Completano il sistema repressivo il confino, l'esilio, l'interdizione dai pubblici uffici, e la multa, colle appendici della confisca de'corpi e strumenti di reato, e della sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, nei casi determinati dalla legge. E poichè nelle pene restrittive della libertà personale l'elemento più importante è la durata, venne adottata la regola assai umana che in ogni pena, compresa quella della multa e della detenzione che in caso di insolvenza vi viene surrogata, si debba computare la durata del carcere preventivo, e che la detenzione surrogata alla multa si abbia a misurare in un giorno ogni

dieci lire, e non soltanto ogni tre, nè possa durare più di un anno.

Venendo a parlare del carattere generale della imputazione, il progetto, in luogo di stabilire (come taluno proponeva) essere condizione di imputazione la concorrenza del dolo, si è attenuto al sistema di determinare in quali casi, mancando il dolo l'imputazione resta esclusa.

Questo sistema contro il quale stanno soltanto alcune legislazioni germaniche, doveva essere preferito non solamente per l'esempio e l'autorità già esercitata in Italia dal Codice francese, dal sardo, dal napoletano e dal toscano (se non si guardi alla formola con cui è significato), ma in principal modo per la sua semplicità, e perchè in un sistema processuale per giurati rende meno difficile e più evidente la posizione delle quistioni. Alla formola però, vieta e insufficiente, che esclude l'imputabilità se l'imputato trovavasi in istato di *assoluta imbecillità*, di *pazzia* o di *morboso furore*, o se fu tratto all'azione da una forza alla quale non potè resistere, fu surrogata una formola più scientifica, più comprensiva e nello stesso tempo più vicina al senso pratico popolare; e l'art 47 dichiara non imputabile colui che nel momento in cui commise il fatto si trovava *in tale stato non avere la coscienza de'suoi atti*, ovvero vi fu côstretto da una forza alla quale non ha potuto resistere. E in ciò era già di conforto l'esempio della Toscana, poichè per concorde testimonianza de' rappresentanti del pubblico ministero la formola dell'art. 34 del Codice toscano che esclude l'imputabilità *se il reo non ebbe coscienza de'suoi atti e libertà di elezione*, non ha offerto difficoltà neppure ai giurati, i quali anzi ne hanno fatta savia e prudente applicazione, ogni qualvolta sia stato addotto o dimostrato uno di que'fatti molteplici che escludono nell'uomo l'uso della ragione e della libertà. Vi fu però aggiunta una più pre-

cisa dichiarazione intorno allo stato di ubbriachezza su cui sono discordi anco i dottori, ed intorno ai sordomuti, i quali, per quanto si vogliano educati, son pur sempre dalla infelicità che li affligge separati dal consorzio della vita comune.

Non minor cura venne posta nella definizione del reato tentato e mancato, nella quale, presa per base l'intenzione del reo diretta a consumare il reato, fu posto il criterio distintivo nell'aver il reo fatto o non fatto tutto ciò che era necessario alla consumazione, e nel non essere questa avvenuta per circostanze accidentali, indipendenti dalla volontà del colpevole, allontanato ogni pericolo di esorbitante applicazione, colla regola che, nel dubbio sulla intenzione, si presume aver il reo voluto un male minore. La quistione di fatto viene per tal modo ad essere preponderante, rendendosi piana e perspicua la via nella risoluzione dei casi; e lo stesso dicasi delle norme concernenti gli autori ed i complici, accuratamente distinti tra di loro e non mai confusi coi meri favoreggiatori, i quali vogliono essere puniti solamente in ragione della lesione speciale che apporta il loro fatto all'ordine pubblico ed alla giustizia.

Nel concorso di più reati fu ammesso il principio che di ciascuno esista speciale responsabilità; limitato unicamente a quanto richiede la necessità di non infliggere pene esorbitanti. Le pene sommate insieme rappresentano infatti una intensità maggiore, per guisa che, sebbene il secondo e il terzo reato rappresentano una prava tendenza all'abitudine, non possono punirsi nè di più nè al pari del primo, quando le pene si abbiano ad infliggere accumulate insieme, perchè riescirebbero a comporne una troppo grave Di qui le limitazioni introdotte secondo che si tratti di pene di specie uguale o diversa. La cosa procede altrimenti se si tratti di vera recidiva, la quale ha per base una prece-

dente condanna. Allora è ragionevole e giusto l'aggravamento della pena pel nuovo reato, a condizione però che sia della medesima specie dell'anteriore, e che venga commesso entro un certo tempo (dieci anni) dalla estinzione della pena precedente, e questo aggravamento è maggiore se il reo la aveva anche espiata o la stava espiando, con che sono sostanzialmente soddisfatte le ragioni tutte per le quali si punisce maggiormente il recidivo. Non vuol tacersi del resto in materia di recidiva il principio che esclude dal calcolo le condanne e le pene subite all'estero, per non obbligare i giudici a rispettare qualunque più arbitraria sentenza di qualunque giurisdizione straniera. Una dichiarazione che a prima giunta pareva necessaria era quella intesa ad escludere dal calcolo della recidiva le sentenze proferite sotto i Governi cessati d'Italia in materia politica, ma fu poi trovata superflua, sì perchè quei fatti, commessi contro Governi che più non esistono, hanno necessariamente cessato di esser reati e come tali non possono più produrre conseguenze penali, e sì perchè, essendo stati in ciascuna provincia rimessi con amplissime amnistie, non possono valutarsi sotto nessun aspetto.

Secondo l'esempio della più parte dei codici si chiude il libro I colle regole sulla estinzione dell'azione penale e delle pene, tra le quali vogliono essere notate: quella che nega agli atti di procedimento ogni efficacia per interrompere la prescrizione dell'azione penale e l'attribuisce soltanto alle sentenze irrevocabili, eccettuati però i casi di prescrizioni assai brevi; quella che l'amnistia non può abolire l'azione penale pel cui esercizio si richiede la querela dell'offeso; quella che la remissione dell'offeso può essere rifiutata dall'imputato a cui stesse a cuore di veder provata in giudizio la sua innocenza anzichè di parer perdonato, quella finalmente che se un condannato ha in qualsiasi modo interrotta

l'esecuzione già incominciata della pena, p. e., per mezzo di fuga, o di falso, o di corruzione, il corso della prescrizione della pena ricomincia da capo, senza di che un reato sarebbe un mezzo legittimo per cancellarne un altro!

Questo libro I (i cui principj sono applicabili anche alle leggi particolari in quanto non dispongano diversamente) è dunque una breve e ordinata esposizione della dottrina generale del diritto penale; e la Commissione confida che V. E. esaminandolo potrà convincersi che la scienza, quale è oggidì, vi è rappresentata, fin dove almeno, associandosi facilmente alla pratica applicazione, può essere stromento di buona amministrazione, di giustizia, e di tutela sociale.

Il libro II è ordinato presso a poco come il Codice sardo e il toscano, con questa particolare norma direttiva, nella formazione dei titoli, di preparar facile esecuzione alla regola stabilita nel libro I, che per gli effetti della recidiva sono reati della medesima specie quelli collocati nel Codice sotto un medesimo titolo. Ed inoltre con quest'altra norma, che ogni reato di stampa ne venne escluso, riservando così ogni quistione relativa alla legge speciale che regola questa materia.

Comincia il libro II dal titolo *contro la sicurezza dello Stato*, omessa la distinzione di esterna ed interna. La sicurezza dello Stato è inscindibile e lo riguarda in se stesso e perchè esiste e come esiste, e d'altra parte le regole di repressione sono dedotte dai medesimi principj e quasi si traducono nelle medesime formole. In questa materia del resto ben poco rimaneva a farsi; anzi così in questa come ne' reati contro la religione ed il culto o contro l'esercizio de' diritti politici, la Commissione ha creduto che fosse prudente consiglio seguir quasi scrupolosamente il Codice sardo, come quello che già per più anni è parso corrispondente ai bisogni della nuova vita politica a cui l'Italia è sorta

colla libertà, cancellata però l'impunità che era accordata ai delatori in materia politica. Parve nondimeno richiesta dalle circostanze sopravvenute una più accurata e più efficace considerazione degli attentati diretti a impedire alla Camera e al Senato il libero esercizio delle loro funzioni, degli eccitamenti pubblici che si fanno al popolo con sempre maggiore audacia ed insidia per renderlo ostile verso le autorità dello Stato, e per ispingerlo all'odio contro una classe di cittadini od a disprezzare e violare le leggi; e da ultimo degli arruolamenti od ingaggi d'uomini, col fine di armarli per uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del Re; i quali ultimi fatti in ispecie sono di quelli de'quali può dirsi che indarno si cercherebbe di punirli quando non si punissero al loro nascere, benchè non trattisi ancora nè di formale rivolta, nè di atti ostili intrapresi contro altri Stati.

Il titolo II si occupa de'*reati contro la religione*, a cui furono aggiunte le violazioni de'sepolcri; parificate poi, negli effetti penali, alla religione dello Stato, anche le altre di cui nello Stato è ammesso il culto.

Il titolo III tutela l'*esercizio dei diritti politici*, col punire in ispecie chi altera dolosamente le liste elettorali, e chi falsa in qualunque modo le votazioni o i risultati di esse, e chi compera o vende i suffragi, od adopera indebitamente la sua autorità per vincolare i suffragi altrui.

I titoli IV, V e VI trattano de' reati contro la pubblica amministrazione, e precisamente il IV di quelli che si commettono dai pubblici ufficiali (di cui si è cercato di dare una nozione piuttosto ampia, ma esatta), il V di quelli che si commettono dai privati contro l'amministrazione o i pubblici ufficiali; e il VI di quelli contro la giustizia, argomento che, sebbene attinente all'amministrazione dello Stato, meritava speciale trattazione per ragione de'principj, più elevati a cui s'informa. Furono severamente

puniti il peculato (di cui pur troppo dà esempio deplorabile il paese); la corruzione, tanto se eseguita per compiere il dovere d'ufficio, quanto e più se per violarlo; la prevaricazione degli avvocati e procuratori in danno de' clienti e il millantato credito presso pubblici ufficiali per via di simulata corruzione, e finalmente gli abusi o il rifiuto indebito di autorità. In questi ultimi soltanto fu ammesso che l'inferiore possa andar esente da pena, per aver prestata obbedienza ad un ordine datogli dal suo superiore in cose di sua competenza; del resto in tutte queste materie fu posta ogni cura per rendere più salda e onorevole la pubblica amministrazione, poichè indarno e senza ragione s'alzano lagnanze per lo scemato rispetto verso l'autorità, se questa dal canto suo non sa nè guadagnarselo, nè conservarlo. Anzi, a guisa di norma generale, fu stabilito che in tutti i casi, che non siano già espressamente contemplati, se un pubblico ufficiale si è valso delle sue facoltà d'ufficio, o dei mezzi che gli sono per esse specialmente concessi al fine di commettere un reato qualunque, subisce sempre l'aumento di un grado nella pena minacciata pel reato medesimo, e inoltre l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici; dopo la qual disposizione soltanto diventa logico e giusto correspettivo quella regola, che qui fu ammessa, in forza della quale i reati commessi contro i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, o per ragione delle medesime, sono puniti più gravemente e senza bisogno di querela dell'offeso.

Tra i fatti commessi dai privati contro l'amministrazione pubblica o i suoi agenti, vennero specialmente riordinati l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la resistenza o ribellione, da cui fu eliminato l'aggravamento di pena dedotto dal numero, che il più delle volte è circostanza meramente eventuale, e che perciò aggrava ingiustamente

i singoli autori, e da ultimo la pubblica violenza commessa contro pubblici ufficiali, per costringerli a fare od omettere un atto d'ufficio, per isciogliere corpi deliberanti, e per esercitare una pressione qualunque sulle pubbliche funzioni delle autorità. Gli abusi de' ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni vennero considerati in questa classe, e gli articoli 268, 269 e 270 del Codice sardo furono mantenuti separandone però e collocando tra i reati contro la sicurezza gli eccitamenti pubblici contro le autorità e le leggi, dei quali fu già parlato più sopra. Qualche caso ben noto consigliò inoltre la Commissione non solamente a punire l'esercizio di atti di culto esterno, vietati per ragioni d'ordine pubblico dal Governo, ma a definire precisamente in quali casi si debba dire indebito il rifiuto del proprio ministero, con cui il ministro del culto ha turbato l'ordine pubblico o la pace delle famiglie E fu detto che *il rifiuto è indebito quando prende a motivo o pretesto l'obbedienza prestata alle leggi ed alle autorità dello Stato, o l'esercizio di facoltà, diritti od uffici che le leggi medesime hanno attribuito o riconosciuto.*

La E. V. saprà riconoscere quanto potenti siano i mezzi di buona amministrazione che colle premesse disposizioni furono dati al Governo, senza uscire per quanto dai confini del diritto.

I reati *contro la giustizia* sono la calunnia, la falsa testimonianza o perizia (escluso, anche per effetto del Codice civile, il reato di falso giuramento), la simulazione di reato, il favoreggiamento di reati e delinquenti, l'omesso referto di reato in chi vi è obbligato per legge, l'evasione dalle carceri e l'inosservanza delle pene. Non sono molte le innovazioni introdotte in questi argomenti, ma non dee tacersi, che, elevando a reato (di favoreggiamento) il fatto di chi, senza essere complice, aiuta un reo a profittar del reato, o ad eludere le investigazioni dell'autorità, o sopprime gli

indizi e le tracce di un reato (non però irrilevante), si volle correggere un funesto errore popolare, che crede opera pietosa sottrarre un reo al castigo meritato, e si è tentato un passo (già del resto esperimentato dal Codice toscano) verso quel tipo di civile solidarietà da cui finora siamo stati così lontani.

Il titolo VII tratta dei reati *contro l'ordine pubblico*. Nel reato di associazione per delinquere, già detto associazione di malfattori, venne contemplata specialmente l'associazione di persone armate che scorrono le pubbliche vie e l'aiuto ad essi prestato in notizie, viveri, munizioni e simili; nè è mestieri ricordare a V. E. per quali motivi e su quali esempi siffatta disposizione è stata adottata. Quanto alle armi, il progetto si occupa solo di quelle insidiose, per il maggior grado di pubblico pericolo; il resto, e così pure il reato di oziosità, di vagabondaggio e di mendicanza parvero più propriamente materia del Codice di polizia, non per ragione della pena, ma per quei principj che debbono governarlo.

Il titolo VIII tratta dei reati *contro la pubblica fede*, tra cui la falsa moneta; dove fu abbandonata la distinzione dedotta dalla qualità dei metalli e accolta invece quella dedotta dall'importanza o quantità della perturbazione recata sul pubblico mercato e nella pubblica fiducia, che è propriamente la ragione per cui si punisce; e similmente fu parificata la contraffazione delle carte a quella delle monete, e assimilati gli spenditori per effetto di concerto coi veri falsificatori. Mentre sorgono da ogni parte, e col sussidio de' progressi medesimi delle scienze e delle arti, gli attentati contro la ricchezza nazionale, e se ne screditano per ogni via i titoli rappresentativi, lo Stato deve difendersi energicamente e con ogni studio, senza per questo nè fare della falsa moneta un reato di lesa maestà, nè attenersi a

distinzioni arbitrarie e lontane talora dalla vera condizione di fatto.

Nel falso in documenti furono non solo distinti i documenti pubblici dai privati, ma nei pubblici quelli che fanno fede fino ad inscrizione in falso; da quelli che meramente procedono da pubblico ufficiale autorizzato a rilasciarli; poi considerata separatamente la formazione di documento falso, e la inserzione di cose false in documento non falso, e finalmente ammessa l'attenuazione dedotta dallo scopo di provar fatti veri, e l'esonerazione da pena nel caso che il reo, a cui il documento interessa, interpellato, rinunzi a far uso del documento falso, principio già ammesso anche dal Codice di procedura civile. Finalmente fu equiparata al falso la dolosa soppressione o distruzione di un documento, perchè è di certo la forma più assoluta e meno equivoca di alterazione del vero di cui il documento era la prova.

Tra gli altri falsi merita di essere notato, e per la formula più ampia e per la sanzione più severa, quello di falsi certificati, di cui specialmente si fa abuso oggidì senza considerare nè il danno dello Stato, nè le ingiustizie che possono provenirne.

Nei reati *contro il commercio e le industrie*, che formano il titolo IX, furono adottate le teoriche più recenti sulla impedita libertà del lavoro, sugli scioperi concertati, sulle frodi nelle derrate d'ogni genere, e massime in quelle destinate all'agricoltura.

E quanto alla *sanità pubblica*, titolo X, officiosamente sentito anche il consiglio superiore di sanità, si poterono riempiere non poche lacune, che erano lamentate nelle leggi vigenti, massime circa la diffusione de'contagi; e furono puniti poi quei medici e chirurghi che rifiutano l'opera loro in caso d'urgenza e quelli che, essendo ufficiali di sanità stipendiati

dai comuni o presso pubblici istituti, abbandonano arbitrariamente il loro posto in caso di malattie epidemiche o contagiose.

Il titolo IX si occupa de'*reati contro il pudore e l'ordine delle famiglie*, nei quali vennero in gran parte adottate le teoriche già introdotte nel Codice sardo modificato per le provincie meridionali, e fu seguita, pel minor dei mali, la regola di esigere per il procedimento la querela privata, tranne il caso di stupro violento con incesto, e quello di susseguita morte della persona stuprata. L'allarme, che a prima giunta potrebbe suscitare siffatto principio, quasi coprisse la impunità, è forse la prova che impunità non sarà punto a temersi, perchè niuno vorrà starsi dall'invocare l'azione della legge; sicchè il principio si risolve in un atto di prudenza, inteso a non esporre a vergogna ed a danno maggiore, o suo malgrado, chi preferisse coprir nel silenzio la patita ingiuria. Il ratto, la bigamia, l'adulterio, il lenocinio, contengono disposizioni diligentemente rivedute.

I reati *contro la vita e l'integrità personale*, titolo XII, sono l'omicidio, l'infanticidio, il procurato aborto, l'abbandono d'infante o di persona incapace a difendersi, la lesione personale, i mali trattamenti in famiglia e il duello. L'intenzione di uccidere distingue l'omicidio volontario, le varie specie del quale sono dichiarate allo scopo dell'applicazione delle varie pene, portatavi però la maggior possibile semplificazione e limitato possibilmente l'arbitrio quando si tratti di valutare la difesa, o l'eccesso di essa, o specialmente la provocazione, la cui distinzione in grave e non grave fu piuttosto commessa ai giudici del diritto che ai giudici del fatto. L'infanticidio, il cui concetto speciale si desume dal momento diretto a salvare l'onore proprio o della propria famiglia, costituisce una figura a sè, sicchè poterono omettersi le ordinarie quistioni se di tal reato si faccia rea solamente la madre, e se ed in quanto anche i complici.

Troppo lungo sarebbe svolgere qui le regole concernenti l'omicidio oltre l'intenzione, la morte susseguita a lesione volontaria mortale o non mortale di per sè o per concorso di circostanze accidentali, e finalmente le lesioni personali; ma basterà accennare che anche in tutte queste materie, abbandonati i fallaci criterj della gravità o non gravità, dell'esito avvenuto in quaranta giorni o in meno, ed altri consimili, e avuta di mira all'incontro l'intenzione con cui il reo ha agito, e la qualità evidente e positiva de' fatti costituenti le conseguenze derivate, si è voluto rendere meno incerta la giurisprudenza, meno esteso il campo delle discussioni dottrinali de' periti, e più esatta infine la definizione dei singoli casi.

Quanto al duello, la Commissione, colpita dalla frequenza dei casi e dal pericolo che procedendo per questa via voglia sostituirsi alla giustizia legale e tramutarsi in una sistematica e deplorabile coazione, credette di dover tentare ancora di chiudergli il varco. Fu adunque severa, ma logica.

Alle pene restrittive della libertà furono aggiunte la multa e l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffizi, e non solo nei duelli avvenuti, ma anche nella semplice sfida, e tanto per i duellanti quanto pei padrini o testimoni, costituita aggravante la convenzione di battersi all'ultimo sangue. Questa severità, che il paese approverà senza dubbio, sarebbe poi tanto più opportuna, se, riuscendosi a comporre le così dette *corti d'onore* e ad aprire per tal modo una nuova via alla riparazione legale delle offese, vi fosse pur nondimeno chi volesse cercarla nell'uccisione del vero o supposto suo offensore.

La *libertà personale e la tranquillità privata* (titolo XIII) ponno essere offese nella persona, nel domicilio, nel segreto domestico ed epistolare, la *buona fama* può essere offesa colla diffamazione, col libello famoso, o coll'ingiuria (titolo XIV).

Le regole di queste materie non si scostano grandemente dalle già vigenti, ma uno studio di speciale esattezza ha guidato tra le altre, quelle sulla eccezione della verità nelle diffamazioni ed ingiurie, nè dee tacersi che furono espressamente considerate anche quelle recate ai defunti.

Da ultimo il progetto si occupa de' reati commessi *contro la proprietà*, o *per fine di lucro* (titolo XV), o *senza fine di lucro* (titolo XVI). Il furto venne ancora diviso in semplice e qualificato; ma nell'ordinamento delle pene, benchè severe, s'è mirato non solamente a daro ai giudici una maggiore latitudine di prudente arbitrio, ma anche a scemare il lavoro delle corti d'assise, salvo il caso che concorrano insieme due o più qualifiche.

Fu però creduto conveniente di aggravar la pena per i rei di furti campestri e di cose d'uso pubblico, perchè le regole generali sul valore della cosa rubata non riescono qui a sufficiente tutela della proprietà.

Sul furto violento e sulla estorsione si posero regole precise onde impedire che i concetti si confondano insieme, la violenza da presente a presente per togliere la cosa, o mantenersene in possesso o farsela consegnare, è il furto violento; fuori di questi casi havvi la estorsione, di cui poi è aggravante il riscatto esercitato per costringer altri a redimere la persona sequestrata· malvagio artificio di coazione! Seguono poi la truffa, già abuso di fiducia, le frodi e l'appropriazione indebita commessa con remozione di termini o appropriazione di cose trovate.

Rispetto a tutti i reati sin qui detti vuol essere ricordato essere comune la regola che il valore viene determinato, se non si può altrimenti, dal prudente arbitrio del giudice, che tra congiunti in certi gradi o non si procede, o si procede solo a querela di parte, e che la tenuità del valore o la volontaria restituzione o indennizzazione fanno scemare le pene.

Chiudono finalmente il Codice i capi dell'incendio, dell'inondazione e sommersione, dell'accendimento di falsi fari ed altri artificj per cagionar naufragi, e dei danneggiamenti, tra cui quelli, con ogni cura definiti, di cose destinate al pubblico, di telegrafi e di strade ferrate.

Questo, Eccellenza, è lo schema del progetto; ma pur troppo è riuscito impossibile delineare in brevi tratti e con sufficiente chiarezza tutto quanto concerne le quistioni sin qui sollevate dalla giurisprudenza, e che furono decise con minuzioso studio e con definizioni accurate. Non poche controversie, che da lunghi anni furono famose nei tribunali, avran cessato di far parlare di sè; perchè il progetto ha avuto di mira un'amministrazione della giustizia facile e conforme alla comune coscienza, diretta a tutelare lo Stato, senza mai abbandonare il colpevole all'arbitrio ed alla incertezza.

Nell'atto che la Commissione presenta a V. E. il suo lavoro (dolendosi solo di averlo dovuto compiere senza la guida e l'aiuto, che con tanto senno esercitava nella sua prima parte il suo Presidente comm Pisanelli, poscia impedito da malattia e da domestico lutto) essa ha ancora un grato dovere da soddisfare, esprimendo alla magistratura e a non pochi chiarissimi criminalisti le più vive grazie per il concorso di cui le furono larghi, con copiose, diligentissime e dottissime osservazioni, inspirate altresì da senso pratico squisito, ed esprimendo poi alla E. V ed agli egregi uomini che La precedettero nell'amministrazione della giustizia la propria riconoscenza per gli aiuti e incoraggiamenti prestati ai suoi lavori.

V. E., non ha molto, compiacevasi di dichiarare alla Camera dei deputati, che questo lavoro del Codice, ormai lungamente promesso e aspettato, era prossimo ad essere

compiuto. Ora potrà presentarlo ai suoi studi, e soddisfare così l'invito che la Camera faceva al Governo nel porre termine il 16 marzo 1865 alla discussione sulla unificazione legislativa, di proseguire e compiere i lavori per la formazione di un nuovo Codice penale. La Commissione andrà superba, se un giorno potrà dirsi, come essa confida, che questi suoi faticosi studi (a compimento dei quali sarà tosto compilato anche il Codice di polizia) abbiano resa la giustizia punitrice e più completa e più energica, migliorando ed educando il popolo, e difendendo la libertà de'cittadini insieme coll'autorità dello Stato e delle leggi.

Firenze, 17 maggio 1868.

Celso Marzucchi, primo presid. della Corte d'appello di Firenze, *vice-presid. della Commissione*
Raffaele Conforti, proc. gen. alla Corte di cass. di Firenze
Baldassarre Paoli, consigliere di cassazione
Nicola Tondi, dirett. della divis. per gli affari penali nel Ministero di grazia e giustizia
Francesco Gaetano Carrara, prof. di diritto penale nell'Università di Pisa
Gio. Paolo Tolomei, prof. di dir. pen. e dirett. della fac. giurid. polit. nell'Università di Padova
Adolfo Deforesta, sost. proc. gen. alla Corte d'appello di Firenze
Fr. Saverio Arabia, sost. proc. gen. alla Corte d'appello di Napoli
Filippo Ambrosoli, sost. proc. gen. alla Corte d'appello di Firenze, in missione al Ministero di grazia e giustizia, *estensore*
Gio. Bodellono, segr. nel Ministero di grazia e giustizia, *ff. di Segr. della Commissione.*

PROGETTO



CODICE PENALE

Il Reale Decreto per le disposizioni transitorie conterrà anche le seguenti:

Art. . . Per l'applicazione di ogni altra legge o regolamento, in cui si fa menzione di fatti punibili o reati, colle denominazioni di crimini e di delitti, i fatti che nel presente codice sono puniti colle pena dell'ergastolo, dalla reclusione o della relegazione, si considereranno come crimini; i fatti puniti colle altre pene si considereranno come delitti.

Art. . Fino a che non siavi lo stabilimento nel quale dovrà essere scontata, a norma dell'art 13 di questo codice, la pena dell'ergastolo, il governo del Re potrà destinarvi un altro idoneo stabilimento nel regno

LIBRO PRIMO.

DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1, § 1. Nessun fatto è punibile, se non in forza di espressa disposizione della legge

§ 2 I fatti punibili colle pene stabilite nel presente codice si chiamano *reati*.

Art. 2. Nessun fatto può essere punito con pene che non erano stabilite dalla legge prima che fosse commesso.

Art. 3, § 1. Se la nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.

§ 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato e quella stabilita da leggi posteriori fossero diverse, deve essere applicata la più mite

§ 3. Se la pena stabilita dalla legge anteriore fosse già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce per uguale durata la pena di specie più mite stabilita dalla legge posteriore, e si riduce al massimo della durata prefissa dalla legge medesima, qualora lo ecceda.

§ 4. La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti legali delle precedenti condanne.

Art. 4. I reati commessi nel territorio del regno, sia dal cittadino, sia dallo straniero, sono giudicati e puniti secondo le leggi del regno.

Art. 5, § 1. È giudicato e punito secondo le leggi del regno il cittadino o lo straniero, che commette in paese estero un reato contro la sicurezza dello Stato, o il reato di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsa moneta.

§ 2. Nei casi espressi nel precedente paragrafo il cittadino o lo straniero è sempre giudicato e punito secondo le leggi del regno, an-

corchè sia stato giudicato nel paese in cui il reato fu commesso. La pena già scontata si computa nella nuova.

Art. 6, § 1. Anche fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, il cittadino che commette in paese estero un reato preveduto dalle leggi del regno, è punito secondo le medesime.

§ 2. Se però il reato è punibile con pena diversa da quelle dell'ergastolo, della reclusione e della relegazione, si richiede, per l'esercizio dell'azione penale, la querela dell'offeso o danneggiato, qualora il reato sia stato commesso contro famiglie, persone o proprietà private, e in caso diverso o la querela dell'offeso o danneggiato, o la domanda del governo del paese in cui il reato fu commesso, ovvero di quello del paese a cui l'offeso o danneggiato appartiene.

Art. 7, § 1. Se lo straniero, fuori dei casi espressi nell'art. 5, ha commesso in paese estero un reato punibile secondo le leggi del regno colle pene dell'ergastolo, della reclusione, o della relegazione, ed entri in qualunque modo nel regno, ne sarà offerta la estradizione al governo di quel paese, per esservi giudicato e punito, e quando l'offerta non sia accettata, sarà giudicato e punito secondo le leggi del regno.

§ 2. Se però il reato commesso è punibile secondo le leggi del regno con pena diversa da quelle indicate nel precedente paragrafo, si applica la disposizione del medesimo nel solo caso che concorrano le condizioni stabilite dall'art. 6, § 2.

Art. 8. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano a coloro, i quali, giudicati in paese estero, sono stati assoluti, o, se condannati, hanno scontata interamente la pena. Se però non hanno scontata interamente la pena per essersene sottratti colla fuga, le disposizioni dei detti articoli saranno applicate, ma nella pena da infliggersi si computerà quella già scontata in esecuzione della sentenza estera.

Art. 9, § 1. Nei casi espressi negli articoli 6 e 7, si applica la legge del luogo dove il fatto fu commesso, se la medesima stabilisce pene più miti o condizioni più favorevoli per l'imputato. Qualora però la pena stabilita dalla detta legge non fosse ammessa dalle leggi del regno, il giudice surroga una delle pene ammesse, che non sia più grave di quella, e che a quella più si avvicini.

§ 2. Se poi la legge del luogo dove il fatto fu commesso non lo considera come reato, non si procede a giudizio.

Art. 10, § 1. Non ha mai luogo l'estradizione del cittadino ad un governo straniero.

§ 2. L'estradizione dello straniero non può essere nè offerta, nè

Digitized by Google

consentita, se non in forza di decreto reale, e non può mai aver luogo per reati politici, nè per alcun fatto connesso coi medesimi

Art. 11. Le disposizioni del presente codice sono applicabili anche nelle materie regolate da leggi particolari, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

TITOLO II

DELLE PENE

CAPO I.

Delle specie e dei gradi delle pene

Art. 12, § 1. Le pene stabilite da questo codice sono

1° l'ergastolo,
2° la reclusione,
3° la relegazione
4° la prigionia;
5° la detenzione
6° il confino
7° l'esilio;
8° l'interdizione dai pubblici uffici
9° la multa.

§ 2. Le pene che la legge designa coll'espressione *restrittive della libertà personale,* sono quelle comprese nei primi sette numeri del paragrafo precedente.

Art. 13. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento situato in un'isola del regno, dove il condannato rimane in una cella, con segregazione continua dagli altri condannati e coll'obbligo del lavoro.

Art. 14. Il condannato alla reclusione sconta la pena nelle *case centrali di reclusione,* con segregazione cellulare durante la notte, e coll'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

Art. 15. Il condannato alla relegazione sconta la pena nelle *case di relegazione* situate in castelli od altri luoghi forti a ciò destinati.

Art. 16, § 1. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque a venticinque anni, e si dividono in cinque gradi:

1° da cinque anni a dieci;
2° da dieci anni a quindici,

3° da quindici anni a venti,
4° da venti anni a ventiquattro
5° di venticinque anni.

§ 2 Entro i limiti dei primi quattro gradi queste pene si applicano ad anni.

Art. 17. Il condannato alla prigionia sconta la pena nelle *prigioni provinciali*, con segregazione cellulare durante la notte, e coll'obbligo del lavoro in comune durante il giorno.

Art. 18. Il condannato alla detenzione sconta la pena nelle *case di detenzione*.

Art. 19, § 1. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da sei giorni a cinque anni, e si dividono in cinque gradi.

1° da sei giorni a tre mesi,
2° da tre mesi ad un anno
3° da un anno a due
4° da due anni a tre,
5° da tre anni a cinque

§ 2 Entro i limiti del primo grado questa pena si applica a giorni, nel secondo a mesi, nel terzo e quarto a trimestri nel quinto a semestri.

Art 20. Le differenze di condizione tra i condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla relegazione, alla prigionia ed alla detenzione, rispetto al vitto, al vestiario, al lavoro, ed alle mercedi di esso, sono determinate dal regolamento fondamentale degli stabilimenti penali annesso al presente codice e dagli altri regolamenti relativi.

Art. 21, § 1 La legge determina i casi nei quali le pene della reclusione, relegazione, prigionia e detenzione possono scontarsi in case di custodia.

§ 2. Le stesse pene possono altresì scontarsi in una colonia penale agricola dal condannato, il quale, durante due terzi almeno della pena inflittagli, abbia dato prove di emendamento La concessione, sulla proposta del consiglio di disciplina dello stabilimento in cui trovasi il condannato, si fa dal Ministro dal quale lo stabilimento dipende, e può essere revocata dal medesimo, sulla proposta del consiglio di disciplina della colonia, se il condannato non vi mantiene buona condotta

Art 22, § 1. Il condannato alla pena del confino non superiore a due anni, deve dimorare in quel comune della provincia che sarà designato nella sentenza, alla distanza di venti chilometri almeno dal comune in cui fu commesso il reato, e da quello in cui esso, o gli offesi o danneggiati hanno il domicilio o la residenza.

§ 2. Quando la pena del confino supera due anni, si sconta in un'isola del regno, nella quale il condannato è libero, ma sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 23, § 1. La pena del confino si estende da tre mesi a cinque anni, e si divide in cinque gradi:

1° da tre mesi a sei;
2° da sei mesi ad un anno
3° da un anno a due,
4° da due anni a tre,
5° da tre anni a cinque.

§ 2. Entro i limiti dei primi due gradi questa pena si applica a mesi, nel terzo e quarto a trimestri, nel quinto a semestri.

Art. 24. Il condannato alla pena dell'esilio deve stare lontano almeno venti chilometri dal comune in cui fu commesso il reato, e da quello in cui esso, o gli offesi o danneggiati hanno il domicilio o la residenza. Il giudice può anche vietargli nella sentenza, secondo i casi, di portarsi in paese estero, o di dimorare in certi comuni determinati.

Art. 25, § 1. La pena dell'esilio si estende da un mese a due anni e si divide in tre gradi.

1° da un mese a tre,
2° da tre mesi ad un anno,
3° da un anno a due.

§ 2. Questa pena si applica nel primo e secondo grado a mesi, e nel terzo a trimestri.

Art. 26. Per le donne, per coloro che non hanno compiuto gli anni ventuno, e per gli stranieri, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può surrogare alle pene del confino e dell'esilio quella della detenzione, ridotta per il confino al terzo, e per l'esilio al quarto della durata.

Art. 27, § 1. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici consiste

a) nella perdita del diritto di votare in qualsiasi comizio elettorale, e di essere eletto,

b) nella perdita degli impieghi, uffici o servizi pubblici o funzioni, pel cui esercizio è necessaria la nomina o l'approvazione di un'autorità governativa;

c) nella perdita del beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse investito;

d) nella perdita di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti agli impieghi, uffici o servizi pubblici, alle funzioni od al beneficio ecclesiastico, menzionati nelle lettere *b*, *c*;

e) nella incapacità di conseguirne altri,

f) nella incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela o alla cura, tranne quella dei proprii figli nei casi stabiliti dal codice civile.

g) nella perdita dei gradi o delle dignità accademiche,

h) nella perdita dei titoli e delle insegne onorifiche nazionali ed estere.

§ 2 La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici accennata nel precedente paragrafo, si restringe ad alcuni di essi.

Art. 28, § 1. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

§ 2. L'interdizione temporanea si estende da sei mesi a dieci anni, e si divide in cinque gradi

1° da sei mesi ad un anno,
2° da un anno a tre,
3° da tre anni a cinque,
4° da cinque anni a sette,
5° da sette anni a dieci.

§ 3 Entro i limiti del primo grado la pena dell'interdizione temporanea si applica a mesi nel secondo a semestri negli altri gradi ad anni.

Art. 29, § 1 Il condannato alla pena della multa deve versare la somma fissata dalla sentenza nelle casse a ciò destinate.

§ 2. Se l'escussione dei beni del condannato riesce insufficiente al pagamento della multa, questa si converte di diritto nella detenzione, per la parte non pagata, ragguagliando un giorno ad ogni dieci lire, non mai però per una durata superiore ad un anno.

Art. 30, § 1 La multa si estende da lire venti a diecimila, e si divide in nove gradi

1° da lire 20 a 50,
2° da » 50 a 100,
3° da » 100 a 500,
4° da » 500 a 1000,
5° da » 1000 a 2000,
6° da » 2000 a 3000,
7° da » 3000 a 5000,
8° da » 5000 a 7000
9° da » 7000 a 10000.

§ 2 Entro i limiti dei primi due gradi la multa si applica di dieci

in dieci lire, nel terzo e quarto grado di cinquanta in cinquanta; nel quinto e sesto grado di cento in cento negli altri di mille in mille.

Art. 31, § 1. A qualunque condanna per reato deve essere aggiunta la confisca del corpo del reato e degli stromenti che hanno servito o furono destinati a servire di mezzo a commetterlo, se appartengono al reo

§ 2. Quando però si tratti di cose delle quali è per legge vietata a tutti la ritenzione, l'uso od il porto, la confisca sarà sempre pronunziata, ancorchè non vi sia condanna, ed a chiunque le dette cose appartengano.

Art. 32, § 1. La legge determina i casi nei quali alla pena si aggiunge la perdita dell'esercizio di industrie personali o di altri diritti.

§ 2. Sono pure determinati dalla legge i casi nei quali si aggiunge alla pena la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia, la quale può estendersi da tre mesi a cinque anni, ed è regolata dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 33. Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro, il mese di trenta giorni, l'anno di trecento sessantacinque giorni

Art. 34. In qualunque pena, compresa quella della multa o della detenzione surrogata alla medesima, si dee computare il tempo del carcere sofferto prima della sentenza divenuta irrevocabile, ma nelle pene del confino e dell'esilio si computa per il doppio.

Art. 35, § 1 La condanna alla pena dell'ergastolo porta seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

§ 2. Il condannato a questa pena è equiparato a chi è dichiarato assente per sentenza, e si applicano a lui le disposizioni del codice civile, libro I, titolo III, capo III, che determinano gli effetti della dichiarazione di assenza

Art. 36, § 1 La condanna alla pena della reclusione porta seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

§ 2. Durante la pena il condannato è equiparato a chi è dichiarato interdetto per sentenza, e si applicano a lui le disposizioni del codice civile, libro I, titolo X, capo II, che determinano gli effetti della dichiarata interdizione. Conserva però la capacità di disporre per testamento.

Art. 37, § 1. L'interdizione dai pubblici uffici ha effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo, per le sentenze proferite in contumacia, il disposto del codice di procedura penale

§ 2. Quando ad una pena restrittiva della libertà personale inferiore alla reclusione è aggiunta la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa ha luogo di diritto durante la pena, e dal giorno in cui questa è estinta incomincia la durata stabilita nella sentenza.

CAPO II.

Norme sulla misura delle pene,
e sul passaggio da una pena ad un'altra.

Art. 38. Le pene non possono dal giudice aumentarsi, nè diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi e dentro i limiti dalla legge determinati o permessi.

Art. 39. Non si può discendere nè ascendere da una specie di pena ad un'altra, se non dopo esauriti tutti i gradi di ciascuna di esse.

Art. 40. Nel discendere da una specie di pena ad un'altra, il passaggio ha luogo come segue:

a) dall'ergastolo alla reclusione;
b) dalla reclusione alla prigionia;
c) dalla relegazione alla detenzione;
d) dalla prigionia e dalla detenzione al primo grado di multa;
e) dal confino al primo grado di esilio;
f) dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici all'interdizione temporanea;
g) dall'esilio e dall'interdizione temporanea rispettivamente al secondo ed al terzo grado di multa.

Art. 41. Nell'ascendere da una specie di pena ad un'altra il passaggio ha luogo come segue:

a) dalla interdizione temporanea alla interdizione perpetua;
b) dal confino al quarto grado di detenzione;
c) dall'esilio al quarto grado di confino;
d) dalla detenzione alla relegazione;
e) dalla prigionia alla reclusione;
f) dalla reclusione all'ergastolo nei soli casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 42. Nel passare da una specie di pena ad un'altra il computo dei gradi ha luogo come segue:

a) discendendo da una specie superiore ad una inferiore, il giudice deve calcolare come primo grado di diminuzione il grado più alto della specie a cui discende, eccettuati i casi espressamente indicati nell'art. 40, e può spaziare tra il massimo ed il minimo di esso;

b) ascendendo da una specie inferiore ad una superiore, il giudice deve calcolare come primo grado di aumento il minimo del grado infimo della specie a cui ascende, eccettuati i casi espressamente indicati

nell'art. 41, indi come secondo grado di aumento dee spaziare tra il detto minimo ed il massimo del grado medesimo.

Art. 43. Nell'ascendere da un grado all'altro della medesima specie di pena, il giudice non può applicare il minimo del grado superiore nel discendere non può applicare il massimo del grado inferiore.

Art. 44, § 1. Quando la legge stabilisce una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla in qualunque dei gradi medesimi, osservando però il disposto dell'articolo precedente, e misurandola, entro i limiti di ciascun grado colle norme indicate per le singole specie di pena.

§ 2. Quando la legge dispone che la pena debba essere aumentata o diminuita per un certo numero di gradi, il giudice deve applicarla entro i limiti dell'ultimo a cui si estende l'aumento o la diminuzione, partendo rispettivamente dal massimo o dal minimo di quel grado in cui l'avrebbe misurata senza l'aumento o la diminuzione.

Art. 45. Concorrendo insieme circostanze di aumento e di diminuzione della pena, se il numero dei gradi di aumento è uguale a quello dei gradi di diminuzione, si applica la pena ordinaria del reato e se il loro numero è diverso, si applicano i soli gradi di aumento o di diminuzione che ne costituiscono la differenza, ferma sempre la facoltà del giudice di spaziare nel grado che risulta applicabile

Art. 46. In ogni caso la pena determinata giusta le regole dei precedenti articoli, si diminuisce di un grado se concorrono circostanze attenuanti.

TITOLO III.

DELLE CAUSE CHE ESCLUDONO O DIMINUISCONO L'IMPUTABILITÀ.

Art. 47, § 1. Non è imputabile di reato colui che nel momento in cui commise il fatto

a) si trovava in tale stato da non avere la coscienza de'suoi atti, ovvero

b) vi fu costretto da una forza, alla quale non ha potuto resistere.

§ 2. L'ignoranza della legge penale non esclude l'imputabilità.

Art. 48. Se le cause indicate nel § 1 dell'articolo precedente hanno grandemente scemata, ma non del tutto esclusa l'imputabilità del reo, le pene che la legge stabilisce pel fatto commesso sono diminuite da uno a tre gradi, e se sono la reclusione, relegazione, prigionia o detenzione, si scontano in una casa di custodia.

Art. 49, § 1. Non è imputabile di reato doloso colui che ha commesso il fatto in istato di piena ubbriachezza.

§ 2. Se trovavasi in istato di ubbriachezza non piena che gli avesse scemata ma non tolta la coscienza de'suoi atti, è imputabile come agente doloso, ma le pene nelle quali fosse incorso si diminuiscono di un grado senza far luogo alla commutazione indicata nell'art. 48. Tale diminuzione non si applica quando l'ubbriachezza sia stata procurata col fine di commettere il reato

Art. 50. Chi non ha compiuto i nove anni non è imputabile

Art. 51, § 1 Chi ha compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, è imputabile, purchè risulti che abbia operato con discernimento In questo caso però le pene nelle quali fosse incorso si diminuiscono da tre a quattro gradi, e se sono restrittive della libertà personale si scontano in una casa di custodia

§ 2. Qualora abbia operato senza discernimento, i giudici stessi che hanno fatto la dichiarazione possono ordinare che sia collocato in una casa di educazione per un tempo non eccedente sei anni, od ammonire i parenti e le altre persone che hanno l'obbligo di provvedere alla educazione del minore, che veglino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza, di una multa da cinquanta a cinquecento lire

Art. 52, § 1. Per chi ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto le pene sono diminuite da due a tre gradi

§ 2. Per chi ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora i ventuno le pene sono diminuite di un grado.

Art. 53, § 1. Il sordo-muto che non ha compiuto gli anni quattordici non è imputabile.

§ 2. Il sordo-muto di qualunque età superiore ad anni quattordici compiuti è imputabile, purchè risulti che abbia operato con discernimento. In questo caso si applicano al sordo-muto, rispetto alla specie ed al grado della pena, le disposizioni dell'art. 51 se non ha compiuto gli anni diciotto, le disposizioni dell'art. 52, § 1, se non ha compiuto gli anni ventuno, e le disposizioni dell'art 52, § 2, se ha compiuto gli anni ventuno.

§ 3. La disposizione dell'art. 51, § 2, si applica anche al sordomuto che ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i ventuno, qualora abbia operato senza discernimento.

TITOLO IV

DEL REATO TENTATO E DEL REATO MANCATO

Art. 54, § 1 Colui che con atti esecutivi ha manifestata l'intenzione diretta a commettere un reato, ma per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà, non ha fatto tutto ciò che era necessario a consumarlo, è colpevole di reato tentato

§ 2 Colui che, coll'intenzione diretta a commettere un reato, ha fatto tutto ciò che era necessario a consumarlo, se il successo non è avvenuto per cause accidentali e indipendenti dalla sua volontà e dal suo modo di operare, è colpevole di reato mancato.

Art. 55. Quando non sia provato a quale fra più reati o a quale fra più effetti dannosi di un medesimo reato fossero diretti gli atti esecutivi, si presume che fossero diretti al reato meno grave o all'effetto meno dannoso.

Art. 56. Quando il tentativo sia stato sospeso per volontà dell'agente, si punisce l'atto eseguito se costituisce per se stesso un reato nella sua specie consumato, e si applica la pena di questo

Art 57, § 1. Il colpevole di reato tentato si punisce colla pena stabilita pel reato consumato, diminuita da due a tre gradi, secondo che gli atti esecutivi erano più o meno vicini alla consumazione del reato.

§ 2. Il colpevole di reato mancato si punisce colla pena stabilita pel reato consumato, diminuita di un grado.

Art. 58. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi espressamente eccettuati dalla legge

TITOLO V.

DEL CONCORSO DI PIU' REI NELLO STESSO REATO.

Art. 59, § 1 Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce

§ 2 Si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce

Art 60. Sono complici del reato:

1° coloro che per via di mandato, di ricompense date o promesse, di minacce, d'abuso d'autorità o di potere, o con altro modo colpevole, hanno determinato altri ad eseguire il reato ;

2° coloro che hanno dato dolosamente consiglio, istruzione o direzione per eseguire il reato, o si sono antecedentemente concertati cogli autori o complici del medesimo, sull'assistenza od aiuto da prestarsi dopo commesso per assicurarne il frutto o per eludere le investigazioni dell'autorità,

3° coloro che hanno procurato o somministrato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo che ha servito alla esecuzione del reato, sapendo a quale uso erano destinati.

4° coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti, che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato.

Art. 61. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, si permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non possono estendersi agli altri autori o complici del reato medesimo

Art. 62, § 1. Le circostanze materiali che accompagnano il fatto, per le quali si aggrava la pena, in quanto non fossero per loro natura prevedibili nel reato concertato, rimangono a carico dei soli autori e complici che ne ebbero la scienza nel momento della loro azione o cooperazione.

§ 2. La stessa norma si applica anche per le circostanze materiali che fanno mutare la natura del reato o che costituiscono esse medesime un reato diverso

Art. 63, § 1. I complici indicati nell'art. 60, n 1, sono puniti collo stesso grado di pena stabilito per l'autore, ma se questi ha commesso il reato anche per motivi proprii, la pena dei complici può diminuirsi di un grado.

§ 2. I complici indicati negli altri numeri dell'art 60 sono puniti da uno a due gradi meno della pena stabilita per l'autore; ma sono puniti col medesimo grado di questa, se il reato, senza la loro cooperazione, non sarebbe stato commesso

TITOLO VI.

DEL CONCORSO DI PIU' REATI E DI PIU' PENE.

Art. 64. Al colpevole di più reati si applicano tutte le pene nelle quali è incorso, colle eccezioni espresse negli articoli seguenti.

Art. 65, § 1. La pena dell'ergastolo assorbisce tutte le altre pene restrittive della libertà personale.

§ 2 Le pene della reclusione e della relegazione assorbiscono le altre pene restrittive della libertà personale inferiori ad un anno di durata.

Art. 66, § 1. Nel concorso di più pene temporanee restrittive della libertà personale, della medesima specie, il giudice, determinata colle norme del titolo II, capo II, la misura di ciascuna di esse, applica la più grave nella durata, con un aumento non inferiore al quarto e non superiore al terzo delle altre accumulate insieme.

§ 2. In nessun caso la durata totale può eccedere

a) nella reclusione e nella relegazione, anni trenta

b) nella prigionia, nella detenzione e nel confino, anni otto,

c) nell'esilio, anni quattro.

Art. 67. Fuori dei casi preveduti nell'art. 65, se concorrono insieme più pene temporanee restrittive della libertà personale, di specie tra di loro diverse, il giudice, determinata colle norme del titolo II, capo II, la misura di ciascuna di esse, applica soltanto la pena più grave, giusta l'ordine indicato nell'art. 12, con un aumento non inferiore al quarto e non superiore al terzo delle altre pene accumulate insieme, osservati però i limiti stabiliti nel § 2 dell'articolo precedente.

Art. 68. Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un reato, si debba giudicare un altro reato commesso dalla stessa persona prima della condanna.

Art. 69. Quando un condannato debba scontare più pene temporanee restrittive della libertà personale di specie tra di loro diverse, inflitte con sentenze diverse, l'esecuzione comincerà dalla pena più grave, e dal momento in cui questa è terminata comincerà l'esecuzione della pena più mite. Se la condanna alla pena più grave avviene durante la esecuzione della pena più mite, questa si sospende e comincia immediatamente l'esecuzione di quella, compiuta la quale il condannato sconta il residuo della più mite.

Art. 70. Se una sola e medesima azione può costituire più titoli di reato, dee sempre riportarsi sotto di quello a cui è minacciata la pena più grave.

TITOLO VII.

DELLA RECIDIVA

Art. 71, § 1. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, per un fatto riconosciuto come reato da questo codice, commette un altro reato della medesima specie.

§ 2. Per gli effetti della recidiva sono reputati della medesima specie i reati che si trovano collocati in un medesimo titolo di questo codice.

Art. 72, § 1. Non possono però valutarsi per gli effetti della recidiva

a) i reati anteriori meramente colposi in confronto di reati dolosi, e viceversa;

b) le sentenze proferite da tribunali stranieri.

c) le condanne alla prigionia od alla detenzione per durata inferiore ad un anno, od a pene di specie inferiore, quando la pena da infliggersi al reo sia la reclusione o la relegazione.

d) le pene estinte coll'amnistia

§ 2. Cessa in ogni caso l'effetto della recidiva scorsi dieci anni dal giorno in cui la pena pronunziata nella sentenza anteriore fu scontata, o da quello in cui rimase estinta, giusta gli altri modi indicati nelle lettere *b*, *c*, *d* dell'art. 82

Art. 73. Il condannato all'ergastolo che commette un nuovo reato, si punisce colla cella di rigore per un tempo che, secondo la gravità dei casi, può estendersi a dieci anni

Art. 74, § 1. Se la pena del nuovo reato è la reclusione o la relegazione, e quella inflitta pel reato precedente fu la prigionia o la detenzione non inferiore ad un anno, il grado della pena, determinato colle norme del titolo II, capo II, non può applicarsi nel minimo, e se il recidivo aveva interamente scontata la pena anteriore non può applicarsi al disotto della metà

§ 2. Negli altri casi il grado della pena, determinata come sopra, non può applicarsi al disotto della metà, se il recidivo non aveva ancora incominciato a scontare la pena anteriore, e si applica nel massimo, se aveva incominciato a scontarla. Ma se aveva interamente scontata la pena, si aggiunge al massimo un aumento da un decimo ad un quinto per le pene della reclusione e della relegazione, e da un quinto alla metà per le altre pene, prescindendo a tale effetto, ove occorra, dai limiti stabiliti per ciascuna negli articoli 16, 19, 23, 25, 28 e 30.

§ 3. Per l'applicazione del presente articolo la pena parzialmente o totalmente condonata si considera come interamente scontata.

Art. 75. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi espressamente eccettuati dalla legge

TITOLO VIII.

DEI MODI CON CUI SI ESTINGUONO L'AZIONE PENALE E LE PENE.

CAPO I.

Della estinzione dell'azione penale.

Art. 76. L'azione penale si estingue

a) colla morte del reo,

b) coll'amnistia,

c) colla remissione della parte offesa, nei casi in cui l'azione penale non può esercitarsi che ad istanza di essa;

d) colla prescrizione.

Art 77, § 1. L'amnistia abolisce l'azione penale in tutti i casi nei quali per esercitarla non è necessaria l'istanza della parte offesa.

§ 2. La remissione della parte offesa non produce effetto se l'imputato ricusa di accettarla.

Art. 78, § 1. La prescrizione, salvi i casi nei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale nel termine

a) di venti anni, se il reato sarebbe stato punibile colla pena dell'ergastolo,

b) di quindici anni, se il reato sarebbe stato punibile colla reclusione non inferiore a dieci anni o colla relegazione non inferiore a quindici,

c) di dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile colla reclusione inferiore a dieci anni o colla relegazione non inferiore a dieci anni,

d) di cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile colla relegazione inferiore a dieci anni o colla prigionia non inferiore a tre anni;

e) di tre anni in tutti gli altri casi.

§ 2. Per gli effetti del presente articolo si avrà riguardo a tutte le circostanze specialmente definite dalla legge, che influiscono sulla determinazione della specie e dei gradi delle pene.

Art. 79. La prescrizione corre

a) nei reati consumati, dal giorno della consumazione;

b) nei reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto esecutivo,

c) nei reati continuali, dal giorno in cui cessò la continuazione.

Art. 80. Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo che sia risoluta un'altra quistione deferita dalla legge ad altro giudizio, il corso della prescrizione rimane interrotto, e non si riprende che dal giorno della irretrattabile risoluzione.

Art. 81, § 1. Il corso della prescrizione cessa colla pronunzia della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

§ 2. Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di quelli sopra indicati, si interrompe il corso della prescrizione anche per qualsiasi atto di procedimento, nè può correrne una nuova se non dall'ultimo atto di esso Se però entro cinque anni, da computarsi a norma dell'art. 79, non sia stata proferita sentenza di condanna, l'azione penale rimane prescritta.

CAPO II

Della estinzione delle pene.

Art. 82. La pena si estingue

a) colla morte del condannato;

b) coll'amnistia, coll'indulto e colla grazia,

c) colla remissione della parte offesa, ove la legge espressamente lo dichiari

d) colla prescrizione.

Art. 83. La morte del condannato non impedisce gli atti di esecuzione per le confische pronunziate da sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

Art. 84, § 1. L'indulto, la grazia e la remissione della parte offesa non producono effetto nè per le confische aggiunte alla condanna, nè per le spese del processo, nè per la parte di multa che già fosse stata soddisfatta all'erario. L'indulto e la grazia non fanno cessare neppure l'interdizione dai pubblici uffici che va congiunta per legge alle pene dell'ergastolo e della reclusione, salve le disposizioni del codice di procedura penale sulla riabilitazione dei condannati.

§ 2. L'amnistia non dà diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle spese e multe già soddisfatte all'erario.

Art. 85. Le pene dell'ergastolo e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non si prescrivono.

Art. 86. La prescrizione, salvi i casi nei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue le altre pene nel termine

a) di venticinque anni, se la pena inflitta è la reclusione non inferiore a venti anni o la relegazione non inferiore a venticinque,

b) di venti anni, se la pena inflitta è la reclusione non inferiore a dieci anni o la relegazione non inferiore a quindici,

c) di quindici anni, se la pena inflitta è la reclusione inferiore a dieci anni o la relegazione non inferiore a dieci,

d) di dieci anni, se la pena inflitta è la relegazione inferiore a dieci anni o la prigionia non inferiore a tre.

e) di cinque anni per tutte le altre pene.

Art. 87. La prescrizione corre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo l'esecuzione già incominciata della pena

CAPO III.

Disposizione comune ai due capi precedenti.

Art. 88. Qualora le disposizioni della nuova legge relative alla prescrizione dell'azione penale e delle pene, e quelle stabilite dalle leggi anteriori fossero diverse, si applicheranno le più favorevoli all'imputato.

LIBRO SECONDO.

DEI REATI E DELLA LORO PUNIZIONE IN PARTICOLARE

TITOLO I.

DEI REATI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO.

Art. 89, § 1. L'attentato contro la sacra persona del Re è punito coll'ergastolo.

§ 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito colla reclusione per venticinque anni, ma se trapassa nel reato mancato o consumato, è punito coll'ergastolo.

§ 3. L'attentato contro le altre persone che compongono la Famiglia regnante, è punito colla reclusione da venti a ventiquattro anni, e coll'ergastolo se avvenne omicidio.

Art. 90, § 1. È punito colla relegazione da venti a ventiquattro anni l'attentato diretto

a) a privare il Re della sovranità o ad impedirgliene anche temporariamente l'esercizio, in tutto o in parte,

b) ad impedire al Senato o alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

c) a mutare la costituzione del regno, la forma del governo o l'ordine di successione al Trono;

d) a distaccare dal regno una parte del territorio e renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del regno o parte di esso ad un altro Stato.

§ 2. Se alcuno degli attentati preveduti nel § 1 fu seguito da effetto, si applica la relegazione per venticinque anni, ma se avvenne omicidio, si applica la reclusione per la stessa durata, e nei casi più gravi l'ergastolo.

Art. 91, § 1. L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del regno a

sollevarsi e prendere le armi contro i Poteri dello Stato, è punito colla reclusione da venti a ventiquattro anni.

§ 2. Se la sollevazione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata o vi ha partecipato in seguito di precedente cospirazione è punito colla reclusione per venticinque anni.

Art. 92, § 1. L'attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni del regno, o contro un ordine o classe di persone, è punito colla reclusione da dieci a venti anni, quando però il fatto non cada, avuto riguardo al suo scopo, sotto le disposizioni degli articoli 89, 90 e 91

§ 2. Se l'attentato preveduto nel § 1 fu seguito da effetto, si applica la pena della reclusione da venti a venticinque anni, e nei casi più gravi l'ergastolo.

Art. 93, § 1. Chiunque per commettere l'attentato preveduto nell'articolo precedente ha formato bande armate od ha esercitato nelle medesime un comando superiore o una funzione speciale, è punito colla reclusione da quindici a ventiquattro anni.

§ 2 Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, si puniscono colla reclusione da cinque a dieci anni

Art 94, § 1 La cospirazione diretta agli attentati preveduti negli articoli precedenti si punisce colle pene in essi stabilite, ma diminuite di due gradi. La diminuzione è di un solo grado se la cospirazione fu seguita da atti preparatorii non costituenti attentato.

§ 2. Gli atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione, si puniscono colla prigionia da tre a cinque anni, e secondo i casi colla detenzione per la stessa durata

Art. 95, § 1. Avvi attentato allorchè venne dato principio ad un atto qualunque di esecuzione

§ 2. Avvi cospirazione allorchè tra due o più persone venne concertata e stabilita la risoluzione di agire

Art 96. La proposta di cospirare fatta a due o più persone, e non accettata, è punita colla detenzione da tre a cinque anni.

Art 97, § 1. Chiunque senza diritto e senza autorizzazione del governo, e per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 89, 90, 91 e 92, ha formato bande armate od ha esercitato nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, è punito colla relegazione da cinque a dieci anni, salvo che il fatto non trapassi in reato più grave

§ 2. Colla medesima pena è punito chiunque senza diritto e senza mandato del governo ha preso il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città o navi da guerra.

§ 3. Coloro che hanno fatto parte delle bande di che nel § 1, senza cooperarvi però in alcuno dei modi ivi indicati, sono puniti colla detenzione da tre a cinque anni.

Art. 98. Fuori dei casi di complicità, coloro che scientemente e di libera volontà somministrano ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera alle bande menzionate negli articoli 93 e 97, si puniscono colla detenzione da uno a tre anni.

Art. 99. Sono immuni da pena, per il solo fatto di arruolamento di bande armate, o di associazione alle medesime

a) le persone designate negli articoli 93 e 97, ed i complici, se prima od immediatamente dopo la intimazione dell'autorità o della forza pubblica, hanno disciolto le bande, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti;

b) coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione o comando delle bande, prima o immediatamente dopo la detta intimazione, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

Art. 100. In tutti i reati preveduti dagli articoli precedenti le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado a coloro che hanno depredato magazzini, botteghe, depositi d'armi, di munizioni o di viveri, od hanno invaso edifizi pubblici o privati.

Art. 101. È punito colla reclusione per venticinque anni il cittadino che ha portato volontariamente le armi contro il regno.

Art. 102. È punito colla reclusione da venti a venticinque anni

1° chi ha praticato macchinazioni o tenuto intelligenze con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro il regno, o per procurargliene i mezzi, benchè non abbia ottenuto l'intento,

2° chi ha praticato macchinazioni o tenuto intelligenze col nemico per consegnargli città, piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o navi da guerra del regno, per procacciargli uomini, armi, munizioni, viveri o danari, per somministrargli indicazioni sulle forze militari del regno e sui loro movimenti, sulle vie di comunicazione o sui mezzi di trasporto, e in generale per promuovere in qualsiasi modo i vantaggi delle armi nemiche, od impedire o sconcertare a pro del nemico operazioni di guerra;

3° chi, essendo ufficialmente istruito di segreti che interessano la conservazione politica del regno, od essendo ufficialmente incaricato del deposito di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, li ha palesati o comunicati al nemico od ai suoi agenti,

4° chi, fuori dei casi indicati al precedente n 3, essendo venuto in cognizione dei detti segreti od in possesso dei detti piani per via di frode, violenza, corruzione od altro modo doloso, li abbia palesati o comunicati al nemico od a' suoi agenti;

5° chi ha scientemente dato o procurato ricovero, travestimento, aiuto, informazioni o direzioni a spie o soldati del nemico, spediti ad oggetto di esplorazione

Art. 103, § 1. Nei casi preveduti ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle macchinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, si applica la pena dell'ergastolo.

§ 2. Nei casi preveduti ai numeri 3 e 4 del detto articolo, se le comunicazioni furono fatte ad uno Stato non nemico, si applica la pena della relegazione da cinque a quindici anni.

§ 3. La detta pena e quella stabilita dall'art. 102 pei casi preveduti nel n. 4, si diminuiscono di un grado se il reo era venuto in cognizione dei segreti od in possesso dei piani in modo diverso da quelli ivi indicati

Art 104. Chiunque ha infedelmente maneggiato con un altro Stato un affare di cui gli era affidata dal governo la trattazione, è punito colla relegazione da dieci a venti anni, e se ha falsificato o soppresso documenti, colla reclusione per la stessa durata.

Art. 105. Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche se i reati siano commessi a danno degli alleati del regno che fanno la guerra insieme con esso.

Art 106, § 1 Chiunque senza autorizzazione del governo del Re, ha ingaggiato od arruolato cittadini nel regno per militare a pro di un altro Stato, è punito colla detenzione da uno a cinque anni, salvo il caso preveduto dall'art. 102, n. 2.

§ 2 Ogni altro arruolamento od ingaggio di uomini col fine di armarli per uno scopo qualunque non autorizzato dal governo del Re, si punisce colla detenzione da uno a tre anni.

Art. 107, § 1. Il cittadino od abitante del regno, il quale, fuori dei casi preveduti nell'art. 102, numeri 1 e 2, con arruolamenti od altri atti

ostili non approvati dal governo del Re, intrapresi nel regno o fuori, ha esposto lo Stato al pericolo di una guerra, è punito colla relegazione da cinque a dieci anni, e se la guerra ne è derivata, colla reclusione da dieci a venti anni.

§ 2. Se gli atti intrapresi, benchè non ostili, hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, si applica la pena del confino da due a cinque anni

Art 108, § 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'art. 89, fa oltraggio al Re, è punito colla prigionia da due a cinque anni.

§ 2. Se l'oltraggio è fatto alle altre persone indicate nel detto art. 89, si applica la pena della detenzione per la stessa durata.

§ 3 Nei casi preveduti dal presente articolo si procede solamente dietro autorizzazione del ministro di grazia e giustizia

Art. 109. Salve le disposizioni della legge sulla stampa, chiunque ha divulgato o esposto al pubblico scritti e disegni sotto qualunque forma, od ha tenuto discorsi in pubbliche riunioni, al fine di rendere il popolo ostile verso le autorità dello Stato, o di eccitarlo all'odio contro una classe di cittadini od alla inosservanza delle leggi, quando non ne siano derivati reati più gravi, si punisce colla detenzione da tre mesi a due anni.

Art. 110, § 1. L'attentato contro la vita del Sovrano o Capo di un governo straniero, avvenuto nel regno, è punito colla reclusione da dieci a quindici anni.

§ 2. La cospirazione diretta all'attentato e seguita da atti preparatorii nel regno, è punita colla relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 111. Il cittadino che, senza autorizzazione del governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendi da Stato nemico, è punito col confino da uno a due anni.

Art. 112. Alle pene stabilite nel presente titolo si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

TITOLO II.

DEI REATI CONTRO LA RELIGIONE.

Art. 113. Chiunque pubblicamente e con animo deliberato proferisca contumelie o commetta fatti ad oltraggio della religione dello Stato o di altra di cui nello Stato è ammesso il culto, è punito colla deten-

zione da tre mesi ad un anno e colla multa da cinquanta a duemila lire.

Art. 114, § 1. Chiunque impedisce o turba con violenze, minacce od invettive l'esercizio delle funzioni o cerimonie religiose, è punito colla detenzione da tre mesi a due anni e colla multa da cinquanta a tremila lire.

§ 2. Chiunque con animo deliberato turba in altro modo l'esercizio delle funzioni o cerimonie religiose, è punito colla detenzione da sei giorni a tre mesi e colla multa da cinquanta a cento lire.

Art. 115. Chiunque, fingendosi ministro di un culto, ne esercita le funzioni, è punito colla prigionia da uno a cinque anni.

Art. 116. Chiunque, per disprezzo della religione, distrugge, infrange o guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, o fa violenza od oltraggio ai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per ragione delle medesime, è punito colla detenzione da tre mesi a tre anni e colla multa da lire cinquecento a tremila.

Art. 117. Chiunque, nei luoghi riservati al culto, o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, inscrizioni o sepolcri, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno.

Art. 118. Chiunque commette insulti di fatto contro un cadavere umano, o lo sottrae per intiero od in parte, o lo disseppellisce o ne scopre la sepoltura, per fine d'ingiuria, o di superstizione o per altro illecito scopo, purchè il fatto non trapassi in reato più grave, è punito colla detenzione da tre mesi a tre anni.

TITOLO III.

DEI REATI CONTRO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI.

Art. 119. Chiunque, con violenze, minacce o tumulti, impedisce l'esercizio di un diritto politico, è punito colla detenzione da tre mesi a due anni e colla multa da cinquanta a mille lire.

Art. 120, § 1. Chiunque dolosamente altera le liste elettorali, è punito colla detenzione da tre a cinque anni, e nei casi più gravi colla prigionia per la stessa durata, aggiunta sempre la multa da mille a tre mila lire.

§ 2. Colla stessa pena è punito chi, nel corso delle operazioni

elettorali, dolosamente sottrae od aggiunge schede o bollettini, o ne altera il contenuto, od essendo incaricato di iscrivervi un nome da un elettore che non può farlo da sè, vi scrive dolosamente un nome diverso, o in qualunque altro modo falsa la votazione o i risultati della medesima

§ 3 Le dette pene sono accresciute di un grado se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale

Art. 121, § 1. Chiunque ha dato o promesso danaro od altra utilità qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi famigliari o ad un terzo, per ottenere a vantaggio proprio od altrui il voto elettorale o l'astensione dal votare, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno e colla multa da cinquanta a mille lire.

§ 2. Nella stessa pena incorre l'elettore che pel detto scopo ha ricevuto danaro od altra utilità qualunque, o ne ha accettato la promessa.

Art. 122, § 1. I pubblici ufficiali (art. 125) che dolosamente e con abuso delle loro funzioni si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sono puniti colla multa da lire cento a duemila se si tratta di elezioni politiche, e da lire cinquanta a mille se si tratta di elezioni amministrative.

§ 2. Le stesse pene si applicano ai ministri del culto, che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni o discorsi ne' luoghi riservati al culto od in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali

§ 3. Chiunque altro abusi dolosamente di una qualsiasi autorità o potestà che egli abbia sopra taluno allo scopo indicato nei paragrafi precedenti, è punito colla multa da cinquanta a cinquecento lire se si tratta di elezioni politiche, e da venti a cento se si tratta di elezioni amministrative.

Art. 123. In tutti i reati preveduti nel presente capo, se il colpevole è un elettore, si aggiunge la pena della interdizione perpetua dai diritti elettorali, e se è un pubblico ufficiale, anche la interdizione temporanea dal servizio pubblico.

Art. 124. L'azione penale per i reati preveduti negli articoli 119, 120 e 121 si prescrive in un anno a contare dalla chiusura del processo verbale delle operazioni elettorali, semprechè non siano connessi con reati comuni.

TITOLO IV.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMMESSI DAI PUBBLICI UFFICIALI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

Disposizione generale.

Art. 125, § 1. Si considera pubblico ufficiale chiunque ha l'obbligo di adempiere un pubblico incarico dello Stato, della provincia o del comune, o di uno stabilimento od impresa soggetti a tutela o vigilanza governativa, provinciale o comunale.

§ 2. I notai e gli arbitri legalmente costituiti, in tutto ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come pubblici ufficiali.

CAPO I

Del peculato

Art. 126. È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della provincia, del comune o di stabilimenti od imprese aventi i caratteri indicati nell'art. 125, il quale sottrae o trafuga danaro, derrate, merci, carte di credito o valori, di cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia.

Art. 127. Il colpevole di peculato è punito coll'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e colla prigionia da tre a cinque anni se il valore del tolto non supera lire cinquecento, colla reclusione da cinque a dieci anni se supera lire cinquecento ma non cinquemila, e da dieci a quindici anni se supera lire cinquemila.

Art. 128. Se per eseguire o nascondere il peculato, il colpevole ha commesso falsità nei conti, registri o documenti, o ha fatto uso di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato, si applica il massimo della pena più grave.

Art. 129. Quando non concorra la circostanza indicata nell'articolo precedente, se il colpevole, od altri volontariamente per lui, abbia risarcito pienamente il danno civile del peculato prima che sia pronunziata la sentenza definitiva di condanna, la pena si diminuisce da tre a quattro gradi.

CAPO II.

Della concussione.

Art. 130. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo danaro od altra utilità qualunque, è colpevole di concussione e si punisce colla reclusione da cinque a quindici anni, se il fatto non trapassa in reato più grave.

Art. 131, § 1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrare, pagare o promettere a lui o ad un terzo ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse, diritti o simili contribuzioni, o che a tal fine si giova scientemente dell'errore altrui, è colpevole di concussione ed è punito coll'interdizione temporanea dall'ufficio, colla prigionia da tre mesi a tre anni e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.

§ 2. Se per eseguire o nascondere il reato di concussione, il colpevole ha fatto uso di falsità o di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato, si punisce colla reclusione da cinque a quindici anni

CAPO III.

Della corruzione.

Art. 132, § 1. Il pubblico ufficiale che, per fare od omettere un atto del suo ufficio, riceve, in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, e si punisce coll'interdizione temporanea dall'ufficio e colla multa da cinquecento a duemila lire.

§ 2. Si considera dato o promesso al pubblico ufficiale anche ciò che, con scienza di lui, venne dato o promesso ad un terzo.

Art. 133. Il pubblico ufficiale che, per una retribuzione, un premio od una ricompensa qualunque data o promessa, fa od omette qualche cosa contro i doveri del proprio ufficio, è punito colla prigionia da uno a cinque anni, colla multa da tre mille a cinquemila, e colla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 134, § 1. La prigionia di che all'articolo precedente è accresciuta da uno a due gradi

a) se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di parti contendenti in causa civile o di un imputato di contravvenzione;

b) se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione.

§ 2. La stessa pena è accresciuta di due gradi se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di un imputato di reato. Se però in conseguenza della corruzione l'imputato fu condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si infligge al pubblico ufficiale corrotto.

Art. 135. Le pene stabilite nei precedenti articoli si applicano anche al corruttore, ma nei casi più leggieri possono diminuirsi di un grado.

Art. 136. In tutti i casi preveduti dal presente capo le cose o somme che formarono oggetto della retribuzione o ricompensa data, vengono confiscate.

CAPO IV.

Della prevaricazione

Art. 137, § 1. L'avvocato o procuratore che per doni, offerte o promesse collude colla parte avversaria e pregiudica dolosamente la causa del suo cliente, si punisce colla interdizione temporanea dalla sua professione, colla prigionia da tre mesi a tre anni, e colla multa da cento a duemila lire.

§ 2. La pena si accresce da uno a due gradi se il danno recato è irreparabile.

Art. 138. Colle stesse pene è punito l'avvocato o procuratore che nella medesima causa patrocina parti contrarie, o che dopo avere incominciato la difesa di una parte, assume, senza il consenso di questa, la difesa della parte contraria o di chi legittimamente la rappresenta.

Art. 139. Il difensore in causa penale che pregiudica dolosamente la causa del suo difeso, è punito

a) coll'interdizione dall'esercizio della sua professione da sei mesi a tre anni, e colla multa da cento a mille lire, se si tratta di imputato di contravvenzione o di reato punibile coll'interdizione temporanea dai publici uffici o colla multa

b) coll'interdizione dall'esercizio della sua professione da uno a cinque anni e colla prigionia da tre mesi a tre anni, se si tratta di imputato di reato punibile con pena restrittiva della libertà personale diversa dall'ergastolo, reclusione o relegazione, o coll'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) coll'interdizione perpetua dall'esercizio della sua professione, colla prigionia da tre a cinque anni, e nei casi più gravi colla reclusione da cinque a dieci anni, se si tratta di imputato di reato punibile colla reclusione, colla relegazione o coll'ergastolo.

Art. 140. L'avvocato, procuratore o difensore che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover comprare il favore del magistrato o del giurato che deve decidere la causa, o di doverlo rimunerare, è punito colla reclusione da cinque a dieci anni, colla multa da cinquecento a tremila lire, e coll'interdizione perpetua dalla professione.

CAPO V

Dell'abuso d'autorità.

Art. 141, § 1. Oltre i casi espressamente indicati nella legge, il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, si punisce coll'interdizione temporanea dai pubblici uffici e colla detenzione da tre mesi a due anni.

§ 2. Se il pubblico ufficiale ha agito per soddisfare ad una privata passione, è punito colla detenzione da uno a tre anni e coll'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 142, § 1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà personale, è punito colla detenzione da uno a tre anni e coll'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

§ 2. Se il pubblico ufficiale ha agito per soddisfare ad una privata passione, o se in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario venne taluno effettivamente arrestato o detenuto, si applica la prigionia da tre a cinque anni, e si accresce di un grado se l'arresto illegale durò più di un mese.

Art. 143. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti il pubblico ufficiale che giustifichi di avere in buona fede obbedito all'ordine del

suo superiore gerarchico, in materia di sua competenza, non è imputabile, e le pene si applicano al superiore.

Art. 144. I guardiani o custodi delle carceri che ricevono in carcere taluno da persona non avente per legge il diritto di arrestarlo, o lo ricevono senza un ordine scritto dell'autorità competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da questa rilasciato, sono puniti coll'interdizione temporanea dal servizio e colla detenzione da tre mesi ad un anno

Art. 145. Il pubblico ufficiale competente, al quale sia portato reclamo, in qualsiasi forma, contro una illegale detenzione, se dolosamente omette o ricusa di procedere per farla cessare, o di rimettere il reclamo all'autorità che dee giudicarne, si punisce coll'interdizione temporanea dal servizio e colla multa da cinquecento a mille lire.

Art. 146. Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni minaccia, maltratta o con artificii lusinga un imputato, un testimone o perito, per ottenere una confessione od una data deposizione o relazione, o che a tal fine esercita arbitrarie vessazioni verso i loro congiunti, od aggrava illegalmente il trattamento dell'imputato in carcere, è punito, se il fatto non cada sotto la disposizione dell'art. 142, coll'interdizione temporanea dall'ufficio e colla detenzione da sei giorni ad un anno.

Art. 147, § 1 I direttori, custodi o guardiani delle carceri ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni pubblico ufficiale che abbia per ragione d'ufficio un'autorità qualunque sulla medesima, i quali adoperino arbitrarie restrizioni o rigori nel trattamento di essa, o commettano o lascino commettere con essa atti impudici, sono puniti colla prigionia da tre mesi ad un anno e coll'interdizione temporanea dall'ufficio.

§ 2 Qualora gli atti arbitrari od impudici costituissero un reato più grave, si applica al colpevole, come autore o complice, la pena stabilita pel medesimo, accresciuta da uno a due gradi.

Art. 148. Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona o per atti simulati prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti di una pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dar ordini, liquidar conti, regolare o fare pagamenti, od esercitare ufficio di direzione o di sindacato, è punito colla multa non inferiore a lire cento, coll'interdizione perpetua dall'ufficio e colla prigionia.

Art. 149. Il pubblico ufficiale che con danno o pericolo di persone,

affari od interessi pubblici o privati, svela dolosamente un segreto del suo ufficio, o comunica o diffonde atti o documenti ufficiali non destinati alla pubblicità, è punito coll'interdizione temporanea dall'ufficio, e colla detenzione da tre mesi ad un anno.

Art. 150, § 1. Il pubblico ufficiale che, per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contradizione od insufficienza della legge, ricusa di fare un atto del suo ministero o di render giustizia, è punito colla multa da lire cento a mille, e coll'interdizione temporanea dall'ufficio.

§ 2. Se il reato è commesso da due o più pubblici ufficiali per effetto di concerto, si punisce colla multa da lire cinquecento a duemila, e coll'interdizione perpetua dall'ufficio.

Art. 151. Sono parimente puniti colla multa da lire cinquecento a duemila, e coll'interdizione perpetua dall'ufficio

a) i pubblici ufficiali che, in numero di tre o più, abbiano, in seguito di concerto, abbandonato arbitrariamente le proprie funzioni;

b) il pubblico ufficiale che, abbandonando arbitrariamente le proprie funzioni, abbia impedita la trattazione di un affare da lui incominciata.

Art. 152, § 1. Se taluno, per commettere un reato, profitta delle facoltà a lui spettanti come pubblico ufficiale, o si vale dei mezzi che per le stesse facoltà gli sono specialmente concessi, la pena stabilita dalla legge pel reato si accresce sempre di un grado, e vi si aggiunge l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici.

§ 2. La disposizione del presente articolo non si applica ai reati in cui la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.

TITOLO V.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMMESSI DAI PRIVATI.

CAPO I

Dell'usurpazione di pubbliche funzioni.

Art. 153, § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, usurpa funzioni pubbliche civili o militari, esercitandone gli atti, è punito colla detenzione non inferiore a tre mesi, salve le pene pei reati concorrenti.

§ 2. Nella stessa pena incorre il pubblico ufficiale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine od avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

§ 3. Nei due casi precedenti la sentenza è pubblicata per estratto, a spese del condannato, nel foglio destinato alla pubblicazione degli atti ufficiali, nella provincia in cui fu commesso il reato ed in quella in cui il condannato ha domicilio.

CAPO II.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Art. 154, § 1. Chiunque, a fine di esercitare un diritto vero od opinato e con animo di sostituire la propria all'autorità pubblica, si fa illecitamente ragione da sè medesimo, si punisce

a) se ha fatto uso di violenza o minaccia alle persone, colla detenzione da tre mesi a due anni;

b) negli altri casi colla multa da cento a cinquecento lire, a cui il giudice, secondo le circostanze, può sostituire la detenzione da sei giorni a tre mesi.

§ 2. Nel caso preveduto alla lettera *b* del paragrafo precedente, si procede soltanto a querela del danneggiato.

CAPO III.

Della violazione dei sigilli.

Art. 155, § 1. Chiunque deliberatamente infrange, rimove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge e per ordine della competente autorità, a fine di assicurare la conservazione o l'identità di qualche cosa, è punito, semprechè il fatto non costituisca un altro reato, colla detenzione da tre mesi a due anni.

§ 2. Il pubblico ufficiale, per la cui negligenza venne commesso il reato di che nel precedente paragrafo, si punisce colla multa da lire cento a cinquecento e coll'interdizione temporanea dall'ufficio.

CAPO IV.

Della resistenza

Art. 156. Chiunque, nell'atto della esecuzione di leggi, sentenze od ordini della pubblica autorità, si oppone con violenze o minacce agli agenti incaricati della esecuzione medesima, od a coloro che, richiesti, li aiutano nell'esercizio del loro incarico, è colpevole di resistenza.

Art. 157, § 1. La resistenza si punisce

a) colla detenzione da tre mesi a due anni, se fu commessa senz'armi, e da uno a tre anni se fu raggiunto l'intento;

b) colla prigionia da uno a tre anni se fu commessa con armi o da persone palesemente armate, e da tre a cinque anni se fu raggiunto l'intento.

§ 2. Le dette pene si diminuiscono di un grado, se il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, i proprii ascendenti o discendenti, anche adottivi, i fratelli o le sorelle, gli zii o nipoti, od il coniuge.

Art. 158. Qualora l'autorità civile o militare abbia fatte intimazioni od avvertimenti a coloro che si sono riuniti per commettere una resistenza, quelli tra essi che si sono ritirati consegnando od abbandonando le armi, prima che siasi raggiunto l'intento, o che siano intervenute lesioni personali od omicidii, non vanno soggetti nè a procedimento nè a pena, salvo quella incorsa per gli atti già eseguiti, se costituiscono un reato.

CAPO V.

Della pubblica violenza.

Art. 159. È colpevole di pubblica violenza

1° chi usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, per costringerlo a fare un atto del suo ufficio, o mentre esercita le sue funzioni, o per ragione delle medesime;

2° chi usa violenza o minaccia alle persone o sulle cose, per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni.

Art. 160. Si considerano come reati di pubblica violenza anche le radunate di dieci o più persone tendenti con violenze o minacce ad impedire l'esecuzione di una legge o di un ordine, o ad ottenerne la rivocazione, o ad influire sulle deliberazioni dell'autorità, ovvero ad impedire

o turbare nel loro esercizio stabilimenti od uffizi pubblici, pubbliche amministrazioni od imprese.

Art 161. La pubblica violenza si punisce

a) colla detenzione da uno a tre anni se fu commessa senz'armi, e da tre a cinque anni se fu raggiunto l'intento

b) colla detenzione da tre a cinque anni se fu commessa con armi, o da persone palesemente armate, e colla relegazione da cinque a dieci anni se fu raggiunto l'intento.

CAPO VI.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

Art. 162. Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, si fa promettere o riceve dolosamente danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comprare il loro favore o di doverli rimunerare, si punisce colla prigionia da due a cinque anni e con multa da cento a duemila lire, avuto riguardo alla maggiore o minore dignità dei pubblici ufficiali, oltre la confisca di ciò che ha ricevuto o del suo prezzo.

CAPO VII

De' reati commessi contro pubblici ufficiali nell' esercizio delle loro funzioni o per ragione delle medesime

Art. 163, § 1 Fuori dei casi specialmente contemplati dalla legge, i reati commessi contro un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o per ragione delle medesime, benchè cessate, o per odio contro l'autorità, sono puniti colla pena ordinaria accresciuta di un grado

§ 2 Nei casi di che nel precedente paragrafo, l'azione penale si esercita sempre d'ufficio

CAPO VIII.

Degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 164, § 1 Il ministro del culto che coll'indebito rifiuto del proprio ministero turba la pace delle famiglie o l'ordine pubblico, si punisce

colla detenzione da tre mesi a due anni e colla multa da cento a duemila lire, e nei casi più gravi si aggiunge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

§ 2 Il ministro del culto rifiuta indebitamente il proprio ministero quando prende a motivo o pretesto l'obbedienza che taluno abbia prestata alle leggi ed alle autorità dello Stato, o l'esercizio di facoltà, diritti od uffici che le leggi medesime hanno attribuito o riconosciuto.

Art. 165. I ministri del culto che esercitano atti di culto esterno contro il divieto opposto dal governo, si puniscono colla detenzione da sei giorni a tre mesi e colla multa da cento a duemila lire.

Art 166. L'inosservanza delle regole vigenti circa la necessità dell'assenso del governo alla pubblicazione ed esecuzione di provvedimenti in materia di culto, si punisce colla multa da cinquecento a mille lire

CAPO IX.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Art 167. L'agente della forza pubblica che ricusa di eseguire una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa, si punisce colla detenzione da tre mesi a due anni.

Art. 168, § 1 Coloro che, chiamati in qualità di testimoni avanti l'autorità, hanno ottenuto di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa, od essendosi presentati ricusano illegittimamente di rendere testimonianza, sono puniti colla detenzione da tre mesi a due anni, salve le pene pei falsi certificati che avessero prodotti.

§ 2 La presente disposizione si applica anche ai giurati ne'giudizi penali, quando abbiano ottenuta l'esenzione allegando una circostanza falsa.

Art. 169 Coloro che, esercitando pubblicamente un'arte o professione, ricusano senza giusta causa di presentarsi alla richiesta loro legalmente fatta dall'autorità, per dare il loro giudizio, o prestare l'opera loro in verificazioni concernenti la giustizia, sono puniti colla multa da cinquanta a cento lire, e nei casi più gravi anche coll'interdizione temporanea dall'esercizio dell'arte o professione

TITOLO VI.

DEI REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I.

Della calunnia

Art. 170. È colpevole di calunnia chiunque, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico avente obbligo per legge di darne notizia all'autorità competente, incolpa dolosamente di un fatto punibile taluno ch'egli sa essere innocente, o ne finge le tracce, o ne simula gli indizi, perchè ne sia giudizialmente imputato.

Art. **171,** § 1. Se pel fatto punibile falsamente apposto ebbe luogo contro il calunniato una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, il calunniatore soggiace alla stessa pena che fu inflitta al calunniato, e che in ogni caso non può essere minore di tre mesi di prigionia.

§ 2. Se però la pena a cui fu condannato il calunniato fosse l'interdizione dai pubblici uffici, il calunniatore soggiace anche alla prigionia da uno a tre anni se l'interdizione è temporanea, e da tre a cinque anni, se è perpetua.

Art. **172.** Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore si punisce

a) colla reclusione da dieci a venti anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile coll'ergastolo,

b) colla reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile colla reclusione non inferiore a dieci anni o colla relegazione non inferiore a quindici,

c) colla prigionia da tre a cinque anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile colla reclusione non superiore a dieci anni o colla relegazione non superiore a quindici,

d) colla prigionia da tre mesi a tre anni in tutti gli altri casi.

Art. **173,** § 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia prima che contro il calunniato sia pronunziata sentenza, la pena si diminuisce da due a tre gradi.

§ 2. Se la ritrattazione spontanea ha luogo prima di qualsiasi atto di procedimento, il calunniatore va esente dalle pene minacciate per la calunnia, ma può essere punito per titolo di diffamazione.

CAPO II.

Della falsa testimonianza, della falsa perizia e della relazione falsa d'interprete

Art. 174. Commette il reato di falsa testimonianza chiunque, chiamato a deporre avanti l'autorità giudiziaria, scientemente depone il falso o nega il vero

Art. 175. La falsa testimonianza in materia civile si punisce colla prigionia da uno a cinque anni.

Art. 176. La falsa testimonianza in materia penale si punisce

a) se fu fatta a danno dell'imputato, colle pene stabilite negli articoli 171 e 172 per la calunnia, le quali si accrescono di un grado se fu fatta nel dibattimento orale,

b) se fu fatta in favore dell'imputato, colla prigionia da uno a tre anni, e da tre a cinque anni se fu fatta nel dibattimento orale,

c) se fu fatta in favore dell'imputato in un procedimento di contravvenzione, colla prigionia da sei giorni a tre mesi

Art. 177. In tutti i casi la pena si diminuisce di un grado se la testimonianza fu prestata senza giuramento

Art. 178. Non è punita la falsa testimonianza

a) quando chi l'ha prestata aveva per legge la facoltà di astenersi dal deporre, semprechè abbia deposto in favore dell'imputato, e non abbia espressamente rinunziato alla facoltà medesima od occultata la causa per cui questa gli era attribuita,

b) quando, manifestando il vero, sì nel giudizio penale che nel giudizio civile, avrebbe esposto a procedimento penale sè medesimo, o il suo coniuge, gli ascendenti o discendenti, anche adottivi, i fratelli o le sorelle, gli zii o nipoti, o gli affini nei medesimi gradi

c) quando il testimone, sì nel giudizio penale che nel giudizio civile, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero in tempo utile alla giustizia, e se vi fu dibattimento orale prima che il medesimo sia stato dichiarato chiuso.

Art. 179. Le disposizioni degli articoli 175, 176, 177 e 178 si applicano anche ai periti ed agli interpreti che in tale loro qualità, avanti l'autorità giudiziaria, hanno scientemente dato informazioni o pareri mendaci

Art. 180, § 1 Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso od a negare il vero in giudizio, è punito, se la falsa

testimonianza, perizia od interpretazione ebbe luogo, colle pene rispettivamente stabilite negli articoli 175, 176 e 177, le quali potranno anche aumentarsi di un grado, ma se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata, il subornatore è punito come colpevole di tentativo.

§ 2. Le stesse pene si diminuiscono da uno a due gradi se il subornatore è l'imputato od una delle persone indicate nell'art 178, lett. *b*.

§ 3. Ciò che fu dato dal subornatore si confisca.

CAPO III.

Della simulazione di reato

Art. 181. Chiunque scientemente denunzia all'autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico avente obbligo di farne rapporto all'autorità competente, un fatto punibile non vero, oppure ne finge per modo le tracce che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno, e nei casi più gravi fino a due anni, qualora il fatto non cada sotto il titolo della calunnia.

CAPO IV.

Del favoreggiamento di reati e di delinquenti

Art. 182. Chiunque scientemente aiuta taluno ad assicurare il profitto di un reato, punibile con pene restrittive della libertà personale, o ad eludere le investigazioni dell'autorità od a sottrarsi alle sue ricerche, o scientemente sopprime o in qualsiasi modo disperde le tracce o gli indizi di un reato, punibile colle pene anzidette, qualora il fatto non costituisca complicità od altro reato più grave, è colpevole di favoreggiamento.

Art. 183, § 1. Il colpevole di favoreggiamento si punisce colla detenzione, e ne' casi più gravi colla prigionia. La pena però non potrà mai superare in durata la metà di quella minacciata dalla legge all'autore del reato.

§ 2. Va impunito il favoreggiamento prestato per proteggere la persona del delinquente dai congiunti indicati nell'art. 178, lett. *b*.

CAPO V

Dell'omesso referto di reati.

Art. 184. L'ufficiale della polizia giudiziaria che avendo, nell'esercizio delle sue funzioni, acquistata notizia di un reato pel quale si procede d'ufficio, abbia volontariamente omesso di farne rapporto, è punito, salvo il disposto degli articoli 132 e 133, coll'interdizione temporanea dall'ufficio.

Art. 185. I medici, i chirurghi, le levatrici ed ogni altro ufficiale di sanità, che avendo prestata l'assistenza della loro professione in casi, che possano presentare caratteri di reato contro le persone, hanno omesso di farne referto entro ventiquattro ore, e, se vi fu pericolo, immediatamente, all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, sono puniti, quando il fatto non costituisca favoreggiamento, colla multa da lire cento a cinquecento, e inoltre, nei casi più gravi, coll'interdizione temporanea dalla loro professione.

CAPO VI

Della evasione degli arrestati e della inosservanza delle pene.

Art. 186, § 1. Chiunque, essendo in arresto per ordine dell'autorità competente, riesce ad evadere usando violenza alle persone o mediante rottura di recinti, o scalamento o chiavi false, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno.

§ 2. Se la violenza alle persone venne commessa con armi, la pena si accresce da uno a due gradi.

Art. 187, § 1. L'arrestato che nei modi indicati nel § 1 dell'articolo precedente, si sottrae alla pena inflittagli, è punito con un prolungamento della pena medesima da uno a sei mesi, se la pena è la prigionia o la detenzione, e da sei mesi ad un anno, se la pena è la reclusione o la relegazione. Ma se la violenza alle persone fu commessa con armi il prolungamento si raddoppia.

§ 2. Il condannato all'ergastolo, che si sottrae alla pena, si punisce colla cella di rigore da un mese ad un anno, e se commise violenza, da un anno a due.

Art. 188, § 1. Chiunque dolosamente in qualsiasi modo ha fatto evadere un arrestato o condannato, o gli ha facilitata l'evasione, si punisce colla detenzione da tre mesi a due anni.

§ 2. Se però, per procurare o facilitare l'evasione, ha usato alcuno dei modi indicati nell'art. 186, od ha somministrato le armi o gli stromenti, si punisce colla prigionia da tre a cinque anni.

§ 3. La sola somministrazione di armi o stromenti atti ad agevolare l'evasione, se questa non è avvenuta, è punita colla detenzione da tre mesi ad un anno.

Art. 189. Se l'evaso si ricostituisce spontaneo in arresto, la pena stabilita nell'art. 186 si diminuisce da uno a due gradi, quella stabilita nell'art. 187 § 1 si riduce a metà; e quella stabilita nell'art. 187 § 2 si rimette interamente.

Art. 190, § 1. Le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato, qualora questi sia evaso in qualunque modo con loro connivenza, si puniscono colla prigionia da tre a cinque anni, e colla interdizione perpetua dal servizio, e nei casi preveduti dall'art. 188, § 2, colla reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Le stesse persone, qualora l'arrestato sia evaso per loro negligenza, si puniscono colla detenzione da tre mesi ad un anno e coll'interdizione temporanea dal servizio.

Art. 191. I direttori, custodi o guardiani delle carceri ed i loro dipendenti, i quali senza autorizzazione permettono che un arrestato o condannato si allontani anche temporaneamente dal luogo ove deve rimanere in arresto o scontare la pena, si puniscono colla prigionia da tre mesi ad un anno e coll'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 192. L'inosservanza delle pene del confino e dell'esilio si punisce colla detenzione per la durata del residuo delle pene medesime, ridotta però pei condannati al confino alla metà, e pei condannati all'esilio ad un terzo.

Art. 193. Il condannato che non osserva le interdizioni indicate nell'art. 27, è punito colla multa da cinquanta a cinquecento lire, e nei casi più gravi colla detenzione da sei giorni a tre mesi, ferme restando le interdizioni pronunziate

TITOLO VII.

DEI REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.

CAPO I

Dell'instigazione a delinquere

Art. 194, § 1. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'art. 109, si è adoperato per indurre altri a commettere un reato, se l'eccitamento non fu raccolto o se non fu seguito da atti esecutivi, è reo di instigazione a delinquere.

§ 2. L'instigazione a delinquere, salvo il disposto dell'art. 96, si punisce colla detenzione da tre mesi a due anni, e nei casi più lievi colla multa da cinquanta a mille lire.

CAPO II.

Dell'associazione per delinquere

Art. 195, § 1. Coloro che in numero di tre o più si sono in qualsiasi modo associati per commettere reati, benchè di specie non ancora determinata, si puniscono, pel solo fatto dell'associazione, colla prigionia da tre a cinque anni.

§ 2. Se l'associazione è di persone armate che scorrano le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 196. Fuori dei casi di complicità, coloro che scientemente e di libera volontà somministrano ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera agli associati contemplati nel § 2 dell'articolo precedente, sono puniti colla prigionia, e secondo i casi col confino, da tre a cinque anni.

Art. 197. Alle pene stabilite negli articoli precedenti si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia

Art. 198. Se i membri dell'associazione, in conseguenza di essa, o profittando del timore che l'associazione incute, hanno consumato o tentato un reato, la pena di questo si accresce di un grado, applicate altresì le norme del titolo VI, libro I.

CAPO III

Delle armi.

Art. 199. In tutti i casi, nei quali la legge parla di armi o di persone armate, s'intendono comprese tanto le armi proprie quanto le improprie.

Art. 200, § 1. Sono armi proprie le armi bianche destinate principalmente ed ordinariamente all'offesa e tutte le armi da sparo.

§ 2. Sono armi improprie gli stromenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, che hanno una destinazione diversa da quella indicata nel paragrafo precedente, quando se ne sia fatto uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare

Art. 201. Fra le armi proprie la legge considera come insidiose

a) gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno,

b) le armi bianche di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze,

c) le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia di lunghezza inferiore a centosessanta millimetri, e le bombe.

Art. 202, § 1 Chiunque fabbrica, introduce nello Stato, vende od espone in vendita, o porta fuori della propria abitazione armi insidiose, si punisce colla detenzione da tre mesi a due anni

§ 2. Se il colpevole è un ozioso o un vagabondo, o se fu già condannato per reato contro le persone o la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, si punisce colla prigionia da uno a tre anni, e si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia da uno a cinque anni, dopo scontata la pena.

Art. 203. Le pene stabilite nell'articolo precedente si accrescono di un grado, se le armi vennero portate di notte, o in occasione di feste, solennità o spettacoli, dove sia pubblico concorso.

Art. 204. Le persone contemplate nel § 2 dell'art. 202, che ritengono in casa od in altro luogo armi insidiose, si puniscono colla prigionia da sei giorni a tre mesi.

Art. 205. Le pene stabilite nel presente capo si applicano anche quando il colpevole sia trovato possessore o portatore di singole parti di armi, o di armi smontate, qualora risulti che esso le può facilmente ricomporre e montare.

TITOLO VIII.

DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I.

Della falsa moneta e della frode monetaria

Art. 206. È colpevole di falsa moneta

a) chi contraffà dolosamente monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nel regno o fuori,

b) chi altera dolosamente in qualsiasi modo le dette monete sincere, sia diminuendone l'intrinseco valore, sia dandovi l'apparenza di un valor superiore,

c) chi, di concerto cogli autori o complici di una contraffazione od alterazione di monete, le mette in circolazione o le spende

Art. 207, § 1. Il colpevole di falsa moneta si punisce

a) colla prigionia da tre a cinque anni e colla multa da cinquanta a cento lire, se il valor legale rappresentato dalla moneta contraffatta o alterata non supera lire cinquanta;

b) colla reclusione da cinque a dieci anni e colla multa da lire cento a mille, se il detto valore supera lire cinquanta, ma non cinquecento,

c) colla reclusione da dieci a quindici anni e colla multa non inferiore a lire mille, se il detto valore supera lire cinquecento.

§ 2. In tutti i casi preveduti dal paragrafo precedente si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 208, § 1. Colle stesse pene, aggiunta sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, si punisce

a) chi contraffà dolosamente carte aventi corso forzoso nel regno o fuori, e carte di pubblico credito nazionali o straniere aventi valore legale o commerciale,

b) chi altera dolosamente in qualsiasi modo le dette carte, dandovi l'apparenza di maggior valore,

c) chi, di concerto cogli autori o complici di una contraffazione od alterazione delle dette carte, le mette in circolazione o le spende

§ 2. Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito tutte le carte, tanto nominative quanto al portatore, che sono emesse dai governi o da stabilimenti a ciò legittimamente autorizzati, e che hanno corso in commercio come titoli creditorii

Art. 209, § 1. Chiunque, senza concerto cogli autori o complici dei reati preveduti nei precedenti articoli, mette in circolazione come sincere e per il valore apparente, monete o carte da lui riconosciute per contraffatte od alterate, è colpevole di frode monetaria, e si punisce colla prigionia da tre mesi ad un anno; ma se il valore legale delle dette monete o carte non supera lire cinquanta, si punisce con una multa eguale al decuplo del valore medesimo.

§ 2. La pena sarà in ogni caso una multa eguale al doppio del valore anzidetto, non mai però superiore a lire cinquecento, se il colpevole aveva in buona fede ricevute le monete o carte per sincere.

Art. 210. Chiunque dolosamente fabbrica o ritiene conii, torchi, forme, lastre o stromenti destinati alla contraffazione od alterazione delle monete o delle carte prevedute nel presente capo, è punito colla prigionia da uno a cinque anni.

Art. 211. Sono immuni da pena quelli tra gli autori o complici di una contraffazione od alterazione di monete o di carte, i quali, dandone avviso all'autorità prima di qualsiasi procedimento, siano riusciti ad impedirne la circolazione.

CAPO II.

Della contraffazione ed alterazione di sigilli e bolli pubblici e delle loro impronte.

Art. 212, § 1. È punito colla reclusione da dieci a quindici anni chi contraffà dolosamente il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del governo del Re, sebbene non ne abbia fatto uso.

§ 2. Colla stessa pena è punito chi, senza essere colpevole della contraffazione, fa uso scientemente del sigillo contraffatto.

Art. 213, § 1. È punito colla prigionia da uno a cinque anni chi contraffà dolosamente il sigillo di una autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, o di un notaio, sebbene non ne abbia fatto uso.

§ 2. Colla stessa pena è punito chi, senza essere colpevole della contraffazione, fa uso scientemente del sigillo contraffatto.

Art. 214, § 1. Chiunque in qualsiasi modo contraffà dolosamente il bollo della carta bollata, de' francobolli e delle marche da bollo del governo, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito colla prigionia da tre a cinque anni e colla multa da cinquanta a cinquecento lire, e se il danno recato ai diritti dello Stato od ai privati superò lire cinquecento,

colla reclusione da cinque a dieci anni e colla multa da cinquecento a duemila lire.

§ 2. La dolosa fabbricazione della carta filogranata per l'applicazione dei bolli, se questa non ebbe luogo, si punisce colla prigionia da uno a tre anni.

Art. 215, § 1. Chiunque dolosamente contraffà od altera i bolli, i punzoni, i marchi, destinati per disposizione del governo o delle leggi ad essere apposti sopra derrate, piante, macchine, merci, pesi e misure, materie d'oro e d'argento e simili, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito colla prigionia da tre mesi a cinque anni e colla multa da cento a duemila lire.

§ 2. Colla stessa pena è punito chi, senza essere colpevole della contraffazione od alterazione, fa uso scientemente dei bolli, punzoni e marchi contraffatti o alterati.

Art. 216. La contraffazione od alterazione delle sole impronte dei bolli, sigilli, punzoni e marchi contemplati nel presente capo, qualunque sia il mezzo con cui furono ottenute, si punisce colle pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, diminuite di uno a due gradi.

Art. 217. È punito colla multa da cinquanta a cento lire chi ritiene scientemente i sigilli e bolli contraffatti od alterati, i conii e stromenti destinati alla contraffazione od alterazione dei medesimi, la carta filogranata falsa, e le piastre e i torchi per la stampa di essa.

Art. 218. Chiunque, senza esservi autorizzato, fa dolosamente uso di sigilli, bolli, marchi e punzoni di una pubblica autorità, di un pubblico ufficio o di un notaio, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno, e se il danno recato supera lire cinquecento colla detenzione da uno a tre anni, aggiunta sempre la multa da cinquecento a duemila lire.

CAPO III.

Del falso in documenti.

Art. 219, § 1. Commette il reato di falso in pubblico documento il pubblico ufficiale o notaio che nell'esercizio delle sue funzioni forma dolosamente in tutto od in parte, un documento falso od altera un documento vero in altrui pregiudizio anche meramente possibile ed è punito

a) colla reclusione da dieci a quindici anni e coll'interdizione perpetua dall'ufficio o dalla professione se il documento è uno di quegli atti pubblici che per legge fanno fede fino ad iscrizione in falso,

b) colla reclusione da cinque a dieci anni e coll'interdizione perpetua dall'ufficio o dalla professione, se il documento è uno degli altri atti di qualunque specie che il pubblico ufficiale o notaio è autorizzato a rilasciare nell'esercizio delle sue funzioni.

§ 2 La disposizione della lettera *a* del paragrafo precedente si applica anche al pubblico ufficiale o notaio che, ricevendo o redigendo uno degli atti ivi indicati, ne abbia dolosamente falsato il contenuto, attestando come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non vere.

Art **220.** Il pubblico ufficiale o notaio che dolosamente rilascia copia autentica di un documento pubblico che non esiste, o copia diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito colle pene stabilite nell'articolo precedente, diminuite da uno a due gradi.

Art. **221.** Ogni altra persona che commette il reato di falso nei modi preveduti nel § 1 dell'art 219 si punisce, se trattasi dei documenti pubblici indicati alla lettera *a*, colla reclusione da cinque a dieci anni, e se trattasi dei documenti indicati alla lettera *b*, colla prigionia da tre a cinque anni

Art **222.** Per l'applicazione delle pene stabilite negli articoli precedenti sono equiparati ai documenti pubblici indicati nell'art. 219 § 1 lettera *a* le lettere di cambio, e i biglietti all'ordine.

Art. **223.** Chiunque, fuori del caso di complicità, attesta falsamente al pubblico ufficiale o notaio la identità di una persona, si punisce colla prigionia da tre mesi ad un anno

Art **224.** Commette il reato di falso in documento privato chiunque dolosamente forma in tutto od in parte un documento privato falso, od altera un documento privato vero, idoneo a creare od a far presumere diritti o a liberare da obbligazioni, ed è punito colla prigionia da due a cinque anni.

Art. **225,** § 1. Se il falso in documento venne commesso per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, si applica la detenzione da tre mesi a due anni qualora si tratti di documento pubblico, e da sei giorni ad un anno qualora si tratti di documento privato.

§ 2. La verità dei fatti però, a cui il documento si riferisce, non può provarsi che nei casi e nei modi ammessi dalla legge civile.

Art. **226.** Chiunque scientemente fa uso o in qualunque modo scientemente profitta di un documento falso, si punisce, ove non sia complice nella falsità,

a) colla reclusione da cinque a dieci anni, se trattasi di documento pubblico della specie indicata nella lettera *a* del § 1 dell'art. 219, o di lettere di cambio o biglietti all'ordine;

b) colla prigionia da tre a cinque anni, se trattasi di qualunque altro pubblico documento;

c) colla prigionia da uno a cinque anni, se trattasi di documento privato falso, o di una delle copie false menzionate nell'art 220.

Art. 227, § 1. Non si può procedere a giudizio per reato di falso in documenti privati, o di uso de'medesimi, se prima non siasi dal giudice fatta all'imputato l'interpellanza, se intenda o no servirsi del documento.

§ 2. Se in seguito dell'interpellanza l'imputato dichiara di voler far uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni, l'istruzione sulla falsità viene proseguita

§ 3 Decorso il suddetto termine, qualsiasi dichiarazione dell'imputato non produce alcun effetto.

Art 228, § 1 L'interpellanza non ha luogo

a) per gli autori o complici che non siano interessati a servirsi del documento;

b) se, essendo già stata fatta nel giudizio civile, l'imputato abbia dichiarato di volersi servire del documento, od abbia lasciato trascorrere inutilmente il termine surriferito,

c) se l'imputato abbia già tratto profitto dal documento.

§ 2. L'interpellanza non può mai aver luogo, se si tratta di lettere di cambio o di biglietti all'ordine.

Art 229. La dolosa soppressione o distruzione in tutto od in parte di un documento originale, o della copia di un documento che, secondo la legge, può servire di originale in mancanza di questo, si punisce come il reato di falso.

CAPO IV.

Della falsificazione ed alterazione di passaporti, fogli di via e di soggiorno, licenze e certificati, ed altri documenti

Art. 230. È punito colla prigionia da tre mesi a tre anni

1° chi falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze;

2° chi nei documenti sopra accennati, ma sinceri, commette una alterazione per riferirli a persone, luoghi o tempi, per i quali non furono rilasciati, o per farne falsamente apparire come eseguite le vidimazioni od altre condizioni richieste per la loro validità ed efficacia.

Art 231. È punito colla prigionia da tre mesi a due anni

1° chi, non avendo avuto parte nella esecuzione del reato preveduto nel precedente articolo, fa uso scientemente di passaporti, fogli di via o di soggiorno o licenze, falsificati o alterati;

2° chi cede ad altri, perchè ne faccia uso, passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze proprii o di un terzo, e chi li riceve e ne fa uso.

Art. 232. È punito colla prigionia da tre mesi ad un anno chi, nel farsi rilasciare tali documenti sinceri, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome o falsa qualità, e chi concorre scientemente a farne attestazione all'autorità che li rilascia.

Art. 233, § 1 Il medico, il chirurgo, od altro ufficiale di sanità, che, in tale sua qualità, rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a far fede presso la pubblica autorità, è punito colla multa da cinquanta a cinquecento lire

§ 2. Se vi fu corruzione, si applica la detenzione da tre mesi ad un anno e l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

§ 3 Alla pena della detenzione da tre mesi ad un anno soggiace anche il corruttore.

Art. 234. Il pubblico ufficiale o notaro il quale, fuori del caso previsto nel § 2 dell'art. 219, abbia, in un certificato o in qualunque altro atto del suo ufficio, dolosamente dichiarati fatti non veri, è punito colla prigionia da tre mesi ad un anno e nei casi più gravi anche coll'interdizione dall'ufficio o dalla professione, fino a cinque anni.

Art. 235. Il pubblico ufficiale, o chiunque vi è autorizzato per legge, il quale scientemente rilascia un falso attestato di buona condotta, o di indigenza, o di altre circostanze atte a procacciare alla persona in esso nominata la beneficenza o la fiducia del governo, dei comuni, degli stabilimenti pubblici o dei particolari, od il conseguimento di impieghi, uffici o servizi pubblici, o di pubbliche funzioni, o di altri favori o beneficj di legge, è punito colla multa da cinquanta a mille lire, e nei casi più gravi anche coll'interdizione dall'ufficio o dalla professione, fino a tre anni.

Art. 236. Il privato che, sotto nome di medico, chirurgo o di altro ufficiale di sanità, o sotto nome di pubblico ufficiale, falsifica un attestato della specie indicata negli articoli 233 e 235, o ne altera uno sincero, per riferirlo a persona diversa da quella in esso nominata, e chi fa scientemente uso di tale attestato così falsificato o alterato, è punito colla prigionia da tre mesi ad un anno

Art. 237. Chiunque, per trarre in errore una pubblica autorità, le presenta un pubblico documento sincero, e lo attribuisce, contro verità, a sè stesso o ad altri, è punito colla prigionia da sei giorni ad un anno.

TITOLO IX.

DEI REATI CONTRO IL COMMERCIO E LE INDUSTRIE.

CAPO I.

Della bancarotta.

Art. 238, § **1.** Il commerciante che per le disposizioni del codice di commercio è colpevole di bancarotta semplice, si punisce, nei casi in esso indicati agli articoli 698, 699 e 701, colla detenzione.

§ 2. I pubblici mediatori colpevoli di bancarotta semplice, secondo l'art. 700, si puniscono inoltre coll'interdizione temporanea dalla professione.

Art. 239, § 1. Coloro che per le disposizioni degli articoli 703 e 704 del codice di commercio sono colpevoli di bancarotta fraudolenta, si puniscono colla reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Se i colpevoli sono pubblici mediatori si applica inoltre l'interdizione perpetua dalla professione

Art. 240. Al sindaco di un fallimento, colpevole per le disposizioni dell'art. 709 del detto codice di commercio, sono applicabili le disposizioni sul peculato

Art 241. Restano ferme le disposizioni penali degli articoli 706, 707, 708, 710, 711 e 712 del codice di commercio, ma nel caso previsto dall'art. 710, alla pena del carcere è surrogata quella della prigionia.

CAPO II.

Dell'impedita libertà del lavoro e del commercio, e delle frodi nei commerci e nelle industrie.

Art. 242. È punito colla detenzione da tre mesi a due anni

1° chi per mezzo di violenze o minacce restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro e del commercio;

2° chi per mezzo di violenze, minacce od artificj colpevoli sia riuscito a produrre o mantenere la cessazione del lavoro, allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione di salari, o patti diversi da quelli stabiliti

Art. 243, § 1 Sono puniti colla detenzione da tre mesi ad un anno e

colla multa da lire cinquecento a duemila coloro che dolosamente colla diffusione di false notizie, o con altri artificj, hanno prodotto sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito od azioni industriali, o degli effetti ammessi a far parte delle liste di borsa.

§ 2. La pena si accresce di un grado, se le false notizie e gli artificj vennero adoperati per far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità.

§ 3. La pena si accresce di due gradi, se il reato è commesso da pubblici mediatori

Art. 244. Chiunque nel vendere o nel comprare fa uso dolosamente di pesi o di misure in qualunque modo alterate, è punito colla prigionia da sei giorni a tre mesi e colla multa da cinquanta a cinquecento lire, oltre la pena per la frode che fosse stata commessa.

Art. 245, § 1. Chiunque falsifica od altera sostanze alimentari destinate ad essere poste in commercio è punito colla prigionia da sei giorni ad un anno e colla multa da cinquanta a mille lire.

§ 2 Colla stessa pena è punito chi scientemente pone in commercio tali sostanze falsificate od alterate

Art. 246. Chiunque, vendendo od esponendo in vendita semi di bachi da seta, concimi od altre sostanze per uso dell'agricoltura, inganna il compratore sulla loro natura, composizione o provenienza, è punito colla prigionia da tre mesi ad un anno e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.

Art 247, § 1. Nei casi preveduti dagli articoli 245 e 246 le sostanze, merci o derrate in essi indicate si confiscano

§ 2. La sentenza di condanna può altresì ordinare che copia od estratto di essa sia affisso alla porta dello stabilimento e del domicilio del condannato.

Art. 248, § 1. Ferme stanti le disposizioni delle leggi particolari sui privilegi industriali e sui diritti d'autore, chiunque in danno altrui contraffà i nomi, marchi e bolli degli autori di opere dell'ingegno, e dei fabbricatori, speditori e imprenditori di commercio ed industrie, od i disegni e modelli industriali ai medesimi spettanti, si punisce, a querela di parte, colla multa da cento a duemila lire

§ 2. Il danneggiato può chiedere inoltre che la sentenza di condanna venga inserita a spese del condannato in un giornale designato da lui.

CAPO III.

Della impedita libertà degli incanti.

Art. 249, § 1. Chiunque impedisce o turba con violenze o minacce la libertà degli incanti, o delle offerte ovvero con danaro, doni, promesse od artificj colpevoli allontana gli offerenti, è punito colla prigionia da tre mesi ad un anno e colla multa da lire cinquecento a cinquemila

§ 2. Sono nulle le convenzioni dirette allo scopo suindicato e, ad istanza di chi vi ha interesse, sarà annullata anche l'aggiudicazione avvenuta a favore del colpevole.

CAPO IV.

De' reati de' fornitori di pubblici approvvigionamenti

Art. 250, § 1. Ferme stanti le disposizioni del codice penale militare, coloro che hanno assunto una impresa di forniture destinate all'armata di terra o di mare, se le hanno fatte mancare dolosamente, sono puniti colla prigionia da tre a cinque anni e colla multa da lire cinquecento a cinquemila.

§ 2. Colle stesse pene sono puniti, nei casi medesimi, i fornitori degli stabilimenti carcerarj o dei pubblici ospedali e manicomj.

Art. 251. La frode commessa nella natura, qualità o quantità delle cose a cui si riferisce l'impresa di fornitura, si punisce colle pene stabilite per le frodi in generale, accresciute di un grado.

TITOLO X.

DEI REATI CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA

Art 252. Chiunque, avvelenate dolosamente cose destinate alla consumazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o la salute di un numero indeterminato di persone, è punito colla reclusione da cinque a dieci anni, quando però il fatto, per le conseguenze che ne siano derivate, non costituisca un reato punito con pena più grave.

Art. 253, § 1. Chiunque, per fine di lucro, ha scientemente mescolato a sostanze alimentari, o ad altre merci o derrate poste in commercio, sostanze pericolose alla salute, è punito colla prigionia da tre mesi a due anni e colla multa da cinquecento a duemila lire, quando però il fatto, per le conseguenze che ne siano derivate, non costituisca un reato punito con pena più grave.

§ 2. Le dette sostanze, merci o derrate saranno sempre confiscate, anche quando non vi sia stata condanna od appartengano a un terzo, e potrà anche ordinarsene la distruzione.

TITOLO XI.

DEI REATI CONTRO IL PUDORE E CONTRO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPO I

Dello stupro violento e dell'oltraggio al pudore.

Art. 254, § 1. Commette il reato di stupro violento chi, mediante unione carnale, abusa di una persona dell'uno o dell'altro sesso, ridotta nella impotenza di resistergli in conseguenza di violenza, minacce od artificj colpevoli a tal fine adoperati.

§ 2. Lo stupro violento si punisce colla reclusione da cinque a dieci anni.

§ 3. La pena non può essere applicata nel minimo del grado se lo stupro fu commesso in donna coniugata, od in maschio, od in persona che non abbia compiuta l'età d'anni 15.

Art. 255. § 1. Si considera come colpevole di stupro violento colui che, senza adoperare violenza, minacce od artificj colpevoli, abusa, mediante unione carnale, di una persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale nel momento del fatto

a) non abbia ancora compiuti gli anni dodici; ovvero

b) sia inferma di mente; ovvero

c) si trovi nell'impotenza di resistere per qualsiasi causa non procurata per il fine dello stupro o indipendente dal fatto del colpevole.

§ 2. Nel caso indicato nella lettera *a* si applica la reclusione da cinque a dieci anni, negli altri casi la prigionia da tre a cinque anni, osservato il disposto dell'art. 254, § 3.

Art. 256. Chiunque, coi mezzi e nelle condizioni indicate nell'articolo 254, commette con persona dell'uno o dell'altro sesso un atto qualunque di libidine, che non costituisca tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, e si punisce colla prigionia da tre a cinque anni, osservato il disposto dell'art. 254, § 3.

Art. 257, § 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti del presente capo si accrescono di un grado se il reato è commesso

a) in persona di un discendente o di un ascendente, anche adottivo, o di un fratello o di una sorella, o di un affine in linea retta,

b) in persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione o custodia,

c) da un ministro del culto mediante abuso del suo ministero,

d) da una persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve, od un ospite della medesima

§ 2. Nei casi indicati nelle lettere *a*, *b*, *c* si aggiunge l'interdizione perpetua dai rispettivi uffici.

Art. 258. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti la pena si diminuisce da uno a tre gradi, se il reato fu commesso in donna notoriamente disonesta.

Art. 259, § 1. La pena si accresce di un grado, se lo stupro o l'oltraggio al pudore ha cagionato alla persona stuprata od oltraggiata un grave pregiudizio alla salute.

§ 2. Se però, in seguito dei mezzi adoperati, è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata, il colpevole si punisce colla reclusione da quindici a venti anni, e, se la morte era prevedibile, colla reclusione da venti a venticinque anni.

Art. 260, § 1. Per i reati preveduti nel presente capo, si procede solamente a querela di parte, ma la remissione non può aver luogo dopo che fu aperto il dibattimento e letto l'atto d'accusa.

§ 2. Se però i detti reati furono accompagnati da altri reati pei quali si procede d'ufficio, o se si tratti del caso preveduto nell'art. 257 lettera *a*, la querela della parte offesa non è necessaria.

Art. 261, § 1. Chiunque fa oltraggio al pudore, commettendo in luogo pubblico od esposto al pubblico atti impudici, si punisce colla prigionia da tre mesi a due anni.

§ 2. Se l'oltraggio venne commesso in luogo privato, il colpevole si punisce, a querela di parte, colla prigionia da sei giorni a tre mesi.

Art. 262. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici canti o discorsi osceni, o di oscene scritture o disegni sotto qualunque forma

divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito colla prigionia da tre mesi ad un anno, ed inoltre colla multa da cinquanta a cinquecento lire, se commise il reato per fine di lucro.

CAPO II.

Del ratto.

Art. 263. Chiunque con violenza, minacce od artificj colpevoli sottrae o ritiene, suo malgrado, una donna maggiore di età od emancipata, per fine di libidine o di matrimonio, si punisce colla relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 264. Chiunque per fine di libidine o di matrimonio sottrae o ritiene una persona che non abbia compiuta l'età d'anni quindici, è punito, se ha fatto uso di violenza, minacce od artificj, colla reclusione da cinque a dieci anni, e se la sottrae o ritiene col consenso di lei, colla detenzione da tre a cinque anni

Art. 265. Chiunque, per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene una donna che abbia compiuta l'età di anni quindici, ma sia tuttora soggetta alla patria potestà od all'autorità tutoria, è punito, se ha fatto uso di violenza, minacce od artificj, colla reclusione da cinque a dieci anni, e se la sottrae o ritiene col consenso di lei, colla detenzione da uno a tre anni

Art. 266. Nei casi preveduti dai precedenti articoli, se al ratto andò congiunto lo stupro violento, si applica la pena di questo accresciuta di un grado.

Art. 267, § 1 Per titolo di ratto si procede soltanto a querela di parte

a) se fu commesso senza violenza o minaccia ;

b) se il colpevole ha rimessa volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa o senza averne abusato, restituendola alla casa da cui la sottrasse, od a quella della sua famiglia, o collocandola in luogo sicuro

§ 2 Nei casi preveduti sotto la lettera *b* del paragrafo precedente le pene stabilite negli articoli 263, 264 e 265 si diminuiscono da uno a due gradi, e secondo le circostanze si convertono nel confino o nell'esilio.

Art. 268. Il matrimonio tra il rapitore e la persona rapita fa cessare ogni procedimento

Art. 269. La pena del ratto commesso in persona di donna notoriamente disonesta si diminuisce di un grado.

CAPO III.

Della bigamia.

Art. 270, § 1. Chiunque, sapendo di essere legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, si punisce, come colpevole di bigamia, colla prigionia da due a cinque anni

§ 2. Colla stessa pena si punisce chi, essendo libero, contrae scientemente matrimonio con persona coniugata.

Art. 271. L'ufficiale dello stato civile che scientemente concorre nel reato di bigamia celebrando il matrimonio, si punisce colla prigionia da tre a cinque anni, e colla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 272. La prescrizione del reato di bigamia incomincia a decorrere dal momento dello scioglimento dell'uno o dell'altro matrimonio.

CAPO IV

Dell'adulterio.

Art. 273, § 1. La moglie colpevole di adulterio si punisce colla detenzione da tre mesi a due anni, e da uno a tre anni se è fuggita coll'adultero dalla casa coniugale.

§ 2. Se però la moglie era stata abbandonata dal marito o ne era legalmente separata, la pena si diminuisce da uno a due gradi.

§ 3. Colle stesse pene è punito l'adultero.

Art. 274, § 1 Il marito che mantiene una concubina nella casa coniugale si punisce, come colpevole di adulterio, colla detenzione da tre mesi ad un anno, e coll'interdizione temporanea dalla potestà maritale.

§ 2. Alla stessa pena della detenzione soggiace anche la concubina.

Art. 275, § 1 Per reato di adulterio non si procede se il coniuge offeso non fa querela entro tre mesi dal giorno in cui ne ebbe notizia

§ 2. La querela si estende necessariamente anche al complice ed alla concubina.

§ 3. Non ha però diritto di far querela il marito, se si trova nei casi contemplati dagli articoli 274, 276 e 277, e la moglie se si trova nel caso contemplato dall'art. 273.

§ 4. La remissione che il coniuge offeso fa al coniugo colpevole giova anche al complice; e se è fatta dopo la condanna, ne fa cessare tutti gli effetti.

CAPO V.

Del lenocinio

Art. 276, § 1. Chiunque, fuori dei casi di complicità in reato più grave, per servire all'altrui libidine, eccita, favoris e od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuti gli anni ventuno, si punisce, come colpevole di lenocinio, colla prigionia da tre mesi a due anni e colla multa da lire cinquecento a duemila.

§ 2. La pena si accresce da uno a due gradi se il reato fu commesso in persona che non abbia compiuti gli anni quindici, o dagli ascendenti o dagli affini in linea retta ascendentale, o dai genitori adottivi, ovvero da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, custodia o vigilanza anche provvisoria, ovvero dal marito o da un ministro del culto con abuso del suo ministero, aggiunta in questi casi l'interdizione perpetua dai rispettivi uffici.

Art. 277, § 1. Il marito che con violenze o minacce costringe la moglie a prostituirsi, è punito colla reclusione da cinque a dieci anni, e se ha fatto uso di insidie o di inganno, colla prigionia da uno a tre anni, aggiunta in ogni caso l'interdizione perpetua dalla potestà maritale.

§ 2. Pel reato preveduto nel presente articolo si procede soltanto a querela della moglie, e se questa è minorenne, anche a querela di chi, se fosse nubile, avrebbe su di lei la potestà patria o tutoria

CAPO VI

Dei reati contro lo stato civile delle persone e gli atti del medesimo.

Art. 278, § 1 Chiunque occulta, cambia o suppone un infante, per alterarne lo stato civile, è punito, se il fatto non trapassa in reato più grave, colla reclusione da cinque a dieci anni

§ 2. Al colpevole di supposizione d'infante può, nei casi più leggieri, applicarsi la pena della detenzione da uno a tre anni.

Art. 279. L'occultazione d'infante commessa a fine di salvare l'onore proprio o della propria famiglia o di evitare sovrastanti sevizie, si punisce colla detenzione da uno a cinque anni.

Art. 280. Qualora per eseguire o nascondere i reati menzionati nel presente capo siano state commesse falsità negli atti dello stato civile, si applicano le pene corrispondenti colle norme del titolo VI, libro I.

TITOLO XII.

DEI REATI CONTRO LA VITA E CONTRO L'INTEGRITÀ PERSONALE

CAPO I.

Dell'omicidio volontario.

Art. 281. Chiunque, coll'intenzione di uccidere una persona, le cagiona la morte, è colpevole d'omicidio volontario.

Art. 282. Il colpevole di omicidio volontario si punisce coll'ergastolo

a) se ha commesso parricidio;

b) se ha commesso l'omicidio con premeditazione,

c) se ha commesso l'omicidio a fine di lucro.

d) se ha commesso l'omicidio per mandato altrui,

e) se ha commesso l'omicidio in persona di un pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, nell'esercizio delle loro funzioni o per ragione delle medesime.

Art. 283, § 1 È parricidio l'omicidio volontario di un ascendente legittimo, o dei genitori naturali da cui il colpevole sia stato legalmente riconosciuto.

§ 2. Vi è premeditazione nell'omicidio, allorchè il colpevole ha formato e freddamente maturato, prima del fatto, il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi sia indeterminata.

Art. 284. L'omicidio volontario si punisce colla reclusione per anni venticinque

a) quando è commesso sopra il padre o la madre adottivi, o da questi sul figlio adottivo,

b) quando è commesso sopra il coniuge, ovvero dai genitori sui figli legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale da lui legalmente riconosciuto, o sul fratello o sulla sorella, salvo ciò che è disposto negli articoli 287 e 294,

c) quando è commesso allo scopo di preparare, facilitare od eseguire un altro reato, benchè non siasi ottenuto l'effetto o allo scopo di celare un reato o di sopprimerne le tracce o le prove;

d) quando è commesso sopra un testimone o perito, per ragione della testimonianza o perizia;

e) quando è commesso senz'altra causa che l'impulso di brutale malvagità.

Art. 285, § 1. Fuori de' casi contemplati nei precedenti articoli, l'omicidio volontario si punisce colla reclusione da venti a ventiquattro anni

§ 2. Questa pena non può però applicarsi nel minimo

a) quando l'omicidio è commesso sulla persona di chi non ha compiuti gli anni quindici, od ha compiuti gli anni settanta, o di chi per infermità, demenza, sonno od altra somigliante cagione, è impotente a difendersi;

b) quando è commesso da persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve, o che sia ospite della medesima;

c) quando è commesso da chi presta ospitalità od alloggio, o dai membri della sua famiglia, sulla persona dell'ospitato od alloggiato, o viceversa;

d) quando è accompagnato da atti di barbarie sulla persona ancora vivente;

e) quando il colpevole, per recar danno o dolore al proprio avversario, uccide un'altra persona da cui non fu offeso.

Art 286, § 1 L'omicidio volontario non può essere imputato come reato a chi lo ha commesso

a) nella necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o d'altri, od anche del proprio o dell'altrui pudore

b) nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà, contro gli autori di furto, devastazione o saccheggio, eseguiti con violenza contro le persone,

c) nell'atto di respingere gli autori di scalamento, scasso od incendio alla casa, abitazione o loro dipendenze, qualora ciò avvenga di notte, o qualora, avvenendo di giorno, si tratti di case, abitazioni o loro dipendenze in luoghi isolati, e vi sia fondato timore per la sicurezza delle persone che vi si trovano

§ 2. Quando però risulti che vi fu eccesso nell'esercizio della legittima difesa, il colpevole si punisce colla relegazione da cinque a dieci anni, e il giudice può, secondo le circostanze, scendere al confino da due a cinque anni.

Art. 287, § 1. L'omicidio volontario si punisce colla detenzione da tre a cinque anni quando è commesso

a) dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante o quasi flagrante adulterio,

b) dai genitori o dai fratelli sulla persona della figlia, della sorella o del complice, o di entrambi, nell' istante in cui li sorprendono in flagrante o quasi flagrante illegittimo concubito.

§ 2. La disposizione del presente articolo non si applica ai coniugi legalmente separati, nè ai mariti, genitori o fratelli che fossero nel caso preveduto dagli articoli 276 e 277.

Art. 288, § 1. L'omicidio improvviso commesso nell'impeto dell'ira, è punito colla reclusione da dieci a quindici anni.

§ 2. Se l'impeto dell'ira fu eccitato da ingiusta provocazione, si applica la relegazione da cinque a dieci anni

§ 3 Il giudice però, se trovi che la provocazione fu grave, può scendere alla detenzione od anche al confino da tre a cinque anni.

Art. 289. L'omicidio improvviso commesso per giusto dolore, è punito colla detenzione, e nei casi più lievi col confino, da tre a cinque anni.

Art. 290, § 1. Il colpevole di parricidio per eccesso nell'esercizio della legittima difesa, si punisce colla reclusione da dieci a quindici anni, e da quindici a venti nei casi degli articoli 288, § 2, e 289.

§ 2. Al colpevole di parricidio non si applica il disposto dell'art. 288, §§ 1 e 3.

Art. 291. L'omicidio volontario commesso sulle persone indicate nell'art. 284, lett. *a*, e sul coniuge, si punisce, nel caso preveduto dall'art. 286, § 2, colla relegazione da dieci a quindici anni, e nei casi preveduti dagli articoli 288 e 289 colle pene in essi stabilite, accresciute di un grado.

Art. 292. Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando per errore sia rimasta uccisa una persona diversa da quella che si voleva uccidere, ma in questo caso non si ha riguardo alle circostanze aggravanti che deriverebbero dalle qualità della persona dell' ucciso

Art. 293. Chiunque induce dolosamente altri al suicidio o gli presta aiuto, si punisce colla relegazione da cinque a dieci anni, se il suicidio è avvenuto, e colla detenzione da tre a cinque anni, se fu solamente tentato.

CAPO II.

Dell'infanticidio.

Art 294. Chiunque, a fine di salvare l'onore proprio o della propria famiglia, cagiona volontariamente la morte ad un infante, nell'atto della nascita o poco dopo, è punito, come colpevole d'infanticidio, colla relegazione da dieci a venti anni.

CAPO III.

Dell'omicidio oltre l'intenzione, della lesione susseguita da morte, dell'omicidio in rissa e dell'omicidio colposo.

Art. 295, § 1 Fuori dei casi specialmente preveduti dal presente codice sotto altri titoli, chiunque colla intenzione di nuocere ad una persona, ma non di ucciderla, le cagiona la morte, è colpevole d'omicidio oltre l'intenzione.

§ 2 Al colpevole di omicidio oltre l'intenzione si applicano tutte le disposizioni del capo I di questo titolo, ma le pene sono diminuite di un grado, ed inoltre, nel caso preveduto dall'art. 288, § 1, alla pena della reclusione si sostituisce quella della relegazione

Art 296, § 1. Quando una lesione di natura non mortale abbia cagionato la morte dell'offeso pel concorso di cause preesistenti o sopravvenute non conosciute nè previste dall'autore della lesione, e indipendenti dal fatto suo, questi si punisce, come colpevole di lesione susseguita da morte,

a) colla pena dell'omicidio mancato, se risulti che abbia agito coll'intenzione di uccidere;

b) colla pena dell'omicidio oltre l'intenzione, diminuita di un grado, se non risulti che abbia agito con tale intenzione.

§ 2. Ma se la lesione era di sua natura mortale e le dette circostanze accidentali abbiano soltanto accelerato l'esito letale, il colpevole che abbia agito coll'intenzione di uccidere si punisce colle pene ordinarie dell'omicidio

Art. 297, § 1 Se in una rissa tra più persone alcuno rimanga ucciso, tutti coloro che hanno recata una lesione di sua natura mortale, si puniscono colle pene dell'omicidio.

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, oppure se la

morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno preso parte attiva nella rissa offendendo la persona che rimase uccisa, sono puniti colla relegazione da cinque a dieci anni.

§ 3. Le dette pene non si possono applicare nel minimo del grado a coloro che furono gli autori della rissa.

§ 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al caso in cui taluno, improvvisamente assalito da più persone, sia rimasto ucciso.

Art. 298, § 1. Commette omicidio colposo colui che per inavvertenza, imprudenza o negligenza, od in istato di piena ubbriachezza, che non sia involontaria od accidentale, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti e discipline, o de' doveri inerenti al proprio stato, fu causa della morte di taluno, ed è punito colla detenzione da uno a tre anni, e inoltre, secondo i casi, anche colla multa da cento a duemila lire.

§ 2. Se per le dette cause è avvenuto un infortunio o disastro, ovvero si è diffusa una malattia, e in ambi i casi siano morte più persone, si applica la relegazione da cinque a dieci anni.

CAPO IV.

Del procurato aborto.

Art. 299. La donna che con mezzi interni od esterni, dolosamente adoperati da lei o da altri col suo consenso, si procura effettivamente l'aborto, è punita colla relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 300, § 1. È punito colla stessa pena stabilita nell'articolo precedente chiunque ha effettivamente procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei.

§ 2. Ma se il colpevole ha agito senza saputa della donna o contro il consenso di lei, è punito, nel caso di aborto effettivamente procurato, colla reclusione da cinque a dieci anni, e nel caso di aborto mancato o tentato, colla prigionia da tre a cinque anni.

§ 3. Se dai mezzi adoperati affine di procurare l'aborto è derivata la morte della donna, il colpevole, semprechè la morte fosse prevedibile, è punito colla reclusione da dieci a quindici anni qualora la donna avesse acconsentito a far uso di tali mezzi, e da quindici a venti qualora non avesse acconsentito.

Art. 301, § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti si accre-

scono di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti, che abbiano, scientemente e con abuso della loro professione, indicati, somministrati o adoperati i mezzi pei quali avvenne l'aborto o la morte, e si aggiunge inoltre l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

§ 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando abbiano procurato l'aborto per la necessità riconosciuta di salvare in tal maniera la vita della donna.

Art. **302.** Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della propria famiglia, le pene stabilite nei precedenti articoli si diminuiscono di un grado.

CAPO V.

Dell'abbandono di un infante o di una persona incapace di provvedere a sè stessa.

Art. **303**. Chiunque, essendo obbligato ad aver cura d'un infante minore di anni sette, o di una persona incapace di provvedere a sè stessa, per sottrarsi a quest'obbligo, l'abbandona, è punito colla detenzione da uno a cinque anni.

Art. **304.** Se dal fatto è derivata alla persona abbandonata una lesione personale od un grave pregiudizio nella salute, si applica la pena della prigionia da tre a cinque anni, e se ne è derivata la morte, la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. **305,** § 1. In tutti i casi la pena è accresciuta di un grado, se il reato fu commesso dai genitori sui loro figli legittimi.

§ 2. Se però il reato fu commesso per salvare l'onore proprio o della propria famiglia, la pena stabilita nell'art. 303 si diminuisce di un grado, e quelle stabilite nell'art. 304 vengono rispettivamente commutate nella detenzione e nella relegazione per uguale durata.

CAPO VI.

Della lesione personale.

Art. **306.** Chiunque dolosamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona un danno al corpo od alla salute, o una perturbazione alla mente altrui, qualora non ne sia derivata la morte dell'offeso, è colpevole di lesione personale volontaria.

Art. 307. Il colpevole di lesione personale volontaria è punito

a) colla reclusione da cinque a dieci anni, se la lesione ha prodotto una malattia fisica o mentale certamente o probabilmente insanabile, o la perdita dell'uso di un senso, di un organo, della favella o della facoltà di generare o se, commessa contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto.

b) colla prigionia da due a cinque anni, se la lesione ha prodotto una malattia fisica o mentale durata trenta o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un órgano, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deturpazione della faccia

c) colla prigionia da uno a tre anni in tutti gli altri casi

Art. 308. Se la lesione produsse una incapacità alle ordinarie occupazioni, od una malattia fisica o mentale che non sia durata più di dieci giorni e non abbia portato pericolo di vita, si procede solamente a querela di parte, e il colpevole si punisce colla detenzione da sei giorni a tre mesi e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.

Art. 309, § 1. Le pene stabilite negli articoli 307 e 308 si accrescono da uno a due gradi, e si procede sempre d'ufficio, se la lesione venne recata a testimoni o periti per ragione della testimonianza o perizia o ad un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni o per ragione delle medesime; ovvero alle persone o nelle circostanze indicate negli articoli 282, lett. *a*, *b*, *d*, *e*, 284 e 285.

§ 2 Le dette pene non si possono applicare nel minimo del grado, se le lesioni furono recate con armi insidiose o da sparo, ferma stante la pena pel porto delle armi stesse.

Art. 310, § 1. Al colpevole di lesione personale volontaria, di che nell'art 307, lett. *a*, *b*, si applica la detenzione da uno a tre anni, se l'ha recata nelle circostanze prevedute nell'art. 287, o nell'art. 288, §§ 1 e 2, o la detenzione da tre mesi ad un anno, e nei casi più lievi l'esilio da uno a tre mesi, se l'ha recata nelle circostanze prevedute nell'art. 288, § 3, o nell'art 289.

§ 2. Le dette pene si diminuiscono di un grado se si tratta delle lesioni indicate nell'art. 307, lett *c*, e si applica soltanto la multa da venti a cinquanta lire se si tratta di quelle indicate nell'art. 308

§ 3 Il presente articolo non si applica se le lesioni vennero recate alle persone indicate nell'art 283, § 1, eccettuato il caso preveduto nell'art. 287.

Art. 311, § 1. Se le lesioni furono recate in una rissa, e gli autori ne sono conosciuti si applicano ai medesimi le disposizioni degli articoli 307, 308 e 309.

§ 2. Quando non siano conosciuti gli autori delle lesioni, ovvero gli effetti dannosi indicati nell'art. 307 siano derivati dal complesso di più lesioni, si applicano le pene stabilite nei citati articoli, colla diminuzione di uno a due gradi, a tutti coloro che, prendendo parte attiva alla rissa, hanno messo le mani addosso all'offeso.

§ 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al caso in cui taluno, improvvisamente assalito da più persone, sia rimasto ferito.

Art. 312. Fuori del caso di tentato o mancato omicidio, chiunque in una rissa esplode un'arma da sparo, senza che ne sia avvenuta lesione, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno.

Art. 313, § 1. Sono applicabili anche al reato di lesione personale le disposizioni degli articoli 286, § 1, e 292.

§ 2. Se nelle ipotesi indicate nell'art. 286, § 2, venne recata una lesione, si applica la pena della detenzione da tre mesi ad un anno.

Art. 314, § 1. Colui che nelle circostanze prevedute nell'art. 298 è stato causa di una altrui lesione personale, è punito

a) nei casi indicati nell'art. 307, lett. *a* e *b*, colla detenzione da tre mesi ad un anno;

b) nei casi indicati nell'art. 307 lett. *c*, colla detenzione da sei giorni a tre mesi;

c) nei casi indicati nell'art. 308, se vi è querela, colla multa da venti a cento lire.

§ 2. Qualora ne sia avvenuto un infortunio o disastro con lesione di più persone, si applica la detenzione da uno a tre anni.

CAPO VII.

De' mali trattamenti in famiglia.

Art. 315. Chiunque abusa abitualmente dei mezzi di correzione e disciplina verso le persone sottoposte alla sua autorità, con danno e pericolo della loro salute, si punisce colla detenzione da sei giorni ad un anno.

Art. 316. I mali trattamenti in famiglia, commessi senza scopo di disciplina o correzione, si puniscono colla detenzione da tre mesi a due

anni, e, se commessi dai discendenti verso gli ascendenti, colla detenzione da due a tre anni.

Art. 317. Si eccettuano dalle disposizioni del presente capo i casi aventi carattere di reato più grave.

CAPO VIII.

Del duello.

Art. 318. Chiunque sfida taluno a battersi in duello, e lo sfidato che, accettata la sfida, si presenta al combattimento, si puniscono, se il duello non ha luogo, colla multa da lire cinquecento a duemila e coll'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni.

Art. 319. Se dal duello è derivata la morte di uno dei duellanti, l'uccisore si punisce colla relegazione da dieci a quindici anni, colla multa da cinquemila a settemila lire e colla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 320. Se nel duello fu recata una delle lesioni indicate nell'articolo 307 lett. *a* e *b*, l'autore di essa è punito colla detenzione da tre a cinque anni, colla multa da tremila a cinquemila lire e coll'interdizione dai pubblici uffici da sette a dieci anni.

Art. 321. Se nel duello fu recata una delle lesioni indicate nell'articolo 307 lett. *c*, l'autore di essa è punito colla detenzione da uno a tre anni, colla multa da duemila a tremila lire e coll'interdizione da pubblici uffici da tre a cinque anni.

Art. 322. Se nel combattimento non è avvenuta nè morte nè lesione personale, i duellanti si puniscono colla detenzione da tre mesi ad un anno, colla multa da mille a duemila lire e coll'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni.

Art. 323, § 1 I padrini, o secondi d'ambe le parti, ed i portatori dei cartelli, sono puniti colle pene stabilite negli articoli precedenti secondo l'esito del duello; ma quelle ristrettive della libertà personale possono essere, secondo i casi, diminuite di un grado.

§ 2. Qualora però essi abbiano impedito il combattimento od abbiano contribuito a renderne meno gravi le conseguenze, tutte le pene stabilite nei precedenti articoli si diminuiscono di due a tre gradi.

Art. 324. Tutte le pene stabilite nel presente capo si aumentano di un grado, se era stato pattuito il duello all'ultimo sangue, e non si pos-

sono applicare nel minimo dei gradi, se il combattimento avvenne con armi da sparo.

Art. 325. Qualora la morte o la lesione siano state prodotte con frode o violazione dei patti, si applicano le norme generali dell'omicidio o della lesione personale.

TITOLO XIII.

DEI REATI CONTRO L'ALTRUI LIBERTÀ E TRANQUILLITÀ PRIVATA

CAPO I.

Della restrizione dell'altrui libertà personale.

Art. 326, § 1 Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante o quasi flagrante, e degli altri casi previsti dalle leggi, ha arrestato, ritenuto, sequestrato od altrimenti impedito nella libertà una persona, per qualsiasi motivo che non faccia trapassare il reato sotto altro titolo, si punisce colla detenzione da tre mesi ad un anno.

§ 2. Si applica però la prigionia da tre a cinque anni, se il reato fu accompagnato da minacce di gravi danni nella persona, da violenze, lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni le quali abbiano nociuto alla salute, ovvero se la persona rimase impedita nella libertà per più di tre mesi.

§ 3. Si applica la reclusione da cinque a dieci anni

a) se il reato fu commesso per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare vendetta contro terzi;

b) se il colpevole consegnò la persona ad un servizio estèro militare o navale, o l'ha fatta cadere in ischiavitù

Art 327, § 1 Le pene stabilite nell'articolo precedente si accrescono di un grado, se il reato fu commesso contro un ascendente o contro il coniuge, ovvero con falsa divisa e con ordine d'autorità falso, o non relativo alla persona.

§ 2. Le stesse pene si diminuiscono di un grado se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto fu commesso, il colpevole ha restituito spontaneamente alla libertà la persona, purchè non abbia conseguito lo scopo che si era proposto.

§ 3. Restano ferme in tutti i casi le pene per le lesioni personali da cui il reato sia stato accompagnato.

Art. 328. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio, sottrae una persona che non aveva compiuti quindici anni ai genitori, tutori, od a chi ne ha la direzione o la cura, è punito colla prigionia da tre a cinque anni, se la detta persona non aveva acconsentito o se non aveva compiuti gli anni nove, e colla detenzione da tre mesi ad un anno se aveva acconsentito.

Art. 329, § 1. Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, chiunque usa violenza o minaccia anche in modo simbolico, per costringere senza diritto taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito colla detenzione da tre mesi a due anni e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.

§ 2. La detenzione non può essere minore di un anno se venne raggiunto l'intento.

Art. 330, § 1. Chiunque, al solo fine d'incuter timore, minaccia ad un altro gravi danni nella persona o negli averi, si punisce, a querela di parte, coll'esilio da uno a tre mesi.

§ 2. Si applica però la detenzione da sei giorni a tre mesi, se la minaccia venne fatta a mano armata, od in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona mascherata, od altrimenti travisata o da più persone riunite.

CAPO II.

Della violazione dell'altrui domicilio.

Art. 331, § 1. Chiunque, senza motivo legittimo, si introduce o si trattiene nell'altrui abitazione o nelle sue dipendenze contro la volontà di chi ha diritto di vietarglielo, se il fatto non trapassa in reato più grave, è colpevole di violazione di domicilio, e si punisce, a querela di parte, col confino da sei mesi ad un anno, o colla detenzione da tre mesi ad un anno.

§ 2. La pena si accresce di un grado se il fatto fu commesso di notte, o se il colpevole era palesemente armato.

Digitized by Google

CAPO III.

Dell'arbitraria apertura o soppressione di lettere altrui.

Art. 332, § 1. Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati che non gli sono diretti, per conoscerne, senza giusto motivo, il contenuto, o si impossessa al medesimo scopo, con artificio, di una lettera non sigillata, è punito, a querela di parte, colla multa da cinquanta a cinquecento lire, e, secondo i casi, coll'esilio da uno a tre mesi.

§ 2. La pena si accresce di un grado, e può applicarsi anche la detenzione da sei giorni a tre mesi, se il colpevole ha soppressa la lettera, benchè non l'abbia aperta, o se, col palesarne il contenuto, ha recato grave danno.

Art. 333. L'impiegato dei telegrafi dello Stato, il quale rivela dolosamente a persona diversa dal destinatario il contenuto di corrispondenze telegrafiche, a lui note per ragione d'ufficio, è punito colla multa da lire cento a mille, e, secondo i casi, anche colla detenzione da tre mesi ad un anno.

TITOLO XIV.

DEI REATI CONTRO L'ALTRUI BUONA FAMA.

CAPO I

Della diffamazione, del libello famoso e dell'ingiuria.

Art. 334, § 1. Commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, riunite o separate, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, il quale, se si fosse da lui commesso, potrebbe dar luogo a procedimento penale contro di lui, od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico.

§ 2. La diffamazione trapassa in libello famoso se è commessa in atto pubblico, o con scritti e disegni sotto qualunque forma, divulgati od esposti al pubblico.

Art 335. Commette il reato d'ingiuria chiunque fa contumelia a taluno in modo diverso da quelli suindicati, o gli rinfaccia senza diritto fatti determinati risultanti da sentenza penale contro di lui pronunziata.

Art. 336, § 1. Il colpevole di diffamazione si punisce colla detenzione da tre mesi ad un anno e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.

§ 2. Le dette pene non si possono applicare nel minimo del grado, se la diffamazione fu fatta contro persona non presente.

§ 3. Il colpevole di libello famoso si punisce colla detenzione da uno a due anni e colla multa da lire cento a mille.

§ 4. Il colpevole d'ingiuria si punisce colla multa da cinquanta a cento lire, e nei casi più gravi anche coll'esilio o colla detenzione non superiore a tre mesi.

Art. 337. Le pene indicate nell'articolo precedente si accrescono di un grado, se il reato fu commesso

a) contro il sovrano o capo di uno stato straniero che abbia rapporti diplomatici col governo del Re;

b) contro testimoni o periti, per ragione della testimonianza o perizia,

c) contro un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni o per ragione delle medesime.

Art. 338. Nel reato d'ingiuria la pena si diminuisce di un grado se vi fu provocazione da parte dell'ingiuriato; ma se le ingiurie furono reciproche e immediate nel calore di un'altercazione, può il giudice, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

Art. 339. L'imputato di diffamazione, di libello famoso e d'ingiuria non è ammesso a provare, per esimersi dalla pena, la verità, e neppure la notorietà dei fatti allegati.

Art. 340, § 1. Al disposto dal precedente articolo si fa eccezione

a) quando la persona offesa dalla diffamazione, dal libello famoso o dall'ingiuria sia un pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, e i fatti allegati si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni,

b) quando in seguito delle imputazioni fatte per via di diffamazione, libello famoso od ingiuria, l'autorità giudiziaria abbia aperto un procedimento penale.

§ 2. In questi casi il procedimento promosso dal querelante rimane sospeso fino all'esito del giudizio, e se i fatti risultano provati, l'imputato di diffamazione, libello famoso od ingiuria va esente da pena.

Art. 341, § 1. In tutti i casi il querelante ha facoltà di domandare che il processo istruito o da istruirsi si estenda anche ad accertare la verità o falsità dei fatti allegati, qualora non costituiscano un reato pel quale non si possa procedere senza la querela di un terzo, salvo che questi avesse acconsentito.

§ 2. Anche in questi casi il procedimento rimane sospeso fino all'esito del giudizio promosso dal querelante, ma se i fatti risultano pro-

sati, la pena per la diffamazione, il libello famoso o l'ingiuria si diminuisce di un grado.

Art 342. Per le diffamazioni od ingiurie contenute negli atti, nelle conclusioni ed arringhe esposte o presentate all'autorità giudiziaria od amministrativa, e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento, ma, oltre le misure disciplinali stabilite dalle leggi, i giudici possono, pronunziando nel merito, ordinare la soppressione in tutto od in parte delle scritture diffamatorie od ingiuriose.

Art. 343, § 1. Nella sentenza di condanna per diffamazione o libello famoso deve anche ordinarsi la confisca e soppressione delle scritture, figure od immagini con cui fu commesso il reato; ma qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, si fa sulle medesime annotazione della sentenza

§ 2. Ogni sentenza di condanna inoltre, ad istanza del querelante ed a spese del condannato, sarà pubblicata per una o due volte in quel giornale che il querelante avrà designato.

Art. 344, § 1. Per i reati preveduti nel presente capo si procede soltanto a querela della parte offesa.

§ 2. Se la parte offesa muore prima di aver mossa querela, o se i detti reati furono commessi contro un defunto, possono presentar la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle e i discendenti da essi, e gli eredi.

Art. 345. L'azione penale per i reati di diffamazione e di libello famoso si prescrive in un anno, e per il reato d'ingiuria in sei mesi.

CAPO II

Della illecita rivelazione di segreti.

Art 346, § 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, ufficio o professione, di un segreto che concerne la buona fama di taluno, lo rivela, senza giusto motivo, ad altri che all'autorità avente il diritto di esigerne la comunicazione, è punito, a querela di parte, colla multa da cinquanta a cento lire, e nei casi più gravi, anche coll'esilio da uno a tre mesi e coll'interdizione dalla professione o dall'ufficio da sei mesi ad un anno.

§ 2. Se la rivelazione è avvenuta per via di diffamazione, libello famoso od ingiuria, si applicano le pene stabilite per questi reati, accresciute di un grado.

TITOLO XV.

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ COMMESSI PER FINE DI LUCRO.

CAPO I.

Del furto.

Art. 347, § 1. È colpevole di furto chiunque, per fine di lucro, s'impossessa di una cosa mobile altrui, senza il consenso del proprietario.

§ 2 Il reato è consumato, subito che il colpevole ha tolta la cosa dal luogo in cui si trovava.

Art. 348. Il furto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni o delle eredità indivisa, da lui non detenute; ma la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

Art. 349, § 1 Il furto è qualificato pel valore della cosa rubata, quando questo eccede lire mille.

§ 2. Il valore si misura non dal profitto del ladro, ma dal prezzo della cosa rubata, il quale, quando non si possa altrimenti, viene determinato dal prudente arbitrio del giudice.

Art 350. Il furto è qualificato per la persona

a) se è commesso da un domestico, mediante abuso della comodità somministrata dal servizio, a danno del padrone o di altri, nella casa o fuori, sia che il colpevole abbia da sè medesimo tolta la cosa, o l'abbia ricevuta dallo stesso padrone o da altri, per un motivo qualunque relativo al servizio,

b) se è commesso dal padrone o dai membri della sua famiglia sulle cose che il domestico ha nella casa di lui;

c) se è commesso da chi presta ospitalità o dai membri della sua famiglia, a danno di chi la riceve o dei membri della famiglia di lui, o viceversa, nell'abitazione dove l'ospitalità è prestata, o nelle sue dipendenze;

d) se è commesso da chi presta alloggio, dall'oste, o dall'intraprenditore di trasporti, o dai loro dipendenti, sulle cose che l'alloggiato, l'avventore o il viaggiatore hanno recate con sè, e viceversa se è commesso dall'alloggiato, dall'avventore o dal viaggiatore sulle cose esistenti nell'albergo, o locanda, o casa dove riceve l'alloggio, nell'osteria o nei veicoli,

e) se è commesso da un convittore nella casa di convitto, o da uno scolare, allievo, operaio od impiegato, nei luoghi in cui hanno libero accesso per ragione di studio, di professione, arte o impiego; o viceversa se è commesso a loro danno da chi per tal ragione li riceve nei detti luoghi.

Art. 351, § 1. È domestico colui che presta servizio retribuito nella casa del padrone, nel tempo del furto, sia che venga retribuito in danaro, in vitto, od in altro, sia che abiti o no col padrone

§ 2. Presta ospitalità chi somministra gratuitamente ad una persona nella propria casa vitto o stanza, o l'uno e l'altra insieme.

Art. 352. Il furto è qualificato pel tempo

a) se il ladro, per commetterlo, si è approfittato delle circostanze d'incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata, od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato:

b) se il reato è commesso di notte in un edificio abitato o destinato all'abitazione, o nelle sue dipendenze, da persona non convivente col derubato.

Art. 353. Il furto è qualificato pel mezzo

a) se è commesso mediante scasso, chiave falsa o scalamento;

b) se è commesso da persona mascherata od altrimenti travisata,

c) se il ladro, per commettere il furto, ha preso il titolo o la divisa di un ufficiale pubblico o di un agente della pubblica forza.

Art. 354, § 1. Avvi scasso quando il ladro, per commettere il furto, o, dopo averlo commesso, per trasportare la cosa rubata, ha demolito, rotto, scassinato o distrutto con qualsiasi mezzo muri, pareti, steccati, tetti, solai, porte, finestre, inferriate, toppe, stanghe, chiavacci, armadi, forzieri, veicoli, casse od altri serrami o mobili chiusi di solida materia, benchè la rottura non ne sia seguita sul luogo del furto.

§ 2. È chiave falsa qualunque ordigno o stromento con cui venne aperta dal ladro una serratura per commettere il furto, o, dopo averlo commesso, per trasportare la cosa rubata; e qualunque chiave contraffatta o non destinata ad aprire quella serratura; ed anche la chiave vera perduta dal padrone, sottratta o indebitamente avuta o ritenuta.

§ 3. Avvi scalamento quando il colpevole, per commettere il furto, o, dopo averlo commesso, per trasportare la cosa rubata, è salito, disceso od entrato in qualunque edifizio o recinto, valendosi di mezzi artificiali o dell'aiuto di altra persona, od anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia inferiore a due metri.

§ 4. Si parifica allo scalamento l'ingresso per vie sotterranee non destinate al transito delle persone.

Art 355. È qualificato per la qualità della cosa rubata

a) il furto di danari o cose dello Stato, per un valore superiore a lire cinquecento, commesso da chi non ignorava questa loro qualità;

b) il furto di ancore, catene, anelli ed altri oggetti destinati nei porti all'assicurazione delle navi, e quello dei fanali nei fari, dei parapetti sui ponti e sulle strade, ed in generale di cose destinate pubblicamente a difesa o riparo da infortuni;

c) il furto di cose destinate esclusivamente al culto, quando sia commesso in luogo riservato al culto o nelle sue dipendenze;

d) il furto di bestiame al pascolo o nell'aperta campagna.

Art 356. Il furto è qualificato pel numero dei ladri, quando è commesso da tre o più persone riunite a fine di rubare.

Art. 357, § 1. Il furto qualificato è punito colla prigionia da tre a cinque anni.

§ 2. Concorrendo insieme in un furto più circostanze costituenti una medesima qualifica, la detta pena non può applicarsi nel minimo

§ 3. Concorrendo insieme in un furto due qualifiche diverse, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni, e da dieci a quindici concorrendone più di due.

Art. 358, § 1. Il furto non accompagnato da alcuna qualifica è furto semplice, e si punisce colla prigionia da tre mesi a tre anni.

§ 2. La prigionia si applica però da uno a tre anni se il furto è commesso

a) sopra cose di valore superiore a lire duecento;

b) in luogo riservato al culto o nelle sue dipendenze sopra cose non destinate esclusivamente al culto, o in cimiteri, tombe o sepolcri sopra cose che costituiscono ornamento o difesa dei medesimi, o che sono poste indosso ai cadaveri,

c) in uffizi, archivi o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite;

d) nelle sale d'udienza, nell'atto che si amministra la giustizia;

e) con violazione di sigilli apposti per disposizione della legge e per ordine dell'autorità o di un pubblico ufficiale;

f) sopra attrezzi, merci ed oggetti, che servendo ai bisogni dell'agricoltura o di qualsiasi azienda, industria o commercio, o di servizi o lavori pubblici, sogliono lasciarsi esposte alla pubblica fede,

g) sopra legne nelle tagliate dei boschi, o piante dai vivai, pesci dalle piscine, ed api dagli alveari;

h) su prodotti del suolo tanto aderenti quanto distaccati, nell'a-

perta campagna o sulle aie, e col mezzo di veicoli, sacchi, funi, panieri e simili;

i) sopra effetti o danari di viaggiatori nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni aperte al pubblico, quando il fatto non cada sotto la sanzione dell'art. 350, lett. *c*;

j) con destrezza od artificio sulla persona

k) sotto gli occhi del proprietario o detentore, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 359. Quando in un furto semplice concorrano insieme due o più delle circostanze aggravanti, prevedute nel § 2 dell'articolo precedente, si applica la prigionia da due a tre anni

Art. 360. Chiunque nei fondi altrui destinati al pascolo fa dolosamente pascolare animali, è punito colle pene del furto

Art. 361. In qualunque furto, se il valore della cosa rubata è inferiore a lire venti, la pena può essere diminuita da uno a due gradi

Art. 362, § 1. Per i furti contemplati nel presente capo non ha luogo azione penale

a) tra coniugi non legalmente separati;

b) tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi;

c) tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado conviventi in famiglia.

§ 2. Se i furti avvennero tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado non conviventi in famiglia, si procede soltanto a querela del danneggiato e la pena si diminuisce di un grado.

§ 3 Il presente articolo non si applica a coloro che, senza avere le qualità personali sopra indicate, cooperarono al furto.

Art. 363, § 1. Se il ladro ha volontariamente restituito il tolto, oppure, dove ciò sia divenuto impossibile, ha indennizzato intieramente il derubato prima che sia incominciata contro di lui l'istruzione del processo, la pena si diminuisce di due o tre gradi.

§ 2 Se la volontaria restituzione o indennizzazione di che nel paragrafo precedente avvenne nel corso del processo, ma prima del giudizio, la pena si diminuisce di un grado

Art. 364, § 1 Alle pene stabilite nel presente capo può sempre essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia, dopo scontata la pena.

§ 2. Se però si tratti di furto qualificato, o se il colpevole è re-

cidivo, la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia deve sempre essere aggiunta e non può essere minore di un anno.

CAPO II.

Del furto violento.

Art. 365. Il furto è violento

a) quando colla violenza o con minacce di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, il ladro ha costretto il detentore od altre persone presenti sul luogo del reato a consegnare la cosa od a soffrire che egli ne prendesse possesso;

b) quando il ladro, sorpreso in furto flagrante o quasi flagrante, ha fatto uso dei mezzi indicati sotto la precedente lettera *a*, per agevolarne la consumazione, o per mantenersi nel possesso della cosa rubata, o per trasportarla.

Art. 366, § 1. Il furto violento si punisce

a) colla reclusione da venti a venticinque anni se fu accompagnato da lesioni personali della specie indicata nell'art. 307, lett. *a*, *b*, sebbene il colpevole non sia riuscito ad impossessarsi della cosa od a trasportarla;

b) colla reclusione da quindici a venti anni se fu commesso da tre o più persone, tutte od in parte palesemente armate, o se fu accompagnato da restrizione anche momentanea della libertà personale, o da alcuna delle qualifiche prevedute negli articoli 349 al 356.

c) colla reclusione da cinque a quindici anni, in tutti gli altri casi.

§ 2. Si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia non minore di tre anni dopo scontata la pena.

CAPO III.

Della estorsione.

Art. 367. È colpevole di estorsione

a) chiunque colla violenza o con minacce costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento contenente disposizione di diritti, obbligazione o liberazione;

b) chiunque incutendo timore di gravi danni futuri alla persona

od agli averi, o simulando l'ordine di una autorità, costringe taluno a mandare, depositare o in qualsiasi modo mettere a disposizione del colpevole danaro o roba.

Art. 368, § 1. Il colpevole di estorsione preveduta nella lett. *a* dell'articolo precedente si punisce colle pene e secondo le distinzioni indicate nell'art. 366.

§ 2. Il colpevole di estorsione preveduta nella lett. *b* dell'articolo precedente si punisce colla reclusione da cinque a dieci anni; ma se il danno recato supera lire mille, o se l'estorsione è avvenuta mediante ricatto, si applica la reclusione da dieci a quindici anni, e da quindici a venti anni se furono usati maltrattamenti alla persona sequestrata.

§ 3. In tutti i casi si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia non minore di tre anni dopo scontata la pena.

§ 4. Avvi ricatto quando venga sequestrata una persona per indurre altri a redimerla, mediante danaro, roba od obbligazioni a favore di chi la sequestra o di terzi da lui designati

CAPO IV.

Della truffa.

Art. 369, § 1. Fuori dei casi preveduti nell'art. 126, chiunque, dolosamente consumandola, distraendola, od altrimenti convertendola in profitto di sè o di un terzo, si appropria una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla, o per qualunque altro titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, commette il reato di truffa.

§ 2. Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziale, e lasciate in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affidate

Art. 370. Il colpevole di truffa si punisce, a querela di parte, colla prigionia da tre mesi a due anni, e da un anno a tre se il danno recato supera lire cinquecento; aggiunta sempre una multa da cinquanta a cinquecento lire.

Art. 371, § 1. Colla stessa pena è punito, a querela di parte, chiunque abusando di un foglio firmato in bianco, a lui affidato, vi abbia scritto o fatto scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato.

§ 2. Se il foglio non gli era stato affidato, il colpevole si punisce colle pene del falso.

Art. 372. Si applica la pena della prigionia da tre a cinque anni e si procede d'ufficio, se la truffa venne commessa nell'esercizio della propria professione, industria, azienda o funzione

a) da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio od industria,

b) da chi fa il commercio di commissione o spedizione, o da pubblici mediatori o sensali,

c) da chi esercita una impresa di pubblici trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti nella medesima,

d) da orefici, argentieri ed altri artefici e negozianti di oggetti preziosi, sulle cose loro affidate per ragione dell'arte loro,

e) dai depositari di deposito necessario;

f) da pubblici ufficiali sulle cose loro affidate per ragione d'ufficio;

g) da tutori, curatori, avvocati, procuratori ed amministratori

Art. 373. Si applica anche al reato di truffa il disposto degli articoli 349 § 2, 361, 362, e 363.

CAPO V.

Della frode

Art. 374. Chiunque, attribuendosi falsi nomi o false qualità, od eccitando speranze o timori chimerici, o adoperando altri inganni, artifizi o raggiri atti a sorprendere l'altrui buona fede, induce o mantiene qualcuno in un errore e procura in danno altrui un ingiusto guadagno a sè o ad altri, commette il reato di frode.

Art. 375, § 1. La frode si punisce colla prigionia da uno a tre anni e colla multa da lire cento a duemila.

§ 2. Si applica però la prigionia da tre a cinque anni e la multa da cinquecento a duemila lire

a) se il danno recato colla frode eccede lire duemila,

b) se la frode fu commessa da tutori, curatori, avvocati, procuratori ed amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni,

c) se fu commessa a danno di uno stabilimento di pubblica beneficenza, o di una amministrazione pubblica;

d) se fu commessa con abuso, contraffazione o simulazione di marche od insegne di negozi o case di commercio esistenti o fittizie, per ingannare taluno sulla provenienza, natura o qualità di una merce o trasportando sopra materie o merci diverse, marche e bolli genuini

della pubblica amministrazione, applicati legittimamente ad altre materie o merci,

e) se fu commessa per far esonerare o surrogare taluno nel servizio militare.

Art. 376. È colpevole di frode e si punisce colle pene stabilite negli articoli precedenti anche colui che, a fine di procurarsi un guadagno illegittimo, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, qualora però il fatto non cada sotto la disposizione dell'articolo 388.

Art. 377. Chiunque, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, di un interdetto od inabilitato, da lui conosciuto come tale, gli fa sottoscrivere in suo pregiudizio un documento portante disposizione di diritti, obbligazione o liberazione, è punito colla prigionia da uno a tre anni e colla multa da cinquanta a cinquecento lire.

Art. 378. Si applica anche al reato di frode il disposto degli articoli 349 § 2, 361, 362 e 363.

CAPO VI.

Dell'appropriazione indebita

Art. 379. È colpevole di appropriazione indebita

a) chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate,

b) chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente la parte dovuta al proprietario del fondo,

c) chiunque si appropria dolosamente cose altrui, di cui venne in possesso in conseguenza di un errore o del caso,

d) chiunque, senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito vantaggio, devia acque pubbliche o private,

e) chiunque, per usurpare l'altrui, rimove od altera i termini delle proprietà immobili.

Art. 380, § 1. Il colpevole d'appropriazione indebita si punisce

a) nei casi preveduti sotto le lettere *a*, *b*, *c* dell'articolo precedente colla detenzione da sei giorni a un anno,

b) nel caso preveduto sotto la lettera *d* dell'articolo precedente colla detenzione da tre mesi a due anni, e, se il reato fu commesso con violenza contro le persone, colla prigionia da uno a tre anni;

c) nel caso preveduto sotto la lettera *e* dell'articolo precedente colla prigionia da uno a tre anni, e, se il reato fu commesso con violenza contro le persone, colla prigionia da tre a cinque anni

§ 2 In tutti i casi alle pene stabilite nel paragrafo precedente si aggiunge la multa da cinquanta a cinquecento lire.

§ 3. Fuori del caso di violenza, se il valore della cosa od il danno recato non eccede lire venti, o se si tratti di deviazione d'acque private, si procede soltanto a querela di parte.

Art 381. Si applica anche al reato di appropriazione indebita il disposto degli articoli 349 § 2, 361, 362 e 363.

CAPO VII.

Della ricettazione.

Art 382, § 1. Chiunque, per trarne profitto, e fuori dei casi di complicità, scientemente riceve, nasconde, od acquista a titolo oneroso o gratuito, danaro o cose provenienti da un reato, si punisce, come colpevole di ricettazione

a) colla prigionia da tre a cinque anni, se le cose provenivano da un reato punibile coll'ergastolo o colla reclusione;

b) negli altri casi colla prigionia, e nei più lievi colla detenzione, da tre mesi a tre anni, semprechè queste pene non superino in durata la metà della pena minacciata dalla legge all'autore del reato.

§ 2. Se la ricettazione fu esercitata per abitudine, le pene si accrescono da uno a due gradi e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

TITOLO XVI.

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ COMMESSI SENZA FINE DI LUCRO.

CAPO I.

Dell'incendio.

Art. 383. § 1. È punito come colpevole d'incendio, colla reclusione da quindici a venti anni, chiunque dolosamente ha appiccato il fuoco

ad un altrui edifizio abitato o destinato all'abitazione, al culto, od a pubbliche riunioni mentre queste hanno luogo, ad uffici pubblici, stabilimenti di beneficenza o di credito, stazioni di ferrovie, biblioteche e pubbliche collezioni d'oggetti di scienze, lettere od arti, archivi di una pubblica amministrazione, officine di materie infiammabili od esplosive, cantieri ed arsenali, ovvero alle dipendenze degli edifizi medesimi.

§ 2. Colla stessa pena si punisce l'incendio di navi da guerra benchè non vi si contengano persone, e di altre navi, chiatte, molini, bagni ed altri edifizi o stabilimenti natanti, o veicoli di strade ferrate, quando contengono cose della specie indicata nel § 1, o persone

Art. 384. È punito colla reclusione da dieci a quindici anni l'incendio di altrui edifizi non abitati nè destinati all'abitazione, ovvero destinati a pubbliche riunioni ma fuori del tempo di esse, di navi non menzionate nel precedente articolo, od in costruzione, di opifici industriali, ponti di uso pubblico, boschi o selve, vigne, oliveti od altre piantate d'alberi od arbusti, miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili, di paglia, fieno od altri prodotti campestri attaccati al suolo o già raccolti in grandi ammassi, e di depositi di merci.

Art. 385. Le pene stabilite nei precedenti articoli si diminuiscono di uno a due gradi, se il danno derivato o che poteva derivare dall'incendio non eccede lire cinquecento, e di due a tre gradi, se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoperato alla estinzione dell'incendio per modo che il danno sia riescito inferiore a lire cinquanta

Art. 386, § 1. Se l'incendio fu appiccato in riunione tumultuosa di più persone, o in caso di resistenza, devastazione o saccheggio, si applica la pena della reclusione per anni venticinque.

§ 2. Se dall'incendio derivò la morte di una persona, il colpevole si punisce

a) coll'ergastolo, se l'incendio fu appiccato per ucciderla,

b) colla reclusione per venticinque anni, se la morte era prevedibile.

§ 3 Se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona, od alcuna delle lesioni indicate nell'art. 307, lett *a*, *b*, le pene stabilite negli articoli 383 e 384 si accrescono di un grado.

Art. 387, § 1. Il reato di incendio è consumato dal momento che il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole voleva incendiare.

§ 2 Si considera incendio anche l'esplosione di mine, torpedini od altre materie infiammabili, adoperata per distruggere gli edifizi e le cose indicate negli articoli precedenti.

Art. 388. È colpevole di incendio e si punisce colle pene stabilite nel presente capo anche colui che appicca il fuoco ad edifizi o cose di sua proprietà della specie indicata negli articoli 383 e 384, se coll'incendio ha esposto a pericolo di danno edifici o cose altrui della specie medesima, o persone, ed egli abbia potuto facilmente prevederlo.

Art. 389. Chiunque per inavvertenza, imprudenza o negligenza, od in istato di piena ubbriachezza che non sia involontaria od accidentale, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti o discipline, ha cagionato un incendio, preveduto negli articoli precedenti, è colpevole di incendio colposo ed è punito colla detenzione da tre mesi a due anni e colla multa da lire cinquanta a duemila, salva l'applicazione degli articoli 298 e 314.

CAPO II.

Dell'inondazione e della sommersione.

Art. 390, § 1. Chiunque dolosamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito

a) coll'ergastolo, se il colpevole l'ha cagionata per produrre la morte di una persona, e questa è avvenuta;

b) colla reclusione per anni venticinque se ne è derivata la morte prevedibile di una persona,

c) colla reclusione da quindici a venti anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni indicate nell'art. 307, lett. *a*, *b*.,

d) colla reclusione da cinque a quindici anni in tutti gli altri casi.

§ 2. La pena stabilita alla lettera *d* si diminuisce di un grado, se il danno derivato o che poteva derivare non eccede lire cinquecento.

Art. 391. Colle medesime pene e secondo le stesse distinzioni è punito chiunque dolosamente cagiona la sommersione di navi od edifizi natanti di qualsiasi genere

Art. 392. Chiunque, col fine di far succedere un naufragio, accende fuochi sopra scogli, secche, o altri siti che dominano il mare, od ordisce altri artifizi idonei a trarre un naviglio qualunque in pericolo di naufragare o distrugge, rimuove, o in altro modo fa mancare le lanterne o altri segnali posti per prevenire i naufragi, si punisce, se il naufragio

è avvenuto, colle pene stabilite nell'art. 390, e se non è avvenuto, colla prigionia da tre a cinque anni.

Art. 393. Si applica anche ai reati preveduti nel presente capo il disposto dell'art. 389.

CAPO III.

Del danneggiamento.

Art. 394, § 1. Chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge o in qualsiasi modo rende deteriori beni mobili od immobili altrui, ove il fatto non costituisca un reato più grave, si punisce, a querela di parte

a) colla detenzione da sei giorni a tre mesi, se il danno non eccede lire cento

b) colla detenzione da tre mesi a due anni, se il danno eccede lire cento, ma non lire mille,

c) colla prigionia da due a tre anni, se il danno eccede lire mille, ma non lire cinquemila;

d) colla prigionia da tre a cinque anni, se il danno eccede lire cinquemila.

§ 2. Si aggiunge sempre una multa che, nei limiti legali, sia pari al doppio del danno

Art. 395, § 1. Si procede d'ufficio e la pena restrittiva della libertà personale si accresce di un grado

a) se il danneggiamento fu commesso per vendetta contro testimoni, o periti per ragione della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali, per ragioni delle loro funzioni;

b) se il danneggiamento fu accompagnato da violenze alle persone, che non costituiscano reato più grave, o se fu commesso con scasso, chiave falsa o scalamento.

§ 2. Si aggiunge sempre una multa colla norma indicata nel § 2 dell'articolo precedente

Art. 396. Si applica il disposto dell'articolo precedente anche se il danneggiamento fu commesso sopra edifizi riservati al culto, o loro dipendenze, e cimiteri, uffici ed archivi pubblici e cose in essi custodite, monumenti pubblici; pubbliche biblioteche e collezioni di oggetti di scienze, lettere ed arti stabilimenti di beneficenza o di credito, arsenali e cantieri, argini, dighe, chiaviche ed altri ripari e freni di

acque pubbliche destinate all'irrigazione, ovvero pubblici pozzi, acquedotti e fontane; apparecchi destinati alla pubblica illuminazione; macchine pubbliche destinate ad estinguere gli incendi, ed edifizi, giardini, piantagioni od opere di pubblico ornato.

Art. 397. Chiunque senza diritto fa pascolare od abbandona animali nel fondo altrui non destinato al pascolo, commette il reato di danneggiamento, e si punisce colle pene e secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 398. Chiunque dolosamente danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio dei telegrafi, si punisce colla prigionia da tre mesi a due anni, e nei casi più gravi da tre a cinque anni.

Art. 399. Chiunque dolosamente danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli stromenti ed altri oggetti ed apparecchi che servono al loro esercizio, si punisce:

a) coll'ergastolo, se ne è derivata la morte di una persona;

b) colla reclusione da quindici a venti anni, se ne è derivata una delle lesioni indicate nell'art. 307, lett. *a*, *b*;

c) colla reclusione da cinque a quindici anni, se ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se ne è derivato un grave pregiudizio agli interessi dello Stato;

d) colla prigionia da tre a cinque anni negli altri casi.

Art. 400, § 1. Chiunque, dolosamente ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno, si punisce colla prigionia da tre a cinque anni e nei casi più gravi colla reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Se dai fatti menzionati nel § 1 è effettivamente derivato un danno, si applicano le pene stabilite nell'articolo precedente.

Art. 401. Si applica anche al reato di danneggiamento delle strade ferrate e dei telegrafi il disposto dell'art. 389, ma la pena si accresce di un grado se il colpevole è addetto al servizio dei medesimi.

Art. 402, § 1. Se i danni preveduti nel presente capo vennero recati con saccheggio, distruzione o devastazione da riunioni tumultuose o da bande, si procede sempre d'ufficio, e tutti coloro che vi hanno preso

parte sono puniti colle pene stabilite nei precedenti articoli, accresciute di uno a due gradi

§ 2. Coloro che hanno preso parte alla riunione, ma non al danneggiamento, e vi furono tratti da provocazioni o suggestioni o da mera leggerezza, sono puniti colla detenzione da tre mesi a due anni

REGOLAMENTO FONDAMENTALE

DEGLI STABILIMENTI PENALI

REGOLAMENTO FONDAMENTALE

DEGLI STABILIMENTI PENALI

Art 1, § 1 I condannati alla pena dell'ergastolo sono tenuti in segregazione continua gli uni dagli altri, ed occupano celle separate, in guisa che rimanga impedita ogni comunicazione fra loro.

§ 2. È concesso ad ogni condannato, per un ora almeno, il passeggio quotidiano all'aria libera nei luoghi a ciò destinati.

Art 2, § 1 Hanno accesso ai condannati alla pena dell'ergastolo gl'impiegati della direzione, gli ufficiali sanitari, i cappellani, i ministri dei culti dissidenti rispetto ai loro correligionari, i maestri dei lavori, e i membri della commissione di vigilanza, le cui attribuzioni e composizione sono determinate da speciale regolamento.

§ 2. Sono tenuti di visitarli gl'impiegati, gli ufficiali sanitari, e i cappellani addetti allo stabilimento.

§ 3. Possono essere autorizzati a visitare i condannati i membri delle associazioni caritative regolarmente costituite, e i parenti, coi quali soltanto possono altresì tenere corrispondenza epistolare.

Art. 3. Il lavoro è obbligatorio pei condannati alle pene dell'ergastolo, della reclusione e della prigionia; è facoltativo pei condannati alle pene della relegazione e della detenzione e per quelli che scontano la pena del confino, superiore a due anni di durata, qualora si procurino con mezzi proprii vitto e vestiario.

Art 4. Nella scelta del mestiere o della occupazione si ha riguardo, in quanto sia possibile, alle inclinazioni ed all'attitudine del condanato.

Art. 5, § 1. Il prodotto del lavoro obbligatorio appartiene allo Stato.

§ 2 Su questo prodotto è però assegnata ai condannati una mercede a titolo di gratificazione, destinata alla formazione di un peculio di riserva, di cui possono disporre a norma dei regolamenti particolari o durante la pena, o dopo il loro ritorno allo stato di libertà.

Art. 6. La mercede assegnata al condannato è diversa, secondo il sesso a cui egli appartiene, la specie della pena a cui soggiace, e la classe nella quale in ragione della sua abilità, operosità e condotta si trova collocato

Art 7, § 1 I condannati che scontano la pena del confino superiore a due anni di durata e si mantengono del proprio, possono convivere colla loro famiglia

§ 2 Essi sono liberi nell'isola, ma non possono mutare senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza il luogo loro destinato per alloggio

§ 3 Sono inoltre sottoposti alle misure prescritte dalla legge sulla sicurezza pubblica pei condannati alla speciale vigilanza della polizia

Art. 8, § 1 I condannati alla pena della prigionia la scontano nelle carceri della provincia nella quale fu pronunciata la sentenza, salve le eccezioni rese necessarie per riguardi

a) di pubblica sicurezza,

b) di igiene,

c) di deficienza di luoghi,

d) di specialissime circostanze personali dei condannati, per cui sia manifesto che la pena riesca loro troppo gravosa o sproporzionata.

§ 2. In quest'ultimo caso l'eccezione dev'essere riconosciuta da decreto del giudice che pronunziò la sentenza di condanna.

Art. 9, § 1 La pena della detenzione si sconta nelle carceri provinciali, ma se la sua durata non eccede un anno, nelle carceri pretoriali.

§ 2. Il carcere provinciale o pretoriale è quello del luogo dove fu pronunciata la sentenza, salve le eccezioni indicate nell'articolo 8

Art. 10. I condannati alle pene della relegazione e della detenzione, i quali non si provveggano a proprie spese vitto e vestiario, non possono procurarsi sopravvitto se ricusano di applicarsi ad un lavoro o ad una occupazione che si eserciti nello stabilimento

Art 11, § 1. I condannati alle pene della reclusione e della prigionia, che giusta le disposizioni del Codice penale possono scontarle in case di custodia, sono nelle medesime tenuti in quartieri separati dai condannati alla relegazione ed alla detenzione.

§ 2. Le discipline di questi stabilimenti debbono mirare principalmente all'educazione morale, ed all'istruzione intellettuale e tecnica dei condannati.

Art. 12. I condannati ammessi a scontare la pena nelle colonie penali agricole sono assoggettati alle discipline colle quali sono regolati gli altri stabilimenti penali, in quanto siano conciliabili colla natura dei lavori ivi attivati.

Art. 13. Ogni stabilimento penale deve avere una collezione di libri ad uso dei condannati. Questi possono inoltre procurarsene altri mediante speciale permesso del direttore.

Art. 14. È permessa ai condannati la corrispondenza epistolare nei limiti e colle cautele stabilite da regolamenti particolari, e dal precedente art. 2, § 3.

Art. 15. Le punizioni disciplinali, alle quali possono essere sottoposti i condannati alla pena dell'ergastolo, per infrazioni ai regolamenti carcerari ed agli ordini dell'autorità competente, sono le seguenti:

a) ammonizione,

b) privazione del passeggio da uno a cinque giorni,

c) cella di rigore, sino a quindici giorni, con pane ed una minestra al giorno,

d) cella di rigore, sino a quindici giorni, con pane ed acqua e con apposizione dei ferri, sospesa per un giorno dopo ogni due,

e) cella oscura sino a cinque giorni.

Art. 16. Le punizioni disciplinali applicabili ai condannati alle pene della reclusione e della relegazione, sono le seguenti:

a) ammonizione,

b) privazione del passeggio da uno a cinque giorni,

c) cella di rigore sino a cinque giorni con pane ed una minestra al giorno;

d) cella di rigore sino a quindici giorni con pane ed acqua e con applicazione dei ferri, sospesa per un giorno dopo ogni due,

e) isolamento in cella sino a sei mesi con vitto legale.

Art. 17. Le punizioni indicate nel precedente articolo alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, esclusa però l'applicazione dei ferri, si applicano anche ai condannati alla prigionia od alla detenzione.

Art. 18, § 1. I condannati che scontano la pena del confino superiore a due anni di durata possono essere puniti in via disciplinale

a) col mandato,

b) coll'arresto.

§ 2. Il mandato li obbliga a star ritirati nel proprio alloggio per un tempo non minore di tre giorni nè maggiore di trenta

§ 3. In caso di trasgressione il mandato è convertito in arresto.

§ 4. L'arresto si sconta nel carcere locale per un tempo non minore di un giorno, nè maggiore di tre mesi.

Art 19, § 1. Regolamenti particolari stabiliscono

a) il modo di amministrazione e di sorveglianza per le case di pena,

b) le regole del vitto, del letto e del vestiario,

c) il modo delle occupazioni, le norme del lavoro, e la tassa delle gratificazioni,

d) le norme sugli esercizi del culto, ordinate a tutelare nel miglior modo possibile la libertà di coscienza, e quelle sulla istruzione religiosa, morale e industriale,

e) le norme relative alle cure sanitarie, ai passeggi, alle visite e alle corrispondenze

f) il modo di applicazione delle pene disciplinali

§ 2. In questi medesimi regolamenti sono determinate le altre differenze nel trattamento dei condannati a seconda delle varie specie di pena



CODICE DI POLIZIA PUNITIVA

RELAZIONE

La Commissione compilatrice del progetto di codice penale aveva già nella sua relazione del 17 maggio 1868 determinato il carattere che avrebbe dovuto avere il codice di polizia punitiva in cui sarebbero comprese le contravvenzioni. « Queste, dicevasi in quella relazione, hanno per » proprio carattere non la intrinseca gravità, non la imme- » diata lesione del diritto, ma un certo grado di pericolo » per la sicurezza e per l'ordine pubblico, il ragionevole » timore di danni o di reati, e la tutela insomma di quel » vivere quieto e civile a cui nuocono anche i fatti non » malvagi in se medesimi ». Così la Commissione aveva in breve cenno tracciata la via e proposto il quadro generale su cui il codice di polizia doveva essere delineato; poichè la definizione era tale da non poter più esservi dubbi sui limiti che lo avrebbero separato dal codice penale. Non così accade invece nel sistema tuttora vigente. Chi può dire che cosa è una contravvenzione, nel sistema del codice sardo 20 novembre 1859? Non è possibile altra risposta fuor quella che si contiene nell'art. 2 *la contravvenzione è il reato che la legge punisce con pene di polizia.* Sia stato prodotto da colpa, da negligenza o da dolo purchè il reato abbia così lieve importanza da non meritare più di cinque

giorni di arresti o di cinquanta lire di ammenda, è una contravvenzione. Anzi un reato che per la sua natura può essere punito con più anni di carcere, p. e il furto o il ferimento, può anche, se concorrono certe circostanze attenuanti, ridursi a pena d'arresti e così tramutarsi in una contravvenzione. A chi obbiettò contro la soppressione delle due classi de'crimini e de'delitti (che il progetto di codice penale rifuse in una sola) essere contrario alla coscienza generale il dare il medesimo nome p. e. di *reato*, al parricidio ed al furto di poche lire od all'ingiuria, potrebbe rispondersi che non è meno contrario alla coscienza generale il dire colpevole di contravvenzione tanto il negligente che non accese i fanali della sua vettura, quanto il ladro che tolse poche lire. Il sistema adunque adottato dalla Commissione ha una base razionale sicura, la quale non può confondersi con nessun'altra e permette anche di trasformare, quando occorra, la legge penale proibitiva in legge imperativa, intesa, come dicono gli scrittori, non tanto a tutela della sicurezza, quanto a stromento di prosperità generale.

In conformità di queste vedute era stato da taluno espresso il desiderio che nella definitiva compilazione del codice penale si avessero ad eliminare alcuni fatti, che, per l'indole loro e per la ragione tutta preventrice della penalità, dovrebbero trasportarsi nel codice di polizia. Principalissimo tra questi il porto d'armi Nel codice penale infatti fu contemplato il possesso e porto d'armi *insidiose* soltanto; nel codice di polizia si tratta invece delle altre armi. Ma quel voto non prevalse, perchè la ragione della differenza sta nella maggiore gravità del pericolo. Non si potrebbe affermare in modo assoluto e generale che tutte le azioni che si puniscono per mero scopo di prevenzione siano da collocarsi nel codice di polizia Vi sono dei fatti

che, quantunque non ledano ancora un diritto singolare, suscitano però in sì alto grado l'allarme generale che ben può dirsi grave e imminente il pericolo per la comune sicurezza; e allora è giusto che si considerino quali veri reati e si puniscano con pene bastantemente gravi.

Tale fu considerato dalla Commissione anche il porto d'armi insidiose Chi si aggira tra il popolo nascondendo un'arma micidiale e terribile, quale un pugnale od una pistola corta di cui nessuno lo crede munito, è per ciò solo un uomo grandemente pericoloso all'altrui sicurezza, perchè è troppo ovvio il sospetto che si tenga pronto al ferire ed all'uccidere per tradimento. E fu anzi per cotali considerazioni che il mero possesso d'armi insidiose in casa non venne qualificato come reato se non quando si tratti di persone già condannate o sottoposte alla vigilanza speciale della polizia. Ma la cosa ha un carattere ben diverso allorchè si tratta di armi non insidiose Chi le porta è bensì nelle occasione, nel pericolo di commettere un reato; ed a questo titolo è giusto che l'autorità glielo vieti se non si munisca di un'apposita licenza, la quale si dee credere che non verrà data al primo venuto, ma non dà a supporre d'essere uomo facinoroso e violento. Ecco perchè il porto d'armi insidiose va tra i reati colpiti dal codice, e quello d'armi non insidiose tra le contravvenzioni.

Questi particolari parvero necessari sul bel principio di questa relazione, per chiarire più precisamente il carattere de'due codici e rispondere ad un'obbiezione che venne fatta non esser possibile di distinguere sempre e con sicurezza il reato dalla contravvenzione A giudizio de'compilatori i fatti compresi nel codice di polizia hanno caratteri proprii e tali da non potersi confondere coi reati

Il codice di polizia venne foggiato, per quanto la materia lo comportava, sul modello del codice penale Precedono

di alienazione o malattia mentale, che è a dire volontariamente, nondimeno possono darsi dei casi di assoluta buona fede, e qualora l'imputato riesca a provarla, il giudice può ammetterla a sua scusa, senza però esservi obbligato. Colla qual clausola (art. 3, § 2) sembrano conciliate le esigenze della legge per la tutela del pubblico, e le condizioni della giustizia.

Le pene stabilite dal codice di polizia sono l'arresto da un giorno a sei mesi, l'ammenda da cinque a cinquecento lire, l'allontanamento da luoghi determinati da quindici giorni a tre mesi, e la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione per uguale durata, divise però queste pene in frazioni e gradi per evitare ogni arbitrio (art. 4-9). Si aggiungono, dove la legge lo dice, la vigilanza speciale della polizia, e la confisca del corpo di reato, la quale però non è sempre obbligatoria, affinchè la perdita della cosa, p. e. de'cavalli e della carrozza in caso di corso pericolosamente veloce, non sembri eccessiva a confronto della natura della contravvenzione.

Fu dichiarato il principio già ammesso dalla scienza che nelle contravvenzioni non si punisce il tentativo, il quale anzi nella maggior parte di esse non è tampoco possibile (art. 11); e venne regolata la materia della recidiva (art. 12), sia determinandone il concetto, che cioè si tratti di contravvenzioni comprese in un medesimo capo del codice, per evitare ogni eccesso di restrizione o di ampliazione, sia stabilendone l'effetto. E questo è solo di aggravar la pena entro i suoi limiti legali, salvo che la legge abbia stabilito diversamente, p. e aggiungendo altra pena alla precedente, come la sospensione dall'esercizio di una professione (es. art. 75). Quanto alla durata della sua efficacia, venne stabilita in *un anno* dal giorno in cui fu scontata od altrimenti estinta la pena precedente; ma poichè in qualche caso questo limite sarebbe sembrato eccessivamente angusto, p. e. per chi usurpa

titoli, gradi ed onori, o per chi tiene giuochi d'azzardo, e simili, venne in questi casi adottata la formola che se il copevole *dopo una prima condanna* (e cioè in qualunque tempo) *commette la stessa contravvenzione*, la pena è accresciuta o mutata secondo che la legge dispone

L'influenza dell'età venne determinata dichiarando la irresponsabilità al di sotto dei nove anni, come nel codice penale. Dai nove ai quattordici la pena del colpevole si scema da due a tre gradi e se essendo già esaurita la scala dipendente della pena le diminuzioni non sono più possibili, si può scontare il minimo con arresto in casa.

È da notare, quanto a tali fanciulli, che non si fa parola di *discernimento*, a diversità di quanto dispone il codice penale; ma la spiegazione è naturale ove si consideri che nell'art. 3 di questo codice di polizia fu già stabilito che quando v'è buona fede il giudice la può ammettere, cosicchè non è a dubitarsi che il fanciullo che avesse agito senza discernimento godrebbe di questa disposizione.

La materia della complicità fu similmente limitata nel senso che se una contravvenzione *fu commessa* da più persone, si applicano le pene a ciascuna secondo il grado della loro partecipazione. Non era possibile applicare precisamente le norme generali sulla complicità e determinare poi le norme per la diversa misura delle pene. Una certa latitudine nell'apprezzamento de' fatti e nell'arbitrio delle pene è sembrato ragionevole, mentre poi non può essere pericolosa nella tenuità di esse. Tuttavia parve utile regogolare tassativamente il caso dell'ordine dato da genitori, tutori, padroni e maestri ai figli, pupilli, domestici ed operai dipendenti, per dichiarare che la pena colpisce essi pure (art. 15); e per aggiungere poi che i genitori, tutori, maestri e padroni sono responsabili, anche agli effetti penali, eziandio nel caso che non abbiano impedito, mentre

lo potevano, le contravvenzioni commesse dai figli, pupilli, operai e domestici Così se un figlio minore accende presso un fienile de'fuochi per suo divertimento, o un domestico versa le sozzure dalle finestre, è giusto che il padre e il padrone che li hanno lasciati fare, rispondano di questa loro negligenza (art. 17

Nel regolare la prescrizione, che fu stabilita a *tre anni*, si trovò giusto di aggiungere che essa non decorre se non dal momento che è cessato il fatto della contravvenzione, e se da questa fu prodotto un fatto permanente p. e lo stabilimento di un opificio incomodo, l'ingombro del suolo pubblico, il giudice può farlo cessare a spese del contravventore (art 18)

Dopo queste disposizioni venne dichiarato, per togliere pretesto a questioni, che le regole generali stabilite nel libro primo del codice penale si applicano anche alle contravvenzioni, se il codice di polizia non dispone diversamente (art 19), quindi le norme sulla imputabilità, sulle circostanze attenuanti, sulla estinzione della azione penale e delle pene, e per ultimo venne proclamato un criterio direttivo per tutti quei casi nei quali un fatto di contravvenzione può tramutarsi in reato e punirsi come tale, avuto riguardo o al dolo da cui fu accompagnato od agli effetti che ha prodotto (art 20) Così è evidente che chi lascia un ingombro sulla via *allo scopo* che un calesse rovini colle persone che vi si trovano, non è più imputabile di contravvenzione, ma di reato; e se lo ha bensì fatto per negligenza, ma ne è derivata la morte di qualcuno, è ugualmente imputabile di reato Ma di mezzo a questi due casi v'è quello di chi per negligenza o disattenzione ha lasciato l'ingombro, senza che ne sia derivato alcun danno. E questa è contravvenzione, e di questa si occupa il codice di polizia. Così la legge si completa, e tutelando la sicurezza

pubblica in tutti gli stadi e fatti che la possono compromettere, riesce al suo scopo prevenendo e reprimendo con moderazione e giustizia

Come fu accennato nella relazione al progetto di codice penale, questo modo di considerare la contravvenzione ha permesso di stabilire delle pene affatto indipendenti da quelle per i reati. La pena della contravvenzione, secondo il codice francese e sardo, è di qualità e di quantità sempre inferiore a quella de'crimini e delitti. Un ferimento minacciato di carcere da sei giorni a tre mesi è un delitto; ma se le conseguenze furono tali, per cui la pena scenda fino a cinque giorni di arresto, quel ferimento è una contravvenzione Perciò poi l'oziosità, il vagabondaggio, la mendicanza e simili altri reati, pei quali sarebbe stata inadeguata una pena inferiore a sei giorni di carcere, hanno dovuto qualificarsi come delitti e collocarsi nel codice penale; donde la mescolanza di fatti di genere totalmente diverso e l'assenza dal codice di un carattere esclusivo e preciso.

Or, come si è veduto, le pene delle contravvenzioni possono anche esser gravi, relativamente parlando. Chi, in onta alle disposizioni dell'autorità, vende gli abiti indossati da un uomo morto di malattia contagiosa, e fa sorgere il pericolo che questa si diffonda, ben merita una grossa ammenda, e se è recidivo anche un lungo arresto che il progetto estende anche a sei mesi (art. 74). Ma tra quest'uomo sì avido che per lucro è sordo alle voci della prudenza e pone a pericolo se stesso e i suoi simili, e il truffatore che, carpite poche lire con inganno, subisce (per effetto di circostanze speciali) meno di sei mesi di carcere, fors'anche un solo mese, c'è sempre una differenza profonda e vitale

Fin qui del libro I, contenente le disposizioni generali.

Il libro II enumera le contravvenzioni, e in vista di quelle

considerazioni che finora vennero esposte, massimamente per ciò che riguarda la latitudine delle pene, fu possibile di estendere grandemente il campo su cui la legge deve applicarsi fino a raccogliere non solamente quei fatti che già sono preveduti dal codice sardo, ma anche quelli di cui si occupa la legge di pubblica sicurezza. Nel che fu di scorta e lume di somma efficacia il regolamento di polizia punitiva già vigente in Toscana e sulla cui bontà, in generale, non si sollevarono lagnanze.

Fu pertanto diviso il libro II in otto titoli, secondo che le contravvenzioni sono: 1° *contro l'ordine pubblico*, 2° *contro la sicurezza generale*, 3° *contro i doveri di un pubblico ufficio*, 4° *contro la sanità pubblica*, 5° *contro la pubblica morale*, 6° *contro la pubblica quiete*, 7° *contro la sicurezza della vita e della integrità personale altrui*, 8° *contro la proprietà pubblica e privata*.

I. L'ordine pubblico è certamente una nozione così generale, come si suole intenderlo, che quasi comprenderebbe tutti i fatti punibili. Ma in senso più ristretto ledono l'ordine pubblico quei fatti che in qualche modo toccano l'azione governativa, la macchina sociale come è organizzata, e quindi l'opera degli agenti del Governo per quel vivere ordinato senza di cui società non esiste.

Sono dunque contro l'ordine pubblico il rifiutare obbedienza all'autorità (art. 21) quando intima di separarsi da una riunione od assembramento, o comanda di rimanere in un dato luogo, o di non passare o fermarsi in altri (*leg. pub. sic.*, *art.* 20; *cod. di proc. pen.*, *art.* 123), oppure il rifiutare con gretto cinismo l'aiuto, il servizio, la testimonianza richiesta dalla medesima in caso di calamità o di reati (*reg. tosc. art.* 26, *cod. sardo art.* 685, n. 8), il non notificare un infante, un pazzo, un infermo, trovati abbandonati, od un cadavere od un ferito (art. 23), il simular

disastri e pericoli (art. 24) per suscitare la pubblica apprensione e mettere in moto senza scopo l'autorità (*cod. civ. art.* 377 e 404, *reg. tosc. art.* 97, 98, *leg. pub. sic. art.* 84); il farsi credere (anche senza mira di frode) uomo insignito di cariche, gradi accademici, od onori (art. 25, *cod. sardo art.* 290); il guastare gli avvisi pubblici impedendone ad altri la notizia (*art.* 26, *leg. pub. sic. art.* 54).

In particolare fu regolata con disposizioni accurate (articoli 27-30), e salvo il disposto delle leggi sulla stampa, la materia delle pubblicazioni (*leg. pub. sic. art.* 32) Intorno a che fu provveduto circa le stamperie clandestine, la vendita di stampati già colpiti di sequestro (art. 31), e la vendita pubblica di relazioni de' dibattimenti penali che si trovano in corso (art. 29, § 2), che è un fatto ogni giorno deplorato pei pericoli e i danni che arreca all'amministrazione della giustizia.

Una speciale disposizione venne introdotta contro un altro genere di pubblicazioni che, sebbene fatte forse a fine di mero scherzo, possono però riescire di danno pubblico; e sono quei fogli che sotto forma di indirizzi, complimenti e simili vengono ad avere l'esteriore apparenza di carta-moneta, di titoli di credito pubblico o di lettere di cambio (art. 28), e possono ingannare l'altrui buona fede. Da ultimo si credette utile (art. 35) ripristinar il divieto di vendere stampati prima che siano decorse due ore dal dedeposito fattone giusta la legge sulla stampa, disposizione che era già nella legge sulla pubblica sicurezza del 1859, e che era stata improvvidamente abolita nel 1865.

È parimenti contro l'ordine pubblico l'esercitare senza licenza certe professioni. La licenza si dà per guarentire il pubblico contro l'intrusione de' raggiratori e degli inetti, e poichè il pubblico non può ad ogni momento informarsi se il facchino, il servitore di piazza, il barcaiuolo siano stati ri-

conosciuti dall'autorità, è necessario che l'autorità stessa intervenga e punisca quelli che si arrogano incompetentemente di esercitare cotali professioni, e lo stesso si dica delle licenze per aprir negozi d'oste o bettoliere e simili (art. 36, *leg. pub. sic. art.* 35), dove possono, anzi sogliono pur troppo adunarsi di preferenza le persone meno amanti dell onesto lavoro.

La materia degli alloggi venne regolata (art. 38-41) come già lo è nella legge di pubblica sicurezza (art. 46 e seg.), combinata col regolamento toscano e cogli articoli 685, n. 10, e 358 codice sardo

E per ultimo la tutela dell'ordine pubblico contiene una pena (art. 43) per chi ricusa di ricevere monete sincere aventi corso legale nel Regno, e carte di credito nazionali sincere, di che già s'occupava l'art 685 n 11, codice sardo, e similmente per chi, ricevute in buona fede monete e carte che poi riconosce contraffatte o alterate non le consegna all autorità di sicurezza (art. 42), e finalmente disciplina la materia dei pubblici spettacoli e divertimenti (articolo 44-48).

Così adunque formano la classe delle contravvenzioni contro l'ordine pubblico quelle che non cadono sotto più speciali categorie.

II. Nei fatti che offendono la sicurezza generale, di cui si occupa il titolo II, si comprendono l'oziosità e vagabondaggio, l'illecita mendicanza e le collette, i giuochi di azzardo; il porto d'armi non insidiose, finalmente le associazioni e pubbliche adunanze

Sulla oziosità e sul vagabondaggio (art. 49-53) si diedero nozioni più precise di quelle contenute nelle leggi attuali. L'oziosità sarebbe un atto per sè innocuo, sebbene censurabile, ma può tramutarsi in una contravvenzione quando

l'ozioso, sordo alle ammonizioni di darsi al lavoro, persiste nell'ozio senza aver mezzi ed essendo capace di lavorare; poichè allora egli si presenta non solamente come pianta parassita che vuol vivere a carico altrui, ma come una persona pericolosa e sospetta di volere o almeno di sentirsi tratta a ricorrere a mezzi criminosi per procacciarsi da vivere. Tuttavia l'efficacia di una ammonizione dee pur avere un limite, che si stabilì in due anni, affinchè l'ammonito ne sia perpetuamente inceppato, ne' quali due anni però non dee computarsi il tempo passato in espiazione di pena. E si intende da sè che se nei due anni egli non vi obbedisce, spetta alla vigilanza della polizia il costringerlo, chè atrimenti sarebbe singolarmente anomalo, che, mentre si prescrivono le pene, non si prescrivessero le ammonizioni.

Per effetto dei premessi criteri venne stabilito che se l'ozioso è minore di anni sedici non abbia luogo a procedimento penale, sibbene la consegna ai parenti o tutori, colla ingiunzione ad essi di provvedere alla di lui educazione, sotto pena di una ammenda. Che se essi non possono, o se il fanciullo persiste nell'oziosità, non si promuove ugualmente processo penale, ma si ordina il collocamento in uno stabilimento di educazione o di lavoro od in una colonia agricola fino ai diciotto anni per apprendervi una professione, arte o mestiere (art. 50)

Queste disposizioni segnano un importante progresso. Chiunque ha pratica delle cose umane potrà attestare che pur troppo molti giovinetti trovarono la loro completa rovina in un procedimento per oziosità Repugnanti al lavoro per male suggestioni di compagni, e spesso anche per deplorabili esempi domestici, si videro arrestati e condannati in formale giudizio ad essere collocati in uno stabilimento. Ravveduti, educati, in possesso di un'arte proficua, venne

il giorno di uscirne. Ma quando si presentarono sorretti da buoni propositi ad una officina, ad un ufficio, ad un negozio, si videro chiuso l'ingresso, perchè il certificato di penalità segnava inesorabilmente la patita condanna. Respinti e presi da vergogna ed anche da sdegno perchè un provvedimento inteso a loro beneficio si ritorcesse così a loro danno e disonore, qual maraviglia, se dall'ozio coatto di questo periodo di infruttuose ricerche, si videro trascinare di nuovo all'ozio volontario, circondati dai compagni d'una volta, tratti alle abitudini viziose e da queste al delitto?

Parve pertanto che togliendo la causa o per dir meglio l'occasione di sì tristi conseguenze, esse dovrianno cessare, e il provvedimento pei giovinetti oziosi venne ridotto a quel che deve essere, cioè ad un mezzo di miglioramento e non di repressione.

Similmente fu alcun poco innovato ciò che riguarda il vagabondaggio. Nessuno è obbligato a tener stabile residenza. Ma la cosa muta d'aspetto se il vagabondo è senza mezzi, senza professione, senza domicilio, giacchè il pericolo e per lui e per gli altri è ancor maggiore e sempre imminente e la società ha diritto di premunirsi. Ma parve giusto introdurre una novità non irrilevante. Il vagabondo riceve l'ordine di eleggersi un domicilio e gli si fissa anche lo stradale per andarvi. Non è impossibile e spesso è accaduto, che i condannati per vagabondaggio abbiano trovato un conveniente ed onesto collocamento, ma non nel comune assegnato dal giudice; che indi, ricercati come disobbedienti alla vigilanza della polizia loro imposta, perchè non presenti nel comune assegnato, siano stati senz'altro ricercati d'arresto; e che i carabinieri li abbiano infatti trovati in altro comune, ma impiegati nel lavoro e forse circondati di buona riputazione per onestà ed assiduità. È evidente

che in questa ipotesi il mandare ad effetto il precedente giudicato, arrestando questo nuovo operaio guadagnato alla società ed all'industria e condannandolo indi, non più perchè ozioso e vagabondo, ma perchè si è trovato il lavoro in un comune diverso o seguendo uno stradale diverso, è un sostituire le forme alla sostanza, e, quel che è peggio, è un distruggere il buon frutto conseguito, un costringere il lavoro e l'industria per vie coatte, contro la loro natura, e un perdere irremissibilmente l'uomo che si era guadagnato. Dice pertanto l'art. 52, con modificazione sostanziale e certamente molto equa al diritto vigente, che *il condannato per vagabondaggio, il quale, senza darsi a stabile lavoro o all'esercizio di un mestiere o di una professione, trasgredisca le prescrizioni sul domicilio, lo stradale od il termine, è punito coll'arresto da tre a sei mesi*; che allora è evidente ed è pericolosa la sua riluttanza al lavoro ed alla vita onesta.

Anche la questua od illecita mendicanza venne regolata con qualche maggiore mitezza (art. 54-56, cod. sardo art. 442 e segg.); ma fu contemplata insieme anche la raccolta di oblazioni (collette), sia di danaro o di oggetti di valore per uno scopo qualunque, fatte senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 57). Questa disposizione fu suggerita dall'abuso che pur troppo si è fatto in questi ultimi tempi, o della credulità o delle passioni politiche o religiose per raccogliere valori destinati perfino contro il Governo. Non è indifferente per lo Stato che si costituiscano de' centri ed uffici incaricati di raccogliere il frutto del lavoro per convertirlo a scopi occulti ed ostili. I nomi de' promotori, e quelli veri o supposti di altri oblatori, divulgati con arte, esercitano una pressione; ed è a questo modo che si sono vedute delle collette per preparare armi, per pagar multe, e per altri fini illeciti. Vennero quindi proibite, e confiscato il prodotto a favore di opere pie

Poche varianti nella materia di giuochi d'azzardo (articoli 58-62), la cui nozione però fu precisata nel carattere essenziale che l'esito dipenda dalla sorte. Nel codice sardo (art. 474 e segg.) è d'azzardo il giuoco anche quando l'esito dipende soltanto *principalmente* dalla sorte: ma è sembrata troppo ampia questa nozione per la quale, a rigore, ogni giuoco di carte sarebbe d'azzardo, dipendendo l'esito principalmente dalla sorte, che guida la distribuzione di esse tra i giuocatori, ed a fronte d'ogni loro abilità.

Seguono le disposizioni sulle armi non insidiose, per portare le quali è necessaria una licenza (art. 63-66). E in tale argomento si cercò di meglio precisare le eccezioni per coloro che per ragione di professione o mestiere possono avere armi indosso, e venne contemplato il caso di chi possiede un ammasso di armi o di munizione (in cui ben si intende compresa anche la polvere o qualsiasi materia atta ad esplodere, come sarebbe il cotone fulminante) dichiarandosi anche in quali casi si ha legalmente un ammasso.

Chiudono finalmente la serie delle disposizioni circa la sicurezza generale quelle che concernono le associazioni e le pubbliche adunanze (art. 67 e 68). L'art. 32 dello Statuto dichiara che *è riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possano regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.* E soggiunge che *questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.* Donde risulta che nei luoghi pubblici od aperti al pubblico l'autorità di sicurezza, per quella tutela che le è attribuita dell'ordine pubblico e della pubblica quiete, ha diritto di portar tutta la sua vigilanza, e dove creda compromessi l'uno o l'altra, può provvedere di conformità. Per ciò stesso poi quando le adunanze anche private prendono

un carattere durevole (almeno in relazione allo scopo che si propongono) e si tramutano in vere associazioni, nelle quali gli adunati assumono reciprocamente vincoli di colleganza e doveri permanenti con organizzazione sociale, il Governo ha il diritto di esserne informato, e non solo per via di sue proprie indagini ma da chi rappresenta quell'associazione medesima O questa infatti non è di nessun pericolo alla cosa pubblica, e non può esservi ragione di tenerla celata; od è di pericolo, e nessuno può sostenere che lo Stato abbia l'obbligo di rispettarne la segreta esistenza che le imprimerebbe il pernicioso carattere di setta Questo è indubbiamente lo spirito dell'art. 32 dello Statuto, per effetto del quale sarebbe anzi riservato allo Stato il dovere di regolare con leggi apposite nell'interesse della cosa pubblica non solamente associazioni propriamente dette, ma anche le mere adunanze private, sebbene pacifiche e senza armi Le disposizioni pertanto degli articoli 67 e 68 rispondono al bisogno di riempiere un vuoto nelle leggi che l'esperienza ha ogni giorno più fatto sentire E del resto nulla vi ha che sia vessatorio o contrasti al diritto di adunarsi. Le disposizioni, lasciando intatto il diritto, si limitano ad affermare e regolare la coesistenza del diritto, anzi del dovere, che pur ha lo Stato di tutelare la cosa pubblica, ordinando nulla più che di renderlo informato. Molti Stati, e i più innanzi nell'esercizio delle civili e politiche libertà, hanno al certo disposizioni più minute e rigorose.

III Il tit. III tratta di talune violazioni dei doveri di un pubblico ufficio che per l'indole loro non dolosa non avevano preso posto nel codice penale

IV Intorno alla sanità pubblica furono raccolte diligentemente tutte le disposizioni che già sono, ma in modo

poco ordinato, nelle leggi, intorno a questa materia, la quale va acquistando tanto maggiore importanza, quanto più si accrescono gli scambi tra le popolazioni e la rapidità e facilità dei trasporti (art. 72-95).

È noto che una apposita Commissione, raccolta dal Ministero dell'interno presso il consiglio superiore di sanità, ha compilato una intiera legge nella quale si assicura, nè può dubitarsi, che sarà radunato tutto ciò che la scienza e la pratica hanno insegnato per la miglior tutela del pubblico. Non è inverosimile però che quella legge speciale sia, come deve essere, così particolareggiata nelle norme che regolano la sanità pubblica, e l'esercizio delle professioni di medico, chirurgo, ostetrico, ecc., da non potere surrogarsi, quand'anche fosse già in pronto, alle disposizioni del codice di polizia; oltre di che si ignora se quella legge, ancora nello stato di progetto, contenga anche sanzioni penali, oppure, come la legge del 1865, si limiti a dichiarare le contravvenzioni senza applicarvi veruna pena.

Parve utile intanto di attenersi alle nozioni vigenti, ma di indicare de' riferimenti alle leggi speciali per modo che la loro mutazione non possa alterare sostanzialmente la legge penale.

Così per chi viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire la invasione o diffusione di malattie epidemiche o contagiose (art 74), non si potè che rimettersi alle discipline particolari, essendo impossibile ed inutile rifonderle nel codice, aggiuntavi però la pena, che attualmente non è minacciata da veruna legge. Di solito è l'avidità che conduce a siffatte contravvenzioni, p. e. nella vendita di cose infette, tal'altra l'indole riottosa di chi non sa tollerare alcun freno, p. e. recandosi per mera ostinazione, o per viziose abitudini, in luoghi infetti, contro il divieto dell'autorità. L'ammenda e ne casi più gravi l'arresto

furono le pene lasciate largamente a disposizione de' giudici, che se ne varranno a seconda dei casi.

Nello stesso modo s'è dovuto introdurre una sanzione penale contro gli esercenti arti salutari, i quali rifiutano senza grave causa di prestarne il soccorso in caso d'urgenza, ed anzi se fosse un uffiziale di sanità stipendiato dal Governo, dalla provincia o dal comune, che in tempo di malattia epidemica o contagiosa abbia ricusato il suo ministero od abbandonato il suo posto, l'ammenda può salire fino a cinquecento lire, e, secondo i casi, tramutarsi in arresto (art. 73).

È pur troppo noto, in mezzo a tanti nobili sagrifizi, il vergognoso contegno di alcuni medici nelle ultime invasioni del cholera, con gravissimo danno d'intiere popolazioni da essi disertate.

Sul commercio delle bestie morte, dei veleni, de'medicinali, sul trasporto de cadaveri, sulle esalazioni nocive e sopra parecchi altri particolari interessanti la pubblica igiene si raccolsero le più accurate e benefiche disposizioni, specialmente dal regolamento toscano, combinato col codice sardo e colle norme che si trovavano nel codice austriaco, ma poi per guarentire che in sì vasta materia, la quale per di più è anche soggetta a continui mutamenti per effetto di nuovi trovati, non mancasse mai la tutela della legge penale, fu introdotto un articolo (95) che punisce *coll'ammenda e ne'casi più gravi coll'arresto ogni altra contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulla pubblica sanità che non sia altrimenti punita.* L'ampio arbitrio lasciato ai giudici sulla qualità e quantità della pena era una necessità di fronte alla incredibile varietà de'casi ed alla quantità sempre relativa dei danni e dei pericoli che il contravventore ha suscitati.

V. Fra le contravvenzioni contro la pubblica morale vuol

essere annoverata quella di chi si mostra in luogo pubblico od aperto al pubblico in istato di ubbriachezza colpevolmente contratta, e chi abbia cagionata l'ubbriachezza altrui con scommesse od altri eccitamenti o con inganno (art. 98, *reg. tosc. art.* 60). Se v'è cosa turpe, ma pur troppo comune, è l'ubbriachezza. Non solamente nella bettola trovano spesso misera fine i guadagni di un'intiera settimana, e non solamente per ciò stesso si apre il varco alla miseria che è consigliera di reati, ma nello stato d'ubbriachezza, l'uomo può essere pericoloso, come poi è sempre spettacolo indegno di civile società. Di qui anche la facoltà data all'autorità di sicurezza di tradurre immediatamente ne' suoi uffici e di trattenervi l'ubbriaco.

Fu pur considerato come fatto contrario ai sentimenti morali il maltrattamento brutale delle bestie; ma poichè il tenore dell'art. 685, n. 7, del codice sardo (*coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici*) poteva lasciar luogo a vari dubbi e specialmente sulla causa del fatto (donde forse la quotidiana impunità di simili fatti, benchè frequentissimi), parve giusto di precisar la nozione come segue (art. 99). *chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico incrudelisce contro gli animali per sola brutalità o per costringerli a fatiche eccessive, è punito con ammenda da cinquanta a cento lire.* Qualcuno aveva proposto che si punisse il fatto anche quando avviene in privato, ma parve che cessasse la ragione della legge, e che in ogni modo si rendesse oltremodo difficile e vessatoria la esecuzione.

VI e VII. Le disposizioni che riguardano la tutela della integrità personale e della vita, si sarebbero potute riassumere, sull'esempio di qualche codice, in questa sola di punire *coloro che con fatti od omissioni di qualsiasi natura hanno fatto sorgere il pericolo di danni personali che potevano facilmente*

essere preveduti da ognuno. Ma si è considerato che una disposizione di tal natura avrebbe piuttosto il carattere di precetto scientifico che non quello di legge; poichè non bisogna dimenticare che in ultima analisi l'applicazione di queste leggi è affidata talora alla intelligenza e diligenza di funzionari ed agenti subalterni, poco idonei all'applicazione de'concetti astratti, incapaci di trovarvi compresi i singoli casi concreti, o corrivi a trovarveli sempre. Fu quindi premessa a quella regola una serie di casi od esempi (art. 102) quali già si trovavano presso a poco nel codice sardo e nel regolamento toscano, non meno che nel codice austriaco. Venne poi riprodotta una disposizione che fece buona prova nelle provincie meridionali e che in parte era già nel codice sardo, per la quale il condannato a grave pena per reato contro la vita o la persona può essere obbligato a star lontano per certo tempo dal luogo del reato o dove dimorano l'offeso e i suoi congiunti. Lo spirito di vendetta non è sempre attutito dal tempo e talora è inasprito dai giudizi intervenuti, sicchè parve prudente una misura che almeno serva di avviamento alla pace ed al perdono (art. 107).

VIII. Fra le contravvenzioni contro la proprietà pubblica e privata sono menzionate dapprima le deturpazioni ed i guasti (*art.* 108, *reg. tosc., art.* 187, *cod. sardo* 687) di cui pur troppo è così generale il malvezzo fra la nostra popolazione, in guisa che ben di rado accade che un edifizio o monumento pubblico sia compiuto senza che già qualche mano malnata l'abbia deturpato o guasto nel modo più indegno. A questa pessima e barbara tendenza è d'uopo metter un freno rendendo rigorose le pene, la cui applicazione verrà poi energicamente raccomandata alle autorità ed agli agenti di pubblica sicurezza. Del resto in questo

titolo del codice sono state raccolte tutte le disposizioni saggie e prudenti che si trovano nel codice sardo e nel regolamento toscano per prevenire i furti e per facilitarne la scoperta. (*reg. tosc. art.* 197 *e seg., cod. sardo*, 641 *e seg.*). Così l'obbligo della notificazione da parte di chi suol fare acquisto di cose preziose, e di quei ferravecchi, ottonai, calderai, rigattieri, nei cui fondachi vanno sì di frequente a smarrirsi le cose furtive; il divieto di comperare cose di provenienza sospetta, e l'obbligo di notificarle, anche dopo comperate in buona fede, se loro sopravvenga notizia che la provenienza sia delittuosa, e tutte quelle altre somiglianti prescrizioni il cui effetto in pratica è di continua e indubitata utilità (art. 112-121). A chi sottilizzasse sulla libertà del commercio, sul nessun obbligo che ha il privato di aiutare direttamente la questura od il giudice, sul rispetto ai contratti ed alla proprietà, potrebbe rispondersi che questi concetti e queste obbiezioni presuppongono un mondo ideale e perfetto da cui noi siamo troppo lontani. Non v'ha chi ignori p. e. che i tagliaborse sono generalmente semplici emissari di una società organizzata, la quale vive del prodotto di questi furti che ogni dì si commettono sopra il danaro e le altre cose preziose che il cittadino porta sopra di sè. Or queste cose devono rivendersi, e di solito prima trasformarsi, ma la rivendita non può effettuarsi colle norme ordinarie ed alla luce del giorno, tranne il caso che la società si trovi in rapporto con altre di altri paesi, e scambiandosi le cose furtive possano arrischiarsi ad aprirne dei negozi; sicchè l'orologio rubato a Firenze comparisca nelle vetrine di Parigi, quello rubato a Parigi nelle vetrine di Napoli e via dicendo. Ma di solito il mercato non può essere lontano, e specialmente per le cose di volume come sarebbero le biancherie, i rami da cucina e simili, e però è necessario vendere di soppiatto ed in fretta, ma chi compera non può non avvedersi della

differenza; e se non è persona di facile coscienza, dee sentire che comperando compie un atto illecito, e consuma il danno del derubato e il delitto del ladro La società ha diritto di punire questa facile accontentatura, questa trascuranza colpevole per la quale il danno privato e pubblico si moltiplica e si diffonde. Certamente v'è ancora un gran passo al vero favoreggiamento de'reati altrui; ma quella è la via; e la società ha diritto di sbarrarla.

Di simile natura sono le prescrizioni intese a prevenire i furti campestri e il pascolo abusivo (articoli 122-125). Pur troppo è noto che il furto campestre rappresenta una parte non inferiore forse a quelle delle intemperie nella diminuzione dei prodotti rurali; e che i danneggiamenti ai boschi hanno anche conseguenze più gravi. Or chi vive de'prodotti de'campi e de'boschi senza possederne; chi ha foglie pei bachi senza possedere i gelsi, chi si fabbrica il vino senza aver vigneti o l'olio senza avere ulivi, è perciò solo grandemente sospetto d'essersi procacciato tutto questo illecitamente, qualora non sia conosciuto per uomo in condizione di averne fatto legittimo acquisto Il contadino che non possiede che un breve orticello, come alimenta un gregge, o alleva i bachi da seta? È giusto che l'autorità metta a scoperto anche questa piaga del furto continuato e quasi sfuggevole alla giudiziale constatazione Il coltivatore ben si accorge pur troppo che le vigne sono depauperate, i gelsi sfogliati, il bosco impoverito, ma chi potè cogliere i ladri; chi stabilire di dove manca un grappolo o da qual ramo le foglie? Le vie ordinarie non bastano, si doveva cercare e cogliere il male ne' suoi sintomi piuttosto che nell'origine. Il sospetto è legittimo sopra chi possiede ciò che non potrebbe possedere, e per ciò solo è legittima una pena che veramente può dirsi una cautela sicura e una repressione probabile (*reg tosc art.* 205, 206, *leg. pub. sic. art.* 99).

Per ultimo si inserirono nel codice le disposizioni contro i danneggiamenti e pericoli alla proprietà altrui (art. 126-130); ben inteso, danneggiamenti che non abbiano caratteri di reato, p. e. passando sull'altrui fondo, lanciando pietre o immondizie nei giardini e recinti, spigolando, rastrellando ne' campi non già spogliati della raccolta, occasionando la morte degli animali altrui e simili (*codice sardo, art.* 632 665, 697).

E quanto ai pericoli si dovette necessariamente aver riguardo soltanto ai più gravi come sono gli incendi e quelli che veramente ponno dirsi disastri, quando colla ordinaria diligenza e attenzione si sarebbero potuti evitare (art. 127 e 128).

Così il codice di polizia percorre la lunga via delle misure di prevenzione, guardando alla società non meno che al privato, e tutto comprendendo dall'ordine pubblico fino alla proprietà individuale, dai concetti più alti della sicurezza e della morale, fino a quelli del comodo e del decoro.

Fu detto che una buona legge di sicurezza renderebbe inutile il codice penale; ma anche senza partecipare a questa utopia, la cui realizzazione del resto condurrebbe alle misure più arbitrarie ed incostituzionali, non è irragionevole la speranza che colla azione combinata del codice penale e di quello di polizia punitiva e si scemino i reati e il popolo si renda più morale, più prudente e più civile.

LIBRO PRIMO

TITOLO UNICO.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. I fatti punibili colle pene stabilite nel presente codice si chiamano contravvenzioni.

Art. 2. Non ha luogo procedimento penale per le contravvenzioni commesse all'estero

Art 3, § 1 Qualora la legge non disponga altrimenti, il fatto che costituisce la contravvenzione, purchè volontario, si punisce, ancorchè nell'agente non si provi l'animo di violare la legge.

§ 2 Tuttavia può ammettersi a favore del contravventore la buona fede, che non dipenda da ignoranza di legge, quando egli stesso riesca a provarla.

Art. 4. Le pene stabilite da questo codice sono

1° l'arresto;
2° l'ammenda;
3° l'allontanamento;
4° la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione.

Art. 5, § 1. Il condannato all'arresto sconta la pena negli stabilimenti a ciò destinati e secondo i relativi regolamenti

§ 2. Questa pena si estende da un giorno a sei mesi, e si divide in cinque gradi:

1° da un giorno a sette,
2° da sette giorni a quindici;
3° da quindici giorni ad un mese,
4° da un mese a tre;
5° da tre mesi a sei.

§ 3. Entro i limiti dei primi tre gradi l'arresto si applica a giorni; nel quarto a diecine di giorni; nel quinto a mesi.

Art. 6, § 1. La pena dell'ammenda si estende da cinque a cinquecento lire, e si divide in quattro gradi

1° da lire 5 a 50;
2° da lire 50 a 100;
3° da lire 100 a 300;
4° da lire 300 a 500.

§ 2. Entro i limiti del primo grado l'ammenda si applica di cinque in cinque lire; nel secondo di dieci in dieci, nel terzo di venti in venti, e nel quarto di cinquanta in cinquanta.

Art. 7. Se l'esecuzione sui beni del condannato riesce insufficiente al pagamento dell'ammenda, questa si converte di diritto nell'arresto per la parte non pagata, ragguagliando un giorno ad ogni dieci lire. L'ammenda o frazione di ammenda inferiore a dieci lire si converte in dodici ore di arresto.

Art. 8, § 1. La pena dell'allontanamento consiste nell'obbligo di tenersi lontano dai luoghi indicati nella sentenza, per un tempo non minore di quindici giorni, e non maggiore di tre mesi.

§ 2. Il condannato che contravviene alla pena dell'allontanamento, incorre nell'arresto per la durata del residuo della pena medesima, ridotta ad un terzo; ma il giudice può, secondo i casi, ordinare che il condannato sconti, dopo l'arresto, anche il residuo dell'allontanamento.

Art. 9, § 1. La pena della sospensione dall'esercizio di un'arte o professione, si estende da quindici giorni a tre mesi.

§ 2. Il condannato che non osserva le sospensioni pronunziate dal giudice, è punito coll'ammenda di lire dieci per ogni giorno di sospensione, non mai però superiore a lire cinquecento, e nei casi più gravi coll'arresto da quindici giorni ad un mese, ferme stanti le sospensioni pronunziate.

Art. 10, § 1. La legge determina i casi, nei quali si aggiunge alla pena la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia. Questa può estendersi da un mese ad un anno, ed è regolata dalla legge di pubblica sicurezza.

§ 2. Il giudice può omettere la confisca del corpo e degli stromenti di una contravvenzione, quando non si tratti di cose di cui è vietato a tutti l'uso, il porto e la ritenzione.

Art. 11. Le contravvenzioni non si puniscono che quando sono consumate.

Art. 12, § 1. Nelle contravvenzioni la recidiva, quando non sia stabi-

lito diversamente dalla legge, non fa che aggravare la pena entro i suoi limiti legali. La recidiva però non si calcola dopo un anno dal giorno in cui fu scontata la pena pronunziata nella sentenza anteriore o da quella in cui rimase estinta.

§ 2. Non possono valutarsi per gli effetti della recidiva che le contravvenzioni contenute in un medesimo capo del presente codice.

Art. 13, § 1. Le contravvenzioni commesse da chi ha compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, si puniscono colla pena stabilita dalla legge, diminuita però da due a tre gradi. Se, essendo esauriti i gradi della pena, non fosse possibile applicare tali diminuzioni, il giudice può ordinare che il minimo della pena medesima sia scontato con arresto in casa.

§ 2. Le contravvenzioni commesse da chi ha compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, si puniscono colla pena stabilita dalla legge, diminuita però da uno a due gradi.

§ 3. Nei casi preveduti nei due paragrafi precedenti, se la pena minacciata dalla legge fosse l'allontanamento, il giudice vi surroga l'arresto colla medesima diminuzione.

Art. 14. Se la medesima contravvenzione fu commessa da più persone, la pena rispettivamente stabilita, quando la legge non disponga altrimenti, si applica ad ogni contravventore, secondo il grado della sua partecipazione.

Art. 15, § 1. Al colpevole di più contravvenzioni si applicano tutte le pene, nelle quali è incorso.

§ 2. Nel caso per altro di più contravvenzioni punite coll'arresto o coll'allontanamento, la durata totale dell'arresto non può eccedere otto mesi, e quella dell'allontanamento cinque mesi.

Art. 16. Se i figli di famiglia, i pupilli, i coloni, i domestici, garzoni ed operai dipendenti, hanno commessa una contravvenzione per ordine dei rispettivi loro genitori, tutori, padroni o maestri, la pena colpisce anche questi superiori che hanno dato l'ordine.

Art. 17. I genitori, tutori, maestri e padroni sono corresponsabili, anche agli effetti penali, delle contravvenzioni commesse dai rispettivi loro figli minori, pupilli, alunni e domestici, se, potendo impedirle, non le hanno impedite.

Art. 18, § 1. La prescrizione estingue l'azione penale per le contravvenzioni, se nel termine di tre mesi non siasi promosso procedimento, e nel termine di un anno non siasi proferita sentenza.

§ 2. La prescrizione estingue le pene proferite per le contravvenzioni, nel termine di tre anni.

§ 3 Qualora dalla contravvenzione risulti un fatto permanente contrario alla legge, la prescrizione dell'azione penale non decorre fintantochè il medesimo non sia cessato; e il giudice può sempre farlo cessare a spese del contravventore.

Art. 19. Le altre regole generali stabilite nel libro primo del codice penale, si applicano anche alle contravvenzioni, in quanto il presente codice di polizia punitiva non disponga altrimenti.

Art. 20. Tutte le volte che i fatti contemplati nel presente codice cadono, o per ragione del dolo o per ragione degli effetti, sotto le disposizioni del codice penale, e si convertono in reati, devono essere trattati e puniti come tali.

LIBRO SECONDO.

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE E DELLA LORO PUNIZIONE

TITOLO I.

CONTRAVVENZIONI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

CAPO I.

Rifiuto d'obbedienza all'autorità

Art. 21, § 1. Commette contravvenzione

1° chiunque non obbedisce all'intimazione legalmente fatta dall'autorità competente di separarsi da una riunione od assembramento,

2° chiunque non obbedisce all'ordine, dato dall'autorità competente per ragioni d'ordine pubblico o di giustizia, di rimanere, di non passare o di fermarsi in un dato luogo

§ 2 Il colpevole si punisce coll'arresto da uno a tre mesi; ma nel caso indicato al n. 2 la pena può anche discendere all'arresto da quindici giorni ad un mese, od all'ammenda da lire cinque a cento.

Art. 22. Chiunque all'occasione di tumulti, resistenze, furti, incendi, naufragi, inondazioni, rovine od altre calamità, o quando taluno è colto in reato flagrante o quasi flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'autorità od atti giudiziari, rifiuta, senza giusta causa, di prestare l'aiuto, il servizio o la testimonianza che gli si richieda dall'autorità, è punito coll'ammenda da cinque a cinquanta lire, e nei casi più gravi coll'arresto da uno a quindici giorni.

CAPO II

Omesse notificazioni e simulazione di disastri.

Art. 23, § 1. Chiunque, trovato un infante minore d'anni sette od una persona incapace di provvedere a sè stessa, che sa o conosce essere stati abbandonati, ometta di darne avviso immediato alla più vicina autorità od al più vicino ufficiale di polizia giudiziaria, si punisce coll'ammenda da cinquanta a cento lire.

§ 2. Colla stessa pena è punito chi omette di denunziare immediatamente alla più vicina autorità od al più vicino ufficiale di polizia giudiziaria il ritrovamento di un cadavere o di un corpo umano che sembri inanimato, o di una persona ferita, od altrimenti in pericolo.

Art. 24. Chiunque, simulando disastri o pericoli non esistenti, o abusando di campane, tamburi od altri stromenti rumorosi o di qualunque mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico, richiama un concorso di gente o mette in moto l'autorità o la forza pubblica, è punito coll'arresto fino ad un mese

CAPO III.

Usurpazioni di titoli e onori.

Art. 25, § 1. Il cittadino che, senza essersi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme, o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, od una decorazione nazionale o straniera; o si arroga gradi accademici, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito coll'ammenda da cento a trecento lire Se dopo una prima condanna il colpevole commette la stessa contravvenzione, è punito coll'arresto da quindici giorni ad un mese.

§ 2. Il giudice deve ordinare altresì che la sentenza sia pubblicata in un giornale da lui designato a spese del colpevole

CAPO IV.

Guasto d'avvisi.

Art. 26. Chiunque, dal sorgere al tramontare del sole, distacca, lacera o guasta le notificazioni, le leggi, gli editti, od altri avvisi fatti affiggere

pubblicamente dall'autorità o dai privati col permesso della medesima, è punito coll'arresto da uno a quindici giorni, e se ha agito per dispregio verso l'autorità, coll'arresto da quindici giorni ad un mese.

CAPO V

Pubblicazioni illecite

Art. 27, § 1. Salvo il disposto dalla legge sulla stampa, chiunque esercita pubblicamente l'arte tipografica, litografica e simili, senza averne data notificazione all'autorità locale di sicurezza, è punito coll'arresto da uno a tre mesi e coll'ammenda da cento a trecento lire.

§ 2. Se l'esercizio di detta arte avvenne in modo clandestino, si applica l'arresto da tre a sei mesi, e l'ammenda da trecento a cinquecento lire, e si ordina la confisca dei torchi, caratteri e stromenti dell'officina.

Art. 28, § 1. Chiunque pubblica o diffonde in qualsiasi modo stampati o disegni aventi la esteriore apparenza di titoli di pubblico credito, di carte o valori equivalenti a moneta, o di lettere di cambio, è punito coll'arresto da sette giorni ad un mese e coll'ammenda da cento a trecento lire.

§ 2. La stessa pena è sempre applicata anche al tipografo, litografo o stampatore.

Art. 29, § 1. Chiunque smercia o diffonde in qualsiasi modo atti di procedura, o relazioni di dibattimenti o di parte di essi, o sentenze in materia penale, senza speciale autorizzazione del pubblico ministero presso l'autorità dove il processo ebbe luogo, è punito coll'arresto da sette giorni ad un mese e coll'ammenda da cento a trecento lire.

§ 2. La detta autorizzazione non può mai essere data rispetto a dibattimenti in corso, e chiunque ne smercia o diffonde in qualsiasi modo i resoconti prima che la sentenza sia stata letta in pubblica udienza, è punito coll'arresto da quindici giorni a tre mesi e coll'ammenda da cinquanta a trecento lire.

Art. 30, § 1. Chiunque affigge, distribuisce o mette in vendita in luoghi pubblici manoscritti, stampati o disegni senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, è punito coll'ammenda da cinque a cinquanta lire.

§ 2. Il precedente paragrafo non si applica agli scritti e stampati relativi ad affari commerciali, od a vendite o locazioni.

Art. 31. Chiunque smercia o diffonde stampati o disegni dopo che

l'autorità competente ne abbia ordinato il sequestro, è punito coll'arresto da sette giorni ad un mese e coll'ammenda da cinquanta a cento lire

CAPO VI

Contravvenzioni in materia di professioni, licenze, passaporti ed alloggi.

Art. 32, § 1. È vietato l'esercizio di qualsiasi mestiere o professione ambulante o da piazza, compresi quelli di venditore di stampati o disegni, di barcaiuolo, cocchiere, facchino o servitore, a chi non sia munito a tale effetto di apposita licenza rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, col *visto* dell'autorità politica del circondario.

§ 2 La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente si punisce coll'ammenda da cinque a cinquanta lire, a cui, in caso di recidiva, si aggiunge l'allontanamento da quindici giorni ad un mese

Art. 33, § 1 Chiunque nell'esercizio di mestieri o professioni ambulanti si faccia accompagnare od aiutare da fanciulli d'ambo i sessi minori d'anni sedici, che non siano suoi figli, senza averne il consenso scritto di chi ha sui medesimi la potestà patria o tutoria, munito del *visto* dell'autorità politica locale, è punito coll'ammenda da cinquanta a cento lire.

§ 2. I minori saranno rinviati alle loro famiglie.

§ 3 Lo stesso si ordina anche quando esista l'atto di consenso, di che nel § 1, se risulti che i minori siano stati sottoposti a maltrattamenti. In questo caso, ove concorra la contravvenzione preveduta nel detto § 1, la pena si accresce di un grado

Art 34. È vietato ai venditori di giornali o stampati di gridarne per le vie il contenuto, sotto pena dell'arresto da uno a quindici giorni.

Art 35, § 1. È vietato di vendere in luogo pubblico stampati o disegni se non siano decorse due ore dal deposito fattone in conformità della legge sulla stampa, sotto pena dell'arresto da sette a quindici giorni.

§ 2 Gli stampati o disegni sono confiscati.

Art. 36, § 1 Chiunque senza la licenza della competente autorità, o violando le condizioni generali o speciali stabilite nella licenza medesima, eserciti il traffico di oste o di bettoliere o spacci al minuto vino, birra o liquori di qualsiasi specie, incorre in un'ammenda da cinque a cinquanta lire, e in caso di recidiva nell'arresto fino a tre mesi

§ 2. È punito però sempre coll'arresto fino a quindici giorni chiunque eserciti i suddetti traffici, o spacci il vino, la birra o i liquori al minuto, dopo che la licenza gli fu negata o gli è stata ritolta.

Art. 37. Incorrono nell'ammenda fino a lire cinquanta, e in caso di recidiva anche nell'arresto fino a quindici giorni, coloro che tengono aperte le bettole, le osterie e i luoghi di vendita, di che nel precedente articolo, fuori delle ore stabilite dalla giunta municipale.

Art. 38. Chiunque, senza licenza dell'autorità politica locale, esercita per mercede l'industria di dare alloggio in tempo di notte, è punito coll'ammenda da cinquanta a cento lire.

Art. 39, § 1. Ogni alloggiatore autorizzato deve notificare all'autorità politica l'arrivo e la partenza dell'alloggiato, avanti il mezzogiorno successivo, nelle forme stabilite dai regolamenti, sotto pena di un'ammenda da cinque a cinquanta lire, a cui, in caso di recidiva, s'aggiunge la sospensione della licenza da uno a tre mesi.

§ 2. L'alloggiatore deve tenere un registro cronologico delle persone alloggiate, secondo il modello stabilito dai regolamenti, sotto pena di un'ammenda da cinque a cento lire, e presentarlo al *visto* dell'autorità politica locale ad ogni richiesta, sotto pena di un'ammenda da cinque a cinquanta lire.

Art. 40, § 1. Chiunque prendendo alloggio presso chi esercita l'industria, di che nell'art. 37, assume un falso nome o cognome, o si attribuisce false qualità, è punito coll'ammenda da cento a trecento lire.

§ 2. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre mesi se il colpevole è un ozioso o vagabondo, se fu già condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 41. L'alloggiatore che scientemente registra e notifica l'alloggiato con falso nome o cognome o con false qualità, è punito coll'arresto da quindici giorni a tre mesi. In caso di recidiva si aggiunge la sospensione della licenza da quindici giorni a tre mesi, dopo scontata la pena.

CAPO VII.

Contravvenzioni in materia di monete e di carte equivalenti a moneta.

Art. 42. Chiunque, ricevute in buona fede monete o carte equivalenti a moneta, le riconosca contraffatte od alterate, è tenuto di consegnarle entro due giorni all'autorità di pubblica sicurezza, indicandone la prove-

pienza, sotto pena di un'ammenda che, entro i limiti legali, sia uguale al doppio del loro valore.

Art. 43. Chiunque ricusa di ricevere monete sincere aventi corso legale nel regno o carte nazionali sincere aventi corso forzoso come monete, è punito coll'ammenda da cinque a cinquanta lire.

CAPO VIII.

Pubblici spettacoli e divertimenti.

Art. 44, § 1. È vietato dare, in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualunque rappresentazione o spettacolo, sia a pagamento, sia gratuitamente, sia con biglietti d'invito, senza la licenza dell'autorità politica locale.

§ 2. Chiunque contravviene al disposto del precedente paragrafo, è punito per ogni rappresentazione o spettacolo coll'ammenda da cinquanta a duecento lire secondo la loro importanza.

§ 3. All'ammenda è sostituito l'arresto da sette giorni ad un mese, se lo spettacolo o la rappresentazione furono dati non ostante il divieto dell'autorità.

Art. 45. Sono eccettuate dal disposto del precedente articolo le rappresentazioni che si danno a scopo di istruzione o di divertimento nei collegi, nelle scuole od accademie, quand'anche vi siano ammesse persone estranee.

Art. 46, § 1. È vietato dare, in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste da ballo, sia a pagamento, sia gratuitamente, senza la licenza dell'autorità politica locale.

§ 2. Chiunque contravviene al disposto del precedente paragrafo è punito coll'ammenda da cinque a cinquanta lire, e da cinquanta a cento, se l'autorità aveva vietata la festa.

Art. 47, § 1. Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi ed in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

§ 2. Il contravventore è punito coll'ammenda da cinque a cinquanta lire, e nei casi più gravi coll'arresto fino ad un mese.

Art. 48. Chiunque, senza la licenza dell'autorità politica locale, apre al pubblico locali per qualsiasi giuoco, quantunque non vietato, è punito coll'ammenda da cinquanta a cento lire.

TITOLO II.

CONTRAVVENZIONI CHE OFFENDONO LA SICUREZZA GENERALE.

CAPO I

Oziosità e vagabondaggio.

Art. 49, § 1 Sono oziosi coloro che, dopo essere stati ammoniti, in conformità della legge di pubblica sicurezza, a darsi ad uno stabile lavoro e ad esercitare una professione, un'arte od un mestiere, persistono nell'ozio, benchè siano atti al lavoro e privi di mezzi di sussistenza

§ 2. Gli oziosi sono puniti coll'arresto da quindici giorni ad un mese, e da un anno a sei mesi in caso di recidiva. Dopo ogni sentenza di condanna l'ammonizione viene rinnovata.

§ 3. Per l'applicazione dei due precedenti paragrafi, l'efficacia dell'ammonizione dura due anni dalla data di essa; non computato però il tempo decorso nella espiazione della pena.

Art. 50, § 1 Se l'ozioso non ha compiuto gli anni sedici, non ha luogo procedimento penale; ma il giudice ordina che egli sia consegnato ai genitori o tutori, e fa ai medesimi l'ingiunzione di provvedere alla sua educazione e d'invigilare alla sua buona condotta, sotto pena, in caso di inosservanza, di una ammenda da cinque a cinquanta lire.

§ 2 Qualora il minore persista nell'oziosità, o i genitori e tutori siano nella impossibilità di provvedere secondo l'ingiunzione del giudice, questi può ordinare, senza procedimento penale, che il minore sia collocato in uno stabilimento di educazione o di lavoro, od in una colonia agricola, per rimanervi fino ai diciotto anni al più, al fine di impararvi una professione, un'arte od un mestiere

Art. 51, § 1. Sono vagabondi coloro che, senza avere mezzi di esistenza nè esercitare un mestiere od una professione sufficiente per sè a procurarseli, non tengono domicilio certo o vagano da un luogo all'altro.

§ 2. I vagabondi sono puniti coll'arresto da quindici giorni a tre mesi.

§ 3. Il giudice deve anche decretare che, espiata la pena, il vagabondo si elegga un domicilio fisso, e può prescrivere lo stradale ed il termine per recarvisi.

Art. 52. Il condannato per vagabondaggio il quale senza darsi a stabile lavoro, o all'esercizio di un mestiere o di una professione, trasgredisca le prescrizioni sul domicilio, lo stradale od il termine è punito coll'arresto da tre a sei mesi.

Art. 53. Alle pene inflitte agli oziosi e vagabondi s'aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

CAPO II.

Illecita mendicanza e collette.

Art. 54, § 1. È punito coll'arresto fino ad un mese chiunque, non essendovi autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti speciali, viene colto a mendicare.

§ 2. La stessa pena si applica a coloro che, sebbene autorizzati, vengano colti a mendicare armati, o riuniti in numero maggiore di due, o che nell'atto di mendicare usano modi violenti o vessatori, presentano certificati di fisiche imperfezioni o di sofferte calamità, falsi in sè stessi o rilasciati per altre persone, o fingono infermità o calamità di cui siano liberi, o eccitano il ribrezzo colla mostra di piaghe, mutilazioni o deformità, o tengono seco uno o più bambini che loro non appartengono.

§ 3. Se nelle condizioni di che nel § 2 viene colto un mendicante non autorizzato, la pena si accresce di un grado.

Art. 55. I genitori, tutori ed aventi obbligo od incarico di educare, curare e custodire fanciulli, i quali li prestano ad altri, perchè servano di mezzo al mendicare, sono puniti coll'arresto da uno a tre mesi.

Art. 56. Alla pena dell'arresto stabilita nei due articoli precedenti, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia

Art. 57, § 1. Chiunque, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, raccoglie per qualsiasi fine oblazioni, sia di danaro sia d'oggetti aventi valore pecuniario, è punito coll'ammenda da cinquanta a trecento lire.

§ 2. Il prodotto delle oblazioni viene confiscato a favore di opere pie.

CAPO III.

Giuochi d'azzardo.

Art. 58, § 1. Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie, chiunque, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, tiene per proprio conto giuochi d'azzardo, e chiunque lo coadiuva, è punito coll'ammenda da cento a cinquecento lire

§ 2. Se dopo una prima condanna il colpevole commette la medesima contravvenzione si applica l'arresto da quindici giorni a tre mesi.

§ 3 Chiunque prende parte ai giuochi d'azzardo menzionati nel § 1 è punito coll'ammenda da cinquanta a trecento lire.

Art. 59, § 1. Alla pena dell'ammenda stabilita nel § 1 dell'articolo precedente si aggiunge sempre l'arresto da uno a sei mesi per coloro che tengono giuochi d'azzardo per abituale professione; e se i contravventori sono conduttori di locande, osterie, caffè e simili, ed ivi abbiano tenuti i giuochi, incorrono inoltre nella sospensione dall'esercizio.

§ 2. Alle dette pene si aggiunge sempre la vigilanza speciale della polizia.

Art. 60, § 1. Sono puniti coll'ammenda e coll'arresto nella misura stabilita dall'art. 59, coloro che prestano o concedono la propria casa, bottega o locanda perchè vi si tengano giuochi d'azzardo.

§ 2. In caso di recidiva si può aggiungere anche la sospensione dall'esercizio della bottega o locanda.

Art. 61. In tutti i casi preveduti dal presente capo si aggiunge sempre la confisca del danaro trovato esposto al giuoco e degli arnesi o cose impiegate o destinate al medesimo.

Art. 62, § 1. Si considerano giuochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipende dalla sorte

§ 2. Si considerano aperte al pubblico le case private, dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente ad ogni persona, per l'oggetto del giuoco.

CAPO IV.

Porto di armi non insidiose

Art. 63, § 1. Chiunque venga colto fuori della propria abitazione in possesso di armi proprie, non insidiose, e non abbia avuta dall'autorità competente la licenza di portarle, è punito coll'ammenda da cinquanta a trecento lire.

§ 2. Non soggiacciono al disposto del § 1 coloro che per l'esercizio della loro arte hanno bisogno di coltelli od altri stromenti atti ad offendere, quando però nel momento in cui vengono colti, siano in attualità di tale esercizio o siano trasferendosi sul luogo dove esercitano l'arte, o ritornando da tal luogo alla propria abitazione.

Art. 64. Se il colpevole è un ozioso o un vagabondo, o se fu già condannato a pene criminali per reato contro le persone o di resistenza, o pubblica violenza, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito coll'arresto da tre a sei mesi, a cui si aggiunge sempre la vigilanza speciale della polizia da tre mesi ad un anno dopo scontata la pena.

Art. 65, § 1. Chiunque, senza essere autorizzato, ritiene un ammasso di armi o di munizione, è punito coll'arresto da tre a sei mesi.

§ 2. Formano ammasso rispettivamente quindici armi, e dieci chilogrammi di munizione.

§ 3 Un solo pezzo di artiglieria, benchè non di metallo, od altra macchina esplodente da guerra, equivalgonò ad un ammasso di armi.

§ 4. Alla pena stabilita nel § 1 può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 66. È punito coll'ammenda da cinque a cinquanta lire chiunque, sebbene autorizzato a portare armi da sparo, le consegni cariche o le lasci portare a fanciulli od altre persone che non le sappiano usare, o le porti cariche nell'interno dei luoghi abitati.

CAPO V.

Delle associazioni e delle pubbliche adunanze.

Art. 67, § 1. Ogni associazione costituita nello Stato, per qualunque scopo anche temporaneo, dev'essere notificata all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui risiede, da chi ne ha la rappresentanza.

§ 2. La notificazione dee farsi entro otto giorni da quello in cui l'associazione venne costituita, e indicare lo scopo di essa, il luogo ed il tempo delle adunanze.

§ 3. Le contravvenzioni al disposto del presente articolo sono punite coll'ammenda da cento a trecento lire.

Art. 68, § 1. Chiunque intende di promuovere adunanze di più persone, da tenersi in luoghi pubblici od aperti al pubblico, dee darne notizia all'autorità di pubblica sicurezza dei luoghi medesimi, almeno ventiquattr'ore prima, indicando il luogo e l'ora in cui si terrà l'adunanza, sotto pena dell'ammenda da cento a trecento lire. Anche osservata la premessa formalità, nessuno può intervenire armato all'adunanza, benchè autorizzato a portar armi, sotto pena dell'arresto fino a quindici giorni.

§ 2. Per motivi d'ordine pubblico l'autorità di sicurezza può proibire l'adunanza o stabilire per essa luogo o tempo diverso da quello indicato. Il promotore che tenga l'adunanza in contravvenzione a tali disposizioni è punito coll'arresto da quindici giorni ad un mese.

§ 3. Le adunanze non notificate o tenute in contravvenzione al precedente paragrafo possono essere sciolte, osservate le formalità stabilite da leggi e regolamenti speciali, e salvo il disposto dell'art. 21 del presente codice.

TITOLO III.

CONTRAVVENZIONI CONTRO I DOVERI DI UN PUBBLICO UFFICIO.

Art. 69. Il pubblico ufficiale che rilascia un passaporto, foglio di via o di soggiorno o licenza a persona a lui sconosciuta, senza che due testimoni a lui noti ne attestino il nome, il cognome e le qualità, è punito coll'ammenda da cento a trecento lire.

Art. 70. Il pubblico ufficiale che senza necessità ritiene o fa ritenere i detenuti fuori dei luoghi destinati dal governo, è punito colla sospensione dall'ufficio.

Art. 71. Il pubblico ufficiale o notaio, imputabile di negligenza per cui sia avvenuta una rottura di sigilli affidati alla sua custodia, od un furto o danneggiamento sopra cose esistenti in uffizi od archivi a lui affidati, è punito colla sospensione dall'ufficio e coll'ammenda da trecento a cinquecento lire.

TITOLO IV.

CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA

CAPO I.

Esercizio illecito delle arti salutari.

Art. 72, § 1. Sono puniti coll'ammenda da cinquanta a cento lire:

1° chiunque, non autorizzato nei modi prescritti dalle leggi, esercita la medicina, la chirurgia, la farmacia e l'ostetricia;

2° i medici e chirurghi che tengono farmacie per proprio conto nel luogo dove essi esercitano la professione;

3° coloro che anche senza tenere aperta farmacia, vendono abitualmente medicinali.

§ 2. Nel caso indicato al n. 1, se il colpevole, dopo una prima condanna, commette la stessa contravvenzione, è punito coll'ammenda da cento a cinquecento lire.

Art. 73, § 1. Coloro, che esercitando alcuna delle arti salutari, indicate nel precedente art. 72, rifiutano senza grave causa di prestarne il soccorso, domandato in caso di urgenza, sono puniti coll'ammenda da cento a trecento lire.

§ 2. L'esercente l'arte salutare che sia un ufficiale di sanità stipendiato dal governo, dalla provincia o dal comune, è punito coll'ammenda da trecento a cinquecento lire, e nei casi più gravi anche coll'arresto da uno a tre mesi, qualora in tempo di malattia epidemica o contagiosa ricusi il suo ministero, od abbandoni il suo posto.

CAPO II.

Violazione dei provvedimenti intesi a difendere dalle malattie contagiose.

Art. 74. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito coll'ammenda da trecento a cinquecento lire, e nei casi più gravi, anche coll'arresto da tre a sei mesi.

CAPO III.

Vettovaglie e medicinali guasti.

Art. 75. I farmacisti, i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi, soggiacciono alla ammenda da cinquanta a trecento lire; e in caso di recidiva anche alla sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 76. Chiunque scientemente vende o ritiene per vendere materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che siano guaste o corrotte, o in altro modo nocive, è punito colla ammenda da trecento a cinquecento lire, e coll'arresto da quindici giorni a tre mesi, aggiunta sempre la confisca delle dette materie.

Art. 77, § 1. Una bestia morta naturalmente o uccisa per vecchiezza o malattia non può essere destinata al vitto umano, e messa in commercio per questo oggetto, se prima non sia stata visitata e dichiarata sana dall'ufficiale sanitario a ciò destinato dall'autorità municipale.

§ 2. Il possessore della bestia, e chi la vende per conto di lui, il quale contravvenga al disposto dell'articolo precedente, incorre nell'ammenda da cento a trecento lire, e nell'arresto da quindici giorni a tre mesi.

Art. 78. È punito coll'ammenda da cinquanta a trecento lire chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque sia l'uso a cui servono.

Art. 79. Sotto pena d'un'ammenda da cinquanta a trecento lire è vietata la macinazione del gesso o di altre sostanze nocive ne' molini destinati a macinare generi farinacei alimentari.

CAPO IV.

Veleni.

Art. 80, § 1. Chiunque, non essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, vende o in qualsivoglia modo distribuisce veleni, è punito colla ammenda da cinquanta a cinquecento lire, e coll'arresto da uno a tre mesi.

§ 2. Sotto il nome di veleni vengono ancora tutte le sostanze semplici o composte atte a produrre gli effetti del veleno, quando non risulti che sono destinate ad uso scientifico od industriale.

Art. 81. I farmacisti, i droghieri e i fabbricanti di prodotti chimici,

autorizzati a ritenere veleni, incorrono nella ammenda da cento a trecento lire:

a) se i veleni non siano tenuti sotto chiave, e quando si tratti di quantità non piccola, in una stanza a parte;

b) se non siano tenuti in recipienti formati e coperchiati di solida materia;

c) se sopra i recipienti non sia scritta, a caratteri chiaramente visibili, la parola *veleno*,

d) se per preparare e vendere i veleni non si adoperino bilancie, pesi e strumenti destinati esclusivamente a quest'uso.

Art. 82, § 1. I farmacisti, i droghieri e i fabbricanti di prodotti chimici non possono spacciare veleni, che a persone a loro cognite, le quali ne abbisognino per l esercizio della loro professione, sotto pena di un'ammenda da trecento a cinquecento lire, alla quale nei casi più gravi può aggiungersi l'arresto fino ad un mese.

§ 2. Anche in questo caso però deve notarsi in un registro speciale, da esibirsi alla autorità ad ogni sua richiesta, la qualità e quantità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, e il nome, cognome, domicilio e professione dell'acquirente. Questa annotazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e dal venditore. La contravvenzione al disposto del presente paragrafo è punita coll'ammenda da cento a trecento lire.

Art. 83, § 1. Se la persona che chiede il veleno per bisogno della sua professione, sia incognita, non può essarle consegnato, qualora non sia munita di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, il quale esprima il nome, il cognome, il domicilio e la professione del richiedente.

§ 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita coll'ammenda da cinquanta a trecento lire e coll'arresto fino ad un mese.

Art. 84. In tutti i casi previsti nel precedente articolo, ed in specie se vi sia recidiva, può essere applicata anche la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 85. I farmacisti non soggiaciono alle norme prescritte dal § 2 dell'art. 82 quando spediscono ricette di medici o di chirurghi.

CAPO V.

Inumazione di cadaveri.

Art. 86, § 1. Prima che siano decorse ventiquattr'ore nei casi ordinari e quarantotto in caso di morte improvvisa, è vietato, sotto pena di un'ammenda da cento a trecento lire, e dell'arresto fino a tre mesi, di dissecare, o seppellire un cadavere umano, o di inchiodarne il feretro.

§ 2 Il tempo, di che nel paragrafo precedente, decorre dall'ora, in cui l'uffiziale sanitario municipale abbia accertata e dichiarata la morte.

§ 3. Quando per altro il cadavere abbia dato segni indubitati di putrefazione, può essere disseccato o seppellito con licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, anche prima che sia respettivamente decorso il detto tempo

Art. 87, § 1. Incorre nell'ammenda da cinquanta a cento lire chiunque seppellisce o fa seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero del comune in cui avvenne la morte, salve le eccezioni permesse dall'autorità politica.

§ 2. Sono a carico del contravventore le spese necessarie per rimuovere il cadavere dal luogo, in cui fu illegalmente seppellito.

Art. 88, § 1. I cadaveri debbono trasportarsi nel feretro coperto di coltre; e non possono essere esposti nè in chiesa nè in qualsiasi luogo pubblico senza speciale permesso del prefetto, ma in questo caso i feretri devono essere coperti di cristallo.

§ 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita coll'ammenda da cento a trecento lire.

Art. 89. Sotto pena di una ammenda da cinquanta a cento lire è vietato di trasportare i cadaveri in ore diverse da quelle stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

CAPO VI.

Esalazioni nocive.

Art. 90, § 1. Sotto pena di una ammenda da cento a cinquecento lire, è vietato di stabilire in qualunque luogo, senza licenza del prefetto, fabbriche, depositi od industrie di qualsivoglia specie, dalle quali emanino esalazioni fetide o nocive.

§ 2. Se il contravventore ha agito in onta al divieto del prefetto si applica l'arresto da quindici giorni ad un mese.

Art. 91. Sotto pena di una ammenda da cinque a cinquanta lire, è vietato di macerare, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, canape o altre piante tessili in acque non correnti.

Art. 92, § 1. Gli ammassi di concime, di spazzatura o di altre materie facili a fermentare e a putrefarsi, sono vietati nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre e di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre, nei cortili e in qualsivoglia locale, onde il cattivo odore possa recare pregiudizio all'altrui salute

§ 2. Chiunque contravviene al divieto di che nel paragrafo precedente, incorre in un'ammenda fino a cinquanta lire, ed è obbligato alla rimozione delle materie a proprie spese

Art. 93. Il vuotamento de' cessi, delle fogne o dei canali o fossi da scolo non può farsi nelle città, nelle terre o in altri luoghi abitati, se non coll'uso dei mezzi stabiliti dall'autorità municipale per impedire le esalazioni nocive, sotto pena dell'ammenda da cinquanta a cento lire.

Art. 94, § 1. Le bestie morte naturalmente, od uccise per vecchiezza o malattia, qualora non possano essere destinate subito ad un uso profittevole, che ne distrugga l'organismo, debbono essere sotterrate secondo le norme stabilite dai regolamenti locali.

§ 2. Dove manchino i regolamenti, il sotterramento deve farsi

a) prima che la bestia morta incominci a putrefarsi;

b) alla distanza almeno di 200 metri dall'abitato e di 100 dalle pubbliche strade;

c) e in una fossa profonda due metri.

§ 3. Chiunque contravviene alle disposizioni dei precedenti paragrafi incorre in una ammenda da cinquanta a trecento lire.

CAPO VII

Disposizione generale.

Art. 95. Ogni altra contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulla pubblica sanità che non sia altrimenti punita, soggiace alla pena della ammenda, e nei casi più gravi all'arresto

TITOLO V.

CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA MORALE.

Art. 96. Chiunque mostra in pubblico nudità invereconde, è punito coll'arresto sino a quindici giorni.

Art. 97. Incorre nella pena dell'arresto sino a quindici giorni chiunque, fuori dei luoghi e dei tempi stabiliti dall'autorità, si bagna all'aperto in acque esposte al pubblico.

Art. 98, § 1. È punito coll'arresto sino a quindici giorni, e in caso di recidiva da quindici giorni a tre mesi, chiunque viene colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in istato di ubbriachezza colpevolmente contratta. L'ubbriaco può anche essere immediatamente tradotto e trattenuto negli uffici di pubblica sicurezza.

§ 2. Incorre nella stessa pena chiunque abbia cagionata l'ubbriachezza altrui con scommesse od altri eccitamenti o con inganno.

Art. 99. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico incrudelisce contro gli animali per sola brutalità, o per costringerli a fatiche eccessive, é punito con ammenda da cinquanta a cento lire.

TITOLO VI.

CONTRAVVENTORI CONTRO LA PUBBLICA QUIETE.

Art. 100, § 1. Dopo le ore che saranno stabilite dall'autorità municipale, è vietato disturbare la quiete degli abitanti con clamori, canti, suoni e schiamazzi.

§ 2. I contravventori sono puniti coll'arresto fino a quindici giorni.

Art. 101. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od altrimenti incomodi non può farsi, che coll'osservanza delle cautele e nei modi e tempi stabiliti dall'autorità municipale, sotto pena d'un'ammenda da cinque a cinquanta lire, a cui, in caso di recidiva, può aggiungersi l'arresto fino a quindici giorni.

TITOLO VII.

CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SICUREZZA DELLA VITA E DELLA INTEGRITÀ PERSONALE ALTRUI.

Art. 102. Commettono contravvenzione.

1° coloro che avendo lasciato materiali, legnami, botti o mercanzie, o fatto scavi o fabbriche, ponti od armature di fabbriche in luoghi di pubblico passaggio, omettono di collocare i necessari segnali e ripari, e durante la notte anche i necessari fanali, e ciò ancorchè esista l'ordinaria illuminazione pubblica;

2° coloro che in luoghi abitati esplodono, con pericolo altrui, armi da sparo, mortaletti e simili, o lanciano pietre od altri corpi solidi,

3° coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia,

4° coloro che lasciano liberi animali pericolosi o feroci loro appartenenti,

5° coloro che, sia nel modo di attaccare animali ai carichi, o di formare, condurre, guidare i carichi stessi, sia col corso veloce ed inconsiderato di carri, vetture od altri veicoli, o di animali, espongono a pericolo l'altrui sicurezza personale;

6° coloro che, senza esserne capaci, dirigono cavalli od altri animali, siano o no attaccati a carri o vetture, o li affidano a persone inesperte,

7° coloro che lasciano senza custodia, in luoghi aperti, cavalli od altri animali attaccati a carri o vetture, o sciolti, o che pur essendo sui carri o sulle vetture, non dirigono gli animali o sono colti addormentati,

8° coloro che lungo le ferrovie, non osservando le prescrizioni emanate dall'autorità o dall'impresa, mettono in pericolo le persone o i convogli, salvo il disposto delle leggi speciali,

9° coloro che espongono od appendono a finestre o balconi cose non assicurate, che cadendo possano ledere, od anche semplicemente lordare le persone,

10° coloro che guidando animali, con grida o colpi di frusta aizzano o spaventano altri animali con altrui pericolo,

11° e in generale coloro che con fatti od omissioni di qualsiasi natura hanno fatto sorgere il pericolo di danni personali, che potevano facilmente essere preveduti da ognuno.

Art. 103, § 1. La contravvenzione al disposto dell'articolo precedente è punita coll'ammenda e coll'arresto, alle quali pene, nei casi preveduti ai numeri 5, 6 e 7, se il colpevole è cocchiere o conduttore, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della sua professione.

§ 2. Qualora le contravvenzioni di che ai numeri 1, 7 e 9 siano state commesse in una locanda, il locandiere che non le abbia impedite o fatte cessare incorre nelle medesime pene stabilite pei contravventori

Art. 104, § 1. Niuna caldaia può essere adoperata per macchine a vapore sì fisse che mobili, se non dopo gli esperimenti e colla licenza a tale effetto richiesti da leggi e regolamenti speciali, e nei modi e colle cautele dai medesimi prescritte.

§ 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita coll'ammenda da cento a trecento lire.

Art. 105, § 1. Qualora, a giudizio dei periti a tal uopo incaricati dall'autorità municipale, un edificio minacci rovina o in qualsivoglia altra maniera sia pericoloso per l'altrui sicurezza, coloro a cui ne incombe la conservazione od il ristauro, se non hanno provveduto a far cessare il pericolo, sono puniti con ammenda da cinquanta a cento lire.

§ 2. Se nei casi preveduti dal paragrafo precedente, venne, malgrado la ricevuta intimazione dall'autorità medesima, trascurato di riparare o demolire l'edificio, si applica l'ammenda da cento a trecento lire, e ove la rovina sia accaduta, l'arresto da quindici giorni ad un mese.

Art. 106, § 1 In caso di rovina di che nel precedente articolo, l'architetto, ingegnere o capo-mastro, direttore o costruttore è punito coll'ammenda da trecento a cinquecento lire e colla sospensione dall'esercizio della sua professione.

§ 2. Si applica il presente articolo anche nel caso di rovina di ponti o d'armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche e simili

Art. 107, § 1. Ai condannati a pena criminale per reato contro la vita o la integrità personale, l'autorità di sicurezza può ordinare che dopo scontata od altrimenti estinta la pena, si tengano lontani per un tempo non inferiore ad un anno dal comune dove fu commesso il reato o da quello in cui risiedono l'offeso, e gli ascendenti, i discendenti ed il coniuge di esso.

§ 2. Il condannato che contravviene a questo ordine è punito coll'arresto da uno a sei mesi, fermo l'obbligo dell'allontanamento dopo scontata questa pena.

TITOLO VIII.

CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA.

CAPO I.

Deturpazioni, guasti e ingombri.

Art. 108. Chiunque guasta, imbratta o deturpa pubblici monumenti, pubblici passeggi o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città, di terre o d'altri luoghi abitati, porte di città, barriere, lampioni o edifizi di qualunque maniera, esposti al pubblico, o loro appartenenze, è punito coll'arresto fino ad un mese quando il fatto, come reato di danneggiamento, non sia colpito di pena più grave.

Art. 109. Ferme stanti le disposizioni dei regolamenti municipali, l'ingombro o l'occupazione del suolo pubblico o dell'aria pubblica, senza la licenza della competente autorità, è punito coll'ammenda da cinque a cinquanta lire e colla condanna a rimuovere l'ingombro a sue spese in un dato termine.

Art. 110. Sotto la disposizione dell'articolo precedente cade

a) la nuova costruzione o la semplice riparazione di porte lungo le strade nazionali, provinciali e comunali, eseguite in modo che produca ingombro anche momentaneo,

b) l'apposizione di ferriate e di persiane sporgenti a finestre che corrispondono sopra alcuno dei luoghi menzionati nella precedente lettera *a*, quando non siano elevate dal suolo almeno due metri.

Art. 111. Chiunque, in seguito all'intimazione dell'autorità competente, non tagli dai propri alberi i rami sporgenti sulla pubblica via, è punito coll'ammenda fino a lire cinquanta.

CAPO II.

Contravvenzioni ai provvedimenti intesi a prevenire i furti e a scoprirli.

Art. 112, § 1. I gioiellieri, gli orefici, gli argentieri e tutti coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose; e gli ottonai, gli stagnai, i calderai, i rigattieri, i ferravecchi ed altri commercianti di simil genere, sono obbligati a tenere un esatto e particolarizzato registro

di tutti gli oggetti del loro commercio che comprano o ricevono in pegno o in pagamento, in permuta o per vendere, indicandovi la quantità, la forma e i connotati dei medesimi, ed il nome, il cognome, la condizione e il domicilio di coloro da cui gli hanno avuti.

§ 2. Il menzionato registro deve essere mostrato all'autorità nel giorno successivo all'acquisto ed anche a qualunque richiesta.

§ 3 Chiunque contravviene a qualsivoglia degli obblighi stabiliti nei precedenti paragrafi 1 e 2, è punito coll'ammenda da cinquanta a trecento lire, alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge l'arresto da uno a tre mesi e la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 113. Dalla disposizione dell'articolo precedente sono eccettuati gli oggetti nuovi, che le persone ivi menzionate comprano dai fondachi o dalle fabbriche.

Art. 114. Agli obblighi e alle pene, di che nell'art. 112, sono pure soggetti i locandieri, gli osti, i bettolieri, gli stallieri o loro dipendenti, per tutte quelle cose che fossero loro date in pagamento, pegno o deposito da persone non conosciute nel luogo o di dubbia fama.

Art. 115, § 1 Le persone indicate nei precedenti articoli non potranno, senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, variare od alterare lo stato delle cose ricevute, se non otto giorni dopo che furono loro consegnate.

§ 2 La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita coll'ammenda da cinquanta a trecento lire, e coll'arresto fino a tre mesi, il quale può essere esteso fino a sei mesi quando nel registro sia stato falsamente indicato o mutato il giorno della consegna.

Art. 116, § 1. Oltre le persone indicate negli articoli 112 e 113, commette contravvenzione chiunque acquisti o riceva in pegno, pagamento o deposito da persone sconosciute o di dubbia fama cose delle quali il prezzo o la qualità facciano sorgere il sospetto che provengano da un reato.

§ 2 La contravvenzione al disposto del § 1 è punita coll'ammenda da cinquanta a cento lire, e secondo i casi anche coll'arresto fino ad un mese.

Art. 117. I compratori, e quelli che in buona fede ritengono danaro o cose provenienti da reato, appena sopravvenga loro notizia della illecita provenienza delle medesime, sono tenuti di denunziarle entro ventiquattro ore all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza del luogo, sotto pena, in caso di contravvenzione, di una ammenda da cinquanta a trecento lire.

Art. 118, § 1. È vietato ai fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri artefici di vendere a chicchessia grimaldelli e di fabbricare pei figli di famiglia, per le persone di servizio e per qualsiasi persona incognita o di dubbia fama, chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, o altri stampi o modelli.

§ 2. Chiunque contravviene al divieto contenuto nel paragrafo precedente, è punito coll'arresto da uno a sei mesi.

Art. 119, § 1. I fabbri-ferrai, chiavaiuoli ed altri artefici, prima di aprire, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, debbono assicurarsi che il richiedente sia il padrone od il suo rappresentante, o persona degna di fede e di buona fama

§ 2. Chiunque contravviene all'obbligo di che nel paragrafo precedente, è punito coll'arresto da quindici giorni a un mese.

Art. 120, § 1. Chiunque è sorpreso, avendo in dosso chiavi false, alterate o contraffatte, grimaldelli, lime sorde o altri istrumenti atti ad aprire od a sforzare porte o serrature, se non potrà giustificarne il possesso, è punito coll'arresto da uno a sei mesi.

§ 2. Si applica l'arresto da tre a sei mesi, se il detentore degli oggetti suindicati sia un mendicante, un ozioso, un vagabondo o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o altra volta condannato per reato contro la proprietà o se il fatto avvenne di notte.

§ 3. Gli oggetti devono sempre essere confiscati.

Art. 121. I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi, e coloro che sono sottoposti alla vigilanza speciale della polizia, quando siano colti con travestimento, od in possesso di danaro, valori od oggetti non confacenti alla loro condizione, e di cui non sappiano giustificare la legittima provenienza, sono puniti coll'arresto da tre a sei mesi.

CAPO III

Contravvenzioni ai provvedimenti intesi a prevenire i furti campestri e il pascolo abusivo.

Art. 122, § 1. Chiunque non possedendo, o non lavorando a colonia parziaria o come affittuario, terre seminative, o boschive o coltivate a gelsi, ulivi, viti o castagni, è ritrovato detentore, sia nelle pubbliche vie, sia nel proprio domicilio, di grano o di altro genere frumentario, o di foglia di gelsi o di olive, uva, castagne, ghiande, o legna, in tal quantità ed in tali circostanze di luogo, di tempo e di persona, che ne rendano

sospetta la provenienza, ove non possa giustificare il legittimo possesso di detti prodotti, è punito coll'arresto da quindici giorni a tre mesi.

§ 2. I prodotti vengono confiscati.

Art. 123. Alla pena stabilita nell'articolo precedente potrà essere aggiunto l'allontanamento coll'espresso divieto di introdursi ne' boschi o nei campi lavorati senza licenza del proprietario, per quel tempo che, secondo le circostanze, il giudice reputerà opportuno

Art. 124. Coloro che dalle persone indicate nell'articolo 122 acquistano o ricevono in consegna in qualsiasi modo i prodotti ivi contemplati, soggiacciono all'ammenda da trecento a cinquecento lire, alla quale può essere aggiunto l'arresto fino ad un mese.

Art. 125, § 1 Chiunque tiene bachi da seta o bestiame, non essendo possessore o colono di porzioni di terre idonee a nutrire i detti animali, nè affittuario o socio d'industria di un possessore delle medesime, quando non possa giustificare il legittimo acquisto dell'alimento somministrato, è punito coll'arresto da quindici giorni a tre mesi, ed è obbligato ad alienare o ridurre i bachi o il bestiame, nel tempo che sarà stabilito dalla sentenza

§ 2. Se il condannato non obbedisce nel suddetto termine all'ingiunzione, vi provvede l'autorità giudiziaria coll'alienazione al pubblico incanto.

CAPO IV.

Danneggiamenti e pericoli all'altrui proprietà.

Art. 126. Chiunque essendo incaricato del trasporto di vini, liquori ed altre mercanzie, li abbia in qualsiasi modo alterati, è punito coll'arresto da uno a sei mesi, e coll'ammenda da cinquanta a cento lire.

Art. 127. Chiunque tenendo fornaci, macchine a vapore od altre officine od industrie, o per qualsiasi motivo accendendo fuochi in luoghi abitati o presso magazzini o depositi di materie combustibili od infiammabili, ha fatto sorgere un pericolo d'incendio, è punito coll'ammenda da cento a trecento lire

Art. 128, § 1. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, o negligenza, per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti o discipline, ha fatto sorgere il pericolo di un disastro qualunque, è punito con ammenda da cinquanta a cinquecento lire

§ 2. In caso di recidiva, se il colpevole esercita un'arte o professione, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della medesima.

Art. 129, § 1. Commettono contravvenzione:

1° coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie nei giardini e nei recinti altrui;

2° coloro che senza licenza di chi vi ha diritto, entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa o da altro consimile riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via;

3° coloro che senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei campi altrui non ancora spogliati affatto della raccolta;

4° coloro che corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami, hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui, o li hanno in qualunque modo resi inservibili.

§ 2. Il colpevole si punisce coll'ammenda da cinque a trecento lire, e in caso di recidiva, coll'arresto fino ad un mese.

Art. 130. Per le contravvenzioni indicate negli articoli 128 e 129 si procede soltanto a querela della parte offesa.



INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE

NB. *I numeri indicano le pagine dei processi verbali, quelli in carattere corsivo, le pagine del testo del Codice penale e del Codice di polizia punitiva, riferiti in fine del volume.*

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R



T

U

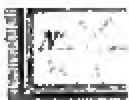
V

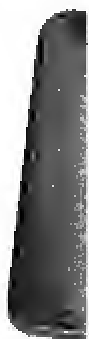
FINE DEL PRIMO VOLUME

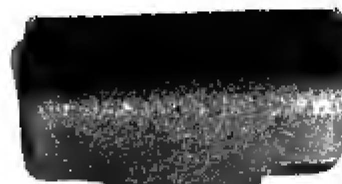
12177


Prezzo L. 10

Digitized by Google







ed by Google



Digitized by Google